




UFFICIO DEL MASSIMARIO E DEL RUOLO

Rassegna mensile della
giurisprudenza civile della
Corte di cassazione

Provvedimenti pubblicati

MAGGIO 2024



Indice

SEZIONI UNITE	3
SEZIONE PRIMA	14
SEZIONE SECONDA	48
SEZIONE TERZA	87
SEZIONE LAVORO	136
SEZIONE TRIBUTARIA	177
QUESTIONI PROCESSUALI E COMUNI ALLE SEZIONI	213
RASSEGNA TEMATICA IN TEMA DI PROTEZIONE INTERNAZIONALE.....	267

MAGGIO 2024

Rassegna mensile della giurisprudenza civile della Corte di cassazione

Sezioni unite



SEZIONI UNITE

Sez. U, Sentenza n. 12449 del 07/05/2024 (Rv. 670951-01)

Presidente: D'ASCOLA PASQUALE. Estensore: SCODITTI ENRICO. Relatore: SCODITTI ENRICO. P.M. SOLDI ANNA MARIA. (Diff.)

C. (SCIARRILLO DANIELE) contro F.

Enuncia principio ex art. 363 - bis c.p.c.

100154 IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - PROCEDIMENTO - IN GENERE
Rinvio pregiudiziale ex art. 363 bis c.p.c. - Questione che non è stata ancora "risolta" dalla S.C.
- Integrazione del presupposto - Latente contrasto nella giurisprudenza di legittimità -
Fattispecie.

Ad integrare uno dei presupposti di ammissibilità del rinvio pregiudiziale ex art. 363-bis c.p.c. - il quale dispone che la questione non dev'essere stata "ancora risolta dalla Corte di cassazione" - è sufficiente anche una latente divergenza tra le decisioni delle diverse sezioni della S.C., poiché si deve valorizzare il riferimento testuale della predetta norma codicistica rispetto a quello della legge delega, che, nei suoi principi e criteri direttivi, richiedeva che la questione non fosse stata ancora "affrontata" dalla Corte di legittimità. (Nella specie, le Sezioni Unite hanno dato atto di diversi e non univoci orientamenti in tema di interessi ex art. 1284, comma 4, c.c., dovuti, per un orientamento, solo se espressamente previsti nella pronuncia del giudizio di cognizione, per un altro, anche in mancanza dell'espressa menzione, in quanto da ritenersi implicitamente contenuti nella statuizione di condanna agli interessi legali).

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 363 bis, Legge 26/11/2021 num. 206 art. 1 com. 9 lett. G, Cod. Civ. art. 1284 CORTE COST.

Sez. U, Sentenza n. 12449 del 07/05/2024 (Rv. 670951-02)

Presidente: D'ASCOLA PASQUALE. Estensore: SCODITTI ENRICO. Relatore: SCODITTI ENRICO. P.M. SOLDI ANNA MARIA. (Diff.)

C. (SCIARRILLO DANIELE) contro F.

Enuncia principio ex art. 363 - bis c.p.c.

079205 ESECUZIONE FORZATA - TITOLO ESECUTIVO - IN GENERE Titolo esecutivo giudiziale
contenente condanna al pagamento di "interessi legali" - Mancanza di ulteriori specificazioni -
Interpretazione - Riferibilità agli interessi ex art. 1284, comma 4, c.c. - Esclusione - Fondamento.

113204 OBBLIGAZIONI IN GENERE - OBBLIGAZIONI PECUNIARIE - INTERESSI - SAGGIO DEGLI
INTERESSI In genere.

113205 OBBLIGAZIONI IN GENERE - OBBLIGAZIONI "PROPTER REM" In genere.

Se il titolo esecutivo giudiziale - nella sua portata precettiva individuata sulla base del dispositivo e della motivazione - dispone il pagamento di "interessi legali", senza altra indicazione e in mancanza di uno specifico accertamento del giudice della cognizione sulla spettanza di interessi per il periodo successivo alla proposizione della domanda giudiziale, secondo il saggio previsto dalla legislazione speciale relativa ai ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali (ex art. 1284, comma 4, c.c.), la misura degli interessi maturati dopo la domanda corrisponde al saggio previsto dall'art. 1284, comma 1, c.c., stante il divieto per il giudice dell'esecuzione di integrare il titolo.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1284 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 474 CORTE COST.

SEZIONI UNITE

Massime precedenti Vedi: N. 23846 del 2023 Rv. 668820-01, N. 1027 del 2013 Rv. 669348-01

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 11066 del 2012 Rv. 622929-01

Sez. U, Sentenza n. 12284 del 07/05/2024 (Rv. 670950-01)

Presidente: D'ASCOLA PASQUALE. Estensore: STALLA GIACOMO MARIA. Relatore: STALLA GIACOMO MARIA. P.M. TRONCONE FULVIO. (Conf.)

A. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .) contro I. (SAMMARTINO SALVATORE)

Rigetta, COMM.TRIB.REG. PALERMO, 11/01/2016

154208 RISCOSSIONE DELLE IMPOSTE - RISCOSSIONE DELLE IMPOSTE SUI REDDITI (DISCIPLINA POSTERIORE ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - MODALITA' DI RISCOSSIONE - VERSAMENTO DIRETTO - RIMBORSI - IN GENERE Rimborso dei crediti IRPEF e IRPEG risultanti dalle dichiarazioni dei redditi presentate fino al 30 giugno 1997 - Interpretazione dell'art. 2, comma 58, della l. n. 350 del 2003 - Obbligo di non far valere la prescrizione del diritto del contribuente - Rilevabilità d'ufficio - Durata dell'obbligo - Decennio dall'entrata in vigore della norma.

L'art. 2, comma 58, l. n. 350 del 2003, pone a carico dell'amministrazione finanziaria l'obbligo di non far valere la prescrizione del diritto del contribuente al rimborso delle eccedenze IRPEF e IRPEG sulle dichiarazioni presentate fino al 30 giugno 1997; tale obbligo, la cui violazione è rilevabile d'ufficio dal giudice, cessa dopo un decennio, pari ad un nuovo periodo di prescrizione, decorrente dall'entrata in vigore della legge stessa (1° gennaio 2004).

Riferimenti normativi: Legge 24/12/2003 num. 350 art. 2 com. 58 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2934, Cod. Civ. art. 2935 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2946 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 4786 del 2009 Rv. 606913-01

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 2687 del 2007 Rv. 594805-01

Sez. U, Sentenza n. 12459 del 07/05/2024 (Rv. 671380-01)

Presidente: D'ASCOLA PASQUALE. Estensore: FEDERICI FRANCESCO. Relatore: FEDERICI FRANCESCO. P.M. LOCATELLI GIUSEPPE. (Conf.)

G. (ALTAMURA MICHELE) contro A.

Cassa senza rinvio, COMM.TRIB.REG.SEZ.DIST. SALERNO, 09/05/2019

177244 TRIBUTI (IN GENERALE) - "SOLVE ET REPETE" - CONTENZIOSO TRIBUTARIO (DISCIPLINA POSTERIORE ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IN GENERE Cartella di pagamento invalidamente notificata e conosciuta dal contribuente solo attraverso un estratto di ruolo - "Ius superveniens" - Art. 12, comma 4 bis, del d.P.R. n. 602 del 1973 - Difetto di tutela per il destinatario della cartella - Esclusione - Fondamento - Corte costituzionale n. 190 del 2023.

In tema di riscossione coattiva mediante ruolo, i limiti alla impugnabilità della cartella di pagamento, che si assuma invalidamente notificata e conosciuta solo attraverso la notificazione dell'estratto di ruolo, previsti dal comma 4-bis dell'art. 12 del d.P.R. n. 602 del 1973, inserito dall'art. 3-bis del d.l. n. 146 del 2021, conv. con modif. dalla l. n. 215 del 2021, non comportano un difetto di tutela per il contribuente, grazie al riconoscimento di una sua tutela più ampia nella fase esecutiva e tenuto conto che, come affermato dalla Corte costituzionale nella sent. n. 190 del 2023, i rimedi ad un eventuale vulnus richiedono un intervento normativo di sistema, implicante scelte di fondo tra opzioni tutte rientranti nella discrezionalità del legislatore.

SEZIONI UNITE

Riferimenti normativi: DPR 29/09/1973 num. 602 art. 12 com. 4 CORTE COST., Decreto Legge 21/10/2021 num. 146 art. 3 bis CORTE COST., Legge 17/12/2021 num. 215 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 100 CORTE COST., Costituzione art. 3 CORTE COST., Costituzione art. 24

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 26283 del 2022 Rv. 665660-02

Sez. U, Sentenza n. 12946 del 13/05/2024 (Rv. 671090-01)

Presidente: D'ASCOLA PASQUALE. Estensore: TERRUSI FRANCESCO. Relatore: TERRUSI FRANCESCO. P.M. DE RENZIS LUISA. (Conf.)

T. (BIANCAMANO GIANLUCA) contro M. (VARRICCHIO SABRINA)

Dichiara procedibile il ricorso e rimette alla sezione semplice

133238 PROCEDIMENTO CIVILE - TERMINI PROCESSUALI - SOSPENSIONE Durante il periodo feriale - Cause concernenti l'assegno di mantenimento di coniuge o figli e l'assegno divorzile - Esclusione dalla sospensione, prevista per le cause alimentari - Applicabilità - Insussistenza - Esclusione dalla sospensione con decreto ex art. 92, comma 2, r.d. n. 12 del 1941 - Possibilità.

I giudizi e i procedimenti, anche di revisione delle condizioni di separazione o di divorzio, nei quali si discuta del contributo al mantenimento del coniuge o dei figli, ovvero dell'assegno divorzile, sono soggetti alla disciplina sulla sospensione dei termini processuali nel periodo feriale, salvo che non ricorra il decreto di riconoscimento dell'urgenza della controversia ex art. 92 del r.d. n. 12 del 1941, nel presupposto che la sua ritardata trattazione possa provocare grave pregiudizio alle parti.

Riferimenti normativi: Regio Decr. 30/01/1941 num. 12 art. 92, Legge 07/10/1969 num. 742 art. 3 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 5862 del 1999 Rv. 527416-01

Sez. U, Ordinanza n. 13178 del 14/05/2024 (Rv. 671130-01)

Presidente: D'ASCOLA PASQUALE. Estensore: CIRILLO FRANCESCO MARIA. Relatore: CIRILLO FRANCESCO MARIA. P.M. TRONCONE FULVIO. (Diff.)

V. (ANNICCHIARICO LUCIA) contro C. (USAI FRANCESCO)

Regola giurisdizione

092076 GIURISDIZIONE CIVILE - REGOLAMENTO DI GIURISDIZIONE - PREVENTIVO Finalità - Interesse alla decisione - Definitività dei provvedimenti amministrativi - Irrilevanza - Fattispecie.

Il regolamento preventivo di giurisdizione è finalizzato ad ottenere una pronuncia definitiva e vincolante volta ad identificare la giurisdizione cui spetta la decisione della causa. Conseguentemente, ai fini della valutazione dell'interesse alla decisione, la definitività (o meno) degli atti amministrativi relativi alla vicenda è irrilevante. (In applicazione del principio, la S.C. - in un'azione volta al risarcimento, da parte degli enti pubblici convenuti, dei danni per immissioni acustiche intollerabili - ha escluso l'inammissibilità del proposto regolamento, eccettata dalla P.A. per il fatto che gli atti amministrativi emanati si erano ormai cristallizzati per mancanza di impugnazione).

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 41 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 100 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 31014 del 2023 Rv. 669399-01

SEZIONI UNITE

Sez. U, Sentenza n. 13319 del 14/05/2024 (Rv. 671516-03)

Presidente: VIRGILIO BIAGIO. Estensore: DI PAOLANTONIO ANNALISA. Relatore: DI PAOLANTONIO ANNALISA.

C. (ARNULFO CARLO) contro P.

Rigetta, CONSIGLIO SUP.MAGISTRATURA ROMA, 06/12/2021

115061 ORDINAMENTO GIUDIZIARIO - DISCIPLINA DELLA MAGISTRATURA - PROCEDIMENTO DISCIPLINARE - IN GENERE "Server di transito" - Inutilizzabilità delle intercettazioni per violazione dell'art. 268, comma 3, c.p.p. - Esclusione.

Nell'ambito del procedimento disciplinare a carico dei magistrati, l'utilizzo delle intercettazioni non viola l'art. 268, comma 3, c.p.p., ove l'attività di registrazione, consistente nell'immissione dei dati captati in una memoria informatica centralizzata, avvenga nei locali della Procura della Repubblica mediante l'utilizzo degli impianti ivi esistenti, mentre non è necessaria l'immediata trasmissione degli stessi al server finale di destinazione, essendo rilevante che, attraverso l'obiettiva utilizzazione di impianti posti sotto il diretto controllo dell'autorità giudiziaria, la fase decisiva della registrazione sia effettuata al riparo da ingerenze esterne.

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 23/02/2006 num. 109, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 268 com. 3, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 270, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 271, Costituzione art. 15

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 741 del 2020 Rv. 656792-04

Sez. U, Sentenza n. 13319 del 14/05/2024 (Rv. 671516-02)

Presidente: VIRGILIO BIAGIO. Estensore: DI PAOLANTONIO ANNALISA. Relatore: DI PAOLANTONIO ANNALISA.

C. (ARNULFO CARLO) contro P.

Rigetta, CONSIGLIO SUP.MAGISTRATURA ROMA, 06/12/2021

115061 ORDINAMENTO GIUDIZIARIO - DISCIPLINA DELLA MAGISTRATURA - PROCEDIMENTO DISCIPLINARE - IN GENERE Captazioni disposte in un procedimento penale - Utilizzabilità nel procedimento disciplinare - Contrasto con l'art. 8 CEDU e con l'art. 15, par. 1, Direttiva 2002/58/CE - Esclusione - Fondamento.

Nell'ambito del procedimento disciplinare a carico dei magistrati, l'utilizzo di captazioni disposte in un procedimento penale non contrasta con l'art. 8 CEDU, né con l'art. 15, par. 1, Direttiva 2002/58/CE, poiché il diritto eurounitario, al pari di quello interno e convenzionale, non esclude in assoluto qualsivoglia limitazione del diritto alla riservatezza, ma richiede un suo bilanciamento con le finalità di interesse generale che possono venire in rilievo e che legittimano lo Stato membro a ritenere, con atto normativo, quel diritto subvalente, qualora la sua compressione sia proporzionata allo scopo e sia giustificata dalla necessità di tutelare altri valori, come, nella specie, il prestigio dell'ordine giudiziario e dell'autonomia ed indipendenza della magistratura, i quali rientrano tra i beni protetti di maggiore rilevanza nell'assetto costituzionale italiano.

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 23/02/2006 num. 109, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 268 com. 3, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 270, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 271, Costituzione art. 15, Conv. Eur. Dir. Uomo art. 8, Direttive del Consiglio CEE 12/07/2002 num. 58 art. 15 com. 1

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 741 del 2020 Rv. 656792-04, N. 8492 del 2024 Rv. 670757-01

SEZIONI UNITE

Sez. U, Ordinanza n. 13178 del 14/05/2024 (Rv. 671130-02)

Presidente: D'ASCOLA PASQUALE. Estensore: CIRILLO FRANCESCO MARIA. Relatore: CIRILLO FRANCESCO MARIA. P.M. TRONCONE FULVIO. (Diff.)

V. (ANNICCHIARICO LUCIA) contro C. (USAI FRANCESCO)

Regola giurisdizione

092019 GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA - IN GENERE
Opera pubblica - Strada - Immissioni intollerabili, pregiudizievoli alla salute ed alla proprietà -
Giurisdizione del giudice ordinario - Fondamento.

La controversia risarcitoria nei confronti di una pubblica amministrazione per i danni conseguenti alla lesione dei diritti alla salute e di proprietà, anche se richiede il previo accertamento dell'intollerabilità delle immissioni derivanti dall'esecuzione di una strada pubblica, appartiene alla giurisdizione del giudice ordinario, perché riguarda il nucleo minimo essenziale di diritti soggettivi pieni, nei confronti dei quali l'azione della pubblica amministrazione è vincolata.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 832, Cod. Civ. art. 844 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2043 CORTE COST., Costituzione art. 32, Costituzione art. 42

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 23436 del 2022 Rv. 665277-01, N. 25578 del 2020 Rv. 659460-01

Sez. U, Sentenza n. 13162 del 14/05/2024 (Rv. 671381-01)

Presidente: D'ASCOLA PASQUALE. Estensore: MANZON ENRICO. Relatore: MANZON ENRICO. P.M. DE MATTEIS STANISLAO. (Conf.)

A. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .) contro B. (SARDI DE LETTO FRANCESCO)

Rigetta, COMM.TRIB.REG.SEZ.DIST. BRESCIA, 28/08/2020

279414 TRIBUTI ERARIALI INDIRECTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO (I.V.A.) - DETERMINAZIONE DELL'IMPOSTA - DETRAZIONI Ristrutturazione o manutenzione di immobili di proprietà di terzi - Diritto al rimborso IVA - Condizioni - Strumentalità degli immobili all'attività d'impresa o professionale.

L'esercente attività d'impresa o professionale ha diritto al rimborso dell'IVA per i lavori di ristrutturazione o manutenzione di immobili dei quali non è proprietario, ma che detiene in virtù di un diritto personale di godimento, purché sia presente un nesso di strumentalità tra tali beni e l'attività svolta.

Riferimenti normativi: DPR 26/10/1972 num. 633 art. 30 com. 3 lett. C CORTE COST., DPR 22/12/1986 num. 917 art. 102, DPR 22/12/1986 num. 917 art. 103

Massime precedenti Conformi: N. 27813 del 2022 Rv. 665674-01

Massime precedenti Difformi: N. 24779 del 2015 Rv. 637641-01, N. 23667 del 2020 Rv. 659476-01

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 11533 del 2018 Rv. 648545-01

SEZIONI UNITE

Sez. **U**, **Ordinanza n. 13205 del 14/05/2024** (Rv. **671382-01**)

Presidente: D'ASCOLA PASQUALE. Estensore: IOFRIDA GIULIA. Relatore: IOFRIDA GIULIA. P.M. CARDINO ALBERTO. (Diff.)

B. (SCIAUDONE FRANCESCO) contro L.

Cassa senza rinvio, CORTE CONTI SEZ.GIURISD.APP.SICILIA PALERMO, 31/03/2023

032003 BILANCIO DEGLI ENTI PUBBLICI - ENTI PUBBLICI MINORI - COMUNI E PROVINCE - IN GENERE Enti locali - Dichiarazione di dissesto del Comune - Sanzioni interdittive per gli amministratori ex art. 248 TUEL - Conseguenze di diritto - Accertamento dei presupposti da parte del giudice contabile - Applicazione delle sanzioni - Esclusione - Fondamento - Eccesso di potere giurisdizionale - Configurabilità.

092024 GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA - CORTE DEI CONTI In genere.

In tema di enti locali, in caso di dichiarazione di dissesto del Comune, le sanzioni interdittive per gli amministratori, previste ex art. 248 TUEL, conseguono di diritto all'accertamento dei relativi presupposti da parte del giudice contabile, senza che quest'ultimo possa procedere alla loro applicazione diretta, riservata all'autorità amministrativa competente, determinandosi altrimenti un eccesso di potere giurisdizionale.

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 18/08/2000 num. 267 art. 248 CORTE COST., Decreto Legisl. 26/08/2016 num. 174 art. 133

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 5805 del 2014 Rv. 629686-01

Sez. **U**, **Sentenza n. 13319 del 14/05/2024** (Rv. **671516-01**)

Presidente: VIRGILIO BIAGIO. Estensore: DI PAOLANTONIO ANNALISA. Relatore: DI PAOLANTONIO ANNALISA.

C. (ARNULFO CARLO) contro P.

Rigetta, CONSIGLIO SUP.MAGISTRATURA ROMA, 06/12/2021

115063 ORDINAMENTO GIUDIZIARIO - DISCIPLINA DELLA MAGISTRATURA - PROCEDIMENTO DISCIPLINARE - IMPUGNAZIONI Disciplinare magistrati - Transito alla magistratura speciale tributaria nelle more del giudizio di cassazione - Conseguenze - Declaratoria di cessazione della materia del contendere - Esclusione - Ragioni.

In tema di giudizio disciplinare a carico dei magistrati, il transito alla magistratura speciale tributaria, disposto nelle more del giudizio di cassazione ai sensi dell'art. 1 della l. n. 130 del 2022, è inidoneo a determinare l'estinzione del potere e dell'azione disciplinare, in quanto, non avendo carattere di definitività, non fa venir meno l'interesse dell'amministrazione all'accertamento della responsabilità, che potrebbe assumere rilievo in caso di successiva riammissione nei ruoli della magistratura ordinaria.

Riferimenti normativi: Legge 31/08/2022 num. 130 art. 1, Decreto Legisl. 23/02/2006 num. 109, Cod. Proc. Civ. art. 100

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 29590 del 2022 Rv. 665911-01

SEZIONI UNITE

Sez. **U**, **Ordinanza n. 13747 del 17/05/2024** (Rv. **671383-01**)

Presidente: **D'ASCOLA PASQUALE**. Estensore: **TERRUSI FRANCESCO**. Relatore: **TERRUSI FRANCESCO**. P.M. **TRONCONE FULVIO**. (Conf.)

I. (ZURLO GAETANO) contro C.

Regola giurisdizione

092021 GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA - AUTORIZZAZIONI E CONCESSIONI Concessione di beni pubblici - Cessazione del rapporto - Procedimento di decadenza - Differenze rispetto al mero rilascio del bene - Fattispecie.

In tema di concessione di beni pubblici, ai fini del riparto di giurisdizione l'adozione da parte dell'amministrazione concedente del provvedimento di decadenza nei confronti del concessionario implica l'esercizio del potere pubblicistico ed esclude che si tratti di una questione attinente alla fase esecutiva del rapporto, come nella diversa ipotesi riguardante il mero rilascio del bene all'esito dell'avvenuta cessazione del rapporto concessorio. (Nella specie, la S.C. ha dichiarato la giurisdizione del giudice amministrativo sulla controversia avente ad oggetto la legittimità del provvedimento, con cui l'amministrazione, a fronte della comunicazione di chiusura definitiva dell'impianto di carburante, aveva dichiarato il concessionario decaduto dall'autorizzazione all'occupazione del suolo pubblico ove esso insisteva).

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 02/07/2010 num. 104 art. 133 com. 1 lett. C CORTE COST.

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 16763 del 2022 Rv. 664753-01

Sez. **U**, **Ordinanza n. 13992 del 20/05/2024** (Rv. **671384-01**)

Presidente: **D'ASCOLA PASQUALE**. Estensore: **ORILIA LORENZO**. Relatore: **ORILIA LORENZO**. P.M. **VITIELLO MAURO**. (Conf.)

R. (GRANDE CORRADO) contro A. (RUGGIERO LUCIA)

Cassa e dichiara giurisdizione, CORTE D'APPELLO NAPOLI, 11/12/2017

092019 GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA - IN GENERE Finanziamento pubblico - Revoca in autotutela - Controversia relativa - Giurisdizione del giudice amministrativo - Presupposti - Fondamento - Fattispecie.

La controversia avente ad oggetto la revoca d'ufficio della concessione di un finanziamento pubblico per vizi di legittimità originari rientra nella giurisdizione del giudice amministrativo, poiché, attenendo al corretto esercizio del potere di autotutela e non al corretto adempimento degli obblighi imposti al destinatario della sovvenzione, incide su posizioni di interesse legittimo. (Nella specie, la S.C. ha dichiarato la giurisdizione amministrativa sulla domanda di accertamento dell'illegittimità di un definanziamento disposto d'ufficio, poiché la sovvenzione, seppur in precedenza concessa e liquidata, era stata caducata a causa della violazione dei principi dell'evidenza pubblica, essendo stato finanziato un progetto di acquisto di un immobile, che non indicava in modo adeguato i criteri valutativi per la scelta delle offerte).

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 386, Decreto Legisl. 02/07/2010 num. 104 art. 133 lett. E CORTE COST., Legge 07/08/1990 num. 241 art. 1, Legge 07/08/1990 num. 241 art. 12, Legge 07/08/1990 num. 241 art. 21 quinquies CORTE COST.

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 1946 del 2024 Rv. 669893-01, N. 10374 del 2007 Rv. 596407-01

SEZIONI UNITE

Sez. U, **Ordinanza n. 14028 del 21/05/2024** (Rv. **671385-01**)

Presidente: **D'ASCOLA PASQUALE**. Estensore: **SCARPA ANTONIO**. Relatore: **SCARPA ANTONIO**. P.M. **CELENTANO CARMELO**. (Diff.)

A. (PATERNO' RADDUSA PIETRO) contro P. (PROCURATORE GENERALE CORTE DEI CONTI CANALE ANGELO)

Rigetta, CORTE CONTI I SEZ.GIURISD.CENTR.APP.ROMA ROMA, 26/01/2023

061025 CORTE DEI CONTI - ATTRIBUZIONI - GIURISDIZIONALI - CONTENZIOSO CONTABILE - GIUDIZI DI RESPONSABILITA' - IN GENERE Imposta di soggiorno - Rapporto di servizio tra il gestore della struttura ricettiva e il Comune ex art. 4 del d.lgs. n. 23 del 2011 - Conseguente giurisdizione della Corte dei conti - Comma 1-ter introdotto dall'art. 180, comma 3, d.l. n. 34 del 2020, come interpretato dall'art. 5-quinquies d.l. n. 146 del 2021 - Portata - Conseguenze sulla giurisdizione - Fattispecie.

In tema di imposta di soggiorno, tra il gestore della struttura ricettiva ed il Comune si instaura, ex art. 4 del d.lgs. n. 23 del 2011, un rapporto di servizio comportante maneggio di denaro a destinazione pubblica, sul quale sussiste la giurisdizione della Corte dei conti; il comma 1-ter dello stesso art. 4, introdotto dall'art. 180, comma 3, d.l. n. 34 del 2020 - intervenuto ad individuare il gestore quale responsabile del pagamento dell'imposta, con efficacia estesa, ex art. 5-quinquies d.l. n. 146 del 2021, anche ai casi verificatisi prima del 19 maggio 2020 - detta norme di natura sostanziale con ricadute indirette sulla giurisdizione, attratta così al giudice tributario a far tempo dalla loro entrata in vigore. (Fattispecie in cui la S.C., in applicazione dell'art. 5 c.p.c., ha confermato la giurisdizione del giudice contabile sussistente al momento della proposizione della domanda, essendo la disciplina innovativa entrata in vigore quando il giudizio era già pendente).

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 5 CORTE COST., Decreto Legisl. 14/03/2011 num. 23 art. 4, Decreto Legge 19/05/2020 num. 34 art. 180 com. 3, Legge 17/07/2020 num. 20 art. 1, Decreto Legge 21/10/2021 num. 146 art. 5 quinquies CORTE COST., Legge 17/12/2021 num. 215 art. 1

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 19654 del 2018 Rv. 649978-01

Sez. U, **Ordinanza n. 14549 del 24/05/2024** (Rv. **671091-01**)

Presidente: **D'ASCOLA PASQUALE**. Estensore: **MAROTTA CATERINA**. Relatore: **MAROTTA CATERINA**. P.M. **FRESA MARIO**. (Conf.)

L. (TODARELLO FABIO) contro R. (GIANELLI ALESSANDRO)

Rigetta, TRIB.SUP. DELLE ACQUE PUBBLICHE ROMA, 17/11/2022

001092 ACQUE - TRIBUNALI DELLE ACQUE PUBBLICHE - TRIBUNALE SUPERIORE DELLE ACQUE PUBBLICHE - SENTENZE - IMPUGNAZIONI In genere

CONFORME A CASSAZIONE SU 016979/2019 65437003

Massime precedenti Conformi Sezioni Unite: N. 16979 del 2019 Rv. 654370-03

SEZIONI UNITE

Sez. U, **Ordinanza n. 14676 del 27/05/2024** (Rv. **671386-01**)

Presidente: **D'ASCOLA PASQUALE**. Estensore: **ROSSETTI MARCO**. Relatore: **ROSSETTI MARCO**. P.M. **FINOCCHI GHERSI RENATO**. (Diff.)

M. (NACCARATO GIUSEPPE) contro C. (CARBONE NATALE)

Cassa con rinvio, TRIB.SUP. DELLE ACQUE PUBBLICHE ROMA, 11/11/2022

001092 ACQUE - TRIBUNALI DELLE ACQUE PUBBLICHE - TRIBUNALE SUPERIORE DELLE ACQUE PUBBLICHE - SENTENZE - IMPUGNAZIONI Procedimento di rettificazione - Sentenza conclusiva - Deduzione di erroneità in diritto - Ricorso per cassazione - Ammissibilità - Fattispecie.

La sentenza conclusiva del giudizio di rettificazione ex art. 204 del r.d. n. 1775 del 1993 può essere impugnata con ricorso per cassazione, ove se ne deduca l'erroneità in punto di diritto. (Nella specie, la S.C. ha dichiarato ammissibile il ricorso per cassazione, con cui si lamentava, quale error in procedendo, che la sentenza del TSAP, pronunciata all'esito del giudizio di rettificazione, aveva travisato il contenuto della decisione da rettificare, ritenendo implicitamente rigettate alcune domande che, invece, non erano state neanche esaminate).

Riferimenti normativi: Regio Decr. 11/12/1933 num. 1775 art. 204, Cod. Proc. Civ. art. 360 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 112

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 16979 del 2019 Rv. 654370-03, N. 105 del 2023 Rv. 666504-01

Sez. U, **Ordinanza n. 14995 del 29/05/2024** (Rv. **671387-01**)

Presidente: **D'ASCOLA PASQUALE**. Estensore: **DI MARZIO MAURO**. Relatore: **DI MARZIO MAURO**.

M. (PARRAVICINI MICHELE) contro C. (COLOMBO MARIA CRISTINA)

Rigetta, TRIB.SUP. DELLE ACQUE PUBBLICHE ROMA, 11/11/2022

001092 ACQUE - TRIBUNALI DELLE ACQUE PUBBLICHE - TRIBUNALE SUPERIORE DELLE ACQUE PUBBLICHE - SENTENZE - IMPUGNAZIONI Ricorso per cassazione - Vizio deducibile ex art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c. - Ammissibilità - Fondamento e condizioni.

100146 IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - MOTIVI DEL RICORSO - VIZI DI MOTIVAZIONE In genere.

Avverso le sentenze del Tribunale superiore delle acque pubbliche il ricorso per cassazione ex art. 111 Cost. è ammissibile se volto a dedurre vizi della motivazione nei limiti consentiti dalla formulazione dell'art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c., come modificato dal d.l. n. 83 del 2012, conv. dalla l. n. 143 del 2012, e, dunque, soltanto per censurarne l'inesistenza, la contraddittorietà o la mera apparenza, non essendo consentita al giudice di legittimità la verifica della sufficienza o razionalità della motivazione stessa in ordine alle questioni di fatto, la quale comporterebbe un raffronto tra le ragioni del decidere espresse nella sentenza impugnata e le risultanze istruttorie sottoposte al vaglio del giudice del merito.

Riferimenti normativi: Costituzione art. 111, Cod. Proc. Civ. art. 360 com. 1 lett. 5, Regio Decr. 11/12/1933 num. 1775 art. 200

Massime precedenti Vedi: N. 7090 del 2022 Rv. 664120-01

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 28220 del 2018 Rv. 651806-01, N. 67 del 2016 Rv. 637943-01

SEZIONI UNITE

Sez. U, Sentenza n. 15130 del 29/05/2024 (Rv. 671092-01)

Presidente: D'ASCOLA PASQUALE. Estensore: LAMORGESE ANTONIO PIETRO. Relatore: LAMORGESE ANTONIO PIETRO. P.M. DE MATTEIS STANISLAO. (Conf.)

P. (MANZO MARIO) contro B.

Enuncia principio ex art. 363 - bis c.p.c.

100154 IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - PROCEDIMENTO - IN GENERE Rinvio pregiudiziale ex art. 363 bis c.p.c. - Contraddittorio preventivo - Mancanza - Conseguenze - Nullità dell'ordinanza e inammissibilità del rinvio - Esclusione - Ragioni.

In tema di rinvio pregiudiziale ex art. 363-bis c.p.c., l'ordinanza emessa dal giudice di merito senza avere previamente sentito le parti non è automaticamente nulla e - potendo il contraddittorio preventivo essere recuperato nella fase dinanzi alla S.C. con le memorie anteriori alla pubblica udienza e con la discussione orale - non inficia ex se l'ammissibilità della questione pregiudiziale, la quale, pur se ritenuta sussistente "prima facie" dal Primo Presidente, forma oggetto - in relazione ai presupposti oggettivi della citata disposizione (natura esclusivamente di diritto della questione, novità e necessità della stessa ai fini della definizione del giudizio, grave difficoltà interpretativa, ripetibilità della questione in numerosi giudizi) - di valutazione collegiale.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 363 bis, Cod. Proc. Civ. art. 156, Cod. Proc. Civ. art. 157, Cod. Proc. Civ. art. 162

Massime precedenti Vedi: N. 29961 del 2023 Rv. 669340-01

Sez. U, Sentenza n. 15130 del 29/05/2024 (Rv. 671092-02)

Presidente: D'ASCOLA PASQUALE. Estensore: LAMORGESE ANTONIO PIETRO. Relatore: LAMORGESE ANTONIO PIETRO. P.M. DE MATTEIS STANISLAO. (Conf.)

P. (MANZO MARIO) contro B.

Enuncia principio ex art. 363 - bis c.p.c.

108014 MUTUO - MUTUATARIO - INTERESSI - IN GENERE Mutuo bancario - Piano di ammortamento "alla francese" - Omessa indicazione del regime di capitalizzazione "composto" degli interessi - Indeterminatezza o indeterminabilità dell'oggetto contrattuale e violazione sulla trasparenza bancaria - Nullità - Esclusione.

In tema di mutuo bancario, a tasso fisso, con rimborso rateale del prestito regolato da un piano di ammortamento "alla francese" di tipo standardizzato tradizionale, la mancata indicazione della modalità di ammortamento e del regime di capitalizzazione composto degli interessi debitori non è causa di nullità parziale del contratto, per indeterminatezza o indeterminabilità dell'oggetto del contratto, né per violazione della normativa in tema di trasparenza delle condizioni contrattuali e dei rapporti tra gli istituti di credito e i clienti.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1815 CORTE COST., Cod. Civ. art. 821, Cod. Civ. art. 1346, Cod. Civ. art. 1419, Decreto Legisl. 01/09/1993 num. 385 art. 117 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 27823 del 2023 Rv. 669242-01, N. 30556 del 2023 Rv. 669365-02, N. 4597 del 2023 Rv. 666991-01

MAGGIO 2024

Rassegna mensile della giurisprudenza civile della Corte di cassazione

Sezione prima



SEZIONE PRIMA

Sez. 1, Ordinanza n. 11767 del 02/05/2024 (Rv. 671328-01)

Presidente: VALITUTTI ANTONIO. Estensore: D'ORAZIO LUIGI. Relatore: D'ORAZIO LUIGI.

L. (VALORE ROSARIO) contro C.

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO CATANIA, 03/10/2017

080040 ESPROPRIAZIONE PER PUBBLICO INTERESSE (O UTILITA') - PROCEDIMENTO - LIQUIDAZIONE DELL'INDENNITA' - DETERMINAZIONE (STIMA) - IN GENERE Reiterazione di vincoli all'espropriazione - Diritto al riconoscimento di un'indennità - Responsabilità da atto legittimo - Onere della prova a carico dell'avente diritto - Limiti.

La reiterazione dei vincoli scaduti preordinati all'esproprio o sostanzialmente espropriativi, oltre il limite temporale consentito, è riconducibile a un'attività legittima della P.A., la quale è tenuta a svolgere una specifica ed esaustiva indagine sulle aree incise, tenendo conto delle loro caratteristiche in concreto, al fine di determinare nell'atto medesimo, quantomeno in via presuntiva, e poi di liquidare, un indennizzo in misura non simbolica, che ripaghi il proprietario della diminuzione del valore di mercato o delle possibilità di utilizzazione dell'area rispetto agli usi o alle destinazioni ai quali essa era concretamente, o anche solo potenzialmente, vocata; a tali accertamenti provvede il giudice del merito nei casi in cui la liquidazione sia omessa dalla P.A., o sorgano contestazioni sulla misura dell'indennizzo liquidato in favore del proprietario ma al privato non si richiede di fornire la prova di aver subito un danno ingiusto, competendogli un indennizzo per il sacrificio sofferto in conseguenza di un atto lecito della P.A., e non il risarcimento del danno conseguente ad un atto illecito.

Riferimenti normativi: DPR 08/06/2001 num. 327 art. 39

Massime precedenti Conformi: N. 12468 del 2018 Rv. 648780-01

Massime precedenti Vedi: N. 37414 del 2022 Rv. 666560-01

Sez. 1, Ordinanza n. 11732 del 02/05/2024 (Rv. 671327-01)

Presidente: DI MARZIO MAURO. Estensore: MARULLI MARCO. Relatore: MARULLI MARCO.

P. (SEBASTIANO MASSIMO) contro B. (CATERINA EUGENIO)

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO SALERNO, 09/11/2018

100030 IMPUGNAZIONI CIVILI - APPELLO - ECCEZIONI - NUOVE Compensazione giudiziale - Credito in corso di accertamento in separato giudizio - Successivo passaggio in giudicato - Eccezione di compensazione - Ammissibilità - Fondamento - Fattispecie.

Il convenuto può eccepire in compensazione il credito, la cui esistenza dipenda dall'esito di un separato giudizio, poiché, quando l'accertamento sia divenuto definitivo, esso può formare oggetto, se non di compensazione legale, di valutazione da parte del giudice ai fini della compensazione giudiziale, al fine di evitare che l'escusso sia irragionevolmente costretto ad adempiere l'intero debito, pur essendo stato riconosciuto altrove titolare di un controcredito nei confronti dell'escutente. (Principio applicato con riferimento ad un credito, accertato in separato procedimento, derivante dalla vendita di titoli in deposito, eccetto dalla banca nell'ambito di un giudizio instaurato dal cliente per il risarcimento del danno da illegittima segnalazione alla Centrale dei rischi).

SEZIONE PRIMA

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1241, Cod. Civ. art. 1243, Cod. Proc. Civ. art. 345, Cod. Proc. Civ. art. 327 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2909 CORTE COST.

Massime precedenti Conformi: N. 22133 del 2004 Rv. 579229-01

Sez. 1, Ordinanza n. 11782 del 02/05/2024 (Rv. 671329-01)

Presidente: VALITUTTI ANTONIO. Estensore: RUSSO RITA ELVIRA ANNA. Relatore: RUSSO RITA ELVIRA ANNA. P.M. FRESA MARIO. (Conf.)

C. (FEOLA MARCELLO GIUSEPPE) contro A. (CARULLI MARIANGELA)

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO SEZ.DIST. DI TARANTO, 10/07/2019

141025 PUBBLICA AMMINISTRAZIONE - CONTRATTI - FORMAZIONE - CONTROLLI - SUCCESSIVI (APPROVAZIONI) Contratto di natura privatistica con la P.A. - Schema contrattuale predisposto con atto amministrativo autoritativo - Annullamento da parte del giudice amministrativo - Conseguenze - Nullità del contratto - Ragioni - Fattispecie.

In tema di contratti di natura privatistica stipulati con la P.A., l'annullamento, da parte del giudice amministrativo o dell'amministrazione in sede di autotutela o di controllo, dello schema contrattuale, predisposto con atto amministrativo autoritativo e sottoposto al privato per la sottoscrizione, determina la nullità totale o parziale del contratto, per mancanza del requisito dell'accordo delle parti. (Il principio è stato applicato nel caso di annullamento, da parte del giudice amministrativo, dell'atto autoritativo che autorizzava l'inclusione nel contratto di talune clausole, con conseguente nullità parziale dello stesso, mancando la volontà dell'ente su tale parte).

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1325 lett. 1, Cod. Civ. art. 1418 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 193 del 2002 Rv. 551453-01, N. 10123 del 2007 Rv. 596988-01

Sez. 1, Ordinanza n. 11735 del 02/05/2024 (Rv. 671118-01)

Presidente: DI MARZIO MAURO. Estensore: CAIAZZO ROSARIO. Relatore: CAIAZZO ROSARIO.

S. (MANZIONE MASSIMO) contro I. (MARTELLA DARIO)

Rigetta, CORTE D'APPELLO SALERNO, 13/02/2020

056033 CONTRATTI BANCARI - OPERAZIONI BANCARIE IN CONTO CORRENTE (NOZIONE, CARATTERI, DISTINZIONI) - IN GENERE Conto corrente bancario - Domande contrapposte della banca e del correntista - Invalidità della pattuizione di interessi ultralegali o anatocistici - Rideterminazione del saldo a debito del cliente - Oneri probatori - Mancanza di alcuni estratti conto - Conseguenze - Fattispecie.

Nei rapporti bancari di conto corrente, una volta che sia stata esclusa la validità della pattuizione di interessi ultralegali o anatocistici a carico del correntista e si riscontri la mancanza di una parte degli estratti conto, il primo dei quali rechi un saldo iniziale a debito del cliente, la proposizione di contrapposte domande da parte della banca e del correntista implica che ciascuna delle parti sia onerata della prova della propria pretesa; ne consegue che, in assenza di elementi di prova che consentano di accertare il saldo nel periodo non documentato, ed in mancanza di allegazioni delle parti che permettano di ritenere pacifica l'esistenza, in quell'arco di tempo, di un credito o di un debito di un certo importo, deve procedersi alla determinazione del rapporto di dare e avere, con riguardo al periodo successivo, documentato dagli estratti conto, procedendosi all'azzeramento del saldo iniziale del primo di essi. (Nella specie, la S.C. ha confermato la

SEZIONE PRIMA

decisione di merito che aveva rigettato la domanda del correntista evidenziando che dagli atti non si desumeva quando il rapporto di conto corrente fosse terminato; che l'incompletezza degli estratti conto aveva precluso anche il formarsi di un saldo intermedio, presupposto per rideterminare il saldo finale; che la mancata produzione del contratto di conto corrente aveva escluso la prova del tasso degli interessi applicabile).

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1842, Cod. Civ. art. 1852, Cod. Civ. art. 2697 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 115 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 116 CORTE COST.

Massime precedenti Conformi: N. 23852 del 2020 Rv. 659438-01

Massime precedenti Vedi: N. 1763 del 2024 Rv. 669907-04, N. 22290 del 2023 Rv. 668431-01

Sez. 1, Sentenza n. 11904 del 03/05/2024 (Rv. 671450-01)

Presidente: **SCOTTI UMBERTO LUIGI CESARE GIUSEPPE.** *Estensore:* **MERCOLINO GUIDO.**
Relatore: **MERCOLINO GUIDO.** *P.M. VITIELLO MAURO. (Diff.)*

R. (SARACCO GIANNI MARIA) contro I. (CARBONE PAOLO)

Rigetta, CORTE D'APPELLO TORINO, 29/11/2016

114014 OPERE PUBBLICHE (APPALTO DI) - CONTENUTO - IN GENERE Appalto integrato - Requisiti - Ripartizione dei compiti tra committente e appaltatore - Conseguenze - Progettazione definitiva ed esecutiva - Contenuti - Differenze.

In tema di appalti pubblici, l'appalto integrato, rispetto ad altri sistemi di realizzazione delle opere pubbliche, si caratterizza per la ripartizione dei compiti relativi alla progettazione dell'opera, ponendo a carico dell'ente committente l'obbligo di redigere il progetto definitivo, che deve raggiungere un livello di definizione tale da contenere, oltre alla compiuta individuazione dei lavori da realizzare, anche l'elaborazione dei calcoli strutturali e lo sviluppo del computo metrico estimativo, ed a carico dell'appaltatore la predisposizione, secondo le indicazioni vincolanti del predetto progetto definitivo e senza poter introdurre variazioni qualitative o quantitative, di un progetto immediatamente cantierabile, cioè non bisognoso di ulteriori specificazioni e tale da contenere la dettagliata indicazione delle lavorazioni necessarie e del relativo costo.

Riferimenti normativi: Legge 11/02/1994 num. 109 art. 16 com. 4, Legge 11/02/1994 num. 109 art. 16 com. 5, DPR 21/12/1999 num. 554 art. 16, DPR 21/12/1999 num. 554 art. 27, DPR 21/12/1999 num. 554 art. 28, DPR 21/12/1999 num. 554 art. 140 com. 2, DPR 21/12/1999 num. 554 art. 140 com. 3, Cod. Civ. art. 1659, Cod. Civ. art. 1660, Cod. Civ. art. 1661, Cod. Civ. art. 1662

Massime precedenti Vedi: N. 28799 del 2018 Rv. 651454-01, N. 2316 del 2016 Rv. 638579-01

Sez. 1, Ordinanza n. 12018 del 03/05/2024 (Rv. 671330-01)

Presidente: **VALITUTTI ANTONIO.** *Estensore:* **D'ORAZIO LUIGI.** *Relatore:* **D'ORAZIO LUIGI.**

P. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .) contro R. (CARBONE ANNA)

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO NAPOLI, 05/03/2019

078024 ENTI PUBBLICI - SOPPRESSIONE ED ESTINZIONE Commissario delegato per l'emergenza nel bacino idrografico del fiume Sarno - Soppressione - Soggetto subentrante - Individuazione - Regione Campania - Fondamento.

SEZIONE PRIMA

In tema di successione tra enti pubblici, all'Ufficio del Commissario delegato per l'emergenza nel bacino idrografico del fiume Sarno, già previsto dall'art. 5 della l. n. 225 del 1992 (nel testo ratione temporis vigente) e soppresso in virtù dell'art. 1, comma 422, della l. n. 147 del 2013, è subentrata, in tutti i rapporti sostanziali attivi e passivi già facenti capo alla struttura commissariale, compresi i procedimenti giurisdizionali pendenti, la Regione Campania, avendo quest'ultima, quale ente territoriale ordinariamente competente, attribuito con la l.r. n. 8 del 2004 le stesse funzioni all'Agenzia regionale campana per la difesa del suolo.

Riferimenti normativi: Legge 24/02/1992 num. 225 art. 5 com. 1 CORTE COST., Legge 24/02/1992 num. 225 art. 5 com. 4 CORTE COST., Legge 27/12/2013 num. 147 art. 1 com. 422 CORTE COST. PENDENTE, Legge Reg. Campania 12/11/2008 num. 8 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 28970 del 2023 Rv. 669339-01

Sez. 1, Sentenza n. 11904 del 03/05/2024 (Rv. 671450-02)

Presidente: **SCOTTI UMBERTO LUIGI CESARE GIUSEPPE.** *Estensore:* **MERCOLINO GUIDO.**
Relatore: **MERCOLINO GUIDO. P.M. VITIELLO MAURO. (Diff.)**

R. (SARACCO GIANNI MARIA) contro I. (CARBONE PAOLO)

Rigetta, CORTE D'APPELLO TORINO, 29/11/2016

114056 OPERE PUBBLICHE (APPALTO DI) - ESTINZIONE DEL CONTRATTO - RISOLUZIONE - PER VOLONTA' DELLA P.A. Appalto integrato - Mancata approvazione del progetto esecutivo - Recesso dell'ente committente prima dell'inizio dei lavori - Conseguenze - Art. 140 del d.P.R. n. 145 del 1999 - Applicabilità - Fondamento.

In tema di opere pubbliche realizzate mediante appalto integrato, il recesso dell'ente committente prima dell'inizio dei lavori, per la mancata approvazione del progetto esecutivo, esclude l'operatività della disciplina dettata dall'art. 25, comma 4, della l. n. 109 del 1994, nella parte in cui riconosce all'appaltatore l'indennizzo pari al decimo dell'importo dei lavori non eseguiti, essendo invece applicabile quella di cui all'art. 140, comma 7, del d.P.R. n. 145 del 1999, con conseguente diritto dell'appaltatore al pagamento di quanto previsto dal capitolato generale per l'ipotesi di recesso per ritardata consegna dei lavori.

Riferimenti normativi: Legge 11/02/1994 num. 109 art. 25 com. 4, DPR 21/12/1999 num. 554 art. 140 com. 7

Massime precedenti Vedi: N. 26009 del 2018 Rv. 651301-01, N. 2408 del 2016 Rv. 638585-01

Sez. 1, Sentenza n. 11904 del 03/05/2024 (Rv. 671450-03)

Presidente: **SCOTTI UMBERTO LUIGI CESARE GIUSEPPE.** *Estensore:* **MERCOLINO GUIDO.**
Relatore: **MERCOLINO GUIDO. P.M. VITIELLO MAURO. (Diff.)**

R. (SARACCO GIANNI MARIA) contro I. (CARBONE PAOLO)

Rigetta, CORTE D'APPELLO TORINO, 29/11/2016

114014 OPERE PUBBLICHE (APPALTO DI) - CONTENUTO - IN GENERE Appalto integrato - Studi e indagini preliminari - Progettazione definitiva - Inclusione - Obbligo a carico dell'ente committente - Trasferibilità all'appaltatore - Esclusione - Ragioni - Fattispecie in tema di sorpresa archeologica.

In tema di opere pubbliche, nell'appalto integrato, che si caratterizza per la ripartizione tra l'ente e l'appaltatore dei compiti relativi alla progettazione dell'opera, l'effettuazione di studi ed indagini

SEZIONE PRIMA

preliminari, inserendosi nella fase della progettazione definitiva, grava sull'ente committente non ai sensi dell'art. 1206 c.c., quale dovere di cooperare in buona fede nell'esecuzione del contratto, bensì quale preciso obbligo previsto dall'art. 16, comma 4, della l. n. 109 del 1994, non trasferibile all'appaltatore, che, ai sensi del successivo comma 5, deve provvedere esclusivamente a studi ed indagini di dettaglio o di verifica, necessari per la specifica individuazione dei lavori da realizzare e per la determinazione dei costi. (Principio applicato in un appalto integrato, in cui le carenze del progetto esecutivo, determinanti il ritardo nei lavori, erano state addebitate all'ente committente, venuto meno all'obbligo specifico di compiere le indagini per accertare la presenza di reperti archeologici, indipendentemente dagli studi di dettaglio successivamente spettanti all'appaltatore nella fase della progettazione esecutiva).

Riferimenti normativi: Legge 11/02/1994 num. 109 art. 16 com. 4, Legge 11/02/1994 num. 109 art. 16 com. 5, DPR 21/12/1999 num. 554 art. 16, DPR 21/12/1999 num. 554 art. 27, DPR 21/12/1999 num. 554 art. 28, DPR 21/12/1999 num. 554 art. 140 com. 2, DPR 21/12/1999 num. 554 art. 140 com. 3, Cod. Civ. art. 1659, Cod. Civ. art. 1660, Cod. Civ. art. 1661, Cod. Civ. art. 1662

Massime precedenti Vedi: N. 2316 del 2016 Rv. 638579-01

Sez. 1, Ordinanza n. 12137 del 06/05/2024 (Rv. 671451-01)

Presidente: **CRISTIANO MAGDA.** *Estensore:* **CROLLA COSMO.** *Relatore:* **CROLLA COSMO.**
M. (VALDINA PIER FRANCESCO) contro P.

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO PERUGIA, 25/01/2023

081051 FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - CONCORDATO PREVENTIVO - DELIBERAZIONE ED OMOLOGAZIONE - IN GENERE Modifiche integranti una nuova proposta - Condizioni - Conseguenze - Formazione del consenso dei creditori - Necessità di nuova votazione ove le modifiche siano intervenute dopo una prima votazione - Fattispecie.

In tema di concordato preventivo, quando intervengono modifiche della proposta che vanno ad incidere sull'impianto soddisfacente del ceto creditorio (ad esempio modificando il numero e la composizione delle classi, la percentuale riconosciuta ai chirografari, la previsione di nuova finanza), ovvero mutano la natura dell'accordo o la logica di superamento della situazione di crisi o insolvenza in cui si trova il debitore, i creditori che hanno espresso voto favorevole prima delle modifiche, devono ricevere appropriate ed aggiornate informazioni circa la necessità di una rinnovazione della manifestazione del consenso; ne consegue che, in caso di omesso avviso ed in assenza di ulteriore manifestazione di volontà dei creditori già votanti, gli organi della procedura non possono annullare i voti precedentemente espressi a favore del concordato e deliberare sulla proposta, ma devono procedere alla rinnovazione delle operazioni di voto fornendo ai creditori precise informazioni. (Nella specie, la S.C. ha cassato la decisione impugnata laddove aveva erroneamente qualificato il comportamento inerte serbato dai creditori, dopo la modifica della proposta concordataria consistente nell'allocazione di risorse sopravvenute a beneficio dei creditori erariali in origine degradati, come revoca tacita della dichiarazione di assenso, così da ritenere non approvato il concordato, nonostante agli stessi creditori non fosse stata data alcuna comunicazione della ritenuta inefficacia del loro suffragio e della necessità di procedere alla rinnovazione delle operazioni di voto).

Riferimenti normativi: Regio Decr. 16/03/1942 num. 267 art. 160, Regio Decr. 16/03/1942 num. 267 art. 161, Regio Decr. 16/03/1942 num. 267 art. 172, Regio Decr. 16/03/1942 num. 267 art. 173, Regio Decr. 16/03/1942 num. 267 art. 175

Massime precedenti Vedi: N. 3860 del 2019 Rv. 652650-01, N. 8632 del 2017 Rv. 643514-01, N. 29741 del 2018 Rv. 651488-03

SEZIONE PRIMA

Sez. 1, **Ordinanza n. 12156 del 06/05/2024** (Rv. **671452-01**)

Presidente: **ABETE LUIGI**. Estensore: **AMATORE ROBERTO**. Relatore: **AMATORE ROBERTO**. P.M. **NARDECCHIA GIOVANNI BATTISTA**. (Conf.)

C. (MELONI RODOLFO) contro F. (POGLIANI ANDREA)

Rigetta, CORTE D'APPELLO CAGLIARI, 10/05/2022

081107 FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - APERTURA (DICHIARAZIONE) DI FALLIMENTO - STATO D'INSOLVENZA - IN GENERE Efficacia della delibera di scioglimento e messa in liquidazione - Art. 2484 c.c. - Valore costitutivo dell'iscrizione al registro delle imprese - Conseguenze in tema di valutazione dell'insolvenza.

Gli effetti della deliberazione assembleare che ha deciso lo scioglimento della società e la sua liquidazione si producono, ai sensi dell'art. 2484, comma 3, c.c., dal momento dell'iscrizione, avente natura costitutiva, della deliberazione medesima nel registro delle imprese, con la conseguenza che, da questo momento, la valutazione del giudice, ai fini dell'accertamento dello stato di insolvenza, deve essere diretta unicamente ad accertare se gli elementi attivi del patrimonio sociale consentano di assicurare l'eguale ed integrale soddisfacimento dei creditori sociali, e ciò in quanto, non proponendosi l'impresa in liquidazione di restare sul mercato, ma avendo come esclusivo obiettivo quello di provvedere al soddisfacimento dei creditori previa realizzazione delle attività, ed alla distribuzione dell'eventuale residuo tra i soci, non è più richiesto che essa disponga di credito e di risorse e, quindi, di liquidità, necessari per soddisfare le obbligazioni contratte.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2484 com. 3, Regio Decr. 16/03/1942 num. 267 art. 5

Massime precedenti Vedi: N. 30284 del 2022 Rv. 665923-01, N. 28193 del 2020 Rv. 659885-01

Sez. 1, **Ordinanza n. 12131 del 06/05/2024** (Rv. **670978-01**)

Presidente: **FERRO MASSIMO**. Estensore: **AMATORE ROBERTO**. Relatore: **AMATORE ROBERTO**.

P. (FIACCAVENTO MARIO) contro F. (SMEDILE ILARIA)

Rigetta, CORTE D'APPELLO ROMA, 02/12/2019

081099 FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - APERTURA (DICHIARAZIONE) DI FALLIMENTO - SENTENZA DICHIARATIVA - OPPOSIZIONE - IN GENERE Procedimento prefallimentare - Incompetenza per territorio - Art. 38 c.p.c. - Applicabilità - Conseguenze - Proposizione per la prima volta in sede di reclamo ex art. 18 l.fall. - Tardività - Fondamento.

In tema di dichiarazione di fallimento, l'incompetenza per territorio ex art. 9 l.fall. deve essere eccepita o rilevata d'ufficio non oltre l'udienza di comparizione delle parti, secondo quanto previsto dall'art. 38 c.p.c., nel testo modificato dalla l. n. 69 del 2009, applicabile anche al procedimento camerale prefallimentare; conseguentemente, l'eccezione sollevata per la prima volta in sede di reclamo contro la sentenza dichiarativa di fallimento deve ritenersi tardiva, essendosi già verificata una decadenza nel corso del giudizio di primo grado.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 38 CORTE COST., Legge Falliment. art. 9, Legge Falliment. art. 15 CORTE COST., Legge Falliment. art. 18 CORTE COST., Legge 18/06/2009 num. 69 CORTE COST. PENDENTE

Massime precedenti Vedi: N. 26771 del 2016 Rv. 642769-01, N. 20661 del 2019 Rv. 656122-01

SEZIONE PRIMA

Sez. 1, **Ordinanza n. 12123 del 06/05/2024** (Rv. **670977-01**)

Presidente: **GENOVESE FRANCESCO ANTONIO**. Estensore: **TRICOMI LAURA**. Relatore: **TRICOMI LAURA**.

F. (BARTOLI ANNA) contro M. (STRANO ANTONINO)

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO ANCONA, 14/04/2023

082149 FAMIGLIA - MATRIMONIO - DIRITTI E DOVERI DEI CONIUGI - EDUCAZIONE, ISTRUZIONE E MANTENIMENTO DELLA PROLE - IN GENERE Figli maggiorenni di genitori divorziati - Mancato reperimento di una occupazione lavorativa stabile - Attesa ulteriore di un'occupazione consona alle proprie aspettative - Esclusione - Obbligo di contribuzione al mantenimento da parte del genitore - Esclusione - Strumenti alternativi.

082277 FAMIGLIA - MATRIMONIO - SCIOGLIMENTO - DIVORZIO - OBBLIGHI - VERSO LA PROLE - IN GENERE In genere.

Il figlio di genitori divorziati che abbia ampiamente superato la maggiore età senza aver reperito, pur spendendo il conseguito titolo professionale, una occupazione lavorativa stabile o che, comunque, lo remunererà in misura tale da renderlo economicamente autosufficiente, non può ulteriormente indugiare in attesa di un'occupazione consona alle proprie aspettative e titolo di studio, così da soddisfare le proprie esigenze economiche mediante l'attuazione dell'obbligo di mantenimento del genitore, dovendo piuttosto ricorrere - ferma restando l'obbligazione alimentare destinata a supplire alle esigenze di vita dell'individuo bisognoso - ai diversi strumenti di ausilio, ormai di dimensione sociale, che sono finalizzati ad assicurare sostegno al reddito.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 147 CORTE COST., Cod. Civ. art. 337 ter com. 4, Cod. Civ. art. 337 quinquies, Cod. Civ. art. 337 septies

Massime precedenti Vedi: N. 26875 del 2023 Rv. 668962-02, N. 29264 del 2022 Rv. 665892-01

Sez. 1, **Ordinanza n. 12223 del 06/05/2024** (Rv. **671408-01**)

Presidente: **ACIERNO MARIA**. Estensore: **ACIERNO MARIA**. Relatore: **ACIERNO MARIA**. P.M. **SOLDI ANNA MARIA**. (Conf.)

B. (CHIARI MARINA) contro Z. (DI NELLA MARIA GRAZIA)

Dichiara inammissibile, CORTE D'APPELLO MILANO

002002 ADOZIONE - ADOZIONE (DEI MINORI D'ETA') - IN GENERE Adozione del minore d'età - Art. 27 comma 3, della l n. 184 del 1983 - Interesse del minore - Conservazione dei rapporti con la famiglia d'origine - Fondamento - Principio enunciato nell'interesse della legge ex art. 363, comma 3, c.p.c.

In tema di adozione del minore d'età, l'art. 27, comma 3, della l n. 184 del 1983, riguardante gli effetti dell'adozione piena o legittimante, non esclude che il giudice possa valutare in concreto il preminente interesse del minore a mantenere relazioni socio affettive con il nucleo parentale della famiglia di origine, attenendo la necessaria ed inderogabile recisione dei rapporti parentali esclusivamente al piano delle relazioni giuridico formali. (Principio enunciato nell'interesse della legge ex art. 363, comma 3, c.p.c.).

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 315 bis, Cod. Civ. art. 333 CORTE COST., Conv. Eur. Dir. Uomo art. 8 CORTE COST., Legge 04/05/1983 num. 184 art. 1, Legge 04/05/1983 num. 184 art. 27 com. 3 CORTE COST., Legge 04/05/1983 num. 184 art. 4, Legge 04/05/1983 num. 184 art. 7, Cod. Proc. Civ. art. 363 com. 3

Massime precedenti Conformi: N. 10278 del 2024 Rv. 671086-02

Massime precedenti Vedi: N. 24717 del 2021 Rv. 662543-01

SEZIONE PRIMA

Sez. 1, Ordinanza n. 12365 del 07/05/2024 (Rv. 671453-01)

Presidente: VALITUTTI ANTONIO. Estensore: FIDANZIA ANDREA. Relatore: FIDANZIA ANDREA.

C. (VACCARELLA ROMANO) contro M. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .)

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO ROMA, 20/12/2018

100106 IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - GIUDIZIO DI RINVIO - IN GENERE Giudizio per le restituzioni ex art. 389 c.p.c. - Giudizio di rinvio - Differenze - Domanda riconvenzionale attinente al merito della causa - Esclusione - Fattispecie in tema di giudizio per le restituzioni promosso dopo la mancata riassunzione di quello del rinvio.

100107 IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - GIUDIZIO DI RINVIO - DANNI E RESTITUZIONI IN DIPENDENZA DELLA SENTENZA CASSATA In genere.

Il giudizio previsto dall'art. 389 c.p.c. soddisfa l'esigenza dell'interessato di conseguire, al più presto, la restaurazione della situazione patrimoniale anteriore alla pronuncia della decisione poi annullata; ne deriva che l'oggetto di tale giudizio è esclusivamente rivolto ad ottenere effetti restitutori o ripristinatori, a differenza del giudizio di rinvio ex art. 392 c.p.c., che ha invece ad oggetto la definitiva statuizione dei rapporti di dare e avere tra le parti. (Nella specie, relativa ad un giudizio per le restituzioni promosso dopo la mancata riassunzione di quello di rinvio, la S.C. ha confermato la statuizione di merito di inammissibilità della domanda riconvenzionale proposta dai convenuti con l'azione restitutoria).

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 389, Cod. Proc. Civ. art. 392, Cod. Civ. art. 2033

Massime precedenti Vedi: N. 27409 del 2023 Rv. 669091-01

Sez. 1, Ordinanza n. 12362 del 07/05/2024 (Rv. 671331-02)

Presidente: VALITUTTI ANTONIO. Estensore: REGGIANI ELEONORA. Relatore: REGGIANI ELEONORA.

M. (LIGUORI MICHELE) contro M. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .)

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO NAPOLI, 19/08/2019

113181 OBBLIGAZIONI IN GENERE - NASCENTI DALLA LEGGE - RIPETIZIONE DI INDEBITO - OGGETTIVO Finanziamento pubblico - Domanda di restituzione ex art. 2033 c.c. di quanto erogato per un contributo non dovuto - Decorrenza degli interessi - Buona o mala fede dell'accipiens - Contenuto soggettivo - Onere probatorio - Contenuto e limiti.

In materia di indebitto oggettivo, la buona fede dell'accipiens, rilevante ai fini della decorrenza degli interessi dal giorno della domanda, va intesa in senso soggettivo, quale ignoranza dell'effettiva situazione giuridica, derivante da un errore di fatto o di diritto, anche dipendente da colpa grave - dal momento che non trova applicazione l'art. 1147, comma 2, c.c., relativo alla buona fede nel possesso - sicché, dovendo quest'ultima essere presunta per principio generale, la mala fede può ritenersi sussistente solo ove risulti provato che l'accipiens, al momento della ricezione del pagamento, avesse la certezza di non avere diritto a conseguirlo.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1147, Cod. Civ. art. 2033 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2697 CORTE COST.

Massime precedenti Conformi: N. 23448 del 2020 Rv. 659602-02

Massime precedenti Vedi: N. 3912 del 2018 Rv. 647058-01

SEZIONE PRIMA

Sez. 1, **Ordinanza n. 12362 del 07/05/2024** (Rv. **671331-01**)

Presidente: **VALITUTTI ANTONIO**. Estensore: **REGGIANI ELEONORA**. Relatore: **REGGIANI ELEONORA**.

M. (**LIGUORI MICHELE**) contro M. (**AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .**)

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO NAPOLI, 19/08/2019

113181 OBBLIGAZIONI IN GENERE - NASCENTI DALLA LEGGE - RIPETIZIONE DI INDEBITO - OGGETTIVO Contributi pubblici - L. n. 488 del 1992 - Richiesta di restituzione per rinuncia del beneficiario - Termine di prescrizione - Decorrenza - Dalla data della revoca del contributo - Sussiste - Fattispecie.

In tema di contributi pubblici, qualora il difetto della causa solvendi sopravvenga all'erogazione del contributo, il diritto dell'Amministrazione alla restituzione non può sorgere nel momento della percezione del contributo da parte del privato, ma solo nel momento della revoca del beneficio in cui, a seguito della scoperta e dell'accertamento dell'illegittimità dell'erogazione, l'indebito si è concretizzato, sicché è da tale momento che decorre il termine decennale di prescrizione dell'azione di ripetizione. (Nella specie, in applicazione del detto principio, la S.C., ha ritenuta infondata la censura mossa alla decisione impugnata, che aveva fatto decorrere il termine di prescrizione dall'adozione del provvedimento di revoca del beneficio piuttosto che dalla data, anteriore, nella quale il privato aveva comunicato di rinunciare al finanziamento, non essendo più in grado di ultimare il programma di investimenti per i quali aveva ottenuto il contributo stesso).

Riferimenti normativi: Legge 19/12/1992 num. 488 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2033 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2935 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2946 CORTE COST.

Massime precedenti Conformi: N. 23603 del 2017 Rv. 646042-01

Sez. 1, **Ordinanza n. 12523 del 08/05/2024** (Rv. **670980-01**)

Presidente: **PERRINO ANGELINA MARIA**. Estensore: **PAZZI ALBERTO**. Relatore: **PAZZI ALBERTO**.

G. (**GALELLA PIERLUIGI**) contro C.

Rigetta, CORTE D'APPELLO ROMA, 19/07/2023

100174 IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - PROVVEDIMENTI DEI GIUDICI ORDINARI (IMPUGNABILITA') - PROVVEDIMENTI IN MATERIA FALLIMENTARE Reclamo ex art. 124 Codice della crisi e dell'insolvenza - Applicabilità alla sola liquidazione giudiziale - Ragioni.

Il reclamo previsto dall'art. 124 del d. lgs. n. 14 del 2019 (Codice della crisi d'impresa), a differenza delle norme contenute negli artt. da 40 a 53 dello stesso codice, che regolano in linea generale il procedimento unitario per l'accesso alle procedure di regolazione della crisi o dell'insolvenza, riguarda la procedura di liquidazione giudiziale e non può essere esteso o applicato in via analogica a procedure di diversa natura, in mancanza di uno specifico richiamo normativo.

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 12/01/2019 num. 14 art. 124, Decreto Legisl. 12/01/2019 num. 14 art. 40, Decreto Legisl. 12/01/2019 num. 14 art. 53

SEZIONE PRIMA

Sez. 1, **Ordinanza n. 12481 del 08/05/2024** (Rv. **670979-01**)

Presidente: PERRINO ANGELINA MARIA. Estensore: PAZZI ALBERTO. Relatore: PAZZI ALBERTO.

F. (GIOVANARDI CARLO ALBERTO) contro F. (ORLANDI BENITO)

Cassa con rinvio, TRIBUNALE AVEZZANO, 12/04/2016

081279 FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORDATE - FALLIMENTO - PASSIVITA' FALLIMENTARI (ACCERTAMENTO DEL PASSIVO) - OPPOSIZIONE ALLO STATO PASSIVO - IN GENERE Decisione dell'opposizione allo stato passivo - Ricorso per Cassazione - Dimidiazione del termine ex art. 99 l. fall. - Estensione al termine di costituzione - Esclusione - Fondamento.

100251 IMPUGNAZIONI CIVILI - IMPUGNAZIONI IN GENERALE - TERMINI - IN GENERE In genere.

In tema di ricorso in cassazione avverso la decisione del tribunale sull'opposizione allo stato passivo, la riduzione del termine al riguardo disposta dall'art. 99 l.fall., per il suo tenore letterale e per il suo carattere eccezionale, non è suscettibile di applicazione estensiva o analogica, non estendendosi, pertanto, neppure al termine previsto per la costituzione in giudizio del ricorrente.

Riferimenti normativi: Legge Falliment. art. 99 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 360 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 369 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 1193 del 2020 Rv. 656790-01 Rv. 656790-01

Sez. 1, **Ordinanza n. 12523 del 08/05/2024** (Rv. **670980-02**)

Presidente: PERRINO ANGELINA MARIA. Estensore: PAZZI ALBERTO. Relatore: PAZZI ALBERTO.

G. (GALELLA PIERLUIGI) contro C.

Rigetta, CORTE D'APPELLO ROMA, 19/07/2023

100174 IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - PROVVEDIMENTI DEI GIUDICI ORDINARI (IMPUGNABILITA') - PROVVEDIMENTI IN MATERIA FALLIMENTARE Decreto di determinazione della somma da versare per spese di procedura - Reclamabilità - Esclusione - Rimedi - Individuazione.

Il decreto con cui il tribunale ordina al debitore, ai sensi dell'art. 44, comma 1, lett. d), del d. lgs. n. 14 del 2019, il versamento, entro un termine perentorio non superiore a dieci giorni, di una somma per le spese della procedura, nella misura necessaria fino alla scadenza del termine fissato ai sensi del comma 1, lett. a) del medesimo articolo, non è soggetto a reclamo potendo ogni eventuale doglianza in ordine alla misura delle spese così fissata essere presentata nei motivi di reclamo avverso la sentenza con cui il tribunale, una volta definita la domanda di accesso a una procedura di regolazione concordata della crisi, dichiara l'apertura della liquidazione giudiziale.

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 12/01/2019 num. 14 art. 44 com. 1 lett. D, Decreto Legisl. 12/01/2019 num. 14 art. 44 com. 1 lett. A, Decreto Legisl. 12/01/2019 num. 14 art. 122, Decreto Legisl. 12/01/2019 num. 14 art. 124

Massime precedenti Vedi: N. 10821 del 1996 Rv. 501040-01

SEZIONE PRIMA

Sez. 1, **Ordinanza n. 12754 del 09/05/2024** (Rv. **671393-01**)

Presidente: **FERRO MASSIMO**. Estensore: **CROLLA COSMO**. Relatore: **CROLLA COSMO**.

P. (TRENTINI CARLO) contro C. (IARIA DOMENICO)

Rigetta, CORTE D'APPELLO VENEZIA, 30/05/2016

081190 FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - EFFETTI - SUGLI ATTI PREGIUDIZIEVOLI AI CREDITORI (RAPPORTI CON L'AZIONE REVOCATORIA ORDINARIA) - AZIONE REVOCATORIA FALLIMENTARE - IN GENERE Revocatoria fallimentare - Atti a titolo oneroso - Portata - Clausola risolutiva espressa - Dichiarazione di avvalimento da parte del contraente non inadempiente - Revocabilità - Esclusione - Ragioni.

In tema di revocatoria fallimentare, l'atto con il quale il contraente non inadempiente, avvalendosi della clausola risolutiva espressa, risolve unilateralmente il contratto stipulato con il contraente inadempiente poi fallito non è annoverabile tra gli "atti a titolo oneroso" e quindi non è revocabile ai sensi dell'art. 67 l.fall., in quanto il contraente inadempiente, che in seguito sia sottoposto a fallimento, non vi ha in alcun modo partecipato o cooperato, subendone solo gli effetti in posizione di soggezione.

Riferimenti normativi: Legge Falliment. art. 67 CORTE COST., Cod. Civ. art. 1456

Massime precedenti Vedi: N. 4069 del 1985 Rv. 441594-01, N. 13443 del 2003 Rv. 566830-01

Sez. 1, **Ordinanza n. 12773 del 10/05/2024** (Rv. **671332-01**)

Presidente: **GENOVESE FRANCESCO ANTONIO**. Estensore: **TRICOMI LAURA**. Relatore: **TRICOMI LAURA**.

B. (RIPA DI MEANA VIRGINIA) contro A. (SANZO SALVATORE)

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO MILANO, 08/11/2022

165008 STAMPA - DIRITTO DI CRONACA Giornalismo d'inchiesta - Interesse pubblico - Criteri di valutazione.

In tema di diffamazione a mezzo stampa, l'esimente del c.d. giornalismo d'inchiesta si fonda sul requisito dell'interesse pubblico generale perseguito, occorrendo a tal fine considerare che il ruolo civile e utile alla vita democratica di una collettività, svolto attraverso la divulgazione della notizia, richiede una valutazione sulla sua attualità, con riferimento al momento in cui la conoscenza dei fatti è sorta ed al contesto sociale in cui è proposta la pubblicazione, piuttosto che al momento in cui si sono svolti i fatti che la integrano.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2043 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2059 CORTE COST., Costituzione art. 21, Legge 08/02/1948 num. 47 art. 11 CORTE COST., Decreto Legisl. 30/06/2003 num. 196 art. 137 CORTE COST., Decreto Legisl. 30/06/2003 num. 196 art. 139, Conv. Eur. Dir. Uomo art. 10

Massime precedenti Vedi: N. 30522 del 2023 Rv. 669364-01, N. 19611 del 2023 Rv. 668141-01

Sez. 1, **Ordinanza n. 12967 del 13/05/2024** (Rv. **671454-01**)

Presidente: **GENOVESE FRANCESCO ANTONIO**. Estensore: **TRICOMI LAURA**. Relatore: **TRICOMI LAURA**.

G. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .) contro U. (LEPRI FABIO)

Cassa con rinvio, TRIBUNALE MILANO, 20/10/2022

SEZIONE PRIMA

122028 PERSONALITA' (DIRITTI DELLA) - RISERVATEZZA - IN GENERE Trattamento dati personali - Software - Ripresa, analisi ed elaborazione dati fisici, fisiologici e comportamentali - Trattamento di dati biometrici - Fattispecie.

In tema di trattamento dei dati personali, ai sensi dell'art.9 del Regolamento (UE) n. 679 del 2016, ricorre un trattamento di dati biometrici, come definiti dall'art. 4, n.14 del medesimo regolamento, quando i dati personali sono ottenuti mediante un trattamento tecnico automatizzato specifico, realizzato con un software che, sulla base di riprese e analisi delle caratteristiche fisiche, fisiologiche o comportamentali di una persona fisica, le elabora, evidenziando comportamenti o elementi anomali, e che perviene a un esito conclusivo, costituito da una elaborato video o foto che consente (o che conferma) l'identificazione univoca della persona fisica, restando irrilevante la circostanza che l'esito finale del trattamento sia successivamente sottoposto alla verifica finale di una persona fisica. (Fattispecie relativa all'impiego di un sistema di supervisione proctoring, nell'ambito dello svolgimento delle prove scritte d'esame di studenti universitari, al fine di identificare questi ultimi o di verificarne il corretto comportamento durante lo svolgimento della prova d'esame in video conferenza).

Riferimenti normativi: Regolam. Consiglio CEE 27/04/2016 num. 679 art. 4, Regolam. Consiglio CEE 27/04/2016 num. 679 art. 5, Regolam. Consiglio CEE 27/04/2016 num. 679 art. 9, Decreto Legisl. 30/06/2003 num. 196 art. 2 sexies

Massime precedenti Vedi: N. 7289 del 2024 Rv. 670644-01, N. 28358 del 2023 Rv. 669166-01

Sez. 1, Ordinanza n. 13163 del 14/05/2024 (Rv. 671455-01)

Presidente: DI MARZIO MAURO. Estensore: D'ORAZIO LUIGI. Relatore: D'ORAZIO LUIGI.

M. (DE SANTIS STANISLAO) contro G.

Rigetta, CORTE D'APPELLO CATANZARO, 20/02/2020

159513 SOCIETA' - DI PERSONE FISICHE (NOZIONE, CARATTERI, DISTINZIONI) - SOCIETA' SEMPLICE - SCIOGLIMENTO DEL RAPPORTO SOCIALE LIMITATAMENTE A UN SOCIO - IN GENERE Morte del socio - Scioglimento del rapporto e diritto alla liquidazione della quota - Art. 2289 c.c. - Crediti del de cuius - Divisione fra i coeredi - Esclusione - Conseguenze - Litisconsorzio di tutti i coeredi - Esclusione.

Nelle società di persone, la morte di uno dei soci, determinando lo scioglimento del suo rapporto particolare con la società e l'acquisto, da parte degli eredi, del diritto alla liquidazione della sua quota, secondo i criteri fissati dall'art. 2289 c.c., fa sorgere in capo ad essi un diritto di credito nei confronti della società, che non si divide automaticamente in ragione delle rispettive quote, ma entra a far parte della comunione ereditaria e può essere fatto valere, nella sua interezza, da ciascuno dei partecipanti singolarmente, senza necessità di integrare il contraddittorio nei confronti degli altri.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2284, Cod. Civ. art. 2289, Cod. Civ. art. 727, Cod. Civ. art. 752

Massime precedenti Vedi: N. 16556 del 2020 Rv. 658602-01, N. 27417 del 2017 Rv. 646949-01

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 24657 del 2007 Rv. 600532-01

SEZIONE PRIMA

Sez. 1, **Ordinanza n. 13290 del 14/05/2024** (Rv. **671458-01**)

Presidente: **DI MARZIO MAURO**. Estensore: **D'ORAZIO LUIGI**. Relatore: **D'ORAZIO LUIGI**.

C. (GRECO FERNANDO) contro Z. (ZIZZI MARCELLO)

Rigetta, CORTE D'APPELLO LECCE, 21/10/2019

028004 AZIENDA - AVVIAMENTO - TUTELA GIURIDICA Liquidazione della quota del socio uscente - Avviamento - Computo - Necessità - Metodo di calcolo - Contenuto - Censurabilità in sede di legittimità - Limiti.

159514 SOCIETA' - DI PERSONE FISICHE (NOZIONE, CARATTERI, DISTINZIONI) - SOCIETA' SEMPLICE - SCIoglimento DEL RAPPORTO SOCIALE LIMITATAMENTE A UN SOCIO - MORTE DEL SOCIO In genere.

In tema di valutazione della quota sociale del socio uscente, l'art. 2289 c.c., nel fare riferimento allo scioglimento del rapporto nei confronti di un socio, presuppone la continuazione dell'attività sociale, con la conseguenza che, ai fini della quantificazione della somma dovuta, occorre tenere conto anche dell'avviamento, ossia dell'attitudine che consente ad un complesso aziendale di conseguire risultati economici diversi e, in ipotesi maggiori, di quelli raggiungibili attraverso l'utilizzazione isolata dei singoli elementi che lo compongono; la valutazione economica di detto avviamento va operata con una stima ragionevolmente prudentiale, seguendo uno dei metodi di calcolo, patrimoniali, reddituali o misti, la cui scelta è riservata al giudice del merito ed è incensurabile in sede di legittimità, se adeguatamente motivata.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2289, Cod. Civ. art. 2424 com. 1 lett. B, Cod. Civ. art. 2426

Massime precedenti Vedi: N. 24769 del 2018 Rv. 650912-01, N. 3671 del 2001 Rv. 544737-01

Sez. 1, **Ordinanza n. 13189 del 14/05/2024** (Rv. **671456-01**)

Presidente: **ACIERNO MARIA**. Estensore: **PARISE CLOTILDE**. Relatore: **PARISE CLOTILDE**.

S. (BONON FERDINANDO) contro M.

Dichiara inammissibile, CORTE D'APPELLO MILANO, 02/05/2023

063283 COSTITUZIONE DELLA REPUBBLICA - STRANIERO (CONDIZIONE DELLO) Permesso di soggiorno per motivi familiari - Cittadino extracomunitario coniuge di cittadino italiano - Limiti - Matrimonio fittizio o di convenienza - Prova - Linee guida e manuale della Commissione europea - Rilevanza - Fattispecie.

In materia di immigrazione, il rilascio del permesso di soggiorno per motivi familiari al cittadino extracomunitario coniuge di cittadino italiano, disciplinato dal d.lgs. n. 30 del 2007, non presuppone la convivenza effettiva dei coniugi e neppure il pregresso regolare soggiorno del richiedente ma, ai sensi dell'art. 30, comma 1 bis, del d.lgs. n. 286 del 1998, deve essere negato ove il matrimonio risulti fittizio o di convenienza, assumendo a tal fine rilievo le "linee guida" elaborate dalla Commissione europea, contenenti una serie di criteri valutativi che inducono ad escludere l'abuso dei diritti comunitari, e il "manuale" redatto dalla stessa Commissione, recante, invece, l'indicazione degli elementi che fanno presumere tale abuso. (Nella specie, la S.C. ha dichiarato inammissibile il ricorso contro la decisione di merito che aveva ritenuto il carattere fittizio del matrimonio allegato dalla ricorrente con un cittadino italiano, non avendo la prima dimostrato come i coniugi si fossero conosciuti, come fosse organizzato il menage familiare, perché la ricorrente non si trovasse nel domicilio indicato, neppure corrispondente a quello invece dichiarato da alcuni testimoni, in definitiva non offrendo alcuna allegazione e prova in ordine all'organizzazione della vita familiare ed alla condivisione di spazi domestici, di interessi o di progetti di vita comune).

SEZIONE PRIMA

Riferimenti normativi: Costituzione art. 10, Costituzione art. 29, Decreto Legisl. 28/07/1998 num. 286 art. 19, Decreto Legisl. 28/07/1998 num. 286 art. 30 com. 1, Decreto Legisl. 06/02/2007 num. 30 art. 10, Decreto Legisl. 06/02/2007 num. 30 art. 12

Massime precedenti Conformi: N. 6747 del 2021 Rv. 660889-01

Sez. 1, Ordinanza n. 13265 del 14/05/2024 (Rv. 671457-01)

Presidente: DI MARZIO MAURO. Estensore: D'ORAZIO LUIGI. Relatore: D'ORAZIO LUIGI.

S. (LUCONI MASSIMO) contro R.

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO FIRENZE, 13/08/2019

149224 RESPONSABILITA' PATRIMONIALE - CONSERVAZIONE DELLA GARANZIA PATRIMONIALE - REVOCATORIA ORDINARIA (AZIONE PAULIANA); RAPPORTI CON LA SIMULAZIONE - CONDIZIONI E PRESUPPOSTI (ESISTENZA DEL CREDITO, "EVENTUS DAMNI, CONSILIUM FRAUDIS ET SCIENTIA DAMNI") Atti di disposizione anteriori all'insorgenza del credito - "Participatio fraudis" del terzo acquirente - Accertamento - Criteri - Prova - Presunzioni - Ammissibilità - Apprezzamento riservato al giudice di merito - Censurabilità in sede di legittimità - Limiti.

In tema di revocatoria ordinaria, quando l'atto di disposizione sia anteriore al sorgere del credito la condizione per l'esercizio dell'azione è, oltre al "consilium fraudis" del debitore, la "participatio fraudis" del terzo acquirente, cioè la conoscenza da parte di quest'ultimo della dolosa preordinazione dell'alienazione ad opera del disponente rispetto al credito futuro; tale elemento psicologico, ex art. 2901, comma 1, n. 2, c.c., quale oggetto di prova a carico del soggetto che lo allega, può essere accertato anche mediante il ricorso a presunzioni, con un apprezzamento, riservato al giudice del merito, incensurabile in sede di legittimità, se adeguatamente motivato.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2697, Cod. Civ. art. 2901

Massime precedenti Conformi: N. 18315 del 2015 Rv. 636760-01, N. 23205 del 2016 Rv. 642977-01

Sez. 1, Ordinanza n. 13265 del 14/05/2024 (Rv. 671457-02)

Presidente: DI MARZIO MAURO. Estensore: D'ORAZIO LUIGI. Relatore: D'ORAZIO LUIGI.

S. (LUCONI MASSIMO) contro R.

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO FIRENZE, 13/08/2019

149224 RESPONSABILITA' PATRIMONIALE - CONSERVAZIONE DELLA GARANZIA PATRIMONIALE - REVOCATORIA ORDINARIA (AZIONE PAULIANA); RAPPORTI CON LA SIMULAZIONE - CONDIZIONI E PRESUPPOSTI (ESISTENZA DEL CREDITO, "EVENTUS DAMNI, CONSILIUM FRAUDIS ET SCIENTIA DAMNI") Azione revocatoria ordinaria - Contratto definitivo con electio amici ex art. 1401 c.c. - Revocabilità - Condizioni - Fattispecie.

187095 VENDITA - PROMESSA DI VENDITA In genere.

In tema di azione revocatoria ordinaria del contratto di compravendita per persona da nominare, la verifica dello stato soggettivo del terzo, ai sensi dell'art. 2901, primo comma, n. 2, ultima parte, c.c., va effettuata, in via di priorità, con riferimento alla posizione dello stipulante in occasione della conclusione del contratto preliminare contenente la riserva di "electio amici", mentre il controllo dello stato soggettivo del terzo nominato va effettuata solo nell'ipotesi in cui il primo giudizio nei confronti dello stipulante abbia dato esito negativo. (In applicazione del

SEZIONE PRIMA

principio, la S.C. ha cassato la decisione di merito che, in una fattispecie relativa ad un immobile oggetto di pignoramento trascritto anteriormente alla trascrizione del contratto definitivo, ma posteriormente a quella del preliminare, aveva esclusivamente e direttamente indagato lo stato soggettivo del terzo nominato, senza previamente verificare quello dello stipulante al momento della conclusione del contratto preliminare).

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2901 com. 1 lett. 2, Cod. Civ. art. 1351, Cod. Civ. art. 1391 com. 2, Cod. Civ. art. 1401, Cod. Civ. art. 1404

Massime precedenti Conformi: N. 12120 del 2020 Rv. 658171-01

Massime precedenti Difformi: N. 9595 del 2015 Rv. 635312-01

Sez. 1, Ordinanza n. 13366 del 15/05/2024 (Rv. 671459-01)

Presidente: GENOVESE FRANCESCO ANTONIO. Estensore: CAIAZZO ROSARIO. Relatore: CAIAZZO ROSARIO.

L. (LIZZA EGIDIO) contro B. (CATARINELLI MARIA RITA)

Cassa con rinvio, TRIBUNALE ROMA, 23/12/2022

082141 FAMIGLIA - MATRIMONIO - DIRITTI E DOVERI DEI CONIUGI - ASSISTENZA MORALE E MATERIALE E COLLABORAZIONE Contribuzione per i bisogni della famiglia durante il matrimonio - Proporzionalità - Diritto di ripetizione - Esclusione - Derogabilità mediante accordo contrattuale - Fondamento - Fattispecie.

In tema di contribuzione per i bisogni della famiglia durante il matrimonio, ciascun coniuge è tenuto a concorrere in misura proporzionale alle proprie sostanze e, a seguito della separazione, non sussiste il diritto al rimborso di un coniuge nei confronti dell'altro per le spese così sostenute in modo indifferenziato; il menzionato principio è, tuttavia, suscettibile di deroga tramite un accordo contrattuale tra le stesse parti, in quanto lo stesso può meglio rispecchiare le singole capacità economiche di ciascun coniuge o modulare forme di generosità spontanea tra i coniugi ed è, comunque, finalizzato al soddisfacimento delle primarie esigenze familiari e dei figli, nel rispetto dei doveri solidaristici che trovano la loro fonte nel rapporto matrimoniale. (Nella fattispecie in esame, la S.C. ha cassato la sentenza del tribunale che, dopo aver erroneamente escluso la vincolatività dell'accordo raggiunto tra i coniugi, anteriormente alla separazione, finalizzato alla suddivisione pro quota diseguale delle spese familiari, aveva dichiarato non ripetibile il pagamento integrale delle stesse da parte del marito).

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 143, Cod. Civ. art. 316 bis com. 1

Massime precedenti Vedi: N. 27323 del 2022 Rv. 665637-01, N. 10927 del 2018 Rv. 648282-01

Sez. 1, Ordinanza n. 13368 del 15/05/2024 (Rv. 671333-01)

Presidente: FERRO MASSIMO. Estensore: VELLA PAOLA. Relatore: VELLA PAOLA.

C. (CICCOPIEDI GIUSEPPE) contro I.

Rigetta, CORTE D'APPELLO NAPOLI, 02/02/2018

081078 FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - APERTURA (DICHIARAZIONE) DI FALLIMENTO - IN GENERE Competenza giurisdizionale internazionale nei casi di insolvenza transfrontaliera - Trasferimento della sede sociale del debitore intervenuto nel trimestre antecedente l'iniziativa del creditore - Onere della prova del debitore sulla collocazione del proprio centro degli interessi principali - Contenuto - Fattispecie.

SEZIONE PRIMA

092088 GIURISDIZIONE CIVILE - STRANIERO (GIURISDIZIONE SULLO) - IN GENERE In genere.

In tema di insolvenza transfrontaliera, ai fini dell'individuazione della "competenza giurisdizionale" nell'area esclusa dalla presunzione relativa di coincidenza del centro degli interessi principali (c.d. "COMI") con la sede legale del debitore, in presenza di un trasferimento all'estero della stessa (nella specie in Bulgaria), intervenuto nel trimestre antecedente l'iniziativa del creditore, l'onere della prova del debitore verte non solo sull'effettività del trasferimento dal punto di vista delle misure organizzative interne adottate, ma anche sulla dimostrazione dell'abitudine e riconoscibilità, da parte dei terzi, del luogo in cui il debitore esercita e gestisce i suoi interessi.

Riferimenti normativi: Regolam. Comunitario 20/05/2015 num. 848 art. 3 com. 1, Legge Falliment. art. 9, Cod. Civ. art. 2697 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 10356 del 2021 Rv. 661016-01

Sez. 1, Ordinanza n. 13586 del 16/05/2024 (Rv. 671460-01)

Presidente: DE CHIARA CARLO. Estensore: MARULLI MARCO. Relatore: MARULLI MARCO.

S. (IACOBELLI GIANNI EMILIO) contro B. (FERRARA ANTONIO)

Rigetta, CORTE D'APPELLO NAPOLI, 02/10/2019

056033 CONTRATTI BANCARI - OPERAZIONI BANCARIE IN CONTO CORRENTE (NOZIONE, CARATTERI, DISTINZIONI) - IN GENERE Conto corrente - Conto aperto - Azione ex art. 2033 c.c. delle rimesse solutorie illegittimamente annotate - Ammissibilità - Condanna alla restituzione - Contenuto - Limiti.

In tema di operazioni bancarie regolate in conto corrente, il correntista può esercitare l'azione di ripetizione dell'indebito ex art. 2033 c.c. anche in costanza di rapporto (c.d. "conto aperto"), se avente ad oggetto versamenti di natura solutoria, ma in tal caso ha diritto unicamente al saldo del conto, eventualmente rettificato nelle poste illegittimamente annotate, sicché l'azione di indebito da parte sua, che in presenza di rimesse solutorie si rende proponibile anche se il conto non sia stato ancora chiuso, si risolve solo nella determinazione di un saldo purgato delle annotazioni illegittime, senza alcuna sanzione restitutoria in danno della banca; infatti solo a conto chiuso, venuta meno la indisponibilità dei singoli crediti, di cui all'art. 1823, comma 1, c.c., l'azione di indebito può determinare l'obbligo per la banca di rimborsare le somme illegittimamente incamerate.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2033, Cod. Civ. art. 1823 com. 1

Massime precedenti Vedi: N. 4214 del 2024 Rv. 670268-01

Sez. 1, Ordinanza n. 13561 del 16/05/2024 (Rv. 671334-01)

Presidente: DI MARZIO MAURO. Estensore: FRAULINI PAOLO. Relatore: FRAULINI PAOLO.

R. (DI ROSA ANTONELLO) contro B. (PASSONI DANILO ANTONIO)

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO TRIESTE, 23/12/2019

159009 SOCIETA' - DI CAPITALI - IN GENERE Patti parasociali - Diversi dai modelli previsti dall'art. 2341-bis c.c. - Ammissibilità - Condizioni - Fattispecie.

In tema di società di capitali, i patti parasociali, anche a seguito della tipizzazione operata dall'art. 2341-bis c.c., possono avere un contenuto diverso da quello previsto dalla citata norma, quale

SEZIONE PRIMA

espressione della libertà contrattuale riconosciuta ai soci, purché detti accordi siano finalizzati a regolare il comportamento che i soci intendono tenere all'interno della società, nell'esercizio della funzione organica che essi svolgono per effetto della qualità rivestita, secondo una delle tre finalità codificate dalla predetta disposizione. (In applicazione del principio, la S.C. ha cassato la decisione di merito che aveva qualificato come patto parasociale una convenzione con cui il socio uscente aveva pattuito che la cessione della quota ad un terzo era condizionata all'assunzione della garanzia, da parte del cedente, del pagamento pro quota di un mutuo precedentemente contratto nell'interesse della società, accertando che tale assetto di interessi nulla aveva a che vedere con le finalità previste dall'art. 2341-bis c.c.).

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2341 bis, Cod. Civ. art. 1322, Cod. Civ. art. 1362

Massime precedenti Vedi: N. 22375 del 2023 Rv. 668462-01

Sez. 1, Ordinanza n. 13832 del 17/05/2024 (Rv. 671335-01)

Presidente: VALITUTTI ANTONIO. Estensore: PARISE CLOTILDE. Relatore: PARISE CLOTILDE.

C. (MARINO GIUSEPPE) contro P. (ALIUQUO' GIUSEPPE)

Rigetta, CORTE D'APPELLO MESSINA, 21/08/2018

183003 URBANISTICA - CONCESSIONE EDILIZIA - IN GENERE Legislazione della Regione Siciliana - Vincolo assoluto di inedificabilità nella fascia antistante fino a 150 metri dalla battigia - Efficacia "ab origine" nei confronti della totalità dei soggetti - Configurabilità .

In tema di disciplina urbanistica della Regione Sicilia, il divieto assoluto di edificabilità nelle zone costiere fino a 150 metri dalla linea di battigia, stabilito dalla legge regionale siciliana 12 giugno 1976, n. 78 - la cui violazione inibisce la possibilità di rilascio di concessione edilizia o autorizzazione in sanatoria, per il disposto dell'art. 23 della legge regionale n. 37 del 1985 - è rivolto non soltanto agli enti locali ma anche ai privati, in virtù dell'interpretazione autentica che della norma ha dato l'art. 2 della legge regionale 30 aprile 1991, n. 15.

Riferimenti normativi: Legge Reg. Sicilia 12/06/1976 num. 78 art. 15 PENDENTE, Legge Reg. Sicilia 10/08/1985 num. 37 art. 23 PENDENTE, Legge Reg. Sicilia 30/04/1991 num. 15 art. 2 CORTE COST. PENDENTE

Massime precedenti Conformi: N. 27129 del 2006 Rv. 594839-01

Sez. 1, Ordinanza n. 13742 del 17/05/2024 (Rv. 671394-01)

Presidente: DE CHIARA CARLO. Estensore: FRAULINI PAOLO. Relatore: FRAULINI PAOLO.

C. (SANINO MARIO) contro C. (MICHETTI ENRICO)

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO ROMA, 17/04/2019

052028 CONSORZI - CONTRIBUTI CONSORTILI In genere - Adesione di nuovi soggetti - Natura - Modalità - Forma.

L'adesione di un nuovo soggetto ad un contratto di consorzio (ed in genere ad un contratto cd. aperto) si configura come modificazione soggettiva dell'originario contratto e deve avvenire secondo le modalità indicate nell'art 1332 c.c. e con l'osservanza della forma scritta stabilita per il contratto originario.

SEZIONE PRIMA

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1332, Cod. Civ. art. 1350, Cod. Civ. art. 2603, Cod. Civ. art. 2607

Massime precedenti Conformi: N. 3399 del 1973 Rv. 367354-01, N. 3230 del 1975 Rv. 377342-01

Sez. 1, Ordinanza n. 13904 del 20/05/2024 (Rv. 671337-01)

Presidente: **VALITUTTI ANTONIO.** *Estensore:* **FIDANZIA ANDREA.** *Relatore:* **FIDANZIA ANDREA.**

T. (PORCACCHIA LORENZO) contro M. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .)

Rigetta, CORTE D'APPELLO ROMA, 13/07/2020

127017 PRESCRIZIONE CIVILE - RINUNZIA - IN GENERE Eccezione di prescrizione - Proposizione in primo grado - Mancata formale reiterazione nelle conclusioni dell'atto di costituzione in appello - Irrilevanza - Condizioni - Fattispecie.

La mancata riproposizione, nelle conclusioni formalmente rassegnate nell'atto di costituzione in appello, dell'eccezione di prescrizione sollevata in primo grado, non ne comporta la tacita rinuncia, ove, in base al tenore complessivo dell'atto, la pronuncia richiesta presupponga necessariamente l'esame dell'eccezione predetta, poiché essa ha natura di eccezione di merito con funzione estintiva della domanda. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza impugnata, non ritenendo sussistente il vizio di extrapetizione in ordine all'eccezione di prescrizione, sollevata in primo grado e non reiterata nelle conclusioni della comparsa di costituzione in appello, poiché pienamente coerente con la richiesta di rigetto della domanda).

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 189 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 99, Cod. Proc. Civ. art. 112, Cod. Proc. Civ. art. 346

Massime precedenti Vedi: N. 11588 del 2003 Rv. 565452-01, N. 31571 del 2019 Rv. 656277-01, N. 14964 del 2006 Rv. 593036-01, N. 22887 del 2019 Rv. 654941-01

Sez. 1, Ordinanza n. 13891 del 20/05/2024 (Rv. 671336-01)

Presidente: **CRISTIANO MAGDA.** *Estensore:* **PAZZI ALBERTO.** *Relatore:* **PAZZI ALBERTO.**

C. (PISANI LUCA) contro U. (DE SIMONE MARIA ROSARIA)

Rigetta, CORTE D'APPELLO NAPOLI, 29/11/2016

138001 PROVA CIVILE - IN GENERE Forma scritta ad substantiam - Limitazioni alla prova - Contratti invocati come fonte di diritti e obblighi tra le parti - Applicabilità - Contratti evocati come fatto storico incidente sulla decisione - Esclusione.

I limiti legali di prova di un contratto, per il quale sia richiesta la forma scritta ad substantiam, operano esclusivamente quando esso sia invocato in giudizio, tra le medesime parti negoziali, come fonte di reciproci diritti ed obblighi, e non anche quando se ne invochi l'esistenza come semplice fatto storico influente sulla decisione.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1350, Cod. Civ. art. 2725

Massime precedenti Conformi: N. 26003 del 2010 Rv. 615322-01

SEZIONE PRIMA

Sez. 1, **Ordinanza n. 13958 del 20/05/2024** (Rv. **671395-01**)

Presidente: **VALITUTTI ANTONIO**. Estensore: **PARISE CLOTILDE**. Relatore: **PARISE CLOTILDE**.

A. (RULFI FABIO) contro C. (MAUCERI CORRADO)

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO GENOVA, 08/11/2017

058135 CONTRATTI IN GENERE - REQUISITI (ELEMENTI DEL CONTRATTO) - ACCORDO DELLE PARTI - CONCLUSIONE DEL CONTRATTO - IN GENERE Contratti a formazione progressiva - Momento perfezionativo - Individuazione - Accettazione conforme alla proposta - Necessità - Accertamento del giudice di merito - Contenuto - Fattispecie.

Nei contratti a formazione progressiva, l'accertamento della conclusione dell'accordo con la conoscenza dell'accettazione da parte del proponente, presupponendo la conformità di questa alla proposta ex art. 1326, commi 1 e 5, c.c., impone al giudice di merito d'indagare, anche d'ufficio, sul piano giuridico prima ancora che su quello di merito, se tra proposta ed accettazione vi sia la concordanza voluta dalla legge. (Nella specie, la S.C. ha cassato la sentenza impugnata, che aveva ritenuto concluso un contratto di retrocessione, anche se l'ente pubblico aveva manifestato solo una mera disponibilità alla stipulazione e non era stato raggiunto un accordo definitivo sul corrispettivo).

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1326, DPR 08/06/2001 num. 327 art. 47

Massime precedenti Vedi: N. 1770 del 2014 Rv. 629430-01, N. 16016 del 2003 Rv. 567659-01

Massime precedenti Conformi Sezioni Unite: N. 5823 del 1981 Rv. 416549-01

Sez. 1, **Ordinanza n. 14063 del 21/05/2024** (Rv. **671338-01**)

Presidente: **VALITUTTI ANTONIO**. Estensore: **CAIAZZO ROSARIO**. Relatore: **CAIAZZO ROSARIO**.

A. (ALAGNA FRANCESCO) contro C.

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO NAPOLI, 18/03/2022

133209 PROCEDIMENTO CIVILE - NOTIFICAZIONE - NULLITA' - SANATORIA Notifica a mezzo PEC - Prova - Art. 9 della l. n. 53 del 1994 - Violazione delle forme digitali - Inesistenza - Esclusione - Nullità - Sanatoria per raggiungimento dello scopo - Ammissibilità - Fattispecie.

Nel caso di notifica di un atto a mezzo posta elettronica certificata, qualora la parte non sia in grado di fornirne la prova, ai sensi dell'art. 9 della l. n. 53 del 1994, la violazione delle forme digitali non integra l'inesistenza della notifica del medesimo bensì la sua nullità che, pertanto, può essere sanata dal raggiungimento dello scopo. (Nella specie, la S.C. ha cassato la sentenza impugnata, che non aveva ritenuto sufficiente ad evitare l'improcedibilità dell'appello la produzione, in assenza di contestazioni da parte dell'appellato, delle ricevute, in formato pdf, di avvenuta accettazione e consegna del messaggio pec, accompagnate dalla copia cartacea dell'atto notificato).

Riferimenti normativi: Legge 21/01/1994 num. 53 art. 9, Cod. Proc. Civ. art. 156 com. 3, Cod. Proc. Civ. art. 348

Massime precedenti Conformi: N. 20214 del 2021 Rv. 661904-01

SEZIONE PRIMA

Sez. 1, **Ordinanza n. 14121 del 21/05/2024** (Rv. **671339-01**)

Presidente: **VALITUTTI ANTONIO**. Estensore: **RUSSO RITA ELVIRA ANNA**. Relatore: **RUSSO RITA ELVIRA ANNA**. P.M. **DE RENZIS LUISA**. (Diff.)

contro

Regola competenza

082061 FAMIGLIA - FILIAZIONE - FILIAZIONE NATURALE - RICONOSCIMENTO - FIGLI PREMORTI - CLAUSOLE LIMITATRICI - EFFETTI - COGNOME DEL FIGLIO - IN GENERE
Attribuzione giudiziale del cognome - Competenza territoriale - Principio di prossimità - Giudice del luogo di residenza del minore - Fondamento.

Nel procedimento per l'attribuzione giudiziale del cognome, trovando applicazione il principio di prossimità, è territorialmente competente il giudice del luogo di residenza del minore, in quanto maggiormente idoneo a valutare le sue esigenze, non solo per lo stretto collegamento con il luogo in cui si trova il centro degli affetti, degli interessi e delle relazioni dello stesso, ma anche per la possibilità di procedere in qualsiasi momento al suo ascolto, adempimento imprescindibile in tutti i procedimenti che lo riguardano.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 262 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 18 CORTE COST., Cod. Civ. art. 315 bis

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 28875 del 2008 Rv. 605846-01

Sez. 1, **Ordinanza n. 14104 del 21/05/2024** (Rv. **671461-01**)

Presidente: **VALITUTTI ANTONIO**. Estensore: **RUSSO RITA ELVIRA ANNA**. Relatore: **RUSSO RITA ELVIRA ANNA**. P.M. **SOLDI ANNA MARIA**. (Conf.)

M. (MAZZAGLIA NICOLA) contro C. (MONTI SANTO MARIO)

Regola competenza

082336 FAMIGLIA - POTESTA' DEI GENITORI Provvedimenti ex artt. 330 e 333 c.c. - Competenza del tribunale per i minorenni - Pendenza di giudizio di separazione o divorzio - Competenza del tribunale ordinario - Vis attractiva - Condizioni - Art. 38 disp.att. c.p.c. novellato dal d.lgs. n. 149 del 2022 - Disciplina transitoria - Fattispecie.

In tema di provvedimenti ex artt. 330 e 333 c.c., la nuova formulazione dell'art. 38 disp.att. c.c., come novellato dal d.lgs. n. 149 del 2022, nella parte in cui dispone l'attrazione alla competenza del tribunale ordinario non solo quando è già pendente, ma anche quando è successivamente instaurato, tra le stesse parti, un giudizio di separazione o divorzio innanzi al giudice ordinario, si applica solo ai ricorsi depositati dopo l'entrata in vigore della riforma (22 giugno 2022), poiché la norma transitoria non fa riferimento alla data in cui si verifica la litispendenza, bensì a quella di instaurazione dei procedimenti della cui competenza si discute, operando negli altri casi il generale principio di cui all'art. 5 c.p.c.. (Nella specie, la S.C. ha dichiarato la competenza del tribunale per i minorenni, con riferimento ad un ricorso de potestate depositato in cancelleria in data 21 giugno 2022, sebbene iscritto a ruolo il giorno successivo, ritenendo irrilevanti, ai fini della pendenza della lite, gli ulteriori adempimenti eventualmente compiuti in ritardo dal cancelliere).

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 330, Cod. Civ. art. 333, Cod. Civ. Disp. Att. e Trans. art. 38, Legge 26/11/2021 num. 206 art. 1 com. 28, Decreto Legisl. 10/10/2022 num. 149 art. 49 com. 2

Massime precedenti Vedi: N. 16569 del 2021 Rv. 661813-02

SEZIONE PRIMA

Sez. 1, **Ordinanza n. 14196 del 22/05/2024** (Rv. **671463-01**)

Presidente: **FERRO MASSIMO**. Estensore: **PERRINO ANGELINA MARIA**. Relatore: **PERRINO ANGELINA MARIA**.

T. (VICHI STEFANIA) contro F.

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO FIRENZE, 30/12/2020

081027 FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORDSUALI - CONCORDATO PREVENTIVO - IN GENERE Domanda di concordato preventivo riunita all'istanza di fallimento - Termine per le integrazioni al piano ex art. 162, comma 1, l. fall. - Sospensione feriale dei termini - Esclusione - Fondamento.

133238 PROCEDIMENTO CIVILE - TERMINI PROCESSUALI - SOSPENSIONE In genere.

In tema di ammissione al concordato preventivo in pendenza del giudizio per la dichiarazione di fallimento, al termine concesso per la presentazione di un nuovo piano e di una nuova proposta di concordato ai sensi dell'art. 162, comma 1, l.fall., avente natura perentoria, non si applica la sospensione feriale dei termini, essendo prevalenti le esigenze di celerità sottese alla discussione dell'istanza di fallimento.

Riferimenti normativi: Legge Falliment. art. 162 com. 1, Legge 07/10/1969 num. 742 art. 3, Regio Decr. 30/01/1941 num. 12 art. 92

Massime precedenti Vedi: N. 9087 del 2018 Rv. 648889-02, N. 17145 del 2022 Rv. 664913-01

Sez. 1, **Sentenza n. 14194 del 22/05/2024** (Rv. **671462-01**)

Presidente: **GENOVESE FRANCESCO ANTONIO**. Estensore: **TRICOMI LAURA**. Relatore: **TRICOMI LAURA**. P.M. **SANLORENZO RITA**. (Conf.)

B. (BORTOLUZZI ALESSANDRO) contro M.

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO VENEZIA, 23/11/2021

041003 CITTADINANZA - DIRITTO INTERNAZIONALE - IN GENERE Riconoscimento della cittadinanza italiana iure sanguinis - Discendenza da cittadino emigrato in Brasile - Interruzione nella linea di discendenza - Accertamento del rapporto di filiazione - Applicabilità della legge brasiliana - Esclusione - Artt. 236 e 237 c.c. - Applicabilità - Fattispecie.

082006 FAMIGLIA - FILIAZIONE - IN GENERE In genere.

In tema di riconoscimento della cittadinanza italiana iure sanguinis, l'accertamento del rapporto di filiazione derivante dalla discendenza da cittadino emigrato in Brasile è regolato, ai sensi degli artt. 33 e 35 della l. n. 218 del 1995, non dalla legge brasiliana, ma da quella italiana, connotata da un favor per il riconoscimento dello stato di figlio, che, in caso di interruzioni nella linea di discendenza per la mancanza dell'atto di nascita, può essere provato, ai sensi degli artt. 236 e 237 c.c., in base al possesso continuo. (Nella specie, la S.C. ha cassato la sentenza impugnata, che, a fronte di un riconoscimento non seguito dalla registrazione della nascita, non aveva valutato, sebbene teoricamente idoneo a provare il possesso continuativo dello stato di figlio, quanto documentato dall'Ufficiale di stato civile brasiliano nell'atto di matrimonio circa la nascita del figlio e, successivamente, nel certificato di morte, ove era stato attestato che quest'ultimo era figlio legittimo).

Riferimenti normativi: Legge 31/05/1995 num. 218 art. 33, Legge 31/05/1995 num. 218 art. 35, Cod. Civ. art. 236, Cod. Civ. art. 237

Massime precedenti Vedi: N. 6820 del 2024 Rv. 670502-02

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 25317 del 2022 Rv. 665761-01

SEZIONE PRIMA

Sez. 1, Ordinanza n. 14359 del 22/05/2024 (Rv. 671340-01)

Presidente: VALITUTTI ANTONIO. Estensore: PAZZI ALBERTO. Relatore: PAZZI ALBERTO.

M. (ABATE SALVATORE) contro A. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .)

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO LECCE, 28/07/2021

140032 PROVVEDIMENTI DEL GIUDICE CIVILE - SENTENZA - CONTENUTO - SOTTOSCRIZIONE
Provvedimento del giudice in composizione collegiale - Sottoscrizione insufficiente e non mancante - Vizio configurabile - Nullità sanabile - Conseguenze - Conversione in motivo di impugnazione - Sussistenza - Rinnovazione da parte del medesimo organo giudicante - Inammissibilità - Fondamento.

La sentenza emessa dal giudice in composizione collegiale, sottoscritta solo dall'estensore e non dal presidente del collegio, è affetta da nullità sanabile ai sensi dell'art. 161, comma 1, c.p.c., trattandosi di sottoscrizione insufficiente e non mancante, sicché il relativo vizio si converte in motivo di impugnazione ed è preclusa al medesimo giudice la possibilità di rinnovare l'atto viziato.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 132 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 161 com. 1, Cod. Proc. Civ. art. 161 com. 2 CORTE COST., Costituzione art. 111, Cod. Proc. Civ. art. 133 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 162

Massime precedenti Vedi: N. 32405 del 2019 Rv. 656043-01

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 11021 del 2014 Rv. 630706-01

Sez. 1, Ordinanza n. 14414 del 23/05/2024 (Rv. 671464-01)

Presidente: ABETE LUIGI. Estensore: VELLA PAOLA. Relatore: VELLA PAOLA.

C. (BRANCA VITO) contro P.

Rigetta, CORTE D'APPELLO CATANIA, 29/04/2022

081086 FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - APERTURA (DICHIARAZIONE) DI FALLIMENTO - IMPRESE SOGGETTE - SOCIETA' Fusione per incorporazione - Società incorporata - Estinzione - Insolvenza - Dichiarazione di fallimento - Condizioni - Limiti - Fondamento.

159517 SOCIETA' - FUSIONE - IN GENERE In genere.

La fusione per incorporazione, realizzando una vicenda estintivo-successoria delle società coinvolte, determina l'estinzione dell'incorporata, che, ove insolvente, è assoggettabile a fallimento entro un anno dalla cancellazione dal registro delle imprese, in ragione della norma speciale di cui all'art 10 l.fall.

Riferimenti normativi: Regio Decr. 16/03/1942 num. 267 art. 10, Cod. Civ. art. 2501, Cod. Civ. art. 2504 bis

Massime precedenti Conformi: N. 6324 del 2023 Rv. 667131-01

Massime precedenti Vedi: N. 10302 del 2020 Rv. 657714-01

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 21970 del 2021 Rv. 661864-01

SEZIONE PRIMA

Sez. 1, **Ordinanza n. 14365 del 23/05/2024** (Rv. **671396-01**)

Presidente: **VALITUTTI ANTONIO**. Estensore: **PAZZI ALBERTO**. Relatore: **PAZZI ALBERTO**.

G. (DISCEPOLO MAURIZIO) contro M. (DI CUIA GIOVANNI)

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO ANCONA, 03/04/2023

026018 AVVOCATO E PROCURATORE - ONORARI - IN GENERE Giudizio di divorzio - Domanda per l'ottenimento dell'assegno - Liquidazione delle spese di lite - Controversia di valore indeterminabile - Esclusione - Causa relativa ad assegni alimentari - Applicabilità.

082270 FAMIGLIA - MATRIMONIO - SCIOGLIMENTO - DIVORZIO - OBBLIGHI - VERSO L'ALTRO CONIUGE - ASSEGNO - IN GENERE In genere.

In tema di giudizio di divorzio, le spese di lite relative alla domanda per l'ottenimento dell'assegno, sebbene questo non abbia natura strettamente alimentare, vanno liquidate tenendo conto dello scaglione relativo non alle controversie di valore indeterminabile, bensì a quelle afferenti ad assegni alimentari ex art. 13, comma 1, c.p.c..

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 9 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 13, Cod. Proc. Civ. art. 91 CORTE COST., Legge 01/12/1970 num. 898 CORTE COST. PENDENTE

Massime precedenti Conformi: N. 3826 del 1977 Rv. 387497-01

Sez. 1, **Sentenza n. 14398 del 23/05/2024** (Rv. **671341-02**)

Presidente: **VALITUTTI ANTONIO**. Estensore: **MERCOLINO GUIDO**. Relatore: **MERCOLINO GUIDO**. P.M. **DE RENZIS LUISA**. (Conf.)

T. (RAGO LOREDANA) contro Q.

Cassa senza rinvio, GIUDICE DI PACE MELFI, 24/01/2022

116029 ORDINE E SICUREZZA PUBBLICA - POLIZIA DI SICUREZZA - LIMITAZIONI DI POLIZIA - STRANIERI Convalida del decreto di trattenimento - Termine di 48 ore - Perfezionamento nella giornata di sabato - Irrilevanza - Fondamento.

In tema di convalida del trattenimento di persona straniera attinta da provvedimento di espulsione, la scadenza nella giornata di sabato del termine di 48 ore, entro il quale, ai sensi dell'art. 14, comma 3, del d.lgs. n. 286 del 1998, il decreto deve essere trasmesso al giudice di pace, è irrilevante, poiché l'udienza di convalida può tenersi anche in tale giorno della settimana, che, in virtù dell'art. 155, comma 6, è considerato lavorativo ad ogni effetto.

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 25/07/1998 num. 286 art. 14 com. 3 CORTE COST. PENDENTE, Decreto Legisl. 25/07/1998 num. 286 art. 13 CORTE COST. PENDENTE, Costituzione art. 13, Cod. Proc. Civ. art. 155 com. 6

Massime precedenti Vedi: N. 27939 del 2019 Rv. 655650-01, N. 17280 del 2023 Rv. 668100-01

Sez. 1, **Sentenza n. 14398 del 23/05/2024** (Rv. **671341-01**)

Presidente: **VALITUTTI ANTONIO**. Estensore: **MERCOLINO GUIDO**. Relatore: **MERCOLINO GUIDO**. P.M. **DE RENZIS LUISA**. (Conf.)

T. (RAGO LOREDANA) contro Q.

Cassa senza rinvio, GIUDICE DI PACE MELFI, 24/01/2022

SEZIONE PRIMA

116029 ORDINE E SICUREZZA PUBBLICA - POLIZIA DI SICUREZZA - LIMITAZIONI DI POLIZIA - STRANIERI Opposizione al decreto di espulsione o di convalida o proroga del trattenimento - Art. 14, comma 4, del d.lgs. n. 286 del 1998 - Legittimazione passiva del questore o di funzionari delegati - Sussistenza anche in fase di legittimità - Conseguenze - Concorrente legittimazione del Ministero dell'interno - Condizioni.

Nel giudizio per la convalida o la proroga del trattenimento di persona straniera attinta da un decreto di espulsione, la legittimazione processuale del questore o di funzionari delegati, prevista dall'art. 14, comma 4, del d.lgs. n. 286 del 1998, si estende anche alla fase di legittimità, restando salva la possibilità di evocare in giudizio direttamente il Ministero dell'Interno, purché, in entrambi i casi, la notificazione del ricorso sia effettuata presso l'Avvocatura generale dello Stato.

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 25/07/1998 num. 286 art. 13 CORTE COST. PENDENTE, Decreto Legisl. 25/07/1998 num. 286 art. 14 com. 4 CORTE COST. PENDENTE, Decreto Legisl. 25/07/1998 num. 286 art. 14 com. 6 CORTE COST. PENDENTE, Costituzione art. 13

Massime precedenti Vedi: N. 27692 del 2018 Rv. 651449-01, N. 7706 del 2023 Rv. 667272-01, N. 29758 del 2020 Rv. 659963-01

Sez. 1, Ordinanza n. 14522 del 24/05/2024 (Rv. 671465-02)

Presidente: VALITUTTI ANTONIO. Estensore: FIDANZIA ANDREA. Relatore: FIDANZIA ANDREA.

I. (CANCRINI ARTURO) contro M. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .)

Rigetta, CORTE D'APPELLO ROMA, 10/02/2020

114104 OPERE PUBBLICHE (APPALTO DI) - PREZZO - REVISIONE - IN GENERE Appalto pubblico - Compensazione dei prezzi ex art. 133, comma 6 bis, del d.lgs. n. 163 del 2006 - Criteri di calcolo - Maggiori costi effettivamente sostenuti - Rilevanza - Ragioni - Fattispecie.

In tema di appalto pubblico, la compensazione dei prezzi, prevista dall'art. 133, comma 6 bis, del d.lgs. n. 163 del 2006, va calcolata non sulla base di una comparazione astratta, bensì sulla scorta dei maggiori costi effettivamente sopportati dall'appaltatore, attesa la chiara finalità della norma di ristorare il predetto dell'aumento, superiore al 10%, del prezzo dei materiali da costruzione, verificatosi per circostanze eccezionali, e non per riconoscere allo stesso un'ingiusta locupletatio. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza impugnata, secondo cui, pur in presenza di una variazione dei prezzi dei materiali superiore al 10% rispetto a quelli rilevati annualmente dal ministero delle infrastrutture, l'appaltatore non poteva limitarsi a presentare domanda di revisione alla direzione dei lavori, dovendo dar prova dei maggiori costi sostenuti).

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 12/04/2006 num. 163 art. 133 com. 6

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 35952 del 2021 Rv. 663242-01

Sez. 1, Ordinanza n. 14522 del 24/05/2024 (Rv. 671465-01)

Presidente: VALITUTTI ANTONIO. Estensore: FIDANZIA ANDREA. Relatore: FIDANZIA ANDREA.

I. (CANCRINI ARTURO) contro M. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .)

Rigetta, CORTE D'APPELLO ROMA, 10/02/2020

SEZIONE PRIMA

114097 OPERE PUBBLICHE (APPALTO DI) - PREZZO - CONTABILITA' DEI LAVORI - RISERVE Appalto pubblico - Riserve dell'appaltatore per fatti dannosi continuativi - Tempestiva iscrizione - Art. 31 del d.m. n. 145 del 2000 - Onere a carico dell'appaltatore - Contenuto - Fattispecie.

In tema di appalto pubblico, le riserve dell'appaltatore derivanti da fatti dannosi continuativi devono essere iscritte nella contabilità, ai sensi dell'art. 31, comma 2, del d.m. n. 145 del 2000 (applicabile ratione temporis), contestualmente o immediatamente dopo l'insorgenza dell'evento lesivo, percepibile con la normale diligenza, mentre il quantum può essere indicato successivamente. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza impugnata, che aveva ritenuto tardiva la riserva per l'aumento di volume del materiale di risulta, iscritta nel registro di contabilità anziché nel verbale di consegna dei lavori, attesa la immediata percepibilità del lamentato evento lesivo, essendo evidente che la frantumazione mediante esplosivo avrebbe determinato la formazione di spazi vuoti tra le parti frantumate).

Riferimenti normativi: Regio Decr. 25/05/1895 num. 350 art. 54, Decr. Minist. Lavori pubblici 19/04/2000 num. 145 art. 31 com. 2

Massime precedenti Vedi: N. 28801 del 2018 Rv. 651473-01, N. 27451 del 2022 Rv. 665691-01

Sez. 1, Ordinanza n. 14702 del 27/05/2024 (Rv. 671466-01)

Presidente: MARULLI MARCO. Estensore: CAMPESE EDUARDO. Relatore: CAMPESE EDUARDO.

B. (PORQUEDDU VANESSA) contro F. (CARBONI STEFANO)

Rigetta, CORTE D'APPELLO SEZ.DIST. DI SASSARI, 15/01/2020

108002 MUTUO - ESTINZIONE - IN GENERE Mutuo fondiario - Inadempimento del mutuatario - Decadenza dal beneficio del termine ex art. 1186 c.c. - Clausola contrattuale - Presupposti - Rapporti con l'art. 40, comma 2, t.u.b. - Fattispecie in tema di insolvenza del debitore.

113073 OBBLIGAZIONI IN GENERE - ADEMPIMENTO - TEMPO DELL'ADEMPIMENTO - TERMINE - DECADENZA In genere.

In tema di mutuo fondiario, l'inadempimento del mutuatario, privo dei requisiti che consentono il ricorso al rimedio risolutorio speciale ex art. 40, comma 2, del d.lgs. n. 385 del 1993, non impedisce all'istituto di credito di invocare la clausola contrattuale, che preveda la decadenza dal beneficio del termine, purché deduca e dimostri il concreto verificarsi di uno dei presupposti alternativi di cui all'art. 1186 c.c., quali la sopravvenuta insolvenza del debitore, la diminuzione delle garanzie o la mancata prestazione delle stesse. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza impugnata, che aveva rigettato la domanda della banca, la quale, pur essendosi correttamente avvalsa della clausola di decadenza dal beneficio del termine, poiché il ritardo nel pagamento delle rate non era ripetuto per sette volte, non aveva allegato e provato l'insolvenza del mutuatario).

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1186, Decreto Legisl. 01/09/1993 num. 385 art. 40 com. 2, Cod. Civ. art. 1456

Massime precedenti Vedi: N. 37734 del 2022 Rv. 666488-01, N. 2411 del 2022 Rv. 663759-01

SEZIONE PRIMA

Sez. 1, **Ordinanza n. 14985 del 28/05/2024** (Rv. **671468-01**)

Presidente: FERRO MASSIMO. Estensore: FIDANZIA ANDREA. Relatore: FIDANZIA ANDREA.

E. (LUCCHESI PIER PAOLO) contro C.

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO ROMA, 11/11/2021

133193 PROCEDIMENTO CIVILE - NOTIFICAZIONE - IN GENERE Reclamo avverso sentenza dichiarativa di fallimento - Notificazione a mezzo p.e.c. - Modalità - Messaggio eccedente la dimensione massima stabilita nelle specifiche tecniche - Plurimi invii di messaggi - Ammissibilità - Condizioni - Fattispecie.

In tema di notifiche a mezzo p.e.c., la notificazione del reclamo avverso la sentenza dichiarativa di fallimento è validamente effettuata, ove il messaggio ecceda la dimensione massima stabilita nelle relative specifiche tecniche, attraverso l'invio di una pluralità di buste, una principale e le altre complementari, purché gli invii siano coevi, cioè strettamente consecutivi, ed eseguiti entro la fine del giorno di scadenza. (Nella specie, la S.C. ha cassato la pronuncia di merito che aveva ritenuto irrituale la notificazione a mezzo p.e.c. del reclamo, avvenuta mediante più messaggi consegnati nello stesso giorno nell'arco di un breve intervallo temporale).

Riferimenti normativi: Decreto Legge 18/10/2012 num. 179 art. 16 bis com. 7, Legge 17/12/2012 num. 221, Legge 24/12/2012 num. 228 art. 1 com. 19 lett. 2, Decreto Legge 24/06/2014 num. 90 art. 51 com. 2 lett. A, Decreto Legge 24/06/2014 num. 90 art. 51 com. 2 lett. B, Legge 11/08/2014 num. 114, Cod. Civ. art. 155 com. 4, Cod. Civ. art. 155 com. 5, Legge Falliment. art. 18

Massime precedenti Vedi: N. 31474 del 2018 Rv. 651929-02

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 32091 del 2023 Rv. 669446-01

Sez. 1, **Ordinanza n. 14824 del 28/05/2024** (Rv. **671342-01**)

Presidente: VALITUTTI ANTONIO. Estensore: SCOTTI UMBERTO LUIGI CESARE GIUSEPPE. Relatore: SCOTTI UMBERTO LUIGI CESARE GIUSEPPE.

M. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .) contro C. (BONURA HARALD MASSIMO)

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO BOLOGNA, 25/05/2018

181340 TRIBUTI LOCALI (COMUNALI, PROVINCIALI, REGIONALI) - TRIBUTI LOCALI POSTERIORI ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972 ICI - Minori introiti derivanti da autodeterminazione provvisoria rendite catastali di fabbricati categoria D - Compensazione - Trasferimenti erariali - Condizioni - Superamento soglia - Conseguenze - Minore introito per autodeterminazioni provvisorie di anni precedenti - Rilevanza.

In tema di ICI, i minori introiti conseguiti dai comuni per effetto dell'autodeterminazione provvisoria delle rendite catastali dei fabbricati di categoria D, eseguita dai contribuenti secondo quanto previsto dal d.m. n. 701 del 1994, sono compensati dai trasferimenti erariali agli enti locali previsti dall'art. 64 della l. n. 388 del 2000 e dal d.m. n. 197 del 2002, a condizione che il minor introito sia superiore ad euro 1.549,37 e allo 0,5% della spesa corrente prevista per ciascun anno; il superamento di tali soglie va valutato senza considerare il minor gettito ICI derivante da autodichiarazioni presentate negli anni precedenti e compensate con trasferimenti erariali consolidati, ma tenendo conto anche di quello derivato da autodeterminazioni di anni precedenti non compensate con tali trasferimenti.

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 30/12/1992 num. 504 art. 5 CORTE COST., Legge 23/12/2000 num. 388 art. 64, Decr. Minist. Interno 01/07/2002 num. 197 art. 2, Decr. Minist. min. EFI 19/04/1994 num. 701

Massime precedenti Conformi: N. 18701 del 2023 Rv. 668426-01

SEZIONE PRIMA

Sez. 1, **Ordinanza n. 14944 del 28/05/2024** (Rv. **671467-01**)

Presidente: **SCOTTI UMBERTO LUIGI CESARE GIUSEPPE.** Estensore: **FALABELLA MASSIMO.** Relatore: **FALABELLA MASSIMO.**

B. (SCOGNAMIGLIO CLAUDIO) contro B. (CONDINANZI MASSIMO)

Rigetta, CORTE D'APPELLO TORINO, 12/01/2023

050018 CONCORRENZA (DIRITTO CIVILE) - SLEALE - ATTI DI CONCORRENZA - CORRETTEZZA PROFESSIONALE (USO DI MEZZI NON CONFORMI ALLA) Concorrenza sleale - Atti contrari alla correttezza professionale - Storno di dipendenti - Rilevanza - Condizioni - Fondamento.

In tema di concorrenza sleale, il cd. storno vietato di dipendenti non ricorre ove l'imprenditore avvii una collaborazione professionale con il prestatore d'opera, che abbia posto fine al precedente rapporto di lavoro, disattendendo l'obbligo di preavviso o il divieto di concorrenza contratti con il vecchio datore di lavoro, poiché l'imprenditore che recluti il lavoratore dimissionario non è vincolato al rispetto degli accordi che inerivano al precedente rapporto e l'assunzione in tali circostanze non implica necessariamente una condotta disgregatrice dell'altrui impresa, salvo dimostrare che tale comportamento è univocamente finalizzato all'intenzionale scomposizione dell'organizzazione e della funzionalità dell'unità concorrente, così da menomarne la vitalità economica.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2105, Cod. Civ. art. 2598

Massime precedenti Vedi: N. 13550 del 2017 Rv. 644444-01, N. 3865 del 2020 Rv. 657056-01

Sez. 1, **Ordinanza n. 14849 del 28/05/2024** (Rv. **671343-01**)

Presidente: **SCOTTI UMBERTO LUIGI CESARE GIUSEPPE.** Estensore: **D'ORAZIO LUIGI.** Relatore: **D'ORAZIO LUIGI.**

A. (POZZI MASSIMO) contro E. (D'AGOSTINO DOMENICO)

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO ROMA, 11/04/2019

126013 POSTE E RADIOTELECOMUNICAZIONI PUBBLICHE - SERVIZI DI TELECOMUNICAZIONE - RADIO E TELEVISIONE - IMPIANTI ED ESERCIZIO Impianti di telecomunicazione - Installazione su sede stradale - Canone imposto dal codice della strada - Entrata in vigore del codice delle comunicazioni elettroniche - Persistenza del principio di onerosità - Fondamento - Fattispecie.

In tema di installazione di impianti di telecomunicazione lungo le sedi autostradali, il principio di onerosità dell'uso della sede stradale da parte di operatori di telecomunicazioni, previsto dagli artt. 25 e 27 del codice della strada, è rimasto fermo anche dopo l'entrata in vigore del d.lgs. n. 259 del 2003, che all'art. 94, con norma speciale rispetto al precedente art. 93, prevede che tali forme di occupazione ad uso pubblico della sede o delle strutture autostradali danno luogo ad una servitù, imposta con decreto del Ministro dello sviluppo economico, previo pagamento di un'indennità quantificata dall'ufficio provinciale dell'Agenzia del territorio. (Principio applicato con riferimento ad attraversamenti di linee di telecomunicazioni che, pur non interessando direttamente la rete autostradale, erano trasversali ad essa, essendo posti al di sopra ovvero al di sotto della stessa, all'interno di sottopassi).

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 01/08/2003 num. 259 art. 93 CORTE COST., Decreto Legisl. 01/08/2003 num. 259 art. 94 CORTE COST., Decreto Legisl. 01/08/2003 num. 259 art. 91 CORTE COST., Decreto Legisl. 30/04/1992 num. 285 art. 25, Decreto Legisl. 30/04/1992 num. 285 art. 27

SEZIONE PRIMA

Massime precedenti Conformi: N. 8453 del 2019 Rv. 653265-01

Sez. 1, Sentenza n. 14850 del 28/05/2024 (Rv. 671344-01)

Presidente: DE CHIARA CARLO. Estensore: CAMPESE EDUARDO. Relatore: CAMPESE EDUARDO. P.M. DE MATTEIS STANISLAO. (Conf.)

M. (SARDU GIANLUIGI) contro L. (BONACCORSI DI PATTI DOMENICO)

Rigetta, TRIBUNALE ORISTANO, 16/05/2019

159052 SOCIETA' - DI CAPITALI - SOCIETA' COOPERATIVE (NOZIONE, CARATTERI, DISTINZIONI, TIPI: A RESPONSABILITA' LIMITATA E NON LIMITATA) - IN GENERE Società cooperative - Principi generali in tema di inadempimento - Applicabilità - Fondamento - Fattispecie.

Il principio in base al quale i rimedi generali dettati in tema di inadempimento contrattuale non sono utilizzabili nell'ambito dei contratti societari, in quanto caratterizzati dalla comunione di scopo, non si applica alle società cooperative, nelle quali il rapporto attinente al conseguimento dei servizi o dei beni prodotti dalla società ed aventi ad oggetto prestazioni di collaborazione o di scambio da parte del socio si palesa ulteriore rispetto a quello relativo alla partecipazione alla vita sociale e non è caratterizzato dalla comunione di scopo, ma dalla contrapposizione tra le prestazioni e la retribuzione o il prezzo corrispettivo. (Principio affermato in una controversia tra socio e società cooperativa agricola e zootecnica, in cui il conferimento del prodotto agricolo da parte del primo è stato qualificato come l'adempimento di una prestazione contrattuale autonoma e diversa dal rapporto societario, sebbene originata all'interno di una relazione di natura associativa ed in base ad accordi negoziali, aventi come fonte anche il contratto sociale).

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1453, Cod. Civ. art. 1460, Cod. Civ. art. 2286, Cod. Civ. art. 2516, Cod. Civ. art. 2518

Massime precedenti Conformi: N. 23606 del 2023 Rv. 668409-01

Massime precedenti Difformi: N. 24242 del 2023 Rv. 668646-01

Sez. 1, Ordinanza n. 15028 del 29/05/2024 (Rv. 671346-01)

Presidente: GENOVESE FRANCESCO ANTONIO. Estensore: TRICOMI LAURA. Relatore: TRICOMI LAURA.

P. (MOROSINI ALESSANDRO) contro F. (MONDINI ALESSANDRO)

Rigetta, CORTE D'APPELLO MILANO, 07/07/2022

082160 FAMIGLIA - MATRIMONIO - NULLITA' - AZIONI - IN GENERE Matrimonio tra affini in linea retta - Nullità insanabile - Cessazione del matrimonio da cui deriva l'affinità - Irrilevanza - Ragioni - Impugnazione - Legittimazione - Interesse successorio pregiudicato - Rilevanza - Fattispecie.

Il matrimonio contratto tra affini in linea retta è affetto da nullità insanabile, anche in caso di cessazione, scioglimento o declaratoria di nullità del vincolo da cui deriva l'affinità, poiché tale vincolo, che lega un coniuge ai parenti dell'altro, non cessa neanche con la morte, se non per alcuni effetti relativi all'obbligazione alimentare, legittimando alla proposizione dell'azione di cui all'art. 117 c.c. il titolare di un interesse successorio pregiudicato dal matrimonio nullo. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza impugnata, che aveva ravvisato in capo al figlio, in quanto titolare di un interesse successorio attuale, la legittimazione ad impugnare il nuovo

SEZIONE PRIMA

matrimonio contratto dal padre, poi deceduto, con la figlia della sua precedente moglie, anch'ella deceduta).

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 100 CORTE COST., Cod. Civ. art. 117, Cod. Civ. art. 87, Cod. Civ. art. 78

Massime precedenti Vedi: N. 4653 del 2018 Rv. 647813-02, N. 33409 del 2021 Rv. 663294-02

Sez. 1, Ordinanza n. 15102 del 29/05/2024 (Rv. 671347-01)

Presidente: **SCOTTI UMBERTO LUIGI CESARE GIUSEPPE.** *Estensore:* **D'ORAZIO LUIGI.**
Relatore: **D'ORAZIO LUIGI.**

E. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .) contro M.

Cassa con rinvio, TRIBUNALE TRAPANI, 12/04/2023

127024 PRESCRIZIONE CIVILE - TERMINE - IN GENERE Prescrizione breve ex art. 1, commi 4 e 5, della l. n. 205 del 2017 - Termine biennale - Fatture relative al settore idrico - Scadenza di pagamento successiva al 1° gennaio 2020 - Applicabilità - Decorrenza - Condizioni - Limiti.

In tema di prescrizione breve, l'art. 1, comma 10, della legge 27 dicembre 2017, n. 205 (Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2018 e bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020), laddove prevede che le disposizioni di cui ai commi 4 e 5 si applicano alle fatture la cui scadenza è successiva [...] c) per il settore idrico, al 1° gennaio 2020, va interpretato nel senso che il termine biennale ridotto si applica alle fatture - relative al settore idrico - la cui scadenza di pagamento sia successiva al 1° gennaio 2020 ed il dies a quo per il computo della prescrizione decorre dalla data di scadenza di pagamento delle fatture, purché - quanto alle prestazioni anteriori avvenute fino al 1° gennaio 2020 - a norma della legge precedente, non si determini un termine di prescrizione complessivo più lungo di quello quinquennale, dovendo trovare applicazione in tale ipotesi la regola generale desumibile dall'art. 252 delle disposizioni di attuazione c.c.

Riferimenti normativi: Legge 27/12/2017 num. 205 art. 1 com. 10 CORTE COST., Legge 27/12/2017 num. 205 art. 1 com. 4 CORTE COST., Legge 27/12/2017 num. 205 art. 1 com. 5 CORTE COST., Cod. Civ. Disp. Att. e Trans. art. 252

Massime precedenti Vedi: N. 6209 del 1999 Rv. 527726-01, N. 27015 del 2022 Rv. 665928-01

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 8091 del 2020 Rv. 657534-01

Sez. 1, Ordinanza n. 15004 del 29/05/2024 (Rv. 671345-01)

Presidente: **DE CHIARA CARLO.** *Estensore:* **SCOTTI UMBERTO LUIGI CESARE GIUSEPPE.**
Relatore: **SCOTTI UMBERTO LUIGI CESARE GIUSEPPE.**

B. (MARCHIORI MARIA CHIARA) contro P. (VICARI ANDREA)

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO VENEZIA, 24/09/2020

133149 PROCEDIMENTO CIVILE - INTERRUZIONE DEL PROCESSO - MORTE DEL PROCURATORE - IN GENERE Interruzione automatica del processo - Riassunzione o prosecuzione del giudizio - Decorrenza del termine dalla dichiarazione giudiziale - Notificazione o comunicazione della dichiarazione - Conoscenza di ciascuna parte - Fattispecie relativa al caso di morte del difensore.

133153 PROCEDIMENTO CIVILE - INTERRUZIONE DEL PROCESSO - RIASSUNZIONE In genere.

SEZIONE PRIMA

In caso di interruzione automatica del processo, il termine per la riassunzione o prosecuzione del giudizio decorre non dalla data dell'evento interruttivo, ma da quella in cui ciascuna parte ha avuto conoscenza legale dell'interruzione e, quindi, dalla sua dichiarazione se pronunciata in udienza o, altrimenti, dalla sua notificazione o comunicazione. (Principio applicato in un giudizio in cui, erroneamente, il giudice di merito aveva calcolato il termine per la riassunzione dalla data in cui, in altro processo tra le medesime parti, uno dei difensori aveva segnalato l'intervenuto decesso dell'altro).

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 301 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 305 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 12183 del 2021 Rv. 661327-01, N. 10594 del 2019 Rv. 653499-01

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 12154 del 2021 Rv. 661210-01

Sez. 1, Ordinanza n. 15054 del 29/05/2024 (Rv. 671469-01)

Presidente: **FERRO MASSIMO.** *Estensore:* **CROLLA COSMO.** *Relatore:* **CROLLA COSMO.**

D. (MARICONDA VINCENZO) contro F. (MARINONI ROBERTO)

Dichiara inammissibile, CORTE D'APPELLO MILANO, 16/06/2020

159292 SOCIETA' - DI CAPITALI - SOCIETA' PER AZIONI (NOZIONE, CARATTERI, DISTINZIONI) - ORGANI SOCIALI - AMMINISTRATORI - RESPONSABILITA' - IN GENERE Responsabilità degli amministratori non operativi - Presupposti - Obbligo di agire informati - Conoscenza o possibilità di conoscere elementi tale da sollecitare il loro intervento - Fattispecie.

In tema di società di capitali, gli amministratori privi di deleghe non sono responsabili per una generale omissione di vigilanza, ma, in ragione del dovere di agire informati ex art. 2381 c.c., rispondono delle conseguenze dannose della condotta degli amministratori esecutivi solo quando non abbiano impedito fatti pregiudizievoli di quest'ultimi, in virtù della conoscenza o della possibilità di conoscenza di elementi tali da sollecitare il loro intervento, alla stregua della diligenza richiesta dalla natura dell'incarico e dalle loro specifiche competenze. (Nella specie, la S.C. ha confermato la decisione di merito, che aveva ritenuto responsabili gli amministratori privi di deleghe, per non aver acquisito, dagli amministratori operativi o dal collegio sindacale, informazioni al fine di verificare la congruità del valore di un conferimento di azienda, sebbene la società, nei due anni successivi ad esso, aveva riportato ingenti perdite, in contrasto con il business plan in base al quale l'esperto aveva effettuato la stima, che prevedeva il conseguimento di utili per entrambe le annualità).

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2380 bis, Cod. Civ. art. 2381, Cod. Civ. art. 2392

Massime precedenti Conformi: N. 17441 del 2016 Rv. 641165-01

Massime precedenti Vedi: N. 10739 del 2024 Rv. 671097-01

Sez. 1, Sentenza n. 15196 del 30/05/2024 (Rv. 671470-01)

Presidente: **DE CHIARA CARLO.** *Estensore:* **CAMPESE EDUARDO.** *Relatore:* **CAMPESE EDUARDO.** *P.M. DE MATTEIS STANISLAO. (Conf.)*

F. (IRTI ALFREDO) contro Z. (FRANCESCO MARCO)

Rigetta, CORTE D'APPELLO VENEZIA, 29/08/2019

159292 SOCIETA' - DI CAPITALI - SOCIETA' PER AZIONI (NOZIONE, CARATTERI, DISTINZIONI) - ORGANI SOCIALI - AMMINISTRATORI - RESPONSABILITA' - IN GENERE Direzione e

SEZIONE PRIMA

coordinamento di società - Azione di responsabilità ex art. 2497 c.c. - Legittimazione attiva della società eterodiretta - Esclusione - Fondamento - Legittimazione del curatore della società eterodiretta - Limiti.

159294 SOCIETA' - DI CAPITALI - SOCIETA' PER AZIONI (NOZIONE, CARATTERI, DISTINZIONI) - ORGANI SOCIALI - AMMINISTRATORI - RESPONSABILITA' - VERSO I CREDITORI SOCIALI In genere.

In tema di gruppi societari, la società eterodiretta non è legittimata ad esperire direttamente l'azione di responsabilità nei confronti della società che esercita l'attività di direzione e coordinamento, poiché l'art. 2497, comma 3, c.c., nel riconoscere tale legittimazione ai soci ed ai creditori della controllata, offre un sistema di tutela completo, garantendo, ai primi, il risarcimento del pregiudizio alla redditività ed al valore della partecipazione e, ai secondi, la difesa dell'integrità del patrimonio sociale ed evitando inammissibili duplicazioni, sicché, in caso di fallimento della società eterodiretta, il curatore è legittimato ad esercitare soltanto l'azione già spettante ai creditori sociali, non essendogli riconosciuto un generalizzato potere di rappresentanza.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2497 com. 3, Cod. Civ. art. 2740, Cod. Civ. art. 2497 com. 4

Massime precedenti Vedi: N. 29139 del 2017 Rv. 646486-01 Rv. 646486-01

Sez. 1, Ordinanza n. 15232 del 30/05/2024 (Rv. 671471-01)

Presidente: **DE CHIARA CARLO**. Estensore: **MARULLI MARCO**. Relatore: **MARULLI MARCO**.

G. (GIUGLIANO ANDREA) contro B. (CORVINO ALDO)

Rigetta, CORTE D'APPELLO NAPOLI, 01/06/2020

162013 SPESE GIUDIZIALI CIVILI - CONDANNA ALLE SPESE - SOCCOMBENZA - IN GENERE
Condanna ex art. 96, comma 3, c.p.c. - Presupposti - Condanna alle spese ex art. 91 c.p.c. - Totale soccombenza - Necessità.

162040 SPESE GIUDIZIALI CIVILI - "IUS SUPERVENIENS" - RESPONSABILITA' AGGRAVATA - LITE TEMERARIA In genere.

La condanna per l'abuso dello strumento processuale non può essere disgiunta dalla condanna alle spese processuali e presuppone, altresì, che la domanda sia stata totalmente accolta, stante il richiamo operato dall'art. 96, comma 3 c.p.c. all'art. 91 c.p.c. ed al principio di soccombenza ivi stabilito.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 91, Cod. Proc. Civ. art. 96 com. 3

Massime precedenti Vedi: N. 19948 del 2023 Rv. 668146-01, N. 36591 del 2023 Rv. 669749-01

Sez. 1, Sentenza n. 15196 del 30/05/2024 (Rv. 671470-01)

Presidente: **DE CHIARA CARLO**. Estensore: **CAMPESE EDUARDO**. Relatore: **CAMPESE EDUARDO**. P.M. **NARDECCHIA GIOVANNI BATTISTA**. (Conf.)

F. (IRTI ALFREDO) contro Z. (FRANCESCON MARCO)

Rigetta, CORTE D'APPELLO VENEZIA, 29/08/2019

In tema di finanziamenti dei soci in favore della società, l'azione del curatore volta ad ottenere la restituzione del rimborso, percepito entro l'anno anteriore al fallimento, non ha natura di

SEZIONE PRIMA

ripetizione dell'indebito, bensì di revocatoria di carattere speciale, poiché l'art. 2467, comma 1, c.c. (ratione temporis applicabile) delinea un'inefficacia ex lege del rimborso e stabilisce una presunzione assoluta della scientia decotiois.

Sez. 1, Sentenza n. 15196 del 30/05/2024 (Rv. 671470-02)

Presidente: DE CHIARA CARLO. Estensore: CAMPESE EDUARDO. Relatore: CAMPESE EDUARDO. P.M. DE MATTEIS STANISLAO. (Conf.)

F. (IRTI ALFREDO) contro Z. (FRANCESCO MARCO)

Rigetta, CORTE D'APPELLO VENEZIA, 29/08/2019

081266 FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - PASSIVITA' FALLIMENTARI (ACCERTAMENTO DEL PASSIVO) - AMMISSIONE AL PASSIVO - IN GENERE Finanziamenti dei soci in favore della società - Obbligo di restituzione del rimborso percepito entro l'anno anteriore al fallimento - Azione del curatore - Natura - Fondamento.

159018 SOCIETA' - DI CAPITALI - SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA (NOZIONE, CARATTERI, DISTINZIONI) - CAPITALE SOCIALE - CONFERIMENTI - IN GENERE In genere.

In tema di finanziamenti dei soci in favore della società, l'azione del curatore volta ad ottenere la restituzione del rimborso, percepito entro l'anno anteriore al fallimento, non ha natura di ripetizione dell'indebito, bensì di revocatoria di carattere speciale, poiché l'art. 2467, comma 1, c.c. (ratione temporis applicabile) delinea un'inefficacia ex lege del rimborso e stabilisce una presunzione assoluta della scientia decotiois.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2467, Regio Decr. 16/03/1942 num. 267 art. 70, Decreto Legisl. 12/01/2019 num. 14 art. 164

Massime precedenti Vedi: N. 20649 del 2019 Rv. 654671-01

Sez. 1, Ordinanza n. 15177 del 30/05/2024 (Rv. 671348-01)

Presidente: DE CHIARA CARLO. Estensore: SCOTTI UMBERTO LUIGI CESARE GIUSEPPE. Relatore: SCOTTI UMBERTO LUIGI CESARE GIUSEPPE.

F. (RADICE MARCO) contro I. (DE GEORGIO GUIDO MARIA)

Rigetta, CORTE D'APPELLO MILANO, 07/09/2020

056033 CONTRATTI BANCARI - OPERAZIONI BANCARIE IN CONTO CORRENTE (NOZIONE, CARATTERI, DISTINZIONI) - IN GENERE Estratto conto - Saldo iniziale negativo - Corrispondenza al saldo finale di un conto precedente - Completezza - Sussiste - Onere di contestazione del correntista - Conseguenze - Fattispecie in tema di tempestività della contestazione.

In tema di rapporti bancari di conto corrente, l'estratto conto che inizi con il saldo negativo di un rapporto precedente non può dirsi incompleto e solo a fronte di una specifica contestazione del correntista, in ordine alla veridicità ed effettiva debenza di quanto dovuto in forza del conto secondario o precedente, scatta l'obbligo della banca di fornire la prova della correttezza della posta negativa di cui trattasi, prova che consiste, di regola, nella produzione degli estratti conto da cui risulti quel saldo iniziale. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza di merito, che aveva ritenuto tempestiva la contestazione della posta corrispondente al saldo negativo di un conto secondario, formulata solo con la seconda memoria ex art. 183, comma 6, c.p.c., ratione temporis vigente, poiché la banca non aveva prodotto anteriormente, né in sede monitoria né con la comparsa di risposta o con la prima memoria, l'estratto del conto principale, da cui risultava la confluenza dei saldi negativi dei conti secondari).

SEZIONE PRIMA

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1823, Cod. Civ. art. 1832, Cod. Civ. art. 2697 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 183 CORTE COST.

Massime precedenti Conformi: N. 15601 del 2022 Rv. 664774-01

Massime precedenti Vedi: N. 11543 del 2019 Rv. 653906-01

Sez. 1, Sentenza n. 15196 del 30/05/2024 (Rv. 671470-03)

Presidente: **DE CHIARA CARLO.** *Estensore:* **CAMPESE EDUARDO.** *Relatore:* **CAMPESE EDUARDO.** *P.M. DE MATTEIS STANISLAO. (Conf.)*

F. (IRTI ALFREDO) contro Z. (FRANCESCON MARCO)

Rigetta, CORTE D'APPELLO VENEZIA, 29/08/2019

159018 SOCIETA' - DI CAPITALI - SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA (NOZIONE, CARATTERI, DISTINZIONI) - CAPITALE SOCIALE - CONFERIMENTI - IN GENERE Finanziamenti dei soci in favore della società - Postergazione legale ex art. 2467 c.c. - Natura sostanziale - Finalità - Restituzione del finanziamento da parte degli amministratori - Responsabilità.

In tema di finanziamenti dei soci in favore della società, la postergazione disposta dall'art. 2467 c.c., operando già durante la vita della società e non solo nel momento in cui si apre un concorso formale con gli altri creditori sociali, integra una condizione di inesigibilità legale e temporanea del diritto alla restituzione del finanziamento, sino a quando non sia superata la situazione di difficoltà economico-finanziaria, con conseguente responsabilità degli amministratori della società, poi fallita, che abbiano restituito ai soci somme in violazione della norma predetta.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2467, Cod. Civ. art. 2392, Cod. Civ. art. 2476

Massime precedenti Vedi: N. 21422 del 2022 Rv. 665158-01, N. 12994 del 2019 Rv. 654252-01

MAGGIO 2024

Rassegna mensile della giurisprudenza civile della Corte di cassazione

Sezione seconda



SEZIONE SECONDA

Sez. 2, Ordinanza n. 11745 del 02/05/2024 (Rv. 671475-01)

Presidente: ORILIA LORENZO. Estensore: MOCCI MAURO. Relatore: MOCCI MAURO.

M. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .) contro S.

Cassa e decide nel merito, CORTE D'APPELLO MILANO, 21/11/2022

188215 CONVENZIONE EUROPEA DEI DIRITTI DELL'UOMO E DELLE LIBERTA' FONDAMENTALI - PROCESSO EQUO - TERMINE RAGIONEVOLE - IN GENERE Equa riparazione - Procedura fallimentare - Combinato disposto degli artt. 26 e 119 l.fall. - A seguito delle modificazioni di cui al d.lgs. n. 5 del 2006 e al d.lgs. n. 169 del 2007 - Termine di cui all'art. 4 della l. n. 89 del 2001 - Decorrenza.

Dal combinato disposto degli artt. 26 e 119 l.fall., così come modificati dal d.lgs. n. 5 del 2006 e dal d.lgs. n. 169 del 2007, si evince che il termine semestrale ex art. 4 della l. n. 89 del 2001 comincia a decorrere una volta che siano trascorsi novanta giorni dal deposito del provvedimento di chiusura del fallimento.

Riferimenti normativi: Legge 24/03/2001 num. 89 art. 4, Legge Falliment. art. 119, Decreto Legisl. 09/01/2006 num. 5 art. 23, Decreto Legisl. 12/09/2007 num. 169 art. 9 com. 2, Legge Falliment. art. 26, Decreto Legisl. 09/01/2006 num. 5 art. 109

Massime precedenti Vedi: N. 4601 del 2024 Rv. 670371-01, N. 8088 del 2019 Rv. 653385-01, N. 21777 del 2016 Rv. 641543-01, N. 17384 del 2022 Rv. 664890-01

Sez. 2, Ordinanza n. 11777 del 02/05/2024 (Rv. 671477-01)

Presidente: ORILIA LORENZO. Estensore: MOCCI MAURO. Relatore: MOCCI MAURO.

G. (GAGLIARDI ROBERTO) contro M.

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO MESSINA, 27/06/2022

133238 PROCEDIMENTO CIVILE - TERMINI PROCESSUALI - SOSPENSIONE Art. 1 della l. n. 742 del 1969 - Sospensione dei termini nel periodo feriale - Applicabilità al termine semestrale ex art. 4 della l. n. 89 del 2001 - Sussistenza.

188215 CONVENZIONE EUROPEA DEI DIRITTI DELL'UOMO E DELLE LIBERTA' FONDAMENTALI - PROCESSO EQUO - TERMINE RAGIONEVOLE - IN GENERE In genere.

Poiché fra i termini per i quali l'art. 1 della l. n. 742 del 1969 prevede la sospensione nel periodo feriale vanno ricompresi non solo i termini inerenti alle fasi successive all'introduzione del processo, ma anche il termine entro il quale il processo stesso deve essere instaurato, allorché l'azione in giudizio rappresenti, per il titolare del diritto, l'unico rimedio per fare valere il diritto stesso, detta sospensione si applica anche al termine di sei mesi previsto dall'art. 4 della l. n. 89 del 2001 per la proposizione della domanda di equa riparazione per violazione del termine ragionevole del processo.

Riferimenti normativi: Legge 07/10/1969 num. 742 art. 1, Legge 07/10/1969 num. 742 art. 3, Legge 24/03/2001 num. 89 art. 3, Legge 24/03/2001 num. 89 art. 4

Massime precedenti Conformi: N. 5423 del 2016 Rv. 639423-01

SEZIONE SECONDA

Sez. 2, **Ordinanza n. 11827 del 02/05/2024** (Rv. **671478-01**)

Presidente: **ORILIA LORENZO**. Estensore: **PIRARI VALERIA**. Relatore: **PIRARI VALERIA**.

D. (VITTOR MASSIMO) contro P.

Dichiara inammissibile, TRIBUNALE UDINE, 02/04/2019

136020 PROPRIETA' - ACQUE - SCOLO DELLE ACQUE - DEFLUSSO NATURALE - IN GENERE Soggezione del fondo inferiore - Presupposti - Stillicidio di acque piovane - Legittimo esercizio - Condizioni - Titolo costitutivo di servitù ad hoc.

Ai sensi degli artt. 908 e 913 c.c., salvo diversa ed espressa convenzione, il fondo inferiore può essere assoggettato unicamente allo scolo di acque che defluiscono dal fondo superiore secondo l'assetto naturale dei luoghi, sicché lo stillicidio, sia di acque piovane sia, a maggior ragione, di quelle provenienti da attività umane, può essere legittimamente esercitato solo se trovi rispondenza specifica in un titolo costitutivo di servitù ad hoc.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 908, Cod. Civ. art. 913

Massime precedenti Vedi: N. 7576 del 2007 Rv. 596050-01

Sez. 2, **Ordinanza n. 11747 del 02/05/2024** (Rv. **671476-01**)

Presidente: **ORILIA LORENZO**. Estensore: **MOCCI MAURO**. Relatore: **MOCCI MAURO**.

L. (CALCIOLI FILIPPO) contro M.

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO ROMA, 09/05/2022

188215 CONVENZIONE EUROPEA DEI DIRITTI DELL'UOMO E DELLE LIBERTA' FONDAMENTALI - PROCESSO EQUO - TERMINE RAGIONEVOLE - IN GENERE In genere

CONFORME A CASSAZIONE ASN 028378/2020 65999301

Massime precedenti Conformi: N. 28378 del 2020 Rv. 659993-01

Sez. 2, **Ordinanza n. 11938 del 03/05/2024** (Rv. 671481-01)

Presidente: **FALASCHI MILENA**. Estensore: **GUIDA RICCARDO**. Relatore: **GUIDA RICCARDO**.

A. (FARAONE VITTORIO) contro C.

Rigetta, CORTE D'APPELLO POTENZA, 23/11/2020

113176 OBBLIGAZIONI IN GENERE - NASCENTI DALLA LEGGE - INGIUSTIFICATO ARRICCHIMENTO (SENZA CAUSA) - IN GENERE Prescrizione del diritto - Interruzione per effetto della domanda di adempimento contrattuale - Esclusione - Fondamento.

La domanda giudiziale volta ad ottenere l'adempimento di un'obbligazione derivante da un contratto non vale ad interrompere la prescrizione dell'azione, successivamente esperita, di arricchimento senza causa, difettando il requisito della pertinenza dell'atto interruttivo all'azione proposta (identificata in base al "petitum" ed alla "causa petendi"), in quanto la richiesta di adempimento contrattuale e quella di indennizzo per l'ingiustificato arricchimento si pongono in una relazione di reciproca non fungibilità e non costituiscono articolazioni di una matrice fattuale sostanzialmente unitaria, ma derivano da diritti cosiddetti "eterodeterminati", per la identificazione dei quali, cioè, occorre far riferimento ai relativi fatti costitutivi, tra loro sensibilmente divergenti sul piano genetico e funzionale.

SEZIONE SECONDA

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2041, Cod. Civ. art. 2943

Massime precedenti Conformi: N. 10966 del 2008 Rv. 603445-01

Sez. 2, Sentenza n. 12068 del 03/05/2024 (Rv. 671485-01)

Presidente: **MANNA FELICE.** Estensore: **CRISCUOLO MAURO.** Relatore: **CRISCUOLO MAURO. P.M. DELL'ERBA ROSA MARIA. (Conf.)**

L. (INGROIA ANTONIO) contro L. (LOMBARDO AGOSTINO)

Rigetta, CORTE D'APPELLO PALERMO, 21/03/2018

071048 DIVISIONE - DIVISIONE EREDITARIA - OPERAZIONI DIVISIONALI - FORMAZIONE DELLO STATO ATTIVO DELL'EREDITA' - COLLAZIONE ED IMPUTAZIONE - RESA DEI CONTI - COLLAZIONE D'IMMOBILI - IMPUTAZIONE Valore venale del bene all'atto della divisione - Irrilevanza - Valore venale del bene all'atto dell'apertura della successione - Computo - Necessità.

I beni che i coeredi non donatari possono prelevare dalla massa ereditaria a seguito della collazione per imputazione effettuata dai coeredi donatari devono essere stimati per il valore che avevano all'epoca dell'apertura della successione e non già al momento della divisione, perché detti prelevamenti, pur costituendo una delle fasi in cui si attua la divisione, non si identificano con le operazioni divisionali vere e proprie, avendo, al pari della collazione, il prevalente scopo di assicurare la parità di trattamento fra coeredi donatari e coeredi non donatari.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 725, Cod. Civ. art. 726, Cod. Civ. art. 747

Massime precedenti Conformi: N. 3235 del 2000 Rv. 534884-01

Massime precedenti Vedi: N. 15131 del 2005 Rv. 582041-01

Sez. 2, Ordinanza n. 11938 del 03/05/2024 (Rv. 671481-02)

Presidente: **FALASCHI MILENA.** Estensore: **GUIDA RICCARDO.** Relatore: **GUIDA RICCARDO.**

A. (FARAONE VITTORIO) contro C.

Rigetta, CORTE D'APPELLO POTENZA, 23/11/2020

113176 OBBLIGAZIONI IN GENERE - NASCENTI DALLA LEGGE - INGIUSTIFICATO ARRICCHIMENTO (SENZA CAUSA) - IN GENERE Progresso esercizio di azione contrattuale - Rigetto con sentenza irrevocabile - Successiva azione di ingiustificato arricchimento - Prescrizione - Decorrenza - Fondamento.

Esperita un'azione contrattuale e passata in giudicato la sentenza di rigetto sulla stessa pronunciata, la prescrizione dell'azione di ingiustificato arricchimento successivamente esercitata non può farsi decorrere dal momento in cui la pronuncia giudiziale sull'azione contrattuale è divenuta irrevocabile, atteso che la richiesta di adempimento contrattuale e quella di indennizzo per l'ingiustificato arricchimento si pongono in una relazione di reciproca non fungibilità e non costituiscono articolazioni di una matrice fattuale sostanzialmente unitaria, ma derivano da diritti cosiddetti "eterodeterminati", per la identificazione dei quali, cioè, occorre far riferimento ai relativi fatti costitutivi, tra loro sensibilmente divergenti sul piano genetico e funzionale.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2041, Cod. Civ. art. 2943

Massime precedenti Conformi: N. 1707 del 2010 Rv. 611164-01

SEZIONE SECONDA

Sez. 2, Ordinanza n. 11891 del 03/05/2024 (Rv. 671479-01)

Presidente: ORILIA LORENZO. Estensore: AMATO CRISTINA. Relatore: AMATO CRISTINA.

C. (MELLINA GOTTARDO MARCO) contro M.

Cassa e decide nel merito, TRIBUNALE FORLI', 10/03/2020

046081 COMUNIONE DEI DIRITTI REALI - CONDOMINIO NEGLI EDIFICI (NOZIONE, DISTINZIONI) - ASSEMBLEA DEI CONDOMINI - DELIBERAZIONI - IN GENERE In genere

CONFORME A CASSAZIONE ASN 023254/2021 66290901

Massime precedenti Conformi: N. 23254 del 2021 Rv. 662909-01

Sez. 2, Sentenza n. 12068 del 03/05/2024 (Rv. 671485-02)

Presidente: MANNA FELICE. Estensore: CRISCUOLO MAURO. Relatore: CRISCUOLO MAURO. P.M. DELL'ERBA ROSA MARIA. (Conf.)

L. (INGROIA ANTONIO) contro L. (LOMBARDO AGOSTINO)

Rigetta, CORTE D'APPELLO PALERMO, 21/03/2018

071059 DIVISIONE - DIVISIONE EREDITARIA - OPERAZIONI DIVISIONALI - FORMAZIONE DELLO STATO ATTIVO DELL'EREDITA' - COLLAZIONE ED IMPUTAZIONE - RESA DEI CONTI - OGGETTO - IN GENERE In genere

CONFORME A CASSAZIONE ASN 001635/2020 65684801

Massime precedenti Conformi: N. 1635 del 2020 Rv. 656848-01

Sez. 2, Ordinanza n. 11940 del 03/05/2024 (Rv. 671482-01)

Presidente: FALASCHI MILENA. Estensore: PICARO VINCENZO. Relatore: PICARO VINCENZO.

G. (PANARITI PAOLO) contro A. (CANDREVA FRANCESCO MASSIMO)

Rigetta, TRIBUNALE GENOVA, 11/06/2019

135001 PROFESSIONISTI - IN GENERE Studio professionale associato - Pagamento del compenso in favore dello studio anziché del professionista - Anche in presenza di prestazione eseguibile obbligatoriamente dal singolo associato - Ammissibilità - Fondamento.

In tema di studio professionale associato, pur potendosi attribuire a quest'ultimo la titolarità dei crediti derivanti dall'attività professionale degli associati, resta obbligatorio che la prestazione sia resa personalmente dal singolo professionista munito dei requisiti imposti dalla legge, non rientrando il credito per il compenso tra quelli per i quali sussiste un divieto assoluto di cessione.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 36, Cod. Civ. art. 2229

Massime precedenti Vedi: N. 17718 del 2019 Rv. 654463-01

SEZIONE SECONDA

Sez. 2, **Ordinanza n. 11940 del 03/05/2024** (Rv. **671482-02**)

Presidente: **FALASCHI MILENA.** Estensore: **PICARO VINCENZO.** Relatore: **PICARO VINCENZO.**

G. (PANARITI PAOLO) contro A. (CANDREVA FRANCESCO MASSIMO)

Rigetta, TRIBUNALE GENOVA, 11/06/2019

135001 PROFESSIONISTI - IN GENERE Studio professionale associato - Legittimazione attiva rispetto ai crediti per prestazioni svolte dai singoli professionisti - Condizioni - Accordi fra gli associati - Rilevanza - Fondamento.

L'art. 36 c.c. stabilisce che l'ordinamento interno e l'amministrazione delle associazioni non riconosciute sono regolati dagli accordi tra gli associati, che possono attribuire all'associazione la legittimazione a stipulare contratti e ad acquisire la titolarità di rapporti, poi delegati ai singoli aderenti e da essi personalmente curati, sicché, ove il giudice del merito accerti tale circostanza, sussiste la legittimazione attiva dello studio professionale associato - cui la legge attribuisce la capacità di porsi come autonomo centro d'imputazione di rapporti giuridici - rispetto ai crediti per le prestazioni svolte dai singoli professionisti a favore del cliente conferente l'incarico, in quanto il fenomeno associativo tra professionisti può non essere univocamente finalizzato alla divisione delle spese ed alla gestione congiunta dei proventi.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 36, Cod. Proc. Civ. art. 75

Massime precedenti Conformi: N. 15417 del 2016 Rv. 640947-01

Massime precedenti Vedi: N. 14321 del 2019 Rv. 654265-01, N. 2332 del 2022 Rv. 663689-01

Sez. 2, **Ordinanza n. 11961 del 03/05/2024** (Rv. **671483-01**)

Presidente: **FALASCHI MILENA.** Estensore: **PICARO VINCENZO.** Relatore: **PICARO VINCENZO.**

P. (TODARO FRANCESCO) contro M. (LUPO PIETRO)

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO PALERMO, 20/09/2017

100261 IMPUGNAZIONI CIVILI - OPPOSIZIONE DI TERZO - CASI DI OPPOSIZIONE - PREGIUDIZIO PER IL DIRITTO AUTONOMO DI UN TERZO Opposizione di terzo ex art. 404, comma 1, c.p.c. - Legittimazione attiva - Estensione anche al titolare di un diritto autonomo e incompatibile con quelli delle parti - Fattispecie.

L'opposizione di terzo ordinaria, ex art. 404, comma 1, c.p.c., oltre che al litisconsorte necessario pretermesso, è offerta anche al terzo che si affermi titolare di un diritto autonomo ed incompatibile con quelli delle parti destinatarie del provvedimento opposto, dalla cui esecuzione subirebbe un inevitabile pregiudizio giuridico. (Nella specie, la S.C. ha cassato la decisione di merito che aveva escluso la legittimazione attiva, in un caso di opposizione avverso un'ordinanza di convalida di sfratto per morosità proposta da soggetto che affermava di essere proprietario dell'immobile per averlo ricevuto in donazione dai genitori i quali, a loro volta, lo avevano usucapito).

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 404 com. 1, Cod. Proc. Civ. art. 663, Cod. Proc. Civ. art. 665, Cod. Civ. art. 1158

Massime precedenti Vedi: N. 22710 del 2022 Rv. 665396-01

SEZIONE SECONDA

Sez. 2, Sentenza n. 12065 del 03/05/2024 (Rv. 671484-01)

Presidente: MANNA FELICE. Estensore: CRISCUOLO MAURO. Relatore: CRISCUOLO MAURO. P.M. DELL'ERBA ROSA MARIA. (Conf.)

L. (FOLLIERI ENRICO) contro T. (FASANELLA DOMENICO)

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO BARI, 28/02/2018

100119 IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - GIUDIZIO DI RINVIO - PROCEDIMENTO - POSIZIONE PROCESSUALE DELLE PARTI Giudizio di rinvio prosecutorio - Riassunzione - Obblighi del giudice del rinvio - Pronuncia su tutte le domande ed eccezioni formulate nelle fasi di merito - Contumacia di una delle parti - Irrilevanza - Formale ed espressa riproposizione delle conclusioni - Necessità - Esclusione.

In tema di giudizio di rinvio prosecutorio, la riassunzione, anche ad opera di una sola delle parti, ponendo le stesse nella medesima posizione originaria, impone al giudice del rinvio di decidere la controversia sulla base delle conclusioni già formulate nelle precedenti fasi di merito, sicché, fatta salva l'ipotesi di un eventuale giudicato interno, egli è chiamato, anche nella contumacia di una delle parti, a pronunciarsi su tutte le domande ed eccezioni di merito a suo tempo proposte, a prescindere dalla loro formale ed espressa riproposizione.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 112, Cod. Proc. Civ. art. 394, Cod. Civ. art. 2909

Massime precedenti Vedi: N. 16450 del 2023 Rv. 668167-01, N. 8773 del 2022 Rv. 664448-01, N. 30184 del 2018 Rv. 651851-01

Sez. 2, Ordinanza n. 11906 del 03/05/2024 (Rv. 671480-01)

Presidente: DI VIRGILIO ROSA MARIA. Estensore: CAPONI REMO. Relatore: CAPONI REMO.

B. (RANIERI VINCENZO) contro C. (CONSARINO ALFREDO)

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO CATANZARO, 11/04/2018

011049 APPALTO (CONTRATTO DI) - ROVINA E DIFETTI DI COSE IMMOBILI (RESPONSABILITA' DEL COSTRUTTORE) - IN GENERE Rovina e difetti di cose immobili (responsabilità del costruttore) - Azione risarcitoria ex art. 1669 c.c. - Termine decennale dal compimento dell'opera - Attinenza all'evidente pericolo di rovina o a gravi difetti - Sussistenza.

Ai fini della proponibilità dell'azione risarcitoria ex art. 1669 c.c. in caso di rovina o gravi difetti di cose immobili destinate a durare nel tempo, il termine decennale previsto da tale norma attiene al verificarsi delle condizioni di fatto che manifestano con evidenza il pericolo di rovina o i gravi difetti dell'opera.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1669

Massime precedenti Vedi: N. 13707 del 2023 Rv. 667805-01

SEZIONE SECONDA

Sez. 2, **Ordinanza n. 12164 del 06/05/2024** (Rv. **671488-01**)

Presidente: DI VIRGILIO ROSA MARIA. Estensore: FALASCHI MILENA. Relatore: FALASCHI MILENA.

R. (D'ALOIA ANTONIO) contro C. (MARCIANO RAFFAELE)

Cassa con rinvio, TRIBUNALE NAPOLI, 19/12/2018

141028 PUBBLICA AMMINISTRAZIONE - CONTRATTI - FORMAZIONE - FORMA Delibera comunale di riconoscimento di debito fuori bilancio - Esistenza a monte di un valido titolo negoziale - Necessità - Ragioni.

La delibera comunale di riconoscimento di debito fuori bilancio, derivante dall'acquisizione di beni e servizi in violazione degli obblighi ex art. 191, commi 1, 2 e 3, TUEL, presuppone l'esistenza a monte di un valido titolo negoziale, ancorché privo di impegno contabile, che costituisce la condizione necessaria e sufficiente per l'efficacia di tale riconoscimento e per l'operatività della delibera stessa.

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 18/08/2000 num. 267 art. 191, Decreto Legisl. 18/08/2000 num. 267 art. 194

Massime precedenti Vedi: N. 5480 del 2024 Rv. 670225-01, N. 510 del 2021 Rv. 660179-01, N. 15303 del 2022 Rv. 664797-02

Sez. 2, **Ordinanza n. 12090 del 06/05/2024** (Rv. **671486-01**)

Presidente: DI VIRGILIO ROSA MARIA. Estensore: GRASSO GIUSEPPE. Relatore: GRASSO GIUSEPPE.

B. (LUCIANO GIOVANNI BATTISTA) contro T. (MAURIZI GEMMA)

Rigetta, COMM.TRIB.REG.SEZ.DIST. SASSARI, 30/10/2018

058040 CONTRATTI IN GENERE - CONTRATTO PRELIMINARE (COMPROMESSO) (NOZIONE, CARATTERI, DISTINZIONE) - FORMA E VALORE Contratto definitivo - Natura - Fonte unica dei diritti e delle obbligazioni per le parti - Fondamento - Disciplina del rapporto difforme da quella prevista nel preliminare - Presunzione di conformità alla volontà dei contraenti - Configurabilità - Limiti - Sopravvivenza delle pattuizioni contenute nel preliminare - Condizioni.

Ove alla stipula di un contratto preliminare segua, ad opera delle stesse parti, la conclusione del contratto definitivo, quest'ultimo costituisce l'unica fonte dei diritti e delle obbligazioni inerenti al particolare negozio voluto, in quanto il contratto preliminare, determinando soltanto l'obbligo reciproco della stipulazione del contratto definitivo, resta superato da questo, la cui disciplina, con riguardo alle modalità e condizioni, anche se diversa da quella pattuita con il preliminare, configura un nuovo accordo intervenuto tra le parti e si presume sia l'unica regolamentazione del rapporto da esse voluta; tale presunzione di conformità del nuovo accordo alla volontà delle parti può, nel silenzio del contratto definitivo, essere vinta soltanto dalla prova - che deve risultare da atto scritto ove il contratto abbia ad oggetto beni immobili - di un accordo posto in essere dalle stesse parti contemporaneamente alla stipula del definitivo dal quale risulti che altri obblighi o prestazioni, contenuti nel preliminare, sopravvivono al contratto definitivo.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1351, Cod. Civ. art. 1362, Cod. Civ. art. 2932

Massime precedenti Conformi: N. 30735 del 2017 Rv. 646612-01

SEZIONE SECONDA

Sez. 2, **Ordinanza n. 12095 del 06/05/2024** (Rv. **671527-01**)

Presidente: **ORILIA LORENZO**. Estensore: **CAVALLINO LINALISA**. Relatore: **CAVALLINO LINALISA**.

S. (VENUTI ANTONELLA) contro C.

Rigetta, CORTE D'APPELLO GENOVA, 31/10/2018

136071 PROPRIETA' - AZIONI A DIFESA DELLA PROPRIETA' - NEGATORIA (NOZIONI, DISTINZIONI) - IN GENERE Actio negatorio servitutis - Imprescrittibilità - Richiesta di demolizione delle opere - Irrilevanza.

L'actio negatoria servitutis è imprescrittibile e può essere esperita in ogni tempo dal proprietario dell'immobile preteso servente, sia che tenda soltanto all'accertamento negativo del preteso diritto di servitù, sia che, mediante tale azione, si chieda anche la demolizione di opere in cui si concreta l'esercizio della pretesa servitù.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 949

Massime precedenti Vedi: N. 12810 del 1997 Rv. 511018-01, N. 871 del 2012 Rv. 621130-01, N. 15142 del 2021 Rv. 661404-01

Sez. 2, **Ordinanza n. 12115 del 06/05/2024** (Rv. **671487-01**)

Presidente: **DI VIRGILIO ROSA MARIA**. Estensore: **GRASSO GIUSEPPE**. Relatore: **GRASSO GIUSEPPE**.

Y. (GRAZIANI ANDREA) contro B.

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO PALERMO, 05/11/2021

011014 APPALTO (CONTRATTO DI) - CORRISPETTIVO - PAGAMENTO - DELL'OPERA Nozione - Volontà delle parti di concludere un contratto atipico aleatorio - Esclusione in base alle emergenze di causa - Interpretazione del contratto - Diritto al corrispettivo dell'appaltatore - Negazione - Esclusione.

Il contratto d'appalto prevede la prestazione di un'opera, con organizzazione dei mezzi e assunzione del rischio, verso pagamento di un corrispettivo, cosicché, ove dalle emergenze di causa non consti che le parti, nonostante il nomen iuris, abbiano inteso concludere un contratto atipico aleatorio, l'espressione che potrebbe avere più sensi deve essere interpretata escludendo che all'appaltatore possa essere negato il diritto al corrispettivo, ove abbia adempiuto alla propria obbligazione.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1655, Cod. Civ. art. 1369

Massime precedenti Vedi: N. 4198 del 2014 Rv. 629713-01

Sez. 2, **Sentenza n. 12323 del 07/05/2024** (Rv. **671491-01**)

Presidente: **BERTUZZI MARIO**. Estensore: **CARRATO ALDO**. Relatore: **CARRATO ALDO**. P.M. **BASILE TOMMASO**. (Conf.)

F. (MONTALENTI PAOLO) contro B. (MESSINEO DONATO)

Rigetta, CORTE D'APPELLO ROMA, 09/01/2018

254002 SANZIONI AMMINISTRATIVE - APPLICAZIONE - IN GENERE Sanzioni amministrative - Intermediazione finanziaria - Termine per la conclusione del procedimento di cui all'art. 145 d.

SEZIONE SECONDA

lgs. n. 385 del 1993 - Applicabilità ai fini della decadenza dall'esercizio del potere sanzionatorio - Esclusione - Art. 14 l. 689 del 1981 - Applicabilità - Limiti.

In tema di sanzioni amministrative previste con riguardo all'attività di intermediazione finanziaria, il termine ex art. 145 del d.lgs. n. 385 del 1993 (nel testo applicabile ratione temporis) non ha natura perentoria e, pertanto, non può comportare alcuna decadenza dall'esercizio del potere sanzionatorio, attesa l'inidoneità del regolamento interno a modificare le disposizioni sul procedimento di irrogazione delle sanzioni amministrative, che resta regolato esclusivamente dall'art. 14 l. n. 689 del 1981, ove si prevede un termine perentorio soltanto per la contestazione differita.

Riferimenti normativi: Legge 24/11/1981 num. 689 art. 14, Decreto Legisl. 01/09/1993 num. 385 art. 145

Massime precedenti Conformi: N. 9517 del 2018 Rv. 648151-01

Sez. 2, Ordinanza n. 12292 del 07/05/2024 (Rv. 671489-01)

Presidente: ORILIA LORENZO. Estensore: MONDINI ANTONIO. Relatore: MONDINI ANTONIO.

C. (CIGLIANO FRANCESCO) contro C. (CASTAGNA ROBERTO)

Dichiara inammissibile, CORTE D'APPELLO ROMA, 08/01/2018

136138 PROPRIETA' - LIMITAZIONI LEGALI DELLA PROPRIETA' - RAPPORTI DI VICINATO - DISTANZE LEGALI (NOZIONE) - NELLE COSTRUZIONI - IN GENERE Sopraelevazione - Nuova costruzione - Conseguenze - Inapplicabilità del diritto di prevenzione e obbligo del rispetto delle distanze dalle costruzioni del confinante.

136151 PROPRIETA' - LIMITAZIONI LEGALI DELLA PROPRIETA' - RAPPORTI DI VICINATO - DISTANZE LEGALI (NOZIONE) - NELLE COSTRUZIONI - CRITERIO DELLA PREVENZIONE (COSTRUZIONE SUL CONFINE O CON DISTACCO) - IN GENERE In genere.

La sopraelevazione deve essere considerata, a tutti gli effetti, come nuova costruzione e può essere quindi eseguita solo con il rispetto della normativa sulle distanze legali dalle costruzioni esistenti sul fondo confinante; in tal caso, risulta inapplicabile il criterio della prevenzione, che si esaurisce, invece, con il completamento, dal punto di vista strutturale e funzionale, della prima costruzione.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 873

Massime precedenti Conformi: N. 5049 del 2018 Rv. 647818-01

Sez. 2, Ordinanza n. 12315 del 07/05/2024 (Rv. 671490-01)

Presidente: FALASCHI MILENA. Estensore: CAVALLINO LINALISA. Relatore: CAVALLINO LINALISA. P.M. BASILE TOMMASO. (Conf.)

A. (IANNIELLO VINCENZO) contro G. (MARINACI GIUSEPPE)

Regola competenza

044016 COMPETENZA CIVILE - COMPETENZA PER TERRITORIO - IN GENERE Contratti del consumatore - Vessatorietà delle clausole previste ex art. 33, comma 2, lett. u), del d.lgs. n. 206 del 2005 - Domicilio di riferimento ex art. 66 bis del d.lgs. n. 206 del 2005 - Domicilio elettivo.

SEZIONE SECONDA

058163 CONTRATTI IN GENERE - REQUISITI (ELEMENTI DEL CONTRATTO) - ACCORDO DELLE PARTI - CONDIZIONI GENERALI DI CONTRATTO - NECESSITA' DI SPECIFICA APPROVAZIONE SCRITTA - CLAUSOLE VESSATORIE OD ONEROSE In genere.

In tema di contratti del consumatore, ai sensi dell'art. 33, comma 2, lett. u), d.lgs. n. 206 del 2005, si presumono vessatorie le clausole che individuano come foro competente località diverse da quella della residenza e del domicilio elettivo, cosicché il domicilio a cui fa riferimento l'attuale previsione dell'art. 66-bis, è necessariamente quello elettivo.

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 06/09/2005 num. 206 art. 33 com. 2 lett. U), Decreto Legisl. 06/09/2005 num. 206 art. 66 bis, Cod. Civ. art. 47

Massime precedenti Vedi: N. 181 del 2015 Rv. 633968-01, N. 1951 del 2018 Rv. 647976-01

Sez. 2, Ordinanza n. 12396 del 07/05/2024 (Rv. 671492-01)

Presidente: BERTUZZI MARIO. Estensore: AMATO CRISTINA. Relatore: AMATO CRISTINA.

C. (CORNACCHIA MATTIA) contro C. (FRANCUCCI FULVIO)

Rigetta, CORTE D'APPELLO TORINO, 28/11/2017

011039 APPALTO (CONTRATTO DI) - PROGETTO - VARIAZIONI - IN GENERE Richiesta di variazioni "notevoli" delle opere - Sostituzione consensuale del regolamento contrattuale - Termine di consegna e penale per il ritardo originariamente pattuiti - Conseguenze - Onere della prova.

In tema di appalto, la richiesta di notevoli e importanti variazioni delle opere, avanzata in corso di esecuzione dei lavori dal committente, comporta la sostituzione consensuale del regolamento contrattuale e il venir meno del termine di consegna e della penale per il ritardo originariamente pattuiti; l'efficacia della penale è tuttavia conservata se le parti fissano di comune accordo un nuovo termine mentre, in mancanza, grava sul committente, che intenda conseguire il risarcimento del danno da ritardata consegna dell'opera, l'onere di fornire la prova della colpa dell'appaltatore.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1659, Cod. Civ. art. 1661, Cod. Civ. art. 1382

Massime precedenti Conformi: N. 9152 del 2019 Rv. 653307-01

Sez. 2, Ordinanza n. 12532 del 08/05/2024 (Rv. 671493-01)

Presidente: ORILIA LORENZO. Estensore: OLIVA STEFANO. Relatore: OLIVA STEFANO.

R. (IACOPETTI GIOVANNI) contro A. (CESARETTI GIANFELICE)

Rigetta, CORTE D'APPELLO FIRENZE, 14/01/2019

100131 IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - INTERESSE AL RICORSO Interesse ad agire - Carattere dell'attualità - Necessità.

L'interesse ad agire, previsto quale condizione dell'azione ex art. 100 c.p.c., va identificato in una situazione di carattere oggettivo derivante da un fatto lesivo, in senso ampio, del diritto e consistente in ciò che senza il processo e l'esercizio della giurisdizione l'attore soffrirebbe un danno; ne deriva che esso deve avere necessariamente carattere attuale, poiché solo in tal caso trascende il piano di una mera prospettazione soggettiva assurgendo a giuridica ed oggettiva consistenza, e resta invece escluso quando il giudizio sia strumentale alla soluzione soltanto in

SEZIONE SECONDA

via di massima o accademica di una questione di diritto in vista di situazioni future o meramente ipotetiche.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 100

Massime precedenti Conformi: N. 5635 del 2002 Rv. 553840-01

Massime precedenti Vedi: N. 27151 del 2009 Rv. 611498-01

Sez. 2, Ordinanza n. 12535 del 08/05/2024 (Rv. 671494-01)

Presidente: ORILIA LORENZO. Estensore: OLIVA STEFANO. Relatore: OLIVA STEFANO.

D. (BENCIVENGA ALBERTO) contro C. (CAIAZZA MARGHERITA)

Rigetta, CORTE D'APPELLO NAPOLI, 13/03/2019

136146 PROPRIETA' - LIMITAZIONI LEGALI DELLA PROPRIETA' - RAPPORTI DI VICINATO - DISTANZE LEGALI (NOZIONE) - NELLE COSTRUZIONI - CONVENZIONI PRIVATE - DEMOLIZIONI E RICOSTRUZIONI Nuova costruzione realizzata in sostituzione di precedente - Differenza dalla semplice ricostruzione - Entità della modifica di volume e superficie - Irrilevanza - Conseguenze in tema di rispetto delle distanze legali - Fattispecie in tema di sopraelevazione.

Nell'ambito delle opere edilizie, la semplice "ristrutturazione" si verifica ove gli interventi, comportando modificazioni esclusivamente interne, abbiano interessato un edificio di cui sussistano e rimangano inalterate le componenti essenziali, quali i muri perimetrali, le strutture orizzontali, la copertura, mentre è ravvisabile la "ricostruzione" allorché tali componenti siano venute meno, per evento naturale o per volontaria demolizione e l'intervento si traduca nell'esatto ripristino delle stesse operato senza alcuna variazione rispetto alle originarie dimensioni dell'edificio, e, in particolare, senza aumenti della volumetria, in presenza dei quali, si verte, invece, in ipotesi di "nuova costruzione", come tale sottoposta alla disciplina in tema di distanze vigente al momento della medesima. (Nella specie, la S.C. ha qualificato come nuova costruzione una sopraelevazione comportante modifica della sagoma dell'edificio ed un incremento della sua superficie utile e della sua cubatura, per realizzare un sottotetto suscettibile di essere sfruttato per scopi abitativi).

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 873, DPR 06/06/2001 num. 380 art. 3

Massime precedenti Conformi: N. 15041 del 2018 Rv. 649068-02

Massime precedenti Vedi: N. 12751 del 2023 Rv. 667949-02

Sez. 2, Ordinanza n. 12670 del 09/05/2024 (Rv. 671495-01)

Presidente: D'ASCOLA PASQUALE. Estensore: GIANNACCARI ROSSANA. Relatore: GIANNACCARI ROSSANA. P.M. FILIPPI PAOLA. (Conf.)

L. (CANTONE BRUNO) contro S. (DI IULLO MARIO)

Regola competenza

044024 COMPETENZA CIVILE - COMPETENZA PER TERRITORIO - DIRITTI DI OBBLIGAZIONE - FORO FACOLTATIVO - LUOGO DELL'ADEMPIMENTO Diritti di obbligazione - Foro convenzionale - Cessione del credito - Effetti rispetto al cessionario rimasto estraneo alla cessione - Rilevanza ai fini della determinazione della competenza per territorio - Esclusione - Fondamento.

113077 OBBLIGAZIONI IN GENERE - CESSIONE DEI CREDITI - IN GENERE In genere.

SEZIONE SECONDA

In caso di cessione del credito intervenuta tra il creditore e un terzo estraneo all'azione di adempimento introdotta dal cedente, la competenza resta radicata presso il foro convenzionalmente stabilito tra le parti originarie del rapporto, giacché la cessione è idonea a produrre lo spostamento del luogo in cui deve essere adempiuta l'obbligazione solo se, oltre ad essere comunicata al debitore, avvenga prima che il credito sia giunto a scadenza.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1182, Cod. Civ. art. 1260, Cod. Proc. Civ. art. 28, Cod. Proc. Civ. art. 29

Massime precedenti Vedi: N. 2591 del 2006 Rv. 588795-01, N. 3184 del 2016 Rv. 638945-01

Sez. 2, Ordinanza n. 12733 del 09/05/2024 (Rv. 671500-01)

Presidente: **ORILIA LORENZO.** *Estensore:* **OLIVA STEFANO.** *Relatore:* **OLIVA STEFANO.**

R. (PROSCIA DOMENICO) contro B. (GOLINELLI PIER PAOLO)

Rigetta, CORTE D'APPELLO TORINO, 25/09/2019

100219 IMPUGNAZIONI CIVILI - IMPUGNAZIONI IN GENERALE - INTERESSE ALL'IMPUGNAZIONE Presupposti e contenuto - Fattispecie.

133102 PROCEDIMENTO CIVILE - DOMANDA GIUDIZIALE - INTERESSE AD AGIRE In genere.

L'interesse ad agire deve essere concreto ed attuale e richiede non solo l'accertamento di una situazione giuridica, ma anche che la parte prospetti l'esigenza di ottenere un risultato utile, giuridicamente apprezzabile e non conseguibile senza l'intervento del giudice, poiché il processo non può essere utilizzato solo in previsione di possibili effetti futuri pregiudizievoli per l'attore, senza che siano ammissibili questioni d'interpretazioni di norme, se non in via incidentale e strumentale alla pronuncia sulla domanda principale di tutela del diritto ed alla prospettazione del risultato utile e concreto che la parte in tal modo intende perseguire. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza di merito che aveva rilevato il difetto di interesse del ricorrente a impugnare l'omessa pronuncia su un'eccezione sollevata dalla controparte, il cui esame non avrebbe comportato per l'istante alcun beneficio, né sostanziale, né processuale, neppure ai fini della regolamentazione complessiva delle spese del giudizio).

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 100

Massime precedenti Conformi: N. 2057 del 2019 Rv. 652254-01

Sez. 2, Ordinanza n. 12680 del 09/05/2024 (Rv. 671496-01)

Presidente: **GIUSTI ALBERTO.** *Estensore:* **GRASSO GIANLUCA.** *Relatore:* **GRASSO GIANLUCA.**

S. (MARESCA ARTURO) contro D. (BONACCORSI DI PATTI DOMENICO)

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO VENEZIA, 19/10/2018

058039 CONTRATTI IN GENERE - CONTRATTO PRELIMINARE (COMPROMESSO) (NOZIONE, CARATTERI, DISTINZIONE) - ESECUZIONE SPECIFICA DELL'OBBLIGO DI CONCLUDERE IL CONTRATTO Contratto preliminare - Esecuzione specifica dell'obbligo di concludere il contratto - Sentenza costitutiva - Decorrenza degli effetti - Dal passaggio in giudicato - Vendita - Obbligo di pagamento del prezzo - Pronuncia di accertamento o di condanna o di subordinazione dell'effetto reale al pagamento.

In tema di contratto preliminare, le sentenze ex art. 2932 c.c. producono gli effetti del definitivo dal momento del loro passaggio in giudicato, comportando, nel caso di vendita, il trasferimento

SEZIONE SECONDA

della proprietà del bene e, correlativamente, l'obbligo dell'acquirente di versare il prezzo (o il suo residuo) eventualmente ancora dovuto, obbligo che viene sancito mediante una pronuncia di accertamento o di condanna o di subordinazione dell'efficacia traslativa al pagamento.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1351, Cod. Civ. art. 1498, Cod. Civ. art. 2932

Massime precedenti Vedi: N. 690 del 2006 Rv. 586248-01

Sez. 2, Ordinanza n. 12712 del 09/05/2024 (Rv. 671499-01)

Presidente: ORILIA LORENZO. Estensore: OLIVA STEFANO. Relatore: OLIVA STEFANO.

R. (MAZZUOLI STEFANO) contro E. (DEL CIONDOLO FRANCESCO)

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO PERUGIA, 06/11/2018

086118 FONTI DEL DIRITTO - LEGGE REGIONALE - LIMITI - IN GENERE Distanze legali fra costruzioni nei rapporti fra privati - Disciplina - Competenza legislativa esclusiva dello Stato - Derogabilità mediante legge regionale - Limiti - Regolamento attuativo della legge regionale - Estensione.

136166 PROPRIETA' - LIMITAZIONI LEGALI DELLA PROPRIETA' - RAPPORTI DI VICINATO - DISTANZE LEGALI (NOZIONE) - NELLE COSTRUZIONI - STABILITE IN MISURA DIVERSA - IN GENERE In genere.

Le condizioni di legittimità delle deroghe alla disciplina statale delle distanze fra costruzioni nei rapporti tra privati, introdotte dalle Regioni nell'ambito della propria competenza legislativa concorrente - da individuarsi nell'inserimento della prescrizione derogatoria in strumenti urbanistici e nella funzionalità della stessa rispetto alla conformazione dell'assetto urbanistico, complessivo ed unitario, di determinate zone del territorio - operano anche per i regolamenti attuativi della legge regionale, i quali, solo entro tali limiti, possono dettare una disciplina direttamente incidente sulla materia delle distanze, in deroga a quanto previsto dagli artt. 873 e ss. c.c. e dal d.m. n. 1444 del 1968.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 873, Decr. Minist. Lavori pubblici 02/04/1968 num. 1444, Legge Reg. Umbria 18/02/2004 num. 1, Regolamento Regionale Umbria 03/11/2008 num. 9, Regolamento Regionale Umbria 18/02/2015 num. 2, Costituzione art. 117

Massime precedenti Conformi: N. 26518 del 2018 Rv. 650785-01

Massime precedenti Vedi: N. 27638 del 2018 Rv. 651174-01, N. 18588 del 2018 Rv. 649865-01

Sez. 2, Ordinanza n. 12733 del 09/05/2024 (Rv. 671500-02)

Presidente: ORILIA LORENZO. Estensore: OLIVA STEFANO. Relatore: OLIVA STEFANO.

R. (PROSCIA DOMENICO) contro B. (GOLINELLI PIER PAOLO)

Rigetta, CORTE D'APPELLO TORINO, 25/09/2019

125141 POSSESSO - EFFETTI - USUCAPIONE - IN GENERE Servitù costituita dal mantenimento di una opera a distanza illegale - Usucapione - Possesso utile - Decorrenza - Criteri - Fattispecie.

136138 PROPRIETA' - LIMITAZIONI LEGALI DELLA PROPRIETA' - RAPPORTI DI VICINATO - DISTANZE LEGALI (NOZIONE) - NELLE COSTRUZIONI - IN GENERE In genere.

Al fine della determinazione del "dies a quo" per l'usucapione del diritto di mantenere una determinata opera a distanza illegale, deve farsi riferimento non al momento di inizio della costruzione, ma a quello in cui questa sia venuta ad esistenza, con la realizzazione di elementi

SEZIONE SECONDA

strutturali ed essenziali, idonei a rivelare, anche al titolare del fondo servente, l'esistenza di uno stato di fatto coincidente con l'esercizio di un diritto reale di servitù. (Nella specie, la S.C. ha confermato la decisione di merito che, ai fini dell'individuazione del "dies a quo", aveva ritenuto non provata la coincidenza tra la struttura portante e la consistenza finale dell'edificio, considerata anche la variante in corso d'opera modificativa della sagoma).

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 873, Cod. Civ. art. 1027, Cod. Civ. art. 1158

Massime precedenti Conformi: N. 11052 del 2016 Rv. 639938-01

Sez. 2, Ordinanza n. 12702 del 09/05/2024 (Rv. 671498-01)

Presidente: ORILIA LORENZO. Estensore: OLIVA STEFANO. Relatore: OLIVA STEFANO.

B. (NANNEI MICHELE) contro D.

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO MILANO, 11/07/2019

136151 PROPRIETA' - LIMITAZIONI LEGALI DELLA PROPRIETA' - RAPPORTI DI VICINATO - DISTANZE LEGALI (NOZIONE) - NELLE COSTRUZIONI - CRITERIO DELLA PREVENZIONE (COSTRUZIONE SUL CONFINE O CON DISTACCO) - IN GENERE In genere

CONFORME A CASSAZIONE ASN 014705/2019 65418601

Massime precedenti Conformi: N. 14705 del 2019 Rv. 654186-01

Sez. 2, Ordinanza n. 12685 del 09/05/2024 (Rv. 671497-01)

Presidente: GIUSTI ALBERTO. Estensore: GRASSO GIANLUCA. Relatore: GRASSO GIANLUCA.

D. (AMATO FILIPPO) contro F. (MOCCIARO GANDOLFO)

Rigetta, CORTE D'APPELLO PALERMO, 13/09/2019

113053 OBBLIGAZIONI IN GENERE - ADEMPIMENTO - PAGAMENTO - QUIETANZA - IN GENERE Pagamento mediante assegno bancario - Dichiarazione di ricezione del pagamento - Qualificazione come quietanza in senso tecnico - Esclusione - Mera dichiarazione di scienza di ricezione dell'assegno - Fondamento.

La dichiarazione che il creditore rilasci al debitore di avvenuta ricezione in pagamento di un assegno bancario non costituisce quietanza liberatoria in senso tecnico, a prescindere dal nomen che il dichiarante le abbia attribuito, trattandosi di una mera dichiarazione di scienza asseverativa della ricezione dell'assegno, ma non anche dell'effetto giuridico dell'adempimento dell'obbligazione, il quale consegue solo alla riscossione della somma portata dal titolo.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1198, Cod. Civ. art. 1199, Cod. Civ. art. 2730, Cod. Civ. art. 2732, Cod. Civ. art. 2735

Massime precedenti Conformi: N. 1572 del 2019 Rv. 652475-01

SEZIONE SECONDA

Sez. 2, **Ordinanza n. 12816 del 10/05/2024** (Rv. **671502-01**)

Presidente: **DI VIRGILIO ROSA MARIA**. Estensore: **CAVALLINO LINALISA**. Relatore: **CAVALLINO LINALISA**.

M. (ACCORDINO GIUSEPPE) contro C. (VITIELLO MARIO)

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO FIRENZE, 20/06/2018

005003 AGENZIA (CONTRATTO DI) - DIRITTI DELL'AGENTE - PROVVISORIO - IN GENERE Art. 1748, comma 5, c.c. - Riconoscimento della provvigione ridotta - Presupposto - Accordo tra preponente e terzo - Contenuto - Limiti - Insussistenza - Fattispecie.

Ai fini del riconoscimento all'agente della provvigione in misura ridotta, ex art. 1748, comma 5, c.c., è sufficiente che il preponente e il terzo si accordino per non dare esecuzione, in tutto o in parte, al contratto, restando irrilevanti le modalità con cui tale accordo è stato concluso. (Nella specie, la S.C. ha cassato la decisione di merito che aveva ritenuto che la transazione con cui preponente e terzo avevano convenuto di non dare esecuzione a un contratto di somministrazione determinasse un nuovo regolamento di interessi, tale da escludere il diritto dell'agente alla provvigione ridotta per la parte ineseguita del precedente contratto).

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1748 com. 5, Cod. Civ. art. 1965

Sez. 2, **Ordinanza n. 12835 del 10/05/2024** (Rv. **671503-01**)

Presidente: **MOCCI MAURO**. Estensore: **AMATO CRISTINA**. Relatore: **AMATO CRISTINA**.

I. (D'ALOISIO SANDRO) contro F. (BENDIA DANIELE)

Dichiara inammissibile, CORTE D'APPELLO ANCONA, 09/05/2019

100146 IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - MOTIVI DEL RICORSO - VIZI DI MOTIVAZIONE Lamentata omessa ammissione di giuramento decisorio - Trascrizione nel ricorso della formula del giuramento - Necessità - Principio di autosufficienza del ricorso per cassazione - Applicazione.

La parte che con il ricorso per cassazione sostenga che il giudice del merito ha errato nel non ammettere il deferimento del giuramento decisorio ha l'onere di trascrivere, nel ricorso, il contenuto della formula del giuramento, onde consentire la valutazione delle questioni da risolvere e della decisività dello stesso; infatti, per il principio di autosufficienza del ricorso per cassazione, tale controllo deve poter essere compiuto dalla S.C. sulla base delle deduzioni contenute in tale atto, alle cui lacune non è dato sopperire con indagini integrative.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2736, Cod. Proc. Civ. art. 233, Cod. Proc. Civ. art. 360, Cod. Proc. Civ. art. 366 com. 1

Massime precedenti Conformi: N. 4365 del 2015 Rv. 634720-01

Sez. 2, **Ordinanza n. 12843 del 10/05/2024** (Rv. **671505-01**)

Presidente: **DI VIRGILIO ROSA MARIA**. Estensore: **TRAPUZZANO CESARE**. Relatore: **TRAPUZZANO CESARE**.

C. (SCARANO ANTONIO ANGELO) contro T. (TOMMASI MAURO)

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO GENOVA, 25/07/2018

058110 CONTRATTI IN GENERE - RAPPRESENTANZA - CONTRATTO CONCLUSO DAL FALSO RAPPRESENTANTE (RAPPRESENTANZA SENZA POTERI) - RATIFICA Provenienza - Dal difensore

SEZIONE SECONDA

in sede processuale - Condizioni - Procura ad litem comprensiva del potere di disporre del diritto in contesa - Desumibilità dalla formula di stile "ogni più ampia facoltà di legge" - Esclusione.

La ratifica dell'operato del falsus procurator può essere compiuta anche dal difensore in sede processuale, purché la procura alle liti a questo conferita includa il potere di disporre del diritto in contesa, potere non desumibile dalla formula di stile secondo cui il mandato comprende "ogni più ampia facoltà di legge".

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1398, Cod. Civ. art. 1399, Cod. Proc. Civ. art. 83, Cod. Proc. Civ. art. 84

Massime precedenti Vedi: N. 249 del 1997 Rv. 501692-01, N. 21229 del 2010 Rv. 614618-01, N. 2572 del 2011 Rv. 616502-01

Sez. 2, Ordinanza n. 12816 del 10/05/2024 (Rv. 671502-01)

Presidente: DI VIRGILIO ROSA MARIA. Estensore: CAVALLINO LINALISA. Relatore: CAVALLINO LINALISA.

M. (ACCORDINO GIUSEPPE) contro C. (VITIELLO MARIO)

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO FIRENZE, 20/06/2018

005003 AGENZIA (CONTRATTO DI) - DIRITTI DELL'AGENTE - PROVVISORIO - IN GENERE Presupposti - "Regolare esecuzione" degli affari - Portata - Conseguimento del risultato economico utile - Rilevanza - Contratti con esecuzione non "ortodossa" o parziale - Diritto alla provvigione - Sussistenza - Limiti.

La provvigione spetta all'agente sugli affari che abbiano avuto regolare esecuzione, dovendosi intendere per regolare esecuzione non l'esatto adempimento secondo i patti contrattuali, bensì il risultato economico utile conseguito, così che la provvigione è dovuta anche in caso di esecuzione non "ortodossa" o di esecuzione parziale, sia pure, in quest'ultimo caso, solo in proporzione alla parte dell'affare che sia andata a buon fine.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1742, Cod. Civ. art. 1748

Massime precedenti Conformi: N. 12668 del 1997 Rv. 510923-01

Sez. 2, Ordinanza n. 12842 del 10/05/2024 (Rv. 671504-01)

Presidente: DI VIRGILIO ROSA MARIA. Estensore: CARRATO ALDO. Relatore: CARRATO ALDO.

C. (FRANCIOSI ANTONIO) contro M. (MONZINI ALESSANDRA)

Rigetta, CORTE D'APPELLO VENEZIA

058264 CONTRATTI IN GENERE - SCIOGLIMENTO DEL CONTRATTO - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO - PER INADEMPIMENTO - RAPPORTO TRA DOMANDA DI ADEMPIMENTO E DOMANDA DI RISOLUZIONE - IMPUTABILITA' DELL'INADEMPIMENTO, COLPA O DOLO - IMPORTANZA DELL'INADEMPIMENTO Offerta reale parziale - Conseguenze - Invalidità dell'offerta - Sussistenza - Risoluzione per inadempimento - Limiti - Accertamento circa la gravità dell'inadempimento - Necessità.

113030 OBBLIGAZIONI IN GENERE - ADEMPIMENTO - MORA DEL CREDITORE - FORMA DELL'OFFERTA - REALE In genere.

SEZIONE SECONDA

La parzialità dell'offerta reale, pur determinandone l'invalidità, non può comportare, di per sé, la risoluzione per inadempimento del rapporto giuridico in relazione al quale è stata fatta, essendo pur sempre necessario l'accertamento del requisito imprescindibile della sua gravità, da compiersi avendo riguardo alla natura della causa, all'interesse delle parti, alla loro condotta e alla corretta applicazione degli artt. 1453, 1455 e 1375 c.c..

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1208, Cod. Civ. art. 1453, Cod. Civ. art. 1455, Cod. Civ. art. 1375

Massime precedenti Vedi: N. 18483 del 2014 Rv. 632032-01

Sez. 2, Ordinanza n. 12843 del 10/05/2024 (Rv. 671505-02)

Presidente: DI VIRGILIO ROSA MARIA. Estensore: TRAPUZZANO CESARE. Relatore: TRAPUZZANO CESARE.

C. (SCARANO ANTONIO ANGELO) contro T. (TOMMASI MAURO)

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO GENOVA, 25/07/2018

058108 CONTRATTI IN GENERE - RAPPRESENTANZA - CONTRATTO CONCLUSO DAL FALSO RAPPRESENTANTE (RAPPRESENTANZA SENZA POTERI) - IN GENERE Ratifica "condizionata" - Compatibilità con l'art. 1399 c.c. - Esclusione - Fondamento - Vincolatività per il terzo contraente - Esclusione - Conseguenze - Formulazione di nuova proposta rimessa all'accettazione del terzo.

058110 CONTRATTI IN GENERE - RAPPRESENTANZA - CONTRATTO CONCLUSO DAL FALSO RAPPRESENTANTE (RAPPRESENTANZA SENZA POTERI) - RATIFICA In genere.

La ratifica "condizionata" non è compatibile con la natura del negozio regolato dall'art. 1399 c.c., costituita dalla volontà di fare propri, attraverso la totale adesione, gli effetti di un contratto concluso da un soggetto sfornito del potere di disporre del relativo diritto, sicché essa non è vincolante per il terzo contraente, atteggiandosi, invece, come nuova proposta contrattuale rimessa alla sua accettazione.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1326, Cod. Civ. art. 1353, Cod. Civ. art. 1398, Cod. Civ. art. 1399

Sez. 2, Ordinanza n. 12810 del 10/05/2024 (Rv. 671501-01)

Presidente: DI VIRGILIO ROSA MARIA. Estensore: GRASSO GIUSEPPE. Relatore: GRASSO GIUSEPPE.

F. (MAROTTA NICOLA) contro I. (BENAZZO PAOLO)

Regola competenza

044017 COMPETENZA CIVILE - COMPETENZA PER TERRITORIO - ACCORDO DELLE PARTI - IN GENERE Foro convenzionale per le cause inerenti il contratto - Interpretazione della clausola - Formulazione cumulata di domanda contrattuale ed aquiliana - Competenza del foro convenzionale per ambedue le domande - Sussistenza - Ad eccezione della domanda totalmente disancorata dal rapporto contrattuale.

La clausola con cui si demandino ad un foro convenzionale "tutte le controversie inerenti il contratto" e non solo quelle "fondate sul contratto" o "scaturenti da" esso, va interpretata nel senso che le parti abbiano inteso derogare alla competenza ordinaria sia per le cause in cui il contratto sia fonte della pretesa, sia per quelle in cui il contratto sia solo uno dei fatti costitutivi di essa, sicché, in caso di cumulo di azioni, contrattuale ed aquiliana, fondate sugli stessi fatti

SEZIONE SECONDA

materiali, il foro convenzionale è competente per entrambe, salva l'ipotesi in cui la domanda giudiziale risulti totalmente disancorata dal rapporto contrattuale.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 28, Cod. Proc. Civ. art. 29, Cod. Proc. Civ. art. 104

Massime precedenti Vedi: N. 24869 del 2010 Rv. 614879-01, N. 11122 del 1999 Rv. 530490-01

Sez. 2, Ordinanza n. 12843 del 10/05/2024 (Rv. 671505-03)

Presidente: DI VIRGILIO ROSA MARIA. Estensore: TRAPUZZANO CESARE. Relatore: TRAPUZZANO CESARE.

C. (SCARANO ANTONIO ANGELO) contro T. (TOMMASI MAURO)

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO GENOVA, 25/07/2018

058108 CONTRATTI IN GENERE - RAPPRESENTANZA - CONTRATTO CONCLUSO DAL FALSO RAPPRESENTANTE (RAPPRESENTANZA SENZA POTERI) - IN GENERE Contratto preliminare di compravendita immobiliare - Conclusione da parte di falsus procurator del promittente venditore - Immissione del promissario acquirente nella disponibilità dell'immobile - Assenza di specificazione circa il titolo e di collegamento temporale con la stipulazione - Ratifica - Configurabilità - Esclusione - Ragioni.

058110 CONTRATTI IN GENERE - RAPPRESENTANZA - CONTRATTO CONCLUSO DAL FALSO RAPPRESENTANTE (RAPPRESENTANZA SENZA POTERI) - RATIFICA In genere.

In ipotesi di contratto preliminare di vendita concluso dal falsus procurator del promittente venditore, la mera immissione del promissario acquirente nella disponibilità dell'immobile, senza specificazione del titolo di essa e senza alcun collegamento temporale con la stipulazione, non costituisce ratifica, in quanto non implica necessariamente la volontà di far proprio il contratto ed è priva della forma scritta ad substantiam.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1350, Cod. Civ. art. 1351, Cod. Civ. art. 1398, Cod. Civ. art. 1399

Massime precedenti Vedi: N. 24571 del 2006 Rv. 593820-01, N. 12308 del 2011 Rv. 617889-01, N. 2617 del 2021 Rv. 660311-01

Sez. 2, Ordinanza n. 12936 del 13/05/2024 (Rv. 671034-01)

Presidente: DI VIRGILIO ROSA MARIA. Estensore: BESSO MARCHEIS CHIARA. Relatore: BESSO MARCHEIS CHIARA.

G. (GUERRA GUGLIELMO) contro D. (FERRI ALESSANDRO)

Rigetta, CORTE D'APPELLO BOLOGNA, 15/03/2019

062006 COSA GIUDICATA CIVILE - GIUDICATO IMPLICITO In genere

CONFORME A CASSAZIONE SU 007925/2019 65327701

Massime precedenti Conformi Sezioni Unite: N. 7925 del 2019 Rv. 653277-01

SEZIONE SECONDA

Sez. 2, **Sentenza n. 13214 del 14/05/2024** (Rv. **671131-01**)

Presidente: BERTUZZI MARIO. Estensore: TRAPUZZANO CESARE. Relatore: TRAPUZZANO CESARE. P.M. CELENTANO CARMELO. (Diff.)

C. (BONAIUTI PAOLO) contro F. (BIANCHI ROBERTO)

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO PERUGIA, 05/06/2019

187028 VENDITA - OBBLIGAZIONI DEL VENDITORE - CONSEGNA DELLA COSA - COSA DIVERSA DALLA PATTUITA ("ALIUD PRO ALIO") - IN GENERE Vendita di "aliud pro alio" - Nozione - Presupposti - Fattispecie.

In tema di vendita, sussiste consegna di aliud pro alio, che dà luogo all'azione contrattuale di risoluzione ai sensi dell'art. 1453 c.c. e di risarcimento del danno, qualora il bene consegnato sia completamente eterogeneo rispetto a quello pattuito, per natura, individualità, consistenza e destinazione, cosicché, appartenendo ad un genere diverso, si riveli funzionalmente del tutto inidoneo ad assolvere allo scopo economico-sociale della res promessa e, quindi, a fornire l'utilità presagita. (Nella specie, la S.C. ha cassato la sentenza che aveva ritenuto integrata la consegna di aliud pro alio in relazione ad una fornitura di calcestruzzo in considerazione della sola minore resistenza rispetto a quello commissionato, pur non emergendo dalla motivazione il grado di incidenza della predetta minore resistenza sulla capacità del bene fornito di assolvere alle sue funzioni).

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1453, Cod. Civ. art. 1490, Cod. Civ. art. 1497

Massime precedenti Vedi: N. 1218 del 2022 Rv. 663573-01, N. 6596 del 2016 Rv. 639637-01, N. 26897 del 2023 Rv. 668783-01

Sez. 2, **Sentenza n. 13210 del 14/05/2024** (Rv. **671129-01**)

Presidente: BERTUZZI MARIO. Estensore: TRAPUZZANO CESARE. Relatore: TRAPUZZANO CESARE. P.M. CELENTANO CARMELO. (Conf.)

S. (VICIDOMINI PIERLUIGI) contro F. (TECCE MARCO)

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO NAPOLI, 21/11/2018

149131 RESPONSABILITA' PATRIMONIALE - CAUSE DI PRELAZIONE - PATTO COMMISSORIO - DIVIETO DEL - Estensione del divieto - Criteri - Conseguimento della finalità vietata dall'ordinamento - Necessità - Fattispecie.

In materia di patto commissorio, l'art. 2744 c.c. deve essere interpretato in maniera funzionale, sicché in forza della sua previsione risulta colpito da nullità non solo il "patto" ivi descritto, ma qualunque tipo di convenzione, quale ne sia il contenuto, che venga impiegato per conseguire il risultato concreto, vietato dall'ordinamento giuridico, dell'illecita coercizione del debitore a sottostare alla volontà del creditore, accettando preventivamente il trasferimento della proprietà di un suo bene quale conseguenza della mancata estinzione di un suo debito. (Nella specie la S.C. ha cassato la pronuncia che aveva escluso la sussistenza della patto illecito di garanzia in relazione ad una vendita, qualificata come datio in solutum dando assorbente prevalenza alla mancanza del patto di retrovendita nel contratto definitivo, senza considerare che tale negozio costituiva l'ultimo di quelli conclusi tra le medesime parti per saldare un debito pregresso accertato, quali la scrittura privata di concessione d'iscrizione ipoteca, il rilascio di titoli bancari, la stipula di un preliminare di vendita contenente patto di retrovendita collegato al saldo del debito e non già al pagamento di un prezzo, indici dello scopo finale di garanzia piuttosto che di quello di scambio).

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2744, Cod. Civ. art. 1344, Cod. Civ. art. 1418 CORTE COST., Cod. Civ. art. 1362, Cod. Civ. art. 1197

Massime precedenti Conformi: N. 2469 del 2024 Rv. 670068-01

SEZIONE SECONDA

Sez. 2, Sentenza n. 13435 del 15/05/2024 (Rv. 671351-02)

Presidente: BERTUZZI MARIO. Estensore: VARRONE LUCA. P.M. CELENTANO CARMELO. (Conf.)

A. (FACCINI ROBERTO) contro M. (TORRESE ALBA)

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO VENEZIA, 29/10/2021

058246 CONTRATTI IN GENERE - SCIOGLIMENTO DEL CONTRATTO - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO - IN GENERE Modifica urbanistica successiva alla stipula del contratto preliminare - Azione di risoluzione per venir meno della causa in concreto ovvero dell'istituto della presupposizione - Condizioni.

187095 VENDITA - PROMESSA DI VENDITA In genere.

La modifica urbanistica con la previsione di un vincolo preordinato all'esproprio, intervenuta successivamente alla stipula del contratto preliminare, abilita la parte acquirente a chiedere la risoluzione del contratto per il venir meno della causa in concreto, ovvero dell'istituto della presupposizione qualora si accerti che l'acquisto del terreno si fondava sull'attuale assetto urbanistico del bene promesso in vendita che ne consentiva una potenziale modifica da destinazione agricola ad area edificabile, considerato che successivamente alla stipula del contratto si è determinato oggettivamente un ulteriore e imprevedibile limite alla potenziale sua edificabilità, con il rischio di una futura perdita dello stesso diritto dominicale su parte del terreno promesso in vendita.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1256, Cod. Civ. art. 1463, Cod. Civ. art. 1467, Cod. Civ. art. 2932, Cod. Civ. art. 1218

Massime precedenti Vedi: N. 9314 del 2017 Rv. 643741-02, N. 22011 del 2022 Rv. 665378-01

Sez. 2, Sentenza n. 13435 del 15/05/2024 (Rv. 671351-01)

Presidente: BERTUZZI MARIO. Estensore: VARRONE LUCA. Relatore: VARRONE LUCA. P.M. TRONCONE FULVIO. (Conf.)

A. (FACCINI ROBERTO) contro M. (TORRESE ALBA)

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO VENEZIA, 29/10/2021

058039 CONTRATTI IN GENERE - CONTRATTO PRELIMINARE (COMPROMESSO) (NOZIONE, CARATTERI, DISTINZIONE) - ESECUZIONE SPECIFICA DELL'OBBLIGO DI CONCLUDERE IL CONTRATTO Vendita - Promessa di vendita - Preliminare di vendita di terreno risultato inedificabile contrariamente alle aspettative del promissario acquirente - Azione di risoluzione del rapporto ex tunc in applicazione dell'istituto della presupposizione - Ammissibilità - Condizioni - Inedificabilità sopravvenuta alla conclusione del contratto - Necessità - Fattispecie.

187095 VENDITA - PROMESSA DI VENDITA In genere.

Con riguardo a preliminare di compravendita di terreno, la circostanza che il terreno medesimo, contrariamente alle aspettative del promissario acquirente, risulti inedificabile, può abilitare quest'ultimo a chiedere la risoluzione ex tunc del rapporto, in applicazione dell'istituto della cosiddetta presupposizione, solo se si tratti di inedificabilità sopravvenuta alla conclusione del contratto e se inoltre l'edificabilità del fondo sia stata tenuta presente da entrambi i contraenti quale presupposto oggettivo per la formazione del consenso, alla stregua di una globale ricostruzione della loro volontà e senza che si richieda un espresso riferimento a detto presupposto nelle clausole negoziali. (Nella specie, la S.C. ha cassato la sentenza impugnata che

SEZIONE SECONDA

aveva escluso, con riferimento all'apposizione di un vincolo preordinato all'esproprio su una parte del terreno agricolo potenzialmente edificabile promesso in vendita, che il mutamento della destinazione edificatoria del cespite per effetto del suddetto vincolo, sopravvenuto al preliminare di acquisto, potesse abilitare la parte acquirente a chiedere la risoluzione del contratto o ad esercitare il recesso considerato che l'iter amministrativo modificativo della destinazione non si era ancora stabilizzato e che, per tale motivo, l'inadempimento di parte promittente venditrice non poteva considerarsi assoluto, né poteva giustificare un'azione di risoluzione per factum principis).

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1351, Cod. Civ. art. 1362, Cod. Civ. art. 1366, Cod. Civ. art. 1489, Cod. Civ. art. 1218

Sez. 2, Ordinanza n. 13398 del 15/05/2024 (Rv. 671035-01)

Presidente: DI VIRGILIO ROSA MARIA. Estensore: CAVALLINO LINALISA. Relatore: CAVALLINO LINALISA.

G. (BIANCHINI GIOÈ ANNALISA) contro I. (MINACAPILLI ANTONINO)

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO PALERMO, 22/06/2018

120001 PERMUTA - IN GENERE (NOZIONE, CARATTERI, DISTINZIONI) Trasferimento della proprietà di un'area in cambio di locali da costruire sulla stessa area - Qualificazione come permuta di cosa presente con cosa futura - Conseguenze - Momento in cui il bene viene ad esistenza - Rilevanza - Fattispecie.

Il contratto con il quale le parti prevedono il trasferimento della proprietà di un'area fabbricabile in cambio di immobili da costruire nella stessa area integra gli estremi della permuta di cosa presente con cosa futura; ne consegue che l'effetto traslativo della proprietà degli immobili da costruire si verifica, ex art. 1472 c.c., non appena la cosa viene ad esistenza, momento che si identifica nella conclusione del processo edificatorio nelle sue componenti essenziali, ossia nella realizzazione delle strutture fondamentali. (In applicazione di detto principio, la S.C. ha cassato la sentenza della corte di appello, la quale aveva erroneamente ritenuto che l'effetto traslativo ex art. 1472 c.c. si fosse verificato, ancorché le costruzioni, costituite da muretti e pilastri, fossero inidonee a determinare l'esistenza dei beni futuri oggetto del contratto, ed aveva conseguentemente ridotto il danno subito dai proprietari dell'area permutata in misura pari al valore dei manufatti realizzati).

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1472, Cod. Civ. art. 1555

Massime precedenti Vedi: N. 24172 del 2013 Rv. 628697-01

Sez. 2, Ordinanza n. 13425 del 15/05/2024 (Rv. 671132-01)

Presidente: DI VIRGILIO ROSA MARIA. Estensore: CARRATO ALDO. Relatore: CARRATO ALDO.

A. (LABANCA ANGELA) contro V. (MONTANARI GIUSEPPE)

Rigetta, CORTE D'APPELLO BOLOGNA, 07/01/2019

187043 VENDITA - OBBLIGAZIONI DEL VENDITORE - GARANZIA PER I VIZI DELLA COSA VENDUTA (NOZIONE, DISTINZIONI) - IN GENERE Compravendita di immobile - Difetti conseguenti alla vetustà dell'edificio o delle tecniche costruttive - Vizi occulti - Esclusione - Limiti.

SEZIONE SECONDA

187056 VENDITA - OBBLIGAZIONI DEL VENDITORE - GARANZIA PER I VIZI DELLA COSA VENDUTA (NOZIONE, DISTINZIONI) - ESCLUSIONE DELLA GARANZIA - VIZI FACILMENTE RICONOSCIBILI In genere.

In caso di vendita di un immobile di risalente costruzione, la cui datazione non sia stata celata dalla parte alienante, i difetti materiali conseguenti allo stato di vetustà non integrano un vizio occulto, essendo facilmente individuabili con l'ordinaria diligenza, anche quando siano relativi a parti strutturali dell'edificio immediatamente non percepibili con il senso della vista, quali, per esempio, il tetto, i solai o le fondamenta.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1490, Cod. Civ. art. 1491

Massime precedenti Vedi: N. 24343 del 2017 Rv. 645864-01

Sez. 2, Ordinanza n. 13728 del 16/05/2024 (Rv. 671134-01)

Presidente: MANNA FELICE. Estensore: CRISCUOLO MAURO. Relatore: CRISCUOLO MAURO.

L. (PONZIANI GUIDO) contro L.

Dichiara inammissibile, CORTE D'APPELLO L'AQUILA, 16/04/2020

162016 SPESE GIUDIZIALI CIVILI - DI CASSAZIONE - IN GENERE Mancanza della procura speciale a ricorrere per cassazione - Ricorso - Inammissibilità - Condanna alle spese del giudizio a carico del difensore senza procura - Ammissibilità.

L'inammissibilità del ricorso per cassazione per avere il difensore agito senza valida procura comporta che, non riverberando l'attività dello stesso alcun effetto sulla parte, lo stesso difensore sia parte nel processo in ordine alla questione d'inammissibilità del ricorso per difetto della procura speciale a ricorrere per cassazione. Pertanto, nel caso in cui la S.C. non ritenga che sussistano giusti motivi di compensazione, la condanna alle spese va pronunciata a carico del difensore stesso, quale unica controparte del controricorrente nel giudizio di legittimità.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 83 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 91 CORTE COST.

Massime precedenti Conformi: N. 25435 del 2019 Rv. 655644-01

Sez. 2, Ordinanza n. 13567 del 16/05/2024 (Rv. 671352-01)

Presidente: DI VIRGILIO ROSA MARIA. Estensore: CAVALLINO LINALISA. Relatore: CAVALLINO LINALISA.

C. (TRAINA MAURIZIO) contro C. (STASSI GIUSEPPE)

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO PALERMO, 01/06/2019

113050 OBBLIGAZIONI IN GENERE - ADEMPIMENTO - PAGAMENTO - IMPUTAZIONE - DEL PAGAMENTO AGLI INTERESSI Pagamento acconti - Imputazione - Agli interessi ed alle spese - Condizioni.

Il criterio legale di imputazione del pagamento agli interessi anziché al capitale di cui all'art. 1194 c.c., non costituisce fatto che debba essere specificamente dedotto in funzione del raggiungimento di un determinato effetto giuridico, risolvendosi, per converso, in una conseguenza automatica di ogni pagamento.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1194

SEZIONE SECONDA

Massime precedenti Vedi: N. 10692 del 2005 Rv. 580901-01

Sez. 2, Ordinanza n. 13604 del 16/05/2024 (Rv. 671133-01)

Presidente: DI VIRGILIO ROSA MARIA. Estensore: CAVALLINO LINALISA. Relatore: CAVALLINO LINALISA.

M. (PIZZIGATI MAURO) contro F. (SPIGA GAVINO)

Rigetta, CORTE D'APPELLO VENEZIA

013036 ARBITRATO - LODO (SENTENZA ARBITRALE) - IMPUGNAZIONE - PER NULLITA' - IN GENERE Giudizio di legittimità - Inosservanza di regole di diritto "in iudicando" - Rilevanza - Limiti ex art. 360, comma 1 n.3, c.p.c. - Sussistenza - Conseguenze - Fondamento.

100141 IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - MOTIVI DEL RICORSO - IN GENERE In genere.

La denuncia di nullità del lodo arbitrale per inosservanza delle regole di diritto "in iudicando" è ammissibile solo se circoscritta entro i medesimi confini della violazione di legge opponibile con il ricorso per cassazione ex art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.; ne consegue l'inammissibilità del motivo di ricorso con il quale per mezzo dell'impugnazione per nullità del lodo si contesti la valutazione dei fatti dedotti e delle prove acquisite nel corso del procedimento arbitrale perché tale valutazione è negozialmente rimessa alla competenza istituzionale degli arbitri.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 829 com. 3 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 360 com. 1 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 16559 del 2020 Rv. 658604-01, N. 16553 del 2020 Rv. 658802-03, N. 28997 del 2018 Rv. 651474-01

Sez. 2, Ordinanza n. 13853 del 17/05/2024 (Rv. 671358-01)

Presidente: DI VIRGILIO ROSA MARIA. Estensore: PICARO VINCENZO. Relatore: PICARO VINCENZO.

C. (CAPPELLANO SEMINARA GAETANO) contro L.

Dichiara inammissibile, CORTE D'APPELLO PALERMO, 14/02/2022

133020 PROCEDIMENTO CIVILE - AUSILIARI DEL GIUDICE - LIQUIDAZIONE DEL COMPENSO Beni sottoposti a sequestro in un procedimento di prevenzione - Provvedimento di rigetto dell'opposizione alla liquidazione dei compensi proposta dall'amministratore giudiziario ex art.42, comma 7, d.lgs. 159 del 2011 - Ricorso per cassazione ex art. 111, comma 7, Cost. - Ammissibilità - Fondamento - Devoluzione alle sezioni civili della Corte di Cassazione - Conseguenze.

In tema di prestazioni professionali rese da un amministrazione giudiziario di beni sottoposti a sequestro nell'ambito di un procedimento di prevenzione, il provvedimento della Corte d'Appello penale di rigetto dell'opposizione proposta dall'amministratore giudiziario, di cui all'art. 42, comma 7, del d.lgs. 159 del 2011, avverso il decreto di liquidazione dei compensi ha carattere decisorio, avendo natura dispositiva e incidendo su diritti soggettivi, pertanto è ricorribile ai sensi dell'art. 111, comma 7, Cost. davanti alle sezioni civili della Corte di cassazione, indipendentemente dalla circostanza che sia stato pronunciato in un giudizio penale; ne consegue l'inammissibilità del ricorso ove proposto nelle forme del rito penale e, quindi, non notificato alla controparte.

SEZIONE SECONDA

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 06/09/2011 num. 159 art. 42 com. 7, Costituzione art. 111 com. 7

Massime precedenti Vedi: N. 10136 del 2021 Rv. 661033-01

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 19161 del 2009 Rv. 609887-01

Sez. 2, Ordinanza n. 13789 del 17/05/2024 (Rv. 671355-01)

Presidente: DI VIRGILIO ROSA MARIA. Estensore: BERTUZZI MARIO. Relatore: BERTUZZI MARIO.

M. (MALINCONICO CASTRIOTA S. CARLO) contro P. (VIGLIOTTI IVANO)

Rigetta, CORTE D'APPELLO GENOVA, 20/11/2017

058039 CONTRATTI IN GENERE - CONTRATTO PRELIMINARE (COMPROMESSO) (NOZIONE, CARATTERI, DISTINZIONE) - ESECUZIONE SPECIFICA DELL'OBBLIGO DI CONCLUDERE IL CONTRATTO Domanda ex art. 2932 c.c. - Offerta formale della prestazione corrispettiva - Necessità - Esclusione.

L'accoglimento della domanda ex art. 2932 c.c. non è subordinato alla presentazione di un'offerta formale della controprestazione, ai sensi degli artt. 1208 e 1209 c.c., essendo a tal fine idonea anche la sola manifestazione di volontà di adempiere del promissario acquirente.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2932, Cod. Civ. art. 1208, Cod. Civ. art. 1209

Massime precedenti Vedi: N. 9314 del 2017 Rv. 643741-01

Sez. 2, Ordinanza n. 13784 del 17/05/2024 (Rv. 671354-01)

Presidente: DI VIRGILIO ROSA MARIA. Estensore: GRASSO GIUSEPPE. Relatore: GRASSO GIUSEPPE.

B. (GAMBI PAOLO) contro G. (VANNICELLI FRANCESCO)

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO BOLOGNA, 11/01/2019

058264 CONTRATTI IN GENERE - SCIOGLIMENTO DEL CONTRATTO - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO - PER INADEMPIMENTO - RAPPORTO TRA DOMANDA DI ADEMPIMENTO E DOMANDA DI RISOLUZIONE - IMPUTABILITA' DELL'INADEMPIMENTO, COLPA O DOLO - IMPORTANZA DELL'INADEMPIMENTO Inadempimento - Falsa applicazione dell'art. 1455 c.c. - Contenuto - Individuazione da parte del giudice dei parametri relativi al giudizio di non scarsa importanza dell'inadempimento - Necessità - Parametri astratti - Sufficienza - Esclusione.

100145 IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - MOTIVI DEL RICORSO - VIOLAZIONE DI NORME DI DIRITTO In genere.

In tema di apprezzamento della gravità dell'inadempimento, ai sensi dell'art. 1455 c.c., la previsione di legge è falsamente applicata laddove il giudice non individui i parametri sulla base dei quali viene affermato che l'inadempimento non può essere giudicato di scarsa importanza, avuto riguardo all'interesse dell'altro contraente, senza poter prescindere dalle emergenze di causa; sicché un tal giudizio non può essere espresso in termini astratti o, comunque, incompatibili con esse.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1455, Cod. Proc. Civ. art. 360 com. 1 lett. 3

Massime precedenti Vedi: N. 19579 del 2021 Rv. 661698-01, N. 6401 del 2015 Rv. 634986-01

SEZIONE SECONDA

Sez. 2, Ordinanza n. 13782 del 17/05/2024 (Rv. 671135-01)

Presidente: DI VIRGILIO ROSA MARIA. Estensore: GRASSO GIUSEPPE. Relatore: GRASSO GIUSEPPE.

T. (RUGGIERO STEFANO) contro A. (ROSSINI GIUSEPPE)

Rigetta, CORTE D'APPELLO BRESCIA, 06/12/2018

187043 VENDITA - OBBLIGAZIONI DEL VENDITORE - GARANZIA PER I VIZI DELLA COSA VENDUTA (NOZIONE, DISTINZIONI) - IN GENERE Vendita a catena - Difformità dell'opera - Onere di denuncia - Soggetto legittimato - Possibilità di denuncia da parte del primo compratore - Esclusione - Fondamento.

In ipotesi di vendita a catena, a prescindere dalla applicabilità o meno della disciplina consumeristica, il primo venditore (ovvero un suo incaricato) è tenuto a denunciare tempestivamente al secondo venditore i vizi o le difformità dell'opera a lui contestati dal primo compratore senza che tale denuncia possa provenire aliunde, come, ad esempio dal medesimo primo compratore, poiché i rapporti di compravendita sono autonomi e la detta comunicazione ha natura comunicativa o partecipativa, imponendo che la fonte della dichiarazione - così come il destinatario - si identifichino con il soggetto sulle cui sfere giuridiche gli effetti legali, impeditivi della decadenza, sono destinati a prodursi.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1470, Cod. Civ. art. 1490, Cod. Civ. art. 1492

Massime precedenti Vedi: N. 24717 del 2018 Rv. 650661-01, N. 1631 del 2020 Rv. 656847-01

Sez. 2, Ordinanza n. 13840 del 17/05/2024 (Rv. 671357-01)

Presidente: DI VIRGILIO ROSA MARIA. Estensore: BERTUZZI MARIO. Relatore: BERTUZZI MARIO.

B. (FOGGIA ALBERTO) contro G. (PISTOLESI SILVIA)

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO FIRENZE, 21/06/2018

162023 SPESE GIUDIZIALI CIVILI - "IUS SUPERVENIENS" - LIQUIDAZIONE - IN GENERE Spese del procedimento di sequestro conservativo ante causam - Liquidazioni giudiziali successive alla entrata in vigore del d.m. n. 55 del 2014 - Prestazione effettuata nella vigenza della precedente regolamentazione - Applicabilità dei nuovi parametri - Condizioni - Fondamento.

Le spese del procedimento di sequestro conservativo ante causam vanno liquidate sulla base degli stessi parametri vigenti al momento della decisione, in ragione del rapporto di stretta strumentalità della misura cautelare con la causa di merito, con la conseguenza che si applicano i parametri introdotti dal d.m. n. 55 del 2014 ogni qual volta la loro liquidazione intervenga in un momento successivo alla data di entrata in vigore del relativo decreto ministeriale, ancorché la prestazione abbia avuto inizio e si sia in parte svolta nella vigenza della pregressa regolamentazione, purché a tale data la prestazione professionale non sia stata ancora completata.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 91 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 671, Decr. Minist. Grazia e Giustizia 10/03/2014 num. 55

Massime precedenti Vedi: N. 31884 del 2018 Rv. 651920-01, N. 19989 del 2021 Rv. 661839-02

SEZIONE SECONDA

Sez. 2, Sentenza n. 13827 del 17/05/2024 (Rv. 671356-01)

Presidente: MANNA FELICE. Estensore: CARRATO ALDO. Relatore: CARRATO ALDO. P.M. DELL'ERBA ROSA MARIA. (Diff.)

F. (MEDAGLIA SALVATORE) contro M.

Cassa con rinvio, TRIBUNALE FIRENZE, 30/09/2020

162014 SPESE GIUDIZIALI CIVILI - CONDANNA ALLE SPESE - SOCCOMBENZA - DETERMINAZIONE In genere

CONFORME A CASSAZIONE SU 032061/2022 66606301

Massime precedenti Conformi Sezioni Unite: N. 32061 del 2022 Rv. 666063-01

Sez. 2, Sentenza n. 13777 del 17/05/2024 (Rv. 671353-01)

Presidente: DI VIRGILIO ROSA MARIA. Estensore: CAVALLINO LINALISA. Relatore: CAVALLINO LINALISA. P.M. CELENTANO CARMELO. (Conf.)

M. (PAVANINI FEDERICA) contro M.

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO POTENZA, 27/12/2021

133151 PROCEDIMENTO CIVILE - INTERRUZIONE DEL PROCESSO - PERDITA DELLA CAPACITA' PROCESSUALE DI UNA DELLE PARTI Cancellazione della società - Notifica dell'appello presso il procuratore della società cancellata - Ammissibilità - Conseguenze - Ultrattività del mandato - Esclusione - Interruzione del processo - Necessità - Conseguenze.

In caso di cancellazione della società dal registro delle imprese, l'appello può essere notificato presso il procuratore della società cancellata; poiché però la cancellazione, estinguendo la società, la priva anche della capacità di stare in giudizio, il difensore nei precedenti gradi non può dichiarare l'estinzione della società cancellata e contestualmente costituirsi per la stessa, restando esclusa l'ultrattività del mandato. Ne consegue che, in tal caso, debba dichiararsi l'interruzione del processo, per consentirne la riassunzione nei confronti dei soci della società estinta, diversamente gli atti successivamente compiuti, compresa la sentenza, sono da ritenersi nulli, con la conseguente necessità di rinnovazione.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 83 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 299, Cod. Proc. Civ. art. 300 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 327 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2495 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 2439 del 2024 Rv. 670065-01, N. 15724 del 2015 Rv. 636189-01, N. 26495 del 2014 Rv. 634009-01

Sez. 2, Ordinanza n. 13880 del 18/05/2024 (Rv. 671359-01)

Presidente: MANNA FELICE. Estensore: CRISCUOLO MAURO. Relatore: CRISCUOLO MAURO.

F. (COSSU BRUNO) contro F.

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO PALERMO, 26/08/2019

SEZIONE SECONDA

138016 PROVA CIVILE - CONFESSIONE - IN GENERE Dichiarazione confessoria contenente fatti sfavorevoli ad una sola parte e resa nell'ambito di un giudizio litisconsortile - Libera valutazione del giudice - Esclusione - Fondamento.

Alla dichiarazione confessoria stragiudiziale di fatti sfavorevoli ad una sola parte, qualora sia resa nell'ambito di un giudizio litisconsortile, non si applica la regola del libero apprezzamento dal parte del giudice, di cui all'art. 2733, comma 3, c.c., perché essa è prevista per il solo caso in cui il fatto confessato sia comune a più litisconsorti.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2733 com. 3

Massime precedenti Vedi: N. 5725 del 2019 Rv. 652838-01, N. 2482 del 2019 Rv. 652386-03

Sez. 2, Ordinanza n. 14109 del 21/05/2024 (Rv. 671397-01)

Presidente: MANNA FELICE. Estensore: FORTUNATO GIUSEPPE. Relatore: FORTUNATO GIUSEPPE.

Q. (PESIRI MICHELE) contro F. (AVITABILE ALBERTO)

Rigetta, TRIBUNALE ROMA, 01/06/2018

058237 CONTRATTI IN GENERE - SCIOGLIMENTO DEL CONTRATTO - RECESSO UNILATERALE Contratto ad esecuzione istantanea - Diritto di recesso - Ammissibilità - Condizioni - Fattispecie.

Il divieto di recesso dopo che il contratto abbia avuto un principio di esecuzione, previsto dall'art. 1373, comma 1, c.c. non si applica ai contratti ad esecuzione continuata ed è, comunque, derogabile per volontà delle parti. (Nella specie, la S.C. ha confermato la decisione che aveva ritenuto valido il recesso pur dopo il rilascio di una certificazione della controparte, considerato che le prestazioni di quest'ultima dovevano ulteriormente svolgersi in via continuativa, prevedendosi un'attività di vigilanza circa il mantenimento dei requisiti per l'ottenuta certificazione, ed a fronte di una clausola che consentiva il recesso anche dopo il rilascio della certificazione stessa).

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1373

Massime precedenti Vedi: N. 21287 del 2023 Rv. 668553-01, N. 1513 del 1990 Rv. 465574-01

Sez. 2, Sentenza n. 14113 del 21/05/2024 (Rv. 671360-01)

Presidente: MANNA FELICE. Estensore: FORTUNATO GIUSEPPE. Relatore: FORTUNATO GIUSEPPE. P.M. DELL'ERBA ROSA MARIA. (Conf.)

P. (TORRE GIUSEPPE) contro P. (VALENTINO GIOVANNI)

Dichiara inammissibile, CORTE D'APPELLO PALERMO, 10/05/2017

100179 IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - PROVVEDIMENTI DEI GIUDICI ORDINARI (IMPUGNABILITA') - SENTENZE - NON DEFINITIVE - RISERVA FACOLTATIVA DI GRAVAME Proposizione di impugnazione immediata - Inammissibilità - Riproponibilità dell'impugnazione dopo la sentenza definitiva - Ammissibilità.

L'impugnazione immediata di una sentenza non definitiva di cui la parte si sia riservata l'impugnazione differita è inammissibile, ma non preclude, dopo la sentenza definitiva, l'esercizio del potere di impugnare anche quella non definitiva.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 279 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 340, Cod. Proc. Civ. art. 361

SEZIONE SECONDA

Massime precedenti Conformi: N. 18498 del 2015 Rv. 636809-01

Massime precedenti Vedi: N. 1175 del 2022 Rv. 663702-01

Sez. 2, Ordinanza n. 14256 del 22/05/2024 (Rv. 671398-01)

Presidente: MANNA FELICE. Estensore: PICARO VINCENZO. Relatore: PICARO VINCENZO.

R. (TRISCHITTA GIUSEPPE) contro R. (L'AMBROSA PIERA)

Rigetta, CORTE D'APPELLO MESSINA, 23/01/2018

082226 FAMIGLIA - MATRIMONIO - RAPPORTI PATRIMONIALI TRA CONIUGI - COMUNIONE LEGALE - SCIOGLIMENTO - IN GENERE Comunione legale avente ad oggetto bene immobile ex INPDAP acquistato a seguito di esercizio del diritto di opzione - D.lgs. n. 104 del 1996, integrato con il d.l. n. 351 del 2001, conv. nella l. n. 41 del 2001 - Rapporto di specialità con gli art. 177 c.c. e 179 c.c. - Esclusione - Conseguenze.

Non sussiste alcun rapporto di specialità tra il d.lgs. n. 104 del 1996, integrato col d.l. n. 351 del 2001, conv. nella l. n. 41 del 2001 (concernente i requisiti richiesti per l'attribuzione agli assegnatari di immobili di proprietà dell'INPDAP e loro familiari conviventi di un diritto di opzione per l'acquisto dell'immobile assegnato) e gli articoli 177, comma 1, lett. a), e 179 c.c.; pertanto la comunione legale fra coniugi si estende all'acquisto avvenuto esercitando il diritto personale di opzione, non rientrando tra le eccezioni tassative previste dall'art. 179 c.c., attribuito all'assegnatario dell'immobile di proprietà dell'INPDAP, indipendentemente dalla provenienza delle risorse utilizzate.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 177, Cod. Civ. art. 179, Decreto Legisl. 16/02/1996 num. 104 CORTE COST., Decreto Legge 25/09/2001 num. 351 CORTE COST., Legge 23/11/2001 num. 41

Massime precedenti Vedi: N. 26490 del 2008 Rv. 605303-01, N. 12439 del 1993 Rv. 484747-01

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 18641 del 2022 Rv. 665032-02

Sez. 2, Sentenza n. 14342 del 22/05/2024 (Rv. 671361-01)

Presidente: MANNA FELICE. Estensore: GIANNACCARI ROSSANA. Relatore: GIANNACCARI ROSSANA. P.M. DELL'ERBA ROSA MARIA. (Diff.)

P. (DIONIGI GIANNI) contro P. (TEDESCO MARIO)

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO PERUGIA, 10/11/2018

133204 PROCEDIMENTO CIVILE - NOTIFICAZIONE - A PERSONA NON RESIDENTE, NE' DIMORANTE, NE' DOMICILIATA NELLA REPUBBLICA Notifica a persona residente in uno Stato membro della comunità europea - Tempestività della notificazione - Doveri del giudice - Doveri del notificante.

Nel caso di notifica a persona residente in uno Stato membro della comunità europea, al fine di verificare la tempestività della notificazione è sufficiente, per il giudice, far ricorso agli elementi informativi riportati nel certificato di espletamento delle formalità previsto dall'art. 10 del Reg. (CE) n. 1393 del 2007, secondo il "modulo standard" dell'Allegato I, la cui effettiva provenienza dall'organo che ha proceduto alla notificazione è validamente attestata dall'apposizione del timbro dell'ufficio, alternativa alla sottoscrizione autografa del funzionario. Spetta al notificante l'onere di provare la traduzione dell'atto, ai sensi dell'art. 8 del medesimo Regolamento, in una

SEZIONE SECONDA

lingua compresa dal destinatario oppure nella lingua ufficiale dello Stato di destinazione, pur se le carenze di traduzione non determinano l'invalidità del procedimento notificatorio, ma impone soltanto l'assegnazione, anche officiosa, di un termine per la sua regolarizzazione a tutela del destinatario, nonché il rilievo di non decorrenza, per quest'ultimo, del termine perentorio dalla ricezione dell'atto.

Riferimenti normativi: Regolam. Consiglio CEE 13/11/2007 num. 1393 art. 10, Regolam. Consiglio CEE 13/11/2007 num. 1393 art. 8

Massime precedenti Vedi: N. 28509 del 2018 Rv. 651339-01

Sez. 2, Ordinanza n. 14318 del 22/05/2024 (Rv. 671399-01)

Presidente: **MANNA FELICE.** *Estensore:* **PICARO VINCENZO.**

D. (DI MARTINO PAOLO) contro H. (SPEZIALE DOMENICO)

Rigetta, CORTE D'APPELLO ROMA, 18/04/2019

140010 PROVVEDIMENTI DEL GIUDICE CIVILE - SENTENZA - IN GENERE Deliberazione assunta da un collegio costituito da magistrati legittimamente preposti all'ufficio - Successiva cessazione dalle funzioni di uno di essi - Conseguenze sulla validità della sentenza - Esclusione - Ragioni.

In tema di vizio di costituzione del giudice collegiale, è al momento della pronuncia della sentenza, ossia della sua deliberazione in camera di consiglio, che il magistrato deve essere legittimamente preposto all'ufficio per poter validamente esercitare la potestas iudicandi, mentre i successivi momenti dell'iter formativo, e cioè la stesura della motivazione, la sottoscrizione e la pubblicazione, non incidono sulla sostanza della pronuncia, pertanto diviene irrilevante che dopo la decisione uno dei componenti dell'organo collegiale, sia trasferito, collocato fuori ruolo o a riposo.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 132 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 161 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 276 CORTE COST.

Massime precedenti Conformi: N. 1374 del 1991 Rv. 470861-01

Massime precedenti Vedi: N. 16216 del 2017 Rv. 644769-01

Sez. 2, Ordinanza n. 14253 del 22/05/2024 (Rv. 671507-01)

Presidente: **MANNA FELICE.** *Estensore:* **PICARO VINCENZO.** *Relatore:* **PICARO VINCENZO.**

M. (RIBALDONE MARIA ELENA) contro E. (MARTINO LUCA)

Dichiara inammissibile, CORTE D'APPELLO TORINO, 11/01/2019

058147 CONTRATTI IN GENERE - REQUISITI (ELEMENTI DEL CONTRATTO) - ACCORDO DELLE PARTI - CONCLUSIONE DEL CONTRATTO - PROPOSTA - ACCETTAZIONE - FORMA Contratto - Conclusione mediante esecuzione della prestazione tipica - Condizioni - Conseguenze - Fattispecie.

In tema di conclusione del contratto, l'esecuzione della prestazione tipica è sufficiente a far considerare il contratto stesso tacitamente e validamente concluso, se la legge non richieda una forma particolare per l'esistenza di esso ovvero se, nell'ipotesi prevista dall'art. 1326, comma 4, c.c. essendo posta nell'esclusivo interesse dello stesso proponente questi, in forza del principio delle disponibilità degli interessi, rinunci agli effetti della mancata accettazione per iscritto della proposta, come da lui richiesto, accontentandosi di un'adesione manifestata in forma diversa.

SEZIONE SECONDA

Ne consegue che, in tale ultima ipotesi, il difetto di forma non può essere invocato dalla controparte per contestare il perfezionamento del contratto. (Nella specie la S.C., correggendo la motivazione e riqualificando il contratto concluso per condotta concludente, ha respinto il ricorso avverso la sentenza che aveva ritenuto concluso il contratto ex art. 1327 c.c. tra le parti poiché, dopo essere stata formulata un'offerta contenente il corrispettivo complessivo per la prestazione ed il previo pagamento di un acconto, valevole come accettazione di tale offerta, avevano fatto seguito sia l'emissione di fattura nell'importo corrispondente all'acconto sia il comportamento concludente delle parti costituito dal pagamento della predetta fattura).

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1326 com. 4, Cod. Civ. art. 1327, Cod. Proc. Civ. art. 384 com. 4

Massime precedenti Vedi: N. 13033 del 2018 Rv. 648760-01

Sez. 2, Sentenza n. 14211 del 22/05/2024 (Rv. 671506-01)

Presidente: MANNA FELICE. Estensore: FORTUNATO GIUSEPPE. Relatore: FORTUNATO GIUSEPPE. P.M. DELL'ERBA ROSA MARIA. (Diff.)

C. (BUSTI MARCO) contro B. (RINALDI ALBERTO)

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO VENEZIA, 15/11/2017

071045 DIVISIONE - DIVISIONE EREDITARIA - OPERAZIONI DIVISIONALI - FORMAZIONE DELLO STATO ATTIVO DELL'EREDITA' - COLLAZIONE ED IMPUTAZIONE - RESA DEI CONTI - IN GENERE Riunione fittizia - Mera operazione contabile - Finalità - Determinazione dell'eventuale lesione della quota di riserva a favore del legittimario asse ereditario e della quota di riserva - Computo della donazione ricevuta da persona non rientrante tra i soggetti tenuti alla collazione ex art. 737 c.p.c. - Sussistenza - Fondamento - Conseguenze.

In tema di successione necessaria, la riunione fittizia, quale operazione meramente contabile di sommatoria tra attivo netto e donatum, cioè tra il valore dei beni relitti al tempo dell'apertura della successione, detratti i debiti, ed il valore dei beni donati, sempre al momento dell'apertura della successione, è finalizzata alla determinazione della quota disponibile e di quella di legittima, per accertare l'eventuale lesione della quota riservata al legittimario, dovendosi, quindi, computare tutte le donazioni, a prescindere da chi ne sia il beneficiario, ivi comprese le donazioni ricevute da soggetto non rientrante tra quelli tenuti alla collazione ex art. 737 c.c.; ne consegue che l'inammissibilità della domanda di riduzione proposta nei confronti del donatario non coerede dal legittimario, che non abbia accettato l'eredità con il beneficio, d'inventario è del tutto ininfluyente ai fini della riunione fittizia.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 737, Cod. Civ. art. 750, Cod. Civ. art. 751, Cod. Civ. art. 555, Cod. Civ. art. 556, Cod. Civ. art. 564

Massime precedenti Vedi: N. 8174 del 2022 Rv. 664236-01

Sez. 2, Sentenza n. 14368 del 23/05/2024 (Rv. 671362-01)

Presidente: MANNA FELICE. Estensore: FORTUNATO GIUSEPPE. Relatore: FORTUNATO GIUSEPPE. P.M. DELL'ERBA ROSA MARIA. (Conf.)

T. (MATERAZZI ROBERTO MARIA) contro S. (DI PAOLO MARIA)

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO PERUGIA, 02/11/2018

133020 PROCEDIMENTO CIVILE - AUSILIARI DEL GIUDICE - LIQUIDAZIONE DEL COMPENSO Spese di custodia di veicolo sottoposto a sequestro penale - Soggetto tenuto al pagamento -

SEZIONE SECONDA

Avente diritto alla restituzione indicato nel provvedimento di dissequestro - Mezzi di tutela a disposizione di quest'ultimo - Fattispecie.

Le spese di custodia di veicolo sequestrato nell'ambito di procedimento penale sono dovute, per il periodo successivo alla scadenza del termine di trenta giorni dalla comunicazione del dissequestro di cui all'art. 150 del d.P.R. n. 115 del 2002, dal soggetto (anche non proprietario) indicato nel provvedimento come avente diritto alla restituzione, il quale, se intende contestare tale qualità, è tenuto a proporre opposizione ai sensi del comb. disp. degli artt. 127 e 263, comma 5, c.p.p., fermo restando il potere di agire in sede civile per il rimborso nei confronti dell'effettivo obbligato. (Nella specie, la S.C. ha confermato sul punto la sentenza impugnata che, in relazione alla custodia di veicolo coperto da polizza contro il furto aveva rigettato la domanda di pagamento del compenso proposta dal custode nei confronti della compagnia assicurativa, che aveva versato l'indennizzo al proprietario-assicurato dietro rilascio di procura a vendere il bene, condannando l'assicurato al pagamento delle spese di custodia, indicato come avente titolo alla restituzione nel decreto del P.M., non opposto).

Riferimenti normativi: DPR 30/05/2002 num. 115 art. 150, Cod. Civ. art. 1766, Cod. Civ. art. 1781, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 263 com. 5, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 324 com. 8, Cod. Proc. Pen. Disp. Att. e Trans. art. 84

Massime precedenti Vedi: N. 16850 del 2019 Rv. 654552-01, N. 5699 del 2011 Rv. 617033-01

Sez. 2, Ordinanza n. 14407 del 23/05/2024 (Rv. 671364-01)

Presidente: CARRATO ALDO. Estensore: BESSO MARCHEIS CHIARA. Relatore: BESSO MARCHEIS CHIARA.

L. (CHIOZZA ANNA) contro A. (PASTEGA GIOVANNI MARIA)

Rigetta, CORTE D'APPELLO VENEZIA, 11/09/2017

052070 CONSORZI - VOLONTARI Consorzi volontari di urbanizzazione - Adesione di nuovo associato - Modalità - Stipulazione del contratto di compravendita - Ammissibilità - Fondamento.

In tema di consorzi di urbanizzazione, deve ritenersi pienamente lecito il meccanismo di adesione al consorzio predisposto dall'autonomia privata, che si attua attraverso la semplice stipulazione del contratto di compravendita di un'unità immobiliare ricadente nel comprensorio, essendo tale adesione - alla quale si ricollega l'assunzione dei corrispondenti obblighi dell'aderente - contemplata sia da una clausola statutaria, che implica il preventivo assenso degli altri proprietari di immobili partecipanti al consorzio, sia dallo stesso atto di trasferimento immobiliare, espressione della volontà del nuovo acquirente di partecipare al consorzio.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 36, Cod. Civ. art. 863, Cod. Civ. art. 864, Cod. Civ. art. 1100, Cod. Civ. art. 1104, Cod. Civ. art. 1123

Massime precedenti Conformi: N. 18560 del 2016 Rv. 641332-01

Sez. 2, Sentenza n. 14399 del 23/05/2024 (Rv. 671363-01)

Presidente: DI VIRGILIO ROSA MARIA. Estensore: TRAPUZZANO CESARE. Relatore: TRAPUZZANO CESARE. P.M. CELENTANO CARMELO. (Diff.)

P. (PAVAN MASSIMO) contro M. (MAINARDI SILVIA)

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO VENEZIA, 03/09/2018

SEZIONE SECONDA

138221 PROVA CIVILE - POTERI (O OBBLIGHI) DEL GIUDICE - DISPONIBILITA' DELLE PROVE
In genere

CONFORME A CASSAZIONE ASN 006172/2020 65715401

Massime precedenti Conformi: N. 6172 del 2020 Rv. 657154-01

Sez. 2, Sentenza n. 14399 del 23/05/2024 (Rv. 671363-02)

Presidente: DI VIRGILIO ROSA MARIA. Estensore: TRAPUZZANO CESARE. Relatore: TRAPUZZANO CESARE. P.M. CELENTANO CARMELO. (Diff.)

P. (PAVAN MASSIMO) contro M. (MAINARDI SILVIA)

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO VENEZIA, 03/09/2018

011008 APPALTO (CONTRATTO DI) - CORRISPETTIVO - DETERMINAZIONE Prova del corrispettivo - Fattura emessa dall'appaltatore - Idoneità a provare l'ammontare del credito - Esclusione - Contabilità del direttore dei lavori - Idoneità a provare dell'ammontare del credito - Condizioni.

Non costituiscono idonea prova dell'ammontare del credito dell'appaltatore per il proprio compenso le fatture dallo stesso emesse, trattandosi di documenti fiscali provenienti dalla parte stessa, né la contabilità redatta dal direttore dei lavori (o dallo stesso appaltatore), salvo che, con riferimento a quest'ultima, risulti che essa sia stata portata a conoscenza del committente e che questi l'abbia accettata senza riserve.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1655, Cod. Civ. art. 1657, Cod. Civ. art. 2697 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 26517 del 2018 Rv. 650784-01, N. 7593 del 2023 Rv. 667376-01, N. 33575 del 2021 Rv. 662843-01

Sez. 2, Ordinanza n. 14377 del 23/05/2024 (Rv. 671400-01)

Presidente: CARRATO ALDO. Estensore: BESSO MARCHEIS CHIARA. Relatore: BESSO MARCHEIS CHIARA.

C. (PACE FABIO) contro C. (PRESUTTO GIUSEPPE)

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO MILANO, 06/10/2017

046181 COMUNIONE DEI DIRITTI REALI - CONDOMINIO NEGLI EDIFICI (NOZIONE, DISTINZIONI) - REGOLAMENTO DI CONDOMINIO - LIMITI (RISPETTO DELLE PROPRIETA' ESCLUSIVE) Regolamento di condominio - Divieti e limiti alle proprietà esclusive - Interpretazione estensiva - Esclusione - Fondamento - Fattispecie.

I divieti ed i limiti di destinazione alle facoltà di godimento dei condomini sulle unità immobiliari in proprietà esclusiva devono risultare da espressioni incontrovertibilmente rivelatrici di un intento chiaro ed esplicito, non suscettibile di dar luogo ad incertezze; pertanto, l'individuazione della regola dettata dal regolamento condominiale di origine contrattuale, nella parte in cui impone detti limiti e divieti, va svolta rifuggendo da interpretazioni di carattere estensivo, sia per quanto concerne l'ambito delle limitazioni imposte alla proprietà individuale, sia per quanto attiene ai beni alle stesse soggetti. (Nella specie, la S.C. ha escluso che dalla previsione nel regolamento condominiale del generale divieto di eseguire lavori rumorosi e arrecare molestia alle parti comuni del condominio potesse trarsi l'esistenza di una limitazione temporale allo

SEZIONE SECONDA

svolgimento di lavori di ordinaria e straordinaria manutenzione nelle singole porzioni di proprietà esclusiva).

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 832, Cod. Civ. art. 1138

Massime precedenti Conformi: N. 21307 del 2016

Sez. 2, Ordinanza n. 14620 del 24/05/2024 (Rv. 671367-01)

Presidente: **BERTUZZI MARIO**. *Estensore:* **CARRATO ALDO**. *Relatore:* **CARRATO ALDO**.

A. (DE GIORGI PAOLO) contro M.

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO BARI, 14/05/2021

188215 CONVENZIONE EUROPEA DEI DIRITTI DELL'UOMO E DELLE LIBERTA' FONDAMENTALI - PROCESSO EQUO - TERMINE RAGIONEVOLE - IN GENERE Equa riparazione - Termine semestrale per proporre il ricorso ex art. 4 della legge n.89 del 2001 - Decorrenza - Dalla pubblicazione della sentenza di revocazione c.d. ordinaria - Esclusione - Dal passaggio in giudicato - Sussistenza - Fondamento.

In tema di equa riparazione per irragionevole durata del processo, il dies a quo del termine semestrale di proponibilità della relativa domanda, previsto dall'art. 4 della legge n. 89 del 2001, decorre dalla data in cui è divenuta definitiva la decisione che conclude il procedimento nel cui ambito la violazione si assume verificata, ovvero dalla scadenza del termine previsto per la sua impugnazione. Ne consegue che quando la decisione sia stata emessa all'esito del giudizio di revocazione c.d. ordinaria, ai sensi dei nn. 4 e 5 dell'art. 395 c.p.c., essa diviene "definitiva", nel senso richiesto dalla disposizione, non nel giorno della sua pubblicazione ma in quello in cui è divenuta irrevocabile e passata, quindi, in giudicato.

Riferimenti normativi: Legge 24/03/2001 num. 89 art. 5 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 395 com. 1 lett. 4, Cod. Proc. Civ. art. 324 com. 1 lett. 4

Massime precedenti Vedi: N. 16194 del 2019 Rv. 654605-01, N. 552 del 2017 Rv. 642555-01, N. 24358 del 2006 Rv. 594860-01

Sez. 2, Ordinanza n. 14624 del 24/05/2024 (Rv. 671368-01)

Presidente: **DI VIRGILIO ROSA MARIA**. *Estensore:* **VARRONE LUCA**. *Relatore:* **VARRONE LUCA**.

C. (PEPE FRANCO) contro D. (SEPE GIACOMO)

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO NAPOLI, 03/10/2019

113053 OBBLIGAZIONI IN GENERE - ADEMPIMENTO - PAGAMENTO - QUIETANZA - IN GENERE Quietanza - Prova dell'effettivo versamento dell'IVA - Esclusione - Fondamento.

279377 TRIBUTI ERARIALI INDIRECTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO (I.V.A.) - IN GENERE In genere.

La quietanza, anche quando è contenuta in un atto notarile, non dimostra l'effettivo versamento dell'IVA da parte dell'acquirente al venditore. Infatti, in tutti i casi in cui è indispensabile l'emissione della fattura, l'IVA deve essere indicata separatamente dal prezzo e, di conseguenza, la quietanza non può costituire una rinuncia implicita al suo pagamento.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2697 CORTE COST., DPR 26/10/1972 num. 633 CORTE COST., Cod. Civ. art. 1199

SEZIONE SECONDA

Massime precedenti Vedi: N. 3132 del 2018 Rv. 647876-02

Sez. 2, Ordinanza n. 14569 del 24/05/2024 (Rv. 671401-01)

Presidente: BERTUZZI MARIO. Estensore: BESSO MARCHEIS CHIARA. Relatore: BESSO MARCHEIS CHIARA.

N. (CARRESE VINCENZO) contro C. (MAZZOCCHIO GIAN LUCA)

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO PERUGIA, 26/11/2018

011022 APPALTO (CONTRATTO DI) - GARANZIA - PER LE DIFFORMITA' E VIZI DELL'OPERA - DECADENZA Appalto - Garanzia per vizi e difformità dell'opera - Decadenza - Rilevabilità d'ufficio - Esclusione - Conseguenze.

In tema di contratto di appalto, la decadenza del committente dall'azione di garanzia per i vizi e difformità dell'opera, prevista dall'art. 1667 c.c., non è rilevabile d'ufficio, pertanto la relativa eccezione deve essere proposta dal convenuto ai sensi dell'art. 167 c.p.c., a pena di decadenza, nella comparsa di risposta da depositarsi almeno venti giorni prima dell'udienza di comparizione.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1667, Cod. Civ. art. 2697 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2969, Cod. Proc. Civ. art. 166 CORTE COST. PENDENTE, Cod. Proc. Civ. art. 167 com. 2 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 6077 del 1988 Rv. 460483-01

Sez. 2, Ordinanza n. 14598 del 24/05/2024 (Rv. 671366-01)

Presidente: BERTUZZI MARIO. Estensore: CARRATO ALDO. Relatore: CARRATO ALDO.

T. (GALLO GIUSEPPE) contro M. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .)

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO NAPOLI, 14/10/2022

188215 CONVENZIONE EUROPEA DEI DIRITTI DELL'UOMO E DELLE LIBERTA' FONDAMENTALI - PROCESSO EQUO - TERMINE RAGIONEVOLE - IN GENERE Equa riparazione - Periodo intercorso tra il deposito del ricorso e la sua effettiva notificazione - Computo ai fini dell'individuazione della durata complessiva del giudizio presupposto - Necessità - Possibilità di sua detrazione - Esclusione - Fondamento - Conseguenze - Fattispecie.

Al fine della tutela degli interessi generali cui è ispirata la l. n. 89 del 2001 è' il momento del deposito del ricorso, nei giudizi che vanno introdotti con tale tipo di atto processuale, quello in cui si considera incardinato il giudizio allo scopo del computo della durata complessiva del processo, da cui detrarre il periodo di durata ragionevole, per desumerne, conseguentemente, quello (eventualmente) irragionevole in funzione del riconoscimento del diritto all'ottenimento dell'equo indennizzo. Ne consegue che il periodo intercorso tra il deposito del ricorso in appello (nella specie in materia previdenziale) e la sua effettiva notifica - la cui dilatazione non sia imputabile alle parti ma alle disfunzioni dell'apparato giudiziario - va in ogni caso computato e non può, quindi, essere detratto ai fini dell'individuazione della durata complessiva del giudizio, non sortendo alcuna rilevanza la scissione degli effetti processuali tra la posizione dell'appellante e quella dell'appellato.

Riferimenti normativi: Legge 24/03/2001 num. 89 art. 2 com. 2, Legge 24/03/2001 num. 89 art. 2 com. 2, Cod. Proc. Civ. art. 434 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 435 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 24745 del 2016 Rv. 641911-01, N. 21856 del 2013 Rv. 627824-01, N. 33416 del 2022 Rv. 666140-01, N. 21100 del 2009 Rv. 610602-01

SEZIONE SECONDA

Sez. 2, Sentenza n. 14553 del 24/05/2024 (Rv. 671365-01)

Presidente: DI VIRGILIO ROSA MARIA. Estensore: PAPA PATRIZIA. Relatore: PAPA PATRIZIA. P.M. CELENTANO CARMELO. (Conf.)

N. (SCARANO ANTONIO ANGELO) contro P. (CASTROGIOVANNI CRISTIANO)

Rigetta, CORTE D'APPELLO GENOVA, 02/05/2018

069003 DEPOSITO (CONTRATTO DI) - DIRITTI DEL DEPOSITARIO - COMPENSO Centro di raccolta di veicoli abbandonati di cui all'art. 8 del d.P.R. n. 571 del 1982 - Mancato compimento da parte dell'ente degli adempimenti di cui all'art. 1 del d.m. n. 460 del 1999 - Corrispettivo per il deposito di veicoli abbandonati sul territorio provinciale affidati ex d.m. n. 460 del 1999 - Esclusione - Fondamento.

In tema di deposito di veicoli rimossi e non reclamati dai proprietari di cui al d.m. n. 460 del 1999, l'incarico del gestore del centro di raccolta si sostanzia nell'obbligo di procedere alla demolizione e allo smaltimento del veicolo, equiparato a cosa abbandonata ai sensi dell'art. 923 c.c.; pertanto è escluso che l'inerzia nel compimento delle attività previste dalla predetta norma, tra loro indipendenti e non subordinate all'onere di cancellazione dal registro del P.R.A., possa essere compensata a titolo di deposito in quanto attività che resta priva di giustificazione causale ove protratta oltre il termine di cui all'art. 1, comma 2, come richiamato dal comma 3, del d.m. citato.

Riferimenti normativi: DPR 29/07/1982 num. 571 art. 8, Decr. Minist. Interno 22/10/1999 num. 460 art. 1, Decreto Legisl. 05/02/1997 num. 22 art. 46, Cod. Civ. art. 923, Cod. Civ. art. 927, Cod. Civ. art. 929

Sez. 2, Ordinanza n. 14829 del 28/05/2024 (Rv. 671528-01)

Presidente: MOCCI MAURO. Estensore: VARRONE LUCA. Relatore: VARRONE LUCA.

C. (MANCONI ROSARIA) contro A. (FRANCESCHI PIERO)

Rigetta, CORTE D'APPELLO CAGLIARI, 26/06/2019

125175 POSSESSO - EFFETTI - USUCAPIONE - INTERRUZIONE E SOSPENSIONE - IN GENERE Azione o eccezione petitoria irritualmente proposta nel giudizio possessorio - Interruzione dell'usucapione - Configurabilità - Conseguenze - Grave pregiudizio - Insussistenza.

Nel giudizio possessorio, sia l'azione che l'eccezione petitoria, ancorché irritualmente esperite o sollevate nonostante il divieto ex art. 705, comma 1, c.p.c., sono idonee, sul piano sostanziale, ad interrompere il termine per l'usucapione in base agli artt. 1165 e 2943 c.c., in quanto esercizio del diritto di proprietà e manifestazione della volontà del suo titolare di evitarne la perenzione, con conseguente insussistenza del grave pregiudizio che ne giustifica l'ammissibilità.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 705, Cod. Civ. art. 1165, Cod. Civ. art. 2943

SEZIONE SECONDA

Sez. 2, **Ordinanza n. 14906 del 28/05/2024** (Rv. **671508-01**)

Presidente: **FALASCHI MILENA.** Estensore: **PICARO VINCENZO.** Relatore: **PICARO VINCENZO.**

M. (SALTALAMACCHIA LUCA) contro M. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .)

Rigetta, TRIBUNALE NAPOLI, 30/12/2019

133020 PROCEDIMENTO CIVILE - AUSILIARI DEL GIUDICE - LIQUIDAZIONE DEL COMPENSO Amministratore giudiziario di beni sequestrati nell'ambito di processi penali per reati di mafia - Natura dell'incarico - Gestione dinamica di beni produttivi - Ausiliario del giudice - Conseguenze - Diritto al compenso - Termine decadenziale ex art. 71 del d.P.R. n. 115 del 2002 - Decorrenza - Dal dissequestro dei beni - Fondamento.

L'amministratore giudiziario di beni sequestrati in processi penali per reati di mafia, per la natura stessa dell'attività che gli è demandata e che si concreta non nella mera custodia ma nella gestione dinamica di beni produttivi sotto il diretto controllo del giudice, rientra nella categoria degli ausiliari di quest'ultimo e, pertanto, la relativa richiesta di liquidazione del compenso per l'opera prestata è assoggettata al termine di decadenza (cento giorni) ex art. 71 del d.P.R. n. 115 del 2002, decorrente dalla data del dissequestro dei beni che determina la cessazione dell'incarico.

Riferimenti normativi: DPR 30/05/2002 num. 115 art. 3 com. 1 lett. N, DPR 30/05/2002 num. 115 art. 71 com. 2, Decreto Legisl. 06/07/2011 num. 159 art. 42

Massime precedenti Vedi: N. 11577 del 2017 Rv. 644210-02, N. 18797 del 2023 Rv. 668396-01

Sez. 2, **Sentenza n. 15026 del 29/05/2024** (Rv. **671509-01**)

Presidente: **MANNA FELICE.** Estensore: **CRISCUOLO MAURO.** Relatore: **CRISCUOLO MAURO.** P.M. **TRONCONE FULVIO.** (Conf.)

S. (GUARALDI BRUNO) contro M. (AUDINO ANDREA)

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO BOLOGNA, 11/05/2018

082248 FAMIGLIA - MATRIMONIO - RAPPORTI PATRIMONIALI TRA CONIUGI - IMPRESA FAMILIARE - (COSTITUZIONE - NATURA - OGGETTO) - IN GENERE Partecipazione agli utili - Riparto degli oneri probatori - Criteri.

In tema di impresa familiare, il partecipante che agisce per ottenere la propria quota di utili ha l'onere di provare la consistenza del patrimonio aziendale e la quota astratta della propria partecipazione, potendo a tal fine ricorrere anche a presunzioni semplici, tra cui la predeterminazione delle quote operata a fini fiscali; sul familiare esercente l'impresa grava invece l'onere di fornire la prova contraria rispetto alle eventuali presunzioni semplici, nonché di dimostrare il pagamento degli utili spettanti pro quota a ciascun partecipante.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 230 bis, Cod. Civ. art. 2697

Massime precedenti Conformi: N. 27966 del 2018 Rv. 651053-01

SEZIONE SECONDA

Sez. 2, **Ordinanza n. 15270 del 31/05/2024** (Rv. **671510-01**)

Presidente: **GIUSTI ALBERTO**. Estensore: **MONDINI ANTONIO**. Relatore: **MONDINI ANTONIO**.

D. (BOZZONE ALESSANDRO) contro C. (CAIRE PIETRO)

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO VENEZIA, 19/06/2019

138300 PROVA CIVILE - TESTIMONIALE - VALUTAZIONE DELLA PROVA TESTIMONIALE - ATTENDIBILITA' DEI TESTIMONI Contrasto fra testimonianze - Obblighi del giudice - Confronto fra le deposizioni e valutazione della credibilità dei testi - Necessità - Elementi da prendere in considerazione - Indicazione delle ragioni della valutazione di attendibilità - Necessità.

In tema di valutazione della prova, il contrasto tra le dichiarazioni rese dai testimoni escussi impone al giudice di confrontare le deposizioni raccolte e di apprezzarne la credibilità in base ad elementi soggettivi ed oggettivi, tenendo conto del rapporto di vicinanza alle parti, dell'intrinseca congruenza delle dichiarazioni e della loro convergenza con gli eventuali elementi di prova acquisiti, esponendo poi le ragioni che lo hanno portato a ritenere più attendibile una testimonianza rispetto all'altra o ad escludere la credibilità di entrambe.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 116, Cod. Proc. Civ. art. 244, Cod. Proc. Civ. art. 253

Massime precedenti Conformi: N. 1547 del 2015 Rv. 634239-01

Sez. 2, **Ordinanza n. 15335 del 31/05/2024** (Rv. **671512-01**)

Presidente: **GIUSTI ALBERTO**. Estensore: **CAVALLINO LINALISA**. Relatore: **CAVALLINO LINALISA**.

A. (TRAPANI MARIO) contro M. (MAISTO ANNA)

Rigetta, CORTE D'APPELLO NAPOLI, 10/07/2019

011057 APPALTO (CONTRATTO DI) - SCIOGLIMENTO DEL CONTRATTO - PER RECESSO UNILATERALE DEL COMMITTENTE Appalto di servizi - Contratto con termine di durata e clausola di rinnovo - Deroga alla facoltà di recesso del committente ex art. 1671 c.c. - Esclusione - Fondamento.

In tema di appalto di servizi, l'accordo circa la durata e la rinnovazione del rapporto non comporta deroga all'art. 1671 c.c., trattandosi di previsioni tra loro non incompatibili, giacché il rinnovo automatico, in mancanza di disdetta entro il termine pattuito, produce i suoi effetti solo sulla durata del rapporto, ma lascia inalterata la facoltà del committente di recedere dal contratto in qualsiasi momento, anche in corso di esecuzione, con obbligo di indennizzo verso l'appaltatore.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1671

Massime precedenti Vedi: N. 5368 del 2018 Rv. 647848-01, N. 1295 del 2003 Rv. 560102-01

Sez. 2, **Ordinanza n. 15311 del 31/05/2024** (Rv. **671511-01**)

Presidente: **GIUSTI ALBERTO**. Estensore: **TRAPUZZANO CESARE**. Relatore: **TRAPUZZANO CESARE**.

S. (SERAFINO PASQUALE) contro G. (MICHELINI VINCENZO)

Rigetta, CORTE D'APPELLO NAPOLI, 11/02/2020

SEZIONE SECONDA

055091 CONTRATTI AGRARI - DIRITTO DI PRELAZIONE E DI RISCATTO - PRELAZIONE Preliminare di vendita del fondo - Subordinazione della promessa di vendita al mancato esercizio del diritto di prelazione da parte del coltivatore diretto - Natura di confessione stragiudiziale della sussistenza dei requisiti per la prelazione - Configurabilità - Esclusione.

In tema di prelazione agraria, la promessa di vendita stipulata dal proprietario del fondo con un terzo, subordinata al mancato esercizio del diritto di prelazione da parte del conduttore (o del proprietario limitrofo), non contiene una confessione stragiudiziale della sussistenza dei requisiti della prelazione in capo al titolare di essa, bensì una semplice clausola condizionale che, non comportando alcun implicito riconoscimento del diritto, si limita a subordinare l'efficacia dell'atto all'eventuale mancato esercizio della prelazione, la cui esistenza va, poi, riscontrata in concreto nel concorso dei necessari requisiti di legge.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1353, Cod. Civ. art. 2697, Legge 26/05/1965 num. 590 art. 8, Cod. Civ. art. 2735

Massime precedenti Conformi: N. 884 del 2002 Rv. 551835-01

MAGGIO 2024

Rassegna mensile della giurisprudenza civile della Corte di cassazione

Sezione terza



SEZIONE TERZA

Sez. 3, Sentenza n. 11864 del 02/05/2024 (Rv. 670869-01)

Presidente: DE STEFANO FRANCO. Estensore: SAIJA SALVATORE . Relatore: SAIJA SALVATORE . P.M. SOLDI ANNA MARIA. (Diff.)

P. (DE BENEDICTIS LUDOVICO) contro P. (LUPINACCI SERGIO)

Cassa con rinvio, TRIBUNALE PESCARA, 09/12/2020

079113 ESECUZIONE FORZATA - MOBILIARE - PRESSO TERZI - ACCERTAMENTO DELL'OBBLIGO DEL TERZO Pignoramento presso terzi - Indicazione degli elementi necessari all'identificazione e alla misura del credito pignorato - Mancanza - Conseguenze - "Ficta confessio" del terzo pignorato non comparso - Esclusione - Accertamento ex art. 549 c.p.c. su istanza del creditore - Necessità.

079114 ESECUZIONE FORZATA - MOBILIARE - PRESSO TERZI - DICHIARAZIONE DEL TERZO - IN GENERE In genere.

Nel procedimento di espropriazione presso terzi, se l'atto di pignoramento notificato non contiene la specifica quantificazione del credito pignorato, su istanza del creditore (ex art. 486 c.p.c.) si deve procedere all'accertamento endoesecutivo dell'obbligo del terzo, ai sensi dell'art. 549 c.p.c., anche in caso di non contestazione da parte del terzo pignorato rimasto silente, posto che il meccanismo della ficta confessio può operare solo quando l'allegazione del creditore consente la compiuta identificazione del preteso credito nei confronti del debitor debitoris.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 548 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 549 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 553 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 486

Massime precedenti Vedi: N. 23123 del 2022 Rv. 665425-02, N. 16234 del 2022 Rv. 665105-01

Sez. 3, Ordinanza n. 11863 del 02/05/2024 (Rv. 670800-01)

Presidente: DE STEFANO FRANCO. Estensore: GIANNITI PASQUALE. Relatore: GIANNITI PASQUALE.

G. (CARLI ROBERTO) contro C. (GIAMMARINO RAFFAELE)

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO ANCONA, 06/12/2018

046095 COMUNIONE DEI DIRITTI REALI - CONDOMINIO NEGLI EDIFICI (NOZIONE, DISTINZIONI) - AZIONI GIUDIZIARIE - RAPPRESENTANZA GIUDIZIALE DEL CONDOMINIO - LEGITTIMAZIONE DELL'AMMINISTRATORE - IN GENERE Delibera condominiale di autorizzazione a promuovere un giudizio - Portata - Impugnazione - Potere - Configurabilità - Ambito di applicazione - Fattispecie relativa al controricorso per cassazione.

La delibera condominiale con la quale si autorizza l'amministratore a promuovere un giudizio vale per tutti i gradi del giudizio stesso e conferisce quindi, implicitamente, la facoltà di proporre ogni genere di impugnazione, compreso il ricorso per cassazione. (In applicazione del principio, la S.C. ha dichiarato infondata l'eccezione di inammissibilità del controricorso per cassazione, proposto da un amministratore di condominio la cui legittimazione processuale non era stata mai contestata nei gradi di merito).

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1130, Cod. Civ. art. 1131, Cod. Proc. Civ. art. 182 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 75 CORTE COST.

Massime precedenti Conformi: N. 2584 del 2010 Rv. 611372-01

Massime precedenti Vedi: N. 12525 del 2018 Rv. 651377-02, N. 8520 del 2003 Rv. 563669-01

SEZIONE TERZA

Sez. 3, Sentenza n. 12007 del 03/05/2024 (Rv. 670868-01)

Presidente: DE STEFANO FRANCO. Estensore: TATANGELO AUGUSTO. Relatore: TATANGELO AUGUSTO. P.M. NARDECCHIA GIOVANNI BATTISTA. (Diff.)

N. (CANCRINI VINCENZO) contro C.

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO MILANO, 25/01/2022

079205 ESECUZIONE FORZATA - TITOLO ESECUTIVO - IN GENERE Atto pubblico di mutuo - Obbligo contrattuale di immediata restituzione al mutuante della somma posta nella disponibilità del mutuatario - Pattuizione delle condizioni di "svincolo" - Effetti - Idoneità dell'atto a fungere da titolo esecutivo - Condizioni.

108001 MUTUO - IN GENERE (NOZIONE, CARATTERI, DISTINZIONI) In genere.

L'accordo negoziale col quale una banca concede una somma a mutuo effettivamente erogandola al mutuatario, ma convenendo al tempo stesso che tale somma sia immediatamente ed integralmente restituita alla mutuante, con l'intesa che essa sarà svincolata in favore del mutuatario solo al verificarsi di determinate condizioni, ancorché idoneo a perfezionare un contratto reale di mutuo, non consente di ritenere che dal negozio stipulato tra le parti risulti una obbligazione attuale, in capo al mutuatario, di restituzione della predetta somma (immediatamente rientrata nel patrimonio della mutuante), in quanto tale obbligo sorge, per esplicita volontà delle parti stesse, solo nel momento in cui l'importo erogato è successivamente svincolato ed entrato nel patrimonio del soggetto finanziato; conseguentemente, si deve escludere che un siffatto contratto costituisca, di per sé solo, titolo esecutivo contro il mutuatario, essendo necessario a tal fine un ulteriore atto, necessariamente consacrato nelle forme richieste dall'art. 474 c.p.c. (atto pubblico o scrittura privata autenticata), attestante l'effettivo svincolo della somma già mutuata (e ritrasferita alla mutuante) in favore della parte mutuataria, sorgendo in capo a quest'ultima, solo da tale momento, l'obbligazione di restituzione di detto importo.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 474 CORTE COST., Cod. Civ. art. 1813, Cod. Civ. art. 1822, Cod. Civ. art. 1353

Massime precedenti Vedi: N. 6174 del 2020 Rv. 657140-01, N. 52 del 2023 Rv. 666684-01, N. 506 del 2017 Rv. 643026-01

Sez. 3, Sentenza n. 12007 del 03/05/2024 (Rv. 670868-02)

Presidente: DE STEFANO FRANCO. Estensore: TATANGELO AUGUSTO. Relatore: TATANGELO AUGUSTO. P.M. NARDECCHIA GIOVANNI BATTISTA. (Diff.)

N. (CANCRINI VINCENZO) contro C.

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO MILANO, 25/01/2022

050001 CONCORRENZA (DIRITTO CIVILE) - IN GENERE Contratti di mutuo - Clausole di determinazione degli interessi collegate al tasso Euribor - Conoscenza di intese illecite restrittive della concorrenza e volontà di conformare il contratto a dette pratiche - Necessità - Assenza dei detti requisiti - Nullità ex art. 2 l. 287 del 1990 e/o dell'art. 101 TFUE - Esclusione.

058097 CONTRATTI IN GENERE - INVALIDITA' - NULLITA' DEL CONTRATTO - IN GENERE In genere.

108001 MUTUO - IN GENERE (NOZIONE, CARATTERI, DISTINZIONI) In genere.

SEZIONE TERZA

I contratti di mutuo contenenti clausole che, al fine di determinare la misura di un tasso d'interesse, fanno riferimento all'Euribor, stipulati da parti estranee ad eventuali intese o pratiche illecite restrittive della concorrenza dirette alla manipolazione dei tassi sulla scorta dei quali viene determinato il predetto indice, non possono considerarsi contratti stipulati in "applicazione" delle suddette pratiche o intese, in mancanza della prova della conoscenza di queste ultime da parte di almeno uno dei contraenti (anche a prescindere dalla consapevolezza della loro illiceità) e dell'intento di conformare oggettivamente il regolamento contrattuale al risultato delle medesime intese o pratiche; pertanto, va esclusa la sussistenza della nullità delle specifiche clausole di tali contratti contenenti il riferimento all'Euribor, ai sensi dell'art. 2 della l. n. 287 del 1990 e/o dell'art. 101 del TFUE.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1813, Cod. Civ. art. 1418 CORTE COST., Legge 10/10/1990 num. 287 art. 2, Tratt. Internaz. 13/12/2007 art. 101

Massime precedenti Difformi: N. 34889 del 2023 Rv. 669588-01

Massime precedenti Vedi: N. 6685 del 2024 Rv. 670549-01

Sez. 3, Ordinanza n. 11950 del 03/05/2024 (Rv. 670904-01)

Presidente: DE STEFANO FRANCO. Estensore: GIANNITI PASQUALE. Relatore: GIANNITI PASQUALE.

A. (CERE' DONATELLA) contro P. (CALDERARA GIANLUCA)

Rigetta, CORTE D'APPELLO BOLOGNA, 05/10/2020

148019 RESPONSABILITA' CIVILE - AMMINISTRAZIONE PUBBLICA - OPERE PUBBLICHE - STRADE Barriere laterali di protezione stradale - Funzione - Interventi manutentivi correlati - Omissione - Responsabilità civile - Sussistenza - Fattispecie.

La P.A. che, pur avendo collocato una barriera laterale di contenimento per diminuire la pericolosità di un tratto stradale, non curi di verificare che la stessa non abbia assunto nel tempo una conformazione tale da costituire un pericolo per gli utenti ed ometta di intervenire con adeguati interventi manutentivi al fine di ripristinarne le condizioni di sicurezza, viola sia le norme specifiche che le impongono di collocare barriere stradali nel rispetto di determinati standard di sicurezza, sia i principi generali in tema di responsabilità civile. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza di merito che aveva riconosciuto la responsabilità dell'A.N.A.S. per aver ommesso la manutenzione di un guard-rail, costituito da due segmenti separati da un varco di circa 8 metri, con una parte tagliente nel secondo tratto, che aveva cagionato la morte di un'automobilista).

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2043 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2051 CORTE COST., Cod. Strada art. 14, Decr. Minist. Lavori pubblici 18/02/1992 num. 223

Massime precedenti Conformi: N. 22801 del 2017 Rv. 645773-01

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 20943 del 2022 Rv. 665084-01

Sez. 3, Sentenza n. 12007 del 03/05/2024 (Rv. 670868-03)

Presidente: DE STEFANO FRANCO. Estensore: TATANGELO AUGUSTO. Relatore: TATANGELO AUGUSTO. P.M. NARDECCHIA GIOVANNI BATTISTA. (Diff.)

N. (CANCRINI VINCENZO) contro C.

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO MILANO, 25/01/2022

SEZIONE TERZA

050001 CONCORRENZA (DIRITTO CIVILE) - IN GENERE Contratti di mutuo - Clausole collegate al tasso Euribor - Nullità parziale per impossibilità di determinazione dell'oggetto - Condizioni - Necessità della prova che il parametro sia stato oggettivamente e significativamente alterato - Conseguenze.

058097 CONTRATTI IN GENERE - INVALIDITA' - NULLITA' DEL CONTRATTO - IN GENERE In genere.

108001 MUTUO - IN GENERE (NOZIONE, CARATTERI, DISTINZIONI) In genere.

Le clausole dei contratti di mutuo che, al fine di determinare la misura di un tasso d'interesse, fanno riferimento all'Euribor, possono ritenersi viziate da parziale nullità (originaria o sopravvenuta), per l'impossibilità anche solo temporanea di determinazione del loro oggetto, ove sia provato che la determinazione dell'Euribor sia stata oggetto, per un certo periodo, di intese o pratiche illecite restrittive della concorrenza e a tal fine è necessario che sia fornita la prova che quel parametro, almeno per un determinato periodo, sia stato oggettivamente, effettivamente e significativamente alterato in concreto, in virtù delle condotte illecite dei terzi, al punto da non potere svolgere la funzione obbiettiva ad esso assegnata di efficace strumento di determinazione dell'oggetto della clausola sul tasso di interesse; in tale ultimo caso (ferme, ricorrendone tutti i presupposti, le eventuali azioni risarcitorie nei confronti dei responsabili del danno, da parte del contraente in concreto danneggiato), le conseguenze della parziale nullità della clausola che richiama l'Euribor (per il solo periodo in cui sia accertata l'alterazione concreta di quel parametro) e, prima fra quelle, la possibilità di una sua sostituzione in via normativa, laddove non sia possibile ricostruirne il valore "genuino", cioè depurato dell'abusiva alterazione, andranno valutate secondo i principi generali dell'ordinamento.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1813, Cod. Civ. art. 1419, Cod. Civ. art. 1418 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 6685 del 2024 Rv. 670549-01, N. 34889 del 2023 Rv. 669588-01

Sez. 3, Ordinanza n. 12110 del 06/05/2024 (Rv. 670908-01)

Presidente: SCARANO LUIGI ALESSANDRO. Estensore: MOSCARINI ANNA. Relatore: MOSCARINI ANNA.

B. (DE LUCA FRANCESCO) contro C.

Rigetta, TRIBUNALE VIBO VALENTIA, 21/09/2021

138274 PROVA CIVILE - TESTIMONIALE - AMMISSIONE (PROCEDIMENTO) - DECADENZA Per mancata intimazione dei testi da escutere - Eccezione della parte - Termini.

In tema di prova testimoniale, ai sensi del combinato disposto degli artt. 104 disp. att. c.p.c. e 250 c.p.c., nel caso di ingiustificatamente omessa citazione dei testi per l'udienza fissata per il loro esame e di loro mancata comparizione spontanea, la decadenza dalla prova dev'essere eccepita dalla parte interessata e pronunciata dal giudice nella stessa udienza alla quale si riferisce l'inattività, che ne costituisce il presupposto di fatto, salvo che sussista un valido motivo per rinviare all'udienza successiva la proposizione dell'eccezione.

Riferimenti normativi: Disp. Att. Cod. Proc. Civ. art. 104 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 250

Massime precedenti Conformi: N. 15759 del 2004 Rv. 575560-01

Massime precedenti Vedi: N. 19529 del 2018 Rv. 650203-01, N. 3690 del 2004 Rv. 570472-01

SEZIONE TERZA

Sez. 3, **Sentenza n. 12579 del 08/05/2024** (Rv. **670935-02**)

Presidente: **TRAVAGLINO GIACOMO**. Estensore: **VINCENTI ENZO**. Relatore: **VINCENTI ENZO**. P.M. **NARDECCHIA GIOVANNI BATTISTA**. (Diff.)

R. (CHIOCCI MARTINO UMBERTO) contro C. (RIMOLDI ALBERTO)

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO MILANO, 22/11/2019

138212 PROVA CIVILE - ONERE DELLA PROVA - IN GENERE Fatto non contestato - Principio di prova - Superamento del divieto di presunzioni semplici - Sussistenza - Fondamento - Fattispecie.

138247 PROVA CIVILE - TESTIMONIALE - LIMITI E DIVIETI - IN GENERE In genere.

Il fatto allegato dalla parte onerata e non contestato dalla controparte può essere legittimamente configurato, sia pur soltanto sul piano endoprocedurale, come un equivalente probatorio del "principio di prova per iscritto" valutabile ai sensi degli artt. 2724, comma 1, n. 1, e 2726 c.c., sul quale è consentita la prova testimoniale, con conseguente superamento del divieto di presunzioni semplici posto dall'art. 2729, comma 2, c.c. (In applicazione del principio, la S.C. ha affermato la legittimità dell'uso della prova presuntiva del pagamento dell'intero importo del canone annuo di un contratto di locazione, a fronte della non contestazione in ordine alla sussistenza sia di tale contratto sia di altri pagamenti relativi alla stessa annualità).

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2724 lett. 1, Cod. Civ. art. 2727, Cod. Civ. art. 2729 com. 2, Cod. Proc. Civ. art. 115 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 18971 del 2022 Rv. 665182-03, N. 24903 del 2023 Rv. 668918-01

Sez. 3, **Ordinanza n. 12473 del 08/05/2024** (Rv. **671294-01**)

Presidente: **TRAVAGLINO GIACOMO**. Estensore: **VALLE CRISTIANO**. Relatore: **VALLE CRISTIANO**.

M. (TOSCANO VINCENZO) contro G. (ZUCCHINALI PAOLO)

Rigetta, CORTE D'APPELLO MILANO, 24/03/2021

133164 PROCEDIMENTO CIVILE - INTERVENTO IN CAUSA DI TERZI - ESTROMISSIONE DAL GIUDIZIO - DELL'OBBLIGATO Istanza di estromissione ex art. 109 c.p.c. previo deposito della somma dovuta - sottrazione del debitore agli effetti della mora debendi - Sussistenza - Fattispecie.

La presentazione dell'istanza di estromissione ex art. 109 c.p.c. con richiesta di emanazione di un provvedimento di sequestro liberatorio sottrae il debitore istante dagli effetti della mora debendi, implicando la manifestazione della volontà di corrispondere la sorte capitale in favore della parte che risulterà averne diritto all'esito del giudizio. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza impugnata, che aveva fatto arrestare la decorrenza degli interessi moratori dalla data in cui la parte debitrice aveva proposto l'istanza di estromissione dal giudizio, previo deposito della somma dovuta).

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 109, Cod. Proc. Civ. art. 687, Cod. Civ. art. 1219

Massime precedenti Vedi: N. 10992 del 2003 Rv. 565019-01, N. 12727 del 2019 Rv. 653895-01, N. 18740 del 2003 Rv. 568731-01

SEZIONE TERZA

Sez. 3, **Ordinanza n. 12547 del 08/05/2024** (Rv. **670910-01**)

Presidente: TRAVAGLINO GIACOMO. Estensore: SCODITTI ENRICO. Relatore: SCODITTI ENRICO.

M. (BERALDI DOMENICO) contro A. (RUSSO SERGIO)

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO BOLOGNA

089020 GIUDIZIO CIVILE E PENALE (RAPPORTO) - AZIONE CIVILE - TRASFERIMENTO IN SEDE PENALE Costituzione di parte civile nel processo penale - Revoca anteriore all'estinzione del processo civile precedentemente proposto - Prosecuzione del giudizio civile - Sussistenza - Conseguenze - Sentenza penale di assoluzione - Efficacia di giudicato nel giudizio civile - Esclusione.

089022 GIUDIZIO CIVILE E PENALE (RAPPORTO) - COSA GIUDICATA PENALE - AUTORITA' IN ALTRI GIUDIZI CIVILI O AMMINISTRATIVI - IN GENERE In genere.

La revoca della costituzione di parte civile nel processo penale, intervenuta prima della pronuncia di estinzione del giudizio civile precedentemente proposto, determina la prosecuzione dell'azione risarcitoria in sede civile, perfezionandosi così la fattispecie di cui all'art. 75, comma 2, c.p.c., la quale impedisce l'efficacia di giudicato della sentenza penale di assoluzione, a norma dell'art. 652, comma 1, c.p.p..

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 652, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 75 com. 2, Cod. Proc. Civ. art. 39

Massime precedenti Vedi: N. 35951 del 2021 Rv. 662913-01, N. 15470 del 2017 Rv. 644464-01

Sez. 3, **Ordinanza n. 12462 del 08/05/2024** (Rv. **670901-01**)

Presidente: TRAVAGLINO GIACOMO. Estensore: SCODITTI ENRICO. Relatore: SCODITTI ENRICO.

S. (GIUGLIANO RENATO) contro C. (LAURETTI GIUSEPPE)

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO ROMA, 09/09/2020

018029 ASSICURAZIONE - ASSICURAZIONE DELLA RESPONSABILITA' CIVILE - OGGETTO DEL CONTRATTO (RISCHIO ASSICURATO) Assicurazione della responsabilità civile - Clausola "claims made" - Decadenza convenzionale ex art. 2965 c.c. - Configurabilità - Esclusione - Fondamento.

In tema di assicurazione della responsabilità civile, la clausola "claims made" non integra una decadenza convenzionale, nulla ex art. 2965 c.c. nella misura in cui fa dipendere la perdita del diritto dalla scelta di un terzo, dal momento che la richiesta del danneggiato è fattore concorrente alla identificazione del rischio assicurato, consentendo pertanto di ricondurre tale tipologia di contratto al modello di assicurazione della responsabilità civile, nel contesto del più ampio genus dell'assicurazione contro i danni ex art. 1904 c.c., della cui causa indennitaria la clausola "claims made" è pienamente partecipe.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1322, Cod. Civ. art. 1341 CORTE COST., Cod. Civ. art. 1904, Cod. Civ. art. 1917 com. 1, Cod. Civ. art. 2965

Massime precedenti Conformi: N. 12908 del 2022 Rv. 664813-01

Massime precedenti Vedi: N. 12981 del 2022 Rv. 664632-01

SEZIONE TERZA

Sez. 3, **Ordinanza n. 12497 del 08/05/2024** (Rv. 670909-01)

Presidente: **TRAVAGLINO GIACOMO**. Estensore: **SCODITTI ENRICO**. Relatore: **SCODITTI ENRICO**.

S. (PIETROSANTI MARIO LAURO) contro U. (RUSSO CLAUDIO)

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO ROMA, 21/04/2021

152009 RISARCIMENTO DEL DANNO - MORTE DI CONGIUNTI (PARENTI DELLA VITTIMA) Danno patrimoniale subito dai prossimi congiunti della vittima maggiorenni ed economicamente indipendenti - Risarcibilità - Sussistenza - Fondamento.

152011 RISARCIMENTO DEL DANNO - PATRIMONIALE E NON PATRIMONIALE (DANNI MORALI) In genere.

Il fatto che i figli di una persona deceduta in seguito ad un fatto illecito siano maggiorenni ed economicamente indipendenti non esclude la configurabilità e la conseguente risarcibilità del danno patrimoniale da essi subito per effetto del venir meno delle provvidenze aggiuntive che il genitore destinava loro, posto che la sufficienza dei redditi del figlio esclude l'obbligo giuridico del genitore di incrementarli, ma non il beneficio di un sostegno durevole, prolungato e spontaneo, sicché la perdita conseguente si risolve in un danno patrimoniale, corrispondente al minor reddito per chi ne sia stato beneficiato.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1226, Cod. Civ. art. 2043 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2056

Massime precedenti Conformi: N. 24802 del 2008 Rv. 604940-01

Sez. 3, **Sentenza n. 12579 del 08/05/2024** (Rv. 670935-01)

Presidente: **TRAVAGLINO GIACOMO**. Estensore: **VINCENTI ENZO**. Relatore: **VINCENTI ENZO**. P.M. **NARDECCHIA GIOVANNI BATTISTA**. (Diff.)

R. (CHIOCCI MARTINO UMBERTO) contro C. (RIMOLDI ALBERTO)

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO MILANO, 22/11/2019

100207 IMPUGNAZIONI CIVILI - IMPUGNAZIONI IN GENERALE - CAUSE SCINDIBILI E INSCINDIBILI - INTEGRAZIONE DEL CONTRADDITTORIO IN CAUSE INSCINDIBILI Ricorso per cassazione - "Atto di integrazione del contraddittorio" ex art. 371-bis c.p.c. - Contenuto - Ricorso originario nella sua interezza - Necessità - Diversa intestazione - Mancanza - Incidenza sull'idoneità dell'atto a realizzare la scopo - Insussistenza.

L'"atto di integrazione del contraddittorio" davanti alla Corte di cassazione, di cui all'art. 371-bis c.p.c., deve corrispondere, a pena di inammissibilità, al ricorso originario nella sua interezza - con l'eventuale aggiunta delle difese successivamente depositate - sia pure con la diversa intestazione richiesta dalla norma del codice, la cui mancanza, nondimeno, non incide sulla sostanziale idoneità dell'atto a realizzare il suo scopo.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 371 bis, Cod. Proc. Civ. art. 156 com. 2

Massime precedenti Conformi: N. 19395 del 2004 Rv. 577390-01

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 6329 del 2012 Rv. 622260-01

SEZIONE TERZA

Sez. 3, **Ordinanza n. 12633 del 08/05/2024** (Rv. **670913-01**)

Presidente: **TRAVAGLINO GIACOMO**. Estensore: **VINCENTI ENZO**. Relatore: **VINCENTI ENZO**.

L. (MONCALVO FABRIZIO ARMANDO) contro A. (VIARO SILVIA)

Rigetta, CORTE D'APPELLO VENEZIA, 01/06/2022

133105 PROCEDIMENTO CIVILE - DOMANDA GIUDIZIALE - NUOVA DOMANDA Regime delle preclusioni introdotto dalla l. n. 353 del 1990 - Domanda nuova - Rilevabilità d'ufficio - Conseguenze - Domanda tardiva in primo grado - Proposizione della relativa eccezione in appello - Ammissibilità - Fondamento.

Nella vigenza del regime giuridico delle preclusioni introdotto dalla l. n. 353 del 1990, la novità della domanda formulata nel corso del giudizio è rilevabile anche d'ufficio da parte del giudice, trattandosi di una questione sottratta alla disponibilità delle parti, in virtù del principio secondo cui il thema decidendum è modificabile soltanto nei limiti e nei termini a tal fine previsti, con la conseguenza che, ove in primo grado tali condizioni non siano state rispettate, l'inammissibilità della domanda può essere fatta valere anche in sede di gravame, non essendo la relativa eccezione annoverabile tra quelle in senso stretto, di cui l'art. 345 c.p.c. esclude la proponibilità in appello. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza di merito che aveva considerato nuova e, quindi, inammissibile, la domanda di risarcimento del danno da perdita di chance, ontologicamente diversa da quella originariamente proposta di risarcimento del pregiudizio derivante dal mancato raggiungimento del risultato sperato).

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 183 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 345, Legge 26/11/1990 num. 353 CORTE COST.

Massime precedenti Conformi: N. 24040 del 2019 Rv. 655306-01

Massime precedenti Vedi: N. 25886 del 2022 Rv. 665403-01

Sez. 3, **Ordinanza n. 12663 del 09/05/2024** (Rv. **670982-01**)

Presidente: **TRAVAGLINO GIACOMO**. Estensore: **GORGONI MARILENA**. Relatore: **GORGONI MARILENA**.

G. (GRANESE MARCO) contro A.

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO SALERNO, 29/06/2021

040009 CIRCOLAZIONE STRADALE - CONDOTTA DEI VEICOLI - DISTANZA DI SICUREZZA TRA VEICOLI Inosservanza - Tamponamento - Presunzione di colpa esclusiva del conducente del veicolo tamponante - Sussistenza - Tamponamento a catena tra veicoli in movimento - Presunzione di uguale colpa dei conducenti - Sussistenza - Scontri successivi tra veicoli lenti ed incolonnati - Responsabilità esclusiva del conducente urtante da tergo l'ultimo veicolo - Sussistenza.

In tema di circolazione stradale, posto che ai sensi dell'art. 149, comma 1, del d.lgs. n. 285 del 1992, il conducente di un veicolo deve essere in grado di garantire in ogni caso l'arresto tempestivo del mezzo, evitando collisioni con il veicolo che precede, per cui l'avvenuto tamponamento pone a carico del conducente medesimo una presunzione de facto di inosservanza della distanza di sicurezza, occorre distinguere il caso del tamponamento a catena tra veicoli in movimento, in relazione al quale trova applicazione l'art. 2054, comma 2, c.c., con conseguente presunzione iuris tantum di colpa in eguale misura di entrambi i conducenti di ciascuna coppia di veicoli (tamponante e tamponato), fondata sull'inosservanza della distanza di sicurezza rispetto al veicolo antistante, salva la prova liberatoria di aver fatto tutto il possibile per evitare il danno, dal caso di scontri successivi fra veicoli facenti parte di una colonna in sosta, per il quale unico responsabile degli effetti delle collisioni è il conducente che le ha determinate, tamponando da tergo l'ultimo dei veicoli della colonna stessa.

SEZIONE TERZA

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 30/04/1992 num. 285 art. 149 com. 1, Cod. Civ. art. 2054 com. 2 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 15788 del 2018 Rv. 649343-01, N. 4021 del 2013 Rv. 625234-01, N. 17896 del 2022 Rv. 665059-01, N. 18708 del 2021 Rv. 661911-01

Sez. 3, Ordinanza n. 12756 del 09/05/2024 (Rv. 670916-01)

Presidente: SCRIMA ANTONIETTA. Estensore: AMBROSI IRENE. Relatore: AMBROSI IRENE.

M. (GASPERONI ANDREA) contro B.

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO BOLOGNA, 24/12/2020

133109 PROCEDIMENTO CIVILE - DOMANDA GIUDIZIALE - RINUNCIA Mancata riproposizione di domande o eccezioni all'udienza di precisazione delle conclusioni - Presunzione di abbandono - Operatività - Condizioni.

La mancata riproposizione, in sede di precisazione delle conclusioni, di una domanda in precedenza formulata non autorizza alcuna presunzione di rinuncia in capo a colui che ebbe originariamente a presentarla, essendo necessario, a tale fine, che, dalla valutazione complessiva della condotta processuale della parte, possa desumersi inequivocabilmente il venire meno del suo interesse a coltivare siffatta domanda.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 112, Cod. Proc. Civ. art. 189 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 723 del 2021 Rv. 660387-01, N. 22887 del 2019 Rv. 654941-01

Sez. 3, Ordinanza n. 12676 del 09/05/2024 (Rv. 670928-01)

Presidente: TRAVAGLINO GIACOMO. Estensore: GORGONI MARILENA. Relatore: GORGONI MARILENA.

C. (LEO EMANUELE GIUSEPPE) contro P. (TESTI FRANCESCA)

Rigetta, CORTE D'APPELLO LECCE, 10/02/2021

133140 PROCEDIMENTO CIVILE - GIUDICE - RICUSAZIONE E ASTENSIONE - IN GENERE Giudizio di appello - Componente del collegio giudicante - Compimento di atti istruttori in precedente grado di giudizio - Motivo di astensione ex art. 51, comma 1, n. 4, c.p.c. - Esclusione - Fondamento - Fattispecie.

L'obbligo di astensione imposto dall'art. 51, n. 4, c.p.c., la cui violazione, ove oggetto di deduzione mediante rituale istanza di ricusazione, è causa di nullità della sentenza, va circoscritto alla sola ipotesi in cui il giudice abbia partecipato alla decisione del merito della controversia in un precedente grado di giudizio e non può estendersi al caso in cui questi si sia limitato ad istruire la causa in primo grado senza deciderla, oppure abbia ivi reso una pronuncia relativa alle deduzioni probatorie, trovandosi, poi, a conoscerne in grado di appello, trattandosi di provvedimento tipicamente ordinatorio, privo, pertanto, di qualunque efficacia decisoria. (In applicazione di detto principio, la S.C. ha rigettato il motivo di ricorso con il quale il ricorrente deduceva che il giudice relatore della sentenza d'appello aveva conosciuto della vicenda in primo grado, prima di essere sostituito).

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 51 com. 1 CORTE COST.

Massime precedenti Conformi: N. 23520 del 2016

SEZIONE TERZA

Sez. 3, Ordinanza n. 12663 del 09/05/2024 (Rv. 670982-02)

Presidente: TRAVAGLINO GIACOMO. Estensore: GORGONI MARILENA. Relatore: GORGONI MARILENA.

G. (GRANESE MARCO) contro A.

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO SALERNO, 29/06/2021

148037 RESPONSABILITA' CIVILE - COSE IN CUSTODIA - INCENDIO - OBBLIGO DI CUSTODIA
Criterio di imputazione della responsabilità - Conseguenze - Pericolosità della cosa - Rilevanza ai fini della imputazione della responsabilità - Esclusione - Ai fini del giudizio sull'autonomia idoneità causale del fattore esterno - Condizioni e limiti.

L'art. 2051 c.c., nel qualificare responsabile chi ha in custodia la cosa per i danni da questa cagionati, individua un criterio di imputazione della responsabilità che prescinde da qualunque connotato di colpa, sicché incombe sul danneggiato l'onere di allegare e provare il rapporto causale tra la cosa e l'evento dannoso, indipendentemente dalla pericolosità o dalle caratteristiche intrinseche della res; nondimeno, la natura della cosa può rilevare sul piano della prova dell'evenienza del caso fortuito, nel senso che tanto meno essa è intrinsecamente pericolosa e quanto più la situazione di possibile pericolo è suscettibile di essere prevista e superata attraverso l'adozione delle normali cautele da parte dello stesso danneggiato, tanto più il comportamento imprudente di quest'ultimo deve considerarsi incidente nel dinamismo causale, fino ad interrompere il nesso eziologico tra cosa e danno e ad escludere, dunque, la responsabilità del custode.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2051 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 21675 del 2023 Rv. 668745-01, N. 11152 del 2023 Rv. 667668-01

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 20943 del 2022 Rv. 665084-01

Sez. 3, Ordinanza n. 12676 del 09/05/2024 (Rv. 670928-02)

Presidente: TRAVAGLINO GIACOMO. Estensore: GORGONI MARILENA. Relatore: GORGONI MARILENA.

C. (LEO EMANUELE GIUSEPPE) contro P. (TESTI FRANCESCA)

Rigetta, CORTE D'APPELLO LECCE, 10/02/2021

152004 RISARCIMENTO DEL DANNO - CONCORSO DEL FATTO COLPOSO DEL CREDITORE O DEL DANNEGGIATO Determinazione in percentuale del concorso di colpa della vittima - Natura del relativo giudizio - Conseguenze - Censurabilità in cassazione - Limiti.

L'accertamento in termini percentuali del concorso di colpa della vittima nella causazione del danno costituisce il frutto di un procedimento logico e non matematico e, come tale, è insuscettibile di giustificazione analitica; ne consegue che colui il quale si dolga in sede di legittimità del relativo accertamento compiuto dal giudice di merito non può limitarsi a dedurre il vizio di motivazione, ma deve far emergere la contraddittorietà tra l'espressione percentuale del concorso di colpa e le osservazioni logiche che la sorreggono.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1227 com. 1 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2051 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 6752 del 2011 Rv. 617620-01, N. 14358 del 2018 Rv. 649340-01

SEZIONE TERZA

Sez. 3, **Ordinanza n. 12760 del 09/05/2024** (Rv. **670936-01**)

Presidente: **TRAVAGLINO GIACOMO.** Estensore: **GORGONI MARILENA.** Relatore: **GORGONI MARILENA.**

M. (DILORENZO TOMMASO) contro P.

Rigetta, CORTE D'APPELLO L'AQUILA, 13/04/2021

148037 RESPONSABILITA' CIVILE - COSE IN CUSTODIA - INCENDIO - OBBLIGO DI CUSTODIA
Responsabilità oggettiva - Nesso causale tra cosa ed evento - Prova - Contenuto - Collocazione del sinistro e della cosa nel medesimo contesto - Sufficienza - Esclusione - Dinamica del fatto - Necessità - Sussistenza.

Ai fini del riconoscimento della responsabilità oggettiva di cui all'art. 2051 c.c., il danneggiato deve fornire la prova della sussistenza di un effettivo e concreto nesso di causa tra la cosa in custodia e l'evento dannoso e, cioè, la dimostrazione che l'evento è stato concretamente provocato dalla cosa e non da altri diversi fattori causali, sicché non è a tal fine sufficiente provare che il sinistro e la cosa custodita si collocano, genericamente e complessivamente, in un medesimo contesto, essendo sempre necessario allegare e dimostrare l'effettiva dinamica del fatto, intesa come la successione dei fatti e l'insieme dei fattori che, producendo determinati effetti, determinano lo sviluppo di un evento.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2051 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 11152 del 2023 Rv. 667668-02, N. 20986 del 2023 Rv. 668584-01

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 20943 del 2022 Rv. 665084-01

Sez. 3, **Ordinanza n. 12760 del 09/05/2024** (Rv. **670936-02**)

Presidente: **TRAVAGLINO GIACOMO.** Estensore: **GORGONI MARILENA.** Relatore: **GORGONI MARILENA.**

M. (DILORENZO TOMMASO) contro P.

Rigetta, CORTE D'APPELLO L'AQUILA, 13/04/2021

113168 OBBLIGAZIONI IN GENERE - INADEMPIMENTO - RESPONSABILITA' - RISARCIMENTO DEL DANNO Responsabilità contrattuale - Nesso di causalità materiale - Assorbimento nell'inadempimento - Interpretazione - Irrilevanza del nesso di causalità - Esclusione - Onere della prova - Contenuto - Ragioni - Fattispecie.

In tema di risarcimento del danno da responsabilità contrattuale, la previsione dell'art. 1218 c.c. esonera il creditore dell'obbligazione asseritamente non adempiuta dall'onere di provare la colpa del debitore, ma non da quello di dimostrare il nesso di causa tra la condotta del debitore e l'inadempimento, fonte del danno di cui si chiede il risarcimento, atteso che il cosiddetto "assorbimento" del nesso eziologico nell'inadempimento non deve essere inteso come sua irrilevanza tanto sul piano sostanziale quanto in punto di ricadute di carattere processuale e di distribuzione dell'onere probatorio, bensì come prova "evidenziale" della sua esistenza, giustificata dal fatto che quel nesso, di norma, non è funzionalmente scindibile dall'inadempimento, in quanto quest'ultimo si sostanzia nella lesione dell'interesse del creditore che a sua volta identifica l'evento di danno. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza impugnata con la quale era stata respinta l'azione risarcitoria proposta, in forza di un contratto atipico di skipass, nei confronti del gestore di una area sciistica, da uno sciatore caduto sulla pista sulla quale erano presenti lastre di ghiaccio, ritenendo non provato, neppure in via presuntiva, il nesso eziologico tra la condotta del gestore e l'evento dannoso).

SEZIONE TERZA

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1218, Cod. Civ. art. 1223, Cod. Civ. art. 2697 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 2114 del 2024 Rv. 670013-01, N. 20904 del 2013 Rv. 628993-01

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 577 del 2008 Rv. 600903-01, N. 13533 del 2001 Rv. 549956-01

Sez. 3, Ordinanza n. 12736 del 09/05/2024 (Rv. 670915-01)

Presidente: **SCARANO LUIGI ALESSANDRO.** *Estensore:* **PELLECCHIA ANTONELLA.**
Relatore: **PELLECCHIA ANTONELLA.**

V. (GALIANI MARINA) contro G. (MICELI MARIKA)

Rigetta, CORTE D'APPELLO VENEZIA, 14/10/2021

018162 ASSICURAZIONE - VEICOLI (CIRCOLAZIONE-ASSICURAZIONE OBBLIGATORIA) - RISARCIMENTO DEL DANNO - FONDO DI GARANZIA PER LE VITTIME DELLA STRADA - IN GENERE Impresa designata dal Fondo di garanzia per le vittime della strada - Azione di regresso nei confronti del responsabile del danno - Natura speciale ed autonoma - Conseguenze - Prescrizione ordinaria decennale - Decorrenza.

L'azione di regresso dell'impresa designata dal Fondo di garanzia per le vittime della strada, prevista dall'art. 29 della l. n. 990 del 1969, applicabile ratione temporis, ha natura speciale ed autonoma ex lege, sicché per il suo esercizio si applica l'ordinario termine di prescrizione decennale, che comincia a decorrere dalla data del pagamento effettuato al danneggiato.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2946 CORTE COST., Legge 24/12/1969 num. 990 art. 29 com. 1, Decreto Legisl. 07/09/2005 num. 209 art. 292 com. 1

Massime precedenti Conformi Sezioni Unite: N. 21514 del 2022 Rv. 665191-04

Sez. 3, Ordinanza n. 12706 del 09/05/2024 (Rv. 670914-01)

Presidente: **SCARANO LUIGI ALESSANDRO.** *Estensore:* **PELLECCHIA ANTONELLA.**
Relatore: **PELLECCHIA ANTONELLA.**

M. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .) contro S. (SCIUTO FILIPPO)

Dichiara inammissibile, CORTE D'APPELLO ROMA, 20/01/2022

085001 FIDEJUSSIONE - IN GENERE (NOZIONE, CARATTERI, DISTINZIONI) Agevolazioni a sostegno del Mezzogiorno d'Italia ai sensi della l. n. 488 del 1992 - Polizza fidejussoria a garanzia della prima rata - Obblighi della assicuratrice di pagamento della fideiussione - Presupposti - Formale provvedimento di revoca delle agevolazioni - Necessità - Esclusione - Fattispecie.

Nel sistema di concessione delle agevolazioni pubbliche a sostegno degli interventi nel Mezzogiorno d'Italia (di cui al d.l. n. 415 del 1992, convertito nella l. n. 488 del 1992), ove la polizza fidejussoria a garanzia della prima rata sia stata stipulata con richiamo espresso alla normativa di settore per una durata di trentasei mesi senza possibilità di proroga, l'assicuratrice è obbligata al pagamento della cauzione se la banca concessionaria, nel rispetto del predetto termine, contesti le inadempienze al percettore delle agevolazioni, senza che sia necessario l'intervento di un formale provvedimento di revoca dell'agevolazione. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza di merito che aveva ritenuto inidonea a costituire valido atto di escussione della garanzia la lettera trasmessa dal Ministero dello Sviluppo Economico alla compagnia assicuratrice quando il termine, contrattualmente concesso all'impresa assicurata per

SEZIONE TERZA

adempiere, non era scaduto e, dunque, senza che si fosse verificato l'evento garantito, ossia l'inadempimento).

Riferimenti normativi: Decreto Legge 22/10/1992 num. 415 CORTE COST., Legge 19/12/1992 num. 488 CORTE COST.

Massime precedenti Conformi: N. 3980 del 2015 Rv. 634429-01

Sez. 3, Sentenza n. 12928 del 10/05/2024 (Rv. 670919-01)

Presidente: **FRASCA RAFFAELE GAETANO ANTONIO.** *Estensore:* **TASSONE STEFANIA.**
Relatore: **TASSONE STEFANIA.** *P.M. DE MATTEIS STANISLAO. (Conf.)*

P. (SEMINARA DARIO) contro U. (TASSONI FRANCO)

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO CALTANISSETTA, 27/02/2020

113211 OBBLIGAZIONI IN GENERE - SOLIDARIETA' - IN GENERE Operatività delle cause di sospensione della prescrizione ex art. 2941 c.c. - Disciplina ex art. 1310 c.c. - Applicabilità alle sole obbligazioni solidali ad eadem causa obligandi - Sussistenza - Fondamento - Conseguenze - Obbligazioni solidali a causa obligandi non comune - Estensione della sospensione al coobbligato - Sussistenza.

127023 PRESCRIZIONE CIVILE - SOSPENSIONE - PER RAPPORTI TRA LE PARTI In genere.

In tema di operatività delle cause di sospensione della prescrizione ex art. 2941 c.c., la norma di cui all'art. 1310, comma 2, c.c., che limita l'effetto sospensivo al debitore solidale cui la causa si riferisce, è applicabile alle sole obbligazioni solidali connotate dall'eadem causa obligandi, perché la previsione, contenuta nella medesima disposizione, del regresso di chi ha dovuto pagare al creditore comune perché non beneficiario della causa di sospensione, è incompatibile con le obbligazioni solidali a interesse unisoggettivo, nelle quali il coobbligato risponde per un debito altrui, con la conseguenza che, in tal caso, la causa di sospensione del corso della prescrizione esistente nel rapporto fra creditore e obbligato "diretto" si estende anche al coobbligato che risponde verso il creditore per l'interesse di quell'altro.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1310 com. 2

Sez. 3, Ordinanza n. 12901 del 10/05/2024 (Rv. 670918-01)

Presidente: **SCRIMA ANTONIETTA.** *Estensore:* **SPAZIANI PAOLO.** *Relatore:* **SPAZIANI PAOLO.**

M. (DE LUCA FRANCESCO) contro C.

Rigetta, CORTE D'APPELLO PERUGIA, 11/09/2020

089024 GIUDIZIO CIVILE E PENALE (RAPPORTO) - COSA GIUDICATA PENALE - AUTORITA' NEL GIUDIZIO CIVILE DI DANNO Sentenza penale di condanna - Efficacia probatoria - Limiti oggettivi del giudicato - Differenza - Utilizzabilità ai fini dell'accertamento degli ulteriori elementi costitutivi dell'illecito civile - Ammissibilità.

138243 PROVA CIVILE - PROVE RACCOLTE IN GIUDIZIO PENALE In genere.

In tema di rapporti tra giudizio civile risarcitorio e giudizio penale, l'efficacia probatoria della sentenza penale dibattimentale di condanna passata in giudicato non è circoscritta all'interno dei limiti oggettivi del giudicato penale di condanna, segnati dall'art. 651 c.p.p., attinenti alla sussistenza del fatto materiale, alla sua illiceità penale ed alla sua ascrivibilità all'imputato, potendo il giudice civile utilizzare le prove assunte nel processo penale, delle quali la sentenza

SEZIONE TERZA

ivi pronunciata costituisce documentazione, ai fini dell'autonomo accertamento degli ulteriori elementi costitutivi dell'illecito civile sui quali egli è chiamato ad indagare, con particolare riferimento al nesso causale, al danno risarcibile e all'elemento soggettivo civilistico.

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 651 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2043 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2967

Massime precedenti Vedi: N. 30992 del 2023 Rv. 669626-02, N. 20786 del 2018 Rv. 650408-01, N. 2897 del 2024 Rv. 670078-01

Sez. 3, Sentenza n. 12928 del 10/05/2024 (Rv. 670919-02)

Presidente: **FRASCA RAFFAELE GAETANO ANTONIO.** *Estensore:* **TASSONE STEFANIA.**
Relatore: **TASSONE STEFANIA.** *P.M. DE MATTEIS STANISLAO. (Conf.)*

P. (SEMINARA DARIO) contro U. (TASSONI FRANCO)

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO CALTANISSETTA, 27/02/2020

018147 ASSICURAZIONE - VEICOLI (CIRCOLAZIONE-ASSICURAZIONE OBBLIGATORIA) - RISARCIMENTO DEL DANNO - IN GENERE Assicurazione per la R.C.A. - Prescrizione - Causa di sospensione verso il responsabile a favore del danneggiato ex art. 2941 c.c. - Estensione all'assicuratore - Sussistenza - Fondamento.

127023 PRESCRIZIONE CIVILE - SOSPENSIONE - PER RAPPORTI TRA LE PARTI In genere.

Nell'assicurazione obbligatoria per la responsabilità civile automobilistica, posto che assicuratore e responsabile civile sono obbligati in solido verso il danneggiato in termini di cd. "solidarietà atipica", non riconducibile ad una eadem causa obligandi, bensì rispettivamente all'obbligazione ex delicto per il responsabile ed all'obbligazione nascente dal rapporto assicurativo per la compagnia assicurativa, la sospensione della prescrizione a favore del danneggiato, per il verificarsi delle condizioni di cui all'art. 2941, n. 1 e n. 2, c.c., nei confronti del responsabile ha effetto anche riguardo all'assicuratore, essendo inapplicabile la regola di cui all'art. 1310, comma 2, c.c., dettata per le sole obbligazioni solidali a interesse comune, ed incompatibile con la funzione del contratto assicurativo.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1310 com. 2, Cod. Civ. art. 2941 CORTE COST., Decreto Legisl. 07/09/2005 num. 209 art. 122

Massime precedenti Vedi: N. 6824 del 2001 Rv. 546776-01, N. 23735 del 2009 Rv. 610097-01

Sez. 3, Ordinanza n. 12818 del 10/05/2024 (Rv. 670905-01)

Presidente: **SCARANO LUIGI ALESSANDRO.** *Estensore:* **PELLECCHIA ANTONELLA.**
Relatore: **PELLECCHIA ANTONELLA.**

G. (BRESCHI MASSIMO) contro A.

Rigetta, CORTE D'APPELLO FIRENZE, 23/11/2021

056033 CONTRATTI BANCARI - OPERAZIONI BANCARIE IN CONTO CORRENTE (NOZIONE, CARATTERI, DISTINZIONI) - IN GENERE Estratto ex art. 50 T.U.B. - Efficacia probatoria nel giudizio di opposizione - Condizioni - Fattispecie relativa ad opposizione del fideiussore.

138001 PROVA CIVILE - IN GENERE In genere.

In tema di opposizione a decreto ingiuntivo, l'estratto conto certificato ex art. 50 T.U.B. - che nella fase monitoria è prova idonea ad ottenere l'emissione dell'ingiunzione di pagamento - può

SEZIONE TERZA

assolvere all'onere di dimostrare l'ammontare del credito nel giudizio di opposizione ex art. 645 c.p.c., se l'opponente non ne ha contestato in modo specifico la conformità alle scritture contabili della banca (limitandosi a ritenerlo insufficiente a fornire un quadro completo delle singole voci) e avuto riguardo al complessivo comportamento processuale della parte. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza impugnata che, nella valutazione dell'idoneità probatoria dell'estratto, aveva rilevato la genericità delle obiezioni mosse dai fideiussori e la presenza di una valida clausola contrattuale con la quale il cliente aveva riconosciuto ai libri e alle altre scritture contabili della banca il valore di piena prova, nei suoi confronti, del debito garantito).

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 01/09/1993 num. 385 art. 50, Cod. Proc. Civ. art. 645 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2697 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 279 del 2019 Rv. 652418-01, N. 14640 del 2018 Rv. 649121-01

Sez. 3, Ordinanza n. 12796 del 10/05/2024 (Rv. 670917-01)

Presidente: **TRAVAGLINO GIACOMO.** *Estensore:* **CRICENTI GIUSEPPE.** *Relatore:* **CRICENTI GIUSEPPE.**

P. (PICOZZI ALESSANDRO) contro D. (PARISI ANTONELLA)

Cassa e decide nel merito, CORTE D'APPELLO ROMA, 01/03/2021

103261 LAVORO - LAVORO SUBORDINATO (NOZIONE, DIFFERENZE DALL'APPALTO E DAL RAPPORTO DI LAVORO AUTONOMO, DISTINZIONI) - DIRITTI ED OBBLIGHI DEL DATORE E DEL PRESTATORE DI LAVORO - TUTELA DELLE CONDIZIONI DI LAVORO Responsabilità del custode - Presupposto - Relazione fattuale con il bene - Sufficienza - Professionista incaricato di garantire la sicurezza sui luoghi di lavoro - Potere corrispondente alla custodia - Sussistenza.

148037 RESPONSABILITA' CIVILE - COSE IN CUSTODIA - INCENDIO - OBBLIGO DI CUSTODIA In genere.

In tema di responsabilità ex art. 2051 c.c., il presupposto della custodia va inteso quale relazione meramente fattuale con il bene, a prescindere dalla corrispondenza di tale relazione con un determinato diritto reale o personale di godimento, sicché custode della cosa deve ritenersi anche il professionista incaricato di garantire la sicurezza sui luoghi di lavoro, il quale ha un potere che consiste, non nel suo materiale utilizzo, bensì nell'astratta possibilità di intervenire sulla medesima in qualsiasi momento, al fine di impedire che essa faccia danno a terzi.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2051 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 11152 del 2023 Rv. 667668-03, N. 5957 del 2018 Rv. 647503-01

Sez. 3, Ordinanza n. 13118 del 13/05/2024 (Rv. 671136-01)

Presidente: **FRASCA RAFFAELE GAETANO ANTONIO.** *Estensore:* **IANNELLO EMILIO.** *Relatore:* **IANNELLO EMILIO.**

M. (MOSCARINI GIOVANNI ERCOLE) contro M.

Rigetta, CORTE D'APPELLO L AQUILA, 21/12/2020

100154 IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - PROCEDIMENTO - IN GENERE Intervento nel giudizio di legittimità - Forma - Notifica - Necessità - Deposito in cancelleria - Sufficienza - Esclusione - Fondamento.

L'intervento nel giudizio pendente dinanzi alla Corte di cassazione, quando ammissibile, deve avvenire attraverso un atto che sia partecipato alla controparte, mediante notificazione, al fine

SEZIONE TERZA

di assicurarle il contraddittorio sulla sopravvenuta partecipazione al giudizio di altro soggetto, non essendo, invece, sufficiente il semplice deposito nella cancelleria della Corte, come per le memorie di cui agli artt. 378 o 380-bis.1 c.p.c., poiché l'attività illustrativa che si compie con queste ultime è priva di carattere innovativo.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 378, Cod. Proc. Civ. art. 380 bis, Cod. Proc. Civ. art. 105, Cod. Proc. Civ. art. 360 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 19172 del 2019 Rv. 654752-01, N. 6774 del 2022 Rv. 664106-01

Sez. 3, Ordinanza n. 13118 del 13/05/2024 (Rv. 671136-03)

Presidente: **FRASCA RAFFAELE GAETANO ANTONIO.** *Estensore:* **IANNELLO EMILIO.**
Relatore: **IANNELLO EMILIO.**

M. (MOSCARINI GIOVANNI ERCOLE) contro M.

Rigetta, CORTE D'APPELLO L AQUILA, 21/12/2020

058246 CONTRATTI IN GENERE - SCIoglimento DEL CONTRATTO - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO - IN GENERE Reciproche domande di risoluzione per inadempimento - Accertamento dell'inesistenza di singoli specifici addebiti - Conseguenze - Declaratoria di risoluzione del contratto - Necessità - Fondamento.

In presenza di reciproche domande di risoluzione contrattuale fondate da ciascuna parte sugli inadempimenti dell'altra, il giudice che accerti l'inesistenza di singoli specifici addebiti, non potendo pronunciare la risoluzione per colpa di taluna di esse, deve dare atto dell'impossibilità dell'esecuzione del contratto per effetto della scelta di entrambi i contraenti ex art. 1453, comma 2, c.c. e pronunciare, comunque, la risoluzione del contratto, con gli effetti di cui all'art. 1458 c.c., essendo le due contrapposte manifestazioni di volontà dirette all'identico scopo dello scioglimento del rapporto negoziale.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1453, Cod. Civ. art. 1458

Massime precedenti Conformi: N. 6675 del 2018 Rv. 648298-02

Sez. 3, Sentenza n. 13151 del 13/05/2024 (Rv. 671144-01)

Presidente: **DE STEFANO FRANCO.** *Estensore:* **CONDELLO PASQUALINA ANNA PIERA.**
Relatore: **CONDELLO PASQUALINA ANNA PIERA.** P.M. **SOLDI ANNA MARIA.** (Conf.)

M. (D'ANGELO VITTORIO) contro G. (ASCANI ROBERTO)

Cassa e decide nel merito, TRIBUNALE ASCOLI PICENO, 05/07/2022

079144 ESECUZIONE FORZATA - OBBLIGHI DI FARE E DI NON FARE - PROCEDIMENTO ESECUTIVO - IN GENERE Opposizione ex art. 617 c.p.c. - Domanda riconvenzionale - Ammissibilità - Applicabilità del termine decadenziale - Sussistenza - Inosservanza - Conseguenze - Fattispecie.

079151 ESECUZIONE FORZATA - OPPOSIZIONI - AGLI ATTI ESECUTIVI - IN GENERE In genere.

Nel giudizio di opposizione agli atti esecutivi la domanda riconvenzionale è ammissibile se il provvedimento del giudice dell'esecuzione incide contestualmente, oltre all'interesse dell'opponente, anche quello dell'opposto e a condizione che essa sia spiegata, a pena di decadenza, nel termine perentorio di cui all'art. 617 c.p.c., decorrente dal compimento o dalla conoscenza dell'atto esecutivo opposto, perché, in mancanza, si determina la sanatoria dell'atto stesso. (Nella specie, la S.C. ha cassato la sentenza impugnata che, in un giudizio di opposizione

SEZIONE TERZA

agli atti esecutivi, aveva dichiarato ammissibile la domanda riconvenzionale dell'opposto sebbene tardivamente introdotta soltanto nella fase di merito del giudizio di opposizione agli atti esecutivi e, dunque, quando era ormai ampiamente decorso il termine di venti giorni decorrente dalla conoscenza dell'ordinanza conclusiva del procedimento ex art. 612 c.p.c.).

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 612 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 617 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 36 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 22010 del 2023 Rv. 668406-01, N. 35878 del 2022 Rv. 666303-01, N. 12436 del 2021 Rv. 666961-01

Sez. 3, Ordinanza n. 13149 del 13/05/2024 (Rv. 670921-01)

Presidente: TRAVAGLINO GIACOMO. Estensore: VALLE CRISTIANO. Relatore: VALLE CRISTIANO.

V. (CECCONI MAURIZIO) contro 4.

Rigetta, TRIBUNALE VENEZIA, 26/01/2021

279414 TRIBUTI ERARIALI INDIRECTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO (I.V.A.) - DETERMINAZIONE DELL'IMPOSTA - DETRAZIONI Acquisto di beni e servizi - Detrazione dell'IVA - Condizioni - Operazione erroneamente assoggettata ad IVA - Conseguenze per il cedente, il cessionario e l'Amministrazione.

In tema di IVA, ai sensi dell'art. 19 del d.P.R. n. 633 del 1972, ed in conformità con l'art. 17 della direttiva n. 77/388/CEE, nonché con gli artt. 167 e 63 della successiva direttiva n. 2006/112/CE, non è ammessa la detrazione dell'imposta pagata a monte per l'acquisto o l'importazione di beni o servizi - nella specie, relativa alla c.d. TIA-1 - per il solo fatto che tali operazioni attengano all'oggetto dell'impresa e siano fatturate, poiché è, invece, indispensabile che esse siano effettivamente assoggettabili all'IVA nella misura dovuta, sicché, ove l'operazione sia stata erroneamente assoggettata all'IVA, restano privi di fondamento il pagamento dell'imposta da parte del cedente, la rivalsa da costui effettuata nei confronti del cessionario e la detrazione da quest'ultimo operata nella sua dichiarazione IVA, con la conseguenza che il cedente ha diritto di chiedere all'Amministrazione il rimborso dell'IVA, il cessionario ha diritto di chiedere al cedente la restituzione dell'IVA versata in via di rivalsa, e l'Amministrazione ha il potere-dovere di escludere la detrazione dell'IVA pagata in rivalsa dalla dichiarazione IVA presentata dal cessionario.

Riferimenti normativi: DPR 23/10/1972 num. 633 art. 19 CORTE COST., Direttive del Consiglio CEE 17/05/1977 num. 388, Direttive del Consiglio CEE 28/11/2006 num. 112 art. 63, Direttive del Consiglio CEE 28/11/2006 num. 112 art. 167

Massime precedenti Conformi: N. 25741 del 2021 Rv. 662408-01

Sez. 3, Ordinanza n. 13093 del 13/05/2024 (Rv. 670920-01)

Presidente: SCRIMA ANTONIETTA. Estensore: PORRECA PAOLO. Relatore: PORRECA PAOLO.

U. (GIAQUINTO MAURO GIULIANO) contro L. (TARDELLA CARLO)

Rigetta, CORTE D'APPELLO ROMA, 18/01/2021

148038 RESPONSABILITA' CIVILE - DENUNCE INFONDATE Proscioglimento o assoluzione dell'imputato - Responsabilità per danni a carico del denunciante - Condizioni - Sussistenza degli elementi (oggettivo e soggettivo) del reato di calunnia - Necessità.

SEZIONE TERZA

La denuncia o la proposizione di una querela per un reato perseguibile d'ufficio possono costituire fonte di responsabilità civile a carico del denunciante o del querelante, in caso di successivo proscioglimento o assoluzione del denunciato (o querelato), solo ove contengano gli elementi costitutivi (oggettivo e soggettivo) del reato di calunnia, poiché, al di fuori di tale ipotesi, l'attività del pubblico ministero titolare dell'azione penale si sovrappone all'iniziativa del denunciante-querelante, interrompendo ogni nesso causale tra denuncia calunniosa e danno eventualmente subito dal denunciato (o querelato).

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2043 CORTE COST., Cod. Pen. art. 368, Cod. Pen. art. 40, Cod. Civ. art. 2697 CORTE COST.

Massime precedenti Conformi: N. 30988 del 2018 Rv. 651666-01

Massime precedenti Vedi: N. 11271 del 2020 Rv. 658144-02

Sez. 3, Ordinanza n. 13118 del 13/05/2024 (Rv. 671136-02)

Presidente: **FRASCA RAFFAELE GAETANO ANTONIO.** *Estensore:* **IANNELLO EMILIO.**
Relatore: **IANNELLO EMILIO.**

M. (MOSCARINI GIOVANNI ERCOLE) contro M.

Rigetta, CORTE D'APPELLO L AQUILA, 21/12/2020

058246 CONTRATTI IN GENERE - SCIOGLIMENTO DEL CONTRATTO - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO - IN GENERE Art. 1453, commi 2 e 3 c.c. - Cristallizzazione della posizione delle parti - Reciproche domande di risoluzione per inadempimento - Conseguenze.

In base alle disposizioni di cui ai commi 2 e 3 dell'art. 1453 c.c., la proposizione della domanda di risoluzione del contratto per inadempimento comporta la cristallizzazione, fino alla pronuncia giudiziale definitiva, delle posizioni delle parti contraenti, nel senso che, come è vietato al convenuto di eseguire la sua prestazione (comma 3), così non è consentito all'attore pretenderla (comma 2); ne consegue che, in caso di reciproche domande di risoluzione per inadempimento, la sospensione delle prestazioni dovute dall'attore è giustificata, indipendentemente dalla fondatezza della sua domanda, e non configura inadempimento idoneo all'accoglimento della speculare domanda avanzata in via riconvenzionale dal convenuto.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1453 com. 2, Cod. Civ. art. 1453 com. 3

Massime precedenti Vedi: N. 9200 del 2004 Rv. 572873-01

Sez. 3, Ordinanza n. 13038 del 13/05/2024 (Rv. 671140-01)

Presidente: **TRAVAGLINO GIACOMO.** *Estensore:* **RUBINO LINA.** *Relatore:* **RUBINO LINA.**

M. (SPAGGIARI ROBERTO) contro A. (TAVAZZI MICHELE)

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO BOLOGNA, 06/07/2020

138057 PROVA CIVILE - CONSULENZA TECNICA - POTERI DEL GIUDICE - IN GENERE Consulenza tecnica d'ufficio - Ambiguità delle conclusioni dell'ausiliario - Mancata costituzione di un collegio peritale - Onere di motivazione - Contenuto - Violazione - Conseguenze - Regime normativo antecedente all'art. 15 della l. n. 24 del 2017 - Fattispecie in tema di responsabilità medica.

La decisione di ricorrere o meno ad una consulenza tecnica d'ufficio costituisce un potere discrezionale del giudice, che, tuttavia, è tenuto a motivare adeguatamente il rigetto dell'istanza di ammissione proveniente da una delle parti, dimostrando di poter risolvere, sulla base di corretti criteri, i problemi tecnici connessi alla valutazione degli elementi rilevanti ai fini della

SEZIONE TERZA

decisione, senza potersi limitare a disattendere l'istanza sul presupposto della mancata prova dei fatti che la consulenza avrebbe potuto accertare. Pertanto, nelle controversie che, per il loro contenuto, richiedono si proceda ad un accertamento tecnico, il mancato espletamento, specie a fronte di una domanda di parte, costituisce una grave carenza nell'accertamento dei fatti da parte del giudice di merito, che si traduce in un vizio della motivazione della sentenza. (Nella specie, la S.C. ha cassato la decisione della Corte territoriale che, in un giudizio di responsabilità sanitaria nel regime normativo antecedente all'art. 15 della l. n. 24 del 2017, pur dando atto dell'ambiguità delle conclusioni del consulente nominato in primo grado, non disponeva alcun approfondimento, nonostante la richiesta della parte e dello stesso consulente di costituire un collegio, affiancando al medico legale uno specialista, e rigettava la domanda per mancanza di prova).

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 61, Cod. Proc. Civ. art. 116 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 191, Legge 08/03/2017 num. 24 art. 15 CORTE COST., Preleggi art. 11 CORTE COST., Cod. Civ. art. 1218, Cod. Civ. art. 2043 CORTE COST., Cod. Pen. art. 40, Cod. Pen. art. 41

Massime precedenti Conformi: N. 37027 del 2022 Rv. 666208-01

Massime precedenti Vedi: N. 200 del 2021 Rv. 660211-02

Sez. 3, Ordinanza n. 13104 del 13/05/2024 (Rv. 671143-02)

Presidente: DE STEFANO FRANCO. Estensore: ROSSI RAFFAELE. Relatore: ROSSI RAFFAELE.

P. (LOASSES ENRICO MARIA LUCA) contro M.

Rigetta, CORTE D'APPELLO CATANIA, 09/02/2021

148024 RESPONSABILITA' CIVILE - ATTIVITA' SPORTIVA Gara sportiva - Responsabilità dell'organizzatore - Omessa adozione di cautele doverose a prevenire rischi - Sussistenza - Fattispecie.

L'organizzatore di una gara sportiva è responsabile, a titolo extracontrattuale, per l'omessa adozione delle cautele doverose idonee a prevenire i rischi di danno alla persona dei partecipanti. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza che aveva ravvisato la responsabilità dell'organizzatore di una gara ciclistica amatoriale per la mancata segnalazione della situazione di pericolo e nella omessa informazione ai ciclisti della esistenza, sul tracciato della gara, di un tombino, posto a un dislivello di tre centimetri, causa della caduta di un partecipante).

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2043 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 13940 del 2012 Rv. 623817-01, N. 9983 del 2019 Rv. 653425-02, N. 18903 del 2017 Rv. 645161-01

Sez. 3, Sentenza n. 12971 del 13/05/2024 (Rv. 671148-02)

Presidente: TRAVAGLINO GIACOMO. Estensore: VINCENTI ENZO. Relatore: VINCENTI ENZO. P.M. NARDECCHIA GIOVANNI BATTISTA. (Conf.)

T. (IMPROTA PASQUALE) contro X.

Dichiara inammissibile, CORTE D'APPELLO MILANO, 05/08/2021

100090 IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - DEPOSITO DI ATTI - DELLA COPIA AUTENTICA DELLA SENTENZA IMPUGNATA O DELLA RICHIESTA DI TRASMISSIONE DEL FASCICOLO DI UFFICIO Provvedimento impugnato nativo digitale depositato in via telematica -

SEZIONE TERZA

Deposito di copia analogica tratta dal duplicato informatico - Attestazione di conformità della copia al duplicato - Sufficienza - Sussistenza - Conseguenze - Verifica di tempestività dell'impugnazione - Modalità.

Nel regime in cui è consentito il deposito di copia analogica del provvedimento impugnato, redatto come documento informatico nativo digitale e così depositato in via telematica, ove detta copia analogica sia tratta dal duplicato informatico depositato nel fascicolo informatico, l'onere di cui all'art. 369, comma 2 n. 2, c.p.c., è assolto tramite l'attestazione di conformità della copia al duplicato apposta dal difensore; ne consegue che, ai fini della verifica della tempestività dell'impugnazione, i dati relativi alla pubblicazione del provvedimento impugnato, ove in contestazione, vanno attinti tramite richiesta di attestazione dei dati stessi alla cancelleria del giudice che ha emesso il provvedimento impugnato, in presenza di istanza del ricorrente ai sensi dell'art. 369, ultimo comma, c.p.c., nella formulazione antecedente all'abrogazione disposta dal d.lgs. n. 149 del 2022.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 369 CORTE COST., Decreto Legge 18/10/2012 num. 179 all. 179 art. 16 bis com. 9, Legge 17/12/2012 num. 221 CORTE COST., Decreto Legisl. 07/03/2005 num. 82 art. 1, Decreto Legisl. 10/10/2022 num. 149

Massime precedenti Vedi: N. 25686 del 2023 Rv. 668884-02, N. 817 del 2024 Rv. 669730-01, N. 27379 del 2022 Rv. 665895-01

Sez. 3, Ordinanza n. 13052 del 13/05/2024 (Rv. 671141-01)

Presidente: SCRIMA ANTONIETTA. Estensore: SPAZIANI PAOLO. Relatore: SPAZIANI PAOLO.

G. (MAZZOTTA VINCENZO) contro G. (MANNARINO SABRINA)

Rigetta, CORTE D'APPELLO SALERNO, 11/01/2021

127041 PRESCRIZIONE CIVILE - TERMINE - PRESCRIZIONI BREVI - RISARCIMENTO DEL DANNO - FATTO DANNOSO COSTITUENTE REATO Sentenza penale irrevocabile di assoluzione non pregiudicante l'azione risarcitoria civile - Termine prescrizione civile - Applicabilità - Momento di decorrenza - Identificazione.

Se l'illecito civile è considerato dalla legge come reato per il quale è prevista una prescrizione più lunga ed il giudizio penale si è concluso con sentenza irrevocabile di assoluzione non pregiudicante l'azione civile, a questa si applica la prescrizione prevista per il fatto illecito aquiliano, ma con decorrenza dalla data di estinzione del reato o dalla data della sentenza irrevocabile.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2947 com. 3 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 652

Massime precedenti Vedi: N. 11190 del 2022 Rv. 664506-01, N. 5212 del 2024 Rv. 670189-01

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 8348 del 2013 Rv. 625720-01

Sez. 3, Ordinanza n. 13060 del 13/05/2024 (Rv. 671142-01)

Presidente: TRAVAGLINO GIACOMO. Estensore: RUBINO LINA. Relatore: RUBINO LINA.

I. (D'ISA RENATO) contro A. (FRATANGELO SALVATORE)

Rigetta, CORTE D'APPELLO CAMPOBASSO, 28/05/2020

SEZIONE TERZA

138037 PROVA CIVILE - CONSULENZA TECNICA - CONSULENTE D'UFFICIO - IN GENERE Giudizi di responsabilità sanitaria - Obbligatorietà della consulenza collegiale ex art. 15 l. n. 24 del 2017 - Applicabilità nei giudizi pendenti - Esclusione - Fondamento - Fattispecie.

148066 RESPONSABILITA' CIVILE - PROFESSIONISTI - ATTIVITA' MEDICO-CHIRURGICA In genere.

L'art. 15 della l. n. 24 del 2017, che stabilisce l'obbligatorietà della perizia o consulenza collegiale nei procedimenti civili aventi ad oggetto la responsabilità sanitaria, non è applicabile ai processi pendenti, trattandosi di norma processuale e non sostanziale che dispone solo per il futuro, non avendo efficacia retroattiva. (In applicazione del principio la S.C. ha rigettato il ricorso avverso la sentenza d'appello fondata su una c.t.u. espletata, prima dell'entrata in vigore della norma citata, da un medico legale senza l'ausilio di uno specialista).

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 61, Cod. Proc. Civ. art. 191, Legge 08/03/2017 num. 24 art. 15 CORTE COST., Preleggi art. 11 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 22407 del 2020 Rv. 659358-02, N. 32143 del 2019 Rv. 656507-01, N. 3688 del 2011 Rv. 616766-01

Sez. 3, Ordinanza n. 13104 del 13/05/2024 (Rv. 671143-01)

Presidente: DE STEFANO FRANCO. Estensore: ROSSI RAFFAELE. Relatore: ROSSI RAFFAELE.

P. (LOASSES ENRICO MARIA LUCA) contro M.

Rigetta, CORTE D'APPELLO CATANIA, 09/02/2021

100216 IMPUGNAZIONI CIVILI - IMPUGNAZIONI IN GENERALE - INCIDENTALI - IN GENERE Ricorso per cassazione - Processo con pluralità di parti - Ricorso incidentale proposto con atto autonomo - Ammissibilità - Condizioni - Fondamento.

133185 PROCEDIMENTO CIVILE - LITISCONSORZIO - IN GENERE In genere.

In tema processo litisconsortile, in virtù del principio di unità dell'impugnazione, il ricorso proposto irrualmente in forma autonoma da chi, ai sensi degli artt. 333 e 371 c.p.c., avrebbe potuto proporre soltanto impugnazione incidentale, per convertirsi in quest'ultima deve averne i requisiti temporali, onde la conversione risulta ammissibile solo se la notificazione del relativo atto non ecceda il termine di quaranta giorni da quello dell'impugnazione principale; né la decadenza conseguente all'inosservanza di detto termine può ritenersi superata dall'eventuale rispetto del termine "esterno" di cui agli artt. 325 o 327 c.p.c., giacché la tardività o la tempestività, in relazione a quest'ultimo, assume rilievo ai soli fini della determinazione della sorte dell'impugnazione stessa in caso di inammissibilità di quella principale, ex art. 334 c.p.c.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 333, Cod. Proc. Civ. art. 371 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 372 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 325, Cod. Proc. Civ. art. 327 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 324 CORTE COST.

Massime precedenti Conformi: N. 30775 del 2019 Rv. 655939-01

Massime precedenti Vedi: N. 36057 del 2021 Rv. 663183-01

SEZIONE TERZA

Sez. 3, Ordinanza n. 13157 del 13/05/2024 (Rv. 671145-01)

Presidente: TRAVAGLINO GIACOMO. Estensore: TATANGELO AUGUSTO. Relatore: TATANGELO AUGUSTO.

C. (MODENA FRANCO) contro L. (MICUCCI ALESSANDRO)

Rigetta, CORTE D'APPELLO VENEZIA, 21/10/2020

011016 APPALTO (CONTRATTO DI) - DIRETTORE E DIREZIONE DEI LAVORI Condotte illecite in violazione della normativa edilizia - Responsabilità per gli abusi - Soggetti gravati - Sul piano amministrativo - Nei rapporti interni - Rapporto contrattuale - Obbligazioni relative - Rilevanza - Fattispecie.

011045 APPALTO (CONTRATTO DI) - RESPONSABILITA' - IN GENERE In genere.

103070 LAVORO - LAVORO AUTONOMO (NOZIONE, CARATTERI, DISTINZIONI) - CONTRATTO D'OPERA (NOZIONE, CARATTERI, DIFFERENZE DALL'APPALTO, DISTINZIONI) - PROFESSIONI INTELLETTUALI - PRESTAZIONE D'OPERA INTELLETTUALE - IN GENERE In genere.

In relazione alle condotte illecite poste in essere in violazione della normativa edilizia, mentre sul piano amministrativo, cioè nei rapporti con la pubblica amministrazione, la responsabilità per gli abusi incombe sia sul committente, sia sul direttore dei lavori, sia sull'appaltatore, ai fini della responsabilità nei rapporti interni rilevano il rapporto contrattuale e le obbligazioni da esso derivanti. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza impugnata che ha affermato la responsabilità per inadempimento del progettista-direttore dei lavori che, omettendo di segnalare alla committente la necessità di richiedere ed ottenere l'assenso alle varianti alle opere già autorizzate, ne aveva determinato la responsabilità sul piano amministrativo).

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1218, Cod. Civ. art. 2222, Cod. Civ. art. 1655, DPR 06/06/2001 num. 380 art. 29

Massime precedenti Vedi: N. 9572 del 2024 Rv. 670708-01, N. 30703 del 2018 Rv. 651755-02, N. 18342 del 2019 Rv. 654566-01

Sez. 3, Ordinanza n. 13150 del 13/05/2024 (Rv. 670983-01)

Presidente: DE STEFANO FRANCO. Estensore: VALLE CRISTIANO. Relatore: VALLE CRISTIANO.

A. (PAPA MALATESTA ALFONSO MARIA) contro P. (BELLINI VITO)

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO CAMPOBASSO

126030 POSTE E RADIOTELECOMUNICAZIONI PUBBLICHE - SERVIZI POSTALI - RICEVITORIE - A DANARO - CONTI CORRENTI Riscossione ICI a mezzo di concessionario su conto corrente postale - Pagamento di commissioni a carico dei correntisti - Diritto di Poste Italiane spa - Periodo dal 1 aprile 1997 al 31 maggio 2001 - Previa pubblicazione - Necessità - Esclusione - Fondamento.

181340 TRIBUTI LOCALI (COMUNALI, PROVINCIALI, REGIONALI) - TRIBUTI LOCALI POSTERIORI ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972 In genere.

In tema di riscossione dell'ICI a mezzo concessionario su conto corrente postale, per il periodo dal 1 aprile 1997 al 31 maggio 2001, Poste Italiane s.p.a. ha diritto al pagamento, a carico dei correntisti, delle commissioni per i bollettini di versamento dell'imposta da parte dei contribuenti, senza che sia necessario farne previa pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale, atteso che l'obbligo di pubblicizzare le condizioni contrattuali è stato introdotto dall'art. 3, comma 2, del d.P.R. n. 144 del 2001 senza alcuna previsione di retroattività e dato che era di immediata conoscibilità e conseguente applicazione l'obbligo di versamento, in quanto previsto dall'art. 2, commi 18 e 19, della l. n. 662 del 1996.

SEZIONE TERZA

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 30/12/1992 num. 504 art. 10 CORTE COST., Legge 23/12/1996 num. 662 art. 2 com. 18 CORTE COST., Legge 23/12/1996 num. 662 art. 2 com. 19 CORTE COST., DPR 14/03/2001 num. 144 art. 3, DPR 14/03/2001 num. 144 art. 4

Massime precedenti Vedi: N. 4408 del 2017 Rv. 644311-01, N. 36094 del 2021 Rv. 663055-01

Sez. 3, Sentenza n. 12971 del 13/05/2024 (Rv. 671148-01)

Presidente: **TRAVAGLINO GIACOMO.** *Estensore:* **VINCENTI ENZO.** *Relatore:* **VINCENTI ENZO.** *P.M. NARDECCHIA GIOVANNI BATTISTA. (Conf.)*

T. (*IMPROTA PASQUALE*) contro X.

Dichiara inammissibile, CORTE D'APPELLO MILANO, 05/08/2021

100090 IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - DEPOSITO DI ATTI - DELLA COPIA AUTENTICA DELLA SENTENZA IMPUGNATA O DELLA RICHIESTA DI TRASMISSIONE DEL FASCICOLO DI UFFICIO Deposito telematico degli atti - Produzione di duplicato informatico della sentenza impugnato privo di stampigliatura dei dati esterni (numero cronologico e data) - Sufficienza - Sussistenza - Fondamento - Conseguenze - Verifica della tempestività dell'impugnazione - Modalità.

Nel regime di deposito telematico degli atti, l'onere del deposito di copia autentica del provvedimento impugnato, imposto a pena di improcedibilità del ricorso dall'art. 369, comma 2 n. 2, c.p.c., è assolto non solo dal deposito della relativa copia informatica, recante la stampigliatura dei dati esterni concernenti la sua pubblicazione (numero cronologico e data), ma anche dal deposito del duplicato informatico di detto provvedimento, il quale ha il medesimo valore giuridico, ad ogni effetto di legge, dell'originale informatico e che, per sue caratteristiche intrinseche, non può recare alcuna sovrapposizione o annotazione che ne determinerebbe, di per sé, l'alterazione; ne consegue che, ai fini della verifica della tempestività dell'impugnazione, i dati relativi alla pubblicazione, ove in contestazione e non desumibili dai sistemi informatici in uso alla Corte di cassazione, vanno desunti dalla consultazione del fascicolo di merito, acquisito d'ufficio ex art. 137-bis disp. att. c.p.c. per i giudizi introdotti con ricorso notificato a decorrere dal 1° gennaio 2023, ovvero, per i giudizi precedentemente introdotti, tramite richiesta di attestazione dei dati stessi alla cancelleria del giudice che ha emesso il provvedimento impugnato, in presenza di istanza del ricorrente ex art. 369, ultimo comma, c.p.c., nella formulazione antecedente all'abrogazione disposta dal d.lgs. n. 149 del 2022.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 369 CORTE COST., Disp. Att. Cod. Proc. Civ. art. 137 bis, Decreto Legge 18/10/2012 num. 179 art. 16 bis com. 9 CORTE COST., Legge 17/12/2012 num. 221 CORTE COST., Decreto Legisl. 07/03/2005 num. 82 art. 1, Decreto Legisl. 29/12/2022 num. 149

Massime precedenti Vedi: N. 25686 del 2023 Rv. 668884-02, N. 817 del 2024 Rv. 669730-01, N. 27379 del 2022 Rv. 665895-01

Sez. 3, Ordinanza n. 13160 del 14/05/2024 (Rv. 671150-01)

Presidente: **SCRIMA ANTONIETTA.** *Estensore:* **IANNELLO EMILIO.** *Relatore:* **IANNELLO EMILIO.**

A. (*MARCUCCI MASSIMO*) contro C. (*PIERINI ANDREA*)

Rigetta, CORTE D'APPELLO PERUGIA, 18/06/2020

SEZIONE TERZA

074004 EDILIZIA POPOLARE ED ECONOMICA - ASSEGNAZIONE - IN GENERE Art. 29, comma 2, lett. c), l.r. Umbria n. 23 del 2003 - Decadenza applicabile ai rapporti in corso - Rilevanza della titolarità del diritto di proprietà, di usufrutto, di uso o di abitazione "in qualsiasi località" - Contrasto con la legislazione nazionale - Insussistenza - Fondamento.

L'art. 29, comma 2, lett. c), della l.r. Umbria n. 23 del 2003, nella parte in cui - nel testo ratione temporis applicabile - dispone che costituisce causa di decadenza, applicabile a tutti i rapporti in corso, la perdita del requisito di impossidenza di un alloggio, o quota parte di esso, "ovunque ubicato sul territorio nazionale, adeguato alle esigenze del nucleo familiare", non si pone in contrasto con i criteri generali dettati dal legislatore nazionale, in tal modo invadendo materia riservata alla legislazione esclusiva dello Stato, trattandosi di regola di dettaglio che non trova indicazioni incompatibili nelle disposizioni di cui all'art. 2, comma 1, lett c), del d.P.R. n. 1035 del 1972 e al punto 3, lett. c) e d), della delibera C.I.P.E. del 19 novembre 1981, dalle quali si ricava l'espressa considerazione della rilevanza ostativa della titolarità del diritto di proprietà, di usufrutto, di uso o di abitazione di un alloggio "in qualsiasi località" e il rilievo della permanenza dei requisiti richiesti "in costanza del rapporto".

Riferimenti normativi: Legge Reg. Umbria 28/11/2003 num. 23 art. 29 com. 2 lett. C, DPR 30/12/1972 num. 1035 art. 2 com. 1 lett. C, DPR 24/07/1977 num. 616 art. 88 n. 13 CORTE COST., Legge 03/08/1978 num. 457 art. 2 com. 2 lett. 2 CORTE COST., Costituzione art. 117 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 10017 del 2023 Rv. 667348-01, N. 3385 del 2001 Rv. 544575-01

Sez. 3, Ordinanza n. 13223 del 14/05/2024 (Rv. 671146-02)

Presidente: DE STEFANO FRANCO. Estensore: TATANGELO AUGUSTO. Relatore: TATANGELO AUGUSTO.

C. (MARCONI ENRICO) contro S. (BARTOLI CIANCALEONI ALESSANDRO)

Rigetta, TRIBUNALE SPOLETO, 16/07/2020

079114 ESECUZIONE FORZATA - MOBILIARE - PRESSO TERZI - DICHIARAZIONE DEL TERZO - IN GENERE Espropriazione presso terzi - Dichiarazione ex art. 547 c.p.c. - Opposizione agli atti esecutivi avverso l'ordinanza di assegnazione - Oggetto - Esistenza del credito - Esclusione - Erronea interpretazione della dichiarazione come positiva - Ammissibilità - Limiti.

In tema di esecuzione presso terzi, con l'opposizione agli atti esecutivi proposta avverso l'ordinanza di assegnazione emessa sulla scorta della dichiarazione resa ai sensi dell'art. 547 c.p.c., il terzo pignorato non può contestare l'esistenza del credito assegnato, ma solo, deducendo l'erronea interpretazione data dal giudice dell'esecuzione della dichiarazione di quantità quale dichiarazione positiva, far valere l'illegittimità dell'assegnazione dei crediti pignorati per essere stata adottata in mancanza di una dichiarazione positiva di quantità non contestata.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 547, Cod. Proc. Civ. art. 548 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 617 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 17663 del 2019 Rv. 654675-01, N. 16234 del 2022 Rv. 665105-01, N. 5489 del 2019 Rv. 652835-03

SEZIONE TERZA

Sez. 3, Ordinanza n. 13159 del 14/05/2024 (Rv. 671149-01)

Presidente: SCRIMA ANTONIETTA. Estensore: IANNELLO EMILIO. Relatore: IANNELLO EMILIO.

M. (D'ACUNTO GIUSEPPE) contro D.

Cassa e decide nel merito, CORTE D'APPELLO ROMA, 11/11/2020

141034 PUBBLICA AMMINISTRAZIONE - OBBLIGAZIONI - ARRICCHIMENTO SENZA CAUSA
Pubblica amministrazione - Obbligazioni - Ente locale - Atto di assunzione di un obbligo contrattuale con assunzione di spesa - Emissione dell'impegno di spesa con relativa attestazione di copertura finanziaria ex art. 191 d.lgs. n. 267 del 2000 - Necessità - Violazione - Conseguenze - Nullità dell'atto e del susseguente contratto - Rilevabilità d'ufficio anche in cassazione - Sussistenza - Fattispecie.

L'atto con il quale l'ente locale assume un obbligo contrattuale è valido a condizione che sia emesso un impegno di spesa destinato ad incidere, vincolandolo, su un determinato capitolo di bilancio, con attestazione della sussistenza della relativa copertura finanziaria, come previsto dall'art. 191 d.lgs. n. 267 del 2000, diversamente discendendone la nullità, rilevabile d'ufficio anche in cassazione, ogni qual volta il dato emerga da quanto già acquisito al processo, tanto della deliberazione che lo autorizza quanto del susseguente contratto stipulato in attuazione di essa. (Nella specie la S.C., decidendo nel merito, ha rigettato la domanda proposta da alcuni proprietari di immobili nei confronti di un comune, rilevando d'ufficio la nullità della delibera del consiglio comunale con la quale l'ente aveva garantito il pagamento dei canoni dei contratti di locazione stipulati con gli occupanti abusivi degli immobili stessi, in quanto priva di attestazione della copertura finanziaria).

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 18/08/2000 num. 267 art. 191

Massime precedenti Conformi: N. 33768 del 2019 Rv. 656627-01, N. 9364 del 2023 Rv. 667485-01

Sez. 3, Ordinanza n. 13165 del 14/05/2024 (Rv. 671160-01)

Presidente: FRASCA RAFFAELE GAETANO ANTONIO. Estensore: IANNELLO EMILIO. Relatore: IANNELLO EMILIO. P.M. TRONCONE FULVIO. (Diff.)

M. (MARTINO PIETRO) contro F. (VIARO SILVIA)

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO VENEZIA, 22/01/2021

100243 IMPUGNAZIONI CIVILI - IMPUGNAZIONI IN GENERALE - NOTIFICAZIONE - DELLA SENTENZA IMPUGNATA - TERMINI - PER LA DECORRENZA DEI TERMINI DI IMPUGNAZIONE
Cause soggette al rito del lavoro - Termine breve per la impugnazione - Decorrenza - Notifica alla parte personalmente ex art. 479 c.p.c. - Idoneità a far decorrere il termine - Esclusione.

Il termine breve d'impugnazione decorre, anche nelle cause soggette al rito del lavoro, dalla notificazione della sentenza effettuata, ex art. 285 c.p.c., al procuratore della parte costituita, nel domicilio (reale od eletto) del medesimo, sicché la notificazione fatta, ai sensi dell'art. 479 c.p.c., alla parte personalmente non è idonea a far decorrere il suddetto termine.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 285, Cod. Proc. Civ. art. 170, Cod. Proc. Civ. art. 479, Cod. Proc. Civ. art. 434 com. 2 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 325, Cod. Proc. Civ. art. 326

Massime precedenti Vedi: N. 25889 del 2023 Rv. 668958-01, N. 7197 del 2019 Rv. 653633-02

SEZIONE TERZA

Sez. 3, Ordinanza n. 13253 del 14/05/2024 (Rv. 670922-01)

Presidente: FRASCA RAFFAELE GAETANO ANTONIO. Estensore: TASSONE STEFANIA.
Relatore: TASSONE STEFANIA.

F. (BRANCATI ANTONELLA) contro C. (FARGIONE VINCENZO MARIA)

Cassa senza rinvio, CORTE D'APPELLO CATANIA, 18/10/2019

100159 IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - PROCEDIMENTO - DECISIONE DEL RICORSO - CASSAZIONE SENZA RINVIO Condanna alle spese di primo grado - Attribuzione in favore della parte vittoriosa in appello rimasta contumace in primo grado - Ammissibilità - Esclusione - Conseguenze - Cassazione senza rinvio ex art. 382, comma 3, c.p.c. - Fondamento.

162007 SPESE GIUDIZIALI CIVILI - CONDANNA ALLE SPESE - IN GENERE In genere.

La statuizione con la quale il giudice liquidi, in favore della parte vittoriosa in appello, le spese processuali del primo grado di giudizio, nel quale la stessa era rimasta contumace, va cassata senza rinvio, in applicazione dell'art. 382, comma 3, c.p.c., in quanto, pur essendo espressione di un potere officioso del giudice, la condanna alle spese in favore della parte vittoriosa che non si sia difesa e non abbia, quindi, sopportato il corrispondente carico non può essere disposta ed è assimilabile ad una pronuncia resa in mancanza del suddetto potere.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 91 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 382 CORTE COST.

Massime precedenti Conformi: N. 16786 del 2018 Rv. 649548-01

Massime precedenti Vedi: N. 7361 del 2023 Rv. 667047-01

Sez. 3, Ordinanza n. 13288 del 14/05/2024 (Rv. 671166-01)

Presidente: FRASCA RAFFAELE GAETANO ANTONIO. Estensore: DELL'UTRI MARCO.
Relatore: DELL'UTRI MARCO.

D. (MARTINI GIUSEPPE) contro C. (MONTANELLI LUIGI)

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO ROMA, 25/05/2021

068031 DEMANIO - FACOLTA' DI GODIMENTO DEI BENI DEMANIALI (CONCESSIONI) - IN GENERE Canoni - Assimilabilità ai canoni di locazione - Prescrizione quinquennale - Sussiste - Fondamento - Fattispecie.

I canoni dovuti per la concessione amministrativa del godimento di un immobile demaniale (nella specie, oneri concessori per il godimento di un box all'interno del mercato locale) sono soggetti a prescrizione quinquennale, ai sensi dell'art. 2948 n. 3 c.c., in considerazione della loro assimilabilità ai corrispettivi di locazione.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2948 CORTE COST.

Massime precedenti Conformi: N. 2457 del 1989 Rv. 462831-01

Massime precedenti Vedi: N. 3710 del 2019 Rv. 652735-01, N. 3593 del 1990 Rv. 466915-01

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 3162 del 2011 Rv. 616069-01

SEZIONE TERZA

Sez. 3, **Ordinanza n. 13223 del 14/05/2024** (Rv. **671146-01**)

Presidente: **DE STEFANO FRANCO.** Estensore: **TATANGELO AUGUSTO.** Relatore: **TATANGELO AUGUSTO.**

C. (MARCONI ENRICO) contro S. (BARTOLI CIANCALEONI ALESSANDRO)

Rigetta, TRIBUNALE SPOLETO, 16/07/2020

079114 ESECUZIONE FORZATA - MOBILIARE - PRESSO TERZI - DICHIARAZIONE DEL TERZO - IN GENERE Dichiarazione del terzo ex art. 547 c.p.c. - Caratteri - Conseguenze - Dichiarazione "neutra" - Equiparazione ad una dichiarazione non resa - Sussistenza - Ficta confessio - Applicazione.

La dichiarazione resa dal terzo pignorato ex art. 547 c.p.c. deve avere necessariamente carattere positivo o negativo, con la conseguenza che ove essa sia "neutra", priva, cioè, di un espresso riconoscimento o una espressa negazione del proprio obbligo, va equiparata ad una dichiarazione non resa nei termini di legge e, dunque, in applicazione della regola cd. della ficta confessio, ad una dichiarazione positiva.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 547, Cod. Proc. Civ. art. 548 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 16234 del 2022 Rv. 665105-01

Sez. 3, **Ordinanza n. 13304 del 14/05/2024** (Rv. **671147-01**)

Presidente: **DE STEFANO FRANCO.** Estensore: **TATANGELO AUGUSTO.** Relatore: **TATANGELO AUGUSTO.**

S. (STANISCIA NICOLA) contro A.

Cassa con rinvio, TRIBUNALE ROMA, 03/09/2021

040084 CIRCOLAZIONE STRADALE - SANZIONI - IN GENERE Riscossione di sanzioni amministrative per violazioni del codice della strada - Eccezione di prescrizione del credito fondata sull'omessa notifica della cartella - Opposizione all'esecuzione - Sussistenza - Mancata o tardiva opposizione avverso gli atti della riscossione successivi - Rilevanza - Esclusione - Fondamento.

079155 ESECUZIONE FORZATA - OPPOSIZIONI - ALL'ESECUZIONE (DISTINZIONE DALL'OPPOSIZIONE AGLI ATTI ESECUTIVI) - IN GENERE In genere.

254016 SANZIONI AMMINISTRATIVE - APPLICAZIONE - OPPOSIZIONE - PROCEDIMENTO - IN GENERE In genere.

In tema di riscossione coattiva di sanzioni amministrative per violazioni del codice della strada, la deduzione della prescrizione del credito per omessa notifica della cartella costituisce un motivo di opposizione all'esecuzione, in quanto con essa si contesta in radice il diritto dell'agente della riscossione di procedere ad esecuzione forzata, per la sopravvenuta estinzione della relativa ragione di credito, con la conseguenza che, ai fini della sua proponibilità, è irrilevante la mancata o tardiva opposizione agli atti esecutivi avverso l'atto della riscossione successivo a tale contestata notifica, la quale non determina una situazione equivalente alla avvenuta regolare notificazione della cartella che, in relazione a siffatto motivo di opposizione, assume il valore di mero atto interruttivo della prescrizione e non di presupposto necessario dell'atto successivo della procedura.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 615 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 617 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 22094 del 2019 Rv. 655216-02

SEZIONE TERZA

Sez. 3, **Ordinanza n. 13345 del 14/05/2024** (Rv. **671151-01**)

Presidente: **SCODITTI ENRICO**. Estensore: **GORGONI MARILENA**. Relatore: **GORGONI MARILENA**.

S. (SCANO DIONIGI) contro F. (TRONCI GIAMPIERO)

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO SEZ.DIST. DI SASSARI

081167 FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - EFFETTI - PER I CREDITORI - DEBITI PECUNIARI - COMPENSAZIONE Giudizio promosso dal fallimento per il recupero di un credito del fallito - Credito opposto in compensazione - Eccezione riconvenzionale - Ammissibilità - Credito eccedente la domanda del fallimento - Domanda riconvenzionale - Insinuazione al passivo - Necessità - Fattispecie.

Nel giudizio promosso dal curatore per il recupero di un credito del fallito il convenuto può eccepire in compensazione, in via riconvenzionale, l'esistenza di un proprio controcredito verso il fallimento, atteso che tale eccezione è diretta esclusivamente a neutralizzare la domanda attrice ottenendone il rigetto totale o parziale, mentre il rito speciale per l'accertamento del passivo previsto dagli artt. 93 e ss. l. fall. trova applicazione nel caso di domanda riconvenzionale, tesa ad una pronuncia a sé favorevole idonea al giudicato, di accertamento o di condanna al pagamento dell'importo spettante alla medesima parte una volta operata la compensazione. (Nella specie, la S.C. ha cassato con rinvio la sentenza impugnata che, aveva dichiarato inammissibile, qualificandola erroneamente come domanda riconvenzionale e non come eccezione riconvenzionale, la domanda della società concedente diretta ad accertare il suo diritto ad ottenere l'equo compenso, previsto dal contratto di leasing in caso di inadempimento dell'utilizzatore, al solo fine di paralizzare la domanda svolta dal fallimento ed avente ad oggetto la restituzione dei canoni corrisposti in esecuzione del contratto).

Riferimenti normativi: Legge Falliment. art. 52 CORTE COST., Legge Falliment. art. 56 CORTE COST., Legge Falliment. art. 93, Cod. Civ. art. 1241, Cod. Civ. art. 1243, Cod. Civ. art. 1526

Massime precedenti Conformi: N. 30298 del 2017 Rv. 647290-01

Massime precedenti Vedi: N. 31010 del 2023 Rv. 669457-01, N. 9787 del 2022 Rv. 664324-01

Sez. 3, **Sentenza n. 13555 del 15/05/2024** (Rv. **671152-02**)

Presidente: **DE STEFANO FRANCO**. Estensore: **TATANGELO AUGUSTO**. Relatore: **TATANGELO AUGUSTO**. P.M. **SOLDI ANNA MARIA**. (Conf.)

C. (GIAMBO' SALVATORE) contro L.

Dichiara inammissibile, CORTE D'APPELLO MILANO, 01/02/2022

100082 IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - IN GENERE Procedimento per la decisione accelerata dei ricorsi - Procura speciale ex art. 380-bis, comma 2, c.p.c. - Congiunzione materiale o telematica - Sufficienza - Procura notarile - Necessità - Esclusione.

100135 IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - MANDATO ALLE LITI (PROCURA) - IN GENERE In genere.

Il requisito della "specialità" della procura necessaria per la presentazione dell'istanza di decisione, di cui al comma 2 dell'art. 380-bis c.p.c., può essere soddisfatto dalla congiunzione (cd. "collocazione topografica") tra la procura rilasciata con firma autenticata dall'avvocato e l'atto a cui si riferisce, ex art. 83, comma 3, c.p.c., dovendosi, peraltro, escludere - in base ad una interpretazione costituzionalmente orientata della disposizione - che sia necessaria una procura notarile.

SEZIONE TERZA

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 380 bis com. 2, Cod. Proc. Civ. art. 83 CORTE COST.
Massime precedenti Vedi: N. 8334 del 2024 Rv. 670584-01

Sez. 3, Sentenza n. 13555 del 15/05/2024 (Rv. 671152-01)

Presidente: DE STEFANO FRANCO. Estensore: TATANGELO AUGUSTO. Relatore: TATANGELO AUGUSTO. P.M. SOLDI ANNA MARIA. (Conf.)

C. (GIAMBO' SALVATORE) contro L.

Dichiara inammissibile, CORTE D'APPELLO MILANO, 01/02/2022

100082 IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - IN GENERE Proposta sintetica di definizione del giudizio ex art. 380-bis c.p.c. - Istanza di decisione - "Novità" e "specialità" della procura - Contenuto.

100135 IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - MANDATO ALLE LITI (PROCURA) - IN GENERE In genere.

In tema di procedimento per la decisione accelerata dei ricorsi ex art. 380-bis c.p.c., la procura necessaria per la presentazione dell'istanza di decisione, di cui al comma 2, deve rispondere al duplice, ma al tempo stesso connesso e complementare, carattere della "novità" e della "specialità", nel senso che deve essere conferita in data successiva alla formulazione della proposta sintetica di definizione ed avere ad oggetto il potere del difensore di porre in essere quello specifico atto processuale (c.d. procura ad actum).

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 380 bis, Cod. Proc. Civ. art. 365, Cod. Proc. Civ. art. 83 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 84 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 8334 del 2024 Rv. 670584-01, N. 8303 del 2024 Rv. 670576-01, N. 31839 del 2023 Rv. 669478-01

Sez. 3, Sentenza n. 13373 del 15/05/2024 (Rv. 671165-01)

Presidente: DE STEFANO FRANCO. Estensore: ROSSI RAFFAELE. Relatore: ROSSI RAFFAELE. P.M. SOLDI ANNA MARIA. (Diff.)

T. (GRECO SALVINO) contro M. (RANUCCI LUISA)

Rigetta, TRIBUNALE ROMA, 04/06/2019

079193 ESECUZIONE FORZATA - PRECETTO - IN GENERE Precetto fondato su assegno circolare non trasferibile - Mancata trascrizione integrale del titolo - Conseguenze - Nullità del precetto - Deducibilità - Opposizione agli atti esecutivi - Allegazione di uno specifico pregiudizio patito - Necessità - Esclusione - Fondamento.

L'omessa trascrizione integrale del fronte e del retro dell'assegno nel precetto - se impedisce all'intimato di trarre conoscenza dell'esistenza (o meno) di una clausola di girata per l'incasso e di riscontrare se l'intimante, pur coincidente con il beneficiario indicato nel titolo, mantiene la legittimazione alla riscossione dello stesso oppure abbia incaricato, in sua vece, un banchiere giratario, a norma degli artt. 43, 55, comma 3, e 86 del r.d. n. 1736 del 1933 - rende nullo l'atto di intimazione, privo di un essenziale requisito di contenuto-forma; detta invalidità, pregiudicando in maniera autoevidente il diritto dell'intimato ad un adempimento sicuramente liberatorio, è deducibile con l'opposizione agli atti esecutivi, senza che sia necessario allegare in modo specifico il pregiudizio patito.

SEZIONE TERZA

Riferimenti normativi: Regio Decr. 21/12/1933 num. 1736 art. 55 com. 3, Cod. Proc. Civ. art. 480 CORTE COST. PENDENTE, Cod. Proc. Civ. art. 617 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 156, Regio Decr. 21/12/1933 num. 1736 art. 86 com. 1, Regio Decr. 21/12/1933 num. 1736 art. 43

Massime precedenti Vedi: N. 5754 del 1995 Rv. 492445-01, N. 903 del 2024 Rv. 669741-01, N. 5168 del 2005 Rv. 581376-01, N. 2778 del 2002 Rv. 552551-01, N. 3593 del 1990 Rv. 466915-01

Sez. 3, Sentenza n. 13606 del 16/05/2024 (Rv. 671153-02)

Presidente: DE STEFANO FRANCO. Estensore: TATANGELO AUGUSTO. Relatore: TATANGELO AUGUSTO. P.M. SOLDI ANNA MARIA. (Conf.)

S. (BARBATO GAETANO) contro Z. (NAPOLITANO FRANCESCO)

Rigetta, CORTE D'APPELLO NAPOLI, 20/07/2022

162023 SPESE GIUDIZIALI CIVILI - "IUS SUPERVENIENS" - LIQUIDAZIONE - IN GENERE Notifica di plurimi atti di precetto - Abusivo frazionamento del credito in sede esecutiva - Configurabilità - Conseguenze in punto di spese processuali - Modalità di liquidazione del compenso - Numero di titoli esecutivi - Rilevanza - Limiti.

In sede esecutiva configura abusivo frazionamento del credito il contegno del creditore che - senza alcun vantaggio o interesse - notifici plurimi atti di precetto in forza di diversi titoli esecutivi nei confronti del medesimo debitore; in tal caso il giudice dell'esecuzione è tenuto a liquidare al creditore procedente le sole spese e compensi professionali corrispondenti a quelli strettamente necessari per la notifica d'un solo precetto in relazione ad un valore pari alla somma dei titoli esecutivi separatamente azionati, il cui numero può assumere rilievo esclusivamente nella determinazione del compenso tra i valori minimi e massimi della forbice tariffaria prevista, escluso ogni automatismo.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 91 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 92 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 96 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 474 CORTE COST., Decr. Minist. Grazia e Giustizia 10/03/2014 num. 55 all. A lett. 6

Massime precedenti Conformi: N. 6513 del 2023 Rv. 667078-01

Massime precedenti Vedi: N. 9333 del 2024 Rv. 670754-01, N. 16508 del 2023 Rv. 668313-01

Sez. 3, Ordinanza n. 13599 del 16/05/2024 (Rv. 670970-02)

Presidente: FRASCA RAFFAELE GAETANO ANTONIO. Estensore: ROSSELLO CARMELO CARLO. Relatore: ROSSELLO CARMELO CARLO.

A. (ARLATI DANIELA) contro C.

Dichiara inammissibile, TRIBUNALE MONZA, 05/05/2021

100175 IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - PROVVEDIMENTI DEI GIUDICI ORDINARI (IMPUGNABILITA') - SENTENZE - IN GENERE Procedimento di primo grado - Sentenza - Lettura del dispositivo - Ricorso per cassazione notificato dopo la lettura ma prima del deposito della motivazione - Inammissibilità - Proposizione di un nuovo ricorso - Preclusione ex art. 358 c.p.c. - Insussistenza - Limiti - Fattispecie.

Nei giudizi regolati dal rito del lavoro il potere di proporre impugnazione, salva l'eccezionale ipotesi dell'appello con riserva di motivi prevista dall'art. 433, comma 2, c.p.c., sorge solo dopo che, con il deposito in cancelleria del testo della sentenza, completo di dispositivo e motivazione,

SEZIONE TERZA

sia venuto a compimento il relativo procedimento di formazione, con la conseguenza che è inammissibile il ricorso per cassazione notificato dopo la lettura del dispositivo in udienza e prima del deposito suddetto, ferma restando la possibilità di tempestiva proposizione di un nuovo ricorso successivamente al deposito stesso, non ostandovi il disposto dell'art. 358 c.p.c., a norma del quale soltanto l'intervenuta dichiarazione giudiziale di inammissibilità o improcedibilità del gravame - e non anche la semplice pendenza di una impugnazione in sé inammissibile o improcedibile - vale a precludere la sua valida rinnovazione, sempre che il termine utile non sia ancora decorso. (Principio affermato in relazione ad un giudizio di opposizione a sanzione amministrativa per violazione del Codice della strada).

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 358, Cod. Proc. Civ. art. 360 CORTE COST., Decreto Legisl. 01/09/2011 num. 150 art. 7 CORTE COST.

Massime precedenti Conformi: N. 19775 del 2022 Rv. 665078-01

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 16399 del 2007 Rv. 598757-01

Sez. 3, Sentenza n. 13606 del 16/05/2024 (Rv. 671153-01)

Presidente: **DE STEFANO FRANCO.** *Estensore:* **TATANGELO AUGUSTO.** *Relatore:* **TATANGELO AUGUSTO.** *P.M. SOLDI ANNA MARIA. (Conf.)*

S. (BARBATO GAETANO) contro Z. (NAPOLITANO FRANCESCO)

Rigetta, CORTE D'APPELLO NAPOLI, 20/07/2022

162023 SPESE GIUDIZIALI CIVILI - "IUS SUPERVENIENS" - LIQUIDAZIONE - IN GENERE Spese del precetto - Natura di spese processuali in senso lato - Sussistenza - Contestazioni del debitore - Opposizione ex art. 615 c.p.c. - Ammissibilità - Liquidazione delle spese ex art. 95 c.p.c. - Tariffe professionali forensi - Applicazione - Necessità.

Le spese del precetto, anche quelle aventi ad oggetto i compensi professionali dovuti al legale officiato per la sua intimazione, hanno natura processuale, in senso lato, pertanto, seppur vadano autoliquidate dal creditore intimante nel precetto stesso, possono sempre essere oggetto di contestazioni da parte del debitore, con l'opposizione all'esecuzione ex art. 615, comma 1, c.p.c., per essere verificate e liquidate dal giudice in tale sede, e devono, comunque, anche in mancanza di opposizione, essere liquidate dal giudice dell'esecuzione ai sensi dell'art. 95 c.p.c., unitamente alle spese del processo esecutivo, sempre ed in ogni caso sulla base dell'applicazione delle tariffe professionali forensi.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 615 com. 1, Cod. Proc. Civ. art. 95 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 480 CORTE COST. PENDENTE, Disp. Att. Cod. Proc. Civ. art. 75

Massime precedenti Vedi: N. 6513 del 2023 Rv. 667078-01, N. 14830 del 2023 Rv. 667984-01

Sez. 3, Ordinanza n. 13634 del 16/05/2024 (Rv. 671154-01)

Presidente: **DE STEFANO FRANCO.** *Estensore:* **CONDELLO PASQUALINA ANNA PIERA.** *Relatore:* **CONDELLO PASQUALINA ANNA PIERA.** *P.M. SOLDI ANNA MARIA. (Conf.)*

C. (IMPINNA ANNA MARIA) contro I. (RIZZUTO GIROLAMO)

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO PALERMO, 23/12/2021

153001 RISCOSSIONE DELLE ENTRATE PATRIMONIALI - IN GENERE Entrate patrimoniali degli enti locali - Riscossione mediante ruolo - Ammissibilità - Concetto di "entrata" - Definizione - Somme indebitamente versate dal soggetto pubblico - Inclusione - Fattispecie.

SEZIONE TERZA

La riscossione mediante ruolo è consentita, quale strumento alternativo all'esecuzione forzata ordinaria, anche per le entrate patrimoniali degli enti locali, dovendo ricondursi al concetto di "entrata" i redditi, proventi e crediti di qualsiasi natura che l'ente ha il diritto di riscuotere, tra i quali vanno ricompresi anche quelli da restituzione di somme indebitamente versate, emergenti da un titolo giudiziale. (Nella specie, la S.C. ha ritenuto sussistente il diritto del Comune di riscuotere mediante ruolo il credito restitutorio relativo a somme versate in esecuzione della sentenza di primo grado poi riformata in appello e divenuta definitiva).

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 26/02/1999 num. 46 art. 17, Decreto Legisl. 26/02/1999 num. 46 art. 22, Legge 07/08/1990 num. 241 art. 21 ter CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 18104 del 2021 Rv. 661784-01

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 5680 del 2011 Rv. 616298-01

Sez. 3, Ordinanza n. 13636 del 16/05/2024 (Rv. 671155-01)

Presidente: CIRILLO FRANCESCO MARIA. Estensore: GORGONI MARILENA. Relatore: GORGONI MARILENA.

F. (PELUSO EMIDDIO) contro A.

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO SALERNO, 28/04/2021

133109 PROCEDIMENTO CIVILE - DOMANDA GIUDIZIALE - RINUNCIA Rinuncia all'azione - Portata - Necessità di un mandato speciale - Poteri del difensore - Differenza rispetto alla rinuncia ad una parte della domanda - Fondamento - Fattispecie.

La rinuncia all'azione, ovvero all'intera pretesa azionata dall'attore nei confronti del convenuto, costituisce un atto di disposizione del diritto in contesa e richiede, in capo al difensore, un mandato ad hoc, senza che sia a tal fine sufficiente quello ad litem, in ciò differenziandosi dalla rinuncia ad una parte dell'originaria domanda, che rientra fra i poteri del difensore quale espressione della facoltà di modificare le domande e le conclusioni precedentemente formulate. (In applicazione del principio, la S.C. ha cassato la sentenza impugnata che aveva rigettato l'appello ritenendo valida la rinuncia all'intera domanda effettuata dal difensore della ricorrente a verbale nel giudizio di primo grado).

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 83 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 84 com. 2, Cod. Proc. Civ. art. 183 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 306

Massime precedenti Conformi: N. 4837 del 2019 Rv. 652581-01

Massime precedenti Vedi: N. 5905 del 2006 Rv. 591024-01, N. 140 del 2002 Rv. 551427-01

Sez. 3, Sentenza n. 13873 del 17/05/2024 (Rv. 671156-01)

Presidente: DE STEFANO FRANCO. Estensore: ROSSI RAFFAELE. Relatore: ROSSI RAFFAELE. P.M. CARDINO ALBERTO. (Parz. Diff.)

P. (POLITO MONIA) contro B.

Dichiara improcedibile, TRIBUNALE CATANZARO, 16/06/2022

100154 IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - PROCEDIMENTO - IN GENERE Trattazione in pubblica udienza - Memoria ex art. 378 c.p.c. in replica - Ammissibilità - Esclusione - Fondamento.

SEZIONE TERZA

100168 IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - PROCEDIMENTO - MEMORIE DI PARTE In genere.

Nel giudizio di cassazione svolto con trattazione del ricorso in pubblica udienza, è inammissibile una seconda memoria ex art. 378 c.p.c. in replica a quella della controparte, essendo riservata alla discussione orale la possibilità di controbattere alle argomentazioni illustrate nella memoria avversaria.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 375, Cod. Proc. Civ. art. 378

Massime precedenti Vedi: N. 8949 del 2023 Rv. 667513-02

Sez. 3, Ordinanza n. 13897 del 20/05/2024 (Rv. 671157-01)

Presidente: TRAVAGLINO GIACOMO. Estensore: FIECCONI FRANCESCA. Relatore: FIECCONI FRANCESCA.

A. (PANNI FRANCESCO) contro R. (LIBERATORE MASSIMO)

Rigetta, CORTE D'APPELLO L'AQUILA, 19/10/2020

018026 ASSICURAZIONE - ASSICURAZIONE DELLA RESPONSABILITA' CIVILE - FACOLTA' E OBBLIGHI DELL'ASSICURATORE - IN GENERE Obbligazione dell'assicuratore ex art. 1917 c.c. - Oggetto del rischio assicurato - Momento in cui l'assicurato causa un danno a terzi - Pagamento del risarcimento da parte dell'assicurato - Irrilevanza - Inadempimento dell'assicurazione - Presupposti.

Nell'assicurazione per la responsabilità civile l'obbligazione di tenere indenne l'assicurato ex art. 1917 c.c. sorge nel momento in cui quest'ultimo causi un danno a terzi, costituendo tale evento l'oggetto del rischio assicurato e non il pagamento del risarcimento ai terzi danneggiati; ne consegue che l'inadempimento dell'assicuratore può dirsi sussistente soltanto ove egli abbia rifiutato il pagamento senza attivarsi per accertare, alla stregua dell'ordinaria diligenza professionale ex art. 1176, comma 2, c.c., la sussistenza di un fatto colposo addebitabile al medesimo assicurato oppure qualora gli elementi in suo possesso evidenziassero la sussistenza di una responsabilità dello stesso assicurato non seriamente contestabile.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1917 CORTE COST., Cod. Civ. art. 1176 com. 2, Cod. Civ. art. 1882, Cod. Civ. art. 1219

Massime precedenti Vedi: N. 28811 del 2019 Rv. 655963-03, N. 14481 del 2020 Rv. 658418-01

Sez. 3, Ordinanza n. 14172 del 21/05/2024 (Rv. 671170-01)

Presidente: TRAVAGLINO GIACOMO. Estensore: TASSONE STEFANIA. Relatore: TASSONE STEFANIA.

S. (SCAFATI ANNA) contro C. (VALLONE ARIANNA)

Rigetta, CORTE D'APPELLO CAMPOBASSO, 25/02/2020

133072 PROCEDIMENTO CIVILE - DIFENSORI - MANDATO ALLE LITI (PROCURA) - PLURALITA' DI DIFENSORI Pluralità di difensori della medesima parte - Facoltà di ciascuno di ripetere lo stesso atto tipico - Sussistenza - Esclusione - Fondamento - Fattispecie.

La presenza in giudizio di più difensori della stessa parte non autorizza i medesimi a moltiplicare gli atti tipici previsti dalla legge per la difesa dell'assistito, in quanto il potere di compiere l'atto si riferisce al diritto della parte di difendersi e contraddire, che è unico anche se la parte è

SEZIONE TERZA

assistita da più avvocati. (Nella specie, la S.C. ha considerato validamente espressa la rinuncia agli atti formulata da uno solo dei difensori della parte ricorrente).

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 84 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 306

Massime precedenti Conformi: N. 21472 del 2012 Rv. 624164-01

Sez. 3, Ordinanza n. 14146 del 21/05/2024 (Rv. 671410-01)

Presidente: TRAVAGLINO GIACOMO. Estensore: TASSONE STEFANIA. Relatore: TASSONE STEFANIA.

F. (MENGUCCI MAURO) contro M.

Rigetta, CORTE D'APPELLO ANCONA, 02/07/2021

006078 AGRICOLTURA - CREDITO - IN GENERE Cooperative agricole insolventi - Soci garanti - Assunzione per legge delle garanzie dei soci da parte dello Stato - Inserimento nell'elenco ministeriale - Irreversibilità - Esclusione - Fondamento.

In tema di cooperative agricole insolventi, ai fini dell'assunzione da parte dello Stato dei debiti contratti dai soci-garanti con conseguente loro liberazione, ai sensi dell'art. 1, comma 1-bis, del d.l. n. 149 del 1993 (inserito, in sede di conversione, dalla l. n. 237 del 1993), l'inserimento del richiedente nell'elenco redatto dal Ministero non è irreversibile, poiché la Pubblica Amministrazione ha la facoltà di svolgere una successiva istruttoria, volta a rivalutare la sussistenza dei presupposti dell'originario accollo e, comunque, ad acclarare l'inesistenza di procedimenti penali a carico dei beneficiari ovvero, ancora, ad accertare che i medesimi non abbiano contribuito alla insolvenza della cooperativa garantita.

Riferimenti normativi: Decreto Legge 20/05/1993 num. 149 art. 1 com. 1, Legge 19/07/1993 num. 237, Legge 23/12/2000 num. 388 art. 126 CORTE COST., DM min. PAF 02/10/1995, DM min. PAF 02/02/1994

Massime precedenti Vedi: N. 17827 del 2020 Rv. 658691-01

Sez. 3, Sentenza n. 14046 del 21/05/2024 (Rv. 671168-01)

Presidente: DE STEFANO FRANCO. Estensore: ROSSETTI MARCO. Relatore: ROSSETTI MARCO. P.M. DE RENZIS LUISA. (Diff.)

N. (DE CADILHAC ANDREA) contro Z. (ADRAGNA NICOLA)

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO MILANO, 04/01/2021

018092 ASSICURAZIONE - CONTRATTO DI ASSICURAZIONE (NOZIONE, CARATTERI, DISTINZIONI) - DISPOSIZIONI GENERALI - FORMA E PROVA - IN GENERE Contratto di assicurazione - Forma scritta ex art. 1888 c.c. - Scambio di e-mail - Documenti con firma elettronica "semplice" - Idoneità - Presupposti.

138105 PROVA CIVILE - DOCUMENTALE (PROVA) - RIPRODUZIONI MECCANICHE - VALORE PROBATORIO In genere.

La e-mail non sottoscritta con firma elettronica qualificata né con firma digitale, in quanto documento informatico, è idonea a soddisfare il requisito della forma scritta ad probationem del contratto di assicurazione, ai sensi degli artt. 20 e 21 del d.lgs. n. 82 del 2005 (nel testo, applicabile razione temporis, successivo al d.lgs. n. 159 del 2006, ed anteriore alle modifiche di cui al d.lgs. n. 235 del 2010) se non ne sono contestati la provenienza o il contenuto, oppure, in

SEZIONE TERZA

caso di contestazione, sulla base della libera valutazione del giudice, in ragione delle sue caratteristiche oggettive di qualità, sicurezza, integrità, immodificabilità.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1888, Decreto Legisl. 07/03/2005 num. 82 art. 20, Decreto Legisl. 07/03/2005 num. 82 art. 21, Decreto Legisl. 04/04/2006 num. 159, Decreto Legisl. 30/12/2010 num. 235

Massime precedenti Vedi: N. 22012 del 2023 Rv. 668559-01, N. 5523 del 2018 Rv. 647611-01, N. 11606 del 2018 Rv. 648375-01

Sez. 3, Ordinanza n. 14130 del 21/05/2024 (Rv. 671169-01)

Presidente: **DE STEFANO FRANCO.** *Estensore:* **ROSSETTI MARCO.** *Relatore:* **ROSSETTI MARCO.**

L. (DE BLASI PAOLO) contro P.

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO LECCE, 02/07/2020

113045 OBBLIGAZIONI IN GENERE - ADEMPIMENTO - PAGAMENTO - DESTINATARIO - IN GENERE Indicazione di pagamento - Quietanza - Effetti - Liberazione del soggetto indicato dalla prova di avere restituito al creditore l'importo riscosso - Esclusione - Fattispecie.

113053 OBBLIGAZIONI IN GENERE - ADEMPIMENTO - PAGAMENTO - QUIETANZA - IN GENERE In genere.

Se il debitore adempie l'obbligazione nelle mani della persona indicata dal creditore, la quietanza rilasciata da quest'ultimo costituisce prova dell'adempimento e della liberazione del debitore, ma non della restituzione al creditore di quanto ricevuto dall'accipiens. (In applicazione del principio, la S.C. ha cassato con rinvio la sentenza che, sulla base della quietanza rilasciata a una banca dal creditore, aveva rigettato la domanda da quest'ultimo proposta nei confronti della moglie, volta alla relativa restituzione della somma che la aveva incaricata di riscuotere).

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1188, Cod. Civ. art. 1199

Massime precedenti Vedi: N. 21400 del 2023 Rv. 668481-01

Sez. 3, Sentenza n. 14315 del 22/05/2024 (Rv. 671171-01)

Presidente: **SCRIMA ANTONIETTA.** *Estensore:* **SPAZIANI PAOLO.** *Relatore:* **SPAZIANI PAOLO.** P.M. **PEPE ALESSANDRO.** (Conf.)

D. (MONACO EUTIMIO) contro F. (SAMBENEDETTO PAOLO)

Rigetta, CORTE D'APPELLO L'AQUILA, 15/05/2020

131001 PROCEDIMENTI SOMMARI - IN GENERE Artt. 702 bis, ter e quater c.p.c., applicabili *ratione temporis* - Pienezza della cognizione - Carattere inquisitorio del rito - Esclusione - Poteri del giudice di procedere, senza formalità, agli atti istruttori rilevanti - Deroga al principio di disponibilità delle prove - Esclusione - Possibilità del giudice d'appello - Esclusione.

*Gli artt. 702 bis, ter e quater c.p.c. (applicabili *ratione temporis* alla fattispecie) disciplinano un procedimento a cognizione piena con rito sommario, privo di carattere inquisitorio, in cui il giudice ha il potere di procedere, senza formalità, agli atti istruttori che reputa rilevanti tra quelli richiesti dalle parti, senza alcuna deroga al principio di disponibilità delle prove, nemmeno nell'appello, giacché l'art. 702 quater c.p.c., nel prevedere l'ammissibilità di nuovi mezzi di prova ritenuti indispensabili, non contempla una deroga a tale principio, ma stabilisce i limiti entro cui opera, per le parti, la preclusione istruttoria.*

SEZIONE TERZA

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 702 bis, Cod. Proc. Civ. art. 702 ter CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 702 quater

Massime precedenti Vedi: N. 46 del 2021 Rv. 660176-01, N. 14734 del 2022 Rv. 664793-01, N. 24538 del 2018 Rv. 651152-01

Sez. 3, Ordinanza n. 14245 del 22/05/2024 (Rv. 671411-01)

Presidente: TRAVAGLINO GIACOMO. Estensore: VINCENTI ENZO. Relatore: VINCENTI ENZO.

F. (NERI ALFONSO) contro G.

Rigetta, CORTE D'APPELLO FIRENZE, 03/02/2021

148066 RESPONSABILITA' CIVILE - PROFESSIONISTI - ATTIVITA' MEDICO-CHIRURGICA Patologia ad esito infausto - Condotte truffaldine e fraudolente relative alla tipologia di cure e all'efficacia curante delle stesse - Lesione del diritto all'autodeterminazione - Sussistenza - Sufficienza ai fini risarcitori - Fondamento - Fattispecie.

La condotta truffaldina e fraudolenta consistente nel prospettare falsamente come efficaci, per una patologia incurabile e ad esito infausto, cure alternative a quelle tradizionali è idonea a determinare una lesione della libertà di autodeterminazione del paziente, sufficiente a giustificare la condanna al risarcimento del danno per la perdita di quel ventaglio di opzioni tra le quali egli ha il diritto di scegliere, nella prospettiva dell'imminenza della morte. (In applicazione del principio la S.C. ha rigettato il ricorso avverso la sentenza di condanna al risarcimento dei danni di un medico che, ingenerando una falsa speranza di guarigione in un caso in cui era stato diagnosticato, come incurabile, un tumore polmonare, aveva consigliato ed attuato una terapia alternativa a quella tradizionale, che aveva richiesto l'interruzione del trattamento chemioterapico e dei cicli di morfina a cui il paziente si stava sottoponendo).

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2043 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2059 CORTE COST., Costituzione art. 2 CORTE COST., Costituzione art. 29, Costituzione art. 30

Massime precedenti Vedi: N. 7260 del 2018 Rv. 647957-01

Sez. 3, Ordinanza n. 14461 del 23/05/2024 (Rv. 671412-01)

Presidente: TRAVAGLINO GIACOMO. Estensore: FANTICINI GIOVANNI. Relatore: FANTICINI GIOVANNI.

D. (AMICUCCI GIUSEPPE) contro C.

Rigetta, CORTE D'APPELLO ROMA, 08/03/2021

079143 ESECUZIONE FORZATA - OBBLIGHI DI FARE E DI NON FARE - IN GENERE Domanda di misura di coercizione indiretta ex art. 614-bis c.p.c. (nella formulazione anteriore alle modifiche apportate dal d.lgs. n. 149 del 2022) - Ammissibilità - Limiti - Preclusioni assertive - Fondamento.

133077 PROCEDIMENTO CIVILE - DOMANDA GIUDIZIALE - IN GENERE In genere.

L'istanza volta ad ottenere la misura di coercizione indiretta ex art. 614-bis c.p.c. (nella formulazione anteriore alle modifiche apportate dal d.lgs. n. 149 del 2022) costituisce una vera e propria domanda giudiziale e, come tale, va avanzata prima della maturazione delle preclusioni assertive, poiché non consegue necessariamente alla pronuncia di condanna, a differenza delle spese di lite, e dev'essere determinata tenuto conto di circostanze di fatto - quali il valore della

SEZIONE TERZA

controversia, la natura della prestazione, il danno quantificato o prevedibile - che vanno tempestivamente allegare (e, se del caso, provare), così da consentire alla controparte una compiuta difesa, altrimenti impossibile se la richiesta fosse sottratta alle barriere preclusive del rito.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 614 bis, Decreto Legisl. 10/10/2022 num. 149

Massime precedenti Vedi: N. 7927 del 2024 Rv. 670596-02

Sez. 3, Ordinanza n. 14410 del 23/05/2024 (Rv. 671172-01)

Presidente: SCARANO LUIGI ALESSANDRO. Estensore: MOSCARINI ANNA. Relatore: MOSCARINI ANNA.

E. (FRACCHIA ATTILIA) contro C.

Rigetta, CORTE D'APPELLO MILANO, 24/08/2020

046068 COMUNIONE DEI DIRITTI REALI - CONDOMINIO NEGLI EDIFICI (NOZIONE, DISTINZIONI) - AMMINISTRATORE - ATTRIBUZIONI (DOVERI E POTERI) - IN GENERE Contratto concluso da un amministratore di condominio con un professionista - Disciplina di tutela del consumatore - Applicabilità - Fondamento.

058135 CONTRATTI IN GENERE - REQUISITI (ELEMENTI DEL CONTRATTO) - ACCORDO DELLE PARTI - CONCLUSIONE DEL CONTRATTO - IN GENERE In genere.

Al contratto concluso con un professionista da un amministratore di condominio, ente di gestione sfornito di personalità giuridica distinta da quella dei suoi partecipanti, si applica la disciplina di tutela del consumatore, agendo l'amministratore stesso come mandatario con rappresentanza dei singoli condomini, i quali devono essere considerati consumatori, in quanto persone fisiche operanti per scopi estranei ad attività imprenditoriale o professionale.

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 06/09/2005 num. 206 art. 33 com. 2 lett. F, Cod. Civ. art. 1130, Cod. Civ. art. 1117

Massime precedenti Conformi: N. 10679 del 2015 Rv. 635415-01

Sez. 3, Ordinanza n. 14478 del 23/05/2024 (Rv. 671173-01)

Presidente: TRAVAGLINO GIACOMO. Estensore: FANTICINI GIOVANNI. Relatore: FANTICINI GIOVANNI.

S. (CAPPONI BRUNO) contro L. (LAURIA LIVIA)

Rigetta, CORTE D'APPELLO POTENZA, 25/03/2021

133250 PROCEDIMENTO CIVILE - UFFICIALE GIUDIZIARIO MESSO COMUNALE E DI CONCILIAZIONE - RESPONSABILITA' Ufficiale giudiziario - Funzioni - Organo giurisdizionale autonomo - Esclusione - Compiti - Verifiche strettamente formali - Contenuto e limiti - Responsabilità per rifiuto di pignoramento - Configurabilità - Fattispecie.

L'ufficiale giudiziario non è un organo giurisdizionale autonomo, bensì un ausiliario del giudice, il quale può compiere solo verifiche strettamente formali, senza la possibilità di assumere determinazioni volte ad anticipare (o, addirittura, a sovrapporsi a) quelle spettanti al giudice dell'esecuzione e/o ai giudici delle opposizioni esecutive, e rifiutare il compimento dell'atto di pignoramento in base ad un controllo del titolo esecutivo soltanto se il documento presentato per l'avvio dell'espropriazione forzata è manifestamente carente dei requisiti formali prescritti, tanto da impedire la sua astratta riconduzione a qualsivoglia tipologia di titolo. (Nella fattispecie,

SEZIONE TERZA

la S.C. ha confermato la decisione del giudice di merito, che aveva affermato la responsabilità risarcitoria di un ufficiale giudiziario, il quale, pur avendo verificato l'esistenza di un provvedimento giudiziale e l'apposizione della formula esecutiva, aveva rifiutato il compimento del pignoramento, perché l'ordinanza ex art. 510 c.p.c. emessa dal giudice dell'esecuzione non poteva essere considerata un valido titolo esecutivo).

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 59, Cod. Proc. Civ. art. 60, Cod. Proc. Civ. art. 474 CORTE COST., DPR 15/12/1959 num. 1229 all. I art. 1

Massime precedenti Vedi: N. 23625 del 2012 Rv. 624689-01

Sez. 3, Ordinanza n. 14705 del 27/05/2024 (Rv. 671174-01)

Presidente: **TRAVAGLINO GIACOMO.** *Estensore:* **CRICENTI GIUSEPPE.** *Relatore:* **CRICENTI GIUSEPPE.**

S. (VAGO PAOLO FRANCESCO) contro S. (CATALIOTTI LIBORIO)

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO BOLOGNA, 09/03/2022

100225 IMPUGNAZIONI CIVILI - IMPUGNAZIONI IN GENERALE - NOTIFICAZIONE - DELL'ATTO DI IMPUGNAZIONE - IN GENERE Luogo di notificazione - Indirizzo riconducibile al destinatario - Mancata consegna per irreperibilità per il suo trasferimento all'estero - Inesistenza della notifica - Esclusione - Nullità - Sussistenza - Fondamento - Conseguenze.

In tema di impugnazioni, ove il luogo di notificazione sia un indirizzo riconducibile al destinatario, la mancata consegna dell'atto, per irreperibilità dovuta al trasferimento all'estero, non concreta un'ipotesi di inesistenza, ma di nullità della notifica, trattandosi di difformità rispetto al modello legale e non già di carenza di requisito essenziale, con conseguente sanabilità, con efficacia ex tunc, per raggiungimento dello scopo, a seguito della costituzione del destinatario, o della rinnovazione della notificazione, effettuata spontaneamente oppure su ordine del giudice ex art. 291 c.p.c..

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 140 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 143 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 149 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 156, Cod. Proc. Civ. art. 160, Cod. Proc. Civ. art. 291 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 5663 del 2018 Rv. 648293-01, N. 17307 del 2015 Rv. 636431-01

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 14916 del 2016 Rv. 640603-01 Rv. 640604-01

Sez. 3, Ordinanza n. 14720 del 27/05/2024 (Rv. 671175-01)

Presidente: **TRAVAGLINO GIACOMO.** *Estensore:* **CRICENTI GIUSEPPE.** *Relatore:* **CRICENTI GIUSEPPE.**

M. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .) contro A. (PIZZUTELLI GIUSEPPE)

Cassa e decide nel merito, TRIBUNALE ROMA, 09/02/2021

148061 RESPONSABILITA' CIVILE - PRECETTORI E MAESTRI - IN GENERE Danno cagionato dall'allievo a se stesso - Giudizio di risarcimento - Costituzione in giudizio dell'Istituto scolastico - Mancata costituzione del Ministero dell'Istruzione - Conseguenze - Fattispecie.

Nel giudizio instaurato per il risarcimento del danno cagionato dall'allievo a se stesso, la costituzione in giudizio dell'Istituto scolastico vale come costituzione del Ministero convenuto, essendo il primo, anche se dotato di personalità giuridica, un organo del secondo, con la conseguenza che l'attività processuale svolta dall'Istituto è riferibile anche all'ente statale. (In

SEZIONE TERZA

applicazione del principio, la S.C. ha cassato la sentenza che, in ragione della sua mancata costituzione, aveva dichiarato contumace il Ministero e lo aveva condannato al risarcimento dei danni, senza tener conto della prova della non imputabilità del danno fornita in giudizio dall'Istituto scolastico convenuto).

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1218, Legge 25/03/1958 num. 260 art. 4

Massime precedenti Vedi: N. 2114 del 2024 Rv. 670013-01, N. 2839 del 2005 Rv. 580015-01, N. 19158 del 2012 Rv. 624360-01, N. 10042 del 2006 Rv. 588743-01

Sez. 3, Ordinanza n. 14735 del 27/05/2024 (Rv. 671176-01)

Presidente: **DE STEFANO FRANCO.** *Estensore:* **GUIZZI STEFANO GIAIME.** *Relatore:* **GUIZZI STEFANO GIAIME.**

P. (MORCAVALLO ACHILLE) contro R. (VENTRICI ROBERTA)

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO CATANZARO, 20/11/2018

133233 PROCEDIMENTO CIVILE - SUCCESSIONE NEL PROCESSO - A TITOLO PARTICOLARE NEL DIRITTO CONTROVERSO - IN GENERE Ufficio del Commissario delegato per l'emergenza ambientale in Calabria - Soppressione - Conseguenze - Successione della Regione ex art. 111 c.p.c. - Fondamento.

La cessazione dell'attività del Commissario delegato per l'emergenza ambientale nel territorio della Regione Calabria, in forza dell'art. 3, comma 2, del d.l. n. 59 del 2012, conv. con mod. dalla l. n. 100 del 2012, comporta la successione di quest'ultima, a titolo particolare, nei rapporti controversi, con conseguente applicabilità dell'art. 111 c.p.c. e prosecuzione del giudizio tra le parti originarie, non potendosi configurare una successione universale in assenza di designazione da parte della Regione, della quale non può neanche essere qualificato quale suo rappresentante.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 110, Cod. Proc. Civ. art. 111, Legge 25/02/1992 num. 225 art. 5 CORTE COST., Decreto Legge 15/05/2012 num. 59 art. 3 com. 2, Ordin. Minist. Presidenza Consiglio Ministri 14/03/2013 num. 57

Massime precedenti Vedi: N. 28970 del 2023 Rv. 669339-01

Sez. 3, Ordinanza n. 14810 del 27/05/2024 (Rv. 671178-01)

Presidente: **TRAVAGLINO GIACOMO.** *Estensore:* **DELL'UTRI MARCO.** *Relatore:* **DELL'UTRI MARCO.**

F. (DI SANTO ANTONIO) contro F.

Rigetta, CORTE D'APPELLO NAPOLI, 15/04/2021

133009 PROCEDIMENTO CIVILE - ATTI E PROVVEDIMENTI IN GENERE - NULLITA' - SANATORIA Mancata comparizione delle parti a due udienze consecutive - Omessa cancellazione della causa dal ruolo - Nullità - Successivo compimento di attività processuale - Sanatoria per raggiungimento dello scopo - Condizioni.

133028 PROCEDIMENTO CIVILE - CANCELLAZIONE DELLA CAUSA DAL RUOLO - PER MANCATA COMPARIZIONE DELLE PARTI In genere.

La nullità conseguente all'omessa cancellazione della causa dal ruolo, a seguito della diserzione delle parti a due udienze consecutive dinanzi al giudice istruttore (nella disciplina anteriore alla modifica dell'art. 181 c.p.c. da parte del d.l. n. 112 del 2008, conv. con mod. dalla l. n. 133 del 2008), è sanata per raggiungimento dello scopo, ai sensi dell'art. 156, comma 3, c.p.c., dal

SEZIONE TERZA

successivo compimento di un'attività processuale che manifesti l'intenzione di proseguire il processo e ottenere una decisione nel merito.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 309 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 181 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 156 com. 3, Decreto Legge 25/06/2008 num. 112 CORTE COST. PENDENTE, Legge 06/08/2008 num. 133 CORTE COST. PENDENTE

Massime precedenti Vedi: N. 8512 del 2017 Rv. 643536-01

Sez. 3, Ordinanza n. 14788 del 27/05/2024 (Rv. 671189-02)

Presidente: DE STEFANO FRANCO. Estensore: GUIZZI STEFANO GIAIME. Relatore: GUIZZI STEFANO GIAIME.

M. (BERTI CARLO) contro M.

Cassa e decide nel merito, CORTE D'APPELLO BOLOGNA, 17/09/2019

138234 PROVA CIVILE - PROVE INDIZIARIE - PRESUNZIONI (NOZIONE) - IN GENERE Divieto di cd. doppia presunzione - Sussistenza - Esclusione - Fondamento - Conseguenze.

Nel sistema processuale non esiste il divieto delle presunzioni di secondo grado, in quanto lo stesso non è riconducibile né agli artt. 2729 e 2697 c.c. né a qualsiasi altra norma, ben potendo il fatto noto, accertato in via presuntiva, costituire la premessa di un'ulteriore presunzione idonea - in quanto a sua volta adeguata - a fondare l'accertamento del fatto ignoto; ne consegue che, qualora si giunga a stabilire, anche a mezzo di presunzioni semplici, che un fatto secondario è vero, ciò può costituire la premessa di un'ulteriore inferenza presuntiva, volta a confermare l'ipotesi che riguarda un fatto principale o la verità di un altro fatto secondario.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2727, Cod. Civ. art. 2729 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2697 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 115 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 116 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 20748 del 2019 Rv. 655040-01, N. 27982 del 2020 Rv. 659820-01

Sez. 3, Ordinanza n. 14735 del 27/05/2024 (Rv. 671176-02)

Presidente: DE STEFANO FRANCO. Estensore: GUIZZI STEFANO GIAIME. Relatore: GUIZZI STEFANO GIAIME.

P. (MORCAVALLO ACHILLE) contro R. (VENTRICI ROBERTA)

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO CATANZARO, 20/11/2018

141034 PUBBLICA AMMINISTRAZIONE - OBBLIGAZIONI - ARRICCHIMENTO SENZA CAUSA Obbligo indennitario della P.A. - Presupposti - Riconoscimento dell'utilità - Necessità - Esclusione - Fondamento - Limite dell'"arricchimento imposto".

Il riconoscimento dell'utilità da parte dell'arricchito non costituisce requisito dell'azione di indebito arricchimento, sicché il depauperato che agisce ex art. 2041 c.c. nei confronti della P.A. ha solo l'onere di provare il fatto oggettivo dell'arricchimento, senza che l'ente pubblico possa opporre il mancato riconoscimento dello stesso, potendo, invece, eccepire e provare che l'arricchimento non fu voluto o non fu consapevole, e che si trattò, quindi, di "arricchimento imposto".

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2041

Massime precedenti Conformi: N. 11209 del 2019 Rv. 653710-01

SEZIONE TERZA

Massime precedenti Conformi Sezioni Unite: N. 10798 del 2015 Rv. 635369-01

Sez. 3, Ordinanza n. 14791 del 27/05/2024 (Rv. 671177-01)

Presidente: FRASCA RAFFAELE GAETANO ANTONIO. Estensore: ROSSETTI MARCO. Relatore: ROSSETTI MARCO.

D. (GRACIS ALESSANDRO) contro C.

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO VENEZIA, 29/06/2020

040005 CIRCOLAZIONE STRADALE - CONDOTTA DEI VEICOLI - IN GENERE Manovra di svolta a sinistra - Assenza di visuale della strada retrostante - Divieto di inizio - Fattispecie.

In tema di circolazione stradale, il conducente che intende eseguire una svolta a sinistra deve astenersi dall'iniziarla, se non ha una chiara visione della strada retrostante e non riesce ad accertarsi della possibilità di eseguire la manovra senza pericolo o intralcio. (In applicazione del principio, la S.C. ha cassato con rinvio la sentenza che aveva escluso la responsabilità, per il decesso di un motociclista, del conducente di un'autovettura, inserita in una colonna di veicoli, che, nell'eseguire una manovra di svolta a sinistra, aveva tagliato la strada al ciclomotore in fase di sorpasso, non avendolo potuto vedere sopraggiungere perché la visuale retrostante era ostruita dalla sagoma del furgone che la seguiva).

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2054 CORTE COST., Cod. Strada art. 154

Massime precedenti Vedi: N. 30070 del 2022 Rv. 666070-01

Sez. 3, Ordinanza n. 14788 del 27/05/2024 (Rv. 671189-01)

Presidente: DE STEFANO FRANCO. Estensore: GUIZZI STEFANO GIAIME. Relatore: GUIZZI STEFANO GIAIME.

M. (BERTI CARLO) contro M.

Cassa e decide nel merito, CORTE D'APPELLO BOLOGNA, 17/09/2019

113178 OBBLIGAZIONI IN GENERE - NASCENTI DALLA LEGGE - RIPETIZIONE DI INDEBITO - IN GENERE Azione relativa - Onere della prova - Ripartizione - Fattispecie.

Qualora il titolo giustificativo del pagamento sia prospettato come ignoto dal solvens (o dal suo erede) che agisce in ripetizione, egli può limitarsi ad invocare ed a provare l'inidoneità del titolo ipotizzato, fermo il suo onere di dimostrare l'inidoneità della diversa causa dell'attribuzione eventualmente indicata dal convenuto. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza della corte territoriale che aveva accolto le domande spiegate dall'attore in ripetizione, erede del solvens, il quale, a fronte di trasferimenti di denaro compiuti dal proprio dante causa in favore dei convenuti, aveva allegato l'esistenza di una donazione nulla per difetto di forma solenne e non ascrivibile, data la rilevanza dell'importo, a quella di "modico valore", esentata dalla necessità dell'osservanza di tale requisito formale).

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2033 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2697 CORTE COST., Cod. Civ. art. 782

Massime precedenti Conformi: N. 1170 del 1999 Rv. 523147-01

SEZIONE TERZA

Sez. 3, **Sentenza n. 14846 del 28/05/2024** (Rv. **671179-02**)

Presidente: TRAVAGLINO GIACOMO. Estensore: SCODITTI ENRICO. Relatore: SCODITTI ENRICO.

A. (FALCONIERI SIMONA) contro X. (MARTINI FILIPPO)

Rigetta, CORTE D'APPELLO MILANO, 19/01/2023

113060 OBBLIGAZIONI IN GENERE - ADEMPIMENTO - PAGAMENTO - SURROGAZIONE - PER VOLONTA' DEL CREDITORE Transazione tra compagnia assicuratrice della responsabilità civile del medico e danneggiato - Surrogazione del pagatore nei diritti del danneggiato nei confronti della struttura sanitaria - Possibilità - Fondamento.

148066 RESPONSABILITA' CIVILE - PROFESSIONISTI - ATTIVITA' MEDICO-CHIRURGICA In genere.

172001 TRANSAZIONE - IN GENERE (NOZIONE, CARATTERI, DISTINZIONI) In genere.

La compagnia assicuratrice della responsabilità civile del medico che, in base a una transazione con il paziente, ha risarcito integralmente il danno, può surrogarsi nei diritti del danneggiato nei confronti della struttura sanitaria, ai sensi dell'art. 1201 c.c., vertendosi in un'ipotesi di pagamento del terzo.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1201, Cod. Civ. art. 1917 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 9946 del 2009 Rv. 607929-01

Sez. 3, **Sentenza n. 14846 del 28/05/2024** (Rv. **671179-01**)

Presidente: TRAVAGLINO GIACOMO. Estensore: SCODITTI ENRICO. Relatore: SCODITTI ENRICO.

A. (FALCONIERI SIMONA) contro X. (MARTINI FILIPPO)

Rigetta, CORTE D'APPELLO MILANO, 19/01/2023

113167 OBBLIGAZIONI IN GENERE - INADEMPIMENTO - RESPONSABILITA' - PER FATTO DEGLI AUSILIARI Fatto colposo del medico convenzionato - Responsabilità della ASL - Fondamento - Limiti.

148066 RESPONSABILITA' CIVILE - PROFESSIONISTI - ATTIVITA' MEDICO-CHIRURGICA In genere.

La ASL è responsabile, ai sensi dell'art. 1228 c.c., del fatto colposo del medico di base, convenzionato con il SSN, essendo tenuta per legge - nei limiti dei livelli essenziali di assistenza - ad erogare l'assistenza medica generica e la relativa prestazione di cura, avvalendosi di personale medico alle proprie dipendenze o in rapporto di convenzionamento.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1218, Cod. Civ. art. 1228, Legge 23/12/1978 num. 833 art. 25 com. 3 CORTE COST., Legge 08/03/2017 num. 24 art. 7

Massime precedenti Conformi: N. 6243 del 2015 Rv. 635072-01

SEZIONE TERZA

Sez. 3, **Ordinanza n. 14960 del 28/05/2024** (Rv. **671190-01**)

Presidente: **TRAVAGLINO GIACOMO.** Estensore: **GORGONI MARILENA.** Relatore: **GORGONI MARILENA.**

C. (TERRACCIANO DANIELA) contro B. (INNOCENTI FRANCESCO)

Rigetta, CORTE D'APPELLO FIRENZE, 05/08/2020

133105 PROCEDIMENTO CIVILE - DOMANDA GIUDIZIALE - NUOVA DOMANDA Domanda di risarcimento danni ex art. 2049 c.c. - Successiva proposizione in comparsa conclusionale di domanda ex artt. 2050 c.c. - Ammissibilità - Limiti - Fondamento

In caso di originaria proposizione di domanda di risarcimento danni ex art. 2049 c.c., è ammissibile la successiva proposizione, in comparsa conclusionale, di domanda ex art. 2050 c.c. se la parte ha tempestivamente allegato, in modo sufficientemente chiaro e preciso, le situazioni di fatto idonee ad integrare tale titolo di responsabilità, stante la diversità dei fatti costitutivi delle due fattispecie.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2049, Cod. Civ. art. 2050 CORTE COST., Cod. Civ. art. 183, Cod. Civ. art. 190

Massime precedenti Vedi: N. 14732 del 2022 Rv. 664792-01

Sez. 3, **Sentenza n. 14980 del 28/05/2024** (Rv. **671137-01**)

Presidente: **TRAVAGLINO GIACOMO.** Estensore: **FANTICINI GIOVANNI.** Relatore: **FANTICINI GIOVANNI.** P.M. **DELL'ERBA ROSA MARIA.** (Diff.)

P. (FADANELLI LAURA) contro B. (CORTI PAOLO)

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO SEZ.DIST. DI BOLZANO, 10/09/2021

148061 RESPONSABILITA' CIVILE - PRECETTORI E MAESTRI - IN GENERE Responsabilità dell'istituto scolastico e dell'insegnante - Morte dell'alunno minore - Danno da perdita del rapporto parentale di genitori e fratelli - Natura contrattuale o extracontrattuale - Ragioni.

152009 RISARCIMENTO DEL DANNO - MORTE DI CONGIUNTI (PARENTI DELLA VITTIMA) In genere.

In caso di morte dell'alunno minore, la responsabilità dell'istituto scolastico e dell'insegnante per i danni da perdita del rapporto parentale ha natura contrattuale nei confronti dei genitori - che rivestono la qualità di contraenti, avendo richiesto l'iscrizione del figlio - ed extracontrattuale nei confronti dei fratelli, atteso che l'esecuzione della prestazione della struttura scolastica non incide direttamente sulla loro posizione né è predicabile, in loro favore, un effetto protettivo del contratto, dovendo conseguentemente applicarsi la regola generale di cui all'art. 1372, comma 2, c.c., in virtù della quale il contratto ha efficacia solo tra le parti.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2043 CORTE COST., Cod. Civ. art. 1218, Cod. Civ. art. 1372 com. 2, Cod. Civ. art. 1175, Cod. Civ. art. 1375

Massime precedenti Vedi: N. 2232 del 2024 Rv. 670014-01, N. 3695 del 2016 Rv. 638980-01, N. 11320 del 2022 Rv. 664513-01

SEZIONE TERZA

Sez. 3, **Ordinanza n. 15112 del 29/05/2024** (Rv. **671181-01**)

Presidente: **FRASCA RAFFAELE GAETANO ANTONIO.** *Estensore:* **SCODITTI ENRICO.**
Relatore: **SCODITTI ENRICO.**

F. (VENTURINI FABIO) contro M.

Dichiara inammissibile, CORTE D'APPELLO MILANO, 02/03/2022

152011 RISARCIMENTO DEL DANNO - PATRIMONIALE E NON PATRIMONIALE (DANNI MORALI)
Morte del danneggiato sopravvenuta nel corso del giudizio - Liquidazione del danno biologico - Riferimento alla durata effettiva della vita - Necessità - Criterio della proporzionalità del pregiudizio liquidato alla vita residua - Validità.

152015 RISARCIMENTO DEL DANNO - VALUTAZIONE E LIQUIDAZIONE - CRITERI EQUITATIVI
In genere.

Qualora la vittima di un danno alla salute sia deceduta, prima della conclusione del giudizio, per causa non ricollegabile alla menomazione risentita in conseguenza dell'illecito, l'ammontare del risarcimento spettante agli eredi del defunto iure successionis va parametrato alla durata effettiva della vita del danneggiato e non a quella statisticamente probabile, sicché tale danno va liquidato in base al criterio della proporzionalità, cioè assumendo come punto di partenza il risarcimento spettante, a parità di età e di percentuale di invalidità permanente, alla persona offesa che sia rimasta in vita fino al termine del giudizio e diminuendo quella somma in proporzione agli anni di vita residua effettivamente vissuti.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1223, Cod. Civ. art. 2043 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2056, Cod. Civ. art. 2059 CORTE COST.

Massime precedenti Conformi: N. 41933 del 2021 Rv. 663500-01

Sez. 3, **Ordinanza n. 15058 del 29/05/2024** (Rv. **671191-01**)

Presidente: **DE STEFANO FRANCO.** *Estensore:* **GUIZZI STEFANO GIAIME.** *Relatore:*
GUIZZI STEFANO GIAIME.

E. (PENNACCHIA CRISTIANO) contro F. (LAMAZZA MARIA ANTONIETTA)

Dichiara inammissibile, CORTE D'APPELLO ROMA, 01/02/2022

100141 IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - MOTIVI DEL RICORSO - IN GENERE Principio di autosufficienza - Ricorso per cassazione fondato sulla violazione del principio di non contestazione - Adempimenti ai sensi dell'art. 366, n. 6, c.p.c. - Contenuto.

Ai fini del rispetto del principio di autosufficienza, il ricorso per cassazione con cui viene dedotta la violazione del principio di non contestazione deve indicare sia la sede processuale in cui sono state dedotte le tesi ribadite o lamentate come disattese, inserendo nell'atto la trascrizione dei relativi passaggi argomentativi, sia, specificamente, il contenuto della comparsa di risposta avversaria e degli ulteriori scritti difensivi, in modo da consentire alla Corte di valutare la sussistenza dei presupposti per la corretta applicazione dell'art. 115 c.p.c.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 115 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 360 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 366 com. 1 lett. 6

Massime precedenti Vedi: N. 12840 del 2017 Rv. 644383-01, N. 16655 del 2016 Rv. 641486-01

SEZIONE TERZA

Sez. 3, **Ordinanza n. 15100 del 29/05/2024** (Rv. **671180-01**)

Presidente: **FRASCA RAFFAELE GAETANO ANTONIO.** Estensore: **SCODITTI ENRICO.**
Relatore: **SCODITTI ENRICO.**

G. (ROSSOLI TIZIANO) contro C.

Rigetta, CORTE D'APPELLO L'AQUILA, 04/04/2022

140064 PROVVEDIMENTI DEL GIUDICE CIVILE - "IUS SUPERVENIENS" - OMESSA PRONUNCIA
Inammissibilità - Nozione - Vizio di omessa pronuncia o carenza di motivazione - Esclusione -
Obbligo del giudice di merito di verificare unicamente l'effettiva esistenza dell'invalidità
denunciata - Sussistenza - Fattispecie.

L'inammissibilità è una invalidità specifica delle domande e delle eccezioni delle parti ed è pronunciata nel caso in cui manchino dei requisiti necessari a renderle ritualmente acquisite al tema del dibattito processuale; pertanto, se il giudice di merito omette di pronunciarsi su un'eccezione di inammissibilità, la sentenza di merito non è impugnabile per l'omessa pronuncia o per la carenza di motivazione, ma unicamente per l'invalidità già vanamente eccepita, in quanto ciò che rileva non è il tenore della pronuncia impugnata, bensì l'eventuale esistenza appunto di tale invalidità. (Affermando tale principio, la S.C. ha confermato la decisione di merito che accogliendo la domanda aveva adottato una implicita decisione di rigetto della questione processuale relativa alla tardività dell'impugnazione, senza che, in sede di legittimità, fosse stata nuovamente censurata detta questione, dolendosi il ricorrente della pretesa omissione di pronuncia al riguardo).

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 346, Cod. Proc. Civ. art. 360 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 112

Massime precedenti Conformi: N. 15843 del 2015 Rv. 636550-01

Sez. 3, **Ordinanza n. 15100 del 29/05/2024** (Rv. **671180-02**)

Presidente: **FRASCA RAFFAELE GAETANO ANTONIO.** Estensore: **SCODITTI ENRICO.**
Relatore: **SCODITTI ENRICO.**

G. (ROSSOLI TIZIANO) contro C.

Rigetta, CORTE D'APPELLO L'AQUILA, 04/04/2022

100218 IMPUGNAZIONI CIVILI - IMPUGNAZIONI IN GENERALE - INCIDENTALI - TARDIVE
Impugnazione incidentale tardiva - oggetto - Capo autonomo rispetto a quello investito
dall'impugnazione principale - Ammissibilità - Preesistenza dell'interesse all'altrui impugnazione
- Irrilevanza - Fondamento - Fattispecie.

L'impugnazione incidentale tardiva - da proporsi con l'atto di costituzione dell'appellato o con il controricorso nel giudizio di cassazione - può essere sollevata anche quando sia scaduto il termine per l'impugnazione principale, indipendentemente dal fatto che investa un capo autonomo della sentenza stessa e che, quindi, l'interesse ad impugnare fosse preesistente, dato che nessuna distinzione in proposito è contenuta negli artt. 334, 343 e 371 c.p.c. e che occorre consentire alla parte, che avrebbe di per sé accettato la decisione, di contrastare l'iniziativa della controparte, volta a rimettere comunque in discussione l'assetto di interessi derivante dalla pronuncia impugnata. (Nella specie, la S.C. ha ritenuto ammissibile l'impugnazione incidentale tardiva sull'an della responsabilità conseguente un sinistro stradale commesso da veicolo ignoto, pur se l'impugnazione principale investiva unicamente il quantum debeatur).

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 334, Cod. Proc. Civ. art. 343, Cod. Proc. Civ. art. 371 CORTE COST.

Massime precedenti Difformi: N. 27616 del 2019 Rv. 655641-01

Massime precedenti Vedi: N. 26139 del 2022 Rv. 665649-01

SEZIONE TERZA

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 8486 del 2024 Rv. 670662-01

Sez. 3, Ordinanza n. 15216 del 30/05/2024 (Rv. 671192-01)

Presidente: **DE STEFANO FRANCO.** *Estensore:* **RUBINO LINA.** *Relatore:* **RUBINO LINA.**

O. (MORGANTI DAVID) contro A. (LONGO ANTONINO)

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO CATANIA, 10/11/2020

113233 OBBLIGAZIONI IN GENERE - SOLIDARIETA' - TRANSAZIONE Transazione tra medico e danneggiato - Effetti sulla domanda svolta nei confronti della struttura ospedaliera per fatto del medico - Preclusione all'esercizio dell'azione risarcitoria - Esclusione - Conseguenze - Riduzione del quantum debeat - Criteri.

148066 RESPONSABILITA' CIVILE - PROFESSIONISTI - ATTIVITA' MEDICO-CHIRURGICA In genere.

In tema di responsabilità da attività medico-chirurgica, la transazione intervenuta tra medico e danneggiato non preclude a quest'ultimo di introdurre e coltivare la domanda risarcitoria nei confronti della struttura coobbligata in solido, incidendo unicamente in termini di riduzione del quantum debeat, da determinarsi alla stregua dei criteri di cui alla sentenza delle Sezioni unite della Corte di cassazione, n. 30174 del 2011.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1304 com. 1, Cod. Civ. art. 1228, Cod. Civ. art. 2055

Massime precedenti Vedi: N. 29001 del 2021 Rv. 662914-01, N. 25980 del 2021 Rv. 662491-01, N. 26118 del 2021 Rv. 662498-01

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 30174 del 2011 Rv. 620066-01

Sez. 3, Ordinanza n. 15234 del 30/05/2024 (Rv. 671376-01)

Presidente: **DE STEFANO FRANCO.** *Estensore:* **VALLE CRISTIANO.** *Relatore:* **VALLE CRISTIANO.**

D. (GATTO ERMANNINO) contro G. (MANTOVANI ANDREA)

Rigetta, CORTE D'APPELLO TRENTO, 17/06/2022

173073 TRASCRIZIONE - LEGGI SPECIALI - LIBRI SPECIALI (SISTEMA TAVOLARE) Beni soggetti al sistema tavolare - Carattere costitutivo del trasferimento di diritti reali - Prevalenza sui diritti accertati in via definitiva con sentenza passata in giudicato - Esclusione.

Per i beni soggetti a regime tavolare, secondo la disciplina prevista dal r.d. n. 499 del 1929, la natura costitutiva del trasferimento di diritti reali non travolge l'applicazione dei principi generali in tema di giudicato, racchiusi nell'art. 2909 c.c., e in ogni caso non prevale rispetto a diritti derivanti da pronunce del giudice di carattere costitutivo.

Riferimenti normativi: Regio Decr. 28/03/1929 num. 499 art. 2, Cod. Civ. art. 2909 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 8457 del 1998 Rv. 518371-01, N. 6594 del 1987 Rv. 454826-01

SEZIONE TERZA

Sez. 3, **Ordinanza n. 15237 del 30/05/2024** (Rv. **671193-01**)

Presidente: **FRASCA RAFFAELE GAETANO ANTONIO.** Estensore: **ROSSETTI MARCO.**
Relatore: **ROSSETTI MARCO.**

V. (GAGLIANO ANTONIO) contro S. (LIUZZI MILENA)

Rigetta, CORTE D'APPELLO CALTANISSETTA, 25/02/2019

040074 CIRCOLAZIONE STRADALE - RESPONSABILITA' CIVILE DA INCIDENTI STRADALI - COLPA - PRESUNZIONE AGLI EFFETTI CIVILI - PROPRIETARIO E USUFRUTTUARIO DEL VEICOLO
Responsabilità del proprietario - Circolazione proibente domino - Nozione - Affidamento del veicolo a terzi - sottrazione da parte di altra persona - Idoneità ad escludere la responsabilità del proprietario - Condizioni - Fattispecie.

In tema di circolazione proibente domino, il proprietario risponde dei danni causati dal veicolo se lo affida a persona a cui venga poi sottratto da un terzo con violenza, minaccia o effrazione, se l'affidatario non ha adottato tutte le concrete misure esigibili, in base all'ordinaria diligenza, per evitarne la circolazione. (Nella fattispecie, in cui il conducente del veicolo se ne era impossessato approfittando del fatto che l'affidatario aveva lasciato la chiave di accensione inserita, la S.C. ha affermato l'insufficienza di tale condotta ad escludere la responsabilità del proprietario, in quanto inadeguata ad impedire la circolazione, e dunque colposa).

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2054 com. 3 CORTE COST., Decreto Legisl. 07/09/2005 num. 209 art. 122 com. 3, Decreto Legisl. 07/09/2005 num. 209 art. 283 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 20373 del 2015 Rv. 637634-01, N. 1820 del 2016 Rv. 638539-01

Sez. 3, **Sentenza n. 15352 del 31/05/2024** (Rv. **671167-01**)

Presidente: **TRAVAGLINO GIACOMO.** Estensore: **SCODITTI ENRICO.** Relatore: **SCODITTI ENRICO.** P.M. **TRONCONE FULVIO.** (Conf.)

A. (DELLA MARRA TATIANA) contro D. (PALLADINO TIZIANA)

Cassa e decide nel merito, TRIBUNALE PESCARA, 08/11/2019

152001 RISARCIMENTO DEL DANNO - IN GENERE Trasporto aereo internazionale - Ritardo - Risarcimento del pregiudizio non patrimoniale - Presupposti - Danno in re ipsa - Configurabilità - Esclusione.

174129 TRASPORTI - MARITTIMI ED AEREI - TRASPORTO AEREO - DI PERSONE E BAGAGLI (RINVIO ALLE NORME SUL TRASPORTO MARITTIMO) - RESPONSABILITA' DEL VETTORE - RITARDO O INADEMPIMENTO In genere.

In tema di trasporto aereo internazionale, il danno non patrimoniale non è configurabile in re ipsa, dovendosi necessariamente accertare, ai fini della relativa risarcibilità, sia la lesione grave di un interesse inviolabile costituzionalmente garantito, sia la sussistenza di un pregiudizio (non consistente in meri disagi o fastidi) legato da un nesso di causalità giuridica all'evento di danno rappresentato dal ritardo.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2059 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 4723 del 2023 Rv. 666831-01, N. 28244 del 2023 Rv. 669063-01, N. 34776 del 2023 Rv. 669518-01, N. 33276 del 2023 Rv. 669573-01

SEZIONE TERZA

Sez. 3, **Sentenza n. 15352 del 31/05/2024** (Rv. **671167-02**)

Presidente: **TRAVAGLINO GIACOMO**. Estensore: **SCODITTI ENRICO**. Relatore: **SCODITTI ENRICO**. P.M. **TRONCONE FULVIO**. (Conf.)

A. (DELLA MARRA TATIANA) contro D. (PALLADINO TIZIANA)

Cassa e decide nel merito, TRIBUNALE PESCARA, 08/11/2019

174134 TRASPORTI - MARITTIMI ED AEREI - TRASPORTO AEREO - DI COSE (RINVIO ALLE NORME SUL TRASPORTO MARITTIMO) - RESPONSABILITA' DEL VETTORE - IN GENERE Trasporto aereo internazionale - Art. 22 della Convenzione di Montreal del 28 maggio 1999 - Limitazione della responsabilità risarcitoria - Individuazione dei presupposti di risarcibilità del danno non patrimoniale - Esclusione - Rinvio al diritto nazionale - Necessità.

L'art. 22 della Convenzione di Montreal del 28 maggio 1999 sul trasporto aereo (che fissa il limite del risarcimento del danno alla somma di 4150 diritti speciali di prelievo per passeggero), pur applicandosi anche al danno non patrimoniale, non ne fonda direttamente la risarcibilità, dovendosi, a tal fine, far capo ai presupposti delineati dal diritto nazionale.

Riferimenti normativi: Legge 10/01/2004 num. 12 art. 22, Cod. Civ. art. 2059 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 4996 del 2019 Rv. 653015-01

Sez. 3, **Ordinanza n. 15296 del 31/05/2024** (Rv. **671194-01**)

Presidente: **SCRIMA ANTONIETTA**. Estensore: **SPAZIANI PAOLO**. Relatore: **SPAZIANI PAOLO**.

G. (VENUTO ROSARIO) contro D. (ZIINO ALFIO)

Rigetta, CORTE D'APPELLO MESSINA, 19/04/2021

089001 GIUDIZIO CIVILE E PENALE (RAPPORTO) - IN GENERE Sentenza penale assolutoria "perché il fatto non costituisce reato" - Ammissibilità quale prova atipica nel giudizio civile di danno - Apprezzamento da parte del giudice - Violazione del principio dispositivo - Esclusione - Fattispecie in tema di responsabilità civile da denuncia calunniosa.

138001 PROVA CIVILE - IN GENERE In genere.

La sentenza penale irrevocabile di assoluzione con la formula "perché il fatto non costituisce reato" non ha efficacia vincolante nel giudizio civile di danno, nel quale compete al giudice civile, nell'esercizio del potere discrezionale di libero apprezzamento, procedere ad autonoma valutazione delle prove assunte e degli atti contenuti nel giudizio penale, ove ritualmente introdotti dalle parti, quali prove precostituite atipiche, senza che si determini una violazione del principio dispositivo, né in senso sostanziale, restando devoluta alle parti la disponibilità dell'oggetto del processo, né in senso formale, rimanendo ad esse riservata la disponibilità delle prove. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza impugnata che, in accoglimento della domanda di risarcimento dei danni conseguenti alla natura calunniosa della denuncia querela presentata nei confronti dell'attore per i reati di calunnia e diffamazione, dai quali egli era stato assolto per mancanza dell'elemento soggettivo, aveva tratto la prova della consapevolezza, in capo ai convenuti, dell'innocenza dell'attore dalla sentenza di assoluzione).

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2043 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2697 CORTE COST., Cod. Pen. art. 368, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 652

Massime precedenti Vedi: N. 13093 del 2024 Rv. 670920-01, N. 34621 del 2023 Rv. 669575-01, N. 20843 del 2021 Rv. 662022-01, N. 5947 del 2023 Rv. 667202-02

MAGGIO 2024

Rassegna mensile della giurisprudenza civile della Corte di cassazione

Sezione lavoro



Sez. L, **Sentenza n. 11816 del 02/05/2024** (Rv. **671011-01**)

Presidente: DORONZO ADRIANA. Estensore: BOGHETICH ELENA. Relatore: BOGHETICH ELENA. P.M. CELENTANO CARMELO. (Conf.)

L. (PALLINI MASSIMO) contro P. (PULSONI FABIO)

Rigetta, CORTE D'APPELLO ROMA, 23/11/2022

103396 LAVORO - LAVORO SUBORDINATO (NOZIONE, DIFFERENZE DALL'APPALTO E DAL RAPPORTO DI LAVORO AUTONOMO, DISTINZIONI) - TRASFERIMENTO D'AZIENDA - IN GENERE Obblighi di previa informazione e comunicazione ex art. 47 l. n. 428 del 1990 - Inosservanza - Conseguenze - Invalidità della cessione - Insussistenza - Legittimazione del sindacato a promuovere la tutela repressiva - Sussistenza - Legittimazione dei lavoratori a far valere l'inosservanza - Esclusione - Fondamento.

In tema di trasferimento d'azienda, l'inosservanza dell'obbligo di informazione di cui all'articolo 47 l. n. 428 del 1990 non determina l'invalidità della cessione, ma costituisce comportamento contrario agli obblighi di buona fede e correttezza, il cui inadempimento rileva come condotta antisindacale ai sensi dell'art. 28 l. n. 300 del 1970; di conseguenza, la carenza o la falsità delle informazioni fornite non può essere fatta valere dai singoli lavoratori ma solo dalle organizzazioni sindacali, poiché è nell'interesse del sindacato a sviluppare la propria azione di tutela che è stata prevista la procedura di informazione e consultazione dettata dall'anzidetto articolo 47, il quale va interpretato in conformità alla distinzione tra i diritti dei lavoratori e quelli delle organizzazioni sindacali operata dalla Direttiva 2001/23/CE.

Riferimenti normativi: Legge 29/12/1990 num. 428 art. 47, Cod. Civ. art. 1175, Cod. Civ. art. 1375, Legge 20/05/1970 num. 300 art. 28 CORTE COST., Direttive del Consiglio CEE 12/03/2001 num. 23, Cod. Civ. art. 1411

Massime precedenti Vedi: N. 3537 del 2013 Rv. 625243-01, N. 24093 del 2009 Rv. 610824-01, N. 9130 del 2003 Rv. 564027-01, N. 17072 del 2005 Rv. 583375-01

Sez. L, **Ordinanza n. 11762 del 02/05/2024** (Rv. **671010-01**)

Presidente: ESPOSITO LUCIA. Estensore: CAVALLARO LUIGI. Relatore: CAVALLARO LUIGI.

I. (DE ROSE EMANUELE) contro F.

Rigetta, CORTE D'APPELLO BARI, 24/08/2022

129140 PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - CONTRIBUTI ASSICURATIVI - SGRAVI (BENEFICI, ESENZIONI, AGEVOLAZIONI) Art. 6, commi 9 e 10, d.l. n. 338 del 1989, conv. con modif. dalla l. n. 389 del 1989 - Perdita delle agevolazioni contributive - Collegamento diretto tra lavoratori a cui si riferisce l'inadempimento e sanzione - Estensione ai datori di lavoro agricolo - Art. 20, comma 2, d.lgs. n. 375 del 1993 - Sussistenza.

In tema di sgravi contributivi, l'art. 20, comma 2, d.lgs. n. 375 del 1993 si limita ad estendere ai datori di lavoro agricolo il sistema generale delle agevolazioni previste dal d.l. n. 338 del 1989, conv. con modif. in l. n. 338 del 1989 e, conseguentemente, anche le previsioni dei commi 9 e 10 dell'art. 6 dello stesso d.l., da interpretarsi nel senso che la sanzione della perdita delle agevolazioni contributive dev'essere riferita alle posizioni dei soli lavoratori non denunziati o ai quali comunque si riferiscono le violazioni, in ragione del collegamento diretto tra i lavoratori a cui si riferisce l'inadempimento e le sanzioni da applicare.

SEZIONE LAVORO

Riferimenti normativi: Decreto Legge 09/10/1989 num. 338 art. 6 com. 9, Decreto Legge 09/10/1989 num. 338 art. 6 com. 10, Decreto Legisl. 11/08/1993 num. 375 art. 20 com. 2

Massime precedenti Vedi: N. 20891 del 2007 Rv. 599687-01

Sez. L, Sentenza n. 11870 del 02/05/2024 (Rv. 671037-02)

Presidente: **DORONZO ADRIANA.** *Estensore:* **PANARIELLO FRANCESCO PAOLO.** *Relatore:* **PANARIELLO FRANCESCO PAOLO.** *P.M. SANLORENZO RITA. (Conf.)*

D. (SPEZIALE VALERIO) contro U. (DI TEODORO FRANCO)

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO L'AQUILA, 08/11/2018

103127 LAVORO - LAVORO SUBORDINATO (NOZIONE, DIFFERENZE DALL'APPALTO E DAL RAPPORTO DI LAVORO AUTONOMO, DISTINZIONI) - CATEGORIE E QUALIFICHE DEI PRESTATORI DI LAVORO - MANSIONI - SVOLTE EFFETTIVAMENTE Esercizio dello "ius variandi" da parte del datore di lavoro - Limiti - Art. 3, comma 1, d.lgs. n. 81 del 2015 di modifica dell'art. 2103 c.c. - Fungibilità delle mansioni riconducibili ad un medesimo livello e categoria legale - Sussistenza - Interpretazione.

In tema di limiti all'esercizio dello "ius variandi" del datore di lavoro, l'art. 3 del d.lgs. n. 81 del 2015, di modifica dell'art. 2103 c.c., stabilisce il principio della fungibilità delle mansioni riconducibili allo stesso livello e categoria legale, il quale deve intendersi nel senso che, se il c.c.n.l. articola una medesima categoria legale in più livelli professionali, lo "ius variandi" è legittimamente esercitato solo se le nuove mansioni appartengono, oltre che alla medesima categoria legale, anche allo stesso livello professionale di quelle precedenti; se invece il c.c.n.l. non prevede più livelli professionali, ma solo livelli economici differenziati per anzianità o sulla base di criteri diversi dalla tipologia di mansioni svolte, detto potere sarà ugualmente esercitabile a condizione che le nuove mansioni rientrino nella medesima categoria legale.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2103 CORTE COST., Decreto Legisl. 15/06/2015 num. 81 art. 3

Massime precedenti Vedi: N. 16594 del 2020 Rv. 658575-01, N. 28240 del 2018 Rv. 651518-01

Sez. L, Ordinanza n. 11730 del 02/05/2024 (Rv. 671009-01)

Presidente: **ESPOSITO LUCIA.** *Estensore:* **RIVERSO ROBERTO.** *Relatore:* **RIVERSO ROBERTO.**

A. (MARTELLI ROBERTO) contro E.

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO TORINO, 22/09/2021

129135 PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - CONTRIBUTI ASSICURATIVI - IN GENERE Contributi - Mancato versamento da parte del datore di lavoro - Diritto del lavoratore alla integrità della posizione assicurativa - Accertamento - Interesse ad agire - Sussistenza - Presupposti - Maturazione del diritto alle prestazioni assicurative - Necessità - Esclusione - Obbligo di integrare il contraddittorio nei confronti dell'Inps - Esclusione.

133187 PROCEDIMENTO CIVILE - LITISCONSORZIO - NECESSARIO - IN GENERE In genere.

Il lavoratore, a tutela del proprio diritto all'integrità della posizione contributiva, ha sempre l'interesse ad agire sul piano contrattuale nei confronti del datore di lavoro per l'accertamento dell'omesso versamento dei contributi dovuti in conseguenza dell'effettivo lavoro svolto, prima

SEZIONE LAVORO

ancora che si sia verificata la produzione di qualsivoglia danno per la prestazione previdenziale e senza che sia necessario integrare il contraddittorio nei confronti dell'Inps.

Riferimenti normativi: Costituzione art. 38, Cod. Civ. art. 2116

Massime precedenti Vedi: N. 1179 del 2015 Rv. 634853-01

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 7514 del 2022 Rv. 664407-01

Sez. L, Sentenza n. 11870 del 02/05/2024 (Rv. 671037-01)

Presidente: **DORONZO ADRIANA.** *Estensore:* **PANARIELLO FRANCESCO PAOLO.** *Relatore:* **PANARIELLO FRANCESCO PAOLO.** *P.M. SANLORENZO RITA. (Conf.)*

D. (SPEZIALE VALERIO) contro U. (DI TEODORO FRANCO)

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO L'AQUILA, 08/11/2018

103107 LAVORO - LAVORO SUBORDINATO (NOZIONE, DIFFERENZE DALL'APPALTO E DAL RAPPORTO DI LAVORO AUTONOMO, DISTINZIONI) - ASSOCIAZIONI SINDACALI - IMMUNITA' - SINDACATI (POSTCORPORATIVI) - LIBERTA' SINDACALE - REINTEGRAZIONE NEL POSTO DI LAVORO Demansionamento illegittimo - Protrazione nel tempo - Natura di illecito permanente - Conseguenze - Art. 3 d.lgs. n. 81 del 2015 di modifica dell'art. 2103 c.c. - Condotta protratta anche dopo la sua entrata in vigore - Perdita del carattere illecito conseguente alla nuova disciplina - Limitazione alla frazione di condotta successiva - Sussistenza.

In tema di demansionamento illegittimo, la protrazione nel tempo della condotta datoriale di adibizione del lavoratore a mansioni inferiori costituisce un illecito di natura permanente, cosicché, se essa persiste anche dopo la modifica dell'art. 2103 c.c. disposta dall'art. 3 del d.lgs. n. 81 del 2015, occorre valutare se le mansioni assegnate sono ancora qualificabili come "inferiori" alla luce della nuova disciplina; in caso negativo, la connotazione di illiceità di detta condotta viene meno limitatamente alla frazione della stessa successiva all'entrata in vigore della novella, che si applica ex nunc (cioè, dal 24/06/2015).

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2103 CORTE COST., Preleggi art. 11 CORTE COST., Decreto Legisl. 15/06/2015 num. 81 art. 3

Massime precedenti Vedi: N. 31558 del 2021 Rv. 662764-01

Sez. L, Sentenza n. 11865 del 02/05/2024 (Rv. 671012-01)

Presidente: **MANNA ANTONIO.** *Estensore:* **PATTI ADRIANO PIERGIOVANNI.** *Relatore:* **PATTI ADRIANO PIERGIOVANNI.** *P.M. SANLORENZO RITA. (Conf.)*

T. (TOSI PAOLO) contro E. (DE MICHELI CINZIA)

Rigetta, CORTE D'APPELLO MILANO, 27/01/2020

103352 LAVORO - LAVORO SUBORDINATO (NOZIONE, DIFFERENZE DALL'APPALTO E DAL RAPPORTO DI LAVORO AUTONOMO, DISTINZIONI) - ORARIO DI LAVORO - IN GENERE Part-time verticale - Art. 7, comma 2, d.lgs. n. 81 del 2015 - Periodo di comporta - Riproporzionamento - Previsione da parte della contrattazione collettiva - Necessità - Fondamento.

In tema di lavoro a tempo parziale di tipo verticale, il riproporzionamento del periodo di comporta in ragione della ridotta entità della prestazione lavorativa necessita di previsione da parte della contrattazione collettiva, in quanto l'art. 7, comma 2, d.lgs. n. 81 del 2015 demanda ad essa la possibilità di modulare la durata del periodo di conservazione del posto di lavoro in caso di

SEZIONE LAVORO

malattia e di infortunio in relazione all'articolazione dell'orario di lavoro, derogando alla regola generale del riproporzionamento del trattamento economico e normativo del lavoratore a tempo parziale.

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 15/06/2015 num. 81 art. 7 com. 2, Contr. Coll. 16/12/2016 art. 31

Massime precedenti Vedi: N. 8966 del 2018 Rv. 648634-01, N. 22925 del 2017 Rv. 645450-01

Sez. L, Ordinanza n. 11965 del 03/05/2024 (Rv. 670988-01)

Presidente: BERRINO UMBERTO. Estensore: MANCINO ROSSANA. Relatore: MANCINO ROSSANA.

I. (PASSARELLI MARIA) contro R. (CORSELLO ROBERTO)

Cassa e decide nel merito, CORTE D'APPELLO PALERMO, 14/06/2022

129013 PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - ASSICURAZIONE CONTRO LA DISOCCUPAZIONE - CONTRIBUTI E PRESTAZIONI - INDENNITA' - IN GENERE Assicurazione sociale per l'impiego (ASPI) - Spettanza fino alla data di maturazione del diritto al pensionamento - Sussistenza - Spettanza fino alla data di decorrenza del pensionamento - Insussistenza - Fondamento - Ripetibilità delle somme percepite dopo la maturazione del diritto al pensionamento.

L'assicurazione sociale per l'impiego (ASPI) può essere erogata al lavoratore fino alla data del raggiungimento dei requisiti per il pensionamento di vecchiaia o anticipato e non invece fino alla data di decorrenza in concreto del diritto a pensione, stante il chiaro tenore letterale dell'art. 2, comma 40, lett. c, della l. n. 92 del 2012 e l'impossibilità di rimettere alla scelta discrezionale dell'assicurato, non prevista dalla legge, di determinare il periodo di godimento del trattamento a sostegno del reddito, con la conseguente ripetibilità delle somme percepite a tale titolo dopo che abbia maturato i predetti requisiti.

Riferimenti normativi: Legge 28/06/1992 num. 92 art. 2 com. 40 lett. C)

Massime precedenti Vedi: N. 2697 del 2018 Rv. 647391-01

Sez. L, Sentenza n. 11901 del 03/05/2024 (Rv. 671013-02)

Presidente: DORONZO ADRIANA. Estensore: PANARIELLO FRANCESCO PAOLO. Relatore: PANARIELLO FRANCESCO PAOLO. P.M. SANLORENZO RITA. (Diff.)

S. (PANICI PIER LUIGI) contro A. (VALLEBONA ANTONIO)

Rigetta, CORTE D'APPELLO ROMA, 28/04/2020

103124 LAVORO - LAVORO SUBORDINATO (NOZIONE, DIFFERENZE DALL'APPALTO E DAL RAPPORTO DI LAVORO AUTONOMO, DISTINZIONI) - CATEGORIE E QUALIFICHE DEI PRESTATORI DI LAVORO - MANSIONI - COMANDI E DISTACCHI Distacco illecito - Decadenza ex art. 32, comma 4, lett. d) della l. n. 183 del 2010 - Domanda di costituzione o di accertamento del rapporto di lavoro in capo a soggetto diverso - Decorrenza del termine di decadenza - Cessazione della dissociazione datoriale - Desumibilità da atto scritto - Necessità - Distinzione tra distacco a tempo determinato e distacco indeterminato o di fatto.

103223 LAVORO - LAVORO SUBORDINATO (NOZIONE, DIFFERENZE DALL'APPALTO E DAL RAPPORTO DI LAVORO AUTONOMO, DISTINZIONI) - COSTITUZIONE DEL RAPPORTO -

SEZIONE LAVORO

ASSUNZIONE - DIVIETO DI INTERMEDIAZIONE E DI INTERPOSIZIONE (APPALTO DI MANO D'OPERA) In genere.

In caso di distacco illecito, il termine di decadenza previsto dall'art. 32, comma 4, lett. d), della l. n. 183 del 2010, a cui è soggetta la domanda di costituzione o di accertamento del rapporto di lavoro in capo a soggetto diverso dal titolare del contratto, decorre dal momento in cui è intervenuto un atto o provvedimento scritto da cui si può evincere la cessazione della dissociazione datoriale tra il soggetto che riceve la prestazione lavorativa e il formale datore di lavoro e va individuato, per il distacco a tempo determinato, nella data di scadenza del termine (eventualmente prorogato) stabilito dal distaccante e, per il distacco a tempo indeterminato o adottato "di fatto", nella data in cui è intervenuto un qualunque atto gestionale o provvedimento (del distaccatario o del distaccante), in forma scritta, che vi abbia posto fine.

Riferimenti normativi: Legge 04/11/2010 num. 183 art. 32 com. 4 CORTE COST. PENDENTE, Legge 15/07/1966 num. 604 art. 6 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 7517 del 2012 Rv. 622885-01, N. 40652 del 2021 Rv. 663194-01

Sez. L, Sentenza n. 12036 del 03/05/2024 (Rv. 670987-01)

Presidente: DORONZO ADRIANA. Estensore: BOGHETICH ELENA. Relatore: BOGHETICH ELENA. P.M. CELENTANO CARMELO. (Diff.)

F. (PISTILLI MASSIMO) contro T. (DI GIACOMO GAETANO)

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO SALERNO, 21/08/2018

103190 LAVORO - LAVORO SUBORDINATO (NOZIONE, DIFFERENZE DALL'APPALTO E DAL RAPPORTO DI LAVORO AUTONOMO, DISTINZIONI) - CONTRATTO COLLETTIVO - INTERPRETAZIONE C.c.n.l. 2002-2005 per il personale dipendente delle Strutture Associate AIOP, ARIS e FDG - Personale della riabilitazione - Progressione orizzontale economica - Progressione dalla posizione D a quella D1 - Conseguibilità in diverse modalità - Sussistenza.

Il personale della riabilitazione a cui si applica ratione temporis la disciplina contenuta nel c.c.n.l. 2002-2005 per i dipendenti delle Strutture Associate AIOP, ARIS e Fondazione Gnocchi può conseguire la progressione orizzontale dalla posizione economica D a quella D1 in diverse modalità: alla data di stipulazione di detto c.c.n.l. (24.11.2004), per avere maturato 25 anni di anzianità di servizio nella stessa qualifica e nella stessa struttura sanitaria; successivamente e a regime, per avere maturato 20 anni di anzianità di servizio nella stessa qualifica e nella stessa struttura sanitaria, ovvero - a prescindere dall'anzianità - sulla base dei percorsi lavorativi, formativi o di tutoraggio di cui all'art. 47 del medesimo c.c.n.l.

Riferimenti normativi: Contr. Coll. 07/12/2004 art. 47

Sez. L, Sentenza n. 11901 del 03/05/2024 (Rv. 671013-01)

Presidente: DORONZO ADRIANA. Estensore: PANARIELLO FRANCESCO PAOLO. Relatore: PANARIELLO FRANCESCO PAOLO. P.M. SANLORENZO RITA. (Diff.)

S. (PANICI PIER LUIGI) contro A. (VALLEBONA ANTONIO)

Rigetta, CORTE D'APPELLO ROMA, 28/04/2020

103223 LAVORO - LAVORO SUBORDINATO (NOZIONE, DIFFERENZE DALL'APPALTO E DAL RAPPORTO DI LAVORO AUTONOMO, DISTINZIONI) - COSTITUZIONE DEL RAPPORTO - ASSUNZIONE - DIVIETO DI INTERMEDIAZIONE E DI INTERPOSIZIONE (APPALTO DI MANO D'OPERA) Domanda di costituzione o di accertamento del rapporto di lavoro in capo a soggetto

SEZIONE LAVORO

diverso - Ambito applicativo fino all'art. 39 d.lgs. n. 81 del 2015 - Decadenza ex art. 32, comma 4, lett. d), della l. n. 183 del 2010 - Applicabilità ad ogni fenomeno interpositorio - Sussistenza - Decorrenza del termine di decadenza - Cessazione della dissociazione datoriale - Atto o provvedimento scritto - Necessità.

103268 LAVORO - LAVORO SUBORDINATO (NOZIONE, DIFFERENZE DALL'APPALTO E DAL RAPPORTO DI LAVORO AUTONOMO, DISTINZIONI) - ESTINZIONE DEL RAPPORTO - IN GENERE In genere.

L'art. 32, comma 4, lett. d), della l. n. 183 del 2010 - il cui ambito applicativo comprendeva anche la somministrazione fino all'entrata in vigore dell'art. 39 del d.lgs. n. 81 del 2015 - prevede, per la proposizione della domanda di costituzione o di accertamento del rapporto di lavoro in capo a soggetto diverso dal titolare del contratto, un termine di decadenza che è applicabile ad ogni fenomeno interpositorio e decorre dal momento in cui è intervenuto un atto o provvedimento scritto da cui si può evincere la cessazione della dissociazione datoriale tra il soggetto che riceve la prestazione lavorativa e il formale datore di lavoro.

Riferimenti normativi: Legge 04/11/2010 num. 183 art. 32 com. 4 CORTE COST. PENDENTE, Legge 15/07/1966 num. 604 art. 6 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 24437 del 2022 Rv. 665415-01, N. 6266 del 2024 Rv. 670416-01, N. 40652 del 2021 Rv. 663194-01

Sez. L, Ordinanza n. 12113 del 06/05/2024 (Rv. 670929-01)

Presidente: DORONZO ADRIANA. Estensore: GARRI FABRIZIA. Relatore: GARRI FABRIZIA.

Z. (CARACUTA FERNANDO) contro N. (SPANO SALVATORE)

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO LECCE, 19/08/2020

005014 AGENZIA (CONTRATTO DI) - SCIOGLIMENTO DEL CONTRATTO - INDENNITA' - IN GENERE Indennità suppletiva di clientela - Erogazione - Presupposti - Fondamento - Fattispecie.

In tema di contratto di agenzia, l'indennità suppletiva di clientela - emolumento previsto esclusivamente dalla disciplina collettiva (a partire dall'accordo economico collettivo del 18 dicembre 1974, con previsione reiterata negli accordi successivi) - presuppone soltanto lo scioglimento del contratto ad iniziativa del mandante e per fatto non imputabile all'agente o rappresentante, trattandosi di compenso che trova fondamento nel principio di equità, sicché per la sua erogazione non occorre che ricorrano le condizioni di cui all'art. 1571, comma 1, c.c. (Principio affermato in relazione all'art. 12 dell'A.E.C. del 16 febbraio 2009, applicabile razione temporis).

Riferimenti normativi: Contr. Coll. 16/02/2009 art. 12, Cod. Civ. art. 1751 com. 1 CORTE COST., Contr. Coll. 18/12/1974

Massime precedenti Vedi: N. 2126 del 2001 Rv. 543840-01, N. 25607 del 2011 Rv. 619706-01

Sez. L, Sentenza n. 12211 del 06/05/2024 (Rv. 670986-01)

Presidente: MANNA ANTONIO. Estensore: DI PAOLANTONIO ANNALISA. Relatore: DI PAOLANTONIO ANNALISA. P.M. FRESA MARIO. (Conf.)

C. (MINARDI MIRCO) contro A. (GAMBA DARIO TINO VLADIMIRO)

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO TORINO, 09/01/2023

SEZIONE LAVORO

098100 IMPIEGO PUBBLICO - IMPIEGATI DELLO STATO - DISCIPLINA - SANZIONI DISCIPLINARI - IN GENERE Obbligo vaccinale - Sospensione al di fuori delle ipotesi previste - Successiva ricomprensione del lavoratore nella platea dei destinatari - Risarcimento del danno - Sussistenza limitatamente al periodo precedente - Ragioni.

135024 PROFESSIONISTI - PROFESSIONI SANITARIE - MEDICI In genere.

In tema di obbligo vaccinale anti Covid-19, il dipendente ASL che, illegittimamente sospeso dal servizio nella vigenza del testo originario dell'art. 4 del d.l. n. 44 del 2021, conv. con modif. dalla l. n. 76 del 2021, perché non ricompreso fra i destinatari dell'obbligo, è stato successivamente incluso nella cerchia degli obbligati a seguito delle modifiche apportate alla normativa dal d.l. n. 172 del 2021, conv. con modif. dalla l. n. 3 del 2022, ha diritto al risarcimento del danno, pari alle retribuzioni non corrispostegli, limitatamente al periodo precedente lo ius superveniens, il quale non può rendere retroattivamente legittima una sospensione che tale con era al momento della sua adozione, ma dispone, per il periodo successivo, la sopravvenuta irricevibilità della prestazione.

Riferimenti normativi: Decreto Legge 01/04/2021 num. 44 art. 4 CORTE COST. PENDENTE, Legge 28/05/2021 num. 76 CORTE COST. PENDENTE, Decreto Legge 26/11/2021 num. 172 art. 1 CORTE COST. PENDENTE, Decreto Legge 26/11/2021 num. 172 art. 2 CORTE COST., Legge 21/01/2022 num. 3 CORTE COST. PENDENTE

Sez. L, Sentenza n. 12400 del 07/05/2024 (Rv. 670931-01)

Presidente: BERRINO UMBERTO. Estensore: MARCHESE GABRIELLA. Relatore: MARCHESE GABRIELLA. P.M. VISONA' STEFANO. (Conf.)

I. (SFERRAZZA MAURO) contro B.

Cassa e decide nel merito, CORTE D'APPELLO MILANO, 19/03/2021

021070 ASSISTENZA E BENEFICENZA PUBBLICA - PRESTAZIONI ASSISTENZIALI - IN GENERE Decadenza - Dies a quo ex art. 47, comma 6, d.P.R. n. 639 del 1970 - Computo nei termini della procedura amministrativa pregressa - Esclusione.

In tema di decadenza, il dies a quo previsto dall'art. 47, comma 6, del d.P.R. n. 639 del 1970 decorre dal riconoscimento parziale della prestazione temporanea o del trattamento pensionistico, sicché i termini della procedura amministrativa pregressa sono esclusi dal relativo computo.

Riferimenti normativi: DPR 30/04/1970 num. 639 art. 47 com. 6 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 22820 del 2021 Rv. 662092-01

Sez. L, Ordinanza n. 12300 del 07/05/2024 (Rv. 670930-01)

Presidente: ESPOSITO LUCIA. Estensore: PATTI ADRIANO PIERGIOVANNI. Relatore: PATTI ADRIANO PIERGIOVANNI.

A. (FLAMMENT SIMONA) contro A. (NAPPI MASSIMO)

Cassa e decide nel merito, CORTE D'APPELLO ROMA, 06/07/2020

103224 LAVORO - LAVORO SUBORDINATO (NOZIONE, DIFFERENZE DALL'APPALTO E DAL RAPPORTO DI LAVORO AUTONOMO, DISTINZIONI) - COSTITUZIONE DEL RAPPORTO - ASSUNZIONE - TIROCINIO (APPRENDISTATO) - IN GENERE Lavoratori con contratto di formazione e lavoro poi trasformato in contratto a tempo indeterminato - Contrattazione

SEZIONE LAVORO

collettiva nazionale - Mancata attribuzione di istituti retributivi non correlati all'anzianità di servizio - Legittimità - Fattispecie in tema di cd. elemento di riordino del sistema retributivo.

Non integrano violazione dell'art. 3, comma 5, del d.l. n. 726 del 1984, conv. in l. n. 863 del 1984, e non danno luogo a trattamento discriminatorio, le clausole della contrattazione collettiva nazionale che, nel contesto di una riforma degli istituti contrattuali della retribuzione, distinguono i lavoratori con contratto di formazione e lavoro, poi trasformato in contratto a tempo indeterminato, dal personale già in servizio con rapporto a tempo indeterminato, sancendo l'equiparazione dei primi al personale di nuova assunzione, ai soli fini dell'esclusione dall'attribuzione di nuove voci salariali, senza incidere sulla conservazione dell'anzianità di servizio. (Nella specie, la S.C. ha affermato che legittimamente i lavoratori con contratto di formazione e lavoro dell'ATAC s.p.a. erano stati esclusi dalla fruizione dell'elemento di riordino del sistema retributivo - cd. E.R.S. -, in quanto emolumento non correlato all'anzianità di servizio).

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1362, Decreto Legge 30/10/1984 num. 726 art. 3 com. 5 CORTE COST., Legge 19/12/1984 num. 863 CORTE COST., Contr. Coll. 02/03/2000

Massime precedenti Conformi: N. 23330 del 2021 Rv. 662108-01

Massime precedenti Vedi: N. 36380 del 2022 Rv. 666204-01

Sez. L, Sentenza n. 12595 del 08/05/2024 (Rv. 670906-01)

Presidente: BERRINO UMBERTO. Estensore: BUFFA FRANCESCO. Relatore: BUFFA FRANCESCO. P.M. VISONA' STEFANO. (Conf.)

T. (TARTAGLIA ANGELO FIORE) contro M. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .)

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO SEZ.DIST. DI BOLZANO, 28/05/2021

129050 PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - ASSICURAZIONE CONTRO GLI INFORTUNI SUL LAVORO E LE MALATTIE PROFESSIONALI - MALATTIE PROFESSIONALI - RAPPORTO CON LE LAVORAZIONI Riconoscimento benefici vittime del dovere ex art. 1, commi 563 e 564, della l. n. 266 del 2005 - Rischio tipizzato - Esposizione ad uranio impoverito - Correlazione concausale con la patologia - Oneri probatori.

In tema di riconoscimento dei benefici per le vittime del dovere ex art. 1, commi 563 e 564, della l. n. 266 del 2005, in presenza di rischio tipizzato - nella specie da esposizione ad uranio impoverito - e di correlazione concausale con la patologia sofferta dal lavoratore, è onere del datore dimostrare l'efficacia causale esclusiva di fattori patogeni extralavorativi idonei a superare la presunzione legale di eziologia professionale.

Riferimenti normativi: DPR 03/03/2009 num. 37, DPR 15/03/2010 num. 90, DPR 24/02/2012 num. 40, Legge 23/12/2005 num. 266 art. 1 com. 563 CORTE COST. PENDENTE, Legge 23/12/2005 num. 266 art. 1 com. 564 CORTE COST. PENDENTE, Cod. Civ. art. 2727, Cod. Civ. art. 2728, Cod. Pen. art. 40, Cod. Pen. art. 41

Massime precedenti Vedi: N. 287 del 2024 Rv. 669651-01, N. 13024 del 2017 Rv. 644514-01

SEZIONE LAVORO

Sez. L, **Ordinanza n. 12589 del 08/05/2024** (Rv. **670902-01**)

Presidente: **BERRINO UMBERTO**. Estensore: **CAVALLARO LUIGI**. Relatore: **CAVALLARO LUIGI**.

I. (BARSANTI RAOUL) contro I.

Rigetta, CORTE D'APPELLO SEZ.DIST. DI TARANTO, 07/04/2021

129140 PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - CONTRIBUTI ASSICURATIVI - SGRAVI (BENEFICI, ESENZIONI, AGEVOLAZIONI) Benefici contributivi di cui all'art. 8, comma 4-bis, l. n. 223 del 1991 - Presupposti - Assenza di frode ed effettivo incremento occupazionale - Rapporti di committenza esclusiva fra impresa che licenzia e impresa che assume - Esclusione del beneficio - Ragioni.

La legittima fruizione dello sgravio ex art. 8, l. n. 223/1991 presuppone, per un verso, l'insussistenza di condotte fraudolentemente preordinate alla creazione di operazioni comportanti il licenziamento di lavoratori da parte di un'impresa e l'assunzione degli stessi lavoratori da parte dell'altra e, per altro verso, l'effettivo incremento dell'occupazione in conseguenza dell'assunzione dei lavoratori iscritti nelle liste di mobilità; pertanto, va esclusa la sussistenza del secondo dei presupposti - e, quindi, il diritto allo sgravio - quando una delle due imprese coinvolte è l'unica committente dell'altra e l'appaltatrice risulta così priva di una reale autonomia economica, perché in tal caso non si realizza un effettivo incremento occupazionale.

Riferimenti normativi: Legge 23/07/1991 num. 223 art. 8 com. 4 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 14638 del 2010 Rv. 614778-01, N. 18402 del 2016 Rv. 641138-01, N. 8972 del 2018 Rv. 648625-01

Sez. L, **Ordinanza n. 12507 del 08/05/2024** (Rv. **670932-01**)

Presidente: **DI PAOLANTONIO ANNALISA**. Estensore: **MAROTTA CATERINA**. Relatore: **MAROTTA CATERINA**.

R. (TOSI PAOLO) contro S. (MICELI WALTER)

Rigetta, CORTE D'APPELLO TORINO, 06/05/2019

098226 IMPIEGO PUBBLICO - IMPIEGATI DELLO STATO - STIPENDI - AUMENTI PERIODICI Personale scolastico assunto con contratti a termine - Disposizioni contrattuali che negano la progressione stipendiale - Contrasto con la clausola 4 dell'Accordo quadro allegato alla direttiva n. 99/70/CEE - Sussistenza - Conseguenze - Disapplicazione - Mancanza del titolo abilitante - Rilevanza - Esclusione.

Nel settore scolastico, la clausola 4 dell'Accordo quadro sul rapporto a tempo determinato recepito dalla direttiva n. 1999/70/CE (di diretta applicazione) impone di riconoscere l'anzianità di servizio maturata al personale del comparto scuola assunto con contratti a termine, ai fini dell'attribuzione della medesima progressione stipendiale prevista per i dipendenti a tempo indeterminato dai c.c.n.l. succedutisi nel tempo, sicché vanno disapplicate le disposizioni dei richiamati c.c.n.l. che, prescindendo dalla anzianità maturata, commisurano in ogni caso la retribuzione degli assunti a tempo determinato al trattamento economico iniziale previsto per i dipendenti a tempo indeterminato, senza che rilevi, ai fini del riconoscimento dell'anzianità, la mancanza del titolo abilitante, dovendosi considerare, ai predetti fini, la sola identità delle mansioni svolte dal docente precario e da quello di ruolo.

Riferimenti normativi: Decisione Consiglio CEE 28/06/1999 num. 70 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 20918 del 2019 Rv. 654798-01

SEZIONE LAVORO

Sez. L, **Ordinanza n. 12487 del 08/05/2024** (Rv. **670892-01**)

Presidente: **DORONZO ADRIANA.** Estensore: **GARRI FABRIZIA.** Relatore: **GARRI FABRIZIA.**

B. (CONTI ANNA CLARA) contro S. (CRISCI SALVATORE)

Rigetta, CORTE D'APPELLO CATANZARO, 16/08/2022

103274 LAVORO - LAVORO SUBORDINATO (NOZIONE, DIFFERENZE DALL'APPALTO E DAL RAPPORTO DI LAVORO AUTONOMO, DISTINZIONI) - ESTINZIONE DEL RAPPORTO - DIRITTO ALLA CONSERVAZIONE DEL POSTO - INFORTUNI E MALATTIE - COMPORTE Contrattazione collettiva - Periodo di comporta fissato in ventiquattro mesi - Calcolo del termine - Modalità - Fattispecie.

In tema di computo del periodo di comporta, quando lo stesso è fissato dal contratto collettivo in ventiquattro mesi - e non è possibile attribuire a tale previsione un significato convenzionale diverso da quello desumibile dal calendario comune - la durata di ciascun anno (dodici mesi) deve considerarsi pari a trecentosessantacinque giorni. (Nella specie, la S.C. ha escluso che il comporta fosse pari a trecentosessanta giorni - trenta giorni per ciascun mese moltiplicati per dodici -, non assumendo rilievo la clausola, pure presente nell'accordo collettivo, ma dettata per il diverso ambito retributivo, secondo cui la retribuzione giornaliera si calcola dividendo per trenta la retribuzione mensile).

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2963, Cod. Proc. Civ. art. 155, Contr. Coll. 31/03/2015 art. 58 com. 2

Massime precedenti Vedi: N. 41583 del 2021 Rv. 663379-01

Sez. L, **Sentenza n. 12592 del 08/05/2024** (Rv. **670985-02**)

Presidente: **BERRINO UMBERTO.** Estensore: **GNANI ALESSANDRO.** Relatore: **GNANI ALESSANDRO.** P.M. **VISONA' STEFANO.** (Diff.)

I. (PREDEN SERGIO) contro P. (MURINEDDU FEDERICA)

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO ROMA, 15/04/2019

129088 PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - ASSICURAZIONE PER L'INVALIDITA', VECCHIAIA E SUPERSTITI - PENSIONE DI ANZIANITA' Lavoratori dello spettacolo - Pensione di anzianità - Rapporto assicurativo iniziato in epoca precedente il d.lgs. n. 182 del 1997 e proseguito nel vigore di esso - Inserimento del primo periodo nei gruppi di cui all'art. 2, comma 4, d.lgs. n. 182 del 1997 - Esclusione - Giudizio di prevalenza - Operatività - Dall'entrata in vigore del d.lgs. n. 182 del 1997 - Modalità.

In tema di pensione di anzianità dei lavoratori dello spettacolo, se il rapporto assicurativo è iniziato in epoca precedente il d.lgs. n. 182 del 1997 e proseguito nel vigore dello stesso, il primo periodo - quello antecedente l'entrata in vigore del citato d.lgs. - non è da inserire in alcuno dei gruppi di cui all'art. 2, comma 1, ai fini del giudizio di maggiore anzianità contributiva previsto dal comma 4, in quanto opera ex nunc la verifica di prevalenza ivi prevista e, cioè, se sia maggiore l'anzianità contributiva maturata sotto la vigenza del d.m. 10.11.97 (gruppo B) o quella maturata sotto la vigenza del d.m. 15.3.2005 (gruppo A), con conseguente riproporzionamento della contribuzione versata nel gruppo non prevalente, secondo i criteri di cui all'art. 2, comma 3, del menzionato d.lgs.

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 30/04/1997 num. 182 art. 2 com. 3, Decreto Legisl. 30/04/1997 num. 182 art. 2 com. 4, DM Lavoro e previdenza sociale 10/11/1997, DM Lavoro e previdenza sociale 15/05/2005

SEZIONE LAVORO

Sez. L, **Sentenza n. 12592 del 08/05/2024** (Rv. **670985-01**)

Presidente: BERRINO UMBERTO. Estensore: GNANI ALESSANDRO. Relatore: GNANI ALESSANDRO. P.M. VISONA' STEFANO. (Diff.)

I. (PREDEN SERGIO) contro P. (MURINEDDU FEDERICA)

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO ROMA, 15/04/2019

129088 PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - ASSICURAZIONE PER L'INVALIDITA', VECCHIAIA E SUPERSTITI - PENSIONE DI ANZIANITA' Lavoratori dello spettacolo - Pensione di anzianità - Rapporto assicurativo iniziato in epoca precedente il d.lgs. n. 182 del 1997 e proseguito nel vigore di esso - Primo periodo - Normativa applicabile - Individuazione.

In tema di pensione di anzianità dei lavoratori dello spettacolo, se il rapporto assicurativo è iniziato in epoca precedente il d.lgs. n. 182 del 1997 ed è poi proseguito fino al pensionamento nel vigore di esso, per il primo periodo - quello anteriore al d.lgs. innanzi ricordato - l'anzianità contributiva si calcola secondo le norme previgenti, ratione temporis applicabili.

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 30/04/1997 num. 182 CORTE COST., Decr. Leg. Capo Provv. Stato 17/07/1947 num. 732 art. 3, DPR 31/12/1971 num. 1420 CORTE COST., Legge 04/04/1952 num. 218 CORTE COST.

Sez. L, **Sentenza n. 12746 del 09/05/2024** (Rv. **670937-01**)

Presidente: MANNA ANTONIO. Estensore: FEDELE ILEANA. Relatore: FEDELE ILEANA. P.M. CELENTANO CARMELO. (Diff.)

M. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .) contro A. (MARDEGAN MICHELE)

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO PALERMO, 16/12/2022

103280 LAVORO - LAVORO SUBORDINATO (NOZIONE, DIFFERENZE DALL'APPALTO E DAL RAPPORTO DI LAVORO AUTONOMO, DISTINZIONI) - ESTINZIONE DEL RAPPORTO - LICENZIAMENTO INDIVIDUALE - DISCIPLINARE Personale docente - Comportamenti reiterati minacciosi ed aggressivi verso i minori - Giusta causa di licenziamento - Sussistenza - Ragioni - Fattispecie.

In tema di sanzioni disciplinari, l'adozione, da parte di un docente, di reiterati comportamenti minacciosi ed aggressivi verso minori costituisce giusta causa di licenziamento, in quanto il metodo educativo non giustifica il compimento di atti anche solo potenzialmente lesivi dell'integrità psico-fisica dell'individuo e contrastanti con la centralità dei diritti inviolabili dell'uomo nel disegno costituzionale e con le finalità stesse dell'attività educativa, secondo gli standard valutativi dell'attuale coscienza sociale. (Nella specie, la S.C. ha cassato la decisione d'appello che - pur considerando antiquato e non condivisibile il metodo educativo della docente - aveva ritenuto sproporzionata la sanzione espulsiva irrogata ad un'insegnante della scuola elementare, che in sede penale era stata condannata per aver maltrattato gli alunni di 6-7 anni, sottoponendoli a ripetuti atti di violenza fisica e psicologica).

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 30/03/2001 num. 165 art. 55 quater com. 1 CORTE COST., Decreto Legisl. 30/03/2001 num. 165 art. 55 quater com. 3 CORTE COST., Decreto Legisl. 16/04/1997 num. 294 art. 498, Contr. Coll. 19/04/2018

Massime precedenti Vedi: N. 7426 del 2018 Rv. 647669-01, N. 7029 del 2023 Rv. 667031-01

SEZIONE LAVORO

Sez. L, **Sentenza n. 12833 del 10/05/2024** (Rv. **671183-01**)

Presidente: **BERRINO UMBERTO**. Estensore: **CAVALLARO LUIGI**. Relatore: **CAVALLARO LUIGI**. P.M. **VISONA' STEFANO**. (Diff.)

E. (GNOCCHI ALBERTO) contro I. (SGROI ANTONINO)

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO BOLOGNA, 24/07/2018

129066 PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - ASSICURAZIONE PER L'INVALIDITA', VECCHIAIA E SUPERSTITI - CONTRIBUTI - IN GENERE Rendita vitalizia ex art. 13, commi 4 e 5, l. n. 1338 del 1962 - Presupposti - Esistenza e durata del rapporto di lavoro - Prova scritta - Sufficienza - Ragioni.

In tema di azione volta alla costituzione della rendita vitalizia, la previsione dell'art. 13, commi 4 e 5, l. n. 1338 del 1962 va interpretata nel senso che, salvo il caso che si accerti la fittizietà dei documenti, la prova scritta dell'esistenza e durata del rapporto (presupposti per la costituzione della rendita) esime da ogni altra dimostrazione circa il concreto svolgimento dell'attività lavorativa, in quanto il prestatore è gravato da un'obbligazione di "facere", i cui tempi e modalità sono decisi dal datore di lavoro, che, ex art. 12, l. n. 153 del 1969, resta obbligato a corrispondere la contribuzione dovuta perfino in assenza di una effettiva prestazione, purché il rapporto di lavoro sia giuridicamente esistente.

Riferimenti normativi: Legge 12/08/1962 num. 1338 art. 13 CORTE COST., Legge 30/04/1969 num. 153 art. 12 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 14416 del 2019 Rv. 653978-01, N. 26666 del 2016 Rv. 642289-01, N. 2600 del 2009 Rv. 606851-01, N. 13202 del 2019 Rv. 653836-01

Sez. L, **Ordinanza n. 12837 del 10/05/2024** (Rv. **670984-01**)

Presidente: **DI PAOLANTONIO ANNALISA**. Estensore: **BUCONI MARIA LAVINIA**. Relatore: **BUCONI MARIA LAVINIA**.

L. (TOTARO PATRIZIA) contro C. (FERRARI FABIO MARIA)

Rigetta, CORTE D'APPELLO NAPOLI, 07/03/2019

098268 IMPIEGO PUBBLICO - IMPIEGATI REGIONALI, PROVINCIALI, COMUNALI - IN GENERE Enti locali - Incarichi dirigenziali o di alta specializzazione al di fuori della dotazione organica - Natura subordinata - Ragioni - Deroga alla termine di durata massima di trentasei mesi - Contrasto con il diritto dell'Unione - Esclusione.

Nell'ordinamento degli enti locali, gli incarichi dirigenziali o di alta specializzazione, al di fuori della dotazione organica, conferiti, in caso di esigenze temporanee ed eccezionali, ai sensi dell'art. 110, comma 2, d.lgs. n. 267 del 2000, sono di tipo subordinato, perché comportano l'inserimento dei soggetti incaricati, adibiti a compiti istituzionali, nell'organizzazione dell'ente, con applicazione della relativa contrattazione collettiva; trattasi di rapporti peculiari, per i quali è consentita, per espressa previsione del legislatore, deroga alla durata massima di trentasei mesi dei contratti a termine, che non si pone in contrasto con il diritto unionale, stante la temporaneità delle esigenze sottese al ricorso all'istituto e la previsione, comunque, di un limite temporale, benché correlato alla durata del mandato elettorale.

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 18/08/2000 num. 267 art. 110 com. 2, Decreto Legisl. 30/03/2001 num. 165 art. 19 com. 6 CORTE COST., Decreto Legisl. 30/03/2001 num. 165 art. 36 com. 2 CORTE COST., Direttive del Consiglio CEE 28/06/1999 num. 70 all. 1 art. 5

Massime precedenti Vedi: N. 32492 del 2018 Rv. 652037-01, N. 478 del 2014 Rv. 629670-01

SEZIONE LAVORO

Sez. L, **Ordinanza n. 12868 del 10/05/2024** (Rv. **671184-01**)

Presidente: **DI PAOLANTONIO ANNALISA**. Estensore: **BUCONI MARIA LAVINIA**. Relatore: **BUCONI MARIA LAVINIA**.

A. (MEDICI ANDREA) contro P. (CAVALLARO MARIO)

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO ANCONA, 12/01/2018

098291 IMPIEGO PUBBLICO - IMPIEGATI REGIONALI, PROVINCIALI, COMUNALI - DIRITTI DELL'IMPIEGATO - TRATTAMENTO ECONOMICO Domanda di condanna al pagamento delle retribuzioni - Accertamento della nullità del rapporto - Art. 2126 c.c. - Applicabilità - Domanda nuova - Esclusione - Ragioni.

In tema di pubblico impiego contrattualizzato, la domanda di condanna della P.A. al pagamento delle retribuzioni dovute sul presupposto dello svolgimento di un rapporto di lavoro regolare può condurre, allorché emerga la nullità del contratto o il suo contrasto con divieti inderogabili, alla condanna della parte datoriale ex art. 2126 c.c. in ragione della natura non risarcitoria, ma corrispettiva, della retribuzione prevista dalla citata norma, sulla cui base può essere proposta domanda per la prima volta in grado di appello o che può essere posta d'ufficio a fondamento della decisione.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2126 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 23645 del 2016 Rv. 642084-01, N. 23506 del 2022 Rv. 665408-01, N. 3384 del 2017 Rv. 643083-01, N. 25169 del 2019 Rv. 655318-02

Sez. L, **Sentenza n. 12777 del 10/05/2024** (Rv. **670907-01**)

Presidente: **BERRINO UMBERTO**. Estensore: **BUFFA FRANCESCO**. Relatore: **BUFFA FRANCESCO**. P.M. **VISONA' STEFANO**. (Diff.)

I. (ROSSI ANDREA) contro S. (PILUSO NICOLA)

Rigetta, CORTE D'APPELLO CATANZARO, 24/03/2017

129058 PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - ASSICURAZIONE CONTRO GLI INFORTUNI SUL LAVORO E LE MALATTIE PROFESSIONALI - RESPONSABILITA' - RIVALSA DELL'ENTE ASSICURATORE Azione di regresso INAIL - Termine triennale di cui all'art. 112 d.P.R. n. 1124 del 1965 - Processo penale - Decorrenza.

In tema di assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro, il termine triennale previsto per l'esercizio dell'azione di regresso dell'INAIL nei confronti dell'imputato (art. 112 del d.P.R. n. 1124 del 1965) decorre dall'irrevocabilità della sentenza emessa all'esito del procedimento penale instaurato nei suoi confronti, senza che assuma rilevanza l'eventuale esercizio dell'azione penale nei confronti di altri soggetti per il medesimo infortunio.

Riferimenti normativi: DPR 30/06/1965 num. 1124 art. 112 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 32154 del 2018 Rv. 652027-01, N. 20853 del 2015 Rv. 637421-01

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 5160 del 2015 Rv. 634460-01

SEZIONE LAVORO

Sez. L, **Sentenza n. 12871 del 10/05/2024** (Rv. **670938-01**)

Presidente: **MANNA ANTONIO**. Estensore: **FEDELE ILEANA**. Relatore: **FEDELE ILEANA**.
P.M. **CELENTANO CARMELO**. (Diff.)

I. (DE LUCA TAMAJO RAFFAELE) contro L. (CARBONE CARLO)

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO NAPOLI, 28/03/2018

098002 IMPIEGO PUBBLICO - ACCESSO AI PUBBLICI IMPIEGHI IN GENERE - IN GENERE Art. 3, comma 94, l. n. 244 del 2007 - Stabilizzazione dei soggetti con contratto di co.co.co. - Requisiti e condizioni.

In tema di pubblico impiego contrattualizzato, l'art. 3, comma 94, lett. b), della l. n. 244 del 2007 attribuisce il diritto all'assunzione a tempo indeterminato (c.d. stabilizzazione) ai lavoratori con contratto di collaborazione coordinata e continuativa, purché abbiano espletato prestazioni lavorative a tempo determinato per almeno un triennio, anche non continuativo, presso la medesima amministrazione - come desumibile dal rinvio che la disposizione innanzi citata opera all'art. 1, commi 529 e 560, della l. n. 296 del 2006 - e superato una prova selettiva, in conformità al principio costituzionale dell'accesso mediante concorso.

Riferimenti normativi: Costituzione art. 97 CORTE COST., Legge 24/12/2007 num. 244 art. 3 com. 94 lett. B) CORTE COST., Legge 27/12/2006 num. 296 art. 1 com. 529 CORTE COST. PENDENTE, Legge 27/12/2006 num. 296 art. 1 com. 560 CORTE COST. PENDENTE

Massime precedenti Vedi: N. 23019 del 2018 Rv. 650390-01

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 19166 del 2017 Rv. 645037-01

Sez. L, **Sentenza n. 13059 del 13/05/2024** (Rv. **671185-01**)

Presidente: **TRIA LUCIA**. Estensore: **MAROTTA CATERINA**. Relatore: **MAROTTA CATERINA**. P.M. **FRESA MARIO**. (Conf.)

L. (PANICI PIER LUIGI) contro M. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .)

Rigetta, CORTE D'APPELLO ROMA, 14/12/2017

098196 IMPIEGO PUBBLICO - IMPIEGATI DELLO STATO - RUOLI - AGGIUNTI Psicologi ex art. 80 l. n. 354 del 1975 - Rapporto di lavoro - Natura autonoma - Fondamento.

103081 LAVORO - LAVORO SUBORDINATO (NOZIONE, DIFFERENZE DALL'APPALTO E DAL RAPPORTO DI LAVORO AUTONOMO, DISTINZIONI) - IN GENERE In genere.

Il rapporto di lavoro degli psicologi carcerari iscritti, previa selezione, in appositi elenchi e chiamati in convenzione dalle amministrazioni penitenziarie, ex art. 80, comma 4, della l. n. 354 del 1975, è - a differenza di quello di natura subordinata degli psicologi carcerari di ruolo - di tipo autonomo, senza che depongano in senso contrario le modalità del rapporto (organizzazione del lavoro in turni, obbligo di attenersi alle direttive del direttore del carcere, nonché di segnalare e giustificare assenze), che non integrano indici di subordinazione, ma sono espressione dell'indispensabile coordinamento dell'attività professionale con la complessa organizzazione carceraria e, quindi, con l'amministrazione penitenziaria.

Riferimenti normativi: Legge 26/07/1975 num. 354 art. 80 com. 4, Cod. Civ. art. 2094, Cod. Civ. art. 2222

Massime precedenti Vedi: N. 10189 del 2017 Rv. 644032-01

SEZIONE LAVORO

Sez. L, **Ordinanza n. 13102 del 13/05/2024** (Rv. **670940-01**)

Presidente: **BERRINO UMBERTO**. Estensore: **GNANI ALESSANDRO**. Relatore: **GNANI ALESSANDRO**.

B. (SANTINI LUCA) contro I. (CALIULO LUIGI)

Rigetta, CORTE D'APPELLO BOLOGNA, 02/01/2018

129067 PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - ASSICURAZIONE PER L'INVALIDITA', VECCHIAIA E SUPERSTITI - CONTRIBUTI - FIGURATIVI Contribuzione figurativa ex art. 80, comma 3, l. n. 388 del 2000 - Montante contributivo - Incremento - Esclusione.

La contribuzione figurativa di cui all'art. 80, comma 3, della l. n. 388 del 2000 è utile ai soli fini dell'anzianità contributiva e della maturazione del diritto alla pensione, ma non per l'incremento del montante contributivo complessivo ai fini della determinazione dell'ammontare della pensione.

Riferimenti normativi: Legge 23/12/2000 num. 388 art. 80 com. 3 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 30636 del 2022 Rv. 665842-01, N. 716 del 2024 Rv. 669766-01

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 12903 del 2021 Rv. 661140-01

Sez. L, **Ordinanza n. 13006 del 13/05/2024** (Rv. **670939-01**)

Presidente: **BERRINO UMBERTO**. Estensore: **SOLAINI LUCA**. Relatore: **SOLAINI LUCA**.

I. (ROMEO LUCIANA) contro V.

Cassa e decide nel merito, CORTE D'APPELLO CATANZARO, 18/07/2018

129047 PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - ASSICURAZIONE CONTRO GLI INFORTUNI SUL LAVORO E LE MALATTIE PROFESSIONALI - MALATTIE PROFESSIONALI - IN GENERE Malattia professionale o infortunio sul lavoro - Inabilità inferiore al minimo indennizzabile - Arrotondamento al punto superiore - Esclusione - Ragioni.

In tema di inabilità permanente, il danno biologico da malattia professionale, o da infortunio sul lavoro, è indennizzabile, ai sensi dell'art. 13, comma 2, del d.lgs. 23 febbraio 2000, n. 38, solo se pari o superiore al sei per cento, con la conseguenza che un danno percentuale inferiore a tale soglia, sia pure per frazioni di punto, non dà diritto a indennizzo, dovendosi escludere la possibilità di un arrotondamento al punto superiore, perché determinerebbe l'accesso alla tutela in difetto dei presupposti di legge.

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 23/02/2000 num. 38 art. 13 com. 2 CORTE COST.

Massime precedenti Conformi: N. 15245 del 2014 Rv. 631766-01

Sez. L, **Sentenza n. 13023 del 13/05/2024** (Rv. **671197-01**)

Presidente: **BERRINO UMBERTO**. Estensore: **BUFFA FRANCESCO**. Relatore: **BUFFA FRANCESCO**. P.M. **VISONA' STEFANO**. (Diff.)

I. (ROSSI ANDREA) contro M. (CLEMENTE MICHELE)

Rigetta, CORTE D'APPELLO BOLOGNA, 22/03/2018

129135 PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - CONTRIBUTI ASSICURATIVI - IN GENERE INAIL - Azione di regresso - Lavoratore autonomo - Esperibilità - Esclusione - Ragioni - Conseguenze.

SEZIONE LAVORO

Nell'ipotesi di infortunio subito dal lavoratore autonomo, l'INAIL non può esperire l'azione di regresso, che presuppone l'esistenza di un rapporto di lavoro subordinato o ad esso equiparabile, ma soltanto, in presenza di tutti i presupposti, la generale azione di surroga.

Riferimenti normativi: DPR 30/06/1965 num. 1124 art. 10 CORTE COST., DPR 30/06/1965 num. 1124 art. 11 CORTE COST., Cod. Civ. art. 1916 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2900

Massime precedenti Vedi: N. 8136 del 2008 Rv. 602521-01, N. 21961 del 2018 Rv. 650495-01, N. 375 del 2023 Rv. 666439-01, N. 29219 del 2019 Rv. 655759-01

Sez. L, Ordinanza n. 13318 del 14/05/2024 (Rv. 671199-01)

Presidente: TRIA LUCIA. Estensore: MAROTTA CATERINA. Relatore: MAROTTA CATERINA. P.M. FRESA MARIO. (Diff.)

S. (MAVILLA FEDERICO) contro A. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .)

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO TORINO, 29/06/2017

098222 IMPIEGO PUBBLICO - IMPIEGATI DELLO STATO - STIPENDI - ASSEGNI - IN GENERE
Passaggio tra amministrazioni ex art. 30 d.lgs. n. 165 del 2001 - Trattamento giuridico ed economico - Individuazione - Assegni ad personam - Riassorbimento - Modalità.

In caso di passaggio da una amministrazione ad un'altra ex art. 30 del d.lgs. n. 165 del 2001, al dipendente transitato si applica il trattamento giuridico ed accessorio previsto dai contratti collettivi del comparto di destinazione, non giustificandosi una disparità tra dipendenti dello stesso ente in ragione della provenienza, salvo che per gli assegni ad personam, attribuiti al fine di rispettare il divieto di reformatio in peius, riassorbibili in ragione degli incrementi del trattamento economico complessivo dei dipendenti dell'amministrazione cessionaria, senza che il riconoscimento di voci di retribuzione accessoria previste solo presso l'Amministrazione di destinazione, nella specie l'indennità di amministrazione, escluda il raffronto tra i due trattamenti economici di base ai fini della verifica dei presupposti per il riassorbimento.

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 30/03/2001 num. 265 art. 30

Massime precedenti Vedi: N. 9874 del 2023 Rv. 667378-01, N. 10145 del 2018 Rv. 648733-01, N. 18196 del 2017 Rv. 645004-02, N. 9370 del 2024 Rv. 670680-01, N. 18299 del 2017 Rv. 645108-01

Sez. L, Ordinanza n. 13176 del 14/05/2024 (Rv. 671198-01)

Presidente: DORONZO ADRIANA. Estensore: CASO FRANCESCO GIUSEPPE LUIGI. Relatore: CASO FRANCESCO GIUSEPPE LUIGI.

M. (BERTI GIUSEPPE) contro L. (COSSU BRUNO)

Rigetta, CORTE D'APPELLO ANCONA, 28/10/2020

132170 PROCEDIMENTI SPECIALI - PROCEDIMENTI IN MATERIA DI LAVORO E DI PREVIDENZA
- PROCEDIMENTO DI PRIMO GRADO - SENTENZA - DISPOSITIVO (LETTURA DEL) Rito cd.
Fornero - Art. 221, comma 4, d.l. n. 34 del 2020, convertito con modif. con l. n. 77 del 2020 - Applicabilità - Modello decisorio - Mutamento - Esclusione - Conseguenze.

La norma emergenziale di cui all'art. 221, comma 4, del d.l. n. 34 del 2020, conv. dalla l. n. 77 del 2020, che si applica a tutte le udienze civili, ivi comprese le controversie di lavoro assoggettate al rito cd. Fornero, non introduce un nuovo modello decisorio, limitandosi a sostituire l'udienza in presenza con l'udienza cartolare, con la conseguenza che non è affetta da

SEZIONE LAVORO

nullità la sentenza, completa di motivazione, depositata oltre il termine di dieci giorni dalla data dell'udienza di discussione e senza aver provveduto al deposito telematico del dispositivo.

Riferimenti normativi: Decreto Legge 19/05/2020 num. 34 art. 221 com. 4, Legge 17/07/2020 num. 77 CORTE COST., Legge 28/06/2012 num. 92 art. 1 com. 57 CORTE COST., Legge 28/06/2012 num. 92 art. 1 com. 58 CORTE COST., Legge 28/06/2012 num. 92 art. 1 com. 59 CORTE COST., Legge 28/06/2012 num. 92 art. 1 com. 60 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 19862 del 2018 Rv. 650041-01, N. 20749 del 2018 Rv. 650126-01, N. 5649 del 2022 Rv. 663989-01, N. 32358 del 2023 Rv. 669549-01

Sez. L, Sentenza n. 13181 del 14/05/2024 (Rv. 671186-01)

Presidente: TRIA LUCIA. Estensore: BELLE' ROBERTO. Relatore: BELLE' ROBERTO. P.M. FRESA MARIO. (Conf.)

F. (D'ATRI ROBERTO) contro C.

Rigetta, CORTE D'APPELLO ROMA, 07/01/2022

103383 LAVORO - LAVORO SUBORDINATO (NOZIONE, DIFFERENZE DALL'APPALTO E DAL RAPPORTO DI LAVORO AUTONOMO, DISTINZIONI) - SOSPENSIONE DEL RAPPORTO - SCIOPERO - IN GENERE Servizi pubblici essenziali - Astensione collettiva dal lavoro con certificati fittizi - Sciopero - Configurabilità - Condizioni.

Nell'ambito dei servizi pubblici essenziali, costituisce sciopero, come tale soggetto alla disciplina di cui alla legge n. 146 del 1990, l'astensione dal lavoro che si realizzi, a fini di rivendicazione collettiva, mediante presentazione di certificazioni mediche che, secondo l'accertamento del giudice del merito, risultino fittizie e quindi finalizzate a giustificare solo formalmente la mancata presentazione al lavoro, la quale trova causa, invece, in uno stato di agitazione volto all'astensione collettiva nella sostanza proclamata in modo occulto dalle OO.SS.

Riferimenti normativi: Legge 12/06/1990 num. 46, Costituzione art. 40

Massime precedenti Vedi: N. 5797 del 1999 Rv. 527355-01, N. 11365 del 2022 Rv. 664305-01

Sez. L, Ordinanza n. 13440 del 15/05/2024 (Rv. 671200-01)

Presidente: TRIA LUCIA. Estensore: CAVALLARI DARIO. Relatore: CAVALLARI DARIO.

C. (NASO DOMENICO) contro M. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .)

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO BOLOGNA, 22/01/2019

098001 IMPIEGO PUBBLICO - IN GENERE (NATURA, CARATTERI, DISTINZIONI) Docente a tempo determinato - Ferie - Mancata richiesta di fruizione - Diritto all'indennità sostitutiva - Sussistenza - Fondamento - Eccezioni.

103357 LAVORO - LAVORO SUBORDINATO (NOZIONE, DIFFERENZE DALL'APPALTO E DAL RAPPORTO DI LAVORO AUTONOMO, DISTINZIONI) - PERIODO DI RIPOSO - FERIE ANNUALI In genere.

Il docente a tempo determinato che non ha chiesto di fruire delle ferie durante il periodo di sospensione delle lezioni ha diritto all'indennità sostitutiva, a meno che il datore di lavoro dimostri di averlo inutilmente invitato a goderne, con espresso avviso della perdita, in caso diverso, del diritto alle ferie ed alla indennità sostitutiva, in quanto la normativa interna - ed in particolare l'art. 5, comma 8, del d.l. n. 95 del 2012, come integrato dall'art. 1, comma 55, della l. n. 228 del 2012 - deve essere interpretata in senso conforme all'art. 7, par. 2, della direttiva

SEZIONE LAVORO

2003/88/CE, che, secondo quanto precisato dalla Corte di Giustizia, Grande Sezione (con sentenze del 6 novembre 2018 in cause riunite C-569/16 e C-570/16, e in cause C-619/16 e C-684/16), non consente la perdita automatica del diritto alle ferie retribuite e dell'indennità sostitutiva, senza la previa verifica che il lavoratore, mediante una informazione adeguata, sia stato posto dal datore di lavoro in condizione di esercitare effettivamente il proprio diritto alle ferie prima della cessazione del rapporto di lavoro.

Riferimenti normativi: Decreto Legge 06/07/2012 num. 95 art. 5 com. 8 CORTE COST., Legge 07/08/2012 num. 135 CORTE COST., Legge 24/12/2012 num. 228 art. 1 com. 55 CORTE COST., Direttive del Consiglio CEE 04/11/2003 num. 88 art. 7, Contr. Coll. 29/11/2007 art. 19, Contr. Coll. 29/11/2007 art. 13

Massime precedenti Conformi: N. 14268 del 2022 Rv. 664850-01

Sez. L, Sentenza n. 13537 del 15/05/2024 (Rv. 671203-01)

Presidente: TRIA LUCIA. Estensore: BELLE' ROBERTO. Relatore: BELLE' ROBERTO. P.M. FRESA MARIO. (Conf.)

C. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .) contro O. (MADEO FRANCESCO)

Cassa e decide nel merito, CORTE D'APPELLO ROMA, 16/11/2021

103383 LAVORO - LAVORO SUBORDINATO (NOZIONE, DIFFERENZE DALL'APPALTO E DAL RAPPORTO DI LAVORO AUTONOMO, DISTINZIONI) - SOSPENSIONE DEL RAPPORTO - SCIOPERO - IN GENERE Servizi pubblici essenziali - Sciopero - Art. 4, comma 2, l. n. 146 del 1990 - Organizzazioni sindacali - Dovere di dissociarsi da forme di proteste che non garantiscono i servizi pubblici essenziali - Sussistenza - Revoca dello sciopero - Irrilevanza.

Nell'ambito dei servizi pubblici essenziali, il comportamento omissivo - tenuto dalle organizzazioni sindacali dei lavoratori dipendenti che, in violazione del dovere di vigilare, non si siano dissociate pubblicamente ed in modo inequivoco da forme di protesta esercitate senza il rispetto delle misure dirette a garantire l'erogazione delle prestazioni indispensabili a tutela dei diritti della persona costituzionalmente presidiati - è sanzionabile, ai sensi dell'art. 4, comma 2, della l. n. 146 del 1990, e ciò anche in ipotesi di revoca dello sciopero, vieppiù in caso di astensione indetta in contrasto con le regole di cui alla l. n. 146 del 1990 e di agitazione persistente nonostante la revoca.

Riferimenti normativi: Costituzione art. 40, Legge 12/06/1990 num. 146 art. 4 com. 2 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 2298 del 2019 Rv. 652567-01

Sez. L, Ordinanza n. 13490 del 15/05/2024 (Rv. 671187-01)

Presidente: TRIA LUCIA. Estensore: DI PAOLANTONIO ANNALISA. Relatore: DI PAOLANTONIO ANNALISA.

U. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .) contro H. (MANZI LUIGI)

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO BOLOGNA, 07/03/2019

102078 ISTRUZIONE E SCUOLE - PERSONALE INSEGNANTE - PROFESSORI UNIVERSITARI - IN GENERE Esperti linguistici - Natura privatistica del rapporto di lavoro - Obbligo di esclusività - Insussistenza - Conseguenze.

SEZIONE LAVORO

Il rapporto di lavoro che si instaura fra l'università e i collaboratori esperti linguistici ha natura privatistica ed è pertanto sottratto all'obbligo di esclusività vigente nel settore del pubblico impiego contrattualizzato, con la conseguenza che - in caso di violazione dello stesso - non si applica la disciplina della decadenza di cui agli artt. 60 e ss. del d.P.R. 10 gennaio 1957, n. 3 (richiamati dall'art. 53 del d.lgs. n. 165 del 2001), fermo restando che il prestatore di lavoro è comunque tenuto al rispetto delle prescrizioni di diligenza e fedeltà di cui agli artt. 2104 e 2105 c.c.

Riferimenti normativi: DPR 10/01/1957 num. 3 CORTE COST. PENDENTE, Decreto Legisl. 30/03/2001 num. 165 art. 53 CORTE COST., Contr. Coll. 21/05/1996 art. 51, Cod. Civ. art. 2104, Cod. Civ. art. 2105

Massime precedenti Vedi: N. 4921 del 2016 Rv. 639117-01

Sez. L, Ordinanza n. 13491 del 15/05/2024 (Rv. 671202-01)

Presidente: DORONZO ADRIANA. Estensore: BOGHETICH ELENA. Relatore: BOGHETICH ELENA.

C. (QUAGLIATO VIRGILIO) contro R.

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO L'AQUILA, 10/06/2021

103274 LAVORO - LAVORO SUBORDINATO (NOZIONE, DIFFERENZE DALL'APPALTO E DAL RAPPORTO DI LAVORO AUTONOMO, DISTINZIONI) - ESTINZIONE DEL RAPPORTO - DIRITTO ALLA CONSERVAZIONE DEL POSTO - INFORTUNI E MALATTIE - COMPORTO Periodo di comportamento - Regime successivo all'art. 1, comma 42, l. n. 92 del 2012 - Superamento - Obbligo datoriale convenzionale di comunicare l'imminente scadenza del periodo di comportamento - Inadempimento - Conseguenze - Licenziamento - Illegittimità - Tutela reintegratoria cd. debole - Applicabilità.

In tema di licenziamento per superamento del comportamento, nel regime successivo all'entrata in vigore dell'art. 1, comma 42, della l. n. 92 del 2012, l'inadempimento dell'obbligo, previsto dal contratto collettivo, di comunicare al lavoratore l'imminente scadenza del periodo di comportamento determina l'illegittimità del licenziamento e l'applicazione del regime sanzionatorio della tutela reintegratoria c.d. debole, secondo l'espressa previsione dei commi 7 e 4 del novellato art. 18 della l. n. 300 del 1970.

Riferimenti normativi: Legge 28/06/2012 num. 92 art. 1 com. 42 CORTE COST., Legge 20/05/1970 num. 300 art. 18 com. 7 CORTE COST. PENDENTE, Legge 20/05/1970 num. 300 art. 18 com. 4 CORTE COST. PENDENTE, Cod. Civ. art. 2110 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 3645 del 2016 Rv. 638941-01, N. 31334 del 2022 Rv. 665979-01, N. 20761 del 2018 Rv. 650127-01

Sez. L, Ordinanza n. 13481 del 15/05/2024 (Rv. 671201-01)

Presidente: BERRINO UMBERTO. Estensore: SOLAINI LUCA. Relatore: SOLAINI LUCA.

I. (SGROI ANTONINO) contro B. (PIERALLINI LAURA)

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO MILANO, 14/03/2018

103357 LAVORO - LAVORO SUBORDINATO (NOZIONE, DIFFERENZE DALL'APPALTO E DAL RAPPORTO DI LAVORO AUTONOMO, DISTINZIONI) - PERIODO DI RIPOSO - FERIE ANNUALI Piloti di elicottero - Art. 48 del c.c.n.l. del 19 luglio del 2001 - Ferie - Ricomprensione nelle giornate di riposo - Esclusione - Ragioni.

SEZIONE LAVORO

L'art. 48 del c.c.n.l. del 19 luglio 2001 per piloti di elicottero, che prevede il diritto a fruire di un periodo di ferie annuali della durata di 26 giorni, non può essere letto in modo da ricomprendere le ferie nelle giornate di riposo, in quanto tale interpretazione contrasterebbe con gli artt. 36, comma 3, Cost. e 2109 c.c., secondo cui il diritto alle ferie annuali è irrinunciabile, e con la disciplina nazionale ed europea, che non consente alcuna sovrapposizione tra riposi e ferie.

Riferimenti normativi: Direttive del Consiglio CEE 27/11/2000 num. 79, Contr. Coll. 19/07/2001 art. 48, Decreto Legisl. 19/08/2005 num. 185 art. 4, Decreto Legisl. 19/08/2005 num. 185 art. 5, Cod. Civ. art. 2109 CORTE COST., Costituzione art. 36 com. 3

Massime precedenti Vedi: N. 21780 del 2022 Rv. 665135-01

Sez. L, Ordinanza n. 13701 del 16/05/2024 (Rv. 671188-01)

Presidente: TRIA LUCIA. Estensore: ZULIANI ANDREA. Relatore: ZULIANI ANDREA.

G. (QUAGLIETTA DINO) contro M. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .)

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO REGGIO CALABRIA, 04/06/2018

152011 RISARCIMENTO DEL DANNO - PATRIMONIALE E NON PATRIMONIALE (DANNI MORALI)
Danno alla salute - Risarcimento in via equitativa - Liquidazione - Applicazione delle tabelle di Milano - Utilizzo dei criteri ivi indicati - Necessità - Parametro dell'età - Scostamento da parte del giudice - Limiti.

La liquidazione equitativa del danno alla salute in applicazione delle tabelle del Tribunale di Milano impone al giudice di merito di seguire esattamente i criteri ivi dettati, anche con riferimento al parametro dell'età della persona danneggiata al momento del sinistro e, quindi, del verificarsi del danno, sicché eventuali scostamenti ritenuti necessari per tener conto di aspetti particolari (come l'età della persona danneggiata al momento della stabilizzazione degli esiti) devono essere adeguatamente motivati sotto il profilo della maggiore rispondenza ai principi generali in tema di risarcimento ed altresì al criterio dell'equità.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1226, Cod. Civ. art. 2059 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2087 CORTE COST., DPR 30/06/1965 num. 1124 art. 10 CORTE COST., Decreto Legisl. 23/02/2000 num. 38 art. 13 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 5948 del 2023 Rv. 666969-01, N. 3121 del 2017 Rv. 642722-01, N. 8532 del 2020 Rv. 657813-01, N. 9950 del 2017 Rv. 643854-01, N. 26300 del 2021 Rv. 662499-01

Sez. L, Ordinanza n. 13684 del 16/05/2024 (Rv. 671204-01)

Presidente: MAROTTA CATERINA. Estensore: CAVALLARI DARIO. Relatore: CAVALLARI DARIO.

M. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .) contro S. (ARENA ROSA LINDA)

Cassa e decide nel merito, CORTE D'APPELLO CALTANISSETTA, 04/02/2019

098002 IMPIEGO PUBBLICO - ACCESSO AI PUBBLICI IMPIEGHI IN GENERE - IN GENERE
Personale A.T.A. - Graduatoria provinciale permanente - Posti vacanti - Diritto soggettivo alla stipula - Negazione - Risarcimento del danno - Esclusione - Illegittima esternalizzazione dei servizi - Irrilevanza.

102087 ISTRUZIONE E SCUOLE - PERSONALE NON INSEGNANTE In genere.

SEZIONE LAVORO

Il lavoratore inserito nella prima fascia della graduatoria provinciale permanente relativa al personale ATA, nella specie nel profilo di collaboratore scolastico, non ha un diritto soggettivo a stipulare con la P.A. un contratto a tempo determinato avente ad oggetto il conferimento di supplenze annuali in presenza di posti vacanti e quindi non può vantare pretese risarcitorie, neppure in caso di illegittima esternalizzazione da parte della P.A. dei servizi corrispondenti a quelli resi dai collaboratori scolastici.

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 16/04/1994 num. 297 art. 554, Legge 03/05/1999 num. 124 art. 4 CORTE COST., Decreto Legisl. 30/03/2001 num. 165 art. 2 CORTE COST., Decreto Legisl. 30/03/2001 num. 165 art. 5

Massime precedenti Vedi: N. 17449 del 2016 Rv. 640676-01

Sez. L, Ordinanza n. 13957 del 20/05/2024 (Rv. 671414-01)

Presidente: TRIA LUCIA. Estensore: TRICOMI IRENE. Relatore: TRICOMI IRENE.

A. (SCALCIONE ANTONIO) contro I. (MARINUZZI DARIO)

Rigetta, CORTE D'APPELLO LECCE, 20/03/2019

098035 IMPIEGO PUBBLICO - IMPIEGATI DELLO STATO - IN GENERE Riammissione in servizio - Art. 132 d.P.R. n. 3 del 1957 - Comparto scuola - Art. 115, comma 3, d.P.R. n. 417 del 1974 - Effetti - Reviviscenza del precedente rapporto di lavoro - Esclusione - Fondamento - Costituzione di un nuovo rapporto - Attribuzione del ruolo già ricoperto e dell'anzianità pregressa - Irrilevanza - Fattispecie.

Nel rapporto di lavoro alle dipendenze della P.A. la riammissione in servizio non dà luogo alla reviviscenza del rapporto di lavoro cessato, ma alla costituzione di uno nuovo, anche se disposizioni di legge, quali l'art. 132 d.P.R. n. 3 del 1957, o di contratto collettivo, prevedono la riammissione nel ruolo precedentemente ricoperto oppure, come l'art. 115, comma 3, d.P.R. n. 417 del 1974 per il comparto scuola, l'attribuzione dell'anzianità pregressa. (Nella fattispecie, la S.C. ha confermato la sentenza di merito che, con riferimento a dipendente della scuola pubblica riammesso in servizio nel 2004, sei anni dopo le dimissioni, aveva escluso la reviviscenza del rapporto di lavoro cessato e applicato la disciplina inderogabile di cui all'art. 2, comma 5, l. n. 335 del 1995, che aveva superato il disposto dell'art. 4 d.P.R. n. 1032 del 1973 in materia di riliquidazione e supplemento dell'indennità di buonuscita).

Riferimenti normativi: DPR 10/01/1957 num. 3 art. 132 CORTE COST., DPR 31/05/1974 num. 417 art. 115, Legge 08/08/1995 num. 335 art. 2 com. 5 CORTE COST., DPR 29/12/1973 num. 1032 art. 4

Massime precedenti Vedi: N. 30342 del 2017 Rv. 646557-01

Sez. L, Sentenza n. 13932 del 20/05/2024 (Rv. 671413-01)

Presidente: DORONZO ADRIANA. Estensore: MICHELINI GUALTIERO. Relatore: MICHELINI GUALTIERO. P.M. CELENTANO CARMELO. (Conf.)

T. (TOSI PAOLO) contro B. (FERRARI CRISTIAN)

Rigetta, CORTE D'APPELLO MILANO, 21/11/2022

103357 LAVORO - LAVORO SUBORDINATO (NOZIONE, DIFFERENZE DALL'APPALTO E DAL RAPPORTO DI LAVORO AUTONOMO, DISTINZIONI) - PERIODO DI RIPOSO - FERIE ANNUALI Ferie - Retribuzione dovuta durante il loro godimento - Determinazione ad opera della contrattazione collettiva - Mancata inclusione di voci retributive corrisposte durante il periodo di

SEZIONE LAVORO

attività lavorativa - Dissuasione dalla fruizione effettiva delle ferie - Valutazione - Raffronto con la retribuzione mensile - Necessità.

La retribuzione dovuta nel periodo di godimento delle ferie annuali, la cui determinazione in assenza di apposite previsioni di fonte legale è rimessa alla contrattazione collettiva, deve assicurare al lavoratore un compenso tale da non indurlo a rinunciare al riposo annuale e da non avere un effetto dissuasivo dalla sua fruizione effettiva, il quale può invece realizzarsi qualora nella retribuzione nei giorni di ferie non sia ricompreso ogni importo pecuniario, correlato all'esecuzione delle mansioni e allo status personale e professionale del lavoratore, corrisposto durante il periodo di attività lavorativa, anche se di natura variabile; l'incidenza di tale effetto dissuasivo deve essere valutata con riferimento alla retribuzione mensile, e non a quella annuale.

Riferimenti normativi: Costituzione art. 36, Direttive del Consiglio CEE 04/11/2003 num. 88 art. 7, Contr. Coll. 20/07/2012 art. 31 com. 5, Contr. Coll. 16/12/2016 art. 77 com. 2, Contr. Coll. 20/07/2012 art. 32, Contr. Coll. 20/07/2012 art. 36

Massime precedenti Vedi: N. 13425 del 2019 Rv. 653840-01, N. 20216 del 2022 Rv. 665070-02

Sez. L, Ordinanza n. 14139 del 21/05/2024 (Rv. 671207-01)

Presidente: MAROTTA CATERINA. Estensore: CAVALLARI DARIO. Relatore: CAVALLARI DARIO.

F. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .) contro I. (DE ANGELIS AURELIO)

Rigetta, CORTE D'APPELLO BARI, 18/06/2020

098245 IMPIEGO PUBBLICO - IMPIEGATI DI ENTI PUBBLICI IN GENERE - RAPPORTO DI IMPIEGO - SVOLGIMENTO Dipendenti già appartenenti all'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato ex art. 4 d.lgs. n. 283 del 1998 - Dipendenti applicati temporaneamente all'Ente tabacchi italiani ed inseriti in un ruolo ad esaurimento del Ministero delle finanze - Diritto all'indennità aggiuntiva ex art. 4, n. 1, d.P.R. n. 1034 del 1984 - Spettanza per il periodo di applicazione - Dipendenti transitati in via definitiva all'Ente tabacchi italiani - Non spettanza.

Nell'ambito del personale già appartenente all'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato di cui all'art. 4 d.lgs. n. 283 del 1998, inserito in un ruolo provvisorio ad esaurimento del Ministero delle finanze ed applicato temporaneamente all'Ente tabacchi italiani, i dipendenti che non sono transitati definitivamente nei ruoli di tale Ente hanno diritto all'indennità aggiuntiva prevista dall'art. 4, n. 1, del d.P.R. n. 1034 del 1984 anche per il periodo di servizio, da computarsi ex art. 6 del medesimo d.P.R., prestato presso di esso, a differenza dei dipendenti transitati in via definitiva allo stesso Ente, ai quali, per il periodo di lavoro svolto presso di questo dopo il trasferimento, detto diritto non può essere riconosciuto.

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 09/07/1998 num. 283 art. 4, DPR 21/12/1984 num. 1034 art. 4, DPR 21/12/1984 num. 1034 art. 6 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 5092 del 2024 Rv. 670153-01

Sez. L, Ordinanza n. 14127 del 21/05/2024 (Rv. 671206-01)

Presidente: MAROTTA CATERINA. Estensore: SARRACINO ANTONELLA FILOMENA. Relatore: SARRACINO ANTONELLA FILOMENA.

I. (POLICASTRO LUCIA) contro G. (PERIN GIULIA)

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO VENEZIA, 05/08/2016

SEZIONE LAVORO

103223 LAVORO - LAVORO SUBORDINATO (NOZIONE, DIFFERENZE DALL'APPALTO E DAL RAPPORTO DI LAVORO AUTONOMO, DISTINZIONI) - COSTITUZIONE DEL RAPPORTO - ASSUNZIONE - DIVIETO DI INTERMEDIAZIONE E DI INTERPOSIZIONE (APPALTO DI MANO D'OPERA) Somministrazione - Illegittimità - Diritto dei lavoratori somministrati agli emolumenti premiali previsti dalla contrattazione collettiva dell'utilizzatore - Condizioni - Applicabilità dell'art. 2126 c.c. - Anche al pubblico impiego contrattualizzato - Sussistenza.

In ipotesi di rapporti di somministrazione di lavoro illegittimi, i lavoratori somministrati che hanno partecipato a specifici progetti realizzati dall'utilizzatore hanno diritto agli ulteriori emolumenti premiali aggiuntivi della retribuzione a tal fine previsti, a parità di mansioni e di raggiungimento degli obiettivi, per il personale dipendente dell'utilizzatore dalla contrattazione collettiva di riferimento, sebbene non in applicazione di quest'ultima ai sensi dell'art. 23, commi 1 e 4, d.lgs. n. 276 del 2003, ratione temporis vigente, ma, stante l'abusività del ricorso alla somministrazione, in forza della norma di chiusura di cui all'art. 2126 c.c., applicabile anche al pubblico impiego contrattualizzato.

Riferimenti normativi: Costituzione art. 1, Costituzione art. 4, Costituzione art. 36, Cod. Civ. art. 2126 CORTE COST., Decreto Legisl. 10/09/2003 num. 276 art. 23

Massime precedenti Vedi: N. 13982 del 2022 Rv. 664849-01

Sez. L, Ordinanza n. 14036 del 21/05/2024 (Rv. 671205-01)

Presidente: ESPOSITO LUCIA. Estensore: GARRI FABRIZIA. Relatore: GARRI FABRIZIA.

P. (FERRARI MORANDI ESTER) contro I.

Decide su revocazione, CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE ROMA, 07/03/2023

162003 SPESE GIUDIZIALI CIVILI - COMPENSAZIONE - IN GENERE Spese legali - Compensazione - Gravi ed eccezionali ragioni - Non illogicità od erroneità - Sindacabilità in cassazione - Cessazione materia del contendere - Fattispecie.

In tema di spese processuali, le gravi ed eccezionali ragioni indicate esplicitamente nella motivazione per giustificare la compensazione totale o parziale ex art. 92, comma 2, c.p.c., nella formulazione applicabile ratione temporis, non possono essere illogiche o erronee, altrimenti configurandosi un vizio di violazione di legge denunciabile in sede di legittimità. (Nella specie, la S.C. ha cassato la decisione impugnata che, dichiarata la cessazione della materia del contendere per il riconoscimento in corso di causa della pretesa previdenziale da parte dell'Inps, aveva disposto esclusivamente per tale mero fatto la compensazione delle spese, non tenendo conto del c.d. principio di causalità nell'insorgere della lite, della necessità di ricorrere al giudice per ottenere il riconoscimento della prestazione e della necessità dell'attività defensionale svolta nel processo sino a tale momento).

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 92 com. 2 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 24234 del 2016 Rv. 642196-01, N. 9977 del 2019 Rv. 653625-01

Sez. L, Sentenza n. 14307 del 22/05/2024 (Rv. 671209-01)

Presidente: MANNA ANTONIO. Estensore: AMENDOLA FABRIZIO. Relatore: AMENDOLA FABRIZIO. P.M. CELENTANO CARMELO. (Diff.)

M. (ANDRETTA FRANCESCO) contro C. (RIZZO PIERLUIGI)

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO NAPOLI, 03/02/2022

SEZIONE LAVORO

103273 LAVORO - LAVORO SUBORDINATO (NOZIONE, DIFFERENZE DALL'APPALTO E DAL RAPPORTO DI LAVORO AUTONOMO, DISTINZIONI) - ESTINZIONE DEL RAPPORTO - DIRITTO ALLA CONSERVAZIONE DEL POSTO - INFORTUNI E MALATTIE - IN GENERE Inidoneità fisica sopravvenuta allo svolgimento delle mansioni - Giustificazione del licenziamento - Violazione dell'obbligo di "accomodamenti ragionevoli" sancito dall'art. 3, comma 3-bis, d.lgs. n. 216 del 2003 - Natura discriminatoria del licenziamento - Discriminazione diretta - Sussistenza - Fondamento - Conseguenze in tema di tutela applicabile.

Il licenziamento motivato dalla sopravvenuta inidoneità fisica del lavoratore allo svolgimento delle mansioni - se intimato in violazione dell'obbligo di adottare "accomodamenti ragionevoli" (sancito, in attuazione di obblighi comunitari, dall'art. 3, comma 3-bis, d.lgs. n. 216 del 2003) e, quindi, in violazione di doveri imposti per rimuovere gli ostacoli che impediscono ad una persona con disabilità di lavorare in condizioni di parità con gli altri lavoratori - realizza una discriminazione diretta ed è pertanto nullo, con conseguente applicazione della tutela reintegratoria piena di cui all'art. 18, commi 1 e 2, st.lav.

Riferimenti normativi: Legge 20/05/1970 num. 300 art. 18 CORTE COST. PENDENTE, Decreto Legisl. 09/07/2003 num. 216 art. 3 com. 3, Cod. Civ. art. 2697 CORTE COST., Legge 15/07/1966 num. 604 art. 5

Massime precedenti Vedi: N. 6497 del 2021 Rv. 660632-02

Sez. L, Ordinanza n. 14242 del 22/05/2024 (Rv. 671208-01)

Presidente: TRIA LUCIA. Estensore: PONTERIO CARLA. Relatore: PONTERIO CARLA.

A. (DE FEO DOMENICO) contro M. (GUGLIELMI CARLO)

Rigetta, CORTE D'APPELLO ROMA, 14/11/2022

103300 LAVORO - LAVORO SUBORDINATO (NOZIONE, DIFFERENZE DALL'APPALTO E DAL RAPPORTO DI LAVORO AUTONOMO, DISTINZIONI) - INDENNITA' - DI FINE RAPPORTO DI LAVORO - COMPUTO - CALCOLO GLOBALE DELLA RETRIBUZIONE Trattamento di fine rapporto - Base di calcolo - Emolumenti incentivanti - Inclusione - Condizioni - Irrilevanza della decisione aziendale di ammissione del dipendente al sistema incentivante - Fattispecie.

Nella base di calcolo del trattamento di fine rapporto possono essere ricompresi gli emolumenti incentivanti che, pur presentando in astratto il carattere dell'incertezza, sono erogati ai dipendenti con carattere di corrispettività rispetto alle prestazioni rese e per i quali risulta, in base ad una verifica da eseguire necessariamente ex post, l'avvenuta corresponsione per un tempo significativo tale da escluderne il carattere occasionale, senza che rilevi il fatto che l'ammissione al sistema incentivante dipende da una decisione datoriale. (Nella specie, la S.C. ha confermato la decisione di merito di includere nel T.F.R. la retribuzione incentivante percepita dal lavoratore nel corso di sei anni consecutivi e legata ad elementi che, essendo rigorosamente collegati allo svolgimento del rapporto di lavoro, non potevano considerarsi connotati da aleatorietà e imprevedibilità).

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2120 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 29440 del 2017 Rv. 646397-01, N. 18680 del 2014 Rv. 632813-01, N. 12653 del 2019 Rv. 653832-01

SEZIONE LAVORO

Sez. L, **Ordinanza n. 14301 del 22/05/2024** (Rv. **671415-01**)

Presidente: **DORONZO ADRIANA.** Estensore: **CASO FRANCESCO GIUSEPPE LUIGI.**
Relatore: **CASO FRANCESCO GIUSEPPE LUIGI.**

S. (GIORGINI JESSICA) contro C.

Rigetta, CORTE D'APPELLO MILANO, 12/04/2021

103290 LAVORO - LAVORO SUBORDINATO (NOZIONE, DIFFERENZE DALL'APPALTO E DAL RAPPORTO DI LAVORO AUTONOMO, DISTINZIONI) - ESTINZIONE DEL RAPPORTO - LICENZIAMENTO INDIVIDUALE - RISARCIMENTO DEL DANNO Art. 2, comma 2, d.lgs. n. 23 del 2015 - Indennità risarcitoria - Sostanziale identità con quanto previsto dall'art. 18, comma 2, st.lav. - Detraibilità dell'aliunde percipiendum e di quanto percepito a titolo di prestazioni previdenziali - Insussistenza - Detraibilità dell'indennità per congedo di maternità - Insussistenza - Fattispecie in tema di nullità del licenziamento per causa di matrimonio.

In ipotesi di nullità del licenziamento cui è applicabile l'art. 2, comma 2, d.lgs. n. 23 del 2015, dalla indennità risarcitoria da esso prevista non va detratto l'aliunde percipiendum, al pari di quanto stabilito per i licenziamenti nulli dall'art. 18, comma 2, st.lav., più volte modificato, come pure non va detratto quanto percepito a titolo di prestazioni previdenziali, rilevando ai fini dell'aliunde percipiendum solo i redditi conseguiti attraverso l'impiego della medesima capacità lavorativa. (Nella specie, la S.C. ha confermato l'impugnata sentenza che, dichiarata la nullità del licenziamento per causa di matrimonio di una lavoratrice assunta dopo l'entrata in vigore del d.lgs. n. 23 del 2015, ha escluso la detraibilità dal risarcimento dovutole di quanto percepito a titolo di indennità per congedo di maternità e dell'aliunde percipiendum).

Riferimenti normativi: Legge 04/03/2015 num. 23 art. 2 com. 2 CORTE COST., Legge 20/05/1970 num. 300 art. 18 com. 2 CORTE COST. PENDENTE

Massime precedenti Vedi: N. 1602 del 2023 Rv. 666572-01, N. 16136 del 2018 Rv. 649287-01

Sez. L, **Sentenza n. 14316 del 22/05/2024** (Rv. **671210-01**)

Presidente: **MANNA ANTONIO.** Estensore: **CINQUE GUGLIELMO.** Relatore: **CINQUE GUGLIELMO.** P.M. **CELENTANO CARMELO.** (Conf.)

G. (MENICUCCI MARCO) contro P. (DE LUCA TAMAJO RAFFAELE)

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO SALERNO, 07/08/2023

103274 LAVORO - LAVORO SUBORDINATO (NOZIONE, DIFFERENZE DALL'APPALTO E DAL RAPPORTO DI LAVORO AUTONOMO, DISTINZIONI) - ESTINZIONE DEL RAPPORTO - DIRITTO ALLA CONSERVAZIONE DEL POSTO - INFORTUNI E MALATTIE - COMPORTO Lavoratore disabile - Licenziamento - Connessione delle assenze con uno stato di disabilità - Onere preventivo del datore di lavoro di acquisire informazioni al riguardo - Sussistenza - Fondamento.

In tema di licenziamento per superamento del periodo di comporta, la conoscenza dello stato di disabilità del lavoratore - o la possibilità di conoscerlo secondo l'ordinaria diligenza - da parte del datore di lavoro fa sorgere l'onere datoriale - a cui non può corrispondere un comportamento ostruzionistico del lavoratore - di acquisire, prima di procedere al licenziamento, informazioni circa l'eventualità che le assenze per malattia del dipendente siano connesse allo stato di disabilità, al fine di individuare possibili accorgimenti ragionevoli imposti dall'art. 3, comma 3-bis, d.lgs. n. 216 del 2003, la cui adozione presuppone l'interlocuzione ed il confronto tra le parti, che costituiscono una fase ineludibile della fattispecie complessa del licenziamento de quo.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2110 CORTE COST., Decreto Legisl. 09/07/2003 num. 216 art. 2 com. 1, Decreto Legisl. 09/07/2003 num. 216 art. 3 com. 3, Direttive del Consiglio CEE 27/11/2000 num. 78 art. 2 CORTE COST., Legge 03/03/2009 num. 18 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 6497 del 2021 Rv. 660632-02, N. 9095 del 2023 Rv. 667558-01

SEZIONE LAVORO

Sez. L, **Ordinanza n. 14447 del 23/05/2024** (Rv. **671211-01**)

Presidente: **ESPOSITO LUCIA**. Estensore: **CAVALLARO LUIGI**. Relatore: **CAVALLARO LUIGI**.

L. (BOER PAOLO) contro I. (PATTERI ANTONELLA)

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO ROMA, 26/09/2018

103268 LAVORO - LAVORO SUBORDINATO (NOZIONE, DIFFERENZE DALL'APPALTO E DAL RAPPORTO DI LAVORO AUTONOMO, DISTINZIONI) - ESTINZIONE DEL RAPPORTO - IN GENERE Assegno straordinario per il sostegno del reddito di cui al d.m. n. 158 del 2000 - Natura di incentivo all'esodo - Sussistenza - Art. 1, comma 41, l. n. 335 del 1995 - Divieto di cumulo di redditi con la pensione ai superstiti - Rilevanza del reddito costituito dall'assegno ai fini di tale divieto - Insussistenza.

Le somme corrisposte, in forma rateale o in unica soluzione, a titolo di assegno straordinario dal Fondo di solidarietà per il sostegno del reddito del personale dipendente dalle imprese di credito, di cui al d.m. n. 158 del 2000, hanno natura di incentivo all'esodo e non costituiscono reddito rilevante ai fini del divieto di cumulo con il trattamento pensionistico per i superstiti di cui all'art. 1, comma 41, della l. n. 335 del 1995.

Riferimenti normativi: Decr. Minist. Lavoro e previdenza sociale 28/04/2000 num. 158, Legge 08/08/1995 num. 335 art. 1 com. 41 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 17162 del 2016 Rv. 640895-01, N. 9899 del 2020 Rv. 657727-01

Sez. L, **Ordinanza n. 14456 del 23/05/2024** (Rv. **671212-01**)

Presidente: **TRIA LUCIA**. Estensore: **CASCIARO SALVATORE**. Relatore: **CASCIARO SALVATORE**.

C. (SALVATORE GABRIELE) contro M.

Rigetta, CORTE D'APPELLO L'AQUILA, 13/06/2019

098044 IMPIEGO PUBBLICO - IMPIEGATI DELLO STATO - ASPETTATIVA - IN GENERE Pubblico dipendente - Ammissione a dottorato di ricerca - Aspettativa - Disciplina previdenziale applicabile - Differenziazione in base alla fruizione o meno di borsa di studio - Conseguenze.

Nel caso di ammissione del pubblico dipendente a dottorato di ricerca, la disciplina previdenziale applicabile varia a seconda che egli fruisca o meno di borsa di studio, sicché nell'ipotesi di dottorato con borsa, nella quale il pubblico dipendente viene collocato in aspettativa senza retribuzione a carico dell'amministrazione di appartenenza, quest'ultima non è tenuta a contribuzione per tale periodo ed il dipendente deve provvedere autonomamente ad iscriversi alla gestione separata INPS e ad effettuare i versamenti contributivi per la quota a suo carico, ex art. 2 della legge n. 335 del 1995, ferma l'utilità dell'incarico ai fini della progressione di carriera, previdenziali e pensionistici.

Riferimenti normativi: Legge 13/08/1984 num. 476 art. 2, Legge 27/12/1997 num. 449 art. 51 com. 6 CORTE COST., Legge 08/08/1995 num. 335 art. 2 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 432 del 2019 Rv. 652224-01, N. 15173 del 2019 Rv. 654105-01

SEZIONE LAVORO

Sez. L, **Sentenza n. 14457 del 23/05/2024** (Rv. **671213-01**)

Presidente: **TRIA LUCIA**. Estensore: **CASCIARO SALVATORE**. Relatore: **CASCIARO SALVATORE**. P.M. **FRESA MARIO**. (Conf.)

C. (VACIRCA SERGIO) contro A. (BIANCA MARCO ANTONIO)

Rigetta, CORTE D'APPELLO TRIESTE, 14/11/2017

097203 IGIENE E SANITA' PUBBLICA - SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE - ORGANIZZAZIONE TERRITORIALE - UNITA' SANITARIE LOCALI - PERSONALE DIPENDENTE - IN GENERE Dirigenza medica - Aspettativa per incarichi ex art. 15 septies, comma 1, del d.lgs. n. 502 del 1992 - Diritto incondizionato all'aspettativa per incarichi in altro paese dell'U.E. - Esclusione - Ingiustificata restrizione della libertà di stabilimento - Contrasto con gli artt. 45-48 TFUE - Insussistenza.

In tema di dirigenza medica di strutture pubbliche, la normativa speciale di cui all'art. 15-septies d.lgs. n. 502 del 1992, laddove non riconosce un diritto incondizionato all'aspettativa per assumere incarichi in altro Paese dell'U.E., non determina un'ingiustificata restrizione della libertà di stabilimento in contrasto con gli artt. 45-48 del TFUE, in quanto non opera con intenti discriminatori basati sulla cittadinanza, né mira ad attuare una differenziazione con riferimento agli incarichi all'estero, ma soddisfa l'esigenza propria della sanità pubblica di circolazione di professionalità all'interno del SSN, limitando, nel rispetto del principio di proporzionalità rispetto all'obiettivo perseguito, la possibilità di fruizione dell'aspettativa "senza assegni" a incarichi che realizzano una mobilità in seno al SSN, ed escludendola per quelli conferiti non solo da strutture di Paesi dell'U.E. ma anche da strutture private site nel territorio nazionale.

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 30/12/1992 num. 502 art. 15 septies CORTE COST., Decreto Legisl. 30/03/2001 num. 165 art. 23 bis CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 13066 del 2022 Rv. 664602-01, N. 3860 del 2024 Rv. 670151-01

Sez. L, **Ordinanza n. 14626 del 24/05/2024** (Rv. **671270-01**)

Presidente: **TRIA LUCIA**. Estensore: **TRICOMI IRENE**. Relatore: **TRICOMI IRENE**.

I. (MARINUZZI DARIO) contro O. (LEPERINO ALFONSO)

Rigetta, CORTE D'APPELLO NAPOLI, 13/05/2019

097203 IGIENE E SANITA' PUBBLICA - SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE - ORGANIZZAZIONE TERRITORIALE - UNITA' SANITARIE LOCALI - PERSONALE DIPENDENTE - IN GENERE Infermieri assunti dall'Università degli Studi di Napoli destinati ai policlinici universitari - Art. 1 l.r. Campania n. 10 del 1978 razione temporis vigente - Transito alle dipendenze delle Unità sanitarie locali - Trattamento di fine servizio - Maturazione - Computabilità del periodo di servizio fuori ruolo presso i policlinici universitari - Sussistenza - Fondamento.

143171 REGIONI - SINGOLE REGIONI DI DIRITTO COMUNE - CAMPANIA - PERSONALE In genere.

Per gli infermieri assunti dall'Università degli Studi di Napoli e destinati ai policlinici universitari ex art. 1 della l.r. Campania n. 10 del 1978, razione temporis vigente, il successivo transito alle dipendenze delle unità sanitarie locali non ha fatto venire meno la continuità del loro rapporto di lavoro, sicché, ai fini della maturazione del trattamento di fine servizio, deve computarsi, ai sensi dell'art. 76 d.P.R. n. 761 del 1979, anche il periodo di servizio fuori ruolo presso i policlinici universitari, in applicazione del principio generale dell'automatismo delle prestazioni previdenziali di cui all'art. 2116 c.c. (così come interpretato dalla Corte costituzionale con la sentenza n. 374 del 1997), che può essere derogato solo in base a specifiche disposizioni di

SEZIONE LAVORO

legge e limitatamente al caso espresso in cui non sia prescritto il diritto dell'ente previdenziale alla percezione dei contributi.

Riferimenti normativi: DPR 20/12/1979 num. 761 art. 76 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2116, Legge Reg. Campania 28/04/1978 num. 10 art. 1

Massime precedenti Vedi: N. 21302 del 2020 Rv. 658925-01, N. 27427 del 2020 Rv. 659692-01, N. 8111 del 1995 Rv. 493422-01

Sez. L, Ordinanza n. 14641 del 24/05/2024 (Rv. 671214-01)

Presidente: **MAROTTA CATERINA.** *Estensore:* **ROLFI FEDERICO VINCENZO AMEDEO.**
Relatore: **ROLFI FEDERICO VINCENZO AMEDEO.**

U. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .) contro R. (REGGIO D'ACI ANDREA)

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO TRIESTE, 10/10/2017

078015 ENTI PUBBLICI - PERSONALE DEGLI ENTI PUBBLICI Incentivo previsto dall'art. 18 l. n. 109 del 1994 e successive modifiche - Natura - Insorgenza del diritto - Condizioni e limiti - Disciplina transitoria di cui all'art. 1, comma 4, d.l. n. 101 del 1995, conv. con modif. dalla l. n. 216 del 1995 - Assoggettamento - Sussistenza - Opere da realizzare in regime di concessione di committenza - Diritto all'incentivo - Insussistenza.

103369 LAVORO - LAVORO SUBORDINATO (NOZIONE, DIFFERENZE DALL'APPALTO E DAL RAPPORTO DI LAVORO AUTONOMO, DISTINZIONI) - RETRIBUZIONE - GRATIFICAZIONI - IN GENERE In genere.

Il diritto a percepire l'incentivo per la progettazione di cui all'art. 18 l. n. 109 del 1994 ha natura retributiva e sorge, non solo in conseguenza della prestazione dell'attività incentivata, ma anche nei limiti fissati dalla contrattazione decentrata e dal regolamento per le modalità di erogazione adottato dall'amministrazione; pertanto, esso è assoggettato anche alla disciplina transitoria di cui all'art. 1, comma 4, del d.l. n. 101 del 1995, conv. con modif. dalla l. n. 216 del 1995, e, trovando la sua giustificazione nella remunerazione dell'attività di progettazione e realizzazione dell'opera pubblica svolta con risorse interne dell'amministrazione, non spetta in ipotesi di opere realizzate in regime di concessione di committenza.

Riferimenti normativi: Legge 11/02/1994 num. 109 art. 18, Decreto Legge 03/04/1995 num. 101 art. 1 com. 4, Legge 02/06/1995 num. 216 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 4981 del 2022 Rv. 663888-01, N. 3779 del 2012 Rv. 621952-01, N. 10222 del 2020 Rv. 657788-01, N. 13937 del 2017 Rv. 644534-01, N. 25696 del 2023 Rv. 668626-01

Sez. L, Ordinanza n. 14712 del 27/05/2024 (Rv. 671215-02)

Presidente: **DORONZO ADRIANA.** *Estensore:* **PANARIELLO FRANCESCO PAOLO.** *Relatore:* **PANARIELLO FRANCESCO PAOLO.**

B. (SOMMARUGA ANNA GRAZIA) contro T.

Rigetta, CORTE D'APPELLO BRESCIA, 16/05/2022

103223 LAVORO - LAVORO SUBORDINATO (NOZIONE, DIFFERENZE DALL'APPALTO E DAL RAPPORTO DI LAVORO AUTONOMO, DISTINZIONI) - COSTITUZIONE DEL RAPPORTO - ASSUNZIONE - DIVIETO DI INTERMEDIAZIONE E DI INTERPOSIZIONE (APPALTO DI MANO D'OPERA) Cessione di ramo d'azienda - Declaratoria di inefficacia - Appalto tra cessionario e

SEZIONE LAVORO

cedente - Disciplina dell'appalto illecito - Inapplicabilità - Effetto liberatorio dei pagamenti effettuati dal cessionario ai lavoratori ceduti - Insussistenza.

103396 LAVORO - LAVORO SUBORDINATO (NOZIONE, DIFFERENZE DALL'APPALTO E DAL RAPPORTO DI LAVORO AUTONOMO, DISTINZIONI) - TRASFERIMENTO D'AZIENDA - IN GENERE
In genere.

Alla cessione di ramo d'azienda, seguita da un appalto tra cedente e cessionario e successivamente dichiarata inefficace nei confronti del lavoratore, sono inapplicabili, anche in via analogica, le norme dettate per l'appalto dichiarato illecito, cosicché i pagamenti effettuati dal cessionario ai lavoratori ceduti non hanno effetto liberatorio nei confronti del cedente per le retribuzioni loro dovute.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2112, Cod. Civ. art. 2126 CORTE COST., Decreto Legisl. 10/09/2003 num. 276 CORTE COST., Decreto Legisl. 15/06/2015 num. 81 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 19898 del 2004 Rv. 577525-01, N. 35982 del 2021 Rv. 662919-01

Sez. L, Ordinanza n. 14726 del 27/05/2024 (Rv. 671309-01)

Presidente: **DORONZO ADRIANA.** *Estensore:* **CASO FRANCESCO GIUSEPPE LUIGI.**
Relatore: **CASO FRANCESCO GIUSEPPE LUIGI.**

B. (CASULLI SAVERIO) contro D. (PRUDENTE VALENTINA)

Rigetta, CORTE D'APPELLO MESSINA, 18/01/2019

103280 LAVORO - LAVORO SUBORDINATO (NOZIONE, DIFFERENZE DALL'APPALTO E DAL RAPPORTO DI LAVORO AUTONOMO, DISTINZIONI) - ESTINZIONE DEL RAPPORTO - LICENZIAMENTO INDIVIDUALE - DISCIPLINARE Immediatezza della contestazione - Carattere relativo - Contenuto - Valutazione del giudice di merito - Insindacabilità in sede di legittimità - Fattispecie.

In tema di licenziamento disciplinare, l'immediatezza della contestazione va intesa in senso relativo, dovendosi dare conto delle ragioni che possono cagionare il ritardo (quali il tempo necessario per l'accertamento dei fatti o la complessità della struttura organizzativa dell'impresa), con valutazione riservata al giudice di merito ed insindacabile in sede di legittimità, se sorretta da motivazione adeguata e priva di vizi logici. (Nella specie, è stata ritenuta tardiva la contestazione disciplinare intervenuta oltre un anno dopo gli ultimi fatti addebitati al dipendente).

Riferimenti normativi: Legge 20/05/1970 num. 300 art. 7 CORTE COST.

Massime precedenti Conformi: N. 16841 del 2018 Rv. 649317-01

Massime precedenti Vedi: N. 7467 del 2023 Rv. 667127-01, N. 109 del 2024 Rv. 669691-01

Sez. L, Ordinanza n. 14706 del 27/05/2024 (Rv. 671308-01)

Presidente: **DORONZO ADRIANA.** *Estensore:* **PANARIELLO FRANCESCO PAOLO.** *Relatore:* **PANARIELLO FRANCESCO PAOLO.**

A. (BOFFOLI MADDALENA) contro C.

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO ROMA, 01/06/2021

SEZIONE LAVORO

058016 CONTRATTI IN GENERE - CLAUSOLA PENALE - RIDUZIONE Clausola penale - Valutazione di manifesta eccessività - Criteri - Comparazione con il danno ipoteticamente risarcibile - Rilevanza - Fondamento - Fattispecie in tema di danno da demansionamento.

Per la valutazione della manifesta eccessività della clausola penale ai fini dell'art. 1384 c.c., il criterio di riferimento per il giudice è costituito dall'interesse del creditore all'adempimento e, cioè, dell'effettiva incidenza dell'inadempimento sullo squilibrio delle prestazioni e sulla concreta situazione contrattuale nel corso di rapporto, sicché non può prescindersi da una comparazione con il danno che sarebbe stato ipoteticamente risarcibile in mancanza della clausola, la quale è una predeterminazione forfettaria di tale pregiudizio. (Nella specie, la S.C. ha cassato la sentenza impugnata che, in relazione ad una penale pattuita a titolo di anticipata liquidazione del danno da demansionamento, ne aveva negato la riduzione senza valutare la circostanza del pensionamento del lavoratore a distanza di pochi mesi dalla modifica in peius delle mansioni).

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1384, Cod. Civ. art. 2103 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 11908 del 2020 Rv. 658162-01, N. 19492 del 2023 Rv. 668307-02, N. 26901 del 2023 Rv. 669054-02

Sez. L, Ordinanza n. 14725 del 27/05/2024 (Rv. 671378-01)

Presidente: DORONZO ADRIANA. Estensore: PANARIELLO FRANCESCO PAOLO. Relatore: PANARIELLO FRANCESCO PAOLO.

F. (MACCIOTTA GIUSEPPE) contro T.

Dichiara inammissibile, CORTE D'APPELLO CAGLIARI, 02/07/2021

103241 LAVORO - LAVORO SUBORDINATO (NOZIONE, DIFFERENZE DALL'APPALTO E DAL RAPPORTO DI LAVORO AUTONOMO, DISTINZIONI) - DIRITTI ED OBBLIGHI DEL DATORE E DEL PRESTATORE DI LAVORO - LIBERTA' E DIGNITA' DEL LAVORATORE - ACCERTAMENTI SANITARI Contrasto rispetto alla certificazione del medico di fiducia del lavoratore - Valutazione comparativa del giudice del merito - Necessità - Fattispecie.

In caso di contrasto tra il contenuto del certificato del medico curante e gli accertamenti compiuti dal medico di controllo, il giudice del merito deve procedere alla loro valutazione comparativa al fine di stabilire, con giudizio insindacabile in sede di legittimità se adeguatamente motivato, quale delle contrastanti motivazioni sia maggiormente attendibile, atteso che le norme che prevedono la possibilità di controllo della malattia, nell'affidare la relativa indagine ad organi pubblici per garantirne l'imparzialità, non hanno inteso attribuire agli accertamenti compiuti da tali organi una particolare ed insindacabile efficacia probatoria che escluda il generale potere di controllo del giudice. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza impugnata che, ai fini del computo del periodo massimo di comporto, aveva fatto decorrere l'assenza per malattia di una lavoratrice dalla data certificata dal medico di controllo e non da quella certificata dal medico curante, sul presupposto che il contrasto tra le due certificazioni, elidendo la normale fidejussione di entrambe, consente al giudice di apprezzarle liberamente).

Riferimenti normativi: Legge 20/05/1970 num. 300 art. 5 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2700 CORTE COST.

Massime precedenti Conformi: N. 2953 del 1997 Rv. 503513-01

Massime precedenti Vedi: N. 21620 del 2018 Rv. 650223-01

SEZIONE LAVORO

Sez. L, **Ordinanza n. 14732 del 27/05/2024** (Rv. **671216-01**)

Presidente: DI PAOLANTONIO ANNALISA. Estensore: FEDELE ILEANA. Relatore: FEDELE ILEANA.

M. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .) contro A. (TORCICOLLO GIUSEPPE PIO)

Cassa e decide nel merito, CORTE D'APPELLO GENOVA, 09/10/2020

098005 IMPIEGO PUBBLICO - CONCORSI IN GENERE - IN GENERE Pubblico impiego contrattualizzato - Progressioni verticali riservate agli interni - Decisione di scorrimento della graduatoria degli idonei - Riattivazione dell'intera sequenza concorsuale - Applicabilità della disciplina vigente al momento dello scorrimento - Sussistenza - Ius superveniens contenuto nell'art. 24 del d.lgs. n. 150 del 2009, applicabile *ratione temporis* - Limitazioni alla copertura dei posti disponibili con personale interno - Conseguenze.

103218 LAVORO - LAVORO SUBORDINATO (NOZIONE, DIFFERENZE DALL'APPALTO E DAL RAPPORTO DI LAVORO AUTONOMO, DISTINZIONI) - COSTITUZIONE DEL RAPPORTO - ASSUNZIONE - CONCORSI - BANDI DI CONCORSO In genere.

*In tema di pubblico impiego contrattualizzato, la scelta della P.A. di procedere a scorrimento di una graduatoria concorsuale, anche ai fini della selezione interna per l'accesso a posti superiori vacanti, comporta la riattivazione della sequenza concorsuale, ma è soggetta alle condizioni di validità vigenti al momento di tale decisione e, quindi, anche allo ius superveniens costituito dall'art. 24 del d.lgs. n. 150 del 2009 (nel testo *ratione temporis* applicabile), con la conseguenza che le limitazioni da esso introdotte, a decorrere dal 1 gennaio 2010, ai concorsi riservati al personale interno non consentono più nemmeno lo scorrimento delle graduatorie relative a procedure per le progressioni verticali riservate interamente agli interni.*

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 27/10/2009 num. 150 art. 24, Decreto Legisl. 30/03/2001 num. 165 art. 52 com. 1

Massime precedenti Vedi: N. 19006 del 2010 Rv. 615188-01, N. 1674 del 2024 Rv. 670028-01, N. 3332 del 2018 Rv. 647410-01

Sez. L, **Ordinanza n. 14712 del 27/05/2024** (Rv. **671215-01**)

Presidente: DORONZO ADRIANA. Estensore: PANARIELLO FRANCESCO PAOLO. Relatore: PANARIELLO FRANCESCO PAOLO.

B. (SOMMARUGA ANNA GRAZIA) contro T.

Rigetta, CORTE D'APPELLO BRESCIA, 16/05/2022

103396 LAVORO - LAVORO SUBORDINATO (NOZIONE, DIFFERENZE DALL'APPALTO E DAL RAPPORTO DI LAVORO AUTONOMO, DISTINZIONI) - TRASFERIMENTO D'AZIENDA - IN GENERE Illegittimità della cessione di ramo d'azienda - Prestazioni offerte al cedente e non ricevute - Mora credendi - Equiparazione alle prestazioni eseguite - Sussistenza - Effetti - Configurabilità dell'*aliunde perceptum* - Esclusione - Ragioni.

*Nel caso di illegittima cessione di ramo d'azienda, le prestazioni lavorative offerte al datore di lavoro cedente e da questi non ricevute senza giustificato motivo, producendo gli effetti della mora credendi, sono equiparate a quelle eseguite e generano la sua obbligazione retributiva corrispettiva, senza che da questa possa detrarsi quanto percepito dal lavoratore ceduto nell'ambito del diverso ed autonomo rapporto instaurato con il cessionario in via di mero fatto ex art. 2126 c.c., sia perché l'*aliunde perceptum* attiene al risarcimento del danno, sia perché si è in presenza di due rapporti lavorativi, per i quali il principio di corrispettività giustifica il diritto a due retribuzioni.*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2112, Cod. Civ. art. 1207 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2126 CORTE COST.

SEZIONE LAVORO

Massime precedenti Vedi: N. 35982 del 2021 Rv. 662919-01, N. 21160 del 2019 Rv. 654995-01, N. 21158 del 2019 Rv. 654807-01, N. 5788 del 2023 Rv. 666940-01

Sez. L, Ordinanza n. 14781 del 27/05/2024 (Rv. 671228-01)

Presidente: DI PAOLANTONIO ANNALISA. Estensore: CASCIARO SALVATORE. Relatore: CASCIARO SALVATORE.

B. (CHIARELLI GIANFRANCO) contro C. (PECORILLA GIUSEPPE)

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO LECCE, 07/04/2021

098268 IMPIEGO PUBBLICO - IMPIEGATI REGIONALI, PROVINCIALI, COMUNALI - IN GENERE Dirigenza del Comparto Regioni-Autonomie locali - Fondo per la dirigenza ex art. 26 del C.C.N.L. del 23 dicembre 1999 - Determinazione in base alle posizioni effettivamente coperte - Utilizzabilità per l'erogazione delle indennità spettanti ai dirigenti degli enti locali assunti con contratto a tempo determinato - Sussistenza - Ragioni.

098329 IMPIEGO PUBBLICO - IMPIEGATI REGIONALI, PROVINCIALI, COMUNALI - INDENNITA' - VARIE In genere.

103231 LAVORO - LAVORO SUBORDINATO (NOZIONE, DIFFERENZE DALL'APPALTO E DAL RAPPORTO DI LAVORO AUTONOMO, DISTINZIONI) - COSTITUZIONE DEL RAPPORTO - DURATA DEL RAPPORTO - A TEMPO DETERMINATO - IN GENERE In genere.

Il fondo per la dirigenza ex art. 26 del c.c.n.l. area della dirigenza del comparto Regioni-Autonomie locali del 23 dicembre 1999 è determinato tenendo conto delle posizioni dirigenziali effettivamente coperte nell'organico dell'ente e deve essere utilizzato anche per le indennità spettanti ai dirigenti assunti con contratto a tempo determinato, poiché a costoro è applicabile la disciplina normativa e contrattuale dei rapporti a tempo indeterminato compatibile con la natura a termine dell'incarico, per effetto del richiamo di cui all'art. 110 TUEL e del divieto di trattamento differenziato del lavoratore a termine, se non giustificato da ragioni obbiettive, posto dalla clausola 4 dell'accordo quadro sul lavoro a tempo determinato attuato con la Direttiva 1999/70/CE.

Riferimenti normativi: Contr. Coll. 23/12/1999 art. 26, Decreto Legisl. 18/08/2000 num. 267 art. 110, Direttive del Consiglio CEE 28/06/1999 num. 70 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 5516 del 2015 Rv. 634800-01

Sez. L, Ordinanza n. 14751 del 27/05/2024 (Rv. 671217-01)

Presidente: DORONZO ADRIANA. Estensore: PANARIELLO FRANCESCO PAOLO. Relatore: PANARIELLO FRANCESCO PAOLO.

A. (BIBBOLINO STEFANO) contro S. (CARLUCCIO ALBERTO)

Rigetta, CORTE D'APPELLO ROMA, 11/12/2020

098269 IMPIEGO PUBBLICO - IMPIEGATI REGIONALI, PROVINCIALI, COMUNALI - AMMISSIONE ALL'IMPIEGO - IN GENERE Società a partecipazione pubblica cd. "in house" - Reclutamento del personale - - Obbligo di osservare le procedure selettive pubbliche - Art. 18, comma 1, del d.l. n. 112 del 2008, conv., con modif., dalla l. n. 133 del 2008, razione temporis vigente - Differimento dell'entrata in vigore - Ragioni - Fattispecie.

In tema di reclutamento del personale di società a partecipazione pubblica cd. "in house", l'art. 18, comma 1, del d.l. n. 112 del 2008, conv. con modif. dalla l. n. 133 del 2008, che nel testo

SEZIONE LAVORO

ratione temporis vigente ha imposto l'osservanza delle procedure selettive pubbliche per le assunzioni, è divenuto applicabile dal sessantesimo giorno successivo all'entrata in vigore della legge di conversione del medesimo d.l., per consentire a tali società un congruo spatium temporis per adeguare i propri sistemi di assunzione alla nuova norma imperativa. (Nella specie, la S.C. ha confermato la decisione impugnata che aveva dichiarato illegittima la "presa d'atto della nullità" di un contratto di lavoro stipulato, senza l'osservanza delle procedure selettive pubbliche, prima del decorso del predetto termine di sessanta giorni).

Riferimenti normativi: Decreto Legge 25/06/2008 num. 112 art. 18 com. 1, Legge 06/08/2008 num. 133 CORTE COST. PENDENTE

Massime precedenti Vedi: N. 13480 del 2018 Rv. 648740-01, N. 6171 del 2023 Rv. 666949-01, N. 420 del 2024 Rv. 669693-01

Sez. L, Ordinanza n. 14896 del 28/05/2024 (Rv. 671219-01)

Presidente: TRIA LUCIA. Estensore: SARRACINO ANTONELLA FILOMENA. Relatore: SARRACINO ANTONELLA FILOMENA.

M. (MARINELLI MASSIMILIANO) contro I. (CARUSO SEBASTIANO)

Rigetta, CORTE D'APPELLO TORINO, 04/12/2018

098094 IMPIEGO PUBBLICO - IMPIEGATI DELLO STATO - DISCIPLINA - PROCEDIMENTO DISCIPLINARE - IN GENERE Decadenza dall'azione disciplinare ex art. 55-bis, comma 4, del d.lgs. n. 165 del 2001 - Termine di conclusione del procedimento disciplinare - Decorrenza dalla data di acquisizione della notizia dell'infrazione - Individuazione del termine a quo nel compimento del primo o di ulteriori atti istruttori - Rilevanza - Fondamento - Valutazione ex ante - Sussistenza - Fattispecie.

Il termine perentorio di conclusione del procedimento disciplinare previsto dall'art. 55-bis, comma 4, d.lgs. n. 165 del 2001, ratione temporis applicabile, decorre dall'acquisizione della notizia dell'infrazione, da individuarsi all'esito di tutti quegli accertamenti che, secondo una valutazione di ragionevolezza da compiersi ex ante, avrebbero potuto apportare elementi utili alla contestazione della condotta addebitata, o di quelle connesse, nel pieno rispetto dei principi di proporzionalità e adeguatezza della sanzione. (Nella specie, la S.C. ha affermato la corretta individuazione da parte del giudice d'appello della decorrenza di detto termine in corrispondenza del compimento non del primo atto istruttorio utile per la contestazione, ma di un ulteriore atto successivo idoneo, in astratto ed ex ante, non solo a colorare di maggior disvalore l'illecito contestato, ma anche a verificare ulteriori condotte connesse).

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 30/03/2001 num. 165 art. 55 bis com. 4 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 1164 del 2024 Rv. 669772-01

Sez. L, Ordinanza n. 14896 del 28/05/2024 (Rv. 671219-02)

Presidente: TRIA LUCIA. Estensore: SARRACINO ANTONELLA FILOMENA. Relatore: SARRACINO ANTONELLA FILOMENA.

M. (MARINELLI MASSIMILIANO) contro I. (CARUSO SEBASTIANO)

Rigetta, CORTE D'APPELLO TORINO, 04/12/2018

098130 IMPIEGO PUBBLICO - IMPIEGATI DELLO STATO - INCOMPATIBILITA' (CON ALTRI IMPIEGHI, PROFESSIONI, CARICHE ED ATTIVITA') Conferimento di procura speciale a tempo

SEZIONE LAVORO

indeterminato da parte di società di capitali di gestione immobiliare - Incarico extraistituzionale - Autorizzazione - Necessità - Ragioni - Gratuità - Irrilevanza - Fondamento - Fattispecie.

Nel pubblico impiego contrattualizzato, il dipendente a cui è stata rilasciata, da parte di una società di gestione immobiliare, una procura speciale a tempo indeterminato ha l'obbligo di darne preventiva comunicazione al datore di lavoro, pena la violazione dell'art. 53, comma 5, d.lgs. n. 165 del 2001 (che prevede l'autorizzazione dell'Amministrazione all'assunzione di incarichi extraistituzionali), al fine di escludere ab origine ipotesi di incompatibilità con il principio di esclusività di cui all'art. 98 Cost., senza che possa rilevare la gratuità dell'incarico conferito, poiché occorre in ogni caso verificare, attraverso l'autorizzazione, il rispetto di tale principio. (Nella specie, la S.C. ha affermato la necessità della preventiva comunicazione del rilascio della procura anche in considerazione dell'ampiezza dei poteri gestori con essa conferiti, nonché della natura imprenditoriale dell'ente conferente).

Riferimenti normativi: Costituzione art. 98, Decreto Legisl. 30/03/2001 num. 165 art. 53 CORTE COST., DPR 10/01/1957 num. 3 art. 60

Massime precedenti Vedi: N. 9801 del 2024 Rv. 670684-01

Sez. L, Ordinanza n. 14914 del 28/05/2024 (Rv. 671221-02)

Presidente: **DI PAOLANTONIO ANNALISA.** *Estensore:* **ROLFI FEDERICO VINCENZO AMEDEO.** *Relatore:* **ROLFI FEDERICO VINCENZO AMEDEO.**

C. (VINCI MONICA FRANCESCA) contro M. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .)

Dichiara inammissibile, CORTE D'APPELLO LECCE, 05/03/2019

098246 IMPIEGO PUBBLICO - IMPIEGATI DI ENTI PUBBLICI IN GENERE - RAPPORTO DI IMPIEGO - TRATTAMENTO ECONOMICO E DI QUIESCENZA Personale civile e militare - Trattamento economico - Equiparazione - Esclusione - Ragioni.

In materia di lavoro alle dipendenze della P.A., il principio di parità di trattamento contrattuale di cui all'art. 45, comma 2, d.lgs. n. 165 del 2001 non opera nella comparazione tra personale civile e personale militare, poiché il trattamento economico del primo è regolato esclusivamente mediante contratti collettivi, mentre il personale militare risulta tuttora disciplinato da norme di esclusivo diritto pubblico, cosicché non può esservi una completa equiparazione fra personale civile e militare del Ministero della difesa.

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 30/03/2001 num. 165 art. 45 CORTE COST., Decreto Legisl. 30/03/2001 num. 165 art. 3 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 8254 del 2016 Rv. 639558-01

Sez. L, Ordinanza n. 14923 del 28/05/2024 (Rv. 671222-01)

Presidente: **TRIA LUCIA.** *Estensore:* **TRIA LUCIA.** *Relatore:* **CINQUE GUGLIELMO.**

C. (DIERNA ANTONINO) contro R.

Dichiara inammissibile, CORTE D'APPELLO ROMA, 15/11/2018

132164 PROCEDIMENTI SPECIALI - PROCEDIMENTI IN MATERIA DI LAVORO E DI PREVIDENZA - PROCEDIMENTO DI PRIMO GRADO - PROVA - POTERI DEL GIUDICE Poteri istruttori officiosi - Esercizio discrezionale, sottratto al sindacato di legittimità - Portata -Limiti.

Nel rito del lavoro, i poteri istruttori officiosi di cui all'art. 421 c.p.c. - il cui esercizio è del tutto discrezionale e come tale sottratto al sindacato di legittimità - non possono sopperire alle carenze

SEZIONE LAVORO

probatorie delle parti, così da porre il giudice in funzione sostitutiva degli oneri delle parti medesime e da tradurre i poteri officiosi anzidetti in poteri d'indagine e di acquisizione del tipo di quelli propri del procedimento penale.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 421 CORTE COST.

Massime precedenti Conformi: N. 17102 del 2009 Rv. 609551-01

Sez. L, Ordinanza n. 14840 del 28/05/2024 (Rv. 671218-01)

Presidente: ESPOSITO LUCIA. Estensore: RIVERSO ROBERTO. Relatore: RIVERSO ROBERTO.

I. (STANCHI ANDREA NICOLO') contro M.

Dichiara inammissibile, CORTE D'APPELLO VENEZIA, 19/07/2022

048068 COMUNITA' EUROPEA - GIUDICE NAZIONALE - RIMESIONE DEGLI ATTI - IN GENERE
In genere

CONFORME A CASSAZIONE SU 010107/2021 66120902

Massime precedenti Conformi Sezioni Unite: N. 10107 del 2021 Rv. 661209-02

Sez. L, Ordinanza n. 14923 del 28/05/2024 (Rv. 671222-02)

Presidente: TRIA LUCIA. Estensore: CINQUE GUGLIELMO. Relatore: CINQUE GUGLIELMO.

C. (DIERNA ANTONINO) contro R.

Dichiara inammissibile, CORTE D'APPELLO ROMA, 15/11/2018

100146 IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - MOTIVI DEL RICORSO - VIZI DI MOTIVAZIONE Rito del lavoro - Poteri officiosi ex art. 437 c.p.c. - Mancato esercizio - Omessa ammissione di prova - Vizio di omessa motivazione su un punto decisivo della controversia - Configurabilità - Condizioni - Denuncia in sede di legittimità - Requisiti.

Nel rito del lavoro, il mancato esercizio dei poteri officiosi ex art. 437 c.p.c. anche da parte della Corte di appello può essere denunciato per cassazione solo nel caso in cui tale vizio abbia determinato l'omissione di motivazione su un punto decisivo della controversia e, quindi, ove la prova non ammessa sia idonea a dimostrare circostanze tali da invalidare, con un giudizio di certezza e non di mera probabilità, l'efficacia delle altre risultanze istruttorie che hanno determinato il convincimento del giudice di merito, di modo che la "ratio decidendi" venga a trovarsi priva di fondamento.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 437 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 360 com. 1 lett. 5

Massime precedenti Vedi: N. 5654 del 2017 Rv. 643989-01, N. 27415 del 2018 Rv. 651028-02

SEZIONE LAVORO

Sez. L, **Ordinanza n. 14843 del 28/05/2024** (Rv. **671303-01**)

Presidente: **ESPOSITO LUCIA.** Estensore: **RIVERSO ROBERTO.** Relatore: **RIVERSO ROBERTO.**

T. (MARAZZA MARCO) contro F. (PETROCELLI MARCO GUSTAVO)

Rigetta, CORTE D'APPELLO MILANO, 07/11/2022

103352 LAVORO - LAVORO SUBORDINATO (NOZIONE, DIFFERENZE DALL'APPALTO E DAL RAPPORTO DI LAVORO AUTONOMO, DISTINZIONI) - ORARIO DI LAVORO - IN GENERE Orario di lavoro - Misurazione - Attività prodromiche e successive alla prestazione lavorativa - Rilevanza - Condizioni - Fattispecie.

Ai fini della misurazione dell'orario di lavoro, l'art. 1, comma 2, lett. a), d.lgs. n. 66 del 2003 attribuisce espresso ed alternativo rilievo non solo al tempo della prestazione effettiva ma anche a quello della disponibilità del lavoratore e della sua presenza sui luoghi di lavoro, sicché deve considerarsi orario di lavoro l'arco temporale comunque trascorso dal lavoratore all'interno dell'azienda nell'espletamento di attività prodromiche ed accessorie allo svolgimento, in senso stretto, delle mansioni affidategli, ove il datore di lavoro non provi che egli sia ivi libero di autodeterminarsi o non assoggettato al potere gerarchico. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza d'appello che aveva considerato eterodirette ed obbligatorie l'effettuazione del tragitto dall'ingresso alla postazione informatica e ogni altra attività preliminare ai fini del "log in" e del "log out", poiché frutto delle decisioni del datore di lavoro riguardanti la struttura della propria sede, la collocazione della postazione di lavoro ed il percorso per raggiungerla, l'assegnazione di mansioni eseguibili solo tramite postazione telematica, la scelta del tipo di computer, la determinazione della procedura di sua accensione, l'orario esatto di inizio turno dinanzi alla postazione già inizializzata ed avviata all'uso).

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 08/04/2003 num. 66 art. 1 com. 2, Cod. Civ. art. 2107

Massime precedenti Conformi: N. 13466 del 2017 Rv. 644521-01

Massime precedenti Vedi: N. 12935 del 2018 Rv. 649059-01

Sez. L, **Ordinanza n. 14858 del 28/05/2024** (Rv. **671304-01**)

Presidente: **MANCINO ROSSANA.** Estensore: **GNANI ALESSANDRO.** Relatore: **GNANI ALESSANDRO.**

P. (BOER PAOLO) contro I. (SGROI ANTONINO)

Rigetta, CORTE D'APPELLO MILANO, 10/10/2017

129070 PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - ASSICURAZIONE PER L'INVALIDITA', VECCHIAIA E SUPERSTITI - CONTRIBUTI - RICONGIUNZIONE DEI PERIODI ASSICURATIVI Per i liberi professionisti - Proposta di ricongiunzione dell'ente preposto alla gestione previdenziale accentratrice - Accettazione da parte del lavoratore - Conclusione dell'accordo - Sussistenza - Natura e oggetto dell'accordo - Revocabilità - Esclusione - Limiti - Fattispecie.

In materia di ricongiunzione di periodi assicurativi ai fini della pensione per i liberi professionisti, l'accettazione da parte del lavoratore della proposta, formulata dall'ente preposto alla gestione previdenziale accentratrice, implica la conclusione di un accordo di natura pubblicistica, che ha ad oggetto anche i costi e le modalità della ricongiunzione e, una volta perfezionato, non è revocabile, salvo il caso di errore. (Nel caso di specie, la S.C. ha confermato la sentenza di appello che aveva ritenuto irretrattabile l'accordo sull'ammontare dovuto per la costituzione della riserva matematica volta a far fronte alle future prestazioni pensionistiche, conosciuto dal lavoratore, al pari dell'importo del rateo pensionistico da liquidare comunicatogli dall'Inps).

Riferimenti normativi: Legge 05/03/1990 num. 45 art. 2 CORTE COST., Legge 05/03/1990 num. 45 art. 4

SEZIONE LAVORO

Massime precedenti Vedi: N. 13987 del 1999 Rv. 532128-01

Sez. L, Ordinanza n. 14904 del 28/05/2024 (Rv. 671220-01)

Presidente: ESPOSITO LUCIA. Estensore: PONTERIO CARLA. Relatore: PONTERIO CARLA.
S. (FEZZI MARIO ANTONIO) contro E. (TRIFIRO' SALVATORE)

Cassa e decide nel merito, CORTE D'APPELLO MILANO, 13/06/2019

103372 LAVORO - LAVORO SUBORDINATO (NOZIONE, DIFFERENZE DALL'APPALTO E DAL RAPPORTO DI LAVORO AUTONOMO, DISTINZIONI) - RETRIBUZIONE - LAVORO STRAORDINARIO, NOTTURNO, FESTIVO E NEL PERIODO FERIALE Diritto all'astensione dal lavoro nei giorni festivi infrasettimanali - Rinuncia - Ammissibilità - Condizioni - Fattispecie.

Il diritto soggettivo del lavoratore ad astenersi dal lavoro in corrispondenza delle festività infrasettimanali non può essere posto nel nulla dal datore di lavoro e può formare oggetto di rinuncia solo sulla base di uno specifico accordo fra datore di lavoro e lavoratore o di accordi stipulati da organizzazioni sindacali a cui quest'ultimo abbia conferito esplicito mandato. (Nella specie, la S.C. ha cassato la sentenza impugnata che aveva affermato la possibilità, per un datore di lavoro del settore terziario, di far godere ai dipendenti il riposo compensativo del lavoro prestato nel giorno di domenica, normalmente destinato al riposo settimanale, in coincidenza con i giorni di festività infrasettimanale, fondandola unicamente sull'inesistenza nei contratti integrativi aziendali di un divieto in tal senso, e purché tali giorni fossero considerati nella programmazione trimestrale aziendale come giorni di apertura del negozio).

Riferimenti normativi: Costituzione art. 36, Legge 27/05/1949 num. 260 CORTE COST., Decreto Legisl. 08/04/2003 num. 66 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 12328 del 2009 Rv. 608773-01, N. 16592 del 2015 Rv. 636784-01

Sez. L, Ordinanza n. 14914 del 28/05/2024 (Rv. 671221-01)

Presidente: DI PAOLANTONIO ANNALISA. Estensore: ROLFI FEDERICO VINCENZO AMEDEO. Relatore: ROLFI FEDERICO VINCENZO AMEDEO.

C. (VINCI MONICA FRANCESCA) contro M. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .)

Dichiara inammissibile, CORTE D'APPELLO LECCE, 05/03/2019

100085 IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - CONTRORICORSO - NOTIFICAZIONE In genere

CONFORME A CASSAZIONE ASN 012410/2020 65806401

Massime precedenti Conformi: N. 12410 del 2020 Rv. 658064-01

SEZIONE LAVORO

Sez. L, **Ordinanza n. 15041 del 29/05/2024** (Rv. **671379-01**)

Presidente: **ESPOSITO LUCIA.** Estensore: **BUFFA FRANCESCO.** Relatore: **BUFFA FRANCESCO.**

G. (VIOLANTE NICOLA) contro I. (GIANNICO GIUSEPPINA)

Dichiara inammissibile, CORTE D'APPELLO SALERNO, 17/03/2022

129093 PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - ASSICURAZIONE PER L'INVALIDITA', VECCHIAIA E SUPERSTITI - PENSIONE AI SUPERSTITI - RIVERSIBILITA' - FIGLI Pensione di reversibilità - Ultradiciottenni inabili e viventi a carico - Presupposto di fatto della "vivenza a carico" - Estremi - Accertamento riservato al giudice di merito.

In caso di morte del pensionato, il figlio superstite ha diritto alla pensione di reversibilità, ove maggiorenne, se riconosciuto inabile al lavoro e a carico del genitore al momento del decesso di questi, laddove il requisito della "vivenza a carico", se non si identifica indissolubilmente con lo stato di convivenza né con una situazione di totale soggezione finanziaria del soggetto inabile, va considerato con particolare rigore, essendo necessario dimostrare che il genitore provvedeva, in via continuativa e in misura quanto meno prevalente, al mantenimento del figlio inabile; tale accertamento di fatto è rimesso al giudice di merito e, pertanto, incensurabile in sede di legittimità se adeguatamente motivato.

Riferimenti normativi: Legge 21/07/1965 num. 903 art. 22 CORTE COST., Legge 04/04/1952 num. 218 CORTE COST., Regio Decr. Legge 14/04/1939 num. 636 art. 13 CORTE COST.

Massime precedenti Conformi: N. 9237 del 2018 Rv. 648627-01

Massime precedenti Vedi: N. 11553 del 2024 Rv. 671036-01

Sez. L, **Sentenza n. 15198 del 30/05/2024** (Rv. **671223-01**)

Presidente: **MANNA ANTONIO.** Estensore: **DI PAOLANTONIO ANNALISA.** Relatore: **DI PAOLANTONIO ANNALISA.** P.M. **FRESA MARIO.** (Conf.)

U. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .) contro D. (FEMIA VALERIO)

Rigetta, CORTE D'APPELLO PERUGIA, 06/10/2022

098246 IMPIEGO PUBBLICO - IMPIEGATI DI ENTI PUBBLICI IN GENERE - RAPPORTO DI IMPIEGO - TRATTAMENTO ECONOMICO E DI QUIESCENZA Svolgimento di mansioni superiori di Direttore dei servizi generali ed amministrativi - Art. 1, comma 45, l. n. 228 del 2012 - Natura di norma speciale - Indennità per lo svolgimento di mansioni superiori - Determinazione - Criteri - Assorbimento della posizione economica spettante per la qualifica di inquadramento - Esclusione.

102087 ISTRUZIONE E SCUOLE - PERSONALE NON INSEGNANTE In genere.

In tema di personale della scuola pubblica, il trattamento economico spettante agli assistenti amministrativi per l'assegnazione delle superiori mansioni di Direttore dei servizi generali ed amministrativi è regolato dall'art. 1, comma 45, l. n. 228 del 2012 che, con una disposizione speciale e derogatoria del principio della riserva in favore della contrattazione collettiva in materia di trattamento retributivo, stabilisce i criteri di determinazione dell'indennità per lo svolgimento di tali mansioni, la quale dev'essere corrisposta in aggiunta al trattamento complessivo già goduto dal dipendente, in cui va inclusa anche la posizione economica spettante per la qualifica di inquadramento che non può pertanto essere assorbita dall'indennità.

Riferimenti normativi: Legge 24/12/2012 num. 228 art. 1 com. 44 CORTE COST., Legge 24/12/2012 num. 228 art. 1 com. 45 CORTE COST., Decreto Legisl. 30/03/2001 num. 165 art. 2 CORTE COST., Decreto Legisl. 30/03/2001 num. 165 art. 45 CORTE COST., Decreto Legisl. 30/03/2001 num. 165 art. 52

Massime precedenti Vedi: N. 15476 del 2021 Rv. 661337-01

SEZIONE LAVORO

Sez. L, **Ordinanza n. 15219 del 30/05/2024** (Rv. **671224-01**)

Presidente: ESPOSITO LUCIA. Estensore: LEONE MARGHERITA MARIA. Relatore: LEONE MARGHERITA MARIA.

F. (GAMBARDELLA GIUSEPPE) contro F. (SALONIA ROSARIO)

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO NAPOLI, 30/07/2018

066003 DECADENZA - CONVENZIONALE - ECCESSIVA DIFFICOLTA' DELL'ESERCIZIO DEL DIRITTO Decadenza convenzionale - Art. 35 c.c.n.l. per l'industria edile - Termine di decadenza di sei mesi dalla cessazione del rapporto di lavoro - Richiesta del tentativo di conciliazione - Idoneità ad impedire la decadenza - Sussistenza - Conseguenze.

103237 LAVORO - LAVORO SUBORDINATO (NOZIONE, DIFFERENZE DALL'APPALTO E DAL RAPPORTO DI LAVORO AUTONOMO, DISTINZIONI) - DIRITTI ED OBBLIGHI DEL DATORE E DEL PRESTATORE DI LAVORO - IN GENERE In genere.

La decadenza convenzionalmente stabilita dall'art. 35 del c.c.n.l. per l'industria edile, il quale prevede che qualsiasi reclamo sul salario e qualunque richiesta inerente al rapporto di lavoro devono essere presentati dall'operaio entro il termine perentorio di sei mesi dalla sua cessazione, è validamente impedita dalla tempestiva richiesta del tentativo di conciliazione, il cui espletamento integra il contenuto e la ratio della norma contrattuale, dovendosi detta richiesta intendere come vera ed inequivocabile manifestazione di volontà di far valere il proprio diritto, intervenuta la quale saranno operativi i soli ordinari principi in tema di prescrizione.

Riferimenti normativi: Contr. Coll. 01/07/2008 art. 35, Cod. Proc. Civ. art. 410 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2943 com. 4

Massime precedenti Vedi: N. 29419 del 2019 Rv. 655708-01

Sez. L, **Ordinanza n. 15294 del 31/05/2024** (Rv. **671225-01**)

Presidente: MANCINO ROSSANA. Estensore: BUFFA FRANCESCO. Relatore: BUFFA FRANCESCO.

E. (VITALE FORTUNATO) contro G. (MASTRANGELO PIETRO)

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO SEZ.DIST. DI TARANTO, 02/02/2021

129187 PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - LAVORATORI AUTONOMI - IN GENERE Pensione indiretta per i familiari di lavoratore autonomo deceduto - Applicabilità della regola dell'automatismo delle prestazioni - Esclusione - Omissione contributiva dell'obbligato - Conseguenze per i superstiti - Non spettanza della pensione - Facoltà di versare i contributi omessi - Sussistenza.

Ai fini del riconoscimento della pensione indiretta al familiare di lavoratore autonomo deceduto, non operando per i lavoratori autonomi la regola dell'automatismo delle prestazioni di cui all'art. 2116 c.c., il coniuge superstite non ha diritto a detta pensione se l'assicurato, al momento del decesso, non poteva far valere il minimo di contribuzione richiesto dalla legge, pur restando impregiudicata la facoltà dei superstiti di versare i contributi omessi dal dante causa, con conseguente maturazione successiva del requisito utile alla pensione stessa.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2116

Massime precedenti Vedi: N. 26443 del 2021 Rv. 662276-01

SEZIONE LAVORO

Sez. L, **Sentenza n. 15332 del 31/05/2024** (Rv. **671227-01**)

Presidente: **MANNA ANTONIO**. Estensore: **BOGHETICH ELENA**. Relatore: **BOGHETICH ELENA**. P.M. **SANLORENZO RITA**. (Conf.)

C. (BONCIANI ELISA) contro T.

Rigetta, CORTE D'APPELLO ROMA, 21/07/2021

103352 LAVORO - LAVORO SUBORDINATO (NOZIONE, DIFFERENZE DALL'APPALTO E DAL RAPPORTO DI LAVORO AUTONOMO, DISTINZIONI) - ORARIO DI LAVORO - IN GENERE Tempo impiegato per raggiungere la sede di lavoro - Qualificazione - Orario di lavoro - Inclusione - Condizioni.

In tema di orario di lavoro, il tempo impiegato giornalmente per raggiungere la sede di lavoro non può, in via generale, considerarsi esplicitazione dell'attività lavorativa vera e propria, non facendo parte del lavoro effettivo; esso, tuttavia, rientra nell'attività lavorativa vera e propria allorché sia lo strumento necessario per l'esecuzione della prestazione, ovvero si tratta di tempo del quale il lavoratore non può liberamente disporre o che caratterizza intrinsecamente la qualità dell'attività, svolta in assenza di un luogo di lavoro fisso o abituale.

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 08/04/2003 num. 66 art. 1 com. 2, Contr. Coll. 28/06/2012, Direttive Commissione CEE del 2003 num. 88

Massime precedenti Vedi: N. 37286 del 2021 Rv. 663005-01

Sez. L, **Ordinanza n. 15324 del 31/05/2024** (Rv. **671226-01**)

Presidente: **ESPOSITO LUCIA**. Estensore: **PONTERIO CARLA**. Relatore: **PONTERIO CARLA**.

M. (BOLOGNESI RICCARDO) contro A. (SICARI GIORGIO)

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO ROMA, 04/02/2021

103280 LAVORO - LAVORO SUBORDINATO (NOZIONE, DIFFERENZE DALL'APPALTO E DAL RAPPORTO DI LAVORO AUTONOMO, DISTINZIONI) - ESTINZIONE DEL RAPPORTO - LICENZIAMENTO INDIVIDUALE - DISCIPLINARE Procedimento disciplinare - Comunicazione del licenziamento - Termine fissato dalla contrattazione collettiva - Art. 227 c.c.n.l. terziario - Decorrenza del termine - Estensione tale da ricomprendere adempimenti di natura formale o amministrativa - Insussistenza - Fattispecie.

In tema di procedimento disciplinare, l'art. 227 c.c.n.l. del Terziario del 18/07/2008 stabilisce che il datore di lavoro deve comunicare il relativo provvedimento conclusivo entro un termine la cui decorrenza, sebbene collegata alla scadenza del termine assegnato al lavoratore per presentare le sue difese, non può essere estesa sino al punto da ricomprendere adempimenti di mera natura formale o amministrativa, come la trasmissione da parte del dipendente dell'indice della documentazione già depositata in sede di audizione. (Nella specie, la S.C. ha affermato che la volontà dichiarata del lavoratore di far pervenire detto indice, senza far riserva di produrre documenti o deduzioni difensive ulteriori, non poteva consentire al datore di lavoro di comunicare il provvedimento conclusivo espulsivo dopo la scadenza del termine a tal fine stabilito dalla norma contrattuale).

Riferimenti normativi: Contr. Coll. 18/07/2008 art. 227, Legge 20/05/1970 num. 300 art. 7 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 10802 del 2023 Rv. 667419-01

MAGGIO 2024

Rassegna mensile della giurisprudenza civile della Corte di cassazione

Sezione tributaria



SEZIONE TRIBUTARIA

Sez. 5, **Sentenza n. 11869 del 02/05/2024** (Rv. **671389-01**)

Presidente: **NAPOLITANO LUCIO.** Estensore: **NAPOLITANO ANGELO.** Relatore: **NAPOLITANO ANGELO.** P.M. **FRESA MARIO.** (Diff.)

V. (CENSI SANDRO) contro A. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .)

Dichiara inammissibile, COMM.TRIB.REG. BOLOGNA, 06/07/2021

023014 ASSOCIAZIONI E FONDAZIONI - ASSOCIAZIONI NON RICONOSCIUTE (ASSOCIAZIONI DI MUTUO SOCCORSO) - RAPPORTI ESTERNI - RESPONSABILITA' DI CHI AGISCE PER L'ASSOCIAZIONE Debiti derivanti da negozio - Responsabilità personale e solidale di colui che ha agito in nome e per conto - Rilevanza della posizione nell'ambito della compagine dell'ente - Esclusione - Differenze per i debiti di imposta - Limiti - Fattispecie.

177200 TRIBUTI (IN GENERALE) - POTESTA' TRIBUTARIA DI IMPOSIZIONE - SOGGETTI PASSIVI - SOGGETTI PRIVI DI PERSONALITA' GIURIDICA In genere.

Nelle associazioni non riconosciute non rileva, per i debiti sorti su base negoziale, la posizione astrattamente rivestita dal soggetto nella compagine dell'ente, poiché la responsabilità personale e solidale di coloro che hanno agito in nome e per conto dell'associazione, ex art. 38 c.c., corrisponde all'esigenza di garantire i creditori in assenza di forma di pubblicità legale del patrimonio dell'ente; al contrario, per i debiti d'imposta, sorti ex lege, risponde solidalmente delle sanzioni e del tributo non corrisposto, nel solo periodo di relativa investitura, il soggetto che in forza del ruolo rivestito ha effettivamente gestito l'ente. (In applicazione del principio, la S.C. ha confermato il rigetto del ricorso avverso un'intimazione di pagamento emessa, a seguito di un avviso di accertamento, nei confronti di un'associazione sportiva dilettantistica e del suo legale rappresentante, in quanto, nel periodo di riferimento, il ricorrente era il legale rappresentante dell'associazione non riconosciuta, sicché, in assenza di una diversa indicazione, doveva presumersi in capo al medesimo il ruolo di gestore dell'ente rappresentato).

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 38 CORTE COST.

Massime precedenti Conformi: N. 4747 del 2020 Rv. 657319-01, N. 25650 del 2018 Rv. 650749-01

Sez. 5, **Sentenza n. 11853 del 02/05/2024** (Rv. **671232-01**)

Presidente: **SORRENTINO FEDERICO.** Estensore: **LO SARDO GIUSEPPE.** Relatore: **LO SARDO GIUSEPPE.** P.M. **DE MATTEIS STANISLAO.** (Conf.)

S. (DE VIRGILIO VICENZI GIULIA) contro U.

Rigetta, COMM.TRIB.REG.SEZ.DIST. SALERNO, 04/05/2018

181295 TRIBUTI LOCALI (COMUNALI, PROVINCIALI, REGIONALI) - TASSA RACCOLTA DI RIFIUTI SOLIDI URBANI INTERNI TARSU Aree scoperte - Nozione - Tassazione delle aree comprese nell'ambito portuale - Categoria comprendente ormeggi e spazi acquei - Omessa previsione - Irrilevanza - Fattispecie.

In tema di TARSU, la nozione di aree scoperte di cui all'art. 62 del d.lgs. n. 507 del 1993 si riferisce a tutte le estensioni o superfici spaziali, comunque utilizzabili e concretamente utilizzate, indipendentemente dal supporto, solido o liquido, di cui l'estensione medesima è composta e dal mezzo, terrestre o navale, utilizzato per fruirvi, sicché è irrilevante, ai fini della tassazione delle aree comprese nell'ambito portuale, l'omessa previsione, nel regolamento comunale, tra le superfici tassabili, di una specifica categoria comprendente gli ormeggi o gli spazi acquei. (Nella

SEZIONE TRIBUTARIA

specie, la S.C. ha confermato la sentenza di merito che aveva ritenuto valido l'atto impositivo del Comune relativo alla concessione demaniale di un pontile galleggiante per l'ormeggio e la manovra di imbarcazioni nello specchio d'acqua antistante la banchina del porto, sul presupposto che gli specchi d'acqua erano ricompresi nel territorio comunale ai fini della soggezione alla TARSU sin da epoca antecedente l'espressa previsione di tale categoria nel regolamento dell'Unione di Comuni).

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 15/11/1993 num. 507 art. 62

Massime precedenti Vedi: N. 5667 del 2023 Rv. 666919-01, N. 31460 del 2019 Rv. 656023-01

Sez. 5, Sentenza n. 11868 del 02/05/2024 (Rv. 671233-01)

Presidente: **CIRILLO ETTORE.** *Estensore:* **NAPOLITANO LUCIO.** *Relatore:* **NAPOLITANO LUCIO.** *P.M. BASILE TOMMASO.* (Parz. Diff.)

A. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .) contro A. (AMORUSO LORENZO)

Cassa con rinvio, COMM.TRIB.REG. BARI, 12/12/2018

177170 TRIBUTI (IN GENERALE) - ESENZIONI ED AGEVOLAZIONI (BENEFICI): IN GENERE Agevolazione cd. "Tremonti Ambiente" - Art. 6, l. n. 388 del 2000 - Importo - Investimento suscettibile di agevolazione - Metodo di calcolo - Approccio incrementale - Iscrizione nello stato patrimoniale.

177515 TRIBUTI (IN GENERALE) - "SOLVE ET REPETE" - DISCIPLINA DELLE AGEVOLAZIONI TRIBUTARIE (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - AGEVOLAZIONI VARIE - IN GENERE In genere.

L'agevolazione prevista dall'art. 6, commi da 13 a 19, della l. n. 388 del 2000, quale applicabile ratione temporis, va richiesta, in assenza di diversa disposizione di legge, per l'intero importo dell'investimento, secondo il metodo di calcolo dell'approccio incrementale, con riferimento all'anno in cui il costo d'acquisto delle relative immobilizzazioni materiali necessarie a prevenire, ridurre e riparare i danni causati all'ambiente è iscritto nello stato patrimoniale.

Riferimenti normativi: Legge 23/12/2000 num. 388 art. 6 com. 13, Legge 23/12/2000 num. 388 art. 6 com. 14, Legge 23/12/2000 num. 388 art. 6 com. 15, Legge 23/12/2000 num. 388 art. 6 com. 16, Legge 23/12/2000 num. 388 art. 6 com. 17, Legge 23/12/2000 num. 388 art. 6 com. 18, Legge 23/12/2000 num. 388 art. 6 com. 19, Decreto Legge 22/06/2012 num. 83 CORTE COST., Legge 07/08/2012 num. 134 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 29365 del 2020 Rv. 659988-01, N. 23054 del 2023 Rv. 668530-01

Sez. 5, Sentenza n. 12039 del 03/05/2024 (Rv. 671416-02)

Presidente: **SORRENTINO FEDERICO.** *Estensore:* **LO SARDO GIUSEPPE.** *Relatore:* **LO SARDO GIUSEPPE.** *P.M. DE MATTEIS STANISLAO.* (Conf.)

P. (BOSISIO VINCENZO) contro C. (ARIGO' LUCA)

Cassa con rinvio, COMM.TRIB.REG. MILANO, 14/12/2017

092037 GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA - GIURISDIZIONE IN MATERIA TRIBUTARIA TARSUAssimilazione dei rifiuti speciali non pericolosi ai rifiuti solidi urbani - Delibera comunale - Illegittimità - Dovere disapplicazione incidentale del giudice tributario - Fondamento - Conseguenze - Fattispecie.

181295 TRIBUTI LOCALI (COMUNALI, PROVINCIALI, REGIONALI) - TASSA RACCOLTA DI RIFIUTI SOLIDI URBANI INTERNI In genere.

SEZIONE TRIBUTARIA

In tema di TARSU, la delibera comunale che dispone l'assimilazione dei rifiuti speciali non pericolosi ai rifiuti solidi urbani sulla base del solo criterio qualitativo - e non anche di quello quantitativo - deve essere disapplicata dal giudice tributario, per contrasto con l'art. 21, comma 2, lett. g, del d.lgs. n. 22 del 1997, con conseguente applicazione della disciplina stabilita per i rifiuti speciali dall'art. 62, comma 3, del d.lgs. n. 507 del 1993 (applicabile ratione temporis), che consente l'esclusione di quella parte di superficie in cui, per struttura e destinazione, si formano esclusivamente rifiuti speciali non assimilabili o non assimilati, i cui presupposti spetta al contribuente allegare e provare, con la conseguente esenzione o riduzione in relazione alla quota variabile. (Nella specie, la S.C. ha cassato la sentenza di merito, che aveva omesso di valutare la sussistenza dei presupposti per la disapplicazione della delibera comunale, sebbene questa prevedesse una indiscriminata assimilazione dei rifiuti speciali non pericolosi ai rifiuti solidi urbani, senza la fissazione di alcun limite quantitativo).

Riferimenti normativi: Legge 20/03/1865 num. 2248 all. E art. 5 CORTE COST., Decreto Legisl. 05/02/1997 num. 22 art. 21 com. 2 lett. G, Decreto Legisl. 31/12/1992 num. 546 art. 7 com. 5 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 1952 del 2019 Rv. 652367-01

Sez. 5, Sentenza n. 11886 del 03/05/2024 (Rv. 671071-01)

Presidente: **BRUSCHETTA ERNESTINO LUIGI.** *Estensore:* **NONNO GIACOMO MARIA.** *Relatore:* **NONNO GIACOMO MARIA.** *P.M. LOCATELLI GIUSEPPE. (Diff.)*

I. (PETRECCA STEFANO) contro A. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .)

Cassa con rinvio, COMM.TRIB.REG. NAPOLI, 19/10/2019

179416 TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - IN GENERE (TRIBUTI ANTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - IMPOSTA DI REGISTRO - RIMBORSO - IN GENERE Rimborso IVA - Interessi legali - Qualificazione - Interessi moratori - Fermo amministrativo - Debenza - Condizioni - Fondamento.

In tema di rimborso IVA, gli interessi legali, dovuti nella misura e secondo le modalità previste dall'articolo 38-bis del d.P.R. n. 633 del 1972, vanno qualificati come interessi moratori e sono dovuti dall'Amministrazione finanziaria in caso di fermo amministrativo illegittimo del credito, ma non anche in caso di fermo amministrativo legittimo ovvero di sequestro conservativo, non maturando in tali ipotesi nemmeno interessi compensativi.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1224 CORTE COST., Cod. Civ. art. 1282, DPR 26/10/1972 num. 633 art. 38 bis CORTE COST., Regio Decr. 18/11/1923 num. 2440 art. 69 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 16097 del 2022 Rv. 664725-01, N. 8540 del 2016 Rv. 639762-01

Sez. 5, Sentenza n. 12039 del 03/05/2024 (Rv. 671416-01)

Presidente: **SORRENTINO FEDERICO.** *Estensore:* **LO SARDO GIUSEPPE.** *Relatore:* **LO SARDO GIUSEPPE.** *P.M. DE MATTEIS STANISLAO. (Conf.)*

P. (BOSISIO VINCENZO) contro C. (ARIGO' LUCA)

Cassa con rinvio, COMM.TRIB.REG. MILANO, 14/12/2017

181295 TRIBUTI LOCALI (COMUNALI, PROVINCIALI, REGIONALI) - TASSA RACCOLTA DI RIFIUTI SOLIDI URBANI INTERNI TARSUAssimilazione dei rifiuti speciali non pericolosi ai rifiuti solidi urbani - Delibera comunale - Criteri qualitativi e limiti quantitativi - Necessaria indicazione - Riduzione tariffaria - Presupposti - Condizioni - Fattispecie.

SEZIONE TRIBUTARIA

In tema di TARSU, ai sensi dell'art. 21, comma 2, lett. g, del d.lgs. n. 22 del 1997, i rifiuti speciali non pericolosi sono soggetti a tassazione se assimilati ai rifiuti solidi urbani da una delibera comunale che ne individui le caratteristiche sia quantitative che qualitative, spettando, quindi, al contribuente una riduzione tariffaria con riguardo alla quota variabile, in misura proporzionale alle quantità di rifiuti assimilati che dimostri di aver avviato al recupero autonomamente, purché il servizio di raccolta e smaltimento sia istituito e sussista la possibilità per l'istante di avvalersene. (Nella specie, la S.C. ha cassato la sentenza di merito, che aveva omesso di valutare la legittimità della delibera comunale, sebbene questa prevedesse una indiscriminata assimilazione dei rifiuti speciali non pericolosi ai rifiuti solidi urbani, senza la fissazione di alcun limite quantitativo).

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 05/02/1997 num. 22 art. 21 com. 2, Decreto Legisl. 05/02/1997 num. 22 art. 49 com. 14, Decreto Legisl. 15/11/1993 num. 507 art. 62 com. 3

Massime precedenti Vedi: N. 30719 del 2011 Rv. 621055-01, N. 11035 del 2019 Rv. 653663-01, N. 9214 del 2018 Rv. 647823-01

Sez. 5, Ordinanza n. 12058 del 03/05/2024 (Rv. 671322-01)

Presidente: FUOCHI TINARELLI GIUSEPPE. Estensore: PUTATURO DONATI VISCIDO DI NOCERA MARIA GIULIA. Relatore: PUTATURO DONATI VISCIDO DI NOCERA MARIA GIULIA.

A. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .) contro S. (GALLA GIOVANNI)

Rigetta, COMM.TRIB.REG. MILANO, 03/10/2016

178507 TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE FISICHE (I.R.P.E.F.) (TRIBUTI POSTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - REDDITI DIVERSI - IN GENERE Plusvalenze da cessione di partecipazioni sociali - Imposta sostitutiva delle imposte sui redditi - Soggezione - Condizioni - Partecipazione qualificata - Nozione - Fattispecie.

In tema di tassazione dei redditi diversi, le plusvalenze realizzate mediante la cessione a titolo oneroso di partecipazioni sociali sono soggette, ai sensi dell'art. 81 (ora 67), comma 1, lett. c), del d.P.R. n. 917 del 1986 e dell'art. 5 del n. 461 del 1997, all'imposta sostitutiva delle imposte sui redditi, in caso di partecipazione qualificata, che ricorre ove le quote cedute nel corso di dodici mesi, ancorché nei confronti di soggetti diversi, rappresentino alternativamente o una percentuale di diritti di voto nell'assemblea superiore al 2 o al 20 per cento ovvero una partecipazione al capitale o al patrimonio superiore al 5 o al 25 per cento, secondo che si tratti di titoli negoziati in mercati regolamentati o di altre partecipazioni. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza di merito che ha ritenuto illegittima la ripresa a tassazione della ritenuta di imposta pari al 20% sui presunti utili distribuiti ai soci di una società a responsabilità limitata, in quanto le partecipazioni detenute dai soci, superiori al 20% di diritti di voto in assemblea ordinaria, erano da considerarsi qualificate, con esenzione dalla ritenuta alla fonte).

Riferimenti normativi: DPR 22/12/1986 num. 917 art. 67 com. 1, Decreto Legisl. 21/11/1997 num. 461 art. 5

Massime precedenti Vedi: N. 6360 del 2014 Rv. 629808-01, N. 21272 del 2016 Rv. 641478-01

SEZIONE TRIBUTARIA

Sez. 5, **Ordinanza n. 12255 del 06/05/2024** (Rv. **670926-01**)

Presidente: **MANZON ENRICO**. Estensore: **D'AQUINO FILIPPO**. Relatore: **D'AQUINO FILIPPO**.

A. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .) contro P. (SERNICOLA MARIA ROSARIA)

Cassa con rinvio, COMM.TRIB.REG. ROMA, 29/09/2016

279394 TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO (I.V.A.) - ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE - PAGAMENTO DELL'IMPOSTA ACCERTATA - IN GENERE Liquidazione dell'IVA - Regime di contabilità affidata a terzi - Determinazione della base di calcolo - Fondamento.

In tema di liquidazione dell'IVA, l'affidamento a terzi della contabilità comporta una diversa base di calcolo dell'imposta da versare, poiché tiene conto delle annotazioni relative al secondo mese precedente, anziché al mese precedente, in ragione della non immediata disponibilità della documentazione contabile da parte del contribuente.

Riferimenti normativi: DPR 23/03/1998 num. 100 art. 1

Massime precedenti Vedi: N. 15636 del 2015 Rv. 636109-01

Sez. 5, **Sentenza n. 12074 del 06/05/2024** (Rv. **670991-01**)

Presidente: **NAPOLITANO LUCIO**. Estensore: **MACAGNO GIAN PAOLO**. Relatore: **MACAGNO GIAN PAOLO**. P.M. **FRESA MARIO**. (Conf.)

E. (VACCARI GIOIA) contro N. (SCICCHITANO MAURIZIO)

Rigetta, COMM.TRIB.REG. ROMA, 02/12/2016

177293 TRIBUTI (IN GENERALE) - "SOLVE ET REPETE" - CONTENZIOSO TRIBUTARIO (DISCIPLINA POSTERIORE ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - PROCEDIMENTO - IN GENERE Processo tributario - Sentenze di condanna al pagamento di somme di denaro in favore del contribuente - Esecutività immediata dal 2016 - Sussistenza - Riconducibilità alle sole fattispecie di cui all'art. 68 del d.lgs. n. 546 del 1992 - Esclusione - Fondamento.

In tema di processo tributario, le sentenze di condanna dell'amministrazione finanziaria al pagamento di somme in favore del contribuente, se emesse successivamente al 1° gennaio 2016, sono immediatamente esecutive, in applicazione di un principio generale, immanente nell'ordinamento processuale tributario, che non si limita soltanto alle decisioni riconducibili alle fattispecie previste dall'art. 68, comma 1, d.lgs. n. 546 del 1992, e perché, con la predetta decorrenza, la novella dell'art. 49 d.lgs. n. 546 del 1992, che estende alle impugnazioni delle pronunce dei giudici tributari le disposizioni del titolo III, capo I, del libro II del c.p.c., ha soppresso l'inciso "escluso l'articolo 337", così eliminando ogni limitazione alle regole del codice di rito civile.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 282 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 337, Decreto Legisl. 31/12/1992 num. 546 art. 49 CORTE COST., Decreto Legisl. 31/12/1992 num. 546 art. 68 CORTE COST., Decreto Legisl. 31/12/1992 num. 546 art. 69

Massime precedenti Vedi: N. 11908 del 2022 Rv. 664496-01

SEZIONE TRIBUTARIA

Sez. 5, **Ordinanza n. 12174 del 06/05/2024** (Rv. **670924-01**)

Presidente: **GIUDICEPIETRO ANDREINA**. Estensore: **LUME FEDERICO**. Relatore: **LUME FEDERICO**.

A. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .) contro O. (OPERAMOLLA VINCENZO)

Rigetta, COMM.TRIB.REG. BARI, 06/04/2016

081034 FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - CONCORDATO PREVENTIVO - AMMISSIONE - EFFETTI - IN GENERE Ammissione alla procedura di concordato preventivo - Rateazione, ai sensi dell'art. 3 bis del d.lgs. n. 462 del 1997, in corso - Divieto legale dei pagamenti nei confronti dell'Ufficio fiscale - Decadenza - Sanzioni - Esclusione - Fattispecie.

In pendenza di ammissione alla procedura di concordato preventivo, la riscossione dei tributi sulla base di una rateazione in corso, prevista dall'art. 3 bis del d.lgs. n. 462 del 1997, è sospesa, non potendo il contribuente eseguire pagamenti al di fuori del concorso di tutti i creditori, senza che ciò comporti la decadenza dal beneficio e la irrogazione delle conseguenti sanzioni. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza di merito che aveva dichiarato illegittimo il pieno recupero di sanzioni ed interessi a seguito della decadenza dalla rateazione per omesso versamento nei termini della terza rata, in pendenza della apertura della procedura di concordato preventivo).

Riferimenti normativi: Legge Falliment. art. 167, Legge Falliment. art. 168, Decreto Legisl. 18/12/1997 num. 462 art. 3 bis

Massime precedenti Vedi: N. 9522 del 2024 Rv. 670723-01, N. 24427 del 2008 Rv. 605372-01

Sez. 5, **Sentenza n. 12450 del 07/05/2024** (Rv. **670943-01**)

Presidente: **VIRGILIO BIAGIO**. Estensore: **FUOCHI TINARELLI GIUSEPPE**. Relatore: **FUOCHI TINARELLI GIUSEPPE**. P.M. **VITIELLO MAURO**. (Diff.)

V. (GARATTI LUCIANO) contro A. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .)

Rigetta, COMM. TRIBUTARIA II GRADO TRENTO, 11/06/2012

177002 TRIBUTI (IN GENERALE) - ACCERTAMENTO TRIBUTARIO (NOZIONE) - IN GENERE IVA - Qualificazione dell'operazione economica di cessione di azienda - Limiti probatori di cui all'art. 20 del TUR - Esclusione - Alternatività con l'imposta di registro di cui all'art. 40 del TUR - Irrilevanza - Fondamento.

279380 TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO (I.V.A.) - ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE - ATTRIBUZIONI E POTERI DEGLI UFFICI I.V.A. - IN GENERE In genere.

In tema di Iva, l'accertamento diretto a qualificare una operazione economica come una cessione d'azienda è operato effettuando una valutazione globale di tutte le circostanze del caso di specie, non applicandosi i limiti probatori di cui all'art. 20 del TUR, previsti solo ai fini della determinazione dell'imposta di registro, e non rilevando il principio di alternatività di cui all'art. 40 TUR, che pone un nesso funzionale unilaterale tra Iva e imposta di registro per la sola ipotesi in cui sia accertata la debenza dell'Iva, con la conseguente applicazione dell'imposta di registro in misura fissa.

Riferimenti normativi: DPR 26/04/1986 num. 131 art. 20 CORTE COST., Legge 27/12/2017 num. 205 art. 1 com. 87 lett. A CORTE COST., DPR 26/10/1972 num. 633 art. 2 com. 3, DPR 26/04/1986 num. 131 art. 40 com. 1, Decisione Consiglio CEE del 1977 num. 388 art. 5 com. 8, Decisione Consiglio CEE del 2006 num. 112 art. 19

Massime precedenti Vedi: N. 6758 del 2017 Rv. 643595-01, N. 21767 del 2017 Rv. 645463-01

SEZIONE TRIBUTARIA

Sez. 5, **Sentenza n. 12343 del 07/05/2024** (Rv. **670941-01**)

Presidente: **NAPOLITANO LUCIO.** Estensore: **MACAGNO GIAN PAOLO.** Relatore: **MACAGNO GIAN PAOLO.** P.M. **VISONA' STEFANO.** (Diff.)

D. (CONTALDI MARIO) contro A. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .)

Cassa con rinvio, COMM.TRIB.REG. FIRENZE, 23/12/2015

177003 TRIBUTI (IN GENERALE) - ACCERTAMENTO TRIBUTARIO (NOZIONE) - AVVISO DI ACCERTAMENTO - IN GENERE Osservazioni del contribuente ex art. 12, comma 7, della l. n. 212 del 2000 - Mancata menzione - Nullità dell'atto impositivo - Esclusione - Fondamento.

In tema di imposte sui redditi e sul valore aggiunto, è valido l'avviso di accertamento che non menziona le osservazioni del contribuente ex art. 12, comma 7, della l. n. 212 del 2000, atteso che, da un lato, la nullità consegue solo alle irregolarità per le quali è espressamente prevista dalla legge oppure da cui deriva una lesione di specifici diritti o garanzie tale da impedire la produzione di ogni effetto e che, dall'altro lato, l'Amministrazione ha l'obbligo di valutare tali osservazioni, ma non di esplicitare detta valutazione nell'atto impositivo.

Riferimenti normativi: Legge 27/07/2000 num. 212 art. 12 com. 7 CORTE COST.

Massime precedenti Conformi: N. 8378 del 2017 Rv. 643641-01

Sez. 5, **Ordinanza n. 12397 del 07/05/2024** (Rv. **671072-01**)

Presidente: **GIUDICEPIETRO ANDREINA.** Estensore: **CHIECA DANILO.** Relatore: **CHIECA DANILO.**

E. (DALL'ASTA CARLO) contro B. (POLLINI ENRICO)

Cassa con rinvio, COMM.TRIB.REG.SEZ.DIST. BRESCIA, 15/03/2016

092037 GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA - GIURISDIZIONE IN MATERIA TRIBUTARIA Controversie relative all'iscrizione ipotecaria di cui all'art. 77 del d.P.R. n. 602 del 1973 - Giurisdizione del giudice tributario o del giudice ordinario - Natura del credito - Rilevanza.

Le controversie aventi per oggetto l'iscrizione ipotecaria, di cui all'art. 77 del d.P.R. n. 602 del 1973, rientrano nella giurisdizione del giudice tributario o del giudice ordinario sulla base della natura dei crediti posti a fondamento del provvedimento di iscrizione, con la conseguenza che la giurisdizione spetta al giudice tributario o al giudice ordinario a seconda della natura tributaria, o meno, dei crediti, ovvero ad entrambi - ciascuno per il proprio ambito - se quel provvedimento si riferisce in parte a crediti tributari ed in parte a crediti non tributari.

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 31/12/1992 num. 546 art. 2 CORTE COST., Decreto Legisl. 31/12/1992 num. 546 art. 19 com. 1 lett. 6 CORTE COST., DPR 29/09/1973 num. 602 art. 77 com. 2, Legge 04/08/2006 num. 248 CORTE COST., Cod. Civ. art. 170 CORTE COST., Decreto Legge 04/07/2006 num. 223 art. 35 com. 26 CORTE COST.

Massime precedenti Difformi: N. 4802 del 2017 Rv. 643288-01

Massime precedenti Conformi Sezioni Unite: N. 17111 del 2017 Rv. 644920-01

SEZIONE TRIBUTARIA

Sez. 5, **Sentenza n. 12398 del 07/05/2024** (Rv. **670942-01**)

Presidente: SORRENTINO FEDERICO. Estensore: PICARDI FRANCESCA. Relatore: PICARDI FRANCESCA.

A. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .) contro C. (CATTANEO ALBERTO)

Rigetta, COMM.TRIB.REG. TORINO, 03/10/2018

058007 CONTRATTI IN GENERE - CAPARRA - PENITENZIALE Imposta di registro - Regime applicabile alla caparra penitenziale - Necessità del suo esercizio - Diversa aliquota in presenza di quietanza - Riconducibilità all'imposta principale - Conclusione contratto - Acconto o saldo del corrispettivo.

279215 TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA DI REGISTRO - RISCOSSIONE DELL'IMPOSTA - REGISTRAZIONE A DEBITO - OGGETTO In genere.

In tema di imposta di registro, la caparra penitenziale, a cui è applicabile l'art. 28 del d.P.R. 131 del 1986, in ragione della produzione degli stessi effetti della risoluzione, è soggetta, rispetto all'ammontare previsto quale corrispettivo del recesso, all'applicazione della aliquota del 3%, di cui all'art. 9 della parte prima della tariffa del d.P.R. citato, solo al momento del suo eventuale esercizio e dello scioglimento del vincolo contrattuale riconducibile alla clausola contrattuale, salva l'ipotesi in cui il corrispettivo è oggetto di quietanze, per cui è applicabile l'aliquota dello 0,5%, di cui all'art. 6 della parte prima della tariffa dello stesso d.P.R., e quella per la quale il diritto di recesso non è esercitato e la somma corrisposta a titolo di caparra penitenziale si traduce in un acconto o saldo del prezzo, con l'imputazione dell'imposta pagata a quella principale dovuta per la stipulazione del contratto definitivo.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1386, Cod. Civ. art. 1373 com. 3, DPR 26/04/1986 num. 131 art. 6, DPR 26/04/1986 num. 131 art. 10, DPR 26/04/1986 num. 131 art. 19, DPR 26/04/1986 num. 131 art. 9, DPR 26/04/1986 num. 131 art. 28

Massime precedenti Vedi: N. 3954 del 2023 Rv. 667210-01

Sez. 5, **Sentenza n. 12395 del 07/05/2024** (Rv. **670946-01**)

Presidente: SORRENTINO FEDERICO. Estensore: SOCCI ANGELO MATTEO. Relatore: DE MASI ORONZO. P.M. LOCATELLI GIUSEPPE. (Diff.)

D. (RICCIONI ALESSANDRO) contro A. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .)

Cassa e decide nel merito, COMM.TRIB.REG. MILANO, 27/01/2020

177515 TRIBUTI (IN GENERALE) - "SOLVE ET REPETE" - DISCIPLINA DELLE AGEVOLAZIONI TRIBUTARIE (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - AGEVOLAZIONI VARIE - IN GENERE Redditi da locazione - Regime della cedolare secca - Opzione del locatore - Contratto concluso dal conduttore nell'esercizio della sua attività professionale - Esclusione, ai sensi dell'art. 3, comma 6 del d.lgs. n. 23 del 2011 - Insussistenza - Fondamento.

279172 TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA DI REGISTRO - ATTI SOGGETTI A REGISTRAZIONE - COMUNICAZIONE DI ATTI E NOTIZIE - CONTRATTI VERBALI - LOCAZIONI O AFFITTI E CONTRATTI ASSIMILATI In genere.

In tema di redditi da locazione, il locatore può optare per la cedolare secca anche nell'ipotesi in cui il conduttore concluda il contratto di locazione ad uso abitativo nell'esercizio della sua attività professionale, atteso che l'esclusione di cui all'art. 3, comma 6, del d.lgs. n. 23 del 2011 si riferisce esclusivamente alle locazioni di unità immobiliari ad uso abitativo effettuate dal locatore nell'esercizio di una attività d'impresa o di arti e professioni.

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 14/03/2011 num. 23 art. 3 com. 6 CORTE COST.

SEZIONE TRIBUTARIA

Sez. 5, Ordinanza n. 12545 del 08/05/2024 (Rv. 670927-01)

Presidente: CATALDI MICHELE. Estensore: ANGARANO ROSANNA. Relatore: ANGARANO ROSANNA.

B. (MARTELLA GIUSEPPE) contro A. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .)

Rigetta, COMM.TRIB.REG.SEZ.DIST. MESSINA, 20/09/2021

162003 SPESE GIUDIZIALI CIVILI - COMPENSAZIONE - IN GENERE Spese processuali, ai sensi dell'art. 15, commi 1 e 2, del d.lgs. n. 546 del 1992 - Compensazione - Norma sopravvenuta di interpretazione autentica - Gravi ed eccezionali ragioni - Ammissibilità.

177293 TRIBUTI (IN GENERALE) - "SOLVE ET REPETE" - CONTENZIOSO TRIBUTARIO (DISCIPLINA POSTERIORE ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - PROCEDIMENTO - IN GENERE In genere.

La compensazione delle spese processuali, ex art. 15, commi 1 e 2, del d.lgs. n. 546 del 1992, come modificato dall'art. 9, comma 1, lett. f, del d.lgs. n. 156 del 2015, è consentita in caso di sopravvenienza di una norma di interpretazione autentica relativa ad una questione dirimente, integrando le gravi ed eccezionali ragioni per il sopravvenuto mutamento del quadro di riferimento della causa, che altera i termini della lite, senza che ciò sia ascrivibile alla condotta processuale delle parti.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 92 CORTE COST., Decreto Legisl. 31/12/1992 num. 546 art. 15 com. 1 CORTE COST., Decreto Legisl. 31/12/1992 num. 546 art. 15 com. 2 CORTE COST., Decreto Legisl. 24/09/2015 num. 156 art. 9 com. 1 lett. F CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 9312 del 2024 Rv. 670803-01

Sez. 5, Ordinanza n. 12615 del 08/05/2024 (Rv. 670945-01)

Presidente: BALSAMO MILENA. Estensore: BILLI STEFANIA. Relatore: BILLI STEFANIA.

B. (BRUCCHERI ANGELO PIETRO) contro C. (CAMPIONE ANTONIO ONOFRIO)

Rigetta, COMM.TRIB.REG.SEZ.DIST. CALTANISSETTA, 23/02/2023

045106 COMUNE - ORGANI - GIUNTA COMUNALE - ATTRIBUZIONI Determinazione delle aliquote delle tariffe per la fruizione di beni e servizi - Competenza della giunta comunale, nella vigenza ratione temporis dell'art. 32, comma 2, lett. g) della l. n. 142 del 1990 - Individuazione dei criteri economici di riferimento - Fondamento.

181295 TRIBUTI LOCALI (COMUNALI, PROVINCIALI, REGIONALI) - TASSA RACCOLTA DI RIFIUTI SOLIDI URBANI INTERNI In genere.

In tema di TARSU, la concreta determinazione delle aliquote delle tariffe per la fruizione di beni e servizi, ai sensi dell'art. 32, comma 2, lett. g), della l. n. 142 del 1990, ratione temporis applicabile, è di competenza della giunta e non del consiglio comunale, in quanto il richiamo letterale alla "disciplina generale delle tariffe" contenuto nella disposizione - contrapposto alle parole "istituzione e ordinamento" adoperato per i tributi - rimanda alla mera individuazione dei criteri economici per procedere alla loro determinazione e perché i provvedimenti in materia di tariffe, non essendo espressione della volontà impositiva dell'ente, sono funzionali a stabilire il corrispettivo del servizio da erogare, nell'ambito della diretta correlazione tra soggetto erogante ed utenza, estranea alla materia tributaria.

Riferimenti normativi: Legge 08/06/1990 num. 142 art. 32 com. 2 lett. G, Legge Reg. Sicilia 26/08/1992 num. 7 art. 13

SEZIONE TRIBUTARIA

Massime precedenti Vedi: N. 15619 del 2020 Rv. 658532-01

Sez. 5, Sentenza n. 12489 del 08/05/2024 (Rv. 670992-01)

Presidente: **VIRGILIO BIAGIO**. *Estensore:* **MANZON ENRICO**. *Relatore:* **MANZON ENRICO**.
P.M. VITIELLO MAURO. (Conf.)

M. (CARNEVALE BENIAMINO) contro A.

Rigetta, COMM.TRIB.REG. CAGLIARI, 17/01/2017

174163 TRASPORTI - MARITTIMI ED AEREI - TRASPORTO MARITTIMO DI PERSONE - IN GENERE Diritti di porto - Equiparazione con i diritti aereoportuali - Aggio spettante al vettore quale corrispettivo del servizio - Inclusione nella base imponibile IVA - Fondamento.

279377 TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO (I.V.A.) - IN GENERE In genere.

Il soggetto debitore dei diritti di porto va individuato, in assenza di una normativa espressa e in base all'art. 5, comma 5, della l. n. 324 del 1976 (riguardante i diritti aereoportuali), nel vettore, al quale spetta un aggio - quale corrispettivo del servizio per la loro riscossione dai passeggeri (con diritto di rivalsa nei confronti degli stessi) - che, regolato dalla previsione di cui all'art. 13, comma 1, del d.P.R. n. 633 del 1972, rientra nella base imponibile IVA, comprendente ogni corrispettivo, onere e spesa pagati dal consumatore finale al soggetto passivo che gli rende il servizio.

Riferimenti normativi: Legge 05/05/1976 num. 324 art. 5 com. 5, DPR 26/10/1972 num. 633 art. 13 com. 1

Massime precedenti Vedi: N. 5362 del 2014 Rv. 630582-01

Sez. 5, Ordinanza n. 12584 del 08/05/2024 (Rv. 670944-01)

Presidente: **MANZON ENRICO**. *Estensore:* **GORI PIERPAOLO**. *Relatore:* **GORI PIERPAOLO**.

A. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .) contro F.

Cassa con rinvio, COMM.TRIB.REG. NAPOLI, 23/02/2021

133223 PROCEDIMENTO CIVILE - RIASSUNZIONE, IN GENERE Processo tributario - Nullità dell'atto di riassunzione - Requisiti essenziali di validità per il raggiungimento dello scopo - Funzione di consentire la prosecuzione del procedimento già pendente - Conseguenze.

177293 TRIBUTI (IN GENERALE) - "SOLVE ET REPETE" - CONTENZIOSO TRIBUTARIO (DISCIPLINA POSTERIORE ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - PROCEDIMENTO - IN GENERE In genere.

Nel giudizio tributario, la mancanza di uno o più requisiti di cui all'art. 125 disp. att. c.p.c. non determina la nullità dell'atto di riassunzione, la quale, invece, deriva dalla carenza di elementi essenziali al raggiungimento dello scopo a causa, e, poiché il predetto atto ha la funzione di consentire la prosecuzione del procedimento già pendente, per valutare la sua validità occorre esaminarne l'intero contenuto e verificarne la concreta idoneità a consentire la ripresa del processo.

Riferimenti normativi: Disp. Att. Cod. Proc. Civ. art. 125, Decreto Legisl. 31/12/1992 num. 546 art. 43

Massime precedenti Vedi: N. 11193 del 2018 Rv. 648451-01

SEZIONE TRIBUTARIA

Sez. 5, Ordinanza n. 12651 del 09/05/2024 (Rv. 670993-01)

Presidente: CATALDI MICHELE. Estensore: FRACANZANI MARCELLO MARIA. Relatore: FRACANZANI MARCELLO MARIA.

A. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .) contro A. (CARRARA MAURIZIO)

Cassa con rinvio, COMM.TRIB.REG. MILANO, 01/10/2015

100161 IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - PROCEDIMENTO - DECISIONE DEL RICORSO - DECISIONE DELLE QUESTIONI DI GIURISDIZIONE E COMPETENZA - IN GENERE Processo tributario - Competenza territoriale delle Corti di giustizia tributaria - Inderogabilità - Violazione - Motivo di impugnazione - Rimessione al giudice tributario competente - Necessità - Applicabilità nei giudizi di merito e di legittimità.

177276 TRIBUTI (IN GENERALE) - "SOLVE ET REPETE" - CONTENZIOSO TRIBUTARIO (DISCIPLINA POSTERIORE ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - COMMISSIONI TRIBUTARIE - COMPETENZA PER TERRITORIO - COMMISSIONE DI PRIMO GRADO In genere.

In tema di processo tributario, la competenza territoriale è inderogabile, ai sensi dell'art. 5 del d.lgs. n. 546 del 1992, e la sua violazione, rilevabile anche d'ufficio nel grado di giudizio a cui si riferisce, si trasforma in motivo di impugnazione che, se accolto, impone al giudice - in forza del citato art. 5, comma 5, nel giudizio di merito e, ai sensi del combinato disposto degli artt. 382, comma 2, c.p.c. e 62, comma 2, d.lgs. n. 546 del 1992 nel giudizio di legittimità - di rimettere le parti innanzi al giudice tributario ritenuto competente.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 382 com. 2 CORTE COST., Decreto Legisl. 31/12/1992 num. 546 art. 5, Decreto Legisl. 31/12/1992 num. 546 art. 62 com. 2

Massime precedenti Vedi: N. 20671 del 2014 Rv. 632865-01, N. 25194 del 2022 Rv. 665494-01, N. 13335 del 2019 Rv. 653995-02

Sez. 5, Ordinanza n. 12722 del 09/05/2024 (Rv. 670925-01)

Presidente: CATALDI MICHELE. Estensore: CRIVELLI ALBERTO. Relatore: CRIVELLI ALBERTO.

A. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .) contro S.

Cassa con rinvio, COMM.TRIB.REG. VENEZIA, 17/09/2019

177293 TRIBUTI (IN GENERALE) - "SOLVE ET REPETE" - CONTENZIOSO TRIBUTARIO (DISCIPLINA POSTERIORE ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - PROCEDIMENTO - IN GENERE Processo tributario - Sanzioni conseguenti a plurime violazioni tributarie avvinte dal vincolo della continuazione - Invalidità parziale - Ricalcolo sanzione - Necessità - Fondamento.

In tema di processo tributario, il giudice, investito della controversia in ordine alle sanzioni conseguenti a plurime violazioni tributarie avvinte dal vincolo della progressione o continuazione ed accertata la invalidità parziale dell'atto per avere escluso la rilevanza o la sussistenza di alcune condotte, provvede anche al calcolo della sanzione risultante dal cumulo giuridico, in ossequio al generale principio espresso dall'art. 12 del d.lgs. n. 472 del 1997, e, in mancanza di detta determinazione, provvede il giudice adito per l'impugnazione del provvedimento amministrativo esecutivo della precedente pronuncia, non potendo anche quest'ultimo limitarsi a rimettere il calcolo all'autorità amministrativa.

SEZIONE TRIBUTARIA

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 18/12/1997 num. 472 art. 12 com. 1, Decreto Legisl. 18/12/1997 num. 472 art. 12 com. 2, Decreto Legisl. 18/12/1997 num. 472 art. 12 com. 5, Decreto Legisl. 30/03/2000 num. 99 art. 4 com. 1

Massime precedenti Vedi: N. 27560 del 2018 Rv. 650957-01, N. 3080 del 2021 Rv. 660471-01

Sez. 5, Ordinanza n. 12831 del 10/05/2024 (Rv. 670933-01)

Presidente: **MANZON ENRICO.** *Estensore:* **GORI PIERPAOLO.** *Relatore:* **GORI PIERPAOLO.**

R. (SACCO VALENTINO ANTONIO) contro A.

Cassa con rinvio, COMM.TRIB.REG. VENEZIA, 23/04/2021

133068 PROCEDIMENTO CIVILE - DIFENSORI - MANDATO ALLE LITI (PROCURA) - IN GENERE
Processo tributario - Conferimento della procura alle liti ex art. 83 c.p.c. - Invalidità o mancanza
- Applicabilità degli artt. 12, comma 5, e 18, commi 3 e 4, del d.lgs. n. 546 del 1992 - Invito alla
regolarizzazione - Inottemperanza - Inammissibilità.

177293 TRIBUTI (IN GENERALE) - "SOLVE ET REPETE" - CONTENZIOSO TRIBUTARIO
(DISCIPLINA POSTERIORE ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - PROCEDIMENTO - IN
GENERE In genere.

*In tema di processo tributario, il giudice, nel caso in cui la procura alle liti, per come regolata
dall'art. 83 c.p.c., manca o è invalida - nel rispetto delle speciali norme degli artt. 12, comma 5,
e 18, commi 3 e 4, del d.lgs. n. 546 del 1992, secondo l'interpretazione della Corte cost. n. 189
del 2000, ed anche dopo l'entrata in vigore del d.lgs. n. 149 del 2022 (c.d. Riforma Cartabia) -
invita la parte a regolarizzare la situazione e, in caso di inottemperanza, pronuncia la relativa
inammissibilità.*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 83 CORTE COST., Decreto Legisl. 31/12/1992 num.
546 art. 12 com. 5 CORTE COST., Decreto Legisl. 31/12/1992 num. 546 art. 18 com. 3 CORTE
COST., Decreto Legisl. 31/12/1992 num. 546 art. 18 com. 4 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art.
182 CORTE COST., Decreto Legisl. 10/10/2022 num. 149

Massime precedenti Conformi: N. 5426 del 2018 Rv. 647309-01

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 15241 del 2009 Rv. 608719-01

Sez. 5, Ordinanza n. 13109 del 13/05/2024 (Rv. 671234-01)

Presidente: **STALLA GIACOMO MARIA.** *Estensore:* **DI PISA FABIO.** *Relatore:* **DI PISA
FABIO.**

A. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .) contro G. (TINELLI GIUSEPPE)

Dichiara inammissibile, CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE ROMA, 21/07/2015

100287 IMPUGNAZIONI CIVILI - REVOCAZIONE (GIUDIZIO DI) - MOTIVI DI REVOCAZIONE -
ERRORE DI FATTO Sentenza della Corte di cassazione - Errore revocatorio - Interpretazione del
principio di autosufficienza del ricorso - Esclusione - Fondamento.

*Il ricorso per errore revocatorio di una sentenza della Corte di cassazione, ai sensi degli artt.
391-bis, comma 1, e 395, n. 4, c.p.c., è inammissibile quando è diretto a censurare
l'interpretazione che il provvedimento impugnato, sulla scorta di un'esatta percezione dei fatti,
ha dato del principio di autosufficienza del ricorso per cassazione, quale corollario del principio
di specificità sancito dall'art. 366, comma 1, n. 6, c.p.c., mentre lo stesso rimedio, ex art. 391-
bis c.p.c., è ammissibile quando l'errore di fatto circa la non autosufficienza del ricorso emerge*

SEZIONE TRIBUTARIA

ictu oculi e in maniera incontrovertibile, come nel caso in cui il collegio non abbia avuto contezza della integrale trascrizione dell'atto risultante dal ricorso o della sua effettiva allegazione.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 391 bis CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 395 com. 1 lett. 4

Massime precedenti Vedi: N. 5270 del 2024 Rv. 670381-01

Sez. 5, Ordinanza n. 13305 del 14/05/2024 (Rv. 670994-01)

Presidente: **SORRENTINO FEDERICO.** *Estensore:* **SOCCI ANGELO MATTEO.** *Relatore:* **SOCCI ANGELO MATTEO.**

R. (SANDULLI EMILIO PAOLO) contro C. (D'AMARIO FERDINANDO)

Rigetta, COMM.TRIB.REG.SEZ.DIST. SALERNO, 01/07/2019

181340 TRIBUTI LOCALI (COMUNALI, PROVINCIALI, REGIONALI) - TRIBUTI LOCALI POSTERIORI ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972 Determinazione della base imponibile - Aree edificabili - Riferimento allo strumento urbanistico generale adottato - Mancata approvazione della Regione - Mancata adozione degli strumenti urbanistici di attuazione - Irrilevanza - Attualità delle potenzialità edificatorie dell'immobile - Presenza di vincoli o destinazioni urbanistiche - Fondamento.

In tema di ICI ed a seguito dell'interpretazione autentica dell'art. 2, comma 1, lett. b), del d.lgs. n. 504 del 1992, l'edificabilità di un'area, ai fini dell'applicabilità del criterio di determinazione della base imponibile fondato sul valore venale, deve essere desunta dalla qualificazione attribuita nel piano regolatore generale adottato dal Comune, indipendentemente dall'approvazione dello stesso da parte della Regione e dall'adozione di strumenti urbanistici attuativi, salvo tenere comunque in considerazione, nella determinazione della base imponibile, la maggiore o minore attualità delle sue potenzialità edificatorie e la presenza di vincoli o destinazioni urbanistiche, che, pur condizionando in concreto l'edificabilità del suolo, non sottraggono l'area su cui insistono al regime fiscale proprio dei suoli edificabili e incidono sulla valutazione del relativo valore venale.

Riferimenti normativi: Decreto Legge 30/09/2005 num. 203 art. 11 quaterdecies com. 16 CORTE COST. PENDENTE, Legge 02/12/2005 num. 248 CORTE COST. PENDENTE, Decreto Legge 04/07/2006 num. 223 art. 36 com. 2 CORTE COST., Legge 04/08/2006 num. 248 CORTE COST., Decreto Legisl. 30/12/1992 num. 504 art. 2 com. 1 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 12377 del 2016 Rv. 640026-01

Sez. 5, Sentenza n. 13294 del 14/05/2024 (Rv. 671236-01)

Presidente: **SORRENTINO FEDERICO.** *Estensore:* **SOCCI ANGELO MATTEO.** *Relatore:* **SOCCI ANGELO MATTEO.** *P.M. CELENTANO CARMELO. (Conf.)*

A. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .) contro D. (DI CESARE GABRIELLA)

Cassa e decide nel merito, COMM.TRIB.REG. L'AQUILA, 12/07/2019

279295 TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA SULLE SUCCESSIONI E DONAZIONI - ALIQUOTE - IMPOSTA SULLE DONAZIONI - IN GENERE Donazione con riserva di usufrutto a favore di terzo - Duplicità dell'atto di liberalità - Configurabilità - Conseguenze - Autonoma e separata imponibilità degli stessi - Configurabilità.

SEZIONE TRIBUTARIA

In tema di imposta sulle donazioni, la donazione con riserva (accettata) di usufrutto a favore di un terzo comporta due distinti atti di liberalità - un trasferimento della nuda proprietà in favore del donatario ed un'offerta di donazione dell'usufrutto in favore del terzo, improduttiva di effetti fino a che non intervenga l'accettazione del terzo medesimo, prima della morte del costituente, nella prescritta forma dell'atto pubblico - i quali, pertanto, devono essere autonomamente e separatamente sottoposti ad imposizione.

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 31/10/1990 num. 346 art. 55, Decreto Legisl. 31/10/1990 num. 346 art. 56, Decreto Legisl. 31/10/1990 num. 346 art. 60, DPR 26/04/1986 num. 131 art. 20 CORTE COST., DPR 26/04/1986 num. 131 art. 21

Massime precedenti Vedi: N. 2980 del 2003 Rv. 560754-01

Sez. 5, Ordinanza n. 13247 del 14/05/2024 (Rv. 671235-01)

Presidente: **CATALDI MICHELE.** *Estensore:* **FRACANZANI MARCELLO MARIA.** *Relatore:* **FRACANZANI MARCELLO MARIA.**

S. (MULIERI ALESSANDRA) contro A. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .)

Rigetta, COMM.TRIB.REG. MILANO, 18/03/2016

279378 TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO (I.V.A.) - ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE - IN GENERE Operazioni oggettivamente inesistenti - Sproporzione fra prestazione e prezzo - Criterio della normalità del mercato - Particolarità e specialità della prestazione offerta - Indice sintomatico anche per una parte del prezzo eccessivo e non giustificato - Inesistenza parziale - Sussistenza.

In tema di operazioni oggettivamente inesistenti, la sproporzione fra la prestazione ed il prezzo, che esorbita la normalità di mercato tenuto conto anche della particolarità e della specialità della prestazione offerta, costituisce indice sintomatico di un'operazione parzialmente inesistente, sotto il profilo oggettivo, per la parte di prezzo eccessivo e non giustificato, presupponendo una attività realmente svolta e pagata al fine di simularne l'esistenza.

Riferimenti normativi: DPR 29/09/1973 num. 600 art. 39 com. 1 lett. D CORTE COST., DPR 26/10/1972 num. 633 art. 54 com. 2, Cod. Civ. art. 2697 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2727, Cod. Civ. art. 2729 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 8919 del 2020 Rv. 657654-01

Sez. 5, Ordinanza n. 13455 del 15/05/2024 (Rv. 671238-01)

Presidente: **STALLA GIACOMO MARIA.** *Estensore:* **DI PISA FABIO.** *Relatore:* **DI PISA FABIO.**

C. (D'ILIO VALERIA) contro S.

Cassa con rinvio, COMM.TRIB.REG.SEZ.DIST. PESCARA, 24/03/2023

181295 TRIBUTI LOCALI (COMUNALI, PROVINCIALI, REGIONALI) - TASSA RACCOLTA DI RIFIUTI SOLIDI URBANI INTERNI Determinazione delle superfici assoggettabili a TARI - Esenzione per i rifiuti speciali - Distinzione della tassa tra parte fissa e parte variabile - Corresponsione per intero della quota fissa - Necessità - Fondamento.

In tema di determinazione della TARI, le superfici dove si producono i rifiuti speciali sono escluse dal computo della parte variabile della imposta, ma non da quello della parte fissa, dovuta sulla base del mero possesso o detenzione di superfici astrattamente idonee alla produzione di rifiuti

SEZIONE TRIBUTARIA

e della funzione di finanziamento dei costi essenziali e generali di investimento e del servizio nell'interesse dell'intera collettività, indipendentemente dalla qualità e quantità dei rifiuti prodotti e dall'oggettiva fruizione del servizio comunale, purché effettivamente apprestato e messo a disposizione della collettività.

Riferimenti normativi: Legge 27/12/2013 num. 147 art. 1 com. 641 CORTE COST. PENDENTE, Legge 27/12/2013 num. 147 art. 1 com. 642 CORTE COST. PENDENTE, Legge 27/12/2013 num. 147 art. 1 com. 649 CORTE COST. PENDENTE, Decreto Legisl. 15/11/1993 num. 507 art. 62 com. 3

Massime precedenti Vedi: N. 8753 del 2023 Rv. 667356-01, N. 5360 del 2020 Rv. 657343-01

Sez. 5, Sentenza n. 13411 del 15/05/2024 (Rv. 671237-01)

Presidente: **CIRILLO ETTORE.** *Estensore:* **DI MARZIO PAOLO.** *Relatore:* **DI MARZIO PAOLO.** *P.M. LOCATELLI GIUSEPPE. (Conf.)*

T. (PAGANI MAURIZIO) contro A. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .)

Rigetta, COMM.TRIB.REG. TRIESTE, 29/09/2015

129138 PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - CONTRIBUTI ASSICURATIVI - RETRIBUZIONE IMPONIBILE Convenzione Italia e Brasile sulle doppie imposizioni - Pagamenti periodici successivi al collocamento a riposo per cessato impiego - Natura previdenziale - Imponibile superiore o inferiore a 5.000,00 dollari USA - Importi erogati per stati di bisogno - Imponibile nello Stato di residenza - Ammissibilità in via esclusiva.

In tema di Convenzione tra Italia e Brasile sul contrasto alle doppie imposizioni, le somme erogate da un ente previdenziale italiano ad un cittadino italiano residente in Brasile, concernenti pagamenti periodici per il collocamento a riposo da cessato impiego, hanno natura previdenziale ai sensi dell'art. 18 della Convenzione e sono sottratte all'imposizione italiana nella misura non eccedente l'ammontare di 5.000,00 dollari USA, ma sono imponibili in entrambi gli Stati oltre detta somma, mentre le somme corrisposte al cittadino residente in Brasile nel quadro di un sistema di sicurezza sociale - quali le pensioni sociali, di invalidità civile, di sordomutismo, di cecità, ossia gli importi erogati dallo Stato italiano a favore di chi viene a trovarsi in particolari stati di bisogno - sono integralmente sottratte all'imposizione in Italia ai sensi dell'art. 19 della stessa Convenzione, ma sono sottoposte solo a quella dello Stato di residenza.

Riferimenti normativi: Legge 29/11/1980 num. 844, Costituzione art. 38

Massime precedenti Vedi: N. 23001 del 2010 Rv. 615818-01

Sez. 5, Sentenza n. 13676 del 16/05/2024 (Rv. 670995-01)

Presidente: **DE MASI ORONZO.** *Estensore:* **BILLI STEFANIA.** *Relatore:* **BILLI STEFANIA.** *P.M. CELENTANO CARMELO. (Conf.)*

M. (GENOVESE DONATELLO) contro T. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .)

Cassa e decide nel merito, COMM.TRIB.REG. POTENZA, 04/03/2020

279038 TRIBUTI ERARIALI INDIRECTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA DI BOLLO - OGGETTO - ATTI ESSENTI Processo amministrativo - Impugnazione di aggiudicazione definitiva di un contratto di appalto - Motivi aggiunti con la richiesta di annullamento della dichiarazione di efficacia della aggiudicazione - Integrazione pagamento contributo unificato - Esclusione - Fondamento.

SEZIONE TRIBUTARIA

In tema di impugnazione nel processo amministrativo di un'aggiudicazione definitiva di un appalto, la proposizione di motivi aggiunti con la richiesta di annullamento della successiva dichiarazione di efficacia dell'aggiudicazione, non determina l'obbligo del pagamento di un ulteriore contributo unificato, in quanto gli atti impugnati, legati tra loro da un nesso di pregiudizialità logico-giuridica, devono essere ricondotti a un'unica procedura, in ossequio al principio di effettività imposto dalla normativa e dalla giurisprudenza europee.

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 02/07/2010 num. 104 art. 43, DPR 30/05/2002 num. 115 art. 13 com. 6 lett. E CORTE COST., Legge 24/12/2012 num. 228 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 25729 del 2022 Rv. 665509-01, N. 2640 del 2024 Rv. 670208-01

Sez. 5, Ordinanza n. 13717 del 16/05/2024 (Rv. 671239-01)

Presidente: **BRUSCHETTA ERNESTINO LUIGI.** *Estensore:* **FEDERICI FRANCESCO.**
Relatore: **FEDERICI FRANCESCO.**

C. (DE MARCO NICOLA) contro A. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .)

Rigetta, COMM.TRIB.REG. NAPOLI, 15/09/2015

159524 SOCIETA' - TRASFORMAZIONE - IN GENERE In genere

CONFORME A CASSAZIONE ASN 003233/2021 66064601

Massime precedenti Conformi: N. 3233 del 2021 Rv. 660646-01

Sez. 5, Sentenza n. 13714 del 16/05/2024 (Rv. 671291-01)

Presidente: **DE MASI ORONZO.** *Estensore:* **BILLI STEFANIA.** *Relatore:* **BILLI STEFANIA.**
P.M. CELENTANO CARMELO. (Conf.)

R. (MANZI ANDREA) contro F.

Cassa e decide nel merito, TRIBUNALE VICENZA, 21/05/2019

081265 FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORDATARIE - FALLIMENTO - PASSIVITA' FALLIMENTARI (ACCERTAMENTO DEL PASSIVO) - IN GENERE In genere

CONFORME A CASSAZIONE ASN 024071/2021 66242901

Massime precedenti Conformi: N. 24071 del 2021 Rv. 662429-01

Sez. 5, Sentenza n. 13755 del 17/05/2024 (Rv. 671240-01)

Presidente: **CIRILLO ETTORE.** *Estensore:* **CATALDI MICHELE.** *Relatore:* **CATALDI MICHELE.** *P.M. PEPE ALESSANDRO. (Conf.)*

I. (PICCONE FERRAROTTI PIETRO) contro A. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .)

Cassa con rinvio, COMM.TRIB.REG. MILANO, 21/10/2022

154208 RISCOSSIONE DELLE IMPOSTE - RISCOSSIONE DELLE IMPOSTE SUI REDDITI (DISCIPLINA POSTERIORE ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - MODALITA' DI RISCOSSIONE - VERSAMENTO DIRETTO - RIMBORSI - IN GENERE Deducibilità forfettaria Irap

SEZIONE TRIBUTARIA

ai fini delle imposte sul reddito - Periodi di imposta precedenti al 31 dicembre 2012 - Istanza di rimborso - Pendenza del termine decadenziale ex art. 38 del d.P.R. n. 602 del 1973 - Interessi - Funzione - Maturazione.

In tema di deducibilità forfettaria dell'IRAP ai fini del rimborso delle imposte sul reddito - prevista dall'art. 2, comma 1-quater, del d.l. n. 201 del 2011, conv. con modif. dalla l. n. 214 del 2011, anche per i periodi d'imposta precedenti a quello in corso al 31/12/2012, per i quali alla data del 2/3/2012 non è maturato il termine decadenziale di cui all'art 38 del d.P.R. n. 602 del 1973 - gli interessi sulla sorte da rimborsare sono diretti a reintegrare la diminuzione patrimoniale subita dal contribuente per non aver goduto della somma di denaro oggetto di restituzione e maturano al compimento di ogni singolo semestre, escluso il primo, successivo alla data del versamento e fino a quella dell'ordinativo di pagamento.

Riferimenti normativi: Decreto Legge 06/12/2011 num. 201 art. 2 com. 1 CORTE COST., Legge 22/12/2011 num. 214 CORTE COST. PENDENTE, Decreto Legge 02/03/2012 num. 16 art. 4 com. 12 CORTE COST., Legge 26/04/2012 num. 44 CORTE COST., DPR 29/09/1973 num. 602 art. 44 CORTE COST., Decreto Legisl. 26/02/1999 num. 46 art. 19

Massime precedenti Vedi: N. 11189 del 2023 Rv. 667619-01, N. 30639 del 2023 Rv. 669284-01

Sez. 5, Sentenza n. 13758 del 17/05/2024 (Rv. 671241-01)

Presidente: CIRILLO ETTORE. Estensore: CATALDI MICHELE. Relatore: CATALDI MICHELE. P.M. PEPE ALESSANDRO. (Conf.)

A. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .) contro I.

Cassa senza rinvio, COMM.TRIB.REG. L'AQUILA, 02/07/2021

177293 TRIBUTI (IN GENERALE) - "SOLVE ET REPETE" - CONTENZIOSO TRIBUTARIO (DISCIPLINA POSTERIORE ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - PROCEDIMENTO - IN GENERE Interessi ultradecennali ex art. 1, comma 139, della l. n. 244 del 2007 - Maturazione - Giudicato di condanna dell'Amministrazione finanziaria - Autonomo giudizio per la determinazione - Inammissibilità - Giudizio di ottemperanza - Delimitazione dell'effettiva portata precettiva del giudicato - Necessità.

Gli interessi ultradecennali ex art. 1, comma 139, della l. n. 244 del 2007- maturati nel corso del giudizio che ha condotto al giudicato di condanna dell'Amministrazione finanziaria al rimborso chiesto dal contribuente, senza riserve da parte dello stesso di far valere le ulteriori ragioni - non possono essere oggetto di un successivo ed ulteriore autonomo giudizio, neppure se introdotto dal contribuente a seguito del sollecito all'Ufficio debitore ad adempiere al relativo obbligo, restando rimessa al giudizio di ottemperanza la delimitazione dell'effettiva portata precettiva della sentenza passata in giudicato da attuare.

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 31/12/1992 num. 546 art. 70 CORTE COST., Legge 24/12/2007 num. 244 art. 1 com. 139 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 15246 del 2012 Rv. 623762-01

Sez. 5, Sentenza n. 13807 del 17/05/2024 (Rv. 671242-01)

Presidente: SORRENTINO FEDERICO. Estensore: SOCCI ANGELO MATTEO. Relatore: SOCCI ANGELO MATTEO. P.M. SOLDI ANNA MARIA. (Conf.)

A. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .) contro A. (FAINI BARBARA)

Cassa con rinvio, COMM.TRIB.REG. TRIESTE, 12/04/2021

SEZIONE TRIBUTARIA

279220 TRIBUTI ERARIALI INDIRECTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA DI REGISTRO - RISCOSSIONE DELL'IMPOSTA - SOGGETTI OBBLIGATI Registrazione volontaria di un atto - Soggetto obbligato al pagamento della imposta - Parte sostanziale del rapporto - Necessità - Esclusione.

In sede di registrazione volontaria di un atto, il soggetto che la richiede, pur senza essere parte sostanziale del rapporto, è tenuto, ai sensi degli artt. 8, 10 e 57 del d.P.R. 131 del 1986, anche al pagamento della relativa imposta (fissa o proporzionale), in quanto alla facoltà di registrazione consegue per chiunque, quale contropartita, l'obbligo del pagamento.

Riferimenti normativi: DPR 26/04/1986 num. 131 art. 8 CORTE COST., DPR 26/04/1986 num. 131 art. 10, DPR 26/04/1986 num. 131 art. 57 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 6319 del 2008 Rv. 602610-01

Sez. 5, Sentenza n. 14015 del 20/05/2024 (Rv. 671417-01)

Presidente: **MANZON ENRICO.** *Estensore:* **PUTATURO DONATI VISCIDO DI NOCERA MARIA GIULIA.** *Relatore:* **PUTATURO DONATI VISCIDO DI NOCERA MARIA GIULIA.** *P.M.* **CARDINO ALBERTO.** (Conf.)

F. (ASCANELLI FRANCESCA) contro A. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .)

Cassa con rinvio, COMM.TRIB.REG.SEZ.DIST. REGGIO CALABRIA, 17/06/2022

133238 PROCEDIMENTO CIVILE - TERMINI PROCESSUALI - SOSPENSIONE Agevolazioni fiscali in favore di vittime di estorsione o usura - Art. 20 della l. n. 44 del 1999 - Sospensione o proroga dei termini - Incidenza sui processi di esecuzione forzata o di cognizione - Criteri.

In tema di agevolazioni fiscali in favore delle vittime di estorsione o usura ai sensi dell'art. 20 della l. n. 44 del 1999, come novellato dall'art. 2 della l. n. 3 del 2012, la sospensione dei termini (commi 1, 3 e 4) e la proroga (comma 2), disposte dalla giurisdizione ricevente il provvedimento favorevole del Procuratore della Repubblica, competente per le indagini in ordine ai delitti che hanno causato l'evento lesivo di cui all'art. 3, comma 1, della citata normativa, incidono sul processo di esecuzione forzata nell'ipotesi prevista dal comma 4 ovvero sul processo di cognizione nei casi previsti dagli altri commi.

Riferimenti normativi: Legge 23/02/1999 num. 44 art. 20 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 7740 del 2016 Rv. 639314-01

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 21854 del 2017 Rv. 645319-01

Sez. 5, Sentenza n. 13970 del 20/05/2024 (Rv. 671427-01)

Presidente: **NAPOLITANO LUCIO.** *Estensore:* **CRIVELLI ALBERTO.** *Relatore:* **CRIVELLI ALBERTO.** *P.M.* **TRONCONE FULVIO.** (Diff.)

A. (GIACALONE SALVATORE) contro A. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .)

Rigetta, COMM.TRIB.REG. PALERMO, 14/01/2021

177050 TRIBUTI (IN GENERALE) - ACCERTAMENTO TRIBUTARIO (NOZIONE) - VALUTAZIONE DELLA BASE IMPONIBILE - ACCERTAMENTO INDUTTIVO O SINTETICO Agevolazioni fiscali - Requisiti - Decadenza dall'agevolazione per inadempimento dell'onere di tracciamento dei versamenti - Natura sanzionatoria - Esclusione - Conseguenze - Decadenza verificatasi prima dell'entrata in vigore dell'art. 19 della legge n. 158 del 2015 - Applicazione del principio del favor rei - Esclusione - Fattispecie in tema di associazione senza scopo di lucro.

SEZIONE TRIBUTARIA

177170 TRIBUTI (IN GENERALE) - ESENZIONI ED AGEVOLAZIONI (BENEFICI): IN GENERE In genere.

La decadenza da un'agevolazione fiscale per l'inadempimento dell'onere di tracciamento dei versamenti, comportando il riespandersi del regime fiscale ordinario nei confronti del regime fiscale speciale, non costituisce una sanzione, nemmeno impropria, con la conseguenza che l'abolizione di tale onere quale elemento costitutivo dell'agevolazione non configura una norma sanzionatoria più favorevole, ai sensi dell'art. 3, comma 3, del d.lgs. n. 472 del 1997, tale da sottrarre il contribuente alla decadenza già verificatasi prima della sua entrata in vigore. (Nella fattispecie, in tema di associazione senza scopo di lucro soggetta al regime agevolativo di cui alla legge n. 398 del 1991, la S.C. ha stabilito che l'abolizione, da parte dell'art. 19 della legge n. 158 del 2015, della causa di decadenza dall'agevolazione rappresentata dall'inadempimento dell'onere di tracciamento dei versamenti, non abrogando una norma sanzionatoria, non si applica retroattivamente alle fattispecie decadenziali verificatesi prima della sua entrata in vigore).

Riferimenti normativi: Legge 16/12/1991 num. 398, Legge 13/05/1999 num. 133 art. 25 com. 5, Decreto Legisl. 18/12/1997 num. 472 art. 3 com. 3, Decreto Legisl. 24/09/2015 num. 158 art. 19

Massime precedenti Vedi: N. 5268 del 2005 Rv. 580400-01

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 2060 del 2011 Rv. 616198-01

Sez. 5, Sentenza n. 14019 del 20/05/2024 (Rv. 671390-01)

Presidente: MANZON ENRICO. Estensore: NONNO GIACOMO MARIA. Relatore: NONNO GIACOMO MARIA. P.M. VITIELLO MAURO. (Parz. Diff.)

E. (AMATUCCI ANDREA) contro A.

Rigetta, COMM.TRIB.REG. NAPOLI, 25/10/2022

279378 TRIBUTI ERARIALI INDIRECTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO (I.V.A.) - ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE - IN GENERE IVA - Avviso di accertamento - Frode - Notizia di reato ex art. 331 c.p.p. - Natura - Periodo di sospensione ex art. 157, comma 1, del d.l. n. 34 del 2020 - Notificazione - Ammissibilità.

Gli avvisi di accertamento concernenti la sussistenza di una frode IVA idonea a giustificare la comunicazione di una notizia di reato ex art. 331 c.p.p. rientrano tra gli atti indifferibili e urgenti che possono essere notificati anche durante il periodo di sospensione previsto dall'art. 157, comma 1, del d.l. n. 34 del 2020, conv. con modif. dalla l. n. 77 del 2020.

Riferimenti normativi: Decreto Legge 19/05/2020 num. 34 art. 157 com. 1, Legge 17/07/2020 num. 77 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 331 CORTE COST.

Sez. 5, Sentenza n. 13995 del 20/05/2024 (Rv. 671243-01)

Presidente: MANZON ENRICO. Estensore: NONNO GIACOMO MARIA. Relatore: NONNO GIACOMO MARIA. P.M. VITIELLO MAURO. (Conf.)

A. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .) contro M. (DE BONIS GAETANO MICHELE MARIA)

Cassa con rinvio, COMM.TRIB.REG. POTENZA, 06/12/2019

SEZIONE TRIBUTARIA

177008 TRIBUTI (IN GENERALE) - ACCERTAMENTO TRIBUTARIO (NOZIONE) - AVVISO DI ACCERTAMENTO - SOTTOSCRIZIONE Copia analogica dell'avviso di accertamento - Attestazione di conformità all'originale informatico - Notificazione - Legittimità.

La copia analogica dell'avviso di accertamento, sottoscritta digitalmente dal funzionario incaricato e dichiarata conforme all'originale informatico nel rispetto della previsione dell'art. 23 del d.lgs. n. 82 del 2005, tiene luogo del menzionato originale ed è validamente notificata al contribuente oltre che a mezzo posta elettronica certificata, anche a mezzo del servizio postale.

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 07/03/2005 num. 82 art. 23

Massime precedenti Vedi: N. 24681 del 2022 Rv. 665773-01

Sez. 5, Ordinanza n. 14102 del 21/05/2024 (Rv. 671323-01)

Presidente: **FEDERICI FRANCESCO.** *Estensore:* **D'AQUINO FILIPPO.** *Relatore:* **D'AQUINO FILIPPO.**

B. (PAGLIANI GIORGIO) contro A.

Cassa con rinvio, COMM.TRIB.REG. BOLOGNA, 15/12/2015

178379 TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - ACCERTAMENTO DELLE IMPOSTE SUI REDDITI (TRIBUTI POSTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - ACCERTAMENTI E CONTROLLI - POTERI DEGLI UFFICI DELLE IMPOSTE - IN GENERE Frode Iva - Onere della prova - Oggetto - Verifiche complesse - Diligenza esigibile - Esclusione - Fattispecie.

Ai fini dell'assolvimento dell'onere della prova della conoscenza o conoscibilità, secondo la massima diligenza esigibile da un accorto operatore professionale, dell'esistenza di una frode IVA consumata a monte della catena produttiva o distributiva, le cautele che si richiede che il cessionario sia tenuto ragionevolmente ad adottare, perché si escluda il suo coinvolgimento anche solo per colpevole ignoranza nella frode commessa a monte, non possono attingere a verifiche complesse e approfondite, analoghe a quelle che l'amministrazione finanziaria potrebbe, con i propri mezzi, svolgere. (Nella specie la S.C. ha cassato la sentenza di merito che ha ritenuto sussistente la consapevolezza della frode IVA in capo al cessionario valorizzando elementi indiziari attinenti alla struttura organizzativa del cedente, non dotato di manodopera, e non anche a eventuali ricadute negoziali dell'assenza di organizzazione del fornitore, come livelli fuori mercato dei prezzi di cessione, patti di retrocessione della quota IVA versata ovvero anomale dinamiche di approvvigionamento, di stoccaggio della merce e di pagamento, elementi, questi ultimi, che il cessionario non poteva verificare non essendo dotato degli strumenti di indagine di cui dispone l'amministrazione finanziaria).

Riferimenti normativi: DPR 26/10/1972 num. 633 art. 19 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2697 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2729 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 15369 del 2020 Rv. 658429-01, N. 34747 del 2023 Rv. 669843-01

Sez. 5, Sentenza n. 14312 del 22/05/2024 (Rv. 671428-01)

Presidente: **DE MASI ORONZO.** *Estensore:* **BALSAMO MILENA.** *Relatore:* **BALSAMO MILENA.** *P.M. CELENTANO CARMELO. (Diff.)*

R. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .) contro I. (D'ANNUNZIO FULGENZIO)

Rigetta, COMM.TRIB.REG. L'AQUILA, 08/10/2019

SEZIONE TRIBUTARIA

040142 CIRCOLAZIONE STRADALE - VEICOLI - TRIBUTI - TASSA DI CIRCOLAZIONE Tassa di circolazione dei veicoli - Prescrizione triennale - Decorrenza - Definitività dell'avviso di accertamento - Fondamento.

127033 PRESCRIZIONE CIVILE - TERMINE - PRESCRIZIONI BREVI - EFFETTI DEL GIUDICATO
In genere.

In tema di tassa di circolazione dei veicoli, il termine di prescrizione triennale inizia a decorrere dal momento in cui l'avviso di accertamento è divenuto definitivo, poiché, in virtù del principio generale sancito dall'art. 2935 c.c., non può farsi decorrere la prescrizione sino a quando non sia scaduto il termine di sessanta giorni, all'esito del quale l'atto presupposto diviene definitivo per mancata impugnazione.

Riferimenti normativi: Decreto Legge 30/12/1982 num. 953 art. 5 CORTE COST., Legge 28/02/1983 num. 53 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2935 CORTE COST.

Massime precedenti Difformi: N. 24595 del 2022 Rv. 665501-01

Massime precedenti Vedi: N. 33039 del 2019 Rv. 656469-01

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 5572 del 2012 Rv. 622264-01

Sez. 5, Sentenza n. 14331 del 22/05/2024 (Rv. 671404-01)

Presidente: **SORRENTINO FEDERICO.** *Estensore:* **PICARDI FRANCESCA.** *Relatore:* **PICARDI FRANCESCA.** *P.M. DE MATTEIS STANISLAO. (Conf.)*

F. (DEL VAGLIO MARIO) contro A. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .)

Cassa con rinvio, COMM.TRIB.REG. ROMA, 14/06/2017

177378 TRIBUTI (IN GENERALE) - "SOLVE ET REPETE" - CONTENZIOSO TRIBUTARIO (DISCIPLINA POSTERIORE ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - PROCEDIMENTO - PROCEDIMENTO DI APPELLO - IN GENERE Giudizio tributario - Impugnazione dell'atto impositivo - Pronuncia su un rapporto tributario diverso - Vizio di ultrapetizione - Sussistenza - Fondamento.

Nel processo tributario, la decisione di merito che si pronuncia su un rapporto tributario diverso da quello accertato nell'atto impositivo impugnato o, comunque, prescindendo del tutto dalla motivazione dell'atto impositivo impugnato, incorre nel vizio di ultrapetizione, previsto dall'art. 112 c.p.c., poiché il giudizio tributario, pur configurandosi come impugnazione-merito, deve restare entro i limiti posti, da un lato, dalle ragioni di fatto e di diritto esposte nell'atto impositivo impugnato e, dall'altro lato, dagli specifici motivi tempestivamente e ritualmente formulati dal contribuente.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 112, Decreto Legisl. 31/12/1992 num. 546 art. 18 CORTE COST., Decreto Legisl. 31/12/1992 num. 546 art. 24 com. 2, Decreto Legisl. 31/12/1992 num. 546 art. 53 CORTE COST., Decreto Legisl. 31/12/1992 num. 546 art. 58 com. 2 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 21759 del 2011 Rv. 619743-01, N. 2413 del 2021 Rv. 660482-01

SEZIONE TRIBUTARIA

Sez. 5, **Sentenza n. 14317 del 22/05/2024** (Rv. **671403-01**)

Presidente: **SORRENTINO FEDERICO**. Estensore: **PICARDI FRANCESCA**. Relatore: **PICARDI FRANCESCA**. P.M. **DE MATTEIS STANISLAO**. (Conf.)

S. (SANTI UMBERTO) contro A. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .)

Cassa con rinvio, COMM.TRIB.REG. VENEZIA, 23/11/2018

177318 TRIBUTI (IN GENERALE) - "SOLVE ET REPETE" - CONTENZIOSO TRIBUTARIO (DISCIPLINA POSTERIORE ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - PROCEDIMENTO - DISPOSIZIONI COMUNI AI VARI GRADI DEL PROCEDIMENTO - NOTIFICAZIONI - IN GENERE Giudizio tributario - Individuazione dei beni facenti parte dell'asse ereditario - Inclusione di un bene nella comunione legale - Accertamento - Onere della prova - Presunzioni ex art. 11 del d.lgs. 346 del 1990 e ex art. 195 c.c. - Applicabilità - Esclusione - Fondamento.

279339 TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO (I.V.A.) - INCOMPLETEZZA - BASE IMPONIBILE - ATTIVO EREDITARIO - IN GENERE In genere.

In tema di giudizio tributario, nella controversia insorta tra il contribuente e l'Amministrazione finanziaria relativamente all'individuazione dei beni facenti parte dell'asse ereditario, l'accertamento della inclusione di un bene nella comunione legale, ai fini della sua soggezione all'imposta di successione nei limiti del 50%, deve avvenire in base alle ordinarie regole di ripartizione dell'onere della prova, non incidendo né le presunzioni di appartenenza esclusiva al de cuius di cui all'art. 11 del d.lgs. n. 346 del 1990, le quali non possono prevalere rispetto al regime della comunione legale tra coniugi, né quella di cui all'art. 195 c.c., che opera solo in sede di divisione e tra i conviventi.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 177, Cod. Civ. art. 195, Decreto Legisl. 31/10/1990 num. 346 art. 9, Decreto Legisl. 31/10/1990 num. 346 art. 11

Massime precedenti Vedi: N. 4393 del 2011 Rv. 616691-01, N. 27964 del 2011 Rv. 620840-01

Sez. 5, **Sentenza n. 14465 del 23/05/2024** (Rv. **671429-01**)

Presidente: **SORRENTINO FEDERICO**. Estensore: **PICARDI FRANCESCA**. Relatore: **PICARDI FRANCESCA**. P.M. **DE MATTEIS STANISLAO**. (Diff.)

A. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .) contro F. (D'ANDRIA CATALDO)

Rigetta, COMM.TRIB.REG. ROMA, 29/05/2018

159524 SOCIETA' - TRASFORMAZIONE - IN GENERE Imposta di registro - Trasformazione eterogenea regressiva di s.r.l. in fondazione - Natura - Imposta in misura fissa ex art. 4, lett. c, della Tariffa allegata al d.P.R. n. 131 del 1986 - Applicabilità - Fondamento - Art. 9 della medesima Tariffa - Esclusione - Fattispecie.

279065 TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA DI REGISTRO - APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA - IN GENERE In genere.

In tema di imposta di registro, la trasformazione eterogenea regressiva è soggetta all'imposta in misura fissa, ai sensi dell'art. 4, lett. c), della Parte Prima della Tariffa allegata al d.P.R. n. 131 del 1986, integrando l'ultima modifica statutaria della società, non riconducibile al successivo art. 9 della stessa tariffa, che ha natura residuale e si applica solo agli atti aventi per oggetto prestazioni a contenuto patrimoniale con previsione di un corrispettivo, non ravvisabile ove una società di capitali si trasformi in società non lucrativa o ente non societario. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza impugnata, che aveva ritenuto correttamente corrisposta l'imposta in misura fissa, poiché nella trasformazione di una società in fondazione il capitale sociale resta impiegato, sia pure con modalità e fini diversi, e non viene restituito ai soci a titolo di corrispettivo).

SEZIONE TRIBUTARIA

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2500 septies, DPR 26/04/1986 num. 131 art. 50, DPR 26/04/1986 num. 131 all. I art. 4 lett. C

Massime precedenti Vedi: N. 26878 del 2021 Rv. 662647-02

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 23051 del 2022 Rv. 665453-02

Sez. 5, Ordinanza n. 14511 del 23/05/2024 (Rv. 671391-01)

Presidente: **DE MASI ORONZO.** *Estensore:* **DELL'ORFANO ANTONELLA.** *Relatore:* **DELL'ORFANO ANTONELLA.**

A. (AMATULLI ANNA DOMENICA) contro C. (DAMASCELLI ANTONIO)

Cassa con rinvio, COMM. TRIBUTARIA CENTRALE BARI, 30/01/2023

181340 TRIBUTI LOCALI (COMUNALI, PROVINCIALI, REGIONALI) - TRIBUTI LOCALI POSTERIORI ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972 IMUEsenzione ex art. 13, comma 2, lett. b, del d.l. n. 201 del 2011 - Ambito di applicazione - Alloggi IACP - Limiti - Nozione di alloggio sociale - Parametri stabiliti dal d.m. 22 aprile 2008.

In tema di IMU, l'esenzione stabilita dall'art. 13, comma 2, lett. b, del d.l. n. 201 del 2011 (conv. con modif. dalla l. n. 214 del 2011), come modificato dall'art. 1, comma 707, della l. n. 147 del 2013, non si applica a tutti gli alloggi assegnati dagli Istituti autonomi per le case popolari (IACP), ma solo a quelli che hanno le caratteristiche di "alloggio sociale", secondo i parametri stabiliti dal d.m. 22 aprile 2008, in quanto destinati a soddisfare la finalità pubblica di ridurre il disagio abitativo di soggetti e nuclei familiari svantaggiati (non in grado di avere accesso alla locazione di alloggi nel libero mercato).

Riferimenti normativi: Decreto Legge 06/12/2011 num. 201 art. 13 com. 2 lett. D CORTE COST., Decreto Legge 06/12/2011 num. 201 art. 13 com. 10 CORTE COST., Legge 22/12/2011 num. 214 CORTE COST. PENDENTE, Legge 27/12/2013 num. 147 art. 1 com. 707 CORTE COST. PENDENTE, Decreto Legge 31/08/2013 num. 102 art. 2 com. 4 CORTE COST., DM min. ITR 22/04/2008, Decreto Legisl. 30/12/1992 num. 504 art. 8 com. 4 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 23680 del 2020 Rv. 659477-01

Sez. 5, Sentenza n. 14382 del 23/05/2024 (Rv. 671325-01)

Presidente: **VIRGILIO BIAGIO.** *Estensore:* **GORI PIERPAOLO.** *Relatore:* **GORI PIERPAOLO.** *P.M. BASILE TOMMASO. (Diff.)*

A. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .) contro G.

Rigetta, COMM.TRIB.REG. TRIESTE, 25/10/2017

279418 TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO (I.V.A.) - IMPORTAZIONI - APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA IVA all'importazione - Obbligazione doganale ex art. 5 Regolamento UE n. 952 del 2013 - Nozione - Interpretazione della Corte di Giustizia - Mancato pagamento - Responsabilità solidale dell'importatore e del rappresentante indiretto - Esclusione - Responsabilità del solo importatore - Sussistenza.

In tema di IVA all'importazione, a seguito dell'interpretazione data dalla Corte di Giustizia UE, con la sentenza del 12 maggio 2022 nella causa C-714/20, alle nozioni di obbligazione doganale e di soggetto debitore di cui, rispettivamente, agli artt. 5 e 77 del Regolamento UE n. 952 del 2013, istitutivo del codice doganale dell'Unione, solo l'importatore e non anche il suo

SEZIONE TRIBUTARIA

rappresentante indiretto risponde del mancato pagamento del tributo e delle relative sanzioni, in assenza di specifiche ed inequivoche disposizioni nazionali che prevedano la responsabilità solidale tra tali soggetti, non rinvenibili nell'art. 70 del d.P.R. n. 633 del 1972.

Riferimenti normativi: Regolam. Comunitario 09/10/2013 num. 952 art. 5, Regolam. Comunitario 09/10/2013 num. 952 art. 77, DPR 26/10/1972 num. 633 art. 70

Massime precedenti Conformi: N. 23661 del 2023 Rv. 668288-01

Sez. 5, Sentenza n. 14485 del 23/05/2024 (Rv. 671418-01)

Presidente: SORRENTINO FEDERICO. Estensore: DE MASI ORONZO. Relatore: DE MASI ORONZO. P.M. DE MATTEIS STANISLAO. (Conf.)

A. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .) contro F. (GIANNECCHINI ILARIA)

Cassa con rinvio, COMM.TRIB.REG. MILANO, 21/11/2019

177001 TRIBUTI (IN GENERALE) - IN GENERE Esterovestizione - Presupposti - Prova per presunzioni - Ammissibilità - Condizioni - Fattispecie.

L'ipotesi della cd. esterovestizione ricorre quando una società, pur mantenendo nel territorio dello Stato la sede amministrativa, intesa quale luogo di concreto svolgimento dell'attività di direzione e gestione dell'impresa, localizza la propria residenza fiscale all'estero, al solo fine di fruire di una legislazione tributaria più vantaggiosa, e può essere dimostrata mediante presunzioni, purché gli indizi della fittizia localizzazione, desumibili da tutti gli elementi indiziari acquisiti agli atti di causa, siano esaminati nel loro insieme, non atomisticamente, secondo i criteri della gravità, precisione e concordanza tali da trarre vigore l'uno dall'altro, completandosi a vicenda. (Nella specie, la S.C. ha cassato la sentenza di merito, che aveva desunto la fittizia localizzazione della residenza fiscale, valorizzando esclusivamente i documenti riguardanti il formale stabilimento della società all'estero, senza valutare le altre circostanze concrete, parimenti allegate).

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2727, Cod. Civ. art. 2729 CORTE COST., DPR 22/12/1986 num. 917 art. 73 com. 3, DPR 26/04/1986 num. 131 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 16697 del 2019 Rv. 654687-01

Sez. 5, Sentenza n. 14373 del 23/05/2024 (Rv. 671324-01)

Presidente: VIRGILIO BIAGIO. Estensore: GORI PIERPAOLO. Relatore: GORI PIERPAOLO. P.M. BASILE TOMMASO. (Conf.)

A. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .) contro A.

Cassa con rinvio, COMM.TRIB.REG. TORINO, 03/07/2014

177002 TRIBUTI (IN GENERALE) - ACCERTAMENTO TRIBUTARIO (NOZIONE) - IN GENERE Accertamento con adesione - Istanza del contribuente ex art. 12, comma 2, d.lgs. n. 218 del 1997 - Sospensione del termine di impugnazione ex art. 6 del medesimo d.lgs. - Iscrizione a ruolo straordinaria ex artt. 11, n. 3, e 15-bis del d.P.R. n. 602 del 1973 - Efficacia - Esclusione - Fondamento.

177180 TRIBUTI (IN GENERALE) - PAGAMENTO In genere.

In tema di accertamento con adesione, l'art. 12, comma 2, del d.lgs. n. 218 del 1997 deve essere interpretato nel senso che la sospensione del termine di impugnazione, sancita dall'art. 6 del medesimo decreto, non può produrre effetto con riferimento all'iscrizione a ruolo straordinario

SEZIONE TRIBUTARIA

prevista dagli artt. 11 n. 3 e 15-bis del d.P.R. n. 602 del 1973, avendo essa origine non dalla pendenza del giudizio relativo al sottostante avviso di accertamento, ma unicamente dal fondato pericolo per la riscossione.

Riferimenti normativi: DPR 29/09/1973 num. 602 art. 11 lett. 3 CORTE COST., DPR 29/09/1973 num. 602 art. 15 bis CORTE COST., Decreto Legisl. 19/06/1997 num. 218 art. 6 CORTE COST., Decreto Legisl. 19/06/1997 num. 218 art. 12 com. 2

Massime precedenti Vedi: N. 2923 del 2023 Rv. 666627-01

Sez. 5, Sentenza n. 14468 del 23/05/2024 (Rv. 671244-01)

Presidente: **CIRILLO ETTORE.** *Estensore:* **MACAGNO GIAN PAOLO.** *Relatore:* **MACAGNO GIAN PAOLO.** *P.M. PEPE ALESSANDRO. (Diff.)*

C. (CAROPRESE FEDERICA) contro A.

Cassa con rinvio, COMM.TRIB.REG.SEZ.DIST. FOGGIA, 11/06/2021

178465 TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE FISICHE (I.R.P.E.F.) (TRIBUTI POSTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - REDDITI DI IMPRESA - IN GENERE In genere

CONFORME A CASSAZIONE ASN 026223/2021 66228301

Massime precedenti Conformi: N. 26223 del 2021 Rv. 662283-01

Sez. 5, Ordinanza n. 14648 del 24/05/2024 (Rv. 671419-02)

Presidente: **NAPOLITANO LUCIO.** *Estensore:* **CRUCITTI ROBERTA.** *Relatore:* **CRUCITTI ROBERTA.**

A. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .) contro M. (SEPE ANDREA)

Cassa e decide nel merito, COMM.TRIB.REG. MILANO, 23/03/2017

177515 TRIBUTI (IN GENERALE) - "SOLVE ET REPETE" - DISCIPLINA DELLE AGEVOLAZIONI TRIBUTARIE (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - AGEVOLAZIONI VARIE - IN GENERE Crediti d'imposta derivanti da agevolazioni - Art. 13 del d.lgs. n. 1 del 2024 - Irretroattività - Applicabilità ai periodi d'imposta antecedenti a quello in corso al 31 dicembre 2022 - Esclusione.

In tema di crediti di imposta derivanti da agevolazioni, la previsione di cui all'art. 13 del d.lgs. n. 1 del 2024, che ha escluso la decadenza dal beneficio in caso di mancata esposizione in dichiarazione, non è retroattiva, applicandosi solo alle dichiarazioni relative ai periodi di imposta successivi a quello in corso al 31 dicembre 2022.

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 08/01/2024 num. 1 art. 13

SEZIONE TRIBUTARIA

Sez. 5, **Ordinanza n. 14658 del 24/05/2024** (Rv. **671420-01**)

Presidente: **CRUCITTI ROBERTA.** Estensore: **DI MARZIO PAOLO.** Relatore: **DI MARZIO PAOLO.**

A. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .) contro S.

Rigetta, COMM.TRIB.REG. MILANO, 26/05/2021

154154 RISCOSSIONE DELLE IMPOSTE - RISCOSSIONE DELLE IMPOSTE SUI REDDITI (DISCIPLINA POSTERIORE ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - MODALITA' DI RISCOSSIONE - RISCOSSIONE MEDIANTE RUOLI - ISCRIZIONE A RUOLO - CARTELLA DI PAGAMENTO - NOTIFICA Giudizio tributario - Procedura di notificazione semplificata ex art. 60, comma 1, del d.P.R. n. 600 del 1973 - Accertamenti del messo notificatore - Contenuto - Conseguenze - Invalidità della notificazione - Impugnazione mediante querela di falso - Esclusione.

In tema di procedura di notificazione semplificata ex art. 60, comma 1, lett. e), del d.P.R. n. 600 del 1973, il messo notificatore, se accerta la cosiddetta irreperibilità assoluta del destinatario, trasferitosi in località sconosciuta, deve soltanto provvedere al deposito dell'atto nella casa comunale ed all'affissione nell'albo dell'ente territoriale e, pur in assenza di specifiche norme sulla loro tipologia, deve indicare le ricerche che ha effettuato (in primo luogo quelle anagrafiche), con conseguente invalidità della notifica ove il predetto si sia limitato a sottoscrivere un modello prestampato, che, riportando generiche espressioni, impedisce ogni controllo del suo operato, non essendovi, in tal caso, attestazioni del pubblico ufficiale notificatore, impugnabili mediante querela di falso.

Riferimenti normativi: DPR 29/09/1973 num. 600 art. 60 com. 1 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 9866 del 2024 Rv. 670829-01

Sez. 5, **Ordinanza n. 14648 del 24/05/2024** (Rv. **671419-01**)

Presidente: **NAPOLITANO LUCIO.** Estensore: **CRUCITTI ROBERTA.** Relatore: **CRUCITTI ROBERTA.**

A. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .) contro M. (SEPE ANDREA)

Cassa e decide nel merito, COMM.TRIB.REG. MILANO, 23/03/2017

178385 TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - ACCERTAMENTO DELLE IMPOSTE SUI REDDITI (TRIBUTI POSTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - DICHIARAZIONE ANNUALE - IN GENERE Crediti di imposta per investimenti in attività di ricerca e sviluppo ex art. 1 della l. n. 296 del 2006 - Indicazione nella dichiarazione annuale - Necessità - Sanzione - Decadenza - Fondamento - Fattispecie.

In tema di imposte sui redditi, l'indicazione del credito d'imposta per investimenti in attività di ricerca e sviluppo precompetitivo, ex art. 1 della l. n. 296 del 2006, nell'apposito riquadro della dichiarazione dei redditi è richiesta a pena di decadenza, stante la sostanziale coincidenza con il credito d'imposta di cui al d.lgs. n. 297 del 1998, che a sua volta rimanda all'art. 5 della l. n. 449 del 1997 ed al d.m. n. 275 del 1998. (Nella specie, la S.C. ha cassato la sentenza impugnata, che aveva ritenuto emendabile con la dichiarazione integrativa, seppur tardivamente presentata, l'omessa indicazione nell'apposito riquadro del suddetto credito d'imposta).

Riferimenti normativi: Legge 27/12/2006 num. 296 art. 1 CORTE COST. PENDENTE, Decreto Legisl. 27/07/1999 num. 297 art. 3 com. 1, Legge 05/10/1991 num. 317 art. 11 CORTE COST., Legge 27/12/1997 num. 449 art. 11 com. 3, Decr. Minist. Finanze 22/07/1998 num. 275 art. 6

Massime precedenti Vedi: N. 9693 del 2024 Rv. 670808-01, N. 30172 del 2017 Rv. 646301-01, N. 34266 del 2021 Rv. 663047-01

SEZIONE TRIBUTARIA

Sez. 5, **Ordinanza n. 14756 del 27/05/2024** (Rv. **671422-01**)

Presidente: **NAPOLITANO LUCIO**. Estensore: **CRUCITTI ROBERTA**. Relatore: **CRUCITTI ROBERTA**.

S. (AFELTRA ROBERTO) contro A. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .)

Dichiara improcedibile, COMM.TRIB.REG. FIRENZE, 16/03/2022

100093 IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - DEPOSITO DI ATTI - DEL RICORSO Mancato deposito del ricorso - Improcedibilità - Dichiarazione d'ufficio - Condizioni - Fattispecie.

In tema di giudizio per cassazione, la Corte può dichiarare d'ufficio l'improcedibilità del ricorso anche nel caso di mancato deposito dello stesso, ove ne sia venuta a conoscenza attraverso il controricorso della parte resistente. (Nella specie, la S.C. ha dichiarato improcedibile il ricorso che, seppur non depositato nei termini di cui all'art. 369 c.p.c., era stato notificato alla controparte, che lo aveva iscritto, limitandosi ad esporre le proprie difese, senza eccepire l'improcedibilità).

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 369 CORTE COST.

Massime precedenti Conformi: N. 26529 del 2017 Rv. 646565-01

Sez. 5, **Ordinanza n. 14678 del 27/05/2024** (Rv. **671405-01**)

Presidente: **STALLA GIACOMO MARIA**. Estensore: **BALSAMO MILENA**. Relatore: **BALSAMO MILENA**.

G. (SANTACROCE BENEDETTO) contro C. (DE PAOLI LUCA)

Cassa e decide nel merito, COMM.TRIB.REG. GENOVA, 20/03/2017

181340 TRIBUTI LOCALI (COMUNALI, PROVINCIALI, REGIONALI) - TRIBUTI LOCALI POSTERIORI ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972 ICI - Atti attributivi o modificativi della rendita catastale - Obbligo di notifica al concessionario dell'area - Sussistenza - Condizioni - Fattispecie.

In tema di ICI, ai sensi dell'art. 74, comma 1, della l. n. 342 del 2000, l'Agenzia del territorio è tenuta a notificare l'atto di attribuzione o di modifica della rendita catastale al concessionario dell'area, ove risulti tra gli intestatari catastali del bene e sia rimasto estraneo alla procedura Docfa. (Nella specie, la S.C. ha cassato senza rinvio la sentenza impugnata secondo la quale l'obbligo di notifica della rendita operava nei confronti del solo proprietario e non del concessionario di un'area demaniale marittima intestatario della partita catastale e rimasto estraneo alla procedura Docfa).

Riferimenti normativi: Legge 21/11/2000 num. 342 art. 74 com. 1 CORTE COST., Decr. Minist. Finanze 19/04/1994 num. 701

Massime precedenti Conformi: N. 807 del 2018 Rv. 647099-01

Massime precedenti Vedi: N. 21505 del 2010 Rv. 615666-01

SEZIONE TRIBUTARIA

Sez. 5, **Sentenza n. 14697 del 27/05/2024** (Rv. **671292-01**)

Presidente: STALLA GIACOMO MARIA. Estensore: DI PISA FABIO. Relatore: DI PISA FABIO. P.M. SOLDI ANNA MARIA. (Conf.)

C. (MANZI ANDREA) contro S. (ARIGO' LUCA)

Rigetta, COMM.TRIB.REG. MILANO, 17/12/2020

181340 TRIBUTI LOCALI (COMUNALI, PROVINCIALI, REGIONALI) - TRIBUTI LOCALI POSTERIORI ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972 ICI - IMUQualificazione edificatoria delle aree ex agricole - Delibera di adozione e approvazione del PGT - Annullamento del giudice amministrativo - Diritto al rimborso dell'imposta versata in precedenza - Insussistenza - Ragioni - Edificabilità di diritto e di fatto.

In tema di ICI e di IMU, l'annullamento della delibera di adozione ed approvazione del piano regolatore generale da parte del giudice amministrativo non ha diretta incidenza sulla qualificazione edificatoria delle aree ex agricole e non giustifica il rimborso dell'imposta versata in eccedenza rispetto alla determinazione del valore imponibile di aree ricondotte ope iudicis all'originaria destinazione agricola, poiché ai fini fiscali rileva non solo l'edificabilità di diritto, derivante dal piano urbanistico, ma anche l'edificabilità di fatto, da individuarsi sulla base di indici quali la vicinanza al centro abitato, lo sviluppo edilizio delle zone adiacenti, l'esistenza di servizi pubblici essenziali e l'esistenza di qualsiasi elemento obiettivo di incidenza sulla destinazione urbanistica.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2033 CORTE COST., Decreto Legisl. 30/12/1992 num. 504 CORTE COST. PENDENTE, Decreto Legge 30/09/2005 num. 203 art. 11 quaterdecies com. 16 CORTE COST. PENDENTE, Legge 02/12/2005 num. 248 CORTE COST. PENDENTE, Decreto Legge 04/07/2006 num. 223 art. 36 com. 2 CORTE COST., Legge 04/08/2006 num. 248 CORTE COST., Decreto Legisl. 15/12/1997 num. 446 art. 59 com. 1 lett. F CORTE COST.

Massime precedenti Conformi: N. 31174 del 2022 Rv. 666085-01

Sez. 5, **Ordinanza n. 14756 del 27/05/2024** (Rv. **671422-02**)

Presidente: NAPOLITANO LUCIO. Estensore: CRUCITTI ROBERTA. Relatore: CRUCITTI ROBERTA.

S. (AFELTRA ROBERTO) contro A. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .)

Dichiara improcedibile, COMM.TRIB.REG. FIRENZE, 16/03/2022

100084 IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - CONTRORICORSO - IN GENERE Giudizio di cassazione - Declaratoria di improcedibilità - Riproposizione del ricorso avverso la medesima sentenza - Inammissibilità del successivo ricorso - Fondamento.

In tema di giudizio di cassazione, la parte che, dopo aver proposto un primo ricorso, non lo ha tempestivamente depositato, con conseguente declaratoria di improcedibilità, non può successivamente riproporre, avverso la stessa sentenza, un secondo ricorso di identico contenuto, che va, pertanto, dichiarato inammissibile ai sensi dell'art. 387 c.p.c..

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 387

Massime precedenti Vedi: N. 917 del 2024 Rv. 669968-01

SEZIONE TRIBUTARIA

Sez. 5, **Ordinanza n. 14674 del 27/05/2024** (Rv. **671421-01**)

Presidente: **CATALDI MICHELE**. Estensore: **DE ROSA MARIA LUISA**. Relatore: **DE ROSA MARIA LUISA**.

S. (ANZALONE MAURIZIO) contro A. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .)

Rigetta, COMM.TRIB.REG. PALERMO, 12/09/2016

138111 PROVA CIVILE - DOCUMENTALE (PROVA) - SCRITTURA PRIVATA - DATA - CERTA - IN GENERE Elusione fiscale - Nozione - Abuso del diritto - Configurabilità - Condizioni - Clausola generale antielusiva - Applicabilità - Fondamento - Contrasto con la riserva di legge - Esclusione - Conseguenze - Inopponibilità dell'operazione all'Amministrazione finanziaria - Limiti - Fattispecie

177001 TRIBUTI (IN GENERALE) - IN GENERE In genere.

In materia tributaria, il divieto di abuso del diritto si traduce in un principio generale antielusivo che preclude al contribuente di conseguire vantaggi fiscali mediante l'uso distorto, pur se non contrastante con alcuna specifica disposizione, di strumenti giuridici idonei ad ottenere un'agevolazione o un risparmio d'imposta, in difetto di ragioni economicamente apprezzabili che giustificano l'operazione, diverse dalla mera aspettativa di quei benefici; tale principio trova fondamento, in tema di tributi non armonizzati, nei principi costituzionali di capacità contributiva e di progressività dell'imposizione e non contrasta con il principio della riserva di legge, non traducendosi nell'imposizione di obblighi patrimoniali non derivanti dalla legge, bensì nel disconoscimento degli effetti abusivi di negozi posti in essere al solo scopo di eludere l'applicazione di norme fiscali, con la conseguenza che questi ultimi sono inopponibili all'Amministrazione finanziaria. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza di merito che aveva considerato illegittima la condotta del contribuente realizzata attraverso la combinazione di un preliminare di compravendita non registrato recante il reale prezzo di vendita del bene, integrante il negozio dissimulato, con l'atto pubblico di acquisto contenente l'indicazione di un importo inferiore, così mirando a conseguire benefici fiscali immotivati ed illeciti sotto il profilo tributario tramite detti negozi, inopponibili all'Amministrazione finanziaria).

Riferimenti normativi: Costituzione art. 23, Costituzione art. 53, Legge 29/12/1990 num. 408 art. 10, Legge 23/12/1994 num. 724 art. 28 CORTE COST., Legge 23/12/1996 num. 662 art. 3 com. 26 CORTE COST., Decreto Legisl. 08/10/1997 num. 358 art. 7, DPR 29/09/1973 num. 600 art. 37 bis CORTE COST.

Massime precedenti Conformi Sezioni Unite: N. 30055 del 2008 Rv. 605850-01

Sez. 5, **Ordinanza n. 14790 del 27/05/2024** (Rv. **671245-01**)

Presidente: **STALLA GIACOMO MARIA**. Estensore: **DELL'ORFANO ANTONELLA**. Relatore: **DELL'ORFANO ANTONELLA**.

C. (GUIDA ROBERTO GIOVANNI) contro C. (BUIZZA PIERANNA)

Dichiara improcedibile, COMM.TRIB.REG.SEZ.DIST. BRESCIA, 26/05/2023

100087 IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - DEPOSITO DI ATTI - IN GENERE Giudizio di cassazione - Notificazione a mezzo pec della sentenza impugnata - Deposito della relata nel termine ex art. 369 c.p.c. - Modalità - Conseguenze - Improcedibilità dell'impugnazione.

Nel giudizio di cassazione, a seguito della riforma introdotta dal d.lgs. n. 149 del 2022, va dichiarata l'improcedibilità ex art. 369, comma 2, n. 2, c.p.c. dell'impugnazione proposta contro una sentenza notificata a mezzo posta elettronica certificata, di cui il ricorrente non abbia depositato, unitamente al ricorso, la relata di notifica, mediante inserimento nella busta telematica, con la quale l'atto è depositato, del messaggio di posta elettronica certificata in

SEZIONE TRIBUTARIA

formato .eml o .msg, che non risulti neppure prodotto dal controricorrente nel termine di cui all'art. 370, comma 3, c.p.c.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 369 com. 2 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 370 com. 3, Decreto Legisl. 10/10/2022 num. 149

Massime precedenti Vedi: N. 2445 del 2021 Rv. 660491-01

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 21349 del 2022 Rv. 665188-02

Sez. 5, Sentenza n. 14806 del 27/05/2024 (Rv. 671430-01)

Presidente: **STALLA GIACOMO MARIA**. Estensore: **DI PISA FABIO**. Relatore: **DI PISA FABIO**. P.M. **SOLDI ANNA MARIA**. (Conf.)

C. (FORMICA ALESSANDRO) contro V. (MARCUCCI MASSIMO)

Cassa con rinvio, COMM.TRIB.REG. PERUGIA, 28/12/2018

181340 TRIBUTI LOCALI (COMUNALI, PROVINCIALI, REGIONALI) - TRIBUTI LOCALI POSTERIORI ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972 ICI - Delibera di adozione del Piano Regolatore Generale - Annullamento - Qualificazione fiscale delle aree - Incidenza - Esclusione - Fondamento - Fattispecie.

In tema di ICI, l'annullamento giurisdizionale della delibera di adozione del Piano Regolatore Generale e la sua caducazione non incidono ex se sulla qualificazione di edificabilità delle aree ai fini fiscali, sia in ragione della possibile riedizione del potere amministrativo, sia in quanto lo stesso avvio del procedimento di trasformazione urbanistica di un suolo comporta l'assoggettamento a un regime di valutazione che valorizza la vocazione edificatoria, indipendentemente dalla formalizzazione in uno strumento urbanistico, ancorché non operativo. (Nella specie, la S.C. ha cassato la sentenza che aveva disposto l'annullamento degli avvisi di accertamento ICI sulla base del venir meno della qualificazione di edificabilità ai fini urbanistici dei terreni di proprietà del contribuente attinti dall'imposta, in ragione dell'intervenuto annullamento degli strumenti urbanistici in via amministrativa).

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 30/12/1992 num. 504 art. 2 lett. B CORTE COST., Decreto Legge 30/09/2005 num. 203 art. 11 quaterdecies com. 16 CORTE COST. PENDENTE, Legge 02/12/2005 num. 248 CORTE COST. PENDENTE, Legge 04/08/2006 num. 248 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 31174 del 2022 Rv. 666085-01, N. 24308 del 2016 Rv. 641757-01

Sez. 5, Sentenza n. 14772 del 27/05/2024 (Rv. 671409-01)

Presidente: **SORRENTINO FEDERICO**. Estensore: **PICARDI FRANCESCA**. Relatore: **PICARDI FRANCESCA**. P.M. **DE MATTEIS STANISLAO**. (Conf.)

E. (TOLENTINATI MAURIZIO) contro A. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .)

Cassa con rinvio, COMM.TRIB.REG.SEZ.DIST. BRESCIA, 06/02/2017

172001 TRANSAZIONE - IN GENERE (NOZIONE, CARATTERI, DISTINZIONI) Appalto d'opera - Transazione - Natura conservativa - Condizioni - Transazione novativa - Differenze - Fattispecie.

279070 TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA DI REGISTRO - APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA - ATTI RELATIVI AD OPERAZIONI SOGGETTE AD I.V.A. In genere.

SEZIONE TRIBUTARIA

In materia di appalto d'opera, la transazione intervenuta tra le parti, con cui l'originario contratto sia sciolto solo per il futuro, con una mera riduzione quantitativa delle originarie prestazioni, in ragione della cessazione anticipata del rapporto e della esecuzione solo parziale dell'opera, ha natura conservativa, assumendo, invece, natura novativa solo laddove il contratto sia sciolto con effetti ex tunc, con sostituzione delle originarie obbligazioni con nuove prestazioni, qualitativamente e quantitativamente diverse. (Nella specie, la S.C. ha cassato la sentenza impugnata, che, attribuendo natura novativa alla transazione, aveva applicato l'imposta di registro in misura proporzionale, sebbene fosse stato pattuito lo scioglimento del rapporto di appalto solo per il futuro con mantenimento dell'obbligo di pagamento delle prestazioni già eseguite secondo le modalità originarie).

Riferimenti normativi: DPR 26/04/1986 num. 131 art. 5, DPR 26/04/1986 num. 131 art. 29, DPR 26/04/1986 num. 131 art. 40, Cod. Civ. art. 1230, Cod. Civ. art. 1976

Massime precedenti Vedi: N. 7208 del 2014 Rv. 630195-01, N. 21371 del 2020 Rv. 659246-01, N. 17869 del 2021 Rv. 661779-01

Sez. 5, Ordinanza n. 14925 del 28/05/2024 (Rv. 671406-01)

Presidente: **GIUDICEPIETRO ANDREINA.** *Estensore:* **DI MARZIO PAOLO.** *Relatore:* **DI MARZIO PAOLO.**

P. (MOSCHETTI FRANCESCO) contro A. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .)

Rigetta, COMM.TRIB.REG. VENEZIA, 17/02/2021

072048 DONAZIONE - INDIRETTA - IN GENERE Società appartenenti al medesimo gruppo - Attribuzione patrimoniale gratuita - Natura di liberalità ai fini fiscali - Distinzione tra atti a titolo gratuito non liberale e liberalità - Irrilevanza - Conseguenze - Condizioni - Fattispecie.

L'attribuzione patrimoniale gratuita senza obbligo di restituzione, effettuata spontaneamente tra due società appartenenti allo stesso gruppo, ai fini fiscali assume la natura di liberalità, non rilevando la distinzione civilistica tra atti a titolo gratuito non liberale e liberalità, e l'onere sopportato dalla donante risulta deducibile soltanto se risultano rispettati i limiti di cui all'art. 100 del d.P.R. n. 917 del 1986. (Nella fattispecie in esame, la S.C. ha confermato la decisione di merito, che aveva negato rilievo, ai fini fiscali, alla distinzione tra atti a titolo gratuito non liberali e liberalità, qualificando la rinuncia ad un credito in favore di altra società appartenente al medesimo gruppo come attribuzione patrimoniale a fondo perduto e, pertanto, come una liberalità).

Riferimenti normativi: DPR 22/12/1986 num. 917 art. 100

Massime precedenti Vedi: N. 23260 del 2019 Rv. 655248-01

Sez. 5, Ordinanza n. 15006 del 29/05/2024 (Rv. 671423-01)

Presidente: **CATALDI MICHELE.** *Estensore:* **CRIVELLI ALBERTO.** *Relatore:* **CRIVELLI ALBERTO.**

A. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .) contro S. (ANTONUCCIO GIUSEPPE)

Cassa con rinvio, COMM.TRIB.REG.SEZ.DIST. SIRACUSA, 29/10/2021

048032 COMUNITA' EUROPEA - COMUNITA' ECONOMICA EUROPEA - ISTITUZIONI - COMMISSIONE Aiuti di Stato incompatibili con la disciplina comunitaria - Art. 41-bis del d.P.R. n. 600 del 1973 - Disapplicazione da parte del giudice nazionale - Fondamento - Conseguenze.

SEZIONE TRIBUTARIA

279378 TRIBUTI ERARIALI INDIRECTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO (I.V.A.) - ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE - IN GENERE In genere.

Il giudice nazionale, dovendo ottemperare agli obblighi comunitari di neutralizzazione degli aiuti di Stato, non contrastati dall'impossibilità di esecuzione o dalla necessità di tutelare la certezza del diritto e il legittimo affidamento, deve disapplicare la disposizione di cui all'art. 41-bis del d.P.R. n. 600 del 1973, che stabilisce il principio di unitarietà dell'accertamento fiscale, con conseguente legittimità del recupero anche frazionato dell'aiuto, purché l'Amministrazione giunga all'obiettivo del rispetto della normativa di cui all'art. 289 TFUE.

Riferimenti normativi: DPR 29/09/1973 num. 600 art. 41 bis CORTE COST., DPR 29/09/1973 num. 600 art. 43 com. 4 CORTE COST., Legge Reg. Sicilia 29/12/2003 num. 21 art. 15, Tratt. Internaz. 25/03/1957 art. 88, Tratt. Internaz. 13/12/2007 art. 289, Decisione Commissione CEE 14/08/2015 num. 5549

Massime precedenti Vedi: N. 30651 del 2023 Rv. 669285-01, N. 27788 del 2020 Rv. 659815-01

Sez. 5, Ordinanza n. 15057 del 29/05/2024 (Rv. 671424-01)

Presidente: CATALDI MICHELE. Estensore: CIAFARDINI LUCIANO. Relatore: CIAFARDINI LUCIANO.

C. (D'APARO ALFREDO) contro A. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .)

Dichiara inammissibile, CORTE DI GIUSTIZIA TRIBUTARIA II GRADO SICILIA, 13/02/2023

177522 TRIBUTI (IN GENERALE) - "SOLVE ET REPETE" - CONDONO FISCALE Definizione agevolata ex art. 1, commi 186 e ss., della l. n. 197 del 2022 - Istanza proposta in pendenza del termine per impugnare - Successivo ricorso per cassazione - Ammissibilità - Condizioni - Fondamento.

In tema di definizione agevolata delle liti tributarie ex art. 1, commi 186 e ss., della l. n. 197 del 2022, il ricorso per cassazione proposto, seppur al solo fine di dichiarare l'estinzione del giudizio, prima della scadenza del termine per impugnare, ma in data successiva alla presentazione della domanda di definizione agevolata e al versamento della prima rata dell'importo dovuto, è inammissibile per carenza di interesse, ove non venga dedotto e documentato l'eventuale già intervenuto diniego da parte dell'Agenzia delle entrate, debitamente notificato, poiché, ai sensi del successivo comma 200, se l'agevolazione è richiesta in pendenza del termine per impugnare, la pronuncia giurisdizionale sfavorevole può essere attinta dal gravame del contribuente solo unitamente al diniego dell'istanza ed entro sessanta giorni dalla notifica di quest'ultimo.

Riferimenti normativi: Legge 29/12/2022 num. 197 art. 1 com. 196 CORTE COST. PENDENTE, Legge 29/12/2022 num. 197 art. 1 com. 186 CORTE COST. PENDENTE, Legge 29/12/2022 num. 197 art. 1 com. 200 CORTE COST. PENDENTE

Massime precedenti Vedi: N. 5373 del 2023 Rv. 666822-01

Sez. 5, Ordinanza n. 15227 del 30/05/2024 (Rv. 671426-01)

Presidente: LUCIOTTI LUCIO. Estensore: SALEMME ANDREA ANTONIO. Relatore: SALEMME ANDREA ANTONIO.

E. (PREZIOSI CLAUDIO) contro A. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .)

Dichiara inammissibile, CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE ROMA, 02/08/2017

SEZIONE TRIBUTARIA

177522 TRIBUTI (IN GENERALE) - "SOLVE ET REPETE" - CONDONO FISCALE Definizione agevolata ex art. 6 del d.l. n. 119 del 2018 - Presupposto - Lite pendente dinanzi al giudice tributario e riguardante l'impugnazione di atto impositivo - Revocazione di pronuncia della Corte di cassazione - Condizioni - Fondamento.

In tema di definizione agevolata ex art. 6 del d.l. n. 119 del 2018, conv. dalla l. n. 136 del 2018, il presupposto oggettivo della pendenza di una controversia, attribuita alla giurisdizione tributaria ed avente ad oggetto un atto impositivo, è escluso con riferimento all'azione di revocazione proposta (nella specie tardivamente, previa istanza di rimessione in termini) dopo il 24 ottobre 2018, data di entrata in vigore del citato d.l., avverso una pronuncia della Corte di cassazione, relativa ad una sentenza d'appello del giudice tributario in una controversia riguardante l'impugnazione di un atto impositivo, poiché il suddetto presupposto assume valenza strettamente formale, riguardando il materiale radicamento, solo nella suindicata data, di una lite volta all'impugnazione di un atto impositivo in sé e per sé considerato.

Riferimenti normativi: Decreto Legge 23/10/2018 num. 119 art. 6 com. 1, Legge 17/12/2018 num. 136 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 395 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 36335 del 2022 Rv. 666510-01 Rv. 666510-01, N. 1696 del 2024 Rv. 670144-01

Sez. 5, Ordinanza n. 15162 del 30/05/2024 (Rv. 671326-01)

Presidente: **SORRENTINO FEDERICO.** *Estensore:* **CANDIA UGO.** *Relatore:* **CANDIA UGO.**

A. (PIZZONIA GIUSEPPE) contro A. (D'AMARIO FERDINANDO)

Rigetta, COMM.TRIB.REG.SEZ.DIST. SALERNO, 30/06/2020

181291 TRIBUTI LOCALI (COMUNALI, PROVINCIALI, REGIONALI) - TASSA DI OCCUPAZIONE SPAZI ED AREE PUBBLICHE TOSAP - Utilizzazione di strade comunali o provinciali - Occupazione, da parte del concessionario dell'opera pubblica, per la realizzazione della rete autostradale - Applicabilità ex art. 38 d.lgs. n. 507 del 1993 - Fondamento - Esenzione ex art. 49, comma 1, lett. a) del medesimo d.lgs. - Esclusione.

La Tosap trova applicazione nell'ipotesi di utilizzazione di strade comunali o provinciali per la realizzazione della rete autostradale da parte del concessionario, in quanto l'art. 38 del d.lgs. n. 507 del 1993 ha come presupposto impositivo qualsiasi occupazione di aree riconducibili al demanio comunale e provinciale e ricomprende, quindi, anche quelle che trovano fondamento nella legge, non spettando l'esenzione di cui all'art. 49, comma 1, lett. a), del predetto decreto, non essendo il concessionario soggetto annoverabile tra gli enti ivi indicati.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 822 com. 2, Decreto Legisl. 15/11/1993 num. 507 art. 38 com. 2, Decreto Legisl. 15/11/1993 num. 507 art. 49 com. 1 lett. A, Legge 27/12/2019 num. 160 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 2164 del 2024 Rv. 670167-01

Sez. 5, Ordinanza n. 15183 del 30/05/2024 (Rv. 671392-01)

Presidente: **LUCIOTTI LUCIO.** *Estensore:* **SALEMME ANDREA ANTONIO.** *Relatore:* **SALEMME ANDREA ANTONIO.**

C. (CANTILLO ORESTE) contro E.

Rigetta, COMM.TRIB.REG.SEZ.DIST. SALERNO, 12/11/2015

SEZIONE TRIBUTARIA

154154 RISCOSSIONE DELLE IMPOSTE - RISCOSSIONE DELLE IMPOSTE SUI REDDITI (DISCIPLINA POSTERIORE ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - MODALITA' DI RISCOSSIONE - RISCOSSIONE MEDIANTE RUOLI - ISCRIZIONE A RUOLO - CARTELLA DI PAGAMENTO - NOTIFICA Cartella di pagamento - Notifica presso la residenza effettiva - Validità - Fondamento - Fattispecie.

In tema di riscossione delle imposte, la notifica della cartella di pagamento è validamente eseguita presso la residenza effettiva del destinatario, che, ove accertata alla stregua di elementi gravi, precisi e concordanti, prevale su quella risultante dalle certificazioni anagrafiche, avendo questa valore meramente presuntivo. (Nella fattispecie, la S.C. ha confermato la decisione di merito che aveva ritenuto valida la notifica delle cartelle di pagamento, prodromiche rispetto alle intimazioni impugnate, eseguita presso la residenza effettiva del contribuente, diversa da quella anagrafica).

Riferimenti normativi: DPR 29/09/1973 num. 602 art. 26 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 5201 del 2012 Rv. 621735-01

Sez. 5, Sentenza n. 15208 del 30/05/2024 (Rv. 671425-02)

Presidente: VIRGILIO BIAGIO. Estensore: GORI PIERPAOLO. Relatore: GORI PIERPAOLO. P.M. BASILE TOMMASO. (Conf.)

P. (MAMBELLI MASSIMO) contro A. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .)

Rigetta, COMM.TRIB.REG. BOLOGNA, 22/12/2020

180065 TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - IN GENERE (TRIBUTI ANTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - TRIBUTI DOGANALI (DIRITTI DI CONFINE - DAZI ALL'IMPORTAZIONE ED ALLA ESPORTAZIONE - DIRITTI DOGANALI) - ESENZIONI ED AGEVOLAZIONI Dazi all'importazione - Esenzione totale per i mezzi di trasporto - Veicolo intestato a società extra UE - Legale rappresentante italiano - Eccezione prevista per i dipendenti del proprietario - Applicabilità - Esclusione.

In tema di esenzione totale dai dazi all'importazione per i mezzi di trasporto oltre i sei mesi del regime di ammissione temporanea, l'eccezione alla regola fissata dall'art. 212 del Reg. delegato UE n. 2446 del 2015, contenuta nel par. 3 del successivo art. 215, va interpretata nel senso che il legale rappresentante della persona giuridica stabilita fuori dal territorio dell'Unione, intestataria del mezzo di trasporto, non può essere considerato dipendente del proprietario, del locatario o dell'affittuario del veicolo, ai fini della fruizione del beneficio.

Riferimenti normativi: Regolam. Commissione CEE 28/07/2015 num. 2446 art. 212, Regolam. Commissione CEE 28/07/2015 num. 2446 art. 215

Sez. 5, Ordinanza n. 15224 del 30/05/2024 (Rv. 671407-01)

Presidente: LUCIOTTI LUCIO. Estensore: GORI PIERPAOLO. Relatore: GORI PIERPAOLO.

P. (ALBERTI STEFANO) contro A. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .)

Cassa con rinvio, COMM.TRIB.REG. PERUGIA, 13/11/2019

154154 RISCOSSIONE DELLE IMPOSTE - RISCOSSIONE DELLE IMPOSTE SUI REDDITI (DISCIPLINA POSTERIORE ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - MODALITA' DI RISCOSSIONE - RISCOSSIONE MEDIANTE RUOLI - ISCRIZIONE A RUOLO - CARTELLA DI PAGAMENTO - NOTIFICA Giudizio tributario - Cartella di pagamento - Tempestività del ricorso

SEZIONE TRIBUTARIA

ex art. 21 del d.lgs. n. 546 del 1992 - Rilevabilità d'ufficio - Conseguenze - Contestazione della validità della notificazione della cartella - Onere della prova a carico dell'impugnante - Contenuto.

177358 TRIBUTI (IN GENERALE) - "SOLVE ET REPETE" - CONTENZIOSO TRIBUTARIO (DISCIPLINA POSTERIORE ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - PROCEDIMENTO - PROCEDIMENTO DI PRIMO GRADO - RICORSO INTRODUTTIVO - IN GENERE In genere.

In tema di cartella di pagamento, la tempestività del ricorso introduttivo è rilevabile d'ufficio in ogni stato e grado del giudizio, precedendo logicamente ogni altra questione relativa alla validità della cartella e della sua notifica, sicché, ove il contribuente contesti la regolarità di quest'ultima, è suo onere dimostrare quando abbia avuto conoscenza dell'atto, al fine di dare prova del rispetto del termine perentorio di sessanta giorni previsto dall'art. 21 del d.lgs. n. 546 del 1992.

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 31/12/1992 num. 546 art. 21 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 14316 del 2011 Rv. 618457-01, N. 5062 del 2022 Rv. 663884-01

Sez. 5, Sentenza n. 15208 del 30/05/2024 (Rv. 671425-01)

Presidente: **VIRGILIO BIAGIO.** *Estensore:* **GORI PIERPAOLO.** *Relatore:* **GORI PIERPAOLO.** *P.M. BASILE TOMMASO. (Conf.)*

P. (MAMBELLI MASSIMO) contro A. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .)

Rigetta, COMM.TRIB.REG. BOLOGNA, 22/12/2020

180065 TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - IN GENERE (TRIBUTI ANTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - TRIBUTI DOGANALI (DIRITTI DI CONFINE - DAZI ALL'IMPORTAZIONE ED ALLA ESPORTAZIONE - DIRITTI DOGANALI) - ESENZIONI ED AGEVOLAZIONI Dazi all'importazione - Esenzione totale per i mezzi di trasporto - Veicolo intestato a società extra UE - Legale rappresentante italiano - Spettanza del beneficio - Esclusione - Fattispecie.

In tema di esenzione totale dai dazi all'importazione per i mezzi di trasporto oltre i sei mesi del regime di ammissione temporanea, i requisiti di cui all'art. 212 del Reg. delegato UE n. 2446 del 2015, nel quadro del Reg. UE n. 952 del 2013, istitutivo del codice doganale dell'Unione, non sono soddisfatti se il mezzo di trasporto, seppur immatricolato al di fuori del territorio doganale dell'Unione a nome di una persona giuridica extra UE, è utilizzato da soggetto residente e dunque "stabilito" all'interno di detto territorio, anche se ricopre la carica di legale rappresentante della persona giuridica intestataria. (Principio applicato con riferimento a sanzioni irrogate a cittadino italiano pacificamente residente in Italia, utilizzatore di un veicolo immatricolato in Svizzera ed intestato alla società di diritto elvetico di cui era legale rappresentante).

Riferimenti normativi: Regolam. Commissione CEE 28/07/2015 num. 2446 art. 212, Regolam. Commissione CEE 28/07/2015 num. 2446 art. 214, Regolam. Commissione CEE 28/07/2015 num. 2446 art. 215, Regolam. Commissione CEE 28/07/2015 num. 2446 art. 216, Regolam. Consiglio CEE 09/10/2013 num. 952

Massime precedenti Vedi: N. 24598 del 2023 Rv. 668832-01

MAGGIO 2024

Rassegna mensile della giurisprudenza civile della Corte di cassazione

Questioni processuali e
comuni alle sezioni



1. GIURISDIZIONE

Sez. 5, Ordinanza n. 12397 del 07/05/2024 (Rv. 671072-01)

Presidente: GIUDICEPIETRO ANDREINA. Estensore: CHIECA DANILO. Relatore: CHIECA DANILO.

E. (DALL'ASTA CARLO) contro B. (POLLINI ENRICO)

Cassa con rinvio, COMM.TRIB.REG.SEZ.DIST. BRESCIA, 15/03/2016

092037 GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA - GIURISDIZIONE IN MATERIA TRIBUTARIA Controversie relative all'iscrizione ipotecaria di cui all'art. 77 del d.P.R. n. 602 del 1973 - Giurisdizione del giudice tributario o del giudice ordinario - Natura del credito - Rilevanza.

Le controversie aventi per oggetto l'iscrizione ipotecaria, di cui all'art. 77 del d.P.R. n. 602 del 1973, rientrano nella giurisdizione del giudice tributario o del giudice ordinario sulla base della natura dei crediti posti a fondamento del provvedimento di iscrizione, con la conseguenza che la giurisdizione spetta al giudice tributario o al giudice ordinario a seconda della natura tributaria, o meno, dei crediti, ovvero ad entrambi - ciascuno per il proprio ambito - se quel provvedimento si riferisce in parte a crediti tributari ed in parte a crediti non tributari.

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 31/12/1992 num. 546 art. 2 CORTE COST., Decreto Legisl. 31/12/1992 num. 546 art. 19 com. 1 lett. 6 CORTE COST., DPR 29/09/1973 num. 602 art. 77 com. 2, Legge 04/08/2006 num. 248 CORTE COST., Cod. Civ. art. 170 CORTE COST., Decreto Legge 04/07/2006 num. 223 art. 35 com. 26 CORTE COST.

Massime precedenti Difformi: N. 4802 del 2017 Rv. 643288-01

Massime precedenti Conformi Sezioni Unite: N. 17111 del 2017 Rv. 644920-01

Sez. U, Ordinanza n. 13178 del 14/05/2024 (Rv. 671130-02)

Presidente: D'ASCOLA PASQUALE. Estensore: CIRILLO FRANCESCO MARIA. Relatore: CIRILLO FRANCESCO MARIA. P.M. TRONCONE FULVIO. (Diff.)

V. (ANNICCHIARICO LUCIA) contro C. (USAI FRANCESCO)

Regola giurisdizione

092019 GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA - IN GENERE Opera pubblica - Strada - Immissioni intollerabili, pregiudizievoli alla salute ed alla proprietà - Giurisdizione del giudice ordinario - Fondamento.

La controversia risarcitoria nei confronti di una pubblica amministrazione per i danni conseguenti alla lesione dei diritti alla salute e di proprietà, anche se richiede il previo accertamento dell'intollerabilità delle immissioni derivanti dall'esecuzione di una strada pubblica, appartiene alla giurisdizione del giudice ordinario, perché riguarda il nucleo minimo essenziale di diritti soggettivi pieni, nei confronti dei quali l'azione della pubblica amministrazione è vincolata.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 832, Cod. Civ. art. 844 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2043 CORTE COST., Costituzione art. 32, Costituzione art. 42

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 23436 del 2022 Rv. 665277-01, N. 25578 del 2020 Rv. 659460-01

QUESTIONI PROCESSUALI E COMUNI ALLE SEZIONI

Sez. U, Ordinanza n. 13178 del 14/05/2024 (Rv. 671130-01)

Presidente: D'ASCOLA PASQUALE. Estensore: CIRILLO FRANCESCO MARIA. Relatore: CIRILLO FRANCESCO MARIA. P.M. TRONCONE FULVIO. (Diff.)

V. (ANNICCHIARICO LUCIA) contro C. (USAI FRANCESCO)

Regola giurisdizione

092076 GIURISDIZIONE CIVILE - REGOLAMENTO DI GIURISDIZIONE - PREVENTIVO Finalità - Interesse alla decisione - Definitività dei provvedimenti amministrativi - Irrilevanza - Fattispecie.

Il regolamento preventivo di giurisdizione è finalizzato ad ottenere una pronuncia definitiva e vincolante volta ad identificare la giurisdizione cui spetta la decisione della causa. Conseguentemente, ai fini della valutazione dell'interesse alla decisione, la definitività (o meno) degli atti amministrativi relativi alla vicenda è irrilevante. (In applicazione del principio, la S.C. - in un'azione volta al risarcimento, da parte degli enti pubblici convenuti, dei danni per immissioni acustiche intollerabili - ha escluso l'inammissibilità del proposto regolamento, eccepita dalla P.A. per il fatto che gli atti amministrativi emanati si erano ormai cristallizzati per mancanza di impugnazione).

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 41 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 100 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 31014 del 2023 Rv. 669399-01

Sez. U, Ordinanza n. 13205 del 14/05/2024 (Rv. 671382-01)

Presidente: D'ASCOLA PASQUALE. Estensore: IOFRIDA GIULIA. Relatore: IOFRIDA GIULIA. P.M. CARDINO ALBERTO. (Diff.)

B. (SCIAUDONE FRANCESCO) contro L.

Cassa senza rinvio, CORTE CONTI SEZ.GIURISD.APP.SICILIA PALERMO, 31/03/2023

032003 BILANCIO DEGLI ENTI PUBBLICI - ENTI PUBBLICI MINORI - COMUNI E PROVINCE - IN GENERE Enti locali - Dichiarazione di dissesto del Comune - Sanzioni interdittive per gli amministratori ex art. 248 TUEL - Conseguenze di diritto - Accertamento dei presupposti da parte del giudice contabile - Applicazione delle sanzioni - Esclusione - Fondamento - Eccesso di potere giurisdizionale - Configurabilità.

092024 GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA - CORTE DEI CONTI In genere.

In tema di enti locali, in caso di dichiarazione di dissesto del Comune, le sanzioni interdittive per gli amministratori, previste ex art. 248 TUEL, conseguono di diritto all'accertamento dei relativi presupposti da parte del giudice contabile, senza che quest'ultimo possa procedere alla loro applicazione diretta, riservata all'autorità amministrativa competente, determinandosi altrimenti un eccesso di potere giurisdizionale.

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 18/08/2000 num. 267 art. 248 CORTE COST., Decreto Legisl. 26/08/2016 num. 174 art. 133

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 5805 del 2014 Rv. 629686-01

QUESTIONI PROCESSUALI E COMUNI ALLE SEZIONI

Sez. 1 , **Ordinanza n. 13368 del 15/05/2024** (Rv. **671333-01**)

Presidente: **FERRO MASSIMO**. Estensore: **VELLA PAOLA**. Relatore: **VELLA PAOLA**.

C. (CICCOPIEDI GIUSEPPE) contro I.

Rigetta, CORTE D'APPELLO NAPOLI, 02/02/2018

081078 FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - APERTURA (DICHIARAZIONE) DI FALLIMENTO - IN GENERE Competenza giurisdizionale internazionale nei casi di insolvenza transfrontaliera - Trasferimento della sede sociale del debitore intervenuto nel trimestre antecedente l'iniziativa del creditore - Onere della prova del debitore sulla collocazione del proprio centro degli interessi principali - Contenuto - Fattispecie.

092088 GIURISDIZIONE CIVILE - STRANIERO (GIURISDIZIONE SULLO) - IN GENERE In genere.

In tema di insolvenza transfrontaliera, ai fini dell'individuazione della "competenza giurisdizionale" nell'area esclusa dalla presunzione relativa di coincidenza del centro degli interessi principali (c.d. "COMI") con la sede legale del debitore, in presenza di un trasferimento all'estero della stessa (nella specie in Bulgaria), intervenuto nel trimestre antecedente l'iniziativa del creditore, l'onere della prova del debitore verte non solo sull'effettività del trasferimento dal punto di vista delle misure organizzative interne adottate, ma anche sulla dimostrazione dell'abitudine e riconoscibilità, da parte dei terzi, del luogo in cui il debitore esercita e gestisce i suoi interessi.

Riferimenti normativi: Regolam. Comunitario 20/05/2015 num. 848 art. 3 com. 1, Legge Falliment. art. 9, Cod. Civ. art. 2697 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 10356 del 2021 Rv. 661016-01

Sez. U, **Ordinanza n. 13747 del 17/05/2024** (Rv. **671383-01**)

Presidente: **D'ASCOLA PASQUALE**. Estensore: **TERRUSI FRANCESCO**. Relatore: **TERRUSI FRANCESCO**. P.M. **TRONCONE FULVIO**. (Conf.)

I. (ZURLO GAETANO) contro C.

Regola giurisdizione

092021 GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA - AUTORIZZAZIONI E CONCESSIONI Concessione di beni pubblici - Cessazione del rapporto - Procedimento di decadenza - Differenze rispetto al mero rilascio del bene - Fattispecie.

In tema di concessione di beni pubblici, ai fini del riparto di giurisdizione l'adozione da parte dell'amministrazione concedente del provvedimento di decadenza nei confronti del concessionario implica l'esercizio del potere pubblicistico ed esclude che si tratti di una questione attinente alla fase esecutiva del rapporto, come nella diversa ipotesi riguardante il mero rilascio del bene all'esito dell'avvenuta cessazione del rapporto concessorio. (Nella specie, la S.C. ha dichiarato la giurisdizione del giudice amministrativo sulla controversia avente ad oggetto la legittimità del provvedimento, con cui l'amministrazione, a fronte della comunicazione di chiusura definitiva dell'impianto di carburante, aveva dichiarato il concessionario decaduto dall'autorizzazione all'occupazione del suolo pubblico ove esso insisteva).

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 02/07/2010 num. 104 art. 133 com. 1 lett. C CORTE COST.

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 16763 del 2022 Rv. 664753-01

QUESTIONI PROCESSUALI E COMUNI ALLE SEZIONI

Sez. **U**, **Ordinanza n. 13992 del 20/05/2024** (Rv. **671384-01**)

Presidente: **D'ASCOLA PASQUALE**. Estensore: **ORILIA LORENZO**. Relatore: **ORILIA LORENZO**. P.M. **VITIELLO MAURO**. (Conf.)

R. (GRANDE CORRADO) contro A. (RUGGIERO LUCIA)

Cassa e dichiara giurisdizione, CORTE D'APPELLO NAPOLI, 11/12/2017

092019 GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA - IN GENERE Finanziamento pubblico - Revoca in autotutela - Controversia relativa - Giurisdizione del giudice amministrativo - Presupposti - Fondamento - Fattispecie.

La controversia avente ad oggetto la revoca d'ufficio della concessione di un finanziamento pubblico per vizi di legittimità originari rientra nella giurisdizione del giudice amministrativo, poiché, attenendo al corretto esercizio del potere di autotutela e non al corretto adempimento degli obblighi imposti al destinatario della sovvenzione, incide su posizioni di interesse legittimo. (Nella specie, la S.C. ha dichiarato la giurisdizione amministrativa sulla domanda di accertamento dell'illegittimità di un definanziamento disposto d'ufficio, poiché la sovvenzione, seppur in precedenza concessa e liquidata, era stata caducata a causa della violazione dei principi dell'evidenza pubblica, essendo stato finanziato un progetto di acquisto di un immobile, che non indicava in modo adeguato i criteri valutativi per la scelta delle offerte).

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 386, Decreto Legisl. 02/07/2010 num. 104 art. 133 lett. E CORTE COST., Legge 07/08/1990 num. 241 art. 1, Legge 07/08/1990 num. 241 art. 12, Legge 07/08/1990 num. 241 art. 21 quinquies CORTE COST.

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 1946 del 2024 Rv. 669893-01, N. 10374 del 2007 Rv. 596407-01

Sez. **U**, **Ordinanza n. 14028 del 21/05/2024** (Rv. **671385-01**)

Presidente: **D'ASCOLA PASQUALE**. Estensore: **SCARPA ANTONIO**. Relatore: **SCARPA ANTONIO**. P.M. **CELENTANO CARMELO**. (Diff.)

A. (PATERNO' RADDUSA PIETRO) contro P. (PROCURATORE GENERALE CORTE DEI CONTI CANALE ANGELO)

Rigetta, CORTE CONTI I SEZ.GIURISD.CENTR.APP.ROMA ROMA, 26/01/2023

061025 CORTE DEI CONTI - ATTRIBUZIONI - GIURISDIZIONALI - CONTENZIOSO CONTABILE - GIUDIZI DI RESPONSABILITA' - IN GENERE Imposta di soggiorno - Rapporto di servizio tra il gestore della struttura ricettiva e il Comune ex art. 4 del d.lgs. n. 23 del 2011 - Conseguente giurisdizione della Corte dei conti - Comma 1-ter introdotto dall'art. 180, comma 3, d.l. n. 34 del 2020, come interpretato dall'art. 5-quinquies d.l. n. 146 del 2021 - Portata - Conseguenze sulla giurisdizione - Fattispecie.

In tema di imposta di soggiorno, tra il gestore della struttura ricettiva ed il Comune si instaura, ex art. 4 del d.lgs. n. 23 del 2011, un rapporto di servizio comportante maneggio di denaro a destinazione pubblica, sul quale sussiste la giurisdizione della Corte dei conti; il comma 1-ter dello stesso art. 4, introdotto dall'art. 180, comma 3, d.l. n. 34 del 2020 - intervenuto ad individuare il gestore quale responsabile del pagamento dell'imposta, con efficacia estesa, ex art. 5-quinquies d.l. n. 146 del 2021, anche ai casi verificatisi prima del 19 maggio 2020 - detta norme di natura sostanziale con ricadute indirette sulla giurisdizione, attratta così al giudice tributario a far tempo dalla loro entrata in vigore. (Fattispecie in cui la S.C., in applicazione dell'art. 5 c.p.c., ha confermato la giurisdizione del giudice contabile sussistente al momento della proposizione della domanda, essendo la disciplina innovativa entrata in vigore quando il giudizio era già pendente).

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 5 CORTE COST., Decreto Legisl. 14/03/2011 num. 23 art. 4, Decreto Legge 19/05/2020 num. 34 art. 180 com. 3, Legge 17/07/2020 num. 20 art.

QUESTIONI PROCESSUALI E COMUNI ALLE SEZIONI

1, Decreto Legge 21/10/2021 num. 146 art. 5 quinquies CORTE COST., Legge 17/12/2021 num. 215 art. 1

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 19654 del 2018 Rv. 649978-01

2. DOMANDA GIUDIZIALE

Sez. 3, Ordinanza n. 12633 del 08/05/2024 (Rv. 670913-01)

Presidente: TRAVAGLINO GIACOMO. Estensore: VINCENTI ENZO. Relatore: VINCENTI ENZO.

L. (MONCALVO FABRIZIO ARMANDO) contro A. (VIARO SILVIA)

Rigetta, CORTE D'APPELLO VENEZIA, 01/06/2022

133105 PROCEDIMENTO CIVILE - DOMANDA GIUDIZIALE - NUOVA DOMANDA Regime delle preclusioni introdotto dalla l. n. 353 del 1990 - Domanda nuova - Rilevabilità d'ufficio - Conseguenze - Domanda tardiva in primo grado - Proposizione della relativa eccezione in appello - Ammissibilità - Fondamento.

Nella vigenza del regime giuridico delle preclusioni introdotto dalla l. n. 353 del 1990, la novità della domanda formulata nel corso del giudizio è rilevabile anche d'ufficio da parte del giudice, trattandosi di una questione sottratta alla disponibilità delle parti, in virtù del principio secondo cui il thema decidendum è modificabile soltanto nei limiti e nei termini a tal fine previsti, con la conseguenza che, ove in primo grado tali condizioni non siano state rispettate, l'inammissibilità della domanda può essere fatta valere anche in sede di gravame, non essendo la relativa eccezione annoverabile tra quelle in senso stretto, di cui l'art. 345 c.p.c. esclude la proponibilità in appello. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza di merito che aveva considerato nuova e, quindi, inammissibile, la domanda di risarcimento del danno da perdita di chance, ontologicamente diversa da quella originariamente proposta di risarcimento del pregiudizio derivante dal mancato raggiungimento del risultato sperato).

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 183 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 345, Legge 26/11/1990 num. 353 CORTE COST.

Massime precedenti Conformi: N. 24040 del 2019 Rv. 655306-01

Massime precedenti Vedi: N. 25886 del 2022 Rv. 665403-01

Sez. 3, Ordinanza n. 12756 del 09/05/2024 (Rv. 670916-01)

Presidente: SCRIMA ANTONIETTA. Estensore: AMBROSI IRENE. Relatore: AMBROSI IRENE.

M. (GASPERONI ANDREA) contro B.

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO BOLOGNA, 24/12/2020

133109 PROCEDIMENTO CIVILE - DOMANDA GIUDIZIALE - RINUNCIA Mancata riproposizione di domande o eccezioni all'udienza di precisazione delle conclusioni - Presunzione di abbandono - Operatività - Condizioni.

La mancata riproposizione, in sede di precisazione delle conclusioni, di una domanda in precedenza formulata non autorizza alcuna presunzione di rinuncia in capo a colui che ebbe originariamente a presentarla, essendo necessario, a tale fine, che, dalla valutazione

QUESTIONI PROCESSUALI E COMUNI ALLE SEZIONI

complessiva della condotta processuale della parte, possa desumersi inequivocabilmente il venire meno del suo interesse a coltivare siffatta domanda.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 112, Cod. Proc. Civ. art. 189 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 723 del 2021 Rv. 660387-01, N. 22887 del 2019 Rv. 654941-01

Sez. 2, Ordinanza n. 12733 del 09/05/2024 (Rv. 671500-01)

Presidente: **ORILIA LORENZO**. Estensore: **OLIVA STEFANO**. Relatore: **OLIVA STEFANO**.

R. (PROSCIA DOMENICO) contro B. (GOLINELLI PIER PAOLO)

Rigetta, CORTE D'APPELLO TORINO, 25/09/2019

100219 IMPUGNAZIONI CIVILI - IMPUGNAZIONI IN GENERALE - INTERESSE ALL'IMPUGNAZIONE Presupposti e contenuto - Fattispecie.

133102 PROCEDIMENTO CIVILE - DOMANDA GIUDIZIALE - INTERESSE AD AGIRE In genere.

L'interesse ad agire deve essere concreto ed attuale e richiede non solo l'accertamento di una situazione giuridica, ma anche che la parte prospetti l'esigenza di ottenere un risultato utile, giuridicamente apprezzabile e non conseguibile senza l'intervento del giudice, poiché il processo non può essere utilizzato solo in previsione di possibili effetti futuri pregiudizievoli per l'attore, senza che siano ammissibili questioni d'interpretazioni di norme, se non in via incidentale e strumentale alla pronuncia sulla domanda principale di tutela del diritto ed alla prospettazione del risultato utile e concreto che la parte in tal modo intende perseguire. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza di merito che aveva rilevato il difetto di interesse del ricorrente a impugnare l'omessa pronuncia su un'eccezione sollevata dalla controparte, il cui esame non avrebbe comportato per l'istante alcun beneficio, né sostanziale, né processuale, neppure ai fini della regolamentazione complessiva delle spese del giudizio).

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 100

Massime precedenti Conformi: N. 2057 del 2019 Rv. 652254-01

Sez. 3, Ordinanza n. 13636 del 16/05/2024 (Rv. 671155-01)

Presidente: **CIRILLO FRANCESCO MARIA**. Estensore: **GORGONI MARILENA**. Relatore: **GORGONI MARILENA**.

F. (PELUSO EMIDDIO) contro A.

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO SALERNO, 28/04/2021

133109 PROCEDIMENTO CIVILE - DOMANDA GIUDIZIALE - RINUNCIA Rinuncia all'azione - Portata - Necessità di un mandato speciale - Poteri del difensore - Differenza rispetto alla rinuncia ad una parte della domanda - Fondamento - Fattispecie.

La rinuncia all'azione, ovvero all'intera pretesa azionata dall'attore nei confronti del convenuto, costituisce un atto di disposizione del diritto in contesa e richiede, in capo al difensore, un mandato ad hoc, senza che sia a tal fine sufficiente quello ad litem, in ciò differenziandosi dalla rinuncia ad una parte dell'originaria domanda, che rientra fra i poteri del difensore quale espressione della facoltà di modificare le domande e le conclusioni precedentemente formulate. (In applicazione del principio, la S.C. ha cassato la sentenza impugnata che aveva rigettato l'appello ritenendo valida la rinuncia all'intera domanda effettuata dal difensore della ricorrente a verbale nel giudizio di primo grado).

QUESTIONI PROCESSUALI E COMUNI ALLE SEZIONI

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 83 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 84 com. 2, Cod. Proc. Civ. art. 183 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 306

Massime precedenti Conformi: N. 4837 del 2019 Rv. 652581-01

Massime precedenti Vedi: N. 5905 del 2006 Rv. 591024-01, N. 140 del 2002 Rv. 551427-01

Sez. 3, Ordinanza n. 14461 del 23/05/2024 (Rv. 671412-01)

Presidente: TRAVAGLINO GIACOMO. Estensore: FANTICINI GIOVANNI. Relatore: FANTICINI GIOVANNI.

D. (AMICUCCI GIUSEPPE) contro C.

Rigetta, CORTE D'APPELLO ROMA, 08/03/2021

079143 ESECUZIONE FORZATA - OBBLIGHI DI FARE E DI NON FARE - IN GENERE Domanda di misura di coercizione indiretta ex art. 614-bis c.p.c. (nella formulazione anteriore alle modifiche apportate dal d.lgs. n. 149 del 2022) - Ammissibilità - Limiti - Preclusioni assertive - Fondamento.

133077 PROCEDIMENTO CIVILE - DOMANDA GIUDIZIALE - IN GENERE In genere.

L'istanza volta ad ottenere la misura di coercizione indiretta ex art. 614-bis c.p.c. (nella formulazione anteriore alle modifiche apportate dal d.lgs. n. 149 del 2022) costituisce una vera e propria domanda giudiziale e, come tale, va avanzata prima della maturazione delle preclusioni assertive, poiché non consegue necessariamente alla pronuncia di condanna, a differenza delle spese di lite, e dev'essere determinata tenuto conto di circostanze di fatto - quali il valore della controversia, la natura della prestazione, il danno quantificato o prevedibile - che vanno tempestivamente allegati (e, se del caso, provate), così da consentire alla controparte una compiuta difesa, altrimenti impossibile se la richiesta fosse sottratta alle barriere preclusive del rito.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 614 bis, Decreto Legisl. 10/10/2022 num. 149

Massime precedenti Vedi: N. 7927 del 2024 Rv. 670596-02

Sez. 3, Ordinanza n. 14960 del 28/05/2024 (Rv. 671190-01)

Presidente: TRAVAGLINO GIACOMO. Estensore: GORGONI MARILENA. Relatore: GORGONI MARILENA.

C. (TERRACCIANO DANIELA) contro B. (INNOCENTI FRANCESCO)

Rigetta, CORTE D'APPELLO FIRENZE, 05/08/2020

133105 PROCEDIMENTO CIVILE - DOMANDA GIUDIZIALE - NUOVA DOMANDA Domanda di risarcimento danni ex art. 2049 c.c. - Successiva proposizione in comparsa conclusionale di domanda ex artt. 2050 c.c. - Ammissibilità - Limiti - Fondamento

In caso di originaria proposizione di domanda di risarcimento danni ex art. 2049 c.c., è ammissibile la successiva proposizione, in comparsa conclusionale, di domanda ex art. 2050 c.c. se la parte ha tempestivamente allegato, in modo sufficientemente chiaro e preciso, le situazioni di fatto idonee ad integrare tale titolo di responsabilità, stante la diversità dei fatti costitutivi delle due fattispecie.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2049, Cod. Civ. art. 2050 CORTE COST., Cod. Civ. art. 183, Cod. Civ. art. 190

QUESTIONI PROCESSUALI E COMUNI ALLE SEZIONI

Massime precedenti Vedi: N. 14732 del 2022 Rv. 664792-01

3. TERMINI

Sez. 1 , Ordinanza n. 14196 del 22/05/2024 (Rv. 671463-01)

Presidente: **FERRO MASSIMO.** *Estensore:* **PERRINO ANGELINA MARIA.** *Relatore:* **PERRINO ANGELINA MARIA.**

T. (VICHI STEFANIA) contro F.

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO FIRENZE, 30/12/2020

081027 FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - CONCORDATO PREVENTIVO - IN GENERE Domanda di concordato preventivo riunita all'istanza di fallimento - Termine per le integrazioni al piano ex art. 162, comma 1, l. fall. - Sospensione feriale dei termini - Esclusione - Fondamento.

133238 PROCEDIMENTO CIVILE - TERMINI PROCESSUALI - SOSPENSIONE In genere.

In tema di ammissione al concordato preventivo in pendenza del giudizio per la dichiarazione di fallimento, al termine concesso per la presentazione di un nuovo piano e di una nuova proposta di concordato ai sensi dell'art. 162, comma 1, l.fall., avente natura perentoria, non si applica la sospensione feriale dei termini, essendo prevalenti le esigenze di celerità sottese alla discussione dell'istanza di fallimento.

Riferimenti normativi: Legge Falliment. art. 162 com. 1, Legge 07/10/1969 num. 742 art. 3, Regio Decr. 30/01/1941 num. 12 art. 92

Massime precedenti Vedi: N. 9087 del 2018 Rv. 648889-02, N. 17145 del 2022 Rv. 664913-01

Sez. 5, Sentenza n. 14015 del 20/05/2024 (Rv. 671417-01)

Presidente: **MANZON ENRICO.** *Estensore:* **PUTATURO DONATI VISCIDO DI NOCERA MARIA GIULIA.** *Relatore:* **PUTATURO DONATI VISCIDO DI NOCERA MARIA GIULIA.** P.M. **CARDINO ALBERTO.** (Conf.)

F. (ASCANELLI FRANCESCA) contro A. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .)

Cassa con rinvio, COMM.TRIB.REG.SEZ.DIST. REGGIO CALABRIA, 17/06/2022

133238 PROCEDIMENTO CIVILE - TERMINI PROCESSUALI - SOSPENSIONE Agevolazioni fiscali in favore di vittime di estorsione o usura - Art. 20 della l. n. 44 del 1999 - Sospensione o proroga dei termini - Incidenza sui processi di esecuzione forzata o di cognizione - Criteri.

In tema di agevolazioni fiscali in favore delle vittime di estorsione o usura ai sensi dell'art. 20 della l. n. 44 del 1999, come novellato dall'art. 2 della l. n. 3 del 2012, la sospensione dei termini (commi 1, 3 e 4) e la proroga (comma 2), disposte dalla giurisdizione ricevente il provvedimento favorevole del Procuratore della Repubblica, competente per le indagini in ordine ai delitti che hanno causato l'evento lesivo di cui all'art. 3, comma 1, della citata normativa, incidono sul processo di esecuzione forzata nell'ipotesi prevista dal comma 4 ovvero sul processo di cognizione nei casi previsti dagli altri commi.

Riferimenti normativi: Legge 23/02/1999 num. 44 art. 20 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 7740 del 2016 Rv. 639314-01

QUESTIONI PROCESSUALI E COMUNI ALLE SEZIONI

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 21854 del 2017 Rv. 645319-01

Sez. U, Sentenza n. 12946 del 13/05/2024 (Rv. 671090-01)

Presidente: D'ASCOLA PASQUALE. Estensore: TERRUSI FRANCESCO. Relatore: TERRUSI FRANCESCO. P.M. DE RENZIS LUISA. (Conf.)

T. (BIANCAMANO GIANLUCA) contro M. (VARRICCHIO SABRINA)

Dichiara procedibile il ricorso e rimette alla sezione semplice

133238 PROCEDIMENTO CIVILE - TERMINI PROCESSUALI - SOSPENSIONE Durante il periodo feriale - Cause concernenti l'assegno di mantenimento di coniuge o figli e l'assegno divorzile - Esclusione dalla sospensione, prevista per le cause alimentari - Applicabilità - Insussistenza - Esclusione dalla sospensione con decreto ex art. 92, comma 2, r.d. n. 12 del 1941 - Possibilità.

I giudizi e i procedimenti, anche di revisione delle condizioni di separazione o di divorzio, nei quali si discuta del contributo al mantenimento del coniuge o dei figli, ovvero dell'assegno divorzile, sono soggetti alla disciplina sulla sospensione dei termini processuali nel periodo feriale, salvo che non ricorra il decreto di riconoscimento dell'urgenza della controversia ex art. 92 del r.d. n. 12 del 1941, nel presupposto che la sua ritardata trattazione possa provocare grave pregiudizio alle parti.

Riferimenti normativi: Regio Decr. 30/01/1941 num. 12 art. 92, Legge 07/10/1969 num. 742 art. 3 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 5862 del 1999 Rv. 527416-01

Sez. 2, Ordinanza n. 11777 del 02/05/2024 (Rv. 671477-01)

Presidente: ORILIA LORENZO. Estensore: MOCCI MAURO. Relatore: MOCCI MAURO.

G. (GAGLIARDI ROBERTO) contro M.

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO MESSINA, 27/06/2022

133238 PROCEDIMENTO CIVILE - TERMINI PROCESSUALI - SOSPENSIONE Art. 1 della l. n. 742 del 1969 - Sospensione dei termini nel periodo feriale - Applicabilità al termine semestrale ex art. 4 della l. n. 89 del 2001 - Sussistenza.

188215 CONVENZIONE EUROPEA DEI DIRITTI DELL'UOMO E DELLE LIBERTA' FONDAMENTALI - PROCESSO EQUO - TERMINE RAGIONEVOLE - IN GENERE In genere.

Poiché fra i termini per i quali l'art. 1 della l. n. 742 del 1969 prevede la sospensione nel periodo feriale vanno ricompresi non solo i termini inerenti alle fasi successive all'introduzione del processo, ma anche il termine entro il quale il processo stesso deve essere instaurato, allorché l'azione in giudizio rappresenti, per il titolare del diritto, l'unico rimedio per fare valere il diritto stesso, detta sospensione si applica anche al termine di sei mesi previsto dall'art. 4 della l. n. 89 del 2001 per la proposizione della domanda di equa riparazione per violazione del termine ragionevole del processo.

Riferimenti normativi: Legge 07/10/1969 num. 742 art. 1, Legge 07/10/1969 num. 742 art. 3, Legge 24/03/2001 num. 89 art. 3, Legge 24/03/2001 num. 89 art. 4

Massime precedenti Conformi: N. 5423 del 2016 Rv. 639423-01

4. NOTIFICAZIONE

Sez. 1 , **Ordinanza n. 14063 del 21/05/2024** (Rv. **671338-01**)

Presidente: **VALITUTTI ANTONIO.** Estensore: **CAIAZZO ROSARIO.** Relatore: **CAIAZZO ROSARIO.**

A. (ALAGNA FRANCESCO) contro C.

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO NAPOLI, 18/03/2022

133209 PROCEDIMENTO CIVILE - NOTIFICAZIONE - NULLITA' - SANATORIA Notifica a mezzo PEC - Prova - Art. 9 della l. n. 53 del 1994 - Violazione delle forme digitali - Inesistenza - Esclusione - Nullità - Sanatoria per raggiungimento dello scopo - Ammissibilità - Fattispecie.

Nel caso di notifica di un atto a mezzo posta elettronica certificata, qualora la parte non sia in grado di fornirne la prova, ai sensi dell'art. 9 della l. n. 53 del 1994, la violazione delle forme digitali non integra l'inesistenza della notifica del medesimo bensì la sua nullità che, pertanto, può essere sanata dal raggiungimento dello scopo. (Nella specie, la S.C. ha cassato la sentenza impugnata, che non aveva ritenuto sufficiente ad evitare l'improcedibilità dell'appello la produzione, in assenza di contestazioni da parte dell'appellato, delle ricevute, in formato pdf, di avvenuta accettazione e consegna del messaggio pec, accompagnate dalla copia cartacea dell'atto notificato).

Riferimenti normativi: Legge 21/01/1994 num. 53 art. 9, Cod. Proc. Civ. art. 156 com. 3, Cod. Proc. Civ. art. 348

Massime precedenti Conformi: N. 20214 del 2021 Rv. 661904-01

Sez. 2, **Sentenza n. 14342 del 22/05/2024** (Rv. **671361-01**)

Presidente: **MANNA FELICE.** Estensore: **GIANNACCARI ROSSANA.** Relatore: **GIANNACCARI ROSSANA.** P.M. **DELL'ERBA ROSA MARIA.** (Diff.)

P. (DIONIGI GIANNI) contro P. (TEDESCO MARIO)

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO PERUGIA, 10/11/2018

133204 PROCEDIMENTO CIVILE - NOTIFICAZIONE - A PERSONA NON RESIDENTE, NE' DIMORANTE, NE' DOMICILIATA NELLA REPUBBLICA Notifica a persona residente in uno Stato membro della comunità europea - Tempestività della notificazione - Doveri del giudice - Doveri del notificante.

Nel caso di notifica a persona residente in uno Stato membro della comunità europea, al fine di verificare la tempestività della notificazione è sufficiente, per il giudice, far ricorso agli elementi informativi riportati nel certificato di espletamento delle formalità previsto dall'art. 10 del Reg. (CE) n. 1393 del 2007, secondo il "modulo standard" dell'Allegato I, la cui effettiva provenienza dall'organo che ha proceduto alla notificazione è validamente attestata dall'apposizione del timbro dell'ufficio, alternativa alla sottoscrizione autografa del funzionario. Spetta al notificante l'onere di provare la traduzione dell'atto, ai sensi dell'art. 8 del medesimo Regolamento, in una lingua compresa dal destinatario oppure nella lingua ufficiale dello Stato di destinazione, pur se la carenza di traduzione non determina l'invalidità del procedimento notificatorio, ma impone soltanto l'assegnazione, anche officiosa, di un termine per la sua regolarizzazione a tutela del destinatario, nonché il rilievo di non decorrenza, per quest'ultimo, del termine perentorio dalla ricezione dell'atto.

Riferimenti normativi: Regolam. Consiglio CEE 13/11/2007 num. 1393 art. 10, Regolam. Consiglio CEE 13/11/2007 num. 1393 art. 8

QUESTIONI PROCESSUALI E COMUNI ALLE SEZIONI

Massime precedenti Vedi: N. 28509 del 2018 Rv. 651339-01

Sez. 5, Ordinanza n. 14658 del 24/05/2024 (Rv. 671420-01)

Presidente: CRUCITTI ROBERTA. Estensore: DI MARZIO PAOLO. Relatore: DI MARZIO PAOLO.

A. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .) contro S.

Rigetta, COMM.TRIB.REG. MILANO, 26/05/2021

154154 RISCOSSIONE DELLE IMPOSTE - RISCOSSIONE DELLE IMPOSTE SUI REDDITI (DISCIPLINA POSTERIORE ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - MODALITA' DI RISCOSSIONE - RISCOSSIONE MEDIANTE RUOLI - ISCRIZIONE A RUOLO - CARTELLA DI PAGAMENTO - NOTIFICA Giudizio tributario - Procedura di notificazione semplificata ex art. 60, comma 1, del d.P.R. n. 600 del 1973 - Accertamenti del messo notificatore - Contenuto - Conseguenze - Invalidità della notificazione - Impugnazione mediante querela di falso - Esclusione.

In tema di procedura di notificazione semplificata ex art. 60, comma 1, lett. e), del d.P.R. n. 600 del 1973, il messo notificatore, se accerta la cosiddetta irreperibilità assoluta del destinatario, trasferitosi in località sconosciuta, deve soltanto provvedere al deposito dell'atto nella casa comunale ed all'affissione nell'albo dell'ente territoriale e, pur in assenza di specifiche norme sulla loro tipologia, deve indicare le ricerche che ha effettuato (in primo luogo quelle anagrafiche), con conseguente invalidità della notifica ove il predetto si sia limitato a sottoscrivere un modello prestampato, che, riportando generiche espressioni, impedisce ogni controllo del suo operato, non essendovi, in tal caso, attestazioni del pubblico ufficiale notificatore, impugnabili mediante querela di falso.

Riferimenti normativi: DPR 29/09/1973 num. 600 art. 60 com. 1 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 9866 del 2024 Rv. 670829-01

Sez. 3, Ordinanza n. 14705 del 27/05/2024 (Rv. 671174-01)

Presidente: TRAVAGLINO GIACOMO. Estensore: CRICENTI GIUSEPPE. Relatore: CRICENTI GIUSEPPE.

S. (VAGO PAOLO FRANCESCO) contro S. (CATALIOTTI LIBORIO)

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO BOLOGNA, 09/03/2022

100225 IMPUGNAZIONI CIVILI - IMPUGNAZIONI IN GENERALE - NOTIFICAZIONE - DELL'ATTO DI IMPUGNAZIONE - IN GENERE Luogo di notificazione - Indirizzo riconducibile al destinatario - Mancata consegna per irreperibilità per il suo trasferimento all'estero - Inesistenza della notifica - Esclusione - Nullità - Sussistenza - Fondamento - Conseguenze.

In tema di impugnazioni, ove il luogo di notificazione sia un indirizzo riconducibile al destinatario, la mancata consegna dell'atto, per irreperibilità dovuta al trasferimento all'estero, non concreta un'ipotesi di inesistenza, ma di nullità della notifica, trattandosi di difformità rispetto al modello legale e non già di carenza di requisito essenziale, con conseguente sanabilità, con efficacia ex tunc, per raggiungimento dello scopo, a seguito della costituzione del destinatario, o della rinnovazione della notificazione, effettuata spontaneamente oppure su ordine del giudice ex art. 291 c.p.c..

QUESTIONI PROCESSUALI E COMUNI ALLE SEZIONI

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 140 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 143 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 149 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 156, Cod. Proc. Civ. art. 160, Cod. Proc. Civ. art. 291 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 5663 del 2018 Rv. 648293-01, N. 17307 del 2015 Rv. 636431-01

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 14916 del 2016 Rv. 640603-01 Rv. 640604-01

Sez. L, Ordinanza n. 14914 del 28/05/2024 (Rv. 671221-01)

Presidente: DI PAOLANTONIO ANNALISA. Estensore: ROLFI FEDERICO VINCENZO AMEDEO. Relatore: ROLFI FEDERICO VINCENZO AMEDEO.

C. (VINCI MONICA FRANCESCA) contro M. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .)

Dichiara inammissibile, CORTE D'APPELLO LECCE, 05/03/2019

100085 IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - CONTRORICORSO - NOTIFICAZIONE In genere

CONFORME A CASSAZIONE ASN 012410/2020 65806401

Massime precedenti Conformi: N. 12410 del 2020 Rv. 658064-01

Sez. 1 , Ordinanza n. 14985 del 28/05/2024 (Rv. 671468-01)

Presidente: FERRO MASSIMO. Estensore: FIDANZIA ANDREA. Relatore: FIDANZIA ANDREA.

E. (LUCCHESI PIER PAOLO) contro C.

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO ROMA, 11/11/2021

133193 PROCEDIMENTO CIVILE - NOTIFICAZIONE - IN GENERE Reclamo avverso sentenza dichiarativa di fallimento - Notificazione a mezzo p.e.c. - Modalità - Messaggio eccedente la dimensione massima stabilita nelle specifiche tecniche - Plurimi invii di messaggi - Ammissibilità - Condizioni - Fattispecie.

In tema di notifiche a mezzo p.e.c., la notificazione del reclamo avverso la sentenza dichiarativa di fallimento è validamente effettuata, ove il messaggio ecceda la dimensione massima stabilita nelle relative specifiche tecniche, attraverso l'invio di una pluralità di buste, una principale e le altre complementari, purché gli invii siano coevi, cioè strettamente consecutivi, ed eseguiti entro la fine del giorno di scadenza. (Nella specie, la S.C. ha cassato la pronuncia di merito che aveva ritenuto irrituale la notificazione a mezzo p.e.c. del reclamo, avvenuta mediante più messaggi consegnati nello stesso giorno nell'arco di un breve intervallo temporale).

Riferimenti normativi: Decreto Legge 18/10/2012 num. 179 art. 16 bis com. 7, Legge 17/12/2012 num. 221, Legge 24/12/2012 num. 228 art. 1 com. 19 lett. 2, Decreto Legge 24/06/2014 num. 90 art. 51 com. 2 lett. A, Decreto Legge 24/06/2014 num. 90 art. 51 com. 2 lett. B, Legge 11/08/2014 num. 114, Cod. Civ. art. 155 com. 4, Cod. Civ. art. 155 com. 5, Legge Falliment. art. 18

Massime precedenti Vedi: N. 31474 del 2018 Rv. 651929-02

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 32091 del 2023 Rv. 669446-01

QUESTIONI PROCESSUALI E COMUNI ALLE SEZIONI

5. FASCICOLO

Sez. 3, Sentenza n. 12971 del 13/05/2024 (Rv. 671148-01)

Presidente: TRAVAGLINO GIACOMO. Estensore: VINCENTI ENZO. Relatore: VINCENTI ENZO. P.M. NARDECCHIA GIOVANNI BATTISTA. (Conf.)

T. (IMPROTA PASQUALE) contro X.

Dichiara inammissibile, CORTE D'APPELLO MILANO, 05/08/2021

100090 IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - DEPOSITO DI ATTI - DELLA COPIA AUTENTICA DELLA SENTENZA IMPUGNATA O DELLA RICHIESTA DI TRASMISSIONE DEL FASCICOLO DI UFFICIO Deposito telematico degli atti - Produzione di duplicato informatico della sentenza impugnato privo di stampigliatura dei dati esterni (numero cronologico e data) - Sufficienza - Sussistenza - Fondamento - Conseguenze - Verifica della tempestività dell'impugnazione - Modalità.

Nel regime di deposito telematico degli atti, l'onere del deposito di copia autentica del provvedimento impugnato, imposto a pena di improcedibilità del ricorso dall'art. 369, comma 2 n. 2, c.p.c., è assolto non solo dal deposito della relativa copia informatica, recante la stampigliatura dei dati esterni concernenti la sua pubblicazione (numero cronologico e data), ma anche dal deposito del duplicato informatico di detto provvedimento, il quale ha il medesimo valore giuridico, ad ogni effetto di legge, dell'originale informatico e che, per sue caratteristiche intrinseche, non può recare alcuna sovrapposizione o annotazione che ne determinerebbe, di per sé, l'alterazione; ne consegue che, ai fini della verifica della tempestività dell'impugnazione, i dati relativi alla pubblicazione, ove in contestazione e non desumibili dai sistemi informatici in uso alla Corte di cassazione, vanno desunti dalla consultazione del fascicolo di merito, acquisito d'ufficio ex art. 137-bis disp. att. c.p.c. per i giudizi introdotti con ricorso notificato a decorrere dal 1° gennaio 2023, ovvero, per i giudizi precedentemente introdotti, tramite richiesta di attestazione dei dati stessi alla cancelleria del giudice che ha emesso il provvedimento impugnato, in presenza di istanza del ricorrente ex art. 369, ultimo comma, c.p.c., nella formulazione antecedente all'abrogazione disposta dal d.lgs. n. 149 del 2022.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 369 CORTE COST., Disp. Att. Cod. Proc. Civ. art. 137 bis, Decreto Legge 18/10/2012 num. 179 art. 16 bis com. 9 CORTE COST., Legge 17/12/2012 num. 221 CORTE COST., Decreto Legisl. 07/03/2005 num. 82 art. 1, Decreto Legisl. 29/12/2022 num. 149

Massime precedenti Vedi: N. 25686 del 2023 Rv. 668884-02, N. 817 del 2024 Rv. 669730-01, N. 27379 del 2022 Rv. 665895-01

Sez. 3, Sentenza n. 12971 del 13/05/2024 (Rv. 671148-02)

Presidente: TRAVAGLINO GIACOMO. Estensore: VINCENTI ENZO. Relatore: VINCENTI ENZO. P.M. NARDECCHIA GIOVANNI BATTISTA. (Conf.)

T. (IMPROTA PASQUALE) contro X.

Dichiara inammissibile, CORTE D'APPELLO MILANO, 05/08/2021

100090 IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - DEPOSITO DI ATTI - DELLA COPIA AUTENTICA DELLA SENTENZA IMPUGNATA O DELLA RICHIESTA DI TRASMISSIONE DEL FASCICOLO DI UFFICIO Provvedimento impugnato nativo digitale depositato in via telematica - Deposito di copia analogica tratta dal duplicato informatico - Attestazione di conformità della copia al duplicato - Sufficienza - Sussistenza - Conseguenze - Verifica di tempestività dell'impugnazione - Modalità.

QUESTIONI PROCESSUALI E COMUNI ALLE SEZIONI

Nel regime in cui è consentito il deposito di copia analogica del provvedimento impugnato, redatto come documento informatico nativo digitale e così depositato in via telematica, ove detta copia analogica sia tratta dal duplicato informatico depositato nel fascicolo informatico, l'onere di cui all'art. 369, comma 2 n. 2, c.p.c., è assolto tramite l'attestazione di conformità della copia al duplicato apposta dal difensore; ne consegue che, ai fini della verifica della tempestività dell'impugnazione, i dati relativi alla pubblicazione del provvedimento impugnato, ove in contestazione, vanno attinti tramite richiesta di attestazione dei dati stessi alla cancelleria del giudice che ha emesso il provvedimento impugnato, in presenza di istanza del ricorrente ai sensi dell'art. 369, ultimo comma, c.p.c., nella formulazione antecedente all'abrogazione disposta dal d.lgs. n. 149 del 2022.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 369 CORTE COST., Decreto Legge 18/10/2012 num. 179 all. 179 art. 16 bis com. 9, Legge 17/12/2012 num. 221 CORTE COST., Decreto Legisl. 07/03/2005 num. 82 art. 1, Decreto Legisl. 10/10/2022 num. 149

Massime precedenti Vedi: N. 25686 del 2023 Rv. 668884-02, N. 817 del 2024 Rv. 669730-01, N. 27379 del 2022 Rv. 665895-01

6. PROVA CIVILE

Sez. 3, Ordinanza n. 12110 del 06/05/2024 (Rv. 670908-01)

Presidente: **SCARANO LUIGI ALESSANDRO.** *Estensore:* **MOSCARINI ANNA.** *Relatore:* **MOSCARINI ANNA.**

B. (DE LUCA FRANCESCO) contro C.

Rigetta, TRIBUNALE VIBO VALENTIA, 21/09/2021

138274 PROVA CIVILE - TESTIMONIALE - AMMISSIONE (PROCEDIMENTO) - DECADENZA Per mancata intimazione dei testi da escutere - Eccezione della parte - Termini.

In tema di prova testimoniale, ai sensi del combinato disposto degli artt. 104 disp. att. c.p.c. e 250 c.p.c., nel caso di ingiustificatamente omessa citazione dei testi per l'udienza fissata per il loro esame e di loro mancata comparizione spontanea, la decadenza dalla prova dev'essere eccepita dalla parte interessata e pronunciata dal giudice nella stessa udienza alla quale si riferisce l'inattività, che ne costituisce il presupposto di fatto, salvo che sussista un valido motivo per rinviare all'udienza successiva la proposizione dell'eccezione.

Riferimenti normativi: Disp. Att. Cod. Proc. Civ. art. 104 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 250

Massime precedenti Conformi: N. 15759 del 2004 Rv. 575560-01

Massime precedenti Vedi: N. 19529 del 2018 Rv. 650203-01, N. 3690 del 2004 Rv. 570472-01

Sez. 3, Sentenza n. 12579 del 08/05/2024 (Rv. 670935-02)

Presidente: **TRAVAGLINO GIACOMO.** *Estensore:* **VINCENTI ENZO.** *Relatore:* **VINCENTI ENZO.** *P.M. NARDECCHIA GIOVANNI BATTISTA. (Diff.)*

R. (CHIOCCI MARTINO UMBERTO) contro C. (RIMOLDI ALBERTO)

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO MILANO, 22/11/2019

QUESTIONI PROCESSUALI E COMUNI ALLE SEZIONI

138212 PROVA CIVILE - ONERE DELLA PROVA - IN GENERE Fatto non contestato - Principio di prova - Superamento del divieto di presunzioni semplici - Sussistenza - Fondamento - Fattispecie.

138247 PROVA CIVILE - TESTIMONIALE - LIMITI E DIVIETI - IN GENERE In genere.

Il fatto allegato dalla parte onerata e non contestato dalla controparte può essere legittimamente configurato, sia pur soltanto sul piano endoprocedurale, come un equivalente probatorio del "principio di prova per iscritto" valutabile ai sensi degli artt. 2724, comma 1, n. 1, e 2726 c.c., sul quale è consentita la prova testimoniale, con conseguente superamento del divieto di presunzioni semplici posto dall'art. 2729, comma 2, c.c. (In applicazione del principio, la S.C. ha affermato la legittimità dell'uso della prova presuntiva del pagamento dell'intero importo del canone annuo di un contratto di locazione, a fronte della non contestazione in ordine alla sussistenza sia di tale contratto sia di altri pagamenti relativi alla stessa annualità).

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2724 lett. 1, Cod. Civ. art. 2727, Cod. Civ. art. 2729 com. 2, Cod. Proc. Civ. art. 115 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 18971 del 2022 Rv. 665182-03, N. 24903 del 2023 Rv. 668918-01

Sez. 3, Ordinanza n. 12818 del 10/05/2024 (Rv. 670905-01)

Presidente: **SCARANO LUIGI ALESSANDRO.** *Estensore:* **PELLECCHIA ANTONELLA.**
Relatore: **PELLECCHIA ANTONELLA.**

G. (BRESCHI MASSIMO) contro A.

Rigetta, CORTE D'APPELLO FIRENZE, 23/11/2021

056033 CONTRATTI BANCARI - OPERAZIONI BANCARIE IN CONTO CORRENTE (NOZIONE, CARATTERI, DISTINZIONI) - IN GENERE Estratto ex art. 50 T.U.B. - Efficacia probatoria nel giudizio di opposizione - Condizioni - Fattispecie relativa ad opposizione del fideiussore.

138001 PROVA CIVILE - IN GENERE In genere.

In tema di opposizione a decreto ingiuntivo, l'estratto conto certificato ex art. 50 T.U.B. - che nella fase monitoria è prova idonea ad ottenere l'emissione dell'ingiunzione di pagamento - può assolvere all'onere di dimostrare l'ammontare del credito nel giudizio di opposizione ex art. 645 c.p.c., se l'opponente non ne ha contestato in modo specifico la conformità alle scritture contabili della banca (limitandosi a ritenerlo insufficiente a fornire un quadro completo delle singole voci) e avuto riguardo al complessivo comportamento processuale della parte. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza impugnata che, nella valutazione dell'idoneità probatoria dell'estratto, aveva rilevato la genericità delle obiezioni mosse dai fideiussori e la presenza di una valida clausola contrattuale con la quale il cliente aveva riconosciuto ai libri e alle altre scritture contabili della banca il valore di piena prova, nei suoi confronti, del debito garantito).

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 01/09/1993 num. 385 art. 50, Cod. Proc. Civ. art. 645 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2697 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 279 del 2019 Rv. 652418-01, N. 14640 del 2018 Rv. 649121-01

Sez. 3, Ordinanza n. 12901 del 10/05/2024 (Rv. 670918-01)

Presidente: **SCRIMA ANTONIETTA.** *Estensore:* **SPAZIANI PAOLO.** *Relatore:* **SPAZIANI PAOLO.**

M. (DE LUCA FRANCESCO) contro C.

QUESTIONI PROCESSUALI E COMUNI ALLE SEZIONI

Rigetta, CORTE D'APPELLO PERUGIA, 11/09/2020

089024 GIUDIZIO CIVILE E PENALE (RAPPORTO) - COSA GIUDICATA PENALE - AUTORITA' NEL GIUDIZIO CIVILE DI DANNO Sentenza penale di condanna - Efficacia probatoria - Limiti oggettivi del giudicato - Differenza - Utilizzabilità ai fini dell'accertamento degli ulteriori elementi costitutivi dell'illecito civile - Ammissibilità.

138243 PROVA CIVILE - PROVE RACCOLTE IN GIUDIZIO PENALE In genere.

In tema di rapporti tra giudizio civile risarcitorio e giudizio penale, l'efficacia probatoria della sentenza penale dibattimentale di condanna passata in giudicato non è circoscritta all'interno dei limiti oggettivi del giudicato penale di condanna, segnati dall'art. 651 c.p.p., attinenti alla sussistenza del fatto materiale, alla sua illiceità penale ed alla sua ascrivibilità all'imputato, potendo il giudice civile utilizzare le prove assunte nel processo penale, delle quali la sentenza ivi pronunciata costituisce documentazione, ai fini dell'autonomo accertamento degli ulteriori elementi costitutivi dell'illecito civile sui quali egli è chiamato ad indagare, con particolare riferimento al nesso causale, al danno risarcibile e all'elemento soggettivo civilistico.

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 651 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2043 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2967

Massime precedenti Vedi: N. 30992 del 2023 Rv. 669626-02, N. 20786 del 2018 Rv. 650408-01, N. 2897 del 2024 Rv. 670078-01

Sez. 3, Ordinanza n. 13038 del 13/05/2024 (Rv. 671140-01)

Presidente: TRAVAGLINO GIACOMO. Estensore: RUBINO LINA. Relatore: RUBINO LINA.

M. (SPAGGIARI ROBERTO) contro A. (TAVAZZI MICHELE)

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO BOLOGNA, 06/07/2020

138057 PROVA CIVILE - CONSULENZA TECNICA - POTERI DEL GIUDICE - IN GENERE Consulenza tecnica d'ufficio - Ambiguità delle conclusioni dell'ausiliario - Mancata costituzione di un collegio peritale - Onere di motivazione - Contenuto - Violazione - Conseguenze - Regime normativo antecedente all'art. 15 della l. n. 24 del 2017 - Fattispecie in tema di responsabilità medica.

La decisione di ricorrere o meno ad una consulenza tecnica d'ufficio costituisce un potere discrezionale del giudice, che, tuttavia, è tenuto a motivare adeguatamente il rigetto dell'istanza di ammissione proveniente da una delle parti, dimostrando di poter risolvere, sulla base di corretti criteri, i problemi tecnici connessi alla valutazione degli elementi rilevanti ai fini della decisione, senza potersi limitare a disattendere l'istanza sul presupposto della mancata prova dei fatti che la consulenza avrebbe potuto accertare. Pertanto, nelle controversie che, per il loro contenuto, richiedono si proceda ad un accertamento tecnico, il mancato espletamento, specie a fronte di una domanda di parte, costituisce una grave carenza nell'accertamento dei fatti da parte del giudice di merito, che si traduce in un vizio della motivazione della sentenza. (Nella specie, la S.C. ha cassato la decisione della Corte territoriale che, in un giudizio di responsabilità sanitaria nel regime normativo antecedente all'art. 15 della l. n. 24 del 2017, pur dando atto dell'ambiguità delle conclusioni del consulente nominato in primo grado, non disponeva alcun approfondimento, nonostante la richiesta della parte e dello stesso consulente di costituire un collegio, affiancando al medico legale uno specialista, e rigettava la domanda per mancanza di prova).

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 61, Cod. Proc. Civ. art. 116 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 191, Legge 08/03/2017 num. 24 art. 15 CORTE COST., Preleggi art. 11 CORTE COST., Cod. Civ. art. 1218, Cod. Civ. art. 2043 CORTE COST., Cod. Pen. art. 40, Cod. Pen. art. 41

Massime precedenti Conformi: N. 37027 del 2022 Rv. 666208-01

Massime precedenti Vedi: N. 200 del 2021 Rv. 660211-02

QUESTIONI PROCESSUALI E COMUNI ALLE SEZIONI

Sez. 3, Ordinanza n. 13060 del 13/05/2024 (Rv. 671142-01)

Presidente: TRAVAGLINO GIACOMO. Estensore: RUBINO LINA. Relatore: RUBINO LINA.

I. (D'ISA RENATO) contro A. (FRATANGELO SALVATORE)

Rigetta, CORTE D'APPELLO CAMPOBASSO, 28/05/2020

138037 PROVA CIVILE - CONSULENZA TECNICA - CONSULENTE D'UFFICIO - IN GENERE Giudizi di responsabilità sanitaria - Obbligatorietà della consulenza collegiale ex art. 15 l. n. 24 del 2017 - Applicabilità nei giudizi pendenti - Esclusione - Fondamento - Fattispecie.

148066 RESPONSABILITA' CIVILE - PROFESSIONISTI - ATTIVITA' MEDICO-CHIRURGICA In genere.

L'art. 15 della l. n. 24 del 2017, che stabilisce l'obbligatorietà della perizia o consulenza collegiale nei procedimenti civili aventi ad oggetto la responsabilità sanitaria, non è applicabile ai processi pendenti, trattandosi di norma processuale e non sostanziale che dispone solo per il futuro, non avendo efficacia retroattiva. (In applicazione del principio la S.C. ha rigettato il ricorso avverso la sentenza d'appello fondata su una c.t.u. espletata, prima dell'entrata in vigore della norma citata, da un medico legale senza l'ausilio di uno specialista).

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 61, Cod. Proc. Civ. art. 191, Legge 08/03/2017 num. 24 art. 15 CORTE COST., Preleggi art. 11 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 22407 del 2020 Rv. 659358-02, N. 32143 del 2019 Rv. 656507-01, N. 3688 del 2011 Rv. 616766-01

Sez. 2, Ordinanza n. 13880 del 18/05/2024 (Rv. 671359-01)

Presidente: MANNA FELICE. Estensore: CRISCUOLO MAURO. Relatore: CRISCUOLO MAURO.

F. (COSSU BRUNO) contro F.

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO PALERMO, 26/08/2019

138016 PROVA CIVILE - CONFESSIONE - IN GENERE Dichiarazione confessoria contenente fatti sfavorevoli ad una sola parte e resa nell'ambito di un giudizio litisconsortile - Libera valutazione del giudice - Esclusione - Fondamento.

Alla dichiarazione confessoria stragiudiziale di fatti sfavorevoli ad una sola parte, qualora sia resa nell'ambito di un giudizio litisconsortile, non si applica la regola del libero apprezzamento dal parte del giudice, di cui all'art. 2733, comma 3, c.c., perché essa è prevista per il solo caso in cui il fatto confessato sia comune a più litisconsorti.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2733 com. 3

Massime precedenti Vedi: N. 5725 del 2019 Rv. 652838-01, N. 2482 del 2019 Rv. 652386-03

Sez. 1, Ordinanza n. 13891 del 20/05/2024 (Rv. 671336-01)

Presidente: CRISTIANO MAGDA. Estensore: PAZZI ALBERTO. Relatore: PAZZI ALBERTO.

QUESTIONI PROCESSUALI E COMUNI ALLE SEZIONI

C. (PISANI LUCA) contro U. (DE SIMONE MARIA ROSARIA)

Rigetta, CORTE D'APPELLO NAPOLI, 29/11/2016

138001 PROVA CIVILE - IN GENERE Forma scritta ad substantiam - Limitazioni alla prova - Contratti invocati come fonte di diritti e obblighi tra le parti - Applicabilità - Contratti evocati come fatto storico incidente sulla decisione - Esclusione.

I limiti legali di prova di un contratto, per il quale sia richiesta la forma scritta ad substantiam, operano esclusivamente quando esso sia invocato in giudizio, tra le medesime parti negoziali, come fonte di reciproci diritti ed obblighi, e non anche quando se ne invochi l'esistenza come semplice fatto storico influente sulla decisione.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1350, Cod. Civ. art. 2725

Massime precedenti Conformi: N. 26003 del 2010 Rv. 615322-01

Sez. 3, Sentenza n. 14046 del 21/05/2024 (Rv. 671168-01)

Presidente: DE STEFANO FRANCO. Estensore: ROSSETTI MARCO. Relatore: ROSSETTI MARCO. P.M. DE RENZIS LUISA. (Diff.)

N. (DE CADILHAC ANDREA) contro Z. (ADRAGNA NICOLA)

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO MILANO, 04/01/2021

018092 ASSICURAZIONE - CONTRATTO DI ASSICURAZIONE (NOZIONE, CARATTERI, DISTINZIONI) - DISPOSIZIONI GENERALI - FORMA E PROVA - IN GENERE Contratto di assicurazione - Forma scritta ex art. 1888 c.c. - Scambio di e-mail - Documenti con firma elettronica "semplice" - Idoneità - Presupposti.

138105 PROVA CIVILE - DOCUMENTALE (PROVA) - RIPRODUZIONI MECCANICHE - VALORE PROBATORIO In genere.

La e-mail non sottoscritta con firma elettronica qualificata né con firma digitale, in quanto documento informatico, è idonea a soddisfare il requisito della forma scritta ad probationem del contratto di assicurazione, ai sensi degli artt. 20 e 21 del d.lgs. n. 82 del 2005 (nel testo, applicabile ratione temporis, successivo al d.lgs. n. 159 del 2006, ed anteriore alle modifiche di cui al d.lgs. n. 235 del 2010) se non ne sono contestati la provenienza o il contenuto, oppure, in caso di contestazione, sulla base della libera valutazione del giudice, in ragione delle sue caratteristiche oggettive di qualità, sicurezza, integrità, immutabilità.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1888, Decreto Legisl. 07/03/2005 num. 82 art. 20, Decreto Legisl. 07/03/2005 num. 82 art. 21, Decreto Legisl. 04/04/2006 num. 159, Decreto Legisl. 30/12/2010 num. 235

Massime precedenti Vedi: N. 22012 del 2023 Rv. 668559-01, N. 5523 del 2018 Rv. 647611-01, N. 11606 del 2018 Rv. 648375-01

Sez. 2, Sentenza n. 14399 del 23/05/2024 (Rv. 671363-01)

Presidente: DI VIRGILIO ROSA MARIA. Estensore: TRAPUZZANO CESARE. Relatore: TRAPUZZANO CESARE. P.M. CELENTANO CARMELO. (Diff.)

P. (PAVAN MASSIMO) contro M. (MAINARDI SILVIA)

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO VENEZIA, 03/09/2018

QUESTIONI PROCESSUALI E COMUNI ALLE SEZIONI

138221 PROVA CIVILE - POTERI (O OBBLIGHI) DEL GIUDICE - DISPONIBILITA' DELLE PROVE
In genere

CONFORME A CASSAZIONE ASN 006172/2020 65715401

Massime precedenti Conformi: N. 6172 del 2020 Rv. 657154-01

Sez. 3, Ordinanza n. 14788 del 27/05/2024 (Rv. 671189-02)

Presidente: DE STEFANO FRANCO. Estensore: GUIZZI STEFANO GIAIME. Relatore: GUIZZI STEFANO GIAIME.

M. (BERTI CARLO) contro M.

Cassa e decide nel merito, CORTE D'APPELLO BOLOGNA, 17/09/2019

138234 PROVA CIVILE - PROVE INDIZIARIE - PRESUNZIONI (NOZIONE) - IN GENERE Divieto di cd. doppia presunzione - Sussistenza - Esclusione - Fondamento - Conseguenze.

Nel sistema processuale non esiste il divieto delle presunzioni di secondo grado, in quanto lo stesso non è riconducibile né agli artt. 2729 e 2697 c.c. né a qualsiasi altra norma, ben potendo il fatto noto, accertato in via presuntiva, costituire la premessa di un'ulteriore presunzione idonea - in quanto a sua volta adeguata - a fondare l'accertamento del fatto ignoto; ne consegue che, qualora si giunga a stabilire, anche a mezzo di presunzioni semplici, che un fatto secondario è vero, ciò può costituire la premessa di un'ulteriore inferenza presuntiva, volta a confermare l'ipotesi che riguarda un fatto principale o la verità di un altro fatto secondario.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2727, Cod. Civ. art. 2729 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2697 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 115 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 116 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 20748 del 2019 Rv. 655040-01, N. 27982 del 2020 Rv. 659820-01

Sez. 2, Ordinanza n. 15270 del 31/05/2024 (Rv. 671510-01)

Presidente: GIUSTI ALBERTO. Estensore: MONDINI ANTONIO. Relatore: MONDINI ANTONIO.

D. (BOZZONE ALESSANDRO) contro C. (CAIRE PIETRO)

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO VENEZIA, 19/06/2019

138300 PROVA CIVILE - TESTIMONIALE - VALUTAZIONE DELLA PROVA TESTIMONIALE - ATTENDIBILITA' DEI TESTIMONI Contrasto fra testimonianze - Obblighi del giudice - Confronto fra le deposizioni e valutazione della credibilità dei testi - Necessità - Elementi da prendere in considerazione - Indicazione delle ragioni della valutazione di attendibilità - Necessità.

In tema di valutazione della prova, il contrasto tra le dichiarazioni rese dai testimoni escussi impone al giudice di confrontare le deposizioni raccolte e di apprezzarne la credibilità in base ad elementi soggettivi ed oggettivi, tenendo conto del rapporto di vicinanza alle parti, dell'intrinseca congruenza delle dichiarazioni e della loro convergenza con gli eventuali elementi di prova acquisiti, esponendo poi le ragioni che lo hanno portato a ritenere più attendibile una testimonianza rispetto all'altra o ad escludere la credibilità di entrambe.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 116, Cod. Proc. Civ. art. 244, Cod. Proc. Civ. art. 253

Massime precedenti Conformi: N. 1547 del 2015 Rv. 634239-01

Sez. 3, Ordinanza n. 15296 del 31/05/2024 (Rv. 671194-01)

Presidente: SCRIMA ANTONIETTA. Estensore: SPAZIANI PAOLO. Relatore: SPAZIANI PAOLO.

G. (VENUTO ROSARIO) contro D. (ZIINO ALFIO)

Rigetta, CORTE D'APPELLO MESSINA, 19/04/2021

089001 GIUDIZIO CIVILE E PENALE (RAPPORTO) - IN GENERE Sentenza penale assolutoria "perché il fatto non costituisce reato" - Ammissibilità quale prova atipica nel giudizio civile di danno - Apprezzamento da parte del giudice - Violazione del principio dispositivo - Esclusione - Fattispecie in tema di responsabilità civile da denuncia calunniosa.

138001 PROVA CIVILE - IN GENERE In genere.

La sentenza penale irrevocabile di assoluzione con la formula "perché il fatto non costituisce reato" non ha efficacia vincolante nel giudizio civile di danno, nel quale compete al giudice civile, nell'esercizio del potere discrezionale di libero apprezzamento, procedere ad autonoma valutazione delle prove assunte e degli atti contenuti nel giudizio penale, ove ritualmente introdotti dalle parti, quali prove precostituite atipiche, senza che si determini una violazione del principio dispositivo, né in senso sostanziale, restando devoluta alle parti la disponibilità dell'oggetto del processo, né in senso formale, rimanendo ad esse riservata la disponibilità delle prove. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza impugnata che, in accoglimento della domanda di risarcimento dei danni conseguenti alla natura calunniosa della denuncia querela presentata nei confronti dell'attore per i reati di calunnia e diffamazione, dai quali egli era stato assolto per mancanza dell'elemento soggettivo, aveva tratto la prova della consapevolezza, in capo ai convenuti, dell'innocenza dell'attore dalla sentenza di assoluzione).

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2043 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2697 CORTE COST., Cod. Pen. art. 368, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 652

Massime precedenti Vedi: N. 13093 del 2024 Rv. 670920-01, N. 34621 del 2023 Rv. 669575-01, N. 20843 del 2021 Rv. 662022-01, N. 5947 del 2023 Rv. 667202-02

7. INTERRUZIONE

Sez. 2, Sentenza n. 13777 del 17/05/2024 (Rv. 671353-01)

Presidente: DI VIRGILIO ROSA MARIA. Estensore: CAVALLINO LINALISA. Relatore: CAVALLINO LINALISA. P.M. CELENTANO CARMELO. (Conf.)

M. (PAVANINI FEDERICA) contro M.

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO POTENZA, 27/12/2021

133151 PROCEDIMENTO CIVILE - INTERRUZIONE DEL PROCESSO - PERDITA DELLA CAPACITA' PROCESSUALE DI UNA DELLE PARTI Cancellazione della società - Notifica dell'appello presso il procuratore della società cancellata - Ammissibilità - Conseguenze - Ultrattività del mandato - Esclusione - Interruzione del processo - Necessità - Conseguenze.

In caso di cancellazione della società dal registro delle imprese, l'appello può essere notificato presso il procuratore della società cancellata; poiché però la cancellazione, estinguendo la società, la priva anche della capacità di stare in giudizio, il difensore nei precedenti gradi non può dichiarare l'estinzione della società cancellata e contestualmente costituirsi per la stessa,

QUESTIONI PROCESSUALI E COMUNI ALLE SEZIONI

restando esclusa l'ultrattività del mandato. Ne consegue che, in tal caso, debba dichiararsi l'interruzione del processo, per consentirne la riassunzione nei confronti dei soci della società estinta, diversamente gli atti successivamente compiuti, compresa la sentenza, sono da ritenersi nulli, con la conseguente necessità di rinnovazione.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 83 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 299, Cod. Proc. Civ. art. 300 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 327 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2495 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 2439 del 2024 Rv. 670065-01, N. 15724 del 2015 Rv. 636189-01, N. 26495 del 2014 Rv. 634009-01

Sez. 1 , Ordinanza n. 15004 del 29/05/2024 (Rv. 671345-01)

Presidente: **DE CHIARA CARLO.** *Estensore:* **SCOTTI UMBERTO LUIGI CESARE GIUSEPPE.**
Relatore: **SCOTTI UMBERTO LUIGI CESARE GIUSEPPE.**

B. (MARCHIORI MARIA CHIARA) contro P. (VICARI ANDREA)

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO VENEZIA, 24/09/2020

133149 PROCEDIMENTO CIVILE - INTERRUZIONE DEL PROCESSO - MORTE DEL PROCURATORE - IN GENERE Interruzione automatica del processo - Riassunzione o prosecuzione del giudizio - Decorrenza del termine dalla dichiarazione giudiziale - Notificazione o comunicazione della dichiarazione - Conoscenza di ciascuna parte - Fattispecie relativa al caso di morte del difensore.

133153 PROCEDIMENTO CIVILE - INTERRUZIONE DEL PROCESSO - RIASSUNZIONE In genere.

In caso di interruzione automatica del processo, il termine per la riassunzione o prosecuzione del giudizio decorre non dalla data dell'evento interruttivo, ma da quella in cui ciascuna parte ha avuto conoscenza legale dell'interruzione e, quindi, dalla sua dichiarazione se pronunciata in udienza o, altrimenti, dalla sua notificazione o comunicazione. (Principio applicato in un giudizio in cui, erroneamente, il giudice di merito aveva calcolato il termine per la riassunzione dalla data in cui, in altro processo tra le medesime parti, uno dei difensori aveva segnalato l'intervenuto decesso dell'altro).

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 301 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 305 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 12183 del 2021 Rv. 661327-01, N. 10594 del 2019 Rv. 653499-01

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 12154 del 2021 Rv. 661210-01

8. PROVVEDIMENTI DEL GIUDICE

Sez. 2, Ordinanza n. 14318 del 22/05/2024 (Rv. 671399-01)

Presidente: **MANNA FELICE.** *Estensore:* **PICARO VINCENZO.**

D. (DI MARTINO PAOLO) contro H. (SPEZIALE DOMENICO)

Rigetta, CORTE D'APPELLO ROMA, 18/04/2019

140010 PROVVEDIMENTI DEL GIUDICE CIVILE - SENTENZA - IN GENERE Deliberazione assunta da un collegio costituito da magistrati legittimamente preposti all'ufficio - Successiva cessazione dalle funzioni di uno di essi - Conseguenze sulla validità della sentenza - Esclusione - Ragioni.

QUESTIONI PROCESSUALI E COMUNI ALLE SEZIONI

In tema di vizio di costituzione del giudice collegiale, è al momento della pronuncia della sentenza, ossia della sua deliberazione in camera di consiglio, che il magistrato deve essere legittimamente preposto all'ufficio per poter validamente esercitare la potestas iudicandi, mentre i successivi momenti dell'iter formativo, e cioè la stesura della motivazione, la sottoscrizione e la pubblicazione, non incidono sulla sostanza della pronuncia, pertanto diviene irrilevante che dopo la decisione uno dei componenti dell'organo collegiale, sia trasferito, collocato fuori ruolo o a riposo.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 132 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 161 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 276 CORTE COST.

Massime precedenti Conformi: N. 1374 del 1991 Rv. 470861-01

Massime precedenti Vedi: N. 16216 del 2017 Rv. 644769-01

Sez. 1 , Ordinanza n. 14359 del 22/05/2024 (Rv. 671340-01)

Presidente: **VALITUTTI ANTONIO.** *Estensore:* **PAZZI ALBERTO.** *Relatore:* **PAZZI ALBERTO.**
M. (ABATE SALVATORE) contro A. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .)

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO LECCE, 28/07/2021

140032 PROVVEDIMENTI DEL GIUDICE CIVILE - SENTENZA - CONTENUTO - SOTTOSCRIZIONE
Provvedimento del giudice in composizione collegiale - Sottoscrizione insufficiente e non mancante - Vizio configurabile - Nullità sanabile - Conseguenze - Conversione in motivo di impugnazione - Sussistenza - Rinnovazione da parte del medesimo organo giudicante - Inammissibilità - Fondamento.

La sentenza emessa dal giudice in composizione collegiale, sottoscritta solo dall'estensore e non dal presidente del collegio, è affetta da nullità sanabile ai sensi dell'art. 161, comma 1, c.p.c., trattandosi di sottoscrizione insufficiente e non mancante, sicché il relativo vizio si converte in motivo di impugnazione ed è preclusa al medesimo giudice la possibilità di rinnovare l'atto viziato.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 132 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 161 com. 1, Cod. Proc. Civ. art. 161 com. 2 CORTE COST., Costituzione art. 111, Cod. Proc. Civ. art. 133 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 162

Massime precedenti Vedi: N. 32405 del 2019 Rv. 656043-01

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 11021 del 2014 Rv. 630706-01

Sez. 3, Ordinanza n. 15100 del 29/05/2024 (Rv. 671180-01)

Presidente: **FRASCA RAFFAELE GAETANO ANTONIO.** *Estensore:* **SCODITTI ENRICO.**
Relatore: **SCODITTI ENRICO.**

G. (ROSSOLI TIZIANO) contro C.

Rigetta, CORTE D'APPELLO L'AQUILA, 04/04/2022

140064 PROVVEDIMENTI DEL GIUDICE CIVILE - "IUS SUPERVENIENS" - OMESSA PRONUNCIA
Inammissibilità - Nozione - Vizio di omessa pronuncia o carenza di motivazione - Esclusione - Obbligo del giudice di merito di verificare unicamente l'effettiva esistenza dell'invalidità denunciata - Sussistenza - Fattispecie.

QUESTIONI PROCESSUALI E COMUNI ALLE SEZIONI

L'inammissibilità è una invalidità specifica delle domande e delle eccezioni delle parti ed è pronunciata nel caso in cui manchino dei requisiti necessari a renderle ritualmente acquisite al tema del dibattito processuale; pertanto, se il giudice di merito omette di pronunciarsi su un'eccezione di inammissibilità, la sentenza di merito non è impugnabile per l'omessa pronuncia o per la carenza di motivazione, ma unicamente per l'invalidità già vanamente eccepita, in quanto ciò che rileva non è il tenore della pronuncia impugnata, bensì l'eventuale esistenza appunto di tale invalidità. (Affermando tale principio, la S.C. ha confermato la decisione di merito che accogliendo la domanda aveva adottato una implicita decisione di rigetto della questione processuale relativa alla tardività dell'impugnazione, senza che, in sede di legittimità, fosse stata nuovamente censurata detta questione, dolendosi il ricorrente della pretesa omissione di pronuncia al riguardo).

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 346, Cod. Proc. Civ. art. 360 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 112

Massime precedenti Conformi: N. 15843 del 2015 Rv. 636550-01

9. SPESE GIUDIZIALI

Sez. 5, Ordinanza n. 12545 del 08/05/2024 (Rv. 670927-01)

Presidente: CATALDI MICHELE. Estensore: ANGARANO ROSANNA. Relatore: ANGARANO ROSANNA.

B. (MARTELLA GIUSEPPE) contro A. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .)

Rigetta, COMM.TRIB.REG.SEZ.DIST. MESSINA, 20/09/2021

162003 SPESE GIUDIZIALI CIVILI - COMPENSAZIONE - IN GENERE Spese processuali, ai sensi dell'art. 15, commi 1 e 2, del d.lgs. n. 546 del 1992 - Compensazione - Norma sopravvenuta di interpretazione autentica - Gravi ed eccezionali ragioni - Ammissibilità.

177293 TRIBUTI (IN GENERALE) - "SOLVE ET REPETE" - CONTENZIOSO TRIBUTARIO (DISCIPLINA POSTERIORE ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - PROCEDIMENTO - IN GENERE In genere.

La compensazione delle spese processuali, ex art. 15, commi 1 e 2, del d.lgs. n. 546 del 1992, come modificato dall'art. 9, comma 1, lett. f, del d.lgs. n. 156 del 2015, è consentita in caso di sopravvenienza di una norma di interpretazione autentica relativa ad una questione dirimente, integrando le gravi ed eccezionali ragioni per il sopravvenuto mutamento del quadro di riferimento della causa, che altera i termini della lite, senza che ciò sia ascrivibile alla condotta processuale delle parti.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 92 CORTE COST., Decreto Legisl. 31/12/1992 num. 546 art. 15 com. 1 CORTE COST., Decreto Legisl. 31/12/1992 num. 546 art. 15 com. 2 CORTE COST., Decreto Legisl. 24/09/2015 num. 156 art. 9 com. 1 lett. F CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 9312 del 2024 Rv. 670803-01

Sez. 3, Ordinanza n. 13253 del 14/05/2024 (Rv. 670922-01)

Presidente: FRASCA RAFFAELE GAETANO ANTONIO. Estensore: TASSONE STEFANIA. Relatore: TASSONE STEFANIA.

F. (BRANCATI ANTONELLA) contro C. (FARGIONE VINCENZO MARIA)

QUESTIONI PROCESSUALI E COMUNI ALLE SEZIONI

Cassa senza rinvio, CORTE D'APPELLO CATANIA, 18/10/2019

100159 IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - PROCEDIMENTO - DECISIONE DEL RICORSO - CASSAZIONE SENZA RINVIO Condanna alle spese di primo grado - Attribuzione in favore della parte vittoriosa in appello rimasta contumace in primo grado - Ammissibilità - Esclusione - Conseguenze - Cassazione senza rinvio ex art. 382, comma 3, c.p.c. - Fondamento.

162007 SPESE GIUDIZIALI CIVILI - CONDANNA ALLE SPESE - IN GENERE In genere.

La statuizione con la quale il giudice liquidi, in favore della parte vittoriosa in appello, le spese processuali del primo grado di giudizio, nel quale la stessa era rimasta contumace, va cassata senza rinvio, in applicazione dell'art. 382, comma 3, c.p.c., in quanto, pur essendo espressione di un potere officioso del giudice, la condanna alle spese in favore della parte vittoriosa che non si sia difesa e non abbia, quindi, sopportato il corrispondente carico non può essere disposta ed è assimilabile ad una pronuncia resa in mancanza del suddetto potere.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 91 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 382 CORTE COST.

Massime precedenti Conformi: N. 16786 del 2018 Rv. 649548-01

Massime precedenti Vedi: N. 7361 del 2023 Rv. 667047-01

Sez. 3, Sentenza n. 13606 del 16/05/2024 (Rv. 671153-02)

Presidente: DE STEFANO FRANCO. Estensore: TATANGELO AUGUSTO. Relatore: TATANGELO AUGUSTO. P.M. SOLDI ANNA MARIA. (Conf.)

S. (BARBATO GAETANO) contro Z. (NAPOLITANO FRANCESCO)

Rigetta, CORTE D'APPELLO NAPOLI, 20/07/2022

162023 SPESE GIUDIZIALI CIVILI - "IUS SUPERVENIENS" - LIQUIDAZIONE - IN GENERE Notifica di plurimi atti di precetto - Abusivo frazionamento del credito in sede esecutiva - Configurabilità - Conseguenze in punto di spese processuali - Modalità di liquidazione del compenso - Numero di titoli esecutivi - Rilevanza - Limiti.

In sede esecutiva configura abusivo frazionamento del credito il contegno del creditore che - senza alcun vantaggio o interesse - notifici plurimi atti di precetto in forza di diversi titoli esecutivi nei confronti del medesimo debitore; in tal caso il giudice dell'esecuzione è tenuto a liquidare al creditore procedente le sole spese e compensi professionali corrispondenti a quelli strettamente necessari per la notifica d'un solo precetto in relazione ad un valore pari alla somma dei titoli esecutivi separatamente azionati, il cui numero può assumere rilievo esclusivamente nella determinazione del compenso tra i valori minimi e massimi della forbice tariffaria prevista, escluso ogni automatismo.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 91 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 92 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 96 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 474 CORTE COST., Decr. Minist. Grazia e Giustizia 10/03/2014 num. 55 all. A lett. 6

Massime precedenti Conformi: N. 6513 del 2023 Rv. 667078-01

Massime precedenti Vedi: N. 9333 del 2024 Rv. 670754-01, N. 16508 del 2023 Rv. 668313-01

Sez. 3, Sentenza n. 13606 del 16/05/2024 (Rv. 671153-01)

Presidente: DE STEFANO FRANCO. Estensore: TATANGELO AUGUSTO. Relatore: TATANGELO AUGUSTO. P.M. SOLDI ANNA MARIA. (Conf.)

QUESTIONI PROCESSUALI E COMUNI ALLE SEZIONI

S. (BARBATO GAETANO) contro Z. (NAPOLITANO FRANCESCO)

Rigetta, CORTE D'APPELLO NAPOLI, 20/07/2022

162023 SPESE GIUDIZIALI CIVILI - "IUS SUPERVENIENS" - LIQUIDAZIONE - IN GENERE Spese del precetto - Natura di spese processuali in senso lato - Sussistenza - Contestazioni del debitore - Opposizione ex art. 615 c.p.c. - Ammissibilità - Liquidazione delle spese ex art. 95 c.p.c. - Tariffe professionali forensi - Applicazione - Necessità.

Le spese del precetto, anche quelle aventi ad oggetto i compensi professionali dovuti al legale officiato per la sua intimazione, hanno natura processuale, in senso lato, pertanto, seppur vadano autoliquidate dal creditore intimante nel precetto stesso, possono sempre essere oggetto di contestazioni da parte del debitore, con l'opposizione all'esecuzione ex art. 615, comma 1, c.p.c., per essere verificate e liquidate dal giudice in tale sede, e devono, comunque, anche in mancanza di opposizione, essere liquidate dal giudice dell'esecuzione ai sensi dell'art. 95 c.p.c., unitamente alle spese del processo esecutivo, sempre ed in ogni caso sulla base dell'applicazione delle tariffe professionali forensi.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 615 com. 1, Cod. Proc. Civ. art. 95 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 480 CORTE COST. PENDENTE, Disp. Att. Cod. Proc. Civ. art. 75

Massime precedenti Vedi: N. 6513 del 2023 Rv. 667078-01, N. 14830 del 2023 Rv. 667984-01

Sez. 2, Ordinanza n. 13728 del 16/05/2024 (Rv. 671134-01)

Presidente: MANNA FELICE. Estensore: CRISCUOLO MAURO. Relatore: CRISCUOLO MAURO.

L. (PONZIANI GUIDO) contro L.

Dichiara inammissibile, CORTE D'APPELLO L'AQUILA, 16/04/2020

162016 SPESE GIUDIZIALI CIVILI - DI CASSAZIONE - IN GENERE Mancanza della procura speciale a ricorrere per cassazione - Ricorso - Inammissibilità - Condanna alle spese del giudizio a carico del difensore senza procura - Ammissibilità.

L'inammissibilità del ricorso per cassazione per avere il difensore agito senza valida procura comporta che, non riverberando l'attività dello stesso alcun effetto sulla parte, lo stesso difensore sia parte nel processo in ordine alla questione d'inammissibilità del ricorso per difetto della procura speciale a ricorrere per cassazione. Pertanto, nel caso in cui la S.C. non ritenga che sussistano giusti motivi di compensazione, la condanna alle spese va pronunciata a carico del difensore stesso, quale unica controparte del controricorrente nel giudizio di legittimità.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 83 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 91 CORTE COST.

Massime precedenti Conformi: N. 25435 del 2019 Rv. 655644-01

Sez. 2, Ordinanza n. 13840 del 17/05/2024 (Rv. 671357-01)

Presidente: DI VIRGILIO ROSA MARIA. Estensore: BERTUZZI MARIO. Relatore: BERTUZZI MARIO.

B. (FOGGIA ALBERTO) contro G. (PISTOLESI SILVIA)

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO FIRENZE, 21/06/2018

QUESTIONI PROCESSUALI E COMUNI ALLE SEZIONI

162023 SPESE GIUDIZIALI CIVILI - "IUS SUPERVENIENS" - LIQUIDAZIONE - IN GENERE Spese del procedimento di sequestro conservativo ante causam - Liquidazioni giudiziali successive alla entrata in vigore del d.m. n. 55 del 2014 - Prestazione effettuata nella vigenza della precedente regolamentazione - Applicabilità dei nuovi parametri - Condizioni - Fondamento.

Le spese del procedimento di sequestro conservativo ante causam vanno liquidate sulla base degli stessi parametri vigenti al momento della decisione, in ragione del rapporto di stretta strumentalità della misura cautelare con la causa di merito, con la conseguenza che si applicano i parametri introdotti dal d.m. n. 55 del 2014 ogni qual volta la loro liquidazione intervenga in un momento successivo alla data di entrata in vigore del relativo decreto ministeriale, ancorché la prestazione abbia avuto inizio e si sia in parte svolta nella vigenza della pregressa regolamentazione, purché a tale data la prestazione professionale non sia stata ancora completata.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 91 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 671, Decr. Minist. Grazia e Giustizia 10/03/2014 num. 55

Massime precedenti Vedi: N. 31884 del 2018 Rv. 651920-01, N. 19989 del 2021 Rv. 661839-02

Sez. 2, Sentenza n. 13827 del 17/05/2024 (Rv. 671356-01)

Presidente: MANNA FELICE. Estensore: CARRATO ALDO. Relatore: CARRATO ALDO. P.M. DELL'ERBA ROSA MARIA. (Diff.)

F. (MEDAGLIA SALVATORE) contro M.

Cassa con rinvio, TRIBUNALE FIRENZE, 30/09/2020

162014 SPESE GIUDIZIALI CIVILI - CONDANNA ALLE SPESE - SOCCOMBENZA - DETERMINAZIONE In genere

CONFORME A CASSAZIONE SU 032061/2022 66606301

Massime precedenti Conformi Sezioni Unite: N. 32061 del 2022 Rv. 666063-01

Sez. L, Ordinanza n. 14036 del 21/05/2024 (Rv. 671205-01)

Presidente: ESPOSITO LUCIA. Estensore: GARRI FABRIZIA. Relatore: GARRI FABRIZIA.

P. (FERRARI MORANDI ESTER) contro I.

Decide su revocazione, CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE ROMA, 07/03/2023

162003 SPESE GIUDIZIALI CIVILI - COMPENSAZIONE - IN GENERE Spese legali - Compensazione - Gravi ed eccezionali ragioni - Non illogicità od erroneità - Sindacabilità in cassazione - Cessazione materia del contendere - Fattispecie.

In tema di spese processuali, le gravi ed eccezionali ragioni indicate esplicitamente nella motivazione per giustificare la compensazione totale o parziale ex art. 92, comma 2, c.p.c., nella formulazione applicabile ratione temporis, non possono essere illogiche o erronee, altrimenti configurandosi un vizio di violazione di legge denunciabile in sede di legittimità. (Nella specie, la S.C. ha cassato la decisione impugnata che, dichiarata la cessazione della materia del contendere per il riconoscimento in corso di causa della pretesa previdenziale da parte dell'Inps, aveva disposto esclusivamente per tale mero fatto la compensazione delle spese, non tenendo conto del c.d. principio di causalità nell'insorgere della lite, della necessità di ricorrere al giudice per ottenere il riconoscimento della prestazione e della necessità dell'attività defensionale svolta nel processo sino a tale momento).

QUESTIONI PROCESSUALI E COMUNI ALLE SEZIONI

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 92 com. 2 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 24234 del 2016 Rv. 642196-01, N. 9977 del 2019 Rv. 653625-01

Sez. 1, Ordinanza n. 15232 del 30/05/2024 (Rv. 671471-01)

Presidente: DE CHIARA CARLO. Estensore: MARULLI MARCO. Relatore: MARULLI MARCO.

G. (GIUGLIANO ANDREA) contro B. (CORVINO ALDO)

Rigetta, CORTE D'APPELLO NAPOLI, 01/06/2020

162013 SPESE GIUDIZIALI CIVILI - CONDANNA ALLE SPESE - SOCCOMBENZA - IN GENERE
Condanna ex art. 96, comma 3, c.p.c. - Presupposti - Condanna alle spese ex art. 91 c.p.c. -
Totale soccombenza - Necessità.

162040 SPESE GIUDIZIALI CIVILI - "IUS SUPERVENIENS" - RESPONSABILITA' AGGRAVATA -
LITE TEMERARIA In genere.

La condanna per l'abuso dello strumento processuale non può essere disgiunta dalla condanna alle spese processuali e presuppone, altresì, che la domanda sia stata totalmente accolta, stante il richiamo operato dall'art. 96, comma 3 c.p.c. all'art. 91 c.p.c. ed al principio di soccombenza ivi stabilito.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 91, Cod. Proc. Civ. art. 96 com. 3

Massime precedenti Vedi: N. 19948 del 2023 Rv. 668146-01, N. 36591 del 2023 Rv. 669749-01

10. IMPUGNAZIONI CIVILI

Sez. U, Sentenza n. 15130 del 29/05/2024 (Rv. 671092-01)

Presidente: D'ASCOLA PASQUALE. Estensore: LAMORGESE ANTONIO PIETRO. Relatore: LAMORGESE ANTONIO PIETRO. P.M. DE MATTEIS STANISLAO. (Conf.)

P. (MANZO MARIO) contro B.

Enuncia principio ex art. 363 - bis c.p.c.

100154 IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - PROCEDIMENTO - IN GENERE
Rinvio pregiudiziale ex art. 363 bis c.p.c. - Contraddittorio preventivo - Mancanza - Conseguenze
- Nullità dell'ordinanza e inammissibilità del rinvio - Esclusione - Ragioni.

In tema di rinvio pregiudiziale ex art. 363-bis c.p.c., l'ordinanza emessa dal giudice di merito senza avere previamente sentito le parti non è automaticamente nulla e - potendo il contraddittorio preventivo essere recuperato nella fase dinanzi alla S.C. con le memorie anteriori alla pubblica udienza e con la discussione orale - non inficia ex se l'ammissibilità della questione pregiudiziale, la quale, pur se ritenuta sussistente "prima facie" dal Primo Presidente, forma oggetto - in relazione ai presupposti oggettivi della citata disposizione (natura esclusivamente di diritto della questione, novità e necessità della stessa ai fini della definizione del giudizio, grave difficoltà interpretativa, ripetibilità della questione in numerosi giudizi) - di valutazione collegiale.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 363 bis, Cod. Proc. Civ. art. 156, Cod. Proc. Civ. art. 157, Cod. Proc. Civ. art. 162

Massime precedenti Vedi: N. 29961 del 2023 Rv. 669340-01

Sez. 3, Ordinanza n. 15100 del 29/05/2024 (Rv. 671180-02)

Presidente: FRASCA RAFFAELE GAETANO ANTONIO. Estensore: SCODITTI ENRICO. Relatore: SCODITTI ENRICO.

G. (ROSSOLI TIZIANO) contro C.

Rigetta, CORTE D'APPELLO L'AQUILA, 04/04/2022

100218 IMPUGNAZIONI CIVILI - IMPUGNAZIONI IN GENERALE - INCIDENTALI - TARDIVE
Impugnazione incidentale tardiva - oggetto - Capo autonomo rispetto a quello investito dall'impugnazione principale - Ammissibilità - Preesistenza dell'interesse all'altrui impugnazione - Irrilevanza - Fondamento - Fattispecie.

L'impugnazione incidentale tardiva - da proporsi con l'atto di costituzione dell'appellato o con il controricorso nel giudizio di cassazione - può essere sollevata anche quando sia scaduto il termine per l'impugnazione principale, indipendentemente dal fatto che investa un capo autonomo della sentenza stessa e che, quindi, l'interesse ad impugnare fosse preesistente, dato che nessuna distinzione in proposito è contenuta negli artt. 334, 343 e 371 c.p.c. e che occorre consentire alla parte, che avrebbe di per sé accettato la decisione, di contrastare l'iniziativa della controparte, volta a rimettere comunque in discussione l'assetto di interessi derivante dalla pronuncia impugnata. (Nella specie, la S.C. ha ritenuto ammissibile l'impugnazione incidentale tardiva sull'an della responsabilità conseguente un sinistro stradale commesso da veicolo ignoto, pur se l'impugnazione principale investiva unicamente il quantum debeatur).

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 334, Cod. Proc. Civ. art. 343, Cod. Proc. Civ. art. 371 CORTE COST.

Massime precedenti Difformi: N. 27616 del 2019 Rv. 655641-01

Massime precedenti Vedi: N. 26139 del 2022 Rv. 665649-01

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 8486 del 2024 Rv. 670662-01

Sez. 3, Ordinanza n. 15058 del 29/05/2024 (Rv. 671191-01)

Presidente: DE STEFANO FRANCO. Estensore: GUIZZI STEFANO GIAIME. Relatore: GUIZZI STEFANO GIAIME.

E. (PENNACCHIA CRISTIANO) contro F. (LAMAZZA MARIA ANTONIETTA)

Dichiara inammissibile, CORTE D'APPELLO ROMA, 01/02/2022

100141 IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - MOTIVI DEL RICORSO - IN GENERE Principio di autosufficienza - Ricorso per cassazione fondato sulla violazione del principio di non contestazione - Adempimenti ai sensi dell'art. 366, n. 6, c.p.c. - Contenuto.

Ai fini del rispetto del principio di autosufficienza, il ricorso per cassazione con cui viene dedotta la violazione del principio di non contestazione deve indicare sia la sede processuale in cui sono state dedotte le tesi ribadite o lamentate come disattese, inserendo nell'atto la trascrizione dei relativi passaggi argomentativi, sia, specificamente, il contenuto della comparsa di risposta avversaria e degli ulteriori scritti difensivi, in modo da consentire alla Corte di valutare la sussistenza dei presupposti per la corretta applicazione dell'art. 115 c.p.c.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 115 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 360 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 366 com. 1 lett. 6

Massime precedenti Vedi: N. 12840 del 2017 Rv. 644383-01, N. 16655 del 2016 Rv. 641486-01

QUESTIONI PROCESSUALI E COMUNI ALLE SEZIONI

Sez. U, Ordinanza n. 14995 del 29/05/2024 (Rv. 671387-01)

Presidente: D'ASCOLA PASQUALE. Estensore: DI MARZIO MAURO. Relatore: DI MARZIO MAURO.

M. (PARRAVICINI MICHELE) contro C. (COLOMBO MARIA CRISTINA)

Rigetta, TRIB.SUP. DELLE ACQUE PUBBLICHE ROMA, 11/11/2022

001092 ACQUE - TRIBUNALI DELLE ACQUE PUBBLICHE - TRIBUNALE SUPERIORE DELLE ACQUE PUBBLICHE - SENTENZE - IMPUGNAZIONI Ricorso per cassazione - Vizio deducibile ex art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c. - Ammissibilità - Fondamento e condizioni.

100146 IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - MOTIVI DEL RICORSO - VIZI DI MOTIVAZIONE In genere.

Avverso le sentenze del Tribunale superiore delle acque pubbliche il ricorso per cassazione ex art. 111 Cost. è ammissibile se volto a dedurre vizi della motivazione nei limiti consentiti dalla formulazione dell'art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c., come modificato dal d.l. n. 83 del 2012, conv. dalla l. n. 143 del 2012, e, dunque, soltanto per censurarne l'inesistenza, la contraddittorietà o la mera apparenza, non essendo consentita al giudice di legittimità la verifica della sufficienza o razionalità della motivazione stessa in ordine alle questioni di fatto, la quale comporterebbe un raffronto tra le ragioni del decidere espresse nella sentenza impugnata e le risultanze istruttorie sottoposte al vaglio del giudice del merito.

Riferimenti normativi: Costituzione art. 111, Cod. Proc. Civ. art. 360 com. 1 lett. 5, Regio Decr. 11/12/1933 num. 1775 art. 200

Massime precedenti Vedi: N. 7090 del 2022 Rv. 664120-01

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 28220 del 2018 Rv. 651806-01, N. 67 del 2016 Rv. 637943-01

Sez. L, Ordinanza n. 14914 del 28/05/2024 (Rv. 671221-01)

Presidente: DI PAOLANTONIO ANNALISA. Estensore: ROLFI FEDERICO VINCENZO AMEDEO. Relatore: ROLFI FEDERICO VINCENZO AMEDEO.

C. (VINCI MONICA FRANCESCA) contro M. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .)

Dichiara inammissibile, CORTE D'APPELLO LECCE, 05/03/2019

100085 IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - CONTRORICORSO - NOTIFICAZIONE In genere

CONFORME A CASSAZIONE ASN 012410/2020 65806401

Massime precedenti Conformi: N. 12410 del 2020 Rv. 658064-01

Sez. L, Ordinanza n. 14923 del 28/05/2024 (Rv. 671222-02)

Presidente: TRIA LUCIA. Estensore: CINQUE GUGLIELMO. Relatore: CINQUE GUGLIELMO.

C. (DIERNA ANTONINO) contro R.

QUESTIONI PROCESSUALI E COMUNI ALLE SEZIONI

Dichiara inammissibile, CORTE D'APPELLO ROMA, 15/11/2018

100146 IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - MOTIVI DEL RICORSO - VIZI DI MOTIVAZIONE Rito del lavoro - Poteri officiosi ex art. 437 c.p.c. - Mancato esercizio - Omessa ammissione di prova - Vizio di omessa motivazione su un punto decisivo della controversia - Configurabilità - Condizioni - Denuncia in sede di legittimità - Requisiti.

Nel rito del lavoro, il mancato esercizio dei poteri officiosi ex art. 437 c.p.c. anche da parte della Corte di appello può essere denunciato per cassazione solo nel caso in cui tale vizio abbia determinato l'omissione di motivazione su un punto decisivo della controversia e, quindi, ove la prova non ammessa sia idonea a dimostrare circostanze tali da invalidare, con un giudizio di certezza e non di mera probabilità, l'efficacia delle altre risultanze istruttorie che hanno determinato il convincimento del giudice di merito, di modo che la "ratio decidendi" venga a trovarsi priva di fondamento.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 437 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 360 com. 1 lett. 5

Massime precedenti Vedi: N. 5654 del 2017 Rv. 643989-01, N. 27415 del 2018 Rv. 651028-02

Sez. 3, Ordinanza n. 14705 del 27/05/2024 (Rv. 671174-01)

Presidente: **TRAVAGLINO GIACOMO.** *Estensore:* **CRICENTI GIUSEPPE.** *Relatore:* **CRICENTI GIUSEPPE.**

S. (VAGO PAOLO FRANCESCO) contro S. (CATALIOTTI LIBORIO)

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO BOLOGNA, 09/03/2022

100225 IMPUGNAZIONI CIVILI - IMPUGNAZIONI IN GENERALE - NOTIFICAZIONE - DELL'ATTO DI IMPUGNAZIONE - IN GENERE Luogo di notificazione - Indirizzo riconducibile al destinatario - Mancata consegna per irreperibilità per il suo trasferimento all'estero - Inesistenza della notifica - Esclusione - Nullità - Sussistenza - Fondamento - Conseguenze.

In tema di impugnazioni, ove il luogo di notificazione sia un indirizzo riconducibile al destinatario, la mancata consegna dell'atto, per irreperibilità dovuta al trasferimento all'estero, non concreta un'ipotesi di inesistenza, ma di nullità della notifica, trattandosi di difformità rispetto al modello legale e non già di carenza di requisito essenziale, con conseguente sanabilità, con efficacia ex tunc, per raggiungimento dello scopo, a seguito della costituzione del destinatario, o della rinnovazione della notificazione, effettuata spontaneamente oppure su ordine del giudice ex art. 291 c.p.c..

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 140 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 143 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 149 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 156, Cod. Proc. Civ. art. 160, Cod. Proc. Civ. art. 291 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 5663 del 2018 Rv. 648293-01, N. 17307 del 2015 Rv. 636431-01

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 14916 del 2016 Rv. 640603-01 Rv. 640604-01

Sez. 5, Ordinanza n. 14790 del 27/05/2024 (Rv. 671245-01)

Presidente: **STALLA GIACOMO MARIA.** *Estensore:* **DELL'ORFANO ANTONELLA.** *Relatore:* **DELL'ORFANO ANTONELLA.**

C. (GUIDA ROBERTO GIOVANNI) contro C. (BUIZZA PIERANNA)

Dichiara improcedibile, COMM.TRIB.REG.SEZ.DIST. BRESCIA, 26/05/2023

QUESTIONI PROCESSUALI E COMUNI ALLE SEZIONI

100087 IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - DEPOSITO DI ATTI - IN GENERE Giudizio di cassazione - Notificazione a mezzo pec della sentenza impugnata - Deposito della relata nel termine ex art. 369 c.p.c. - Modalità - Conseguenze - Improcedibilità dell'impugnazione.

Nel giudizio di cassazione, a seguito della riforma introdotta dal d.lgs. n. 149 del 2022, va dichiarata l'improcedibilità ex art. 369, comma 2, n. 2, c.p.c. dell'impugnazione proposta contro una sentenza notificata a mezzo posta elettronica certificata, di cui il ricorrente non abbia depositato, unitamente al ricorso, la relata di notifica, mediante inserimento nella busta telematica, con la quale l'atto è depositato, del messaggio di posta elettronica certificata in formato .eml o .msg, che non risulti neppure prodotto dal controricorrente nel termine di cui all'art. 370, comma 3, c.p.c.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 369 com. 2 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 370 com. 3, Decreto Legisl. 10/10/2022 num. 149

Massime precedenti Vedi: N. 2445 del 2021 Rv. 660491-01

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 21349 del 2022 Rv. 665188-02

Sez. 5, Ordinanza n. 14756 del 27/05/2024 (Rv. 671422-01)

Presidente: NAPOLITANO LUCIO. Estensore: CRUCITTI ROBERTA. Relatore: CRUCITTI ROBERTA.

S. (AFELTRA ROBERTO) contro A. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .)

Dichiara improcedibile, COMM.TRIB.REG. FIRENZE, 16/03/2022

100093 IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - DEPOSITO DI ATTI - DEL RICORSO Mancato deposito del ricorso - Improcedibilità - Dichiarazione d'ufficio - Condizioni - Fattispecie.

In tema di giudizio per cassazione, la Corte può dichiarare d'ufficio l'improcedibilità del ricorso anche nel caso di mancato deposito dello stesso, ove ne sia venuta a conoscenza attraverso il controricorso della parte resistente. (Nella specie, la S.C. ha dichiarato improcedibile il ricorso che, seppur non depositato nei termini di cui all'art. 369 c.p.c., era stato notificato alla controparte, che lo aveva iscritto, limitandosi ad esporre le proprie difese, senza eccepirne l'improcedibilità).

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 369 CORTE COST.

Massime precedenti Conformi: N. 26529 del 2017 Rv. 646565-01

Sez. 5, Ordinanza n. 14756 del 27/05/2024 (Rv. 671422-02)

Presidente: NAPOLITANO LUCIO. Estensore: CRUCITTI ROBERTA. Relatore: CRUCITTI ROBERTA.

S. (AFELTRA ROBERTO) contro A. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .)

Dichiara improcedibile, COMM.TRIB.REG. FIRENZE, 16/03/2022

100084 IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - CONTRORICORSO - IN GENERE Giudizio di cassazione - Declaratoria di improcedibilità - Riproposizione del ricorso avverso la medesima sentenza - Inammissibilità del successivo ricorso - Fondamento.

QUESTIONI PROCESSUALI E COMUNI ALLE SEZIONI

In tema di giudizio di cassazione, la parte che, dopo aver proposto un primo ricorso, non lo ha tempestivamente depositato, con conseguente declaratoria di improcedibilità, non può successivamente riproporre, avverso la stessa sentenza, un secondo ricorso di identico contenuto, che va, pertanto, dichiarato inammissibile ai sensi dell'art. 387 c.p.c..

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 387

Massime precedenti Vedi: N. 917 del 2024 Rv. 669968-01

Sez. 2, Sentenza n. 14113 del 21/05/2024 (Rv. 671360-01)

Presidente: **MANNA FELICE.** *Estensore:* **FORTUNATO GIUSEPPE.** *Relatore:* **FORTUNATO GIUSEPPE.** *P.M. DELL'ERBA ROSA MARIA. (Conf.)*

P. (TORRE GIUSEPPE) contro P. (VALENTINO GIOVANNI)

Dichiara inammissibile, CORTE D'APPELLO PALERMO, 10/05/2017

100179 IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - PROVVEDIMENTI DEI GIUDICI ORDINARI (IMPUGNABILITA') - SENTENZE - NON DEFINITIVE - RISERVA FACOLTATIVA DI GRAVAME Proposizione di impugnazione immediata - Inammissibilità - Riproponibilità dell'impugnazione dopo la sentenza definitiva - Ammissibilità.

L'impugnazione immediata di una sentenza non definitiva di cui la parte si sia riservata l'impugnazione differita è inammissibile, ma non preclude, dopo la sentenza definitiva, l'esercizio del potere di impugnare anche quella non definitiva.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 279 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 340, Cod. Proc. Civ. art. 361

Massime precedenti Conformi: N. 18498 del 2015 Rv. 636809-01

Massime precedenti Vedi: N. 1175 del 2022 Rv. 663702-01

Sez. 3, Sentenza n. 13873 del 17/05/2024 (Rv. 671156-01)

Presidente: **DE STEFANO FRANCO.** *Estensore:* **ROSSI RAFFAELE.** *Relatore:* **ROSSI RAFFAELE.** *P.M. CARDINO ALBERTO. (Parz. Diff.)*

P. (POLITO MONIA) contro B.

Dichiara improcedibile, TRIBUNALE CATANZARO, 16/06/2022

100154 IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - PROCEDIMENTO - IN GENERE Trattazione in pubblica udienza - Memoria ex art. 378 c.p.c. in replica - Ammissibilità - Esclusione - Fondamento.

100168 IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - PROCEDIMENTO - MEMORIE DI PARTE In genere.

Nel giudizio di cassazione svolto con trattazione del ricorso in pubblica udienza, è inammissibile una seconda memoria ex art. 378 c.p.c. in replica a quella della controparte, essendo riservata alla discussione orale la possibilità di controbattere alle argomentazioni illustrate nella memoria avversaria.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 375, Cod. Proc. Civ. art. 378

Massime precedenti Vedi: N. 8949 del 2023 Rv. 667513-02

Sez. 3, **Ordinanza n. 13599 del 16/05/2024** (Rv. **670970-02**)

Presidente: FRASCA RAFFAELE GAETANO ANTONIO. Estensore: ROSSELLO CARMELO CARLO. Relatore: ROSSELLO CARMELO CARLO.

A. (ARLATI DANIELA) contro C.

Dichiara inammissibile, TRIBUNALE MONZA, 05/05/2021

100175 IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - PROVVEDIMENTI DEI GIUDICI ORDINARI (IMPUGNABILITA') - SENTENZE - IN GENERE Procedimento di primo grado - Sentenza - Lettura del dispositivo - Ricorso per cassazione notificato dopo la lettura ma prima del deposito della motivazione - Inammissibilità - Proposizione di un nuovo ricorso - Preclusione ex art. 358 c.p.c. - Insussistenza - Limiti - Fattispecie.

Nei giudizi regolati dal rito del lavoro il potere di proporre impugnazione, salva l'eccezionale ipotesi dell'appello con riserva di motivi prevista dall'art. 433, comma 2, c.p.c., sorge solo dopo che, con il deposito in cancelleria del testo della sentenza, completo di dispositivo e motivazione, sia venuto a compimento il relativo procedimento di formazione, con la conseguenza che è inammissibile il ricorso per cassazione notificato dopo la lettura del dispositivo in udienza e prima del deposito suddetto, ferma restando la possibilità di tempestiva proposizione di un nuovo ricorso successivamente al deposito stesso, non ostandovi il disposto dell'art. 358 c.p.c., a norma del quale soltanto l'intervenuta dichiarazione giudiziale di inammissibilità o improcedibilità del gravame - e non anche la semplice pendenza di una impugnazione in sé inammissibile o improcedibile - vale a precludere la sua valida rinnovazione, sempre che il termine utile non sia ancora decorso. (Principio affermato in relazione ad un giudizio di opposizione a sanzione amministrativa per violazione del Codice della strada).

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 358, Cod. Proc. Civ. art. 360 CORTE COST., Decreto Legisl. 01/09/2011 num. 150 art. 7 CORTE COST.

Massime precedenti Conformi: N. 19775 del 2022 Rv. 665078-01

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 16399 del 2007 Rv. 598757-01

Sez. 2, **Ordinanza n. 13604 del 16/05/2024** (Rv. **671133-01**)

Presidente: DI VIRGILIO ROSA MARIA. Estensore: CAVALLINO LINALISA. Relatore: CAVALLINO LINALISA.

M. (PIZZIGATI MAURO) contro F. (SPIGA GAVINO)

Rigetta, CORTE D'APPELLO VENEZIA

013036 ARBITRATO - LODO (SENTENZA ARBITRALE) - IMPUGNAZIONE - PER NULLITA' - IN GENERE Giudizio di legittimità - Inosservanza di regole di diritto "in iudicando" - Rilevanza - Limiti ex art. 360, comma 1 n.3, c.p.c. - Sussistenza - Conseguenze - Fondamento.

100141 IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - MOTIVI DEL RICORSO - IN GENERE In genere.

La denuncia di nullità del lodo arbitrale per inosservanza delle regole di diritto "in iudicando" è ammissibile solo se circoscritta entro i medesimi confini della violazione di legge opponibile con il ricorso per cassazione ex art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.; ne consegue l'inammissibilità del motivo di ricorso con il quale per mezzo dell'impugnazione per nullità del lodo si contesti la valutazione dei fatti dedotti e delle prove acquisite nel corso del procedimento arbitrale perché tale valutazione è negozialmente rimessa alla competenza istituzionale degli arbitri.

QUESTIONI PROCESSUALI E COMUNI ALLE SEZIONI

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 829 com. 3 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 360 com. 1 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 16559 del 2020 Rv. 658604-01, N. 16553 del 2020 Rv. 658802-03, N. 28997 del 2018 Rv. 651474-01

Sez. 3, Sentenza n. 13555 del 15/05/2024 (Rv. 671152-01)

Presidente: DE STEFANO FRANCO. Estensore: TATANGELO AUGUSTO. Relatore: TATANGELO AUGUSTO. P.M. SOLDI ANNA MARIA. (Conf.)

C. (GIAMBO' SALVATORE) contro L.

Dichiara inammissibile, CORTE D'APPELLO MILANO, 01/02/2022

100082 IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - IN GENERE Proposta sintetica di definizione del giudizio ex art. 380-bis c.p.c. - Istanza di decisione - "Novità" e "specialità" della procura - Contenuto.

100135 IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - MANDATO ALLE LITI (PROCURA) - IN GENERE In genere.

In tema di procedimento per la decisione accelerata dei ricorsi ex art. 380-bis c.p.c., la procura necessaria per la presentazione dell'istanza di decisione, di cui al comma 2, deve rispondere al duplice, ma al tempo stesso connesso e complementare, carattere della "novità" e della "specialità", nel senso che deve essere conferita in data successiva alla formulazione della proposta sintetica di definizione ed avere ad oggetto il potere del difensore di porre in essere quello specifico atto processuale (c.d. procura ad actum).

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 380 bis, Cod. Proc. Civ. art. 365, Cod. Proc. Civ. art. 83 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 84 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 8334 del 2024 Rv. 670584-01, N. 8303 del 2024 Rv. 670576-01, N. 31839 del 2023 Rv. 669478-01

Sez. 3, Sentenza n. 13555 del 15/05/2024 (Rv. 671152-02)

Presidente: DE STEFANO FRANCO. Estensore: TATANGELO AUGUSTO. Relatore: TATANGELO AUGUSTO. P.M. SOLDI ANNA MARIA. (Conf.)

C. (GIAMBO' SALVATORE) contro L.

Dichiara inammissibile, CORTE D'APPELLO MILANO, 01/02/2022

100082 IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - IN GENERE Procedimento per la decisione accelerata dei ricorsi - Procura speciale ex art. 380-bis, comma 2, c.p.c. - Congiunzione materiale o telematica - Sufficienza - Procura notarile - Necessità - Esclusione.

100135 IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - MANDATO ALLE LITI (PROCURA) - IN GENERE In genere.

Il requisito della "specialità" della procura necessaria per la presentazione dell'istanza di decisione, di cui al comma 2 dell'art. 380-bis c.p.c., può essere soddisfatto dalla congiunzione (cd. "collocazione topografica") tra la procura rilasciata con firma autenticata dall'avvocato e l'atto a cui si riferisce, ex art. 83, comma 3, c.p.c., dovendosi, peraltro, escludere - in base ad una interpretazione costituzionalmente orientata della disposizione - che sia necessaria una procura notarile.

QUESTIONI PROCESSUALI E COMUNI ALLE SEZIONI

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 380 bis com. 2, Cod. Proc. Civ. art. 83 CORTE COST.
Massime precedenti Vedi: N. 8334 del 2024 Rv. 670584-01

Sez. 3, Ordinanza n. 13165 del 14/05/2024 (Rv. 671160-01)

Presidente: **FRASCA RAFFAELE GAETANO ANTONIO.** *Estensore:* **IANNELLO EMILIO.**
Relatore: **IANNELLO EMILIO. P.M. TRONCONE FULVIO. (Diff.)**

M. (MARTINO PIETRO) contro F. (VIARO SILVIA)

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO VENEZIA, 22/01/2021

100243 IMPUGNAZIONI CIVILI - IMPUGNAZIONI IN GENERALE - NOTIFICAZIONE - DELLA SENTENZA IMPUGNATA - TERMINI - PER LA DECORRENZA DEI TERMINI DI IMPUGNAZIONE Cause soggette al rito del lavoro - Termine breve per la impugnazione - Decorrenza - Notifica alla parte personalmente ex art. 479 c.p.c. - Idoneità a far decorrere il termine - Esclusione.

Il termine breve d'impugnazione decorre, anche nelle cause soggette al rito del lavoro, dalla notificazione della sentenza effettuata, ex art. 285 c.p.c., al procuratore della parte costituita, nel domicilio (reale od eletto) del medesimo, sicché la notificazione fatta, ai sensi dell'art. 479 c.p.c., alla parte personalmente non è idonea a far decorrere il suddetto termine.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 285, Cod. Proc. Civ. art. 170, Cod. Proc. Civ. art. 479, Cod. Proc. Civ. art. 434 com. 2 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 325, Cod. Proc. Civ. art. 326

Massime precedenti Vedi: N. 25889 del 2023 Rv. 668958-01, N. 7197 del 2019 Rv. 653633-02

Sez. 3, Ordinanza n. 13253 del 14/05/2024 (Rv. 670922-01)

Presidente: **FRASCA RAFFAELE GAETANO ANTONIO.** *Estensore:* **TASSONE STEFANIA.**
Relatore: **TASSONE STEFANIA.**

F. (BRANCATI ANTONELLA) contro C. (FARGIONE VINCENZO MARIA)

Cassa senza rinvio, CORTE D'APPELLO CATANIA, 18/10/2019

100159 IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - PROCEDIMENTO - DECISIONE DEL RICORSO - CASSAZIONE SENZA RINVIO Condanna alle spese di primo grado - Attribuzione in favore della parte vittoriosa in appello rimasta contumace in primo grado - Ammissibilità - Esclusione - Conseguenze - Cassazione senza rinvio ex art. 382, comma 3, c.p.c. - Fondamento.

162007 SPESE GIUDIZIALI CIVILI - CONDANNA ALLE SPESE - IN GENERE In genere.

La statuizione con la quale il giudice liquidi, in favore della parte vittoriosa in appello, le spese processuali del primo grado di giudizio, nel quale la stessa era rimasta contumace, va cassata senza rinvio, in applicazione dell'art. 382, comma 3, c.p.c., in quanto, pur essendo espressione di un potere officioso del giudice, la condanna alle spese in favore della parte vittoriosa che non si sia difesa e non abbia, quindi, sopportato il corrispondente carico non può essere disposta ed è assimilabile ad una pronuncia resa in mancanza del suddetto potere.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 91 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 382 CORTE COST.

Massime precedenti Conformi: N. 16786 del 2018 Rv. 649548-01

Massime precedenti Vedi: N. 7361 del 2023 Rv. 667047-01

QUESTIONI PROCESSUALI E COMUNI ALLE SEZIONI

Sez. 3, Sentenza n. 12971 del 13/05/2024 (Rv. 671148-01)

Presidente: TRAVAGLINO GIACOMO. Estensore: VINCENTI ENZO. Relatore: VINCENTI ENZO. P.M. NARDECCHIA GIOVANNI BATTISTA. (Conf.)

T. (IMPROTA PASQUALE) contro X.

Dichiara inammissibile, CORTE D'APPELLO MILANO, 05/08/2021

100090 IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - DEPOSITO DI ATTI - DELLA COPIA AUTENTICA DELLA SENTENZA IMPUGNATA O DELLA RICHIESTA DI TRASMISSIONE DEL FASCICOLO DI UFFICIO Deposito telematico degli atti - Produzione di duplicato informatico della sentenza impugnato privo di stampigliatura dei dati esterni (numero cronologico e data) - Sufficienza - Sussistenza - Fondamento - Conseguenze - Verifica della tempestività dell'impugnazione - Modalità.

Nel regime di deposito telematico degli atti, l'onere del deposito di copia autentica del provvedimento impugnato, imposto a pena di improcedibilità del ricorso dall'art. 369, comma 2 n. 2, c.p.c., è assolto non solo dal deposito della relativa copia informatica, recante la stampigliatura dei dati esterni concernenti la sua pubblicazione (numero cronologico e data), ma anche dal deposito del duplicato informatico di detto provvedimento, il quale ha il medesimo valore giuridico, ad ogni effetto di legge, dell'originale informatico e che, per sue caratteristiche intrinseche, non può recare alcuna sovrapposizione o annotazione che ne determinerebbe, di per sé, l'alterazione; ne consegue che, ai fini della verifica della tempestività dell'impugnazione, i dati relativi alla pubblicazione, ove in contestazione e non desumibili dai sistemi informatici in uso alla Corte di cassazione, vanno desunti dalla consultazione del fascicolo di merito, acquisito d'ufficio ex art. 137-bis disp. att. c.p.c. per i giudizi introdotti con ricorso notificato a decorrere dal 1° gennaio 2023, ovvero, per i giudizi precedentemente introdotti, tramite richiesta di attestazione dei dati stessi alla cancelleria del giudice che ha emesso il provvedimento impugnato, in presenza di istanza del ricorrente ex art. 369, ultimo comma, c.p.c., nella formulazione antecedente all'abrogazione disposta dal d.lgs. n. 149 del 2022.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 369 CORTE COST., Disp. Att. Cod. Proc. Civ. art. 137 bis, Decreto Legge 18/10/2012 num. 179 art. 16 bis com. 9 CORTE COST., Legge 17/12/2012 num. 221 CORTE COST., Decreto Legisl. 07/03/2005 num. 82 art. 1, Decreto Legisl. 29/12/2022 num. 149

Massime precedenti Vedi: N. 25686 del 2023 Rv. 668884-02, N. 817 del 2024 Rv. 669730-01, N. 27379 del 2022 Rv. 665895-01

Sez. 3, Ordinanza n. 13118 del 13/05/2024 (Rv. 671136-01)

Presidente: FRASCA RAFFAELE GAETANO ANTONIO. Estensore: IANNELLO EMILIO. Relatore: IANNELLO EMILIO.

M. (MOSCARINI GIOVANNI ERCOLE) contro M.

Rigetta, CORTE D'APPELLO L AQUILA, 21/12/2020

100154 IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - PROCEDIMENTO - IN GENERE Intervento nel giudizio di legittimità - Forma - Notifica - Necessità - Deposito in cancelleria - Sufficienza - Esclusione - Fondamento.

L'intervento nel giudizio pendente dinanzi alla Corte di cassazione, quando ammissibile, deve avvenire attraverso un atto che sia partecipato alla controparte, mediante notificazione, al fine di assicurarle il contraddittorio sulla sopravvenuta partecipazione al giudizio di altro soggetto,

QUESTIONI PROCESSUALI E COMUNI ALLE SEZIONI

non essendo, invece, sufficiente il semplice deposito nella cancelleria della Corte, come per le memorie di cui agli artt. 378 o 380-bis.1 c.p.c., poiché l'attività illustrativa che si compie con queste ultime è priva di carattere innovativo.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 378, Cod. Proc. Civ. art. 380 bis, Cod. Proc. Civ. art. 105, Cod. Proc. Civ. art. 360 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 19172 del 2019 Rv. 654752-01, N. 6774 del 2022 Rv. 664106-01

Sez. 3, Sentenza n. 12971 del 13/05/2024 (Rv. 671148-02)

Presidente: **TRAVAGLINO GIACOMO.** *Estensore:* **VINCENTI ENZO.** *Relatore:* **VINCENTI ENZO.** *P.M. NARDECCHIA GIOVANNI BATTISTA. (Conf.)*

T. (IMPROTA PASQUALE) contro X.

Dichiara inammissibile, CORTE D'APPELLO MILANO, 05/08/2021

100090 IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - DEPOSITO DI ATTI - DELLA COPIA AUTENTICA DELLA SENTENZA IMPUGNATA O DELLA RICHIESTA DI TRASMISSIONE DEL FASCICOLO DI UFFICIO Provvedimento impugnato nativo digitale depositato in via telematica - Deposito di copia analogica tratta dal duplicato informatico - Attestazione di conformità della copia al duplicato - Sufficienza - Sussistenza - Conseguenze - Verifica di tempestività dell'impugnazione - Modalità.

Nel regime in cui è consentito il deposito di copia analogica del provvedimento impugnato, redatto come documento informatico nativo digitale e così depositato in via telematica, ove detta copia analogica sia tratta dal duplicato informatico depositato nel fascicolo informatico, l'onere di cui all'art. 369, comma 2 n. 2, c.p.c., è assolto tramite l'attestazione di conformità della copia al duplicato apposta dal difensore; ne consegue che, ai fini della verifica della tempestività dell'impugnazione, i dati relativi alla pubblicazione del provvedimento impugnato, ove in contestazione, vanno attinti tramite richiesta di attestazione dei dati stessi alla cancelleria del giudice che ha emesso il provvedimento impugnato, in presenza di istanza del ricorrente ai sensi dell'art. 369, ultimo comma, c.p.c., nella formulazione antecedente all'abrogazione disposta dal d.lgs. n. 149 del 2022.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 369 CORTE COST., Decreto Legge 18/10/2012 num. 179 all. 179 art. 16 bis com. 9, Legge 17/12/2012 num. 221 CORTE COST., Decreto Legisl. 07/03/2005 num. 82 art. 1, Decreto Legisl. 10/10/2022 num. 149

Massime precedenti Vedi: N. 25686 del 2023 Rv. 668884-02, N. 817 del 2024 Rv. 669730-01, N. 27379 del 2022 Rv. 665895-01

Sez. 3, Ordinanza n. 13104 del 13/05/2024 (Rv. 671143-01)

Presidente: **DE STEFANO FRANCO.** *Estensore:* **ROSSI RAFFAELE.** *Relatore:* **ROSSI RAFFAELE.**

P. (LOASSES ENRICO MARIA LUCA) contro M.

Rigetta, CORTE D'APPELLO CATANIA, 09/02/2021

100216 IMPUGNAZIONI CIVILI - IMPUGNAZIONI IN GENERALE - INCIDENTALI - IN GENERE Ricorso per cassazione - Processo con pluralità di parti - Ricorso incidentale proposto con atto autonomo - Ammissibilità - Condizioni - Fondamento.

133185 PROCEDIMENTO CIVILE - LITISCONSORZIO - IN GENERE In genere.

QUESTIONI PROCESSUALI E COMUNI ALLE SEZIONI

In tema processo litisconsortile, in virtù del principio di unità dell'impugnazione, il ricorso proposto irrualmente in forma autonoma da chi, ai sensi degli artt. 333 e 371 c.p.c., avrebbe potuto proporre soltanto impugnazione incidentale, per convertirsi in quest'ultima deve averne i requisiti temporali, onde la conversione risulta ammissibile solo se la notificazione del relativo atto non ecceda il termine di quaranta giorni da quello dell'impugnazione principale; né la decadenza conseguente all'inosservanza di detto termine può ritenersi superata dall'eventuale rispetto del termine "esterno" di cui agli artt. 325 o 327 c.p.c., giacché la tardività o la tempestività, in relazione a quest'ultimo, assume rilievo ai soli fini della determinazione della sorte dell'impugnazione stessa in caso di inammissibilità di quella principale, ex art. 334 c.p.c.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 333, Cod. Proc. Civ. art. 371 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 372 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 325, Cod. Proc. Civ. art. 327 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 324 CORTE COST.

Massime precedenti Conformi: N. 30775 del 2019 Rv. 655939-01

Massime precedenti Vedi: N. 36057 del 2021 Rv. 663183-01

Sez. 5, Ordinanza n. 13109 del 13/05/2024 (Rv. 671234-01)

Presidente: STALLA GIACOMO MARIA. Estensore: DI PISA FABIO. Relatore: DI PISA FABIO.

A. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .) contro G. (TINELLI GIUSEPPE)

Dichiara inammissibile, CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE ROMA, 21/07/2015

100287 IMPUGNAZIONI CIVILI - REVOCAZIONE (GIUDIZIO DI) - MOTIVI DI REVOCAZIONE - ERRORE DI FATTO Sentenza della Corte di cassazione - Errore revocatorio - Interpretazione del principio di autosufficienza del ricorso - Esclusione - Fondamento.

Il ricorso per errore revocatorio di una sentenza della Corte di cassazione, ai sensi degli artt. 391-bis, comma 1, e 395, n. 4, c.p.c., è inammissibile quando è diretto a censurare l'interpretazione che il provvedimento impugnato, sulla scorta di un'esatta percezione dei fatti, ha dato del principio di autosufficienza del ricorso per cassazione, quale corollario del principio di specificità sancito dall'art. 366, comma 1, n. 6, c.p.c., mentre lo stesso rimedio, ex art. 391-bis c.p.c., è ammissibile quando l'errore di fatto circa la non autosufficienza del ricorso emerge ictu oculi e in maniera incontrovertibile, come nel caso in cui il collegio non abbia avuto contezza della integrale trascrizione dell'atto risultante dal ricorso o della sua effettiva allegazione.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 391 bis CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 395 com. 1 lett. 4

Massime precedenti Vedi: N. 5270 del 2024 Rv. 670381-01

Sez. 2, Ordinanza n. 12835 del 10/05/2024 (Rv. 671503-01)

Presidente: MOCCI MAURO. Estensore: AMATO CRISTINA. Relatore: AMATO CRISTINA.

I. (D'ALOISIO SANDRO) contro F. (BENDIA DANIELE)

Dichiara inammissibile, CORTE D'APPELLO ANCONA, 09/05/2019

100146 IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - MOTIVI DEL RICORSO - VIZI DI MOTIVAZIONE Lamentata omessa ammissione di giuramento decisorio - Trascrizione nel ricorso della formula del giuramento - Necessità - Principio di autosufficienza del ricorso per cassazione - Applicazione.

QUESTIONI PROCESSUALI E COMUNI ALLE SEZIONI

La parte che con il ricorso per cassazione sostenga che il giudice del merito ha errato nel non ammettere il deferimento del giuramento decisorio ha l'onere di trascrivere, nel ricorso, il contenuto della formula del giuramento, onde consentire la valutazione delle questioni da risolvere e della decisività dello stesso; infatti, per il principio di autosufficienza del ricorso per cassazione, tale controllo deve poter essere compiuto dalla S.C. sulla base delle deduzioni contenute in tale atto, alle cui lacune non è dato sopperire con indagini integrative.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2736, Cod. Proc. Civ. art. 233, Cod. Proc. Civ. art. 360, Cod. Proc. Civ. art. 366 com. 1

Massime precedenti Conformi: N. 4365 del 2015 Rv. 634720-01

Sez. 2, Ordinanza n. 12733 del 09/05/2024 (Rv. 671500-01)

Presidente: **ORILIA LORENZO.** *Estensore:* **OLIVA STEFANO.** *Relatore:* **OLIVA STEFANO.**

R. (PROSCIA DOMENICO) contro B. (GOLINELLI PIER PAOLO)

Rigetta, CORTE D'APPELLO TORINO, 25/09/2019

100219 IMPUGNAZIONI CIVILI - IMPUGNAZIONI IN GENERALE - INTERESSE ALL'IMPUGNAZIONE Presupposti e contenuto - Fattispecie.

133102 PROCEDIMENTO CIVILE - DOMANDA GIUDIZIALE - INTERESSE AD AGIRE In genere.

L'interesse ad agire deve essere concreto ed attuale e richiede non solo l'accertamento di una situazione giuridica, ma anche che la parte prospetti l'esigenza di ottenere un risultato utile, giuridicamente apprezzabile e non conseguibile senza l'intervento del giudice, poiché il processo non può essere utilizzato solo in previsione di possibili effetti futuri pregiudizievoli per l'attore, senza che siano ammissibili questioni d'interpretazioni di norme, se non in via incidentale e strumentale alla pronuncia sulla domanda principale di tutela del diritto ed alla prospettazione del risultato utile e concreto che la parte in tal modo intende perseguire. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza di merito che aveva rilevato il difetto di interesse del ricorrente a impugnare l'omessa pronuncia su un'eccezione sollevata dalla controparte, il cui esame non avrebbe comportato per l'istante alcun beneficio, né sostanziale, né processuale, neppure ai fini della regolamentazione complessiva delle spese del giudizio).

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 100

Massime precedenti Conformi: N. 2057 del 2019 Rv. 652254-01

Sez. 5, Ordinanza n. 12651 del 09/05/2024 (Rv. 670993-01)

Presidente: **CATALDI MICHELE.** *Estensore:* **FRACANZANI MARCELLO MARIA.** *Relatore:* **FRACANZANI MARCELLO MARIA.**

A. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .) contro A. (CARRARA MAURIZIO)

Cassa con rinvio, COMM.TRIB.REG. MILANO, 01/10/2015

100161 IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - PROCEDIMENTO - DECISIONE DEL RICORSO - DECISIONE DELLE QUESTIONI DI GIURISDIZIONE E COMPETENZA - IN GENERE Processo tributario - Competenza territoriale delle Corti di giustizia tributaria - Inderogabilità - Violazione - Motivo di impugnazione - Rimessione al giudice tributario competente - Necessità - Applicabilità nei giudizi di merito e di legittimità.

QUESTIONI PROCESSUALI E COMUNI ALLE SEZIONI

177276 TRIBUTI (IN GENERALE) - "SOLVE ET REPETE" - CONTENZIOSO TRIBUTARIO (DISCIPLINA POSTERIORE ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - COMMISSIONI TRIBUTARIE - COMPETENZA PER TERRITORIO - COMMISSIONE DI PRIMO GRADO In genere.

In tema di processo tributario, la competenza territoriale è inderogabile, ai sensi dell'art. 5 del d.lgs. n. 546 del 1992, e la sua violazione, rilevabile anche d'ufficio nel grado di giudizio a cui si riferisce, si trasforma in motivo di impugnazione che, se accolto, impone al giudice - in forza del citato art. 5, comma 5, nel giudizio di merito e, ai sensi del combinato disposto degli artt. 382, comma 2, c.p.c. e 62, comma 2, d.lgs. n. 546 del 1992 nel giudizio di legittimità - di rimettere le parti innanzi al giudice tributario ritenuto competente.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 382 com. 2 CORTE COST., Decreto Legisl. 31/12/1992 num. 546 art. 5, Decreto Legisl. 31/12/1992 num. 546 art. 62 com. 2

Massime precedenti Vedi: N. 20671 del 2014 Rv. 632865-01, N. 25194 del 2022 Rv. 665494-01, N. 13335 del 2019 Rv. 653995-02

Sez. 2, Ordinanza n. 12532 del 08/05/2024 (Rv. 671493-01)

Presidente: ORILIA LORENZO. Estensore: OLIVA STEFANO. Relatore: OLIVA STEFANO.

R. (IACOPETTI GIOVANNI) contro A. (CESARETTI GIANFELICE)

Rigetta, CORTE D'APPELLO FIRENZE, 14/01/2019

100131 IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - INTERESSE AL RICORSO Interesse ad agire - Carattere dell'attualità - Necessità.

L'interesse ad agire, previsto quale condizione dell'azione ex art. 100 c.p.c., va identificato in una situazione di carattere oggettivo derivante da un fatto lesivo, in senso ampio, del diritto e consistente in ciò che senza il processo e l'esercizio della giurisdizione l'attore soffrirebbe un danno; ne deriva che esso deve avere necessariamente carattere attuale, poiché solo in tal caso trascende il piano di una mera prospettazione soggettiva assurgendo a giuridica ed oggettiva consistenza, e resta invece escluso quando il giudizio sia strumentale alla soluzione soltanto in via di massima o accademica di una questione di diritto in vista di situazioni future o meramente ipotetiche.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 100

Massime precedenti Conformi: N. 5635 del 2002 Rv. 553840-01

Massime precedenti Vedi: N. 27151 del 2009 Rv. 611498-01

Sez. 3, Sentenza n. 12579 del 08/05/2024 (Rv. 670935-01)

Presidente: TRAVAGLINO GIACOMO. Estensore: VINCENTI ENZO. Relatore: VINCENTI ENZO. P.M. NARDECCHIA GIOVANNI BATTISTA. (Diff.)

R. (CHIOCCI MARTINO UMBERTO) contro C. (RIMOLDI ALBERTO)

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO MILANO, 22/11/2019

100207 IMPUGNAZIONI CIVILI - IMPUGNAZIONI IN GENERALE - CAUSE SCINDIBILI E INSCINDIBILI - INTEGRAZIONE DEL CONTRADDITTORIO IN CAUSE INSCINDIBILI Ricorso per cassazione - "Atto di integrazione del contraddittorio" ex art. 371-bis c.p.c. - Contenuto - Ricorso originario nella sua interezza - Necessità - Diversa intestazione - Mancanza - Incidenza sull'idoneità dell'atto a realizzare lo scopo - Insussistenza.

QUESTIONI PROCESSUALI E COMUNI ALLE SEZIONI

L'"atto di integrazione del contraddittorio" davanti alla Corte di cassazione, di cui all'art. 371-bis c.p.c., deve corrispondere, a pena di inammissibilità, al ricorso originario nella sua interezza - con l'eventuale aggiunta delle difese successivamente depositate - sia pure con la diversa intestazione richiesta dalla norma del codice, la cui mancanza, nondimeno, non incide sulla sostanziale idoneità dell'atto a realizzare il suo scopo.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 371 bis, Cod. Proc. Civ. art. 156 com. 2

Massime precedenti Conformi: N. 19395 del 2004 Rv. 577390-01

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 6329 del 2012 Rv. 622260-01

Sez. 1, Ordinanza n. 12523 del 08/05/2024 (Rv. 670980-02)

Presidente: PERRINO ANGELINA MARIA. Estensore: PAZZI ALBERTO. Relatore: PAZZI ALBERTO.

G. (GALELLA PIERLUIGI) contro C.

Rigetta, CORTE D'APPELLO ROMA, 19/07/2023

100174 IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - PROVVEDIMENTI DEI GIUDICI ORDINARI (IMPUGNABILITA') - PROVVEDIMENTI IN MATERIA FALLIMENTARE Decreto di determinazione della somma da versare per spese di procedura - Reclamabilità - Esclusione - Rimedi - Individuazione.

Il decreto con cui il tribunale ordina al debitore, ai sensi dell'art. 44, comma 1, lett. d), del d. lgs. n. 14 del 2019, il versamento, entro un termine perentorio non superiore a dieci giorni, di una somma per le spese della procedura, nella misura necessaria fino alla scadenza del termine fissato ai sensi del comma 1, lett. a) del medesimo articolo, non è soggetto a reclamo potendo ogni eventuale doglianza in ordine alla misura delle spese così fissata essere presentata nei motivi di reclamo avverso la sentenza con cui il tribunale, una volta definita la domanda di accesso a una procedura di regolazione concordata della crisi, dichiara l'apertura della liquidazione giudiziale.

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 12/01/2019 num. 14 art. 44 com. 1 lett. D, Decreto Legisl. 12/01/2019 num. 14 art. 44 com. 1 lett. A, Decreto Legisl. 12/01/2019 num. 14 art. 122, Decreto Legisl. 12/01/2019 num. 14 art. 124

Massime precedenti Vedi: N. 10821 del 1996 Rv. 501040-01

Sez. 1, Ordinanza n. 12481 del 08/05/2024 (Rv. 670979-01)

Presidente: PERRINO ANGELINA MARIA. Estensore: PAZZI ALBERTO. Relatore: PAZZI ALBERTO.

F. (GIOVANARDI CARLO ALBERTO) contro F. (ORLANDI BENITO)

Cassa con rinvio, TRIBUNALE AVEZZANO, 12/04/2016

081279 FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - PASSIVITA' FALLIMENTARI (ACCERTAMENTO DEL PASSIVO) - OPPOSIZIONE ALLO STATO PASSIVO - IN GENERE Decisione dell'opposizione allo stato passivo - Ricorso per Cassazione - Dimidiazione del termine ex art. 99 l. fall. - Estensione al termine di costituzione - Esclusione - Fondamento.

100251 IMPUGNAZIONI CIVILI - IMPUGNAZIONI IN GENERALE - TERMINI - IN GENERE In genere.

QUESTIONI PROCESSUALI E COMUNI ALLE SEZIONI

In tema di ricorso in cassazione avverso la decisione del tribunale sull'opposizione allo stato passivo, la riduzione del termine al riguardo disposta dall'art. 99 l.fall., per il suo tenore letterale e per il suo carattere eccezionale, non è suscettibile di applicazione estensiva o analogica, non estendendosi, pertanto, neppure al termine previsto per la costituzione in giudizio del ricorrente.

Riferimenti normativi: Legge Falliment. art. 99 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 360 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 369 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 1193 del 2020 Rv. 656790-01 Rv. 656790-01

Sez. 1, Ordinanza n. 12523 del 08/05/2024 (Rv. 670980-01)

Presidente: PERRINO ANGELINA MARIA. Estensore: PAZZI ALBERTO. Relatore: PAZZI ALBERTO.

G. (GALELLA PIERLUIGI) contro C.

Rigetta, CORTE D'APPELLO ROMA, 19/07/2023

100174 IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - PROVVEDIMENTI DEI GIUDICI ORDINARI (IMPUGNABILITA') - PROVVEDIMENTI IN MATERIA FALLIMENTARE Reclamo ex art. 124 Codice della crisi e dell'insolvenza - Applicabilità alla sola liquidazione giudiziale - Ragioni.

Il reclamo previsto dall'art. 124 del d. lgs. n. 14 del 2019 (Codice della crisi d'impresa), a differenza delle norme contenute negli artt. da 40 a 53 dello stesso codice, che regolano in linea generale il procedimento unitario per l'accesso alle procedure di regolazione della crisi o dell'insolvenza, riguarda la procedura di liquidazione giudiziale e non può essere esteso o applicato in via analogica a procedure di diversa natura, in mancanza di uno specifico richiamo normativo.

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 12/01/2019 num. 14 art. 124, Decreto Legisl. 12/01/2019 num. 14 art. 40, Decreto Legisl. 12/01/2019 num. 14 art. 53

Sez. 1, Ordinanza n. 12365 del 07/05/2024 (Rv. 671453-01)

Presidente: VALITUTTI ANTONIO. Estensore: FIDANZIA ANDREA. Relatore: FIDANZIA ANDREA.

C. (VACCARELLA ROMANO) contro M. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .)

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO ROMA, 20/12/2018

100106 IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - GIUDIZIO DI RINVIO - IN GENERE Giudizio per le restituzioni ex art. 389 c.p.c. - Giudizio di rinvio - Differenze - Domanda riconvenzionale attinente al merito della causa - Esclusione - Fattispecie in tema di giudizio per le restituzioni promosso dopo la mancata riassunzione di quello del rinvio.

100107 IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - GIUDIZIO DI RINVIO - DANNI E RESTITUZIONI IN DIPENDENZA DELLA SENTENZA CASSATA In genere.

Il giudizio previsto dall'art. 389 c.p.c. soddisfa l'esigenza dell'interessato di conseguire, al più presto, la restaurazione della situazione patrimoniale anteriore alla pronuncia della decisione poi annullata; ne deriva che l'oggetto di tale giudizio è esclusivamente rivolto ad ottenere effetti restitutori o ripristinatori, a differenza del giudizio di rinvio ex art. 392 c.p.c., che ha invece ad oggetto la definitiva statuizione dei rapporti di dare e avere tra le parti. (Nella specie, relativa ad un giudizio per le restituzioni promosso dopo la mancata riassunzione di quello di rinvio, la

QUESTIONI PROCESSUALI E COMUNI ALLE SEZIONI

S.C. ha confermato la statuizione di merito di inammissibilità della domanda riconvenzionale proposta dai convenuti con l'azione restitutoria).

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 389, Cod. Proc. Civ. art. 392, Cod. Civ. art. 2033

Massime precedenti Vedi: N. 27409 del 2023 Rv. 669091-01

Sez. U, Sentenza n. 12449 del 07/05/2024 (Rv. 670951-01)

Presidente: D'ASCOLA PASQUALE. Estensore: SCODITTI ENRICO. Relatore: SCODITTI ENRICO. P.M. SOLDI ANNA MARIA. (Diff.)

C. (SCIARRILLO DANIELE) contro F.

Enuncia principio ex art. 363 - bis c.p.c.

100154 IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - PROCEDIMENTO - IN GENERE Rinvio pregiudiziale ex art. 363 bis c.p.c. - Questione che non è stata ancora "risolta" dalla S.C. - Integrazione del presupposto - Latente contrasto nella giurisprudenza di legittimità - Fattispecie.

Ad integrare uno dei presupposti di ammissibilità del rinvio pregiudiziale ex art. 363-bis c.p.c. - il quale dispone che la questione non dev'essere stata "ancora risolta dalla Corte di cassazione" - è sufficiente anche una latente divergenza tra le decisioni delle diverse sezioni della S.C., poiché si deve valorizzare il riferimento testuale della predetta norma codicistica rispetto a quello della legge delega, che, nei suoi principi e criteri direttivi, richiedeva che la questione non fosse stata ancora "affrontata" dalla Corte di legittimità. (Nella specie, le Sezioni Unite hanno dato atto di diversi e non univoci orientamenti in tema di interessi ex art. 1284, comma 4, c.c., dovuti, per un orientamento, solo se espressamente previsti nella pronuncia del giudizio di cognizione, per un altro, anche in mancanza dell'espressa menzione, in quanto da ritenersi implicitamente contenuti nella statuizione di condanna agli interessi legali).

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 363 bis, Legge 26/11/2021 num. 206 art. 1 com. 9 lett. G, Cod. Civ. art. 1284 CORTE COST.

Sez. 2, Sentenza n. 12065 del 03/05/2024 (Rv. 671484-01)

Presidente: MANNA FELICE. Estensore: CRISCUOLO MAURO. Relatore: CRISCUOLO MAURO. P.M. DELL'ERBA ROSA MARIA. (Conf.)

L. (FOLLIERI ENRICO) contro T. (FASANELLA DOMENICO)

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO BARI, 28/02/2018

100119 IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - GIUDIZIO DI RINVIO - PROCEDIMENTO - POSIZIONE PROCESSUALE DELLE PARTI Giudizio di rinvio prosecutorio - Riassunzione - Obblighi del giudice del rinvio - Pronuncia su tutte le domande ed eccezioni formulate nelle fasi di merito - Contumacia di una delle parti - Irrilevanza - Formale ed espressa riproposizione delle conclusioni - Necessità - Esclusione.

In tema di giudizio di rinvio prosecutorio, la riassunzione, anche ad opera di una sola delle parti, ponendo le stesse nella medesima posizione originaria, impone al giudice del rinvio di decidere la controversia sulla base delle conclusioni già formulate nelle precedenti fasi di merito, sicché, fatta salva l'ipotesi di un eventuale giudicato interno, egli è chiamato, anche nella contumacia di una delle parti, a pronunciarsi su tutte le domande ed eccezioni di merito a suo tempo proposte, a prescindere dalla loro formale ed espressa riproposizione.

QUESTIONI PROCESSUALI E COMUNI ALLE SEZIONI

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 112, Cod. Proc. Civ. art. 394, Cod. Civ. art. 2909

Massime precedenti Vedi: N. 16450 del 2023 Rv. 668167-01, N. 8773 del 2022 Rv. 664448-01, N. 30184 del 2018 Rv. 651851-01

Sez. 2, Ordinanza n. 11961 del 03/05/2024 (Rv. 671483-01)

Presidente: FALASCHI MILENA. Estensore: PICARO VINCENZO. Relatore: PICARO VINCENZO.

P. (TODARO FRANCESCO) contro M. (LUPO PIETRO)

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO PALERMO, 20/09/2017

100261 IMPUGNAZIONI CIVILI - OPPOSIZIONE DI TERZO - CASI DI OPPOSIZIONE - PREGIUDIZIO PER IL DIRITTO AUTONOMO DI UN TERZO Opposizione di terzo ex art. 404, comma 1, c.p.c. - Legittimazione attiva - Estensione anche al titolare di un diritto autonomo e incompatibile con quelli delle parti - Fattispecie.

L'opposizione di terzo ordinaria, ex art. 404, comma 1, c.p.c., oltre che al litisconsorte necessario pretermesso, è offerta anche al terzo che si affermi titolare di un diritto autonomo ed incompatibile con quelli delle parti destinatarie del provvedimento opposto, dalla cui esecuzione subirebbe un inevitabile pregiudizio giuridico. (Nella specie, la S.C. ha cassato la decisione di merito che aveva escluso la legittimazione attiva, in un caso di opposizione avverso un'ordinanza di convalida di sfratto per morosità proposta da soggetto che affermava di essere proprietario dell'immobile per averlo ricevuto in donazione dai genitori i quali, a loro volta, lo avevano usucapito).

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 404 com. 1, Cod. Proc. Civ. art. 663, Cod. Proc. Civ. art. 665, Cod. Civ. art. 1158

Massime precedenti Vedi: N. 22710 del 2022 Rv. 665396-01

Sez. 1, Ordinanza n. 11732 del 02/05/2024 (Rv. 671327-01)

Presidente: DI MARZIO MAURO. Estensore: MARULLI MARCO. Relatore: MARULLI MARCO.

P. (SEBASTIANO MASSIMO) contro B. (CATERINA EUGENIO)

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO SALERNO, 09/11/2018

100030 IMPUGNAZIONI CIVILI - APPELLO - ECCEZIONI - NUOVE Compensazione giudiziale - Credito in corso di accertamento in separato giudizio - Successivo passaggio in giudicato - Eccezione di compensazione - Ammissibilità - Fondamento - Fattispecie.

Il convenuto può eccepire in compensazione il credito, la cui esistenza dipenda dall'esito di un separato giudizio, poiché, quando l'accertamento sia divenuto definitivo, esso può formare oggetto, se non di compensazione legale, di valutazione da parte del giudice ai fini della compensazione giudiziale, al fine di evitare che l'escusso sia irragionevolmente costretto ad adempiere l'intero debito, pur essendo stato riconosciuto altrove titolare di un controcredito nei confronti dell'escutente. (Principio applicato con riferimento ad un credito, accertato in separato procedimento, derivante dalla vendita di titoli in deposito, eccetto dalla banca nell'ambito di un giudizio instaurato dal cliente per il risarcimento del danno da illegittima segnalazione alla Centrale dei rischi).

QUESTIONI PROCESSUALI E COMUNI ALLE SEZIONI

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1241, Cod. Civ. art. 1243, Cod. Proc. Civ. art. 345, Cod. Proc. Civ. art. 327 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2909 CORTE COST.

Massime precedenti Conformi: N. 22133 del 2004 Rv. 579229-01

11. COSA GIUDICATA

Sez. 3, Ordinanza n. 12547 del 08/05/2024 (Rv. 670910-01)

Presidente: TRAVAGLINO GIACOMO. Estensore: SCODITTI ENRICO. Relatore: SCODITTI ENRICO.

M. (BERALDI DOMENICO) contro A. (RUSSO SERGIO)

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO BOLOGNA

089020 GIUDIZIO CIVILE E PENALE (RAPPORTO) - AZIONE CIVILE - TRASFERIMENTO IN SEDE PENALE Costituzione di parte civile nel processo penale - Revoca anteriore all'estinzione del processo civile precedentemente proposto - Prosecuzione del giudizio civile - Sussistenza - Conseguenze - Sentenza penale di assoluzione - Efficacia di giudicato nel giudizio civile - Esclusione.

089022 GIUDIZIO CIVILE E PENALE (RAPPORTO) - COSA GIUDICATA PENALE - AUTORITA' IN ALTRI GIUDIZI CIVILI O AMMINISTRATIVI - IN GENERE In genere.

La revoca della costituzione di parte civile nel processo penale, intervenuta prima della pronuncia di estinzione del giudizio civile precedentemente proposto, determina la prosecuzione dell'azione risarcitoria in sede civile, perfezionandosi così la fattispecie di cui all'art. 75, comma 2, c.p.c., la quale impedisce l'efficacia di giudicato della sentenza penale di assoluzione, a norma dell'art. 652, comma 1, c.p.p..

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 652, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 75 com. 2, Cod. Proc. Civ. art. 39

Massime precedenti Vedi: N. 35951 del 2021 Rv. 662913-01, N. 15470 del 2017 Rv. 644464-01

Sez. 3, Ordinanza n. 12901 del 10/05/2024 (Rv. 670918-01)

Presidente: SCRIMA ANTONIETTA. Estensore: SPAZIANI PAOLO. Relatore: SPAZIANI PAOLO.

M. (DE LUCA FRANCESCO) contro C.

Rigetta, CORTE D'APPELLO PERUGIA, 11/09/2020

089024 GIUDIZIO CIVILE E PENALE (RAPPORTO) - COSA GIUDICATA PENALE - AUTORITA' NEL GIUDIZIO CIVILE DI DANNO Sentenza penale di condanna - Efficacia probatoria - Limiti oggettivi del giudicato - Differenza - Utilizzabilità ai fini dell'accertamento degli ulteriori elementi costitutivi dell'illecito civile - Ammissibilità.

138243 PROVA CIVILE - PROVE RACCOLTE IN GIUDIZIO PENALE In genere.

In tema di rapporti tra giudizio civile risarcitorio e giudizio penale, l'efficacia probatoria della sentenza penale dibattimentale di condanna passata in giudicato non è circoscritta all'interno dei limiti oggettivi del giudicato penale di condanna, segnati dall'art. 651 c.p.p., attinenti alla sussistenza del fatto materiale, alla sua illiceità penale ed alla sua ascrivibilità all'imputato, potendo il giudice civile utilizzare le prove assunte nel processo penale, delle quali la sentenza

QUESTIONI PROCESSUALI E COMUNI ALLE SEZIONI

ivi pronunciata costituisce documentazione, ai fini dell'autonomo accertamento degli ulteriori elementi costitutivi dell'illecito civile sui quali egli è chiamato ad indagare, con particolare riferimento al nesso causale, al danno risarcibile e all'elemento soggettivo civilistico.

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 651 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2043 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2967

Massime precedenti Vedi: N. 30992 del 2023 Rv. 669626-02, N. 20786 del 2018 Rv. 650408-01, N. 2897 del 2024 Rv. 670078-01

Sez. 2, Ordinanza n. 12936 del 13/05/2024 (Rv. 671034-01)

Presidente: **DI VIRGILIO ROSA MARIA.** *Estensore:* **BESSO MARCHEIS CHIARA.** *Relatore:* **BESSO MARCHEIS CHIARA.**

G. (GUERRA GUGLIELMO) contro D. (FERRI ALESSANDRO)

Rigetta, CORTE D'APPELLO BOLOGNA, 15/03/2019

062006 COSA GIUDICATA CIVILE - GIUDICATO IMPLICITO In genere

CONFORME A CASSAZIONE SU 007925/2019 65327701

Massime precedenti Conformi Sezioni Unite: N. 7925 del 2019 Rv. 653277-01

12. ESECUZIONE FORZATA

Sez. 3, Sentenza n. 11864 del 02/05/2024 (Rv. 670869-01)

Presidente: **DE STEFANO FRANCO.** *Estensore:* **SAIJA SALVATORE .** *Relatore:* **SAIJA SALVATORE . P.M. SOLDI ANNA MARIA.** (Diff.)

P. (DE BENEDICTIS LUDOVICO) contro P. (LUPINACCI SERGIO)

Cassa con rinvio, TRIBUNALE PESCARA, 09/12/2020

079113 ESECUZIONE FORZATA - MOBILIARE - PRESSO TERZI - ACCERTAMENTO DELL'OBBLIGO DEL TERZO Pignoramento presso terzi - Indicazione degli elementi necessari all'identificazione e alla misura del credito pignorato - Mancanza - Conseguenze - "Ficta confessio" del terzo pignorato non comparso - Esclusione - Accertamento ex art. 549 c.p.c. su istanza del creditore - Necessità.

079114 ESECUZIONE FORZATA - MOBILIARE - PRESSO TERZI - DICHIARAZIONE DEL TERZO - IN GENERE In genere.

Nel procedimento di espropriazione presso terzi, se l'atto di pignoramento notificato non contiene la specifica quantificazione del credito pignorato, su istanza del creditore (ex art. 486 c.p.c.) si deve procedere all'accertamento endoesecutivo dell'obbligo del terzo, ai sensi dell'art. 549 c.p.c., anche in caso di non contestazione da parte del terzo pignorato rimasto silente, posto che il meccanismo della ficta confessio può operare solo quando l'allegazione del creditore consente la compiuta identificazione del preteso credito nei confronti del debitor debitoris.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 548 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 549 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 553 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 486

Massime precedenti Vedi: N. 23123 del 2022 Rv. 665425-02, N. 16234 del 2022 Rv. 665105-01

Sez. 3, **Sentenza n. 12007 del 03/05/2024** (Rv. **670868-01**)

Presidente: DE STEFANO FRANCO. Estensore: TATANGELO AUGUSTO. Relatore: TATANGELO AUGUSTO. P.M. NARDECCHIA GIOVANNI BATTISTA. (Diff.)

N. (CANCRINI VINCENZO) contro C.

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO MILANO, 25/01/2022

079205 ESECUZIONE FORZATA - TITOLO ESECUTIVO - IN GENERE Atto pubblico di mutuo - Obbligo contrattuale di immediata restituzione al mutuante della somma posta nella disponibilità del mutuatario - Pattuizione delle condizioni di "svincolo" - Effetti - Idoneità dell'atto a fungere da titolo esecutivo - Condizioni.

108001 MUTUO - IN GENERE (NOZIONE, CARATTERI, DISTINZIONI) In genere.

L'accordo negoziale col quale una banca concede una somma a mutuo effettivamente erogandola al mutuatario, ma convenendo al tempo stesso che tale somma sia immediatamente ed integralmente restituita alla mutuante, con l'intesa che essa sarà svincolata in favore del mutuatario solo al verificarsi di determinate condizioni, ancorché idoneo a perfezionare un contratto reale di mutuo, non consente di ritenere che dal negozio stipulato tra le parti risulti una obbligazione attuale, in capo al mutuatario, di restituzione della predetta somma (immediatamente rientrata nel patrimonio della mutuante), in quanto tale obbligo sorge, per esplicita volontà delle parti stesse, solo nel momento in cui l'importo erogato è successivamente svincolato ed entrato nel patrimonio del soggetto finanziato; conseguentemente, si deve escludere che un siffatto contratto costituisca, di per sé solo, titolo esecutivo contro il mutuatario, essendo necessario a tal fine un ulteriore atto, necessariamente consacrato nelle forme richieste dall'art. 474 c.p.c. (atto pubblico o scrittura privata autenticata), attestante l'effettivo svincolo della somma già mutuata (e ritrasferita alla mutuante) in favore della parte mutuataria, sorgendo in capo a quest'ultima, solo da tale momento, l'obbligazione di restituzione di detto importo.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 474 CORTE COST., Cod. Civ. art. 1813, Cod. Civ. art. 1822, Cod. Civ. art. 1353

Massime precedenti Vedi: N. 6174 del 2020 Rv. 657140-01, N. 52 del 2023 Rv. 666684-01, N. 506 del 2017 Rv. 643026-01

Sez. U, **Sentenza n. 12449 del 07/05/2024** (Rv. **670951-02**)

Presidente: D'ASCOLA PASQUALE. Estensore: SCODITTI ENRICO. Relatore: SCODITTI ENRICO. P.M. SOLDI ANNA MARIA. (Diff.)

C. (SCIARRILLO DANIELE) contro F.

Enuncia principio ex art. 363 - bis c.p.c.

079205 ESECUZIONE FORZATA - TITOLO ESECUTIVO - IN GENERE Titolo esecutivo giudiziale contenente condanna al pagamento di "interessi legali" - Mancanza di ulteriori specificazioni - Interpretazione - Riferibilità agli interessi ex art. 1284, comma 4, c.c. - Esclusione - Fondamento.

113204 OBBLIGAZIONI IN GENERE - OBBLIGAZIONI PECUNIARIE - INTERESSI - SAGGIO DEGLI INTERESSI In genere.

113205 OBBLIGAZIONI IN GENERE - OBBLIGAZIONI "PROPTER REM" In genere.

Se il titolo esecutivo giudiziale - nella sua portata precettiva individuata sulla base del dispositivo e della motivazione - dispone il pagamento di "interessi legali", senza altra indicazione e in mancanza di uno specifico accertamento del giudice della cognizione sulla spettanza di interessi

QUESTIONI PROCESSUALI E COMUNI ALLE SEZIONI

per il periodo successivo alla proposizione della domanda giudiziale, secondo il saggio previsto dalla legislazione speciale relativa ai ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali (ex art. 1284, comma 4, c.c.), la misura degli interessi maturati dopo la domanda corrisponde al saggio previsto dall'art. 1284, comma 1, c.c., stante il divieto per il giudice dell'esecuzione di integrare il titolo.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1284 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 474 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 23846 del 2023 Rv. 668820-01, N. 1027 del 2013 Rv. 669348-01

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 11066 del 2012 Rv. 622929-01

Sez. 3, Sentenza n. 13151 del 13/05/2024 (Rv. 671144-01)

Presidente: **DE STEFANO FRANCO.** *Estensore:* **CONDELLO PASQUALINA ANNA PIERA.**
Relatore: **CONDELLO PASQUALINA ANNA PIERA.** *P.M.* **SOLDI ANNA MARIA.** (Conf.)

M. (D'ANGELO VITTORIO) contro G. (ASCANI ROBERTO)

Cassa e decide nel merito, TRIBUNALE ASCOLI PICENO, 05/07/2022

079144 ESECUZIONE FORZATA - OBBLIGHI DI FARE E DI NON FARE - PROCEDIMENTO ESECUTIVO - IN GENERE Opposizione ex art. 617 c.p.c. - Domanda riconvenzionale - Ammissibilità - Applicabilità del termine decadenziale - Sussistenza - Inosservanza - Conseguenze - Fattispecie.

079151 ESECUZIONE FORZATA - OPPOSIZIONI - AGLI ATTI ESECUTIVI - IN GENERE In genere.

Nel giudizio di opposizione agli atti esecutivi la domanda riconvenzionale è ammissibile se il provvedimento del giudice dell'esecuzione incide contestualmente, oltre all'interesse dell'opponente, anche quello dell'opposto e a condizione che essa sia spiegata, a pena di decadenza, nel termine perentorio di cui all'art. 617 c.p.c., decorrente dal compimento o dalla conoscenza dell'atto esecutivo opposto, perché, in mancanza, si determina la sanatoria dell'atto stesso. (Nella specie, la S.C. ha cassato la sentenza impugnata che, in un giudizio di opposizione agli atti esecutivi, aveva dichiarato ammissibile la domanda riconvenzionale dell'opposto sebbene tardivamente introdotta soltanto nella fase di merito del giudizio di opposizione agli atti esecutivi e, dunque, quando era ormai ampiamente decorso il termine di venti giorni decorrente dalla conoscenza dell'ordinanza conclusiva del procedimento ex art. 612 c.p.c.).

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 612 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 617 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 36 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 22010 del 2023 Rv. 668406-01, N. 35878 del 2022 Rv. 666303-01, N. 12436 del 2021 Rv. 666961-01

Sez. 3, Ordinanza n. 13304 del 14/05/2024 (Rv. 671147-01)

Presidente: **DE STEFANO FRANCO.** *Estensore:* **TATANGELO AUGUSTO.** *Relatore:* **TATANGELO AUGUSTO.**

S. (STANISCIÀ NICOLA) contro A.

Cassa con rinvio, TRIBUNALE ROMA, 03/09/2021

040084 CIRCOLAZIONE STRADALE - SANZIONI - IN GENERE Riscossione di sanzioni amministrative per violazioni del codice della strada - Eccezione di prescrizione del credito fondata sull'omessa notifica della cartella - Opposizione all'esecuzione - Sussistenza - Mancata

QUESTIONI PROCESSUALI E COMUNI ALLE SEZIONI

o tardiva opposizione avverso gli atti della riscossione successivi - Rilevanza - Esclusione - Fondamento.

079155 ESECUZIONE FORZATA - OPPOSIZIONI - ALL'ESECUZIONE (DISTINZIONE DALL'OPPOSIZIONE AGLI ATTI ESECUTIVI) - IN GENERE In genere.

254016 SANZIONI AMMINISTRATIVE - APPLICAZIONE - OPPOSIZIONE - PROCEDIMENTO - IN GENERE In genere.

In tema di riscossione coattiva di sanzioni amministrative per violazioni del codice della strada, la deduzione della prescrizione del credito per omessa notifica della cartella costituisce un motivo di opposizione all'esecuzione, in quanto con essa si contesta in radice il diritto dell'agente della riscossione di procedere ad esecuzione forzata, per la sopravvenuta estinzione della relativa ragione di credito, con la conseguenza che, ai fini della sua proponibilità, è irrilevante la mancata o tardiva opposizione agli atti esecutivi avverso l'atto della riscossione successivo a tale contestata notifica, la quale non determina una situazione equivalente alla avvenuta regolare notificazione della cartella che, in relazione a siffatto motivo di opposizione, assume il valore di mero atto interruttivo della prescrizione e non di presupposto necessario dell'atto successivo della procedura.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 615 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 617 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 22094 del 2019 Rv. 655216-02

Sez. 3, Ordinanza n. 13223 del 14/05/2024 (Rv. 671146-01)

Presidente: DE STEFANO FRANCO. Estensore: TATANGELO AUGUSTO. Relatore: TATANGELO AUGUSTO.

C. (MARCONI ENRICO) contro S. (BARTOLI CIANCALEONI ALESSANDRO)

Rigetta, TRIBUNALE SPOLETO, 16/07/2020

079114 ESECUZIONE FORZATA - MOBILIARE - PRESSO TERZI - DICHIARAZIONE DEL TERZO - IN GENERE Dichiarazione del terzo ex art. 547 c.p.c. - Caratteri - Conseguenze - Dichiarazione "neutra" - Equiparazione ad una dichiarazione non resa - Sussistenza - Ficta confessio - Applicazione.

La dichiarazione resa dal terzo pignorato ex art. 547 c.p.c. deve avere necessariamente carattere positivo o negativo, con la conseguenza che ove essa sia "neutra", priva, cioè, di un espresso riconoscimento o una espressa negazione del proprio obbligo, va equiparata ad una dichiarazione non resa nei termini di legge e, dunque, in applicazione della regola cd. della ficta confessio, ad una dichiarazione positiva.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 547, Cod. Proc. Civ. art. 548 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 16234 del 2022 Rv. 665105-01

Sez. 3, Ordinanza n. 13223 del 14/05/2024 (Rv. 671146-02)

Presidente: DE STEFANO FRANCO. Estensore: TATANGELO AUGUSTO. Relatore: TATANGELO AUGUSTO.

C. (MARCONI ENRICO) contro S. (BARTOLI CIANCALEONI ALESSANDRO)

Rigetta, TRIBUNALE SPOLETO, 16/07/2020

QUESTIONI PROCESSUALI E COMUNI ALLE SEZIONI

079114 ESECUZIONE FORZATA - MOBILIARE - PRESSO TERZI - DICHIARAZIONE DEL TERZO - IN GENERE Espropriazione presso terzi - Dichiarazione ex art. 547 c.p.c. - Opposizione agli atti esecutivi avverso l'ordinanza di assegnazione - Oggetto - Esistenza del credito - Esclusione - Erronea interpretazione della dichiarazione come positiva - Ammissibilità - Limiti.

In tema di esecuzione presso terzi, con l'opposizione agli atti esecutivi proposta avverso l'ordinanza di assegnazione emessa sulla scorta della dichiarazione resa ai sensi dell'art. 547 c.p.c., il terzo pignorato non può contestare l'esistenza del credito assegnato, ma solo, deducendo l'erronea interpretazione data dal giudice dell'esecuzione della dichiarazione di quantità quale dichiarazione positiva, far valere l'illegittimità dell'assegnazione dei crediti pignorati per essere stata adottata in mancanza di una dichiarazione positiva di quantità non contestata.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 547, Cod. Proc. Civ. art. 548 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 617 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 17663 del 2019 Rv. 654675-01, N. 16234 del 2022 Rv. 665105-01, N. 5489 del 2019 Rv. 652835-03

Sez. 3, Sentenza n. 13373 del 15/05/2024 (Rv. 671165-01)

Presidente: **DE STEFANO FRANCO.** *Estensore:* **ROSSI RAFFAELE.** *Relatore:* **ROSSI RAFFAELE.** *P.M. SOLDI ANNA MARIA. (Diff.)*

T. (GRECO SALVINO) contro M. (RANUCCI LUISA)

Rigetta, TRIBUNALE ROMA, 04/06/2019

079193 ESECUZIONE FORZATA - PRECETTO - IN GENERE Precetto fondato su assegno circolare non trasferibile - Mancata trascrizione integrale del titolo - Conseguenze - Nullità del precetto - Deducibilità - Opposizione agli atti esecutivi - Allegazione di uno specifico pregiudizio patito - Necessità - Esclusione - Fondamento.

L'omessa trascrizione integrale del fronte e del retro dell'assegno nel precetto - se impedisce all'intimato di trarre conoscenza dell'esistenza (o meno) di una clausola di girata per l'incasso e di riscontrare se l'intimante, pur coincidente con il beneficiario indicato nel titolo, mantiene la legittimazione alla riscossione dello stesso oppure abbia incaricato, in sua vece, un banchiere giratario, a norma degli artt. 43, 55, comma 3, e 86 del r.d. n. 1736 del 1933 - rende nullo l'atto di intimazione, privo di un essenziale requisito di contenuto-forma; detta invalidità, pregiudicando in maniera autoevidente il diritto dell'intimato ad un adempimento sicuramente liberatorio, è deducibile con l'opposizione agli atti esecutivi, senza che sia necessario allegare in modo specifico il pregiudizio patito.

Riferimenti normativi: Regio Decr. 21/12/1933 num. 1736 art. 55 com. 3, Cod. Proc. Civ. art. 480 CORTE COST. PENDENTE, Cod. Proc. Civ. art. 617 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 156, Regio Decr. 21/12/1933 num. 1736 art. 86 com. 1, Regio Decr. 21/12/1933 num. 1736 art. 43

Massime precedenti Vedi: N. 5754 del 1995 Rv. 492445-01, N. 903 del 2024 Rv. 669741-01, N. 5168 del 2005 Rv. 581376-01, N. 2778 del 2002 Rv. 552551-01, N. 3593 del 1990 Rv. 466915-01

Sez. 5, Sentenza n. 14015 del 20/05/2024 (Rv. 671417-01)

Presidente: **MANZON ENRICO.** *Estensore:* **PUTATURO DONATI VISCIDO DI NOCERA MARIA GIULIA.** *Relatore:* **PUTATURO DONATI VISCIDO DI NOCERA MARIA GIULIA.** *P.M. CARDINO ALBERTO. (Conf.)*

QUESTIONI PROCESSUALI E COMUNI ALLE SEZIONI

F. (ASCANELLI FRANCESCA) contro A. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .)

Cassa con rinvio, COMM.TRIB.REG.SEZ.DIST. REGGIO CALABRIA, 17/06/2022

133238 PROCEDIMENTO CIVILE - TERMINI PROCESSUALI - SOSPENSIONE Agevolazioni fiscali in favore di vittime di estorsione o usura - Art. 20 della l. n. 44 del 1999 - Sospensione o proroga dei termini - Incidenza sui processi di esecuzione forzata o di cognizione - Criteri.

In tema di agevolazioni fiscali in favore delle vittime di estorsione o usura ai sensi dell'art. 20 della l. n. 44 del 1999, come novellato dall'art. 2 della l. n. 3 del 2012, la sospensione dei termini (commi 1, 3 e 4) e la proroga (comma 2), disposte dalla giurisdizione ricevente il provvedimento favorevole del Procuratore della Repubblica, competente per le indagini in ordine ai delitti che hanno causato l'evento lesivo di cui all'art. 3, comma 1, della citata normativa, incidono sul processo di esecuzione forzata nell'ipotesi prevista dal comma 4 ovvero sul processo di cognizione nei casi previsti dagli altri commi.

Riferimenti normativi: Legge 23/02/1999 num. 44 art. 20 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 7740 del 2016 Rv. 639314-01

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 21854 del 2017 Rv. 645319-01

Sez. 3, Ordinanza n. 14461 del 23/05/2024 (Rv. 671412-01)

Presidente: TRAVAGLINO GIACOMO. Estensore: FANTICINI GIOVANNI. Relatore: FANTICINI GIOVANNI.

D. (AMICUCCI GIUSEPPE) contro C.

Rigetta, CORTE D'APPELLO ROMA, 08/03/2021

079143 ESECUZIONE FORZATA - OBBLIGHI DI FARE E DI NON FARE - IN GENERE Domanda di misura di coercizione indiretta ex art. 614-bis c.p.c. (nella formulazione anteriore alle modifiche apportate dal d.lgs. n. 149 del 2022) - Ammissibilità - Limiti - Preclusioni assertive - Fondamento.

133077 PROCEDIMENTO CIVILE - DOMANDA GIUDIZIALE - IN GENERE In genere.

L'istanza volta ad ottenere la misura di coercizione indiretta ex art. 614-bis c.p.c. (nella formulazione anteriore alle modifiche apportate dal d.lgs. n. 149 del 2022) costituisce una vera e propria domanda giudiziale e, come tale, va avanzata prima della maturazione delle preclusioni assertive, poiché non consegue necessariamente alla pronuncia di condanna, a differenza delle spese di lite, e dev'essere determinata tenuto conto di circostanze di fatto - quali il valore della controversia, la natura della prestazione, il danno quantificato o prevedibile - che vanno tempestivamente allegare (e, se del caso, provate), così da consentire alla controparte una compiuta difesa, altrimenti impossibile se la richiesta fosse sottratta alle barriere preclusive del rito.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 614 bis, Decreto Legisl. 10/10/2022 num. 149

Massime precedenti Vedi: N. 7927 del 2024 Rv. 670596-02

13. PROCEDIMENTI SOMMARI E SPECIALI

Sez. **3**, **Sentenza n. 14315 del 22/05/2024** (Rv. **671171-01**)

Presidente: **SCRIMA ANTONIETTA**. Estensore: **SPAZIANI PAOLO**. Relatore: **SPAZIANI PAOLO**. P.M. **PEPE ALESSANDRO**. (Conf.)

D. (MONACO EUTIMIO) contro F. (SAMBENEDETTO PAOLO)

Rigetta, CORTE D'APPELLO L'AQUILA, 15/05/2020

131001 PROCEDIMENTI SOMMARI - IN GENERE Artt. 702 bis, ter e quater c.p.c., applicabili ratione temporis - Pienezza della cognizione - Carattere inquisitorio del rito - Esclusione - Poteri del giudice di procedere, senza formalità, agli atti istruttori rilevanti - Deroga al principio di disponibilità delle prove - Esclusione - Possibilità del giudice d'appello - Esclusione.

Gli artt. 702 bis, ter e quater c.p.c. (applicabili ratione temporis alla fattispecie) disciplinano un procedimento a cognizione piena con rito sommario, privo di carattere inquisitorio, in cui il giudice ha il potere di procedere, senza formalità, agli atti istruttori che reputa rilevanti tra quelli richiesti dalle parti, senza alcuna deroga al principio di disponibilità delle prove, nemmeno nell'appello, giacché l'art. 702 quater c.p.c., nel prevedere l'ammissibilità di nuovi mezzi di prova ritenuti indispensabili, non contempla una deroga a tale principio, ma stabilisce i limiti entro cui opera, per le parti, la preclusione istruttoria.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 702 bis, Cod. Proc. Civ. art. 702 ter CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 702 quater

Massime precedenti Vedi: N. 46 del 2021 Rv. 660176-01, N. 14734 del 2022 Rv. 664793-01, N. 24538 del 2018 Rv. 651152-01

Sez. **L**, **Ordinanza n. 13176 del 14/05/2024** (Rv. **671198-01**)

Presidente: **DORONZO ADRIANA**. Estensore: **CASO FRANCESCO GIUSEPPE LUIGI**. Relatore: **CASO FRANCESCO GIUSEPPE LUIGI**.

M. (BERTI GIUSEPPE) contro L. (COSSU BRUNO)

Rigetta, CORTE D'APPELLO ANCONA, 28/10/2020

132170 PROCEDIMENTI SPECIALI - PROCEDIMENTI IN MATERIA DI LAVORO E DI PREVIDENZA - PROCEDIMENTO DI PRIMO GRADO - SENTENZA - DISPOSITIVO (LETTURA DEL) Rito cd. Fornero - Art. 221, comma 4, d.l. n. 34 del 2020, convertito con modif. con l. n. 77 del 2020 - Applicabilità - Modello decisorio - Mutamento - Esclusione - Conseguenze.

La norma emergenziale di cui all'art. 221, comma 4, del d.l. n. 34 del 2020, conv. dalla l. n. 77 del 2020, che si applica a tutte le udienze civili, ivi comprese le controversie di lavoro assoggettate al rito cd. Fornero, non introduce un nuovo modello decisorio, limitandosi a sostituire l'udienza in presenza con l'udienza cartolare, con la conseguenza che non è affetta da nullità la sentenza, completa di motivazione, depositata oltre il termine di dieci giorni dalla data dell'udienza di discussione e senza aver provveduto al deposito telematico del dispositivo.

Riferimenti normativi: Decreto Legge 19/05/2020 num. 34 art. 221 com. 4, Legge 17/07/2020 num. 77 CORTE COST., Legge 28/06/2012 num. 92 art. 1 com. 57 CORTE COST., Legge 28/06/2012 num. 92 art. 1 com. 58 CORTE COST., Legge 28/06/2012 num. 92 art. 1 com. 59 CORTE COST., Legge 28/06/2012 num. 92 art. 1 com. 60 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 19862 del 2018 Rv. 650041-01, N. 20749 del 2018 Rv. 650126-01, N. 5649 del 2022 Rv. 663989-01, N. 32358 del 2023 Rv. 669549-01

Sez. L, **Ordinanza n. 14923 del 28/05/2024** (Rv. **671222-01**)

Presidente: **TRIA LUCIA**. Estensore: **TRIA LUCIA**. Relatore: **CINQUE GUGLIELMO**.

C. (*DIERNA ANTONINO*) contro R.

Dichiara inammissibile, CORTE D'APPELLO ROMA, 15/11/2018

132164 PROCEDIMENTI SPECIALI - PROCEDIMENTI IN MATERIA DI LAVORO E DI PREVIDENZA
- PROCEDIMENTO DI PRIMO GRADO - PROVA - POTERI DEL GIUDICE Poteri istruttori officiosi -
Esercizio discrezionale, sottratto al sindacato di legittimità - Portata -Limiti.

Nel rito del lavoro, i poteri istruttori officiosi di cui all'art. 421 c.p.c. - il cui esercizio è del tutto discrezionale e come tale sottratto al sindacato di legittimità - non possono sopperire alle carenze probatorie delle parti, così da porre il giudice in funzione sostitutiva degli oneri delle parti medesime e da tradurre i poteri officiosi anzidetti in poteri d'indagine e di acquisizione del tipo di quelli propri del procedimento penale.


Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 421 CORTE COST.

Massime precedenti Conformi: N. 17102 del 2009 Rv. 609551-01

MAGGIO 2024

Rassegna mensile della
giurisprudenza civile della
Corte di cassazione

Rassegna tematica in tema di
protezione internazionale



Sez. 1, Ordinanza n. 13189 del 14/05/2024 (Rv. 671456-01)

Presidente: ACIERNO MARIA. Estensore: PARISE CLOTILDE. Relatore: PARISE CLOTILDE.

S. (BONON FERDINANDO) contro M.

Dichiara inammissibile, CORTE D'APPELLO MILANO, 02/05/2023

063283 COSTITUZIONE DELLA REPUBBLICA - STRANIERO (CONDIZIONE DELLO) Permesso di soggiorno per motivi familiari - Cittadino extracomunitario coniuge di cittadino italiano - Limiti - Matrimonio fittizio o di convenienza - Prova - Linee guida e manuale della Commissione europea - Rilevanza - Fattispecie.

In materia di immigrazione, il rilascio del permesso di soggiorno per motivi familiari al cittadino extracomunitario coniuge di cittadino italiano, disciplinato dal d.lgs. n. 30 del 2007, non presuppone la convivenza effettiva dei coniugi e neppure il pregresso regolare soggiorno del richiedente ma, ai sensi dell'art. 30, comma 1 bis, del d.lgs. n. 286 del 1998, deve essere negato ove il matrimonio risulti fittizio o di convenienza, assumendo a tal fine rilievo le "linee guida" elaborate dalla Commissione europea, contenenti una serie di criteri valutativi che inducono ad escludere l'abuso dei diritti comunitari, e il "manuale" redatto dalla stessa Commissione, recante, invece, l'indicazione degli elementi che fanno presumere tale abuso. (Nella specie, la S.C. ha dichiarato inammissibile il ricorso contro la decisione di merito che aveva ritenuto il carattere fittizio del matrimonio allegato dalla ricorrente con un cittadino italiano, non avendo la prima dimostrato come i coniugi si fossero conosciuti, come fosse organizzato il menage familiare, perché la ricorrente non si trovasse nel domicilio indicato, neppure corrispondente a quello invece dichiarato da alcuni testimoni, in definitiva non offrendo alcuna allegazione e prova in ordine all'organizzazione della vita familiare ed alla condivisione di spazi domestici, di interessi o di progetti di vita comune).

Riferimenti normativi: Costituzione art. 10, Costituzione art. 29, Decreto Legisl. 28/07/1998 num. 286 art. 19, Decreto Legisl. 28/07/1998 num. 286 art. 30 com. 1, Decreto Legisl. 06/02/2007 num. 30 art. 10, Decreto Legisl. 06/02/2007 num. 30 art. 12

Massime precedenti Conformi: N. 6747 del 2021 Rv. 660889-01